



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 52
DEL 29 DICEMBRE 2010

52

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0346/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendolo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall'art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L. n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres.

LR 6/2003: Regolamento di esecuzione della LR 6/2003 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della LR 4/2001 (Legge finanziaria 2001).

pag. **14**

Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2010, n. 0278/Pres.

DPR 361/2000, art. 2. Circolo Marina Mercantile "Nazario Sauro" Associazione sportiva dilettantistica - Trieste. Approvazione del nuovo statuto sociale.

pag. **38**

Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2010, n. 0280/Pres.

LR 12/2002. Regolamento recante modifiche al "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano", emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272.

pag. **44**

Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2010, n. 0281/Pres.

LR 7/2000, art. 19. Autorizzazione alla stipulazione con la Provincia di Pordenone di un atto di rinegoziazione dell'Accordo di programma, stipulato il 15 gennaio 2001 e già modificato il 6 settembre 2005, per interventi ed opere infrastrutturali nei comuni interessati dall'ampliamento della base di Aviano.

pag. **45**

Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2010, n. 0282/Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7, art. 19. Approvazione Accordo di programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Tarvisio per la realizzazione dei lavori di adeguamento in materia di sicurezza degli immobili ex proprietà Weissenfels - 3° lotto.

pag. **52**

Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2010, n. 0283/Pres.

LR 16/2002, art. 57, comma 1. Regolamento recante modifiche al Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con DPRReg. 113/2005.

pag. **56**

Decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 0284/Pres.

LR 8/2003. Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli enti di promozione sportiva dall'articolo 29, comma 1bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

pag. **59**

Decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 0285/Pres.

Regolamento in materia di incentivi a valere sulla programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013 per facilitare l'accesso delle imprese al commercio elettronico in attuazione dell'articolo 9 bis della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

pag. **77**

Decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 0287/Pres.

LR 8/2003. Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport e tempo libero).

pag. **98****Decreto** dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 20 dicembre 2010, n. 1434

Articolo 18, co. 5 e 6 e articolo 28, co. 10, legge regionale 8 agosto 2007, n.21 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie per l'impinguamento del capitolo 9729 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

pag. **125****Decreto** dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 20 dicembre 2010, n. 1435

LR 21/2007, art. 33, comma 1, lettera b)bis - Istituzione di capitolo di entrata "per memoria" - Contabilizzazione poste ancora pendenti dopo la soppressione dell'Agenzia regionale della sanità.

pag. **126****Decreto** dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 20 dicembre 2010, n. 1436

Articolo 19, comma 6, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Iscrizione fondi per interventi a finanziamento comunitario.

pag. **126****Decreto** dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, 13 dicembre 2010, n. 2922

LR 24/1996, art. 8. - Sospensione della caccia alla specie Volpe (*Vulpes vulpes*) nel periodo post-vaccinale, per l'annata venatoria 2010-2011.

pag. **130****Decreto** del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3150 SCR 924

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione del 2° lotto di una strada di collegamento e di parcheggi collettivi in Comune di Bicinicco. Proponente: Bipan Spa - Bicinicco.

pag. **131****Decreto** del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3152 SCR 934

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di una derivazione di acque superficiali dal torrente Cormor ad uso idroelettrico (centralina denominata S) in Comune di Talmassons (UD). Proponente: Sig. Marano Fabrizio - Udine.

pag. **132****Decreto** del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3154 SCR 935

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di una derivazione di acque superficiali dal torrente Cormor ad uso idroelettrico (centralina denominata T) in Comune di Talmassons (UD). Proponente: Sig. Marano Fabrizio - Udine.

pag. **135****Decreto** del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3155 SCR 936

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di una derivazione di acque superficiali dal torrente Cormor ad uso idroelettrico (centralina denominata R) in Comune di Talmassons (UD). Proponente: Sig. Marano Fabrizio - Udine.

pag. **137****Decreto** del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la

montagna 7 dicembre 2010, n. 3156 SCR 956

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti in Comune di Palmanova. Proponente: Palm'è Srl Energia per Esempio - Udine.

pag. **139****Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3157 SCR 946**

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante il completamento del sistema arginale a presidio della piana di Socchieve, in sinistra idrografica del fiume Tagliamento, in Comune di Socchieve. Proponente: Comunità Montana della Carnia - Tolmezzo.

pag. **141****Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3158 SCR 943**

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante le modifiche all'impianto di gestione rifiuti non pericolosi della Ditta F.lli Petean Snc di Petean Ivan e Walmi, in località La Fredda, in Comune di Ruda. Proponente: Fratelli Petean Snc - Ruda.

pag. **142****Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3159 SCR 951**

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Pesarina in frazione Pieria in Comune di Prato Carnico (UD). Proponente: Sig. Rotter Gigliola - Ovaro.

pag. **143****Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3160 SCR 927**

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di una centralina idroelettrica in Comune di Travesio. Proponente: Consorzio di bonifica Cellina Meduna - Pordenone.

pag. **145****Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3161 SCR 952**

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante il ripristino funzionale di opere trasversali poste lungo il torrente Pontaiba in corrispondenza dell'abitato di Treppo Carnico. Proponente: Comunità montana della Carnia - Tolmezzo.

pag. **147****Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3162 SCR 954**

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di una centralina idroelettrica in corrispondenza della Roggia Rupa in Comune di San Martino al Tagliamento (PN). Proponente: Consorzio di Bonifica "Cellina Meduna" - Pordenone.

pag. **149****Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3163 SCR 944**

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante di regimazione delle acque afferenti al Rio Soimutta, attraverso il Mosteut, in Comune di Tarcento. Proponente: Comune di Tarcento.

pag. **151****Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3164 SCR 953**

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante i lavori di sistemazione della rete principale dei canali di scolo delle acque meteoriche per la sicurezza

idraulica di San Pietro al Natisone nel Comune di San Pietro al Natisone (UD). Proponente: Comune di San Pietro al Natisone.

pag. 152

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3165 SCR 961

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante i lavori di trasformazione irrigua ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nei Comuni di Pozzuolo del Friuli e Mortegliano (B.l. 040/07). Proponente: Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento - Udine.

pag. 154

Decreto del Vice Direttore centrale attività produttive 17 dicembre 2010, n. 2514/PROD

LR 12/2002 articolo 46, comma 1 bis. - Approvazione schema di domanda di finanziamento a tasso agevolato per il consolidamento finanziario e le altre operazioni di rimodulazione finanziaria a valere sul Fondo di rotazione.

pag. 155

Decreto del Ragioniere generale 14 dicembre 2010, n. 1424/Fin.

LR 17/2009, art. 4 - Sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale in Comune di Tolmezzo - F.m. 65 mappale 41 (6862 mq).

pag. 165

Decreto del Ragioniere generale 14 dicembre 2010, n. 1425/Fin.

LR 17/2009, art. 4 - Sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale in Comune di San Daniele del Friuli - F.m. 19 mappale 6 (35904 mq).

pag. 165

Decreto del Direttore centrale della Protezione civile 13 ottobre 2010, n. 889/PC/2010

POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione del Friuli Venezia Giulia. Asse 2 "Sostenibilità ambientale". Attività 2.1.c) "Prevenzione e gestione dei rischi". Rideterminazione impegni di spesa e disimpegni sul Fondo POR FESR 2007-2013 delle somme relative alle operazioni ammesse a finanziamento con decreto n. 1086/PC/2009 di data 28 ottobre 2009.

pag. 166

Decreto del Direttore del Servizio energia 19 novembre 2010, n. 2948 /SENER/EN/1007.1 (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in località Zona Industriale Nord - Comune di Spilimbergo (PN). Proponente: Sol Invictus Srl. N. pratica: 1007.1.

pag. 171

Decreto del Direttore del Servizio energia 1 dicembre 2010, n. 3093/SENER/EN/1031

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in località Manzano - Comune di Manzano (UD). Proponente: Comune di Manzano. N. pratica: 1031.

pag. 174

Decreto del Direttore del Servizio energia 30 novembre 2010, n. 3132 /SENER/EN/1002 (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in località Varmo - Comune di Varmo (UD). Proponente: Teghil Service Snc. N. pratica: 1002.

pag. 178

Decreto del Direttore del Servizio energia 10 dicembre 2010, n. 3193/SENER/EN/1019.2

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in Comune di Chiopris Viscone (UD). Proponente: Azienda agricola Philipp Sparer. N. pratica: 1019.2.

pag. 181

Decreto del Direttore del Servizio energia 10 dicembre 2010, n. 3194/SENER/EN/1029

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in località Dignano - Comune di Dignano (UD). Proponente: Green's the color Srl. N. pratica: 1029.

pag. 184

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo 11 ottobre 2010, n. 4037/CULT.FP/2010

POR OB2 FSE 2007/2013 - Piano 2010 - Programma specifico n. 72 - Valutazioni relative ad aree tematiche di approfondimento strategiche per l'attuazione del POR. Incarico all'Agenzia regionale del lavoro. Schema di intesa definito con decreto 3215/CULT.FP dd. 26 agosto 2010 - Correzione errori materiali.

pag. 188

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 8 novembre 2010, n. 12578/LAVFOR.FP/2010

POR FVG OB.2 FSE 2007/2013 - Piano generale d'impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 - Programma specifico n. 34 - Progetto professionisti in famiglia - Informazione. Definizione dello schema di intesa da stipulare con l'Agenzia regionale del lavoro per l'affidamento del relativo incarico e prenotazione fondi.

pag. 188

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 17 dicembre 2010, n. 13691/LAVFOR.FP/2010

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Proroga attività formativa operazioni relative a work experience - Polo formativo economia del mare - a valere sull'asse 4 - Capitale umano - azione 80.

pag. 197

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 17 dicembre 2010, n. 13692/LAVFOR.FP/2010

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Sospensione decorrenza termini di cantierabilità nel periodo dal 20 dicembre 2010 al 10 gennaio 2011.

pag. 198

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 17 dicembre 2010, n. 13693/LAVFOR.FP/2010

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Proroga del termine di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute.

pag. 199

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 20 dicembre 2010, n. 13695/LAVFOR.FP/2010

Approvazione del documento "Istruzioni per la presentazione e gestione delle operazioni di cui all'Accordo sperimentale Regione FVG/Usr FVG per la promozione della metodologia dell'alternanza scuola/lavoro presso gli Istituti scolastici".

pag. 200

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 20 dicembre 2010, n. 13703/LAVFOR.FP/2010

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Sospensione decorrenza termini di cantierabilità nel periodo dal 20 dicembre 2010 al 10

gennaio 2011 - Precisazioni.

pag. **214**

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 3 dicembre 2010, n. STINQ.-3113-INAC/419

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale al dott. Antonio Codarin.

pag. **215**

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2540

DLgs. 152/2006; LR 43/1990 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante i lavori di ripristino dell'officiosità idraulica con l'asporto di materiale inerte in cumuli dell'alveo del torrente Meduna sito nei Comuni di Arba e Sequals (VIA 380) Proponente: Petrucco Srl.

pag. **216**

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2541

LR 5/2007, art. 60, comma 4 bis - DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6 e art. 159, comma 1: verifica dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio.

pag. **221**

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2553

LR 11/2006, art. 10 e art. 21 bis. Carta famiglia: approvazione dei valori massimi del beneficio regionale energia elettrica per l'anno 2010 e delega ai Comuni delle funzioni amministrative connesse all'attivazione del beneficio.

pag. **224**

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2554

Art. 2545 sexiesdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Gestione commissariale della "Società Cooperativa Soggiorno Villesse 82" con sede in Villesse.

pag. **227**

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2555

Art. 2545 terdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "DG Cooperativa Agricola Forestale" in liquidazione, con sede in Paularo.

pag. **228**

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2556

Art. 2545 terdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Ambra Società Cooperativa Sociale - Onlus" in liquidazione, con sede in Trieste.

pag. **229**

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2557

Art. 2545 terdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della "Cooperativa Sociale Arcobaleno Soc. Coop. a r.l. Onlus" con sede in Udine.

pag. **230**

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2558

Art. 2545 septiesdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell'autorità della "Cooperativa Sociale Servizi Educativi Isontini - Soc. Coop." con sede in Gorizia, con nomina di commissario liquidatore.

pag. **231**

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2559

LR 7/2003 - Disciplina del settore fieristico. Attribuzione per l'anno 2011 della qualifica internazionale, nazionale e regionale delle manifestazioni fieristiche da svolgersi nella Regione FVG e pubblicazione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche per il 2011.

pag. **232**

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2564

POR Fesr 2007-2013 - LR 7/2008. Attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione scheda attività.

pag. **236**

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2565

DL 49/2003, art. 3. Regime quote latte. Riassegnazione ai produttori della Regione Friuli Venezia Giulia, per la campagna di commercializzazione 2011/2012, di 21,107 tonnellate derivanti dalla riserva nazionale. Atto d'indirizzo.

pag. **255**

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2570

LR 18/1996, art. 67, comma 2 - Ente tutela pesca - Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca n. 18 di data 28.10.2010 a oggetto "Regolamento gare di pesca." Approvazione.

pag. **258**

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2575

LR 47/1996, art. 2, comma 4. Proroga del sistema automatico di determinazione delle riduzioni del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale tramite il sistema informatico.

pag. **259**

Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2010, n. 2606. (Estratto)

L 1766/1927 - Comune di Doberdò del Lago (GO). Transazione relativa al terreno p.c. 148/1, PT 322, CC Iamiano, assoggettata a uso civico.

pag. **261**

Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2010, n. 2642

POR FESR 2007-2013 - Attività 1.2.c. sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione - Approvazione scheda attività.

pag. **262**

Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2010, n. 2643

POR Fesr 2007-2013 - Attività 1.2.c. sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione - Approvazione bando.

pag. **272**

Deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2010, n. 2695

Approvazione disciplina sulla costituzione della lista annuale di esperti in materia comunitaria e internazionale.

pag. **313**

Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, LR 3 luglio 2002, n. 16 Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua. Società Metso Paper Italy Spa.

pag. **333**

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Udine

Pubblicazione ai sensi art. 21 comma 1, LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua - Centralina F. Marano Fabrizio.

pag. **333**

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Udine

Pubblicazione ai sensi art. 21 comma 1, LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua - Centralina M. Marano Fabrizio.

pag. **334**

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Udine

Pubblicazione ai sensi art. 21 comma 1, LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua - Impianto idroelettrico ex presa D'Agaro.

pag. **334**

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Udine

Pubblicazione ai sensi art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domande di concessione di derivazione d'acqua di ditte varie.

pag. **334**

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio pianificazione territoriale

Comune di Mortegliano. Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **335**

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio pianificazione territoriale

Comune di Tolmezzo. Avviso di adozione della variante n. 95 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **335**

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali

Elenco degli ambiti territoriali carenti per l'anno 2008.

pag. **336**

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **348**

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cormons

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **348**

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **348**

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **349**

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **349**

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **350**

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolo di Gorizia

LR 15/2010. Completamento del Libro fondiario del CC di Contado n. 11/COMP/2010.

pag. **351**

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolo di Gorizia

LR 15/2010. Completamento del Libro fondiario del CC di Gorizia n. 12/COMP/2010.

pag. **351**

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici- Ufficio tavolo di Trieste

Completamento del Libro fondiario del CC di Barcola 2/COMP/09. III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 12 ottobre 2010.

pag. **352**

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici- Ufficio tavolo di Trieste

Completamento del Libro fondiario del CC di Basovizza 10/COMP/09. III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 19 ottobre 2010.

pag. **353**

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici- Ufficio tavolo di Trieste

Completamento del Libro fondiario del CC di Prosecco 5/COMP/09. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 9 novembre 2010.

pag. **353**

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici- Ufficio tavolo di Trieste

Completamento del Libro fondiario del CC di Contovello 18/COMP/09. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 9 novembre 2010.

pag. **354**

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Delibera dell'Ufficio di Presidenza 9 dicembre 2010, n. 262 - Struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata "Ufficio di supporto all'attività del tutore dei minori". Soppressione.

pag. **355**



Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Associazione Intercomunale del Bacino del "Cellina - Meduna" - Cordenons (PN)

Riclassificazione, ai sensi degli artt. 57 e 58 della LR 2/2002 e ss.mm.ii., della struttura ricettiva alberghiera denominata "Albergo da Luciano", per il quinquennio 2010/2015. Determinazione del Responsabile Unico del procedimento n. 682 del 10/12/2010. (Estratto).

pag. **357**

Comune di Azzano Decimo (PN)

Estratto della DGC n. 215/2010 in merito alla valutazione da parte dell'Autorità competente, ai sensi, dell'art. 15, del DLgs. n. 152/2006, del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni circa gli effetti significativi sull'ambiente (VAS) prodotti dalla variante n. 49 al PRGC.

pag. **357**

Comune di Cavasso Nuovo (PN)

Estratto del decreto di esproprio prot. n. 6325 del 06/12/2010 - Intervento urgente di Protezione civile a salvaguardia del traffico e della pubblica incolumità in località Runcis - Comune di Cavasso Nuovo (PN).

pag. **358**

Comune di Fiume Veneto (PN) - Ufficio Espropriazioni

Estratto del decreto di esproprio n. 58 del 14.12.2010.

pag. **360**

Comune di Fontanafredda (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 30 al PRGC.

pag. **360**

Comune di Fontanafredda (PN)

Avviso di riadozione parziale della variante n. 30 al PRGC.

pag. **360**

Comune di Fontanafredda (PN)

Avviso di approvazione della variante al PRPC di iniziativa privata, denominato "Le Rogge".

pag. **361**

Comune di Forni di Sopra (UD)

Avviso di adozione della variante n. 49 al vigente Piano regolatore generale comunale.

pag. **361**

Comune di Forni di Sopra (UD)

Avviso di adozione della variante n. 50 al vigente Piano regolatore generale comunale.

pag. **362**

Comune di Gonars (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **362**

Comune di Martignacco (UD)

Avviso di adozione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **363**

Comune di Martignacco (UD)

Avviso di adozione della variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **363**

Comune di Monfalcone (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 37 al PRGC vigente: progetto preliminare per la realizzazione di opere di viabilità da parte di FVG Strade, ai sensi dell'art. 11 c. 2° del DPR n. 086/2008.

pag. **364**

Comune di Monfalcone (GO)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 38 al PRGC: modifiche non sostanziali al PRGC ai sensi dell'art. 63, comma 5, lettera a) della LR 5/07.

pag. **364**

Comune di Ovaro (UD)

Avviso di deposito variante n. 58 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **364**

Comune di Pocenia (UD)

Avviso di adozione della variante n. 2 al PRPC di iniziativa pubblica di recupero del centro di Pocenia.

pag. **365**

Comune di Porcia (PN)

Avviso approvazione del PAC di iniziativa privata denominato "Le Faghere".

pag. **365**

Comune di Pulfero (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 2 Piano regolatore generale comunale.

pag. **365**

Comune di Pulfero (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 3 Piano regolatore generale comunale.

pag. **366**

Comune di Roveredo in Piano (PN)

Avviso di adozione variante n. 2 al PRPC n. 2 di iniziativa pubblica <<Area Centrale>> - Aree di Coordinamento n. 1 - 2 -3.

pag. **366**

Comune di Roveredo in Piano (PN)

Avviso di adozione variante n. 5 al PRPC n. 2 di iniziativa pubblica <<Area Centrale>> - Area di Coordinamento n. 4 - Aree Progetto A e B.

pag. **367**

Comune di San Daniele del Friuli (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano particolareggiato di ricostruzione del centro storico.

pag. **368**

Comune di Terzo di Aquileia (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 5 Piano regolatore generale comunale e del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata delle zone "A1.2" e "S" - Comparto di Palazzo Vianelli.

pag. **368**

Comune di Treppo Carnico (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 1 Piano regolatore generale comunale.

pag. **368**

Comune di Trieste - Area Economia e Territorio - Servizio Pianificazione Urbana - Ufficio pianificazione attuativa

Approvazione PRPC Padriciano.

pag. **369**

Comune di Vajont (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 6 al PRGC.

pag. **369**

Comune di Vito d'Asio (PN)

Avviso di adozione del PAC di Iniziativa Privata "San Martino d'Asio".

pag. **369**

Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo - Tolmezzo (UD)

Decreto d'esproprio n. 12/2010. Espropriazione immobili per i lavori di "Recupero, sistemazione ambientale e urbanizzazione lotto industriale <<Bardini>> Z.I. di Villa Santina" - Opera n. 118. Decreto di esproprio sottoposto a condizione sospensiva (Art. 23 del DPR 8 giugno 2001, n.327).

pag. **370**

Provincia di Pordenone

Modifiche ed integrazioni all'art. 45 dello Statuto provinciale.

pag. **372**

Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta provinciale n. 160 del 10 giugno 2010. Società Carlet Andrea e F.lli Srl di Fontanafredda. Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006, di un impianto mobile di gestione rifiuti speciali non pericolosi, mod. Franzoi TRI 1611 FP.

pag. **372**

Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta provinciale n. 167 del 17 giugno 2010. Società Trans Ghiaia Srl di Arzene. Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006, di un impianto mobile di gestione rifiuti speciali non pericolosi.

pag. **375**

Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta provinciale n. 267 del 13 ottobre 2010. Società Tellfer Srl di Fiume Veneto. Approvazione progetto di variante ed autorizzazione alla realizzazione di opere relative all'impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Fiume Veneto.

pag. **379**

Provincia di Udine - Servizio viabilità

Avviso di pagamento e di deposito di indennità relativamente a procedura espropriativa per interventi per la riduzione dei rischi di allagamento nei Comuni di Aiello del Friuli, Campolongo al Torre, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano e Visco - 1° lotto funzionale. Determinazione n. 10025 del 14/12/2010.

pag. **386**

STU Makò Spa - Pordenone

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA della "Domanda di Concessione per derivare acqua ad uso idroelettrico dal fiume Noncello in Comune di Cordenons (PN)".

pag. **390**

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Fondazione Emilia Muner De Giudici" - Pradamano (UD) - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giuseppe Sirch" - San Pietro al Natisone (UD)

Avvisi di mobilità, per titoli e colloquio per la copertura di n. 7 posti di Operatore socio sanitario - Categoria BS, n. 3 posti di Operatore Tecnico addetto all'Assistenza - Categoria B, n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista - Categoria D, n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale - Categoria D.

pag. **390**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli" - Udine

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

pag. **391**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli" - Udine

Bando di mobilità volontaria regionale per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

pag. **402**

Comune di Gorizia

Selezione pubblica per esami per 1 posto di Funzionario amministrativo - Cat. D, p.e. D1, con conoscenza della lingua friulana da adibire allo sportello linguistico friulano per le finalità della L 482/99 a tempo determinato e parziale.

pag. **408**

Protezione civile della Regione - Palmanova (UD)

Selezione per titoli per l'affidamento di un incarico di consulenza tecnica per le attività previste nel progetto Rimacomm, "Risk Management and Communication on local and regional level", nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria 2007-2013.

pag. **408**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

10_52_1_DPR_218_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres.

LR 6/2003: Regolamento di esecuzione della LR 6/2003 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della LR 4/2001 (Legge finanziaria 2001).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 - "Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica" che autorizza l'Amministrazione regionale tra l'altro a concedere garanzie per favorire l'acquisto della prima casa.

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), che autorizza l'Amministrazione regionale a costituire presso la Banca Mediocredito un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma di gestione fuori bilancio per la concessione di garanzie integrative di quella ipotecaria a favore delle banche che accordano ai soggetti privati mutui fondiari per l'acquisizione in proprietà della prima casa;

VISTO il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 4/2001" approvato con proprio decreto di data 13 aprile 2004, n. 0120/Pres;

RITENUTO di rivedere parte dei criteri e delle modalità di esecuzione al fine di dare maggior slancio all'azione del canale agevolativo;

ATTESO che la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 96 dd. 8 settembre 2010, ha espresso a maggioranza, parere favorevole alla delibera della Giunta regionale del 4 agosto 2010, n. 1539 in ordine alla proposta di approvazione del suddetto "Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all' articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001)";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1858 di data 24 settembre 2010 che ha approvato in via definitiva il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all' articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001)";

RITENUTO di adottare il citato "Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all' articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001)";

VISTO l'Art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1858 di data 24 settembre 2010;

DECRETA

- 1.** È emanato il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all' articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001)" nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2.** È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.
- 3.** Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

10_52_1_DPR_218_2_ALL1

Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all' articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001).

- art. 1** oggetto e finalità
- art. 2** definizioni
- art. 3** tipologie di interventi
- art. 4** caratteristiche degli interventi di acquisto
- art. 5** caratteristiche degli interventi di costruzione, di completamento di costruzione, di recupero, di completamento di recupero
- art. 6** requisiti soggettivi
- art. 7** forma ed entità della garanzia
- art. 8** cumulabilità con altre agevolazioni
- art. 9** competenze e responsabili del procedimento
- art. 10** caratteristiche dei mutui
- art. 11** presentazione della domanda
- art. 12** produzione dei documenti
- art. 13** rilascio della garanzia
- art. 14** estinzione della garanzia
- art. 15** obblighi di Mediocredito
- art. 16** obblighi della banca convenzionata
- art. 17** obblighi dei beneficiari
- art. 18** attivazione del Fondo
- art. 19** inefficacia della garanzia
- art. 20** disponibilità del Fondo
- art. 21** successione nella garanzia
- art. 22** trasferimento della garanzia
- art. 23** termini
- art. 24** rinvio
- art. 25** rinvio dinamico
- art. 26** disposizione transitoria
- art. 27** modulistica
- art. 28** abrogazione
- art. 29** entrata in vigore

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento in esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) disciplina i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5, commi da 4 a 14 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001).

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) Fondo: il Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale istituito ai sensi dell'articolo 5, commi da 4 a 14, della legge regionale 4/2001;
 - b) Mediocredito: la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. che amministra il Fondo, mediante i propri organi sociali;
 - c) Banca convenzionata: il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con Mediocredito;
 - d) Garanzia integrativa: la garanzia integrativa di quella ipotecaria, così come definita dalla sezione II del capitolo 1 – titolo V delle Istruzioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia con circolare n. 229 del 21 aprile 1999, pubblicata nel Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 119 del 24 maggio 1999;
 - e) Mutuo fondiario: operazione di credito a rimborso rateale perfezionata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 385/1993;
 - f) Prima casa: unico alloggio di proprietà, adibito ad abitazione e residenza dei beneficiari nell'interesse dei quali è rilasciata la garanzia.

art. 3 tipologie di intervento

1. I mutui fondiari per i quali è richiesta la garanzia integrativa del Fondo sono finalizzati all'acquisto, alla costruzione, al completamento della costruzione, al recupero o al completamento del recupero di immobili ad uso residenziale, limitatamente alla prima casa, ubicati nel territorio regionale.

art. 4 caratteristiche degli interventi di acquisto

1. Ai fini della concessione della garanzia integrativa per gli interventi di acquisto il contratto di compravendita della proprietà di un immobile deve essere stipulato successivamente alla presentazione della domanda di rilascio della garanzia alla banca convenzionata.
2. L'immobile deve possedere i requisiti di abitabilità alla data di erogazione dell'intero finanziamento garantito e l'intervento non deve riguardare l'acquisto di quote di alloggio, né l'acquisto della nuda proprietà, né l'acquisto di alloggi non completati.
3. L'intervento non deve riguardare l'acquisto di alloggi attuato a fronte di rapporti giuridici tra società, persone giuridiche, amministratori e soci, ovvero di coniugio, di parentela o di affinità sino al secondo grado. Nel caso in cui l'alienante sia un'impresa organizzata in forma societaria, il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

art. 5 caratteristiche degli interventi di costruzione, di completamento di costruzione, di recupero, di completamento di recupero

1. Per interventi edilizi diretti alla costruzione o al recupero si intendono i seguenti:
 - a) nuova costruzione, intesa come costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
 - b) ampliamento, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 19/2009;
 - c) ristrutturazione edilizia, come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 19/2009;
 - d) ristrutturazione urbanistica, come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 19/2009;
 - e) restauro e risanamento conservativo, come definito dall'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 19/2009.
2. Il rilascio della garanzia integrativa può essere chiesto anche per il completamento degli interventi edilizi di cui al comma 1.
3. Alla data di presentazione della domanda di rilascio della garanzia alla banca convenzionata i lavori non devono risultare già conclusi e il richiedente deve essere pieno proprietario dell'area o avere la titolarità del diritto di superficie sulla stessa, ovvero essere pieno proprietario dell'immobile. Entro la data di stipulazione del mutuo fondiario, il richiedente deve risultare intestatario del titolo abilitativo edilizio.
4. Gli interventi riguardanti fabbricati esistenti possono essere realizzati anche su immobili o vani precedentemente destinati ad uso diverso dall'abitazione o su più unità immobiliari al fine di ricavarne un'unica abitazione.

art. 6 requisiti soggettivi

1. I soggetti privati che chiedono la garanzia devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;
 - b) essere residenti ovvero prestare attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione;
 - c) non essere proprietari, o nudi proprietari, per l'intero di altra abitazione ubicata sul territorio nazionale.
2. Per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di Polizia si prescinde dal requisito di cui al comma 1, lettera b).
3. Possono presentare domanda persone maggiorenni in forma singola oppure associata qualora si tratti di coniugi o di conviventi more uxorio, ovvero di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o a convivere more uxorio.

art. 7 forma ed entità della garanzia

1. Il Fondo rilascia una garanzia fideiussoria a primo rischio decrescente a favore della banca convenzionata e nell'interesse del soggetto richiedente da escutere successivamente ad ogni altra garanzia prestata.

2. La garanzia può essere concessa relativamente alla parte di mutuo eccedente l'80 per cento del valore dei beni oggetto degli interventi di cui all'articolo 3. L'importo massimo della garanzia è di 42.500 euro.
3. L'importo originario della garanzia viene ridotto gradualmente mediante successive decurtazioni corrispondenti all'ammontare delle prime quote capitali così come previste dal piano di ammortamento del mutuo fondiario originario ovvero mediante estinzione anticipata parziale del mutuo medesimo.
4. La garanzia può coprire fino al 100 per cento della perdita definitiva subita dalla banca convenzionata in linea capitale e per gli interessi previsti dal contratto di mutuo fondiario.
5. La garanzia viene rideterminata in caso di riduzione del periodo di ammortamento del mutuo fondiario originario. Nel caso di erogazione parziale il valore della garanzia è commisurato alla quota del mutuo effettivamente erogata.

art. 8 cumulabilità con altre agevolazioni

1. La garanzia è cumulabile, a fronte dello stesso intervento edilizio, con eventuali altre agevolazioni richieste o ottenute a valere su leggi regionali o statali.

art. 9 competenze e responsabili del procedimento

1. Ai fini del Titolo I, Capo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia procedimento amministrativo e di diritto di accesso):
 - a) gli adempimenti connessi alla ricezione delle domande presentate, al loro inoltro a Mediocredito nonché all'acquisizione di ogni documentazione utile all'accertamento delle condizioni agevolative, sono di competenza delle banche convenzionate;
 - b) l'istruttoria delle domande presentate nonché il rilascio della garanzia integrativa, la verifica sugli obblighi dei beneficiari e l'attivazione del Fondo sono di competenza di Mediocredito.

art. 10 caratteristiche dei mutui

1. I contratti di mutuo devono essere stipulati con atto pubblico ed indicare esplicitamente la natura fondiaria dell'operazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), la presenza della garanzia integrativa rilasciata dal Fondo e gli obblighi dei beneficiari di cui all'articolo 17.
2. I mutui possono essere perfezionati a tasso fisso o variabile, liberamente concordato tra le parti.
3. I mutui garantiti dalle garanzie rilasciate dal Fondo non possono superare il valore degli alloggi ipotecati, ovvero i costi delle opere da eseguire alla data della domanda, e devono avere una durata compresa tra i dieci e i trent'anni.
4. L'erogazione a saldo dei mutui deve avvenire entro il termine perentorio di centottanta giorni nel caso di acquisto di cui all'articolo 4, ovvero entro il termine perentorio di quattro anni nei casi di costruzione, recupero e loro completamento di cui all'articolo 5, dalla data di ricevimento da parte della banca convenzionata della comunicazione da parte di Mediocredito, di avvenuta emissione della garanzia.

art. 11 presentazione della domanda

1. La domanda di rilascio della garanzia é presentata a Mediocredito, per il tramite della banca convenzionata.
2. La domanda é presentata durante tutto l'anno.
3. La domanda é redatta sul modello di cui all'Allegato A e deve indicare il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 6 attestati mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. I soggetti richiedenti titolari della domanda, in forma singola o associata, devono essere unici proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento, nonché unici intestatari del mutuo fondiario garantito dal Fondo.
5. Il richiedente è tenuto a comunicare a Mediocredito e alla banca convenzionata ogni variazione del domicilio eletto ai fini di eventuali comunicazioni inerenti il rapporto agevolativo.
6. La banca convenzionata inoltra la domanda a Mediocredito entro quindici giorni dalla data di deliberazione del finanziamento bancario, eventualmente condizionato all'ammissione alla garanzia del Fondo.

art. 12 produzione dei documenti

1. La documentazione di cui al presente regolamento va presentata in originale o in copia conforme all'originale ovvero mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e deve essere completa e fatta pervenire a mani, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro i termini fissati.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7/2000 ai fini del rispetto del termine fissato fa fede la data del timbro postale qualora la documentazione inviata a mezzo raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

art. 13 rilascio della garanzia

1. Mediocredito assegna un numero identificativo progressivo alla domanda pervenuta.
2. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, nel rispetto dell'ordine dato dal numero identificativo progressivo, Mediocredito svolge l'istruttoria volta all'accertamento dei requisiti soggettivi dei richiedenti e di quelli oggettivi relativi al mutuo fondiario sulla base dei dati contenuti nel modulo di domanda e si esprime sull'ammissibilità della stessa.
3. Subordinatamente alla disponibilità finanziaria del Fondo, entro i medesimi quindici giorni Mediocredito emette la garanzia a favore della banca convenzionata nell'interesse dei richiedenti utilizzando lo schema di cui all'Allegato B ovvero rigetta la domanda.
4. Mediocredito può richiedere ai soggetti richiedenti o alla banca convenzionata, entro il termine di cui al comma 2 e fissando un termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e ogni altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti sono ricevuti da Mediocredito.
5. Decorso inutilmente il termine perentorio fissato per i chiarimenti richiesti Mediocredito procede al rigetto della domanda dandone comunicazione scritta motivata ai richiedenti e alla banca convenzionata.

6. Entro cinque giorni dal rilascio della garanzia o dal rigetto della domanda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, Mediocredito comunica alla banca convenzionata e ai richiedenti la determinazione assunta.
7. Nel caso di concessione della garanzia, entro trenta giorni dalla data di erogazione a saldo del mutuo fondiario, la banca convenzionata comunica a Mediocredito l'avvenuta erogazione allegando il piano di ammortamento del mutuo medesimo, utilizzando lo schema di cui all'Allegato C.

art. 14 estinzione della garanzia

1. La garanzia si estingue naturalmente ad avvenuta scadenza delle prime quote capitali così come previste dall'originario piano di ammortamento del mutuo fondiario fino a concorrenza dell'importo della garanzia medesima. Decorsi trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata dell'originario piano di ammortamento coperta dalla garanzia senza che la banca convenzionata abbia comunicato a Mediocredito situazioni di inadempimento, la garanzia del Fondo é estinta.
2. La garanzia si estingue anticipatamente a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo fondiario correlato, anche parziale se d'entità pari o superiore al residuo valore della garanzia stessa alla data di estinzione del mutuo medesimo. In tali casi la banca convenzionata comunica l'evento a Mediocredito entro quindici giorni dall'estinzione totale o parziale del mutuo fondiario.

art. 15 obblighi di Mediocredito

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo 385/1993, tutte le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, possono convenzionarsi con Mediocredito per la presentazione delle domande di ottenimento della garanzia di cui al presente regolamento.
2. Mediocredito, entro 15 giorni dalla notifica dell'esecutività del decreto regionale di approvazione della convenzione di cui all'articolo 5, comma 12, della legge regionale 4/2001 provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, per il tramite della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici, un avviso e a darne opportuna pubblicità al fine di rendere nota alle Banche di stipulare la convenzione di cui al comma 1.
3. Mediocredito predispone idonei supporti informativi finalizzati a consentire, tempo per tempo, l'esatta determinazione degli impegni assunti dal Fondo mediante il rilascio delle garanzie.

art. 16 obblighi della banca convenzionata

1. La valutazione del grado di solvibilità dei richiedenti la garanzia, intesa come capacità nel tempo di onorare puntualmente gli impegni finanziari derivanti dalle rate di mutuo fondiario, è di esclusiva competenza della banca convenzionata. A tal fine la banca convenzionata acquisisce e conserva idonea documentazione utile all'assunzione delle determinazioni di affidabilità e la documentazione utile all'accertamento delle condizioni agevolative previste dal presente regolamento.
2. La banca convenzionata trasmette a Mediocredito entro il mese di febbraio di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero a sua richiesta l'estratto conto aggiornato della posizione dei mutuatari relativamente alle rate di mutuo insolute.
3. Nel caso in cui la banca convenzionata, in base a quanto previsto dal contratto, metta in mora il debitore, comminando la revoca del fido e la decadenza dal beneficio del termine, trasmette a

Mediocredito copia della comunicazione stessa e un estratto conto aggiornato della rate di mutuo insolute entro quindici giorni dalla data dell'invio.

4. La banca convenzionata comunica tempestivamente a Mediocredito, e comunque non oltre quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni informazione o variazione contrattuale relativa al mutuo.

art. 17 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari della garanzia hanno l'obbligo di trasferire la residenza nell'alloggio entro duecentosettanta giorni dalla data di erogazione dell'intero finanziamento garantito. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo né alienarlo per la durata di cinque anni dalla data di erogazione dell'intero finanziamento garantito.

2. Mediocredito acquisisce annualmente dai registri anagrafici dei Comuni l'esito della vigilanza sull'osservanza degli obblighi di residenza di cui al comma 1 da parte dei beneficiari.

3. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 il trasferimento di residenza del coniuge beneficiario avvenuto a seguito di provvedimento del giudice che assegni l'abitazione familiare a uno dei coniugi.

4. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 il trasferimento di residenza di uno dei coniugi beneficiari qualora il ricorso per la separazione venga presentato entro un anno dal trasferimento della residenza medesima.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione della garanzia nel qual caso la Banca può procedere alla risoluzione del contratto di mutuo fondiario.

art. 18 attivazione del Fondo

1. La banca convenzionata, che intraprenda azioni esecutive a tutela del proprio credito nei confronti dei mutuatari, informa tempestivamente Mediocredito dell'avvio delle azioni di recupero, trasmettendo copia del ricorso al giudice per l'emissione del decreto ingiuntivo e copia del successivo atto di precetto entro quindici giorni dalla data di acquisizione degli atti stessi.

2. A conclusione di tutte le procedure atte ad escutere ogni altra garanzia la Banca convenzionata entro quindici giorni dall'avvenuto incasso, comunica a Mediocredito l'entità della perdita effettivamente subita e chiede l'escussione della garanzia.

3. Mediocredito, dopo aver verificato i documenti trasmessi, il valore della garanzia e le condizioni di efficacia, attinge alle disponibilità del Fondo e liquida l'importo alla banca convenzionata.

art. 19 inefficacia della garanzia

1. La garanzia del Fondo è inefficace nei seguenti casi:

- a) la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che la banca convenzionata avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
- b) non sia stato rispettato l'obbligo di informazione al Mediocredito previsto all'articolo 16, comma 3;

- c) la perdita di cui all'articolo 18, comma 2, subita dalla banca convenzionata sia stata causata da negligenza o mancato adempimento, da parte della banca medesima, nell'esercizio delle azioni per il recupero del credito;
- d) la banca convenzionata abbia comunicato a Mediocredito situazioni di inadempimento oltre il termine di cui all'articolo 14, comma 1.

art. 20 disponibilità del Fondo

1. Mediocredito comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e comunica ai richiedenti, le cui domande non siano state soddisfatte l'avvenuto rigetto delle stesse con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, Mediocredito comunica la data dalla quale è possibile presentare le domande, con avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici

art. 21 successione nella garanzia

1. In caso di morte del mutuatario nell'interesse del quale è stata rilasciata la garanzia, al fine di ottenere il trasferimento dell'agevolazione, può essere presentata a Mediocredito per il tramite della Banca convenzionata istanza di subentro nella garanzia, di cui all'Allegato D, entro il termine di un anno dalla data del decesso.
2. All'istanza di subentro deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 da parte dei soggetti subentranti, con riferimento alla data dell'istanza di subentro;
 - b) il certificato di morte del mutuatario beneficiario della garanzia;
 - c) l'atto di successione dal quale risulti l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse dell'alloggio oggetto del mutuo fondiario;
 - d) la nota della Banca convenzionata attestante l'avvenuto accollo del mutuo fondiario.
3. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario della garanzia.
4. I soggetti titolari dell'istanza di subentro, in forma singola o associata, devono essere unici proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento, nonché unici intestatari del mutuo fondiario garantito dal Fondo. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli.
5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2 Mediocredito comunica all'interessato e alla Banca convenzionata la rettifica della garanzia originariamente emessa ovvero l'estinzione della garanzia nel qual caso la Banca può procedere alla risoluzione del contratto di mutuo fondiario.

art. 22 trasferimento della garanzia

1. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, o di trasferimento della residenza di uno dei mutuatari nell'interesse del quale è stata rilasciata la garanzia, colui che continua a risiedere nell'alloggio, al fine di ottenere il trasferimento dell'agevolazione, deve presentare istanza di subentro nella garanzia, di cui all'Allegato D, a Mediocredito per il tramite della Banca convenzionata e produrre la seguente documentazione, entro il termine di un anno dalla data in cui l'evento si è verificato:

- a) il certificato di residenza nell'alloggio oggetto del mutuo fondiario;
- b) il certificato di cambio di residenza del cobeneficiario;
- c) sentenza di divorzio o sentenza di separazione, ovvero decreto di omologa della separazione consensuale, o dichiarazione dei beneficiari da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'avvenuta interruzione del rapporto di convivenza more uxorio;
- d) l'atto di acquisizione dell'intera proprietà successivo al divorzio o alla separazione legale ovvero allo scioglimento della convivenza more uxorio o al trasferimento della residenza del cobeneficiario;
- e) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6, con riferimento alla data dell'istanza di subentro;
- f) la nota della Banca convenzionata attestante l'avvenuto accollo del mutuo fondiario.

2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario della garanzia.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1 Mediocredito comunica all'interessato e alla Banca convenzionata la rettifica della garanzia originariamente emessa ovvero l'estinzione della garanzia nel qual caso la Banca può procedere alla risoluzione del contratto di mutuo fondiario.

art. 23 termini

1. I termini del presente regolamento espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi.
2. I termini di scadenza che cadono in un giorno non lavorativo si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

art. 24 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 25 rinvio dinamico

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dal presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 26 disposizione transitoria

1. Il decreto del Presidente della Regione n. 0120/Pres. del 13 aprile 2004 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle

garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 4/2001.) continua ad applicarsi alle domande già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

art. 27 modulistica

1. Alle modifiche degli allegati previsti dal presente regolamento regionale, si provvede con decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici.

art. 28 abrogazione

1. E' abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0120/Pres./2004.

art. 29 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A
(riferito all'art. 11)

Marca da
bollo

LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2001, N. 4 – ARTICOLO 5, COMMI DA 4 A 14
INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA A FAVORE DELLE BANCHE CHE ACCORDANO A SOGGETTI PRIVATI
MUTUI FONDIARI PER LA PRIMA CASA.

DOMANDA DI RILASCIO DELLA GARANZIA INTEGRATIVA (nota 1)

Spazio riservato a Banca Mediocredito
NUMERO PROGRESSIVO DOMANDA

Spett.le
Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale
(LR 4/2001, art. 5, comma 4)
amministrato da
Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Per il tramite della

SPAZIO RISERVATO ALLA
BANCA CONVENZIONATA

___ sottoscritto ___:

1° RICHIEDENTE (nome) _____ (cognome) _____ cod.
fiscale _____

2° RICHIEDENTE (nome) _____ (cognome) _____ cod.
fiscale _____ nella sua qualità di
_____ (nota 2)

in relazione al disposto dell'articolo 5, commi da 4 a 14 della Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e del
relativo regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. _____/Pres. di data _____

CHIEDE/CHIEDONO

il rilascio di una garanzia integrativa nella misura massima consentita a favore della Banca in indirizzo
nell'interesse del/i sottoscritto/i in relazione al mutuo fondiario di euro _____ =
(_____) della durata di anni _____ finalizzato al
_____ (nota 3) di un immobile ubicato in Comune di
_____ del valore di euro _____ =
(_____)

ALLEGA/ALLEGANO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

1. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
2. fotocopia del tesserino del codice fiscale.

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di eleggere domicilio (nota 4) in Comune di _____ Prov. _____ via _____ CAP _____ e si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A ogni sua variazione.

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445**DICHIARA/DICHIARANO**

sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto stesso, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per l'erogazione di benefici economici pubblici.

1° RICHIEDENTE:

di essere nat___ a (Comune) _____, (Prov. o Stato estero) _____, il _____, di avere cittadinanza _____ (italiana o di Stato estero) e di risiedere in Comune di _____, (Prov. o Stato estero) _____ con abitazione in _____ (via, piazza, etc.) _____ n. _____

ed inoltre, con riferimento alla data della presente domanda (*barrare solo le caselle che interessano*):

- di essere residente o svolgere attività lavorativa complessivamente da almeno 10 anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale di cui uno in regione Friuli Venezia Giulia;
- di essere discendente, che ha già ristabilito la residenza in regione, del/della sig./sig.ra _____ corregionale all'estero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 7;
- di essere corregionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 7, residente all'estero;
- di prestare servizio presso le Forze armate o le Forze di Polizia;
- di non essere proprietario o nudo proprietario di altra intera abitazione ubicata sul territorio nazionale;
- di essere cittadino/a extracomunitario/a in possesso altresì dei requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero: di prestare attività lavorativa sul territorio nazionale e di essere in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale ovvero in possesso della carta di soggiorno;

2° RICHIEDENTE:

di essere nat___ a (Comune) _____, (Prov. o Stato estero) _____, il _____, di avere cittadinanza _____ (italiana o di Stato estero) e di risiedere in Comune di _____, (Prov. o Stato estero) _____ con abitazione in _____ (via, piazza, etc.) _____ n. _____

ed inoltre, con riferimento alla data della presente domanda (*barrare solo le caselle che interessano*):

- di essere residente o svolgere attività lavorativa complessivamente da almeno 10 anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale di cui uno in regione Friuli Venezia Giulia;
- di essere discendente, che ha già ristabilito la residenza in regione, del/della sig./sig.ra _____ corregionale all'estero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 7;
- di essere corregionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 7, residente all'estero;
- di prestare servizio presso le Forze armate o le Forze di polizia;
- di non essere proprietario o nudo proprietario di altra intera abitazione ubicata sul territorio nazionale;
- di essere cittadino/a extracomunitario/a in possesso altresì dei requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero: di prestare attività lavorativa sul territorio nazionale e di essere in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale ovvero in possesso della carta di soggiorno;

Si autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati personali da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, degli Istituti di credito convenzionati per il rilascio della garanzia integrativa ex articolo 5 della legge regionale 26.02.2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) e degli Enti o Società che forniscono agli stessi servizi elaborativi o svolgono attività funzionali, per le finalità istituzionali e gestionali.

_____, li _____ (nota 5)

1° RICHIEDENTE

2° RICHIEDENTE

NOTE

(1) La domanda può essere presentata da persone maggiorenni in forma singola oppure associata qualora si tratti di coniugi o di conviventi more uxorio, ovvero di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o a convivere more uxorio.

(2) Specificare quale rapporto intercorre con il primo richiedente: a) coniuge; b) convivente more – uxorio; c) intenzionato/a a contrarre matrimonio; d) intenzionato/a a convivere more – uxorio.

(3) Indicare il tipo di intervento.

ACQUISTO: il contratto definitivo di compravendita deve essere stipulato successivamente alla presentazione della domanda di rilascio della garanzia alla banca. L'acquisto non deve riguardare quote di alloggio, nuda proprietà, alloggi non completati e l'immobile deve possedere i requisiti di abitabilità alla data di erogazione completa del finanziamento garantito. L'intervento non deve riguardare l'acquisto di alloggi attuato a fronte di rapporti giuridici tra società, persone giuridiche, amministratori e soci, ovvero di coniugio, di parentela o di affinità sino al secondo grado. Nel caso in cui l'alienante sia un'impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E RELATIVI COMPLETAMENTI: alla data di presentazione della domanda di rilascio della garanzia i lavori non devono risultare già conclusi e il richiedente deve essere pieno

proprietario dell'area o avere la titolarità del diritto di superficie sulla stessa, ovvero essere pieno proprietario dell'immobile. Entro la data di stipulazione del mutuo fondiario il richiedente dovrà risultare intestatario del titolo abilitativo edilizio.

(4) Il "domicilio" è il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi. Nel caso della presente domanda deve essere il luogo (anche diverso dalla residenza) dove il richiedente vuole ricevere le comunicazioni relative alla domanda stessa. Il richiedente la garanzia è tenuto a comunicare a Mediocredito ogni variazione del domicilio eletto ai fini di eventuali comunicazioni inerenti il rapporto agevolativo.

(5) La data della domanda deve coincidere con la data di presentazione della stessa alla banca convenzionata.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai soggetti con la stessa convenzionati esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali in materia, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino e i suoi diritti. Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti di cui all'articolo 7, al quale si rinvia; conseguentemente egli potrà chiedere ai responsabili del trattamento la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Il trattamento dei dati ha come finalità l'emissione della garanzia integrativa ed il loro conferimento è obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti medesimi. Il loro eventuale mancato conferimento costituisce per la Regione Friuli Venezia Giulia e per i soggetti con la stessa convenzionati causa impeditiva all'avvio del procedimento agevolativo. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

Titolare del trattamento è il Direttore centrale pro-tempore della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in via Giulia n.75/1 - Trieste.

Responsabili del trattamento sono:

- a) per la Regione Friuli Venezia Giulia, il Direttore pro tempore del Servizio Edilizia Residenziale;
- b) per Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A, il Direttore pro-tempore. per l'istruttoria delle domande presentate nonché il rilascio della garanzia integrativa, la verifica sugli obblighi dei beneficiari e l'attivazione del Fondo;
- c) per le Banche, il soggetto individuato nella convenzione stipulata con Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., con sede in via Aquileia 1 – Udine, per le fasi di ricezione delle domande presentate, loro inoltre a Mediocredito nonché acquisizione di ogni documentazione utile all'accertamento delle condizioni agevolative

PARTE RISERVATA ALLA BANCA

Con riferimento alla suesposta istanza, si richiede il rilascio della garanzia integrativa di cui all'art. 5, commi da 4 a 14 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ed al relativo regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. _____/Pres. di data _____, nella misura massima consentita, a favore della scrivente Banca e nell'interesse del/i sig./i:

A tal fine si attesta:

- che il finanziamento, oggetto della presente istanza, è stato deliberato per l'importo di euro:

e la durata di anni

Altre comunicazioni:

.....

.....

.....

.....

| |
|------|
| Data |
| |

| |
|----------------------|
| Timbro e firma Banca |
| |



ALLEGATO B
(riferito all'art.13, comma 3)

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 5
amministrato da

BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A.

**Via Aquileia, 1
33100 UDINE**

Spett.le

BANCA CONVENZIONATA

Spett.le/i

Sig./ri

FIDEIUSSIONE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Premesso che:

- Codesta spettabile _____, di seguito denominata Banca, ha concesso al/i signor/i _____ un mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 38 del Dlgs 385/93, per l'importo di euro _____ (= _____) per la durata di anni _____ e finalizzato al _____ di un immobile ubicato in Comune di _____ del valore di euro _____;
- La scrivente Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato Mediocredito, in data _____ ha esaminato la domanda per il rilascio di una garanzia integrativa ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. _____/Pres. di data _____ a valere sul mutuo di cui al paragrafo precedente, presentata dal/i soggetto/i in indirizzo in data _____ alla quale è stato assegnato il numero progressivo _____, ed ha valutato ammissibile tale domanda avendo accertato la sussistenza dei requisiti previsti dal predetto regolamento con il quale sono stati disciplinati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia del Fondo.

Tutto ciò premesso

1. Mediocredito, in qualità di soggetto amministratore del Fondo, dichiara di prestare, come presta, a favore di codesta rispettabile Banca una garanzia per l'importo di euro _____ = (_____) a garanzia del perfetto adempimento delle obbligazioni che il/i signor/i _____ assumerà/assumeranno nei confronti di codesta Banca con riferimento al suddetto contratto mutuo.
2. L'importo della presente garanzia, inizialmente fissato in euro _____ = (_____), si ridurrà gradualmente in misura corrispondente all'ammontare delle prime quote capitali rimborsate, previste dal piano di ammortamento del mutuo fondiario originario sopra citato ovvero mediante estinzione anticipata parziale del mutuo.
3. La garanzia viene rideterminata in caso di riduzione del periodo di ammortamento del mutuo fondiario originario. Nel caso di erogazione parziale il valore della garanzia è commisurato alla quota del mutuo effettivamente erogata.
4. La presente garanzia si estingue naturalmente ad avvenuta scadenza delle prime quote capitali così come previste dall'originario piano di ammortamento del mutuo fondiario fino a concorrenza dell'importo della garanzia medesima.
5. Gli importi che, in virtù della presente garanzia saranno dovuti a codesta rispettabile Banca dal Fondo a copertura delle perdite subite, verranno corrisposti solo dopo l'escussione da parte della Banca stessa di ogni altra garanzia reale acquisita in sede contrattuale.
6. Le obbligazioni derivanti dalla presente garanzia sono solidali e indivisibili.
7. Per ogni controversia in dipendenza dell'applicazione ed interpretazione della presente garanzia sarà competente il foro di Udine.

Data

Firma Banca Mediocredito



ALLEGATO C
(riferito all'art. 13, comma 7)

(Carta intestata Banca convenzionata)

Spettabile
FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE
Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4
amministrato da
BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Oggetto: COMUNICAZIONE EROGAZIONE A SALDO DEL MUTUO

Domanda n. _____

Intestata a _____


Con riferimento alla vostra garanzia rilasciata sul mutuo fondiario di euro _____
concesso da questa Banca al/i soggetto/i sopra indicato/i, si comunica che in data
_____ è stata effettuata l'erogazione a saldo del mutuo medesimo.

Data

Banca convenzionata

Allegati:

1. piano di ammortamento del mutuo



ALLEGATO D
(riferito agli artt. 21 e 22)

Spazio riservato al Mediocredito
PROTOCOLLO

BOLLO

DOMANDA DI SUBENTRO

Alla
BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1
33100 UDINE

Per il tramite di

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA
CONVENZIONATA

__sottoscritt__:

1° SUBENTRANTE: (nome) _____ (cognome) _____
cod.fiscale _____

2° SUBENTRANTE: (nome) _____ (cognome) _____
cod.fiscale _____

in relazione al disposto dell'articolo 5, commi da 4 a 14 della Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e del relativo regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. _____/Pres. di data _____

nella sua/loro qualità di _____ (nota 1)

CHIEDE/CHIEDONO

di poter subentrare nella garanzia integrativa rilasciata in data _____ per
l'intervento di _____ nel Comune di _____
_____ (nota 2)

ALLEGA/ALLEGANO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

1. fotocopia del tesserino del codice fiscale;
2. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;

3. atto di successione dal quale risulti l'asse ereditario, l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse dell'alloggio oggetto del mutuo fondiario (nota 3);
4. nota della banca convenzionata attestante l'avvenuto accollo del mutuo fondiario (nota 3);
5. eventuale atto di rinuncia del coerede che non intenda subentrare nella garanzia (nota 3);
6. certificato di residenza nell'alloggio oggetto del mutuo (nota 4);
7. certificato di cambio di residenza del cobeneficiario (nota 4);
8. sentenza di divorzio o sentenza di separazione ovvero decreto di omologa della separazione consensuale o apposita dichiarazione dei beneficiari resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'avvenuta interruzione del rapporto di convivenza (nota 4);
9. nota della banca convenzionata attestante l'avvenuto accollo del mutuo fondiario (nota 4)
10. atto di acquisizione dell'intera proprietà dell'alloggio oggetto del mutuo fondiario (nota 5);

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di eleggere domicilio in Comune di _____
 Prov. _____ via _____ CAP _____
 e si impegna/impegnano a comunicare tempestivamente ogni sua successiva variazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

__sottoscritt__:

1° SUBENTRANTE: (nome) _____ (cognome) _____

2° SUBENTRANTE: (nome) _____ (cognome) _____

DICHIARA/DICHIARANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R.28 DICEMBRE 2000 n.445

(nota 6)

sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi/loro riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto stesso, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per l'erogazione di benefici economici pubblici

1° SUBENTRANTE:

di essere nat__ a (Comune) _____, (Prov. o Stato estero) _____, il _____, e con riferimento all'istanza di subentro di avere la cittadinanza _____ (italiana o di Stato estero), di risiedere in Comune di _____, (Prov. o Stato estero) _____ con abitazione in (via, piazza, etc.) _____ n. _____

ed inoltre (barrare solo le caselle che interessano):

- che _____ il/la/i _____ sig./sig.ra/sig.ri _____ è/sono deceduto/a/i/ _____
 in data _____ a _____ (nota 7)
- di essere residente o svolgere attività lavorativa complessivamente da almeno 10 anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione Friuli Venezia Giulia;

- di essere discendente, che ha già ristabilito la residenza in regione, del/della sig./sig.ra _____ corregionale all'estero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7;
- di essere corregionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7/2002, residente all'estero;
- di prestare servizio presso le Forze armate o le Forze di Polizia;
- di non essere proprietario o nudo proprietario di altra intera abitazione ubicata sul territorio nazionale;
- di essere cittadino/a extracomunitario/a in possesso altresì dei requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero: di prestare attività lavorativa sul territorio nazionale e di essere in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale ovvero in possesso della carta di soggiorno;

2° SUBENTRANTE :

di essere nat__ a (Comune) _____, (Prov. o Stato estero) _____, il _____, e con riferimento all'istanza di subentro di avere la cittadinanza _____ (italiana o di Stato estero) ,di risiedere in Comune di _____, (Prov. o Stato estero) _____ con abitazione in (via, piazza, etc.) _____ n. _____

ed inoltre (barrare solo le caselle che interessano):

- che _____ il/la/i _____ sig./sig.ra/sig.ri _____ è/sono deceduto/a/i/ in data _____ a _____ (nota 7)
- di essere residente o svolgere attività lavorativa complessivamente da almeno 10 anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione Friuli Venezia Giulia;
- di essere discendente, che ha già ristabilito la residenza in regione, del/della sig./sig.ra _____ corregionale all'estero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7;
- di essere corregionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7/2002, residente all'estero;
- di prestare servizio presso le Forze armate o le Forze di Polizia;
- di non essere proprietario o nudo proprietario di altra intera abitazione ubicata sul territorio nazionale;
- di essere cittadino/a extracomunitario/a in possesso altresì dei requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero: di prestare attività lavorativa sul territorio nazionale e di essere in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale ovvero in possesso della carta di soggiorno;

Si autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati personali da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, degli Istituti di credito convenzionati per il rilascio della garanzia integrativa ex art. 5 della legge regionale 26.02.2001, n. 4, come modificata dall'articolo 27 della legge regionale 04.06.2009, n. 11, e degli Enti o Società che forniscono agli stessi servizi elaborativi o svolgono attività funzionali, per le finalità istituzionali e gestionali.

_____, lì _____

IL 1° SUBENTRANTE

IL 2° SUBENTRANTE

NOTE

- 1) Indicare la propria qualità tra: coniuge legalmente separato o divorziato, convivente more uxorio, erede.
- 2) Indicare per quale tipo di intervento e in quale Comune è stata rilasciata la garanzia integrativa.
- 3) Documentazione da presentare in caso di subentro per decesso.
- 4) Atto da presentare in caso di subentro da parte del coniuge legalmente separato o divorziato, del convivente more uxorio.
- 5) Atto da presentare in caso di subentro da parte del coniuge legalmente separato o divorziato, del convivente more uxorio ovvero, in caso di subentro per decesso, da parte dell'erede qualora diverso da coniuge o figli.
- 6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi del subentrante qualora non già cobeneficiario.
- 7) Da compilare in caso di subentro per decesso.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

10_52_1_DPR_278_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2010, n. 0278/Pres.

DPR 361/2000, art. 2. Circolo Marina Mercantile "Nazario Sauro" Associazione sportiva dilettantistica - Trieste. Approvazione del nuovo statuto sociale.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto del 13 agosto 1970 n. 1406/Pres. è stata riconosciuta la personalità giuridica del Circolo Marina Mercantile "Nazario Sauro", con sede a Trieste e ne è stato approvato lo statuto, successivamente modificato con proprio decreto 22 febbraio 2006 n. 045/Pres., in forza del quale, l'ente ha assunto la nuova denominazione di Circolo Marina Mercantile "Nazario Sauro" - Associazione Sportiva Dilettantistica;

VISTA la domanda del 16 aprile 2010, successivamente integrata dalla nota pervenuta il 9 novembre 2010, con cui il Presidente della predetta Associazione, che è iscritta al n. 78 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l'approvazione del nuovo statuto sociale, deliberato dall'Assemblea generale straordinaria dei soci nella seduta del 30 novembre 2009;

VISTO l'atto pubblico del 2 marzo 2010 di deposito del verbale di detta Assemblea straordinaria, a rogito del dott. Duilio Grüner, notaio in Trieste, rep. n. 85987, racc. n. 10640, registrato a Trieste il 30 marzo 2010 al n. 2776/1T;

RILEVATO che il nuovo statuto è diretto ad adeguare il medesimo a sopravvenute esigenze organizzative dell'Associazione ed a disposizioni legislative;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato il nuovo statuto del Circolo Marina Mercantile "Nazario Sauro" - Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede a Trieste, deliberato dall'Assemblea generale straordinaria dei soci nella seduta del 30 novembre 2009.

2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel registro regionale delle persone giuridiche.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

10_52_1_DPR_278_2_ALL1

Statuto del Circolo Marina Mercantile "Nazario Sauro" Associazione sportiva dilettantistica - Trieste

INDICE

- Art. 1 denominazione sociale - oggetto - sede
- art. 2 finalità
- art. 3 categorie di soci
- art. 4 ammissione a socio
- art. 5 frequentazione ed uso delle strutture sociali
- art. 6 rapporti associativi
- art. 7 perdita della qualità di socio
- art. 8 organi della associazione
- art. 9 assemblea ordinaria dei soci
- art. 10 assemblea straordinaria dei soci
- art. 11 elezioni organi sociali
- art. 12 il Consiglio direttivo
- art. 13 il Presidente
- art. 14 il Collegio sindacale
- art. 15 il Collegio dei probiviri

Art. 16 clausola compromissoria
art. 17 Comitato elettorale
art. 18 anno sociale
art. 19 regolamento sociale
art. 20 statuto - regolamento sociale ed elettorale

Art. 1 denominazione sociale - oggetto - sede

Il Circolo Marina Mercantile, intitolato alla medaglia d'Oro Nazario Sauro, con sede a Trieste in viale Miramare 40/a, Ente Morale dotato di personalità giuridica - denominato in breve C.M.M. N.SAURO A.S.D - , è un'associazione sportiva dilettantistica apolitica senza fini di lucro che promuove attività tendenti all'elevazione morale, sociale ed alla cultura fisica degli appartenenti alla grande famiglia marinara italiana e di coloro che, condividendone gli ideali, chiedono di associarsi. L'attività agonistico-sportiva viene svolta nell'ambito e secondo le norme delle singole Federazioni Nazionali aderenti al Coni.

Il Circolo assume iniziative anche a carattere didattico nel campo sportivo, ricreativo, ludico, culturale, assistenziale e del volontariato.

Art. 2 finalità

Per poter raggiungere le proprie finalità, il Circolo attinge i mezzi finanziari da:

- a) canoni e contributi sociali,
- b) contributi ed elargizioni da enti pubblici e privati,
- c) introiti diversi.

Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni immobili e mobili attualmente di proprietà del Circolo e da quelli che verranno acquisiti a qualsiasi titolo.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere utilizzati ai soli fini statutari.

Art. 3 categorie di soci

Il Circolo comprende le seguenti categorie di Soci:

- a) ONORARI: enti o persone eminenti in campo nazionale, regionale o cittadino, che si sono resi benemeriti verso il Circolo stesso.
 - b) EMERITI: coloro che, al momento della domanda d'ammissione al Circolo, svolgano o abbiano preminentemente svolto attività professionale legate all'ambiente marinaro, nonché gli Ordinari dopo 25 anni d'ininterrotta appartenenza alla categoria. Il C.D. comunicherà ai Soci interessati questo riconoscimento nei modi opportuni.
 - c) ORDINARI: non appartenenti alle altre categorie
 - d) FAMILIARI: il coniuge oppure il convivente riconosciuto tale.
- Il Socio familiare può, su esplicita richiesta, essere ammesso automaticamente a Socio Ordinario, senza la corresponsione della buona entrata quando prevista.
- e) FAMILIARI MAGGIORENNI: sono i figli maggiorenni - se a carico - fino al compimento del 26° anno di età - del Socio che ne faccia domanda di ammissione, nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Sociale.
 - f) FAMILIARI MINORENNI: sono i figli minori dei Soci.
 - g) STUDENTI: i maggiorenni che all'atto della richiesta di ammissione, risultino regolarmente iscritti e certificano, la frequenza di scuole pubbliche, private od atenei.

Non viene considerato studente chi, anche se tale, ha un cespite di guadagno personale oppure ha superato il ventiseiesimo anno di età.

- h) ATLETI: sono i maggiorenni che, tesserati alla rispettiva Federazione a cui è affiliato il Circolo, svolgono attività agonistica, in difesa dei colori sociali.

Art. 4 ammissione a socio

Per l'ammissione a Socio, l'interessato deve presentare domanda controfirmata da due Soci proponenti.

L'accettazione della domanda di ammissione è di competenza del Consiglio Direttivo previo il parere consultivo dell'apposita Commissione, da esso nominata.

Le domande di ammissione dei nuovi Soci e degli eventuali familiari, debbono essere affisse all'Albo Sociale per 10 giorni. Entro tale periodo i Soci possono esercitare il diritto di opposizione, notificandolo per iscritto al Consiglio Direttivo.

Con l'ammissione, il Socio accetta incondizionatamente le norme dello Statuto e dei Regolamenti Sociali.

Le quote sociali ed i contributi associativi non sono trasmissibili.

Art. 5 frequentazione ed uso delle strutture sociali

Pur non ricoprendo la qualifica di Soci, è consentito l'uso dei locali e delle attrezzature del Circolo, sia pure nei termini stabiliti dal Regolamento Sociale, agli:

- a) ATLETI MINORENNI: sono soggetti all'ordinamento sportivo della Federazione della quale sono tesserati e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
- b) ALLIEVI: inquadrati nell'attività sportiva giovanile dei C.A.S. delle Federazioni sportive cui è affiliato il Circolo.
- c) ADERENTI e OSPITI: persone che vengono ammesse alla frequentazione del Circolo nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Sociale ed iscritte in appositi elenchi.

Art. 6 rapporti associativi

I rapporti con i Soci sono improntati ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente statuto:

1. uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto
2. espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa
3. diritto di voto, nelle opportune forme di delega e rappresentanza, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento Sociale e per la nomina degli organi direttivi della Associazione
4. eleggibilità libera degli organi amministrativi e di controllo
5. sovranità dell'assemblea con regolamentazione dei criteri per l'ammissione ed esclusione alla Associazione
6. criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o dei rendiconti
7. intransmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa

Art. 7 perdita della qualità di socio

La condizione di Socio si perde:

- a) per espulsione deliberata dall'Assemblea dei Soci, in conseguenza a gravi violazioni delle Leggi, dello Statuto o dei Regolamenti Sociali. In attesa della decisione da parte dell'Assemblea dei Soci, è facoltà del Consiglio Direttivo sospendere il Socio da ogni attività sociale;
- b) per radiazione a causa di morosità, deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Contro tale provvedimento è ammissibile il ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
- c) per dimissioni da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, entro il 30 novembre di ogni anno;
- d) a seguito di inosservanza della clausola compromissoria di cui all'Art.16.

Il Socio in tutti i casi è tenuto al pagamento dei canoni dovuti per l'intero anno, nonché degli eventuali contributi straordinari stabiliti nell'entità e modalità dalla Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 8 organi della associazione

Gli organi del Circolo sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio Sindacale
- e) il Collegio dei Probiviri

Le cariche sociali statutarie affidate ai Soci s'intendono svolte senza diritto a compenso.

Art. 9 assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea Ordinaria è composta da tutti i Soci maggiorenni aventi diritto al voto ed in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro onere nei confronti del Circolo e non sospesi dalle attività sociali.

È convocata almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo ritengano necessario il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale o, per richiesta scritta del 15% dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria Elettiva deve essere convocata entro il 15 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci deve avvenire almeno 15 giorni prima della data stabilita, mediante affissione all'Albo presso la Sede Sociale e con adeguata comunicazione individuale ai Soci, con la precisazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, rappresentati anche per delega,

b) in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti.

I partecipanti possono rappresentare per delega solamente due altri Soci.

L'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea ne disciplina lo svolgimento ed ha tutti i poteri per il mantenimento dell'ordine e del diritto di parola.

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale della stessa.

Tutte le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice.

Spetta all'Assemblea Ordinaria dei Soci:

a) l'esame e l'approvazione della relazione morale e finanziaria,

b) l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e del conto profitti e perdite,

c) l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo,

d) stabilire i limiti entro i quali il Consiglio Direttivo può derogare dal bilancio preventivo,

e) approvare il Regolamento Sociale e le sue modifiche,

f) stabilire le misure dei canoni sociali e di eventuali contribuzioni straordinarie e le quote di ammissione per l'anno successivo,

g) nominare Soci Onorari e istituire eventuali cariche onorarie su proposta del Consiglio Direttivo,

h) deliberare l'espulsione dei Soci, secondo quanto stabilito dall'Art. 7 lettera a) del presente Statuto e dal Regolamento Sociale,

i) deliberare su ogni argomento posto all'ordine del giorno,

l) eleggere il Comitato Elettorale ed il Comitato degli Scrutinatori.

I componenti del Consiglio Direttivo e i Sindaci non possono partecipare, a titolo personale o in rappresentanza di altro Socio, alla votazione del Bilancio Consuntivo ed a quelle concernenti l'operato del Consiglio stesso.

Art. 10 assemblea straordinaria dei soci

L'Assemblea Straordinaria dei Soci è composta da tutti i Soci maggiorenni aventi diritto al voto ed in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro onere nei confronti del Circolo e non sospesi dalle attività sociali.

La convocazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere annunciata, precisando l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata, con adeguata comunicazione individuale ai predetti Soci o altrimenti con avviso sul quotidiano locale più diffuso.

Spetta all'Assemblea Straordinaria dei Soci:

a) apportare modifiche allo Statuto Sociale;

b) sciogliere il Circolo, previo Referendum consultivo tra tutti i Soci, devolvendo il patrimonio ad un ente sportivo avente la sua origine nella famiglia marinara italiana o, in mancanza, ad altra Associazione avente finalità analoghe;

c) deliberare su ogni argomento di particolare rilievo posto all'ordine del giorno, nel quale non è ammessa la voce "Varie".

L'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea ne disciplina lo svolgimento ed ha tutti i poteri per il mantenimento dell'ordine e del diritto di parola.

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale della stessa.

Tutte le deliberazioni sono approvate a maggioranza qualificata.

In particolare:

- Per le deliberazioni di cui al punto a) e c) l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di 1/3 degli aventi diritto al voto rappresentati anche in delega nella misura massima di due a socio. Le deliberazioni si intenderanno approvate con il voto favorevole del 50% più uno dei partecipati, anche per delega.

- Per le deliberazioni di cui al punto b) l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei 4/5 dei Soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni si intenderanno approvate con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci aventi diritto al voto.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere portate a conoscenza dei Soci aventi diritto al voto, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 11 elezioni organi sociali

Il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri, vengono eletti, con voto segreto, dai Soci maggiorenni secondo le norme stabilite dal Regolamento Elettorale.

Art. 12 il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero variabile da sette ad undici Consiglieri.

Il Presidente ed il Vice Presidente devono avere almeno dieci anni di ininterrotta anzianità associativa. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, che devono coincidere con il quadriennio olimpico, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di elezioni anticipate, come stabilito dal presente articolo e dall'Art. 13, il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.

In caso di dimissioni, di assenza ingiustificata e prolungata, di grave impedimento o di inadeguato impegno a prestare tempo ed opera per il Circolo, il Consiglio Direttivo sostituisce il Consigliere interessato come da Regolamento Elettorale.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di sfiducia da parte dell'Assemblea dei Soci o per il venir meno della maggioranza dei Consiglieri eletti; in tali eventualità dovrà essere indetta entro trenta (30) giorni un'Assemblea Ordinaria per l'elezione del Comitato Elettorale e di quello degli Scrutinatori ai fini del rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decaduto opera in ordinaria amministrazione sino alla convocazione del Direttivo neo eletto, al quale passerà le consegne entro un periodo massimo di trenta giorni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo richiedano il Presidente, il Collegio Sindacale o la maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, nella riunione di insediamento formalizza al suo interno gli incarichi e la titolarità delle cariche sociali, come da Regolamento, di cui obbligatorie:

- a) Segretario
- b) Direttore Amministrativo
- c) Economo
- d) Direttori Sportivi
- e) Direttore di Sede
- f) Responsabile attività Ricreative/Culturali/Volontariato

Istituisce, inoltre, le commissioni di Lavoro tutte presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente.

Il Segretario o chi per esso ha il compito di redigere i verbali delle riunioni, farli sottoscrivere dai presenti, ed esporli all'Albo Sociale.

Il Direttore Amministrativo firma tutti i mandati di pagamento e/o assegni, congiuntamente con il Presidente o il Vicepresidente. In loro assenza firmano i Consiglieri all'uopo delegati.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- 1) organizzare e dirigere tutta l'attività sociale, le attività sportive, culturali e del volontariato; attuare le deliberazioni delle Assemblee Generali dei Soci; amministrare il patrimonio sociale, nei limiti previsti dallo Statuto, con divieto di destinare le proprietà del Circolo ad uso diverso da quello statutario, sia pure provvisoriamente;
- 2) avvalersi, per la conduzione di singole attività, della collaborazione volontaria di ogni altro Socio;
- 3) fissare e comunicare ai Soci entro il 30 novembre, l'aggiornamento dei canoni sociali dell'anno successivo, in base all'adeguamento del costo della vita;
- 4) modificare i Regolamenti Sociali, con obbligo di comunicazione ai Soci;
- 5) concedere - informando il Collegio dei Probiviri ed il Collegio Sindacale - deroghe per quanto attiene al punto f) dell'Art. 9 del presente Statuto, dietro richieste di Soci seriamente motivate o per motivi promozionali;
- 6) assumere lavoratori dipendenti o avvalersi della prestazione di lavoratori autonomi;
- 7) stipulare contratti di gestione esterna di qualsiasi servizio;
- 8) concedere la sospensione a tempo determinato degli obblighi derivanti dalla qualità di Socio ed a coloro che ne facciano richiesta per gravi motivi di salute, servizio militare, trasferimento in altra provincia od altre motivazioni di particolare rilevanza;
- 9) deliberare la radiazione dei Soci morosi;
- 10) indire e curare lo svolgimento dei Referendum di cui all'Art. 10;
- 11) concedere ospitalità a tempo determinato a non Soci, iscritti a Federazioni riconosciute dal C.O.N.I., che chiedano di svolgere occasionalmente una particolare attività di una specifica sezione Sportiva del Circolo;
- 12) adottare le sanzioni disciplinari e le norme procedurali previste dal Regolamento Sociale.

Art. 13 il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo; dispone per l'attuazione dei deliberati del Consiglio, informa lo stesso in merito ai provvedimenti urgenti adottati autonomamente. Firma tutti gli atti nonché i mandati di pagamento ed assegni per i quali tuttavia viene prescritta la firma congiunta con il Direttore Amministrativo o nel caso di altro Consigliere indicato dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente ne assume le veci il Vice Presidente. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni ed il

Consiglio Direttivo indice nuove elezioni entro 120 giorni.

Art. 14 il Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti fra Soci.

I sindaci rimangono in carica quattro anni (quadriennio olimpico) e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale esercita tutte le funzioni previste dalla legge per i sindaci delle società commerciali.

Art. 15 il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti fra i Soci con almeno dieci anni di anzianità associativa.

Essi rimangono in carica quattro (quadriennio olimpico) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri:

- giudica sulle controversie derivanti dai rapporti sociali che gli saranno sottoposte dal Consiglio Direttivo o dai Soci.
- decide inappellabilmente ed in via definitiva sui ricorsi proposti dai Soci contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo.
- convalida e presenta al Comitato Elettorale gli elenchi dei Soci eleggibili titolari di elettorato attivo e passivo.

Art. 16 clausola compromissoria

I Soci che fanno ricorso al giudizio del Collegio dei Probiviri s'impegnano implicitamente a rinunciare a qualsiasi intervento presso gli Organi Federali od alla Magistratura.

I Soci che fanno ricorso ai competenti Organi Federali sono momentaneamente sospesi.

I Soci che fanno ricorso alla Magistratura, senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo o della Federazione se tesserati, sono automaticamente radiati dal Circolo.

Art. 17 Comitato elettorale

Il Comitato Elettorale ha il compito di presentare ai Soci i programmi e le candidature per il Consiglio Direttivo per i Collegi Sindacale e dei Probiviri, secondo i tempi e le norme del Regolamento Elettorale.

Art. 18 anno sociale

L'anno sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

I canoni sociali devono essere corrisposti come da disposizione del Regolamento Sociale.

I canoni sociali, la quota di ammissione ed altre eventuali quote stabilite dalle Assemblee Generali devono rigorosamente essere corrisposte nei modi e nei tempi definiti dalle stesse. Il mancato rispetto di quanto sopra preclude ai Soci responsabili l'accesso e la fruizione dei servizi.

I Soci possono invitare ospiti a partecipare alle attività del Circolo attenendosi strettamente a quanto disposto dal Regolamento Sociale in materia di numero, presenze annue disciplinate, con annotazione obbligatoria negli appositi registri. I Soci che reiteratamente non osserveranno tali disposizioni saranno passibili delle sanzioni previste dal regolamento.

Art. 19 regolamento sociale

Il Regolamento Sociale contiene disposizioni e procedure particolari da osservare per una corretta applicazione delle norme statutarie e per disciplinare adeguatamente lo svolgimento delle attività sociali.

È compito del Consiglio Direttivo, nel corso del suo mandato, modificare, integrare ed aggiornare le relative disposizioni quando ne ravvisi la necessità per il buon funzionamento della vita sociale, sottoponendo in ogni caso le variazioni apportate alla successiva convalida della Assemblea dei Soci.

Art. 20 statuto - regolamento sociale ed elettorale

È fatto obbligo di consegnare ad ogni Socio una copia del presente Statuto, del Regolamento Elettorale e del Regolamento Sociale, che fanno parte integrante dello Statuto stesso.

NORME TRANSITORIE

1) Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data di approvazione.

2) In relazione alle modifiche apportate alla durata in carica degli organi istituzionali Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale e Collegio dei Probiviri, e consentire l'allineamento della scadenza del mandato in corso con quella del quadriennio olimpico, gli stessi rimarranno in carica fino al 31 dicembre 2012.

RINVII

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti. Costituiscono altresì parte integrante del presente statuto; le norme e le direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico

Nazionale Italiano (CONI) e delle Federazioni sportive internazionali, gli statuti ed i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI nonché dalle Associazioni di Promozione Sociale cui il Circolo Marina Mercantile "Nazario Sauro" intende affiliarsi.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

10_52_1_DPR_280_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2010, n. 0280/Pres.

LR 12/2002. Regolamento recante modifiche al "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano", emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il proprio decreto 12 agosto 2005, n. 0272/Pres (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano) emanato in attuazione della citata legge regionale;

ATTESO che nel testo regolamentare in parola sono recepite, in adesione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, in conformità al regime di aiuto nazionale disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e autorizzato dalla Commissione europea;

CONSIDERATO che, in relazione alle modifiche previste a decorrere dal 1° gennaio 2011 al regime di aiuti temporanei di cui alla predetta Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, si rendono necessarie opportune modifiche al testo regolamentare in parola finalizzate a mantenere l'operatività degli strumenti ivi disciplinati;

RITENUTO, in particolare, di stabilire la possibilità di utilizzare le dotazioni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia per l'attivazione di finanziamenti a tasso agevolato per le operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere, di cui al comma 3 bis dell'articolo 23 del menzionato regolamento emanato con proprio decreto n. 0272/Pres./2005, secondo la regola «de minimis», ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006;

VISTO il testo del «Regolamento recante modifiche al "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano", emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272», predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

RITENUTO di emanare il suddetto regolamento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2587 di data 10 dicembre 2010;

DECRETA

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano", emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

10_52_1_DPR_280_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano”, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272

Art. 1 finalità

Art. 2 integrazioni all'articolo 4 del DPR n. 0272/2005

Art. 3 modifiche all'articolo 4 bis del DPR n. 0272/2005

Art. 4 modifiche all'articolo 23 del DPR n. 0272/2005

Art. 5 modifiche all'articolo 25 del DPR n. 0272/2005

Art. 6 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano”, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272, al fine di consentire alle imprese artigiane di accedere ai finanziamenti agevolati per le iniziative di cui all'articolo 23, comma 3 bis in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

Art. 2 integrazioni all'articolo 4 del DPR n. 0272/2005

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 272/2005 sono apportate le seguenti integrazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera a ante) è inserita la seguente:

"a ante bis) finanziamenti agevolati per sostenere operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere di cui all'articolo 23, comma 3 bis;"

b) al comma 3 bis le parole "comma 3 ter" sono sostituite dalle parole "commi 3 bis e 3 ter".

Art. 3 modifiche all'articolo 4 bis del DPR n. 0272/2005

1. Al comma 4 dell'articolo 4 bis del decreto del Presidente della Regione n. 272/2005 dopo le parole "all'allegato G)" sono inserite "e su espressa richiesta dell'impresa,".

Art. 4 modifiche all'articolo 23 del DPR n. 0272/2005

1. Al comma 3 bis dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione n. 272/2005 le parole "di cui agli articoli 4 bis e 22, comma 1 bis" sono sostituite dalle parole "di cui agli articoli 4, 4 bis e 22, comma 1 bis".

Art. 5 modifiche all'articolo 25 del DPR n. 0272/2005

1. La lettera a) del comma 3 bis dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione n. 272/2005 è sostituita dalla seguente:

"a) il tasso di cui al comma 1, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a ante bis) e dall'articolo 4 bis, comma 4".

Art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

10_52_1_DPR_281_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2010, n. 0281/Pres.

LR 7/2000, art. 19. Autorizzazione alla stipulazione con la Provincia di Pordenone di un atto di rinegoziazione dell'Accordo di programma, stipulato il 15 gennaio 2001 e già modificato il 6

settembre 2005, per interventi ed opere infrastrutturali nei comuni interessati dall'ampliamento della base di Aviano.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 3, comma 1, della legge 31 dicembre 1998, n. 483, in base al quale è stata assegnata alla Regione la somma di lire ventiquattromila milioni, pari a Euro 12.394.965,58, per la realizzazione di interventi ed opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati, nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano;

VISTO l'articolo 13, commi 29 e 30, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, col quale, in attuazione della legge 483/1998, la Regione è stata autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone, sulla base di un apposito accordo di programma, contributi nella misura massima del cento per cento della spesa ammissibile per la realizzazione delle opere sopra richiamate;

ATTESO che, per dare attuazione alle norme sopra citate, è stato stipulato in data 15 gennaio 2001 un accordo di programma, approvato con proprio decreto 12 febbraio 2001, n. 037/Pres., tra la Regione e la Provincia di Pordenone finalizzato alla realizzazione di un programma di sette interventi e opere infrastrutturali di interesse locale ricadenti nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano;

ATTESO altresì che, a seguito dell'ulteriore stanziamento di Euro 2.500.000,00 disposto a favore della Regione con l'articolo 26, commi 11 bis e 11 ter, della legge 24 novembre 2003, n. 326 per le medesime finalità, in data 6 settembre 2005 è stato stipulato un atto modificativo del soprarichiamato accordo, approvato con proprio decreto 3 ottobre 2005, n. 0336/Pres.;

VISTO l'articolo 5, commi 12-14, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge Finanziaria 2010), che autorizza la modifica dell'Accordo in argomento e la redistribuzione delle relative risorse non ancora utilizzate a favore degli interventi da realizzare inseriti nel Programma, previa conferma dei corrispondenti finanziamenti già concessi;

VISTA la nota prot. n. 8923 del 5 febbraio 2009, successivamente integrata con nota prot. n. 74169 del 30 settembre 2010, con la quale la Provincia di Pordenone ha evidenziato la necessità, condivisa con le amministrazioni comunali interessate, di aggiornare ulteriormente i contenuti dell'accordo in argomento e ha fornito gli elementi necessari alla stesura di un nuovo atto di rinegoziazione del medesimo;

VISTA la nota prot. n. 6615 del 21 ottobre 2010 con la quale la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici ha espresso la propria condivisione su quanto comunicato dalla Provincia di Pordenone;

ATTESO che la Giunta provinciale di Pordenone, con deliberazione n. 346 del 9 dicembre 2010, ha approvato lo schema del citato atto di rinegoziazione e ha autorizzato il Presidente della Provincia alla sottoscrizione del medesimo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2577 del 10 dicembre 2010, con la quale è stata autorizzata la stipulazione con la Provincia di Pordenone dell'atto di rinegoziazione in argomento;

VISTO infine l'atto sottoscritto dalla Provincia di Pordenone e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 13 dicembre 2010, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione sopra richiamata;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del suddetto atto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è approvato l'atto di rinegoziazione dell'accordo di programma per la realizzazione di interventi di viabilità nei Comuni interessati dall'ampliamento della base di Aviano, stipulato in data 15 gennaio 2001 come successivamente modificato in data 6 settembre 2005, sottoscritto dalla Provincia di Pordenone e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 13 dicembre 2010 ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

10_52_1_DPR_281_2_ALL1

**ATTO DI RINEGOZIAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO IN DATA 15 GENNAIO 2001
TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E LA PROVINCIA DI PORDENONE, COME
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 6 SETTEMBRE 2005**

**La Regione Autonoma FVG, rappresentata dall'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale e lavori pubblici, Riccardo Riccardi**

e

La Provincia di Pordenone, rappresentata dal Presidente Alessandro Ciriani

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 dicembre 1998, n. 483, in base al quale è stata assegnata alla Regione la somma di lire ventiquattromila milioni (pari a € 12.394.965,58) per la realizzazione di interventi ed opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati, nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano;

Visto l'art. 13, commi 29 e 30, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, col quale, in attuazione della legge 483/1998, la Regione è stata autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone, sulla base di un apposito Accordo di programma, contributi nella misura massima del cento per cento della spesa ammissibile per la realizzazione delle opere sopra richiamate;

Visto l'Accordo di programma, di seguito per brevità "Accordo primario", sottoscritto in data 15 gennaio 2001 tra la Regione e la Provincia di Pordenone, per la realizzazione di un programma di sette interventi ed opere infrastrutturali di interesse locale ricadenti nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano, per un importo complessivo di lire ventiquattromila milioni (pari a € 12.394.965,58) approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 febbraio 2001, n. 037/Pres.;

Visto l'articolo 26, commi 11 bis e 11 ter, della legge 24 novembre 2003, n. 326, in base al quale è stato assegnato alla Regione, per le medesime finalità, un ulteriore stanziamento di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Visto l'Atto modificativo del succitato Accordo di programma, di seguito per brevità "Atto modificativo", sottoscritto in data 6 settembre 2005 tra la Regione e la Provincia di Pordenone, che ridefinisce le opere da realizzare e individua l'utilizzo dell'ulteriore stanziamento assegnato dallo Stato alla Regione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 ottobre 2005, n. 336/Pres.;

Vista la nota prot. n. 8923 del 5 febbraio 2009, con la quale la Provincia di Pordenone ha evidenziato con riferimento all'Atto modificativo:

- lo stato di attuazione del programma di interventi individuato nell'Accordo di programma stesso;
- la necessità, condivisa con le Amministrazioni comunali interessate, di stralciare l'intervento riportato al n. 3 dell'art. 1, comma 1, dell'Accordo, ritenuto funzionalmente non più necessario con la previsione di devolvere il relativo importo per far fronte ai maggiori oneri richiesti dalle rimanenti opere inserite nell'Accordo medesimo, ovvero n. 5 (realizzazione della circonvallazione di San Martino di Campagna) e n. 7 ("Ex Pista Carri" - lavori di sistemazione ed adeguamento dalla S.R. 251 alla S.P. "di Aviano" - 2° lotto);
- la necessità di un ulteriore stanziamento di € 1.127.842,60 per la totale copertura finanziaria dell'intervento riportato al n. 7 dell'Accordo, il cui costo complessivo risulta stimato in € 5.000.000,00;
- la necessità di utilizzare, nelle more di un aggiornamento dell'Accordo di programma, parte della somma di € 413.165,52 già erogata per i lavori inerenti l'intervento n. 3, per coprire maggiori costi dell'intervento n. 5 per una somma stimata di € 400.000,00;

Vista la successiva nota prot. n. 74169 del 30 settembre 2010, con la quale la Provincia di Pordenone ha formulato i chiarimenti e gli elementi integrativi necessari alla stesura dell'Atto di rinegoziazione dell'Accordo di Programma e ha, inoltre, richiesto l'utilizzo delle economie realizzate sull'intervento n. 6, relativamente alla quota di finanziamento ex art. 13, commi 29 e 30, L.R. 25/1999, quantificate in € 225.995,98;

Dato atto che, come risulta dalla succitata nota prot. n. 74169 del 30 settembre 2010, per l'intervento n. 5, i cui lavori sono stati regolarmente conclusi il 21 novembre 2009 e per il quale sono ancora in corso le procedure esproprie, la Provincia di Pordenone, nelle more di sottoscrizione di un nuovo Atto modificativo, ha sostenuto

costi aggiuntivi per € 400.000,00, come da modifica del quadro economico del progetto approvata con Delibera della Giunta provinciale n. 122 del 4 maggio 2009;

Dato altresì **atto** che gli interventi previsti dal Programma dell'Accordo primario, come modificato con l'Atto sottoscritto il 6 settembre 2005, presentano il livello di attuazione e di finanziamento illustrato nella tabella riepilogativa che segue:

| Intervento | Stato | Costo € | Finanziamento concesso € | Finanziamento erogato € | Da erogare € |
|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. Sistemazione della S.P. "della Roiata" dall'incrocio con la S.P. "di Aviano" all'incrocio con la S.P. "di Castel d'Aviano" nei comuni di Fontanafredda e Roveredo in Piano | Concluso | 520.475,38 | 454.482,07 | 454.482,07 | 0 |
| 2. Realizzazione della circonvallazione ovest di Roveredo in Piano ed innesto con la S.P. "della Roiata" in Comune di Roveredo in Piano | Concluso | 3.251.485,41 | 2.892.158,64 | 2.892.158,64 | 0 |
| 3. Sistemazione e allargamento dell'asse di collegamento dalla rotatoria sulla SS. 251 a San Martino di Campagna fino alla S.P. "di Aviano" in Comune di Aviano | Sospeso (senza sostenere alcuna spesa) | 2.065.827,59 | 2.065.827,59 | 413.165,52 | 1.652.662,07 |
| 4. "Ex Pista Carri" – lavori di sistemazione ed adeguamento dalla S.P. "dei Magredi" alla SS. 251 – 1° lotto in Comune di San Quirino | Concluso | 5.565.747,36 | 4.751.403,47 | 4.751.403,47 | 0 |
| 5. Realizzazione della circonvallazione di San Martino di Campagna sulla SS 251 | Concluso (procedura espropriativa in corso di completamento) | 4.860.000,00 | 2.471.477,00 | 2.471.477,00 | 0 |
| 6. Realizzazione incrocio tra la S.P. "di Aviano", la circonvallazione nord di Roveredo in Piano, "l'ex Pista Carri", il nuovo accesso sud alla Base Aerea e l'attiguo Centro Commerciale in comune di Roveredo in Piano | Concluso | 2.909.004,02 | 2.553.287,00 | 2.553.287,00 | 0 |
| 7. "Ex Pista Carri" - lavori di sistemazione ed adeguamento dalla S.P. "dei Magredi" alla SS. 251 – 2° lotto nei Comuni di San Quirino e Roveredo in Piano | Progetto preliminare | 5.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI | | 24.172.539,76 | 15.188.635,77 | 13.535.973,70 | 1.652.662,07 |

Rilevato che la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici con nota prot. n 6615 dd. 21 ottobre 2010 ha espresso la propria condivisione su quanto comunicato dalla Provincia di Pordenone, evidenziando tra l'altro, di concordare sulla scelta di non procedere alla realizzazione dell'intervento n. 3, motivata dal fatto che tale opera risulta oggi superflua in quanto funzionalmente soddisfatta dal completamento di un'altra opera, denominata asse dei guadi e conseguentemente di destinare le relative risorse per la copertura finanziaria degli interventi previsti nell'accordo, come contemplato dall'art. 5, comma 13 della L.R.

n. 24/2009;

Atteso che, a fronte del finanziamento di derivazione statale di complessivi € 17.394.975,58 per la realizzazione dei predetti interventi previsti dal Programma dell'Accordo primario, come modificato con l'Atto sottoscritto il 6 settembre 2005, risultano attualmente impegnati finanziamenti per un ammontare complessivo di € 15.188.635,77 e che del predetto importo risultano già erogati alla Provincia complessivi € 13.535.973,70, di cui € 13.122.808,18 per la realizzazione degli interventi individuati ai punti 1, 2, 4, 5 e 6, che risultano già conclusi, ed € 413.165,52 come anticipo per la realizzazione dell'intervento individuato al punto 3;

Vista la deliberazione n. 1867 del 6 agosto 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il programma di interventi 2009-2013, nonché in particolare ha autorizzato la spesa di € 1.128.000,00 da concedere, quale contributo integrativo, alla Provincia di Pordenone a favore dell'intervento n. 7, come modificata dalla deliberazione n. 2353 del 18 novembre 2010;

Visto l'articolo 5, commi 12-14, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), che autorizza la modifica dell'Accordo primario e la redistribuzione delle relative risorse non ancora utilizzate a favore degli interventi da realizzare inseriti nel Programma, previa conferma dei corrispondenti finanziamenti già concessi;

Atteso altresì che dello stanziamento di derivazione statale, destinato al finanziamento degli interventi n. 5, 6 e 7 per un importo complessivo di € 7.231.093,81, ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto modificativo sottoscritto il 6 settembre 2005, risultano ancora disponibili risorse per € 2.206.339,81;

Ritenuto necessario pertanto procedere ad una rinegoziazione dell'Accordo primario, come modificato dall'Atto dd. 6 settembre 2005, al fine di aggiornarne i contenuti in conseguenza e in conformità di quanto sopra esposto, provvedendo alle seguenti modifiche e integrazioni finanziarie:

- alla modifica della denominazione dell'intervento n. 7 come segue: ""Ex Pista Carri" - lavori di sistemazione ed adeguamento dalla S.R. 251 alla S.P. "di Aviano" - 2° lotto nei Comuni di San Quirino, Aviano e Roveredo in Piano", che si configura esclusivamente come un aggiornamento e una precisazione della denominazione dell'intervento;
- allo stralcio dell'intervento riportato al n. 3 del programma e alla ridestinazione delle relative risorse, ammontanti a complessivi € 2.065.827,59, in conformità all'art. 5, comma 13, della L.R. n. 24/2009, per € 400.000,00 per maggiori spese relative all'intervento n. 5 e per il rimanente importo di € 1.665.827,59 per la realizzazione dell'intervento n. 7;
- al cofinanziamento con fondi regionali dell'intervento n. 7 con € 901.836,62, come programmato con la DGR 1867/2009, come modificata dalla DGR n. 2353/2010;
- alla definizione delle modalità di accatastamento delle opere oggetto del presente Accordo;

Ritenuto altresì, nell'ambito della presente rinegoziazione dell'Accordo, come anche indicato dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, di destinare le economie dichiaratamente conseguite dalla Provincia sull'intervento riportato al n. 6, pari a € 225.995,98, al cofinanziamento dell'opera riportata al n. 7, in quanto la stessa risulta l'unica ancora da realizzare per completare il Programma di interventi previsto dall'Accordo;

Visto l'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, ai sensi del quale gli Accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati dal Presidente della Regione o da un Assessore dallo stesso delegato, previa deliberazione della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 346 del 9 dicembre 2010 che ha autorizzato la stipula del presente atto negoziale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2577 del 10 dicembre 2010 che ha autorizzato la stipula del presente atto negoziale;

Tutto ciò premesso le Parti come sopra individuate stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse fanno parte sostanziale del presente Atto.



Articolo 2
(Finalità dell'Atto modificativo)

1. Con il presente Atto la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Pordenone rinegoziano i termini dell'Accordo primario, come modificato dall'Atto sottoscritto il 6 settembre 2005, con la finalità di portare a completamento il Programma di interventi dell'Accordo medesimo sulla base delle nuove esigenze emerse e condivise dalle Parti, attraverso l'impiego delle risorse già destinate alle medesime finalità e non ancora utilizzate, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, commi 12, 13 e 14, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24.

Articolo 3
(Modifiche e integrazioni finanziarie del programma di interventi)

1. Le Parti, per le motivazioni illustrate in premessa, convengono quanto segue:

- a) la denominazione dell'intervento n. 7 "Ex Pista Carri" - lavori di sistemazione ed adeguamento dalla S.P. "dei Magredi" alla SS. 251 - 2° lotto nei Comuni di San Quirino e Roveredo in Piano", viene così aggiornata " "Ex Pista Carri" - lavori di sistemazione ed adeguamento dalla S.R. 251 alla S.P. "di Aviano" - 2° lotto nei Comuni di San Quirino, Aviano e Roveredo in Piano";
- b) l'intervento n. 3 "Sistemazione e allargamento dell'asse di collegamento dalla rotatoria sulla SS. 251 a San Martino di Campagna fino alla S.P. "di Aviano" in Comune di Aviano" viene stralciato dal programma e defanziato per l'intero costo, ammontante a complessivi € 2.065.827,59;
- c) l'importo di € 2.065.827,59, resosi disponibile dal defanziamento dell'intervento n. 3, viene destinato, previa conferma del finanziamento del Programma - ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 - per far fronte a maggiori spese relative all'intervento n. 5 e per la realizzazione dell'intervento n.7;
- d) la maggiore spesa sostenuta per la realizzazione della variante dell'intervento n. 5 "Realizzazione della circonvallazione di San Martino di Campagna sulla SS 251" viene finanziata con quota parte delle risorse di cui alla precedente lettera c), per l'importo pari a € 400.000,00;
- e) la spesa per la realizzazione dell'intervento n. 7, il cui costo è stimato in € 5.000.000,00, viene totalmente finanziato come segue:
 - € 1.665.827,59 con quota parte delle risorse di cui alla precedente lettera c);
 - € 2.206.339,81 con le risorse residue disponibili di cui all'articolo 3 dell'Atto modificativo di data 6 settembre 2005;
 - € 225.995,98 con le economie conseguite nella realizzazione dell'intervento riportato al n. 6;
 - € 901.836,62 con le risorse ad esso specificamente destinate con la delibera della Giunta regionale n. 1867 del 6 agosto 2009, come modificata dalla delibera della Giunta regionale n. 2353 del 18 novembre 2010;

2. In applicazione dell'articolo 5, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, entro 120 (centoventi) giorni dall'approvazione da parte del Presidente della Regione del presente Atto di rinegoziazione, la Regione è tenuta a confermare, con proprio atto formale, i finanziamenti evidenziati al comma 1. già concessi alla Provincia di Pordenone e non ancora utilizzati.

3. Le Parti danno atto che per il finanziamento dell'intervento da realizzare riportato al punto n. 7 verrà applicato l'articolo 56 della L.R. 14/2002 e successive modifiche e integrazioni.

4. La Provincia si impegna a realizzare l'intervento n. 7 "Ex Pista Carri" - lavori di sistemazione ed adeguamento dalla S.R. 251 alla S.P. "di Aviano" - 2° lotto nei Comuni di San Quirino, Aviano e Roveredo in Piano, assumendo a proprio carico ogni eventuale ulteriore onere che si rendesse necessario per la completa realizzazione dell'intervento medesimo.

Articolo 4
(Accatastamento opere)

1. Le opere realizzate nell'ambito dell'Accordo primario e del successivo Atto modificativo, come rinegoziati dal presente Atto, sono acquisite nel demanio provinciale con esclusione della sola circonvallazione S. M. di Campagna che costituisce variante alla SR 251 (ex SS.251) - da classificare come strada regionale ed accatastare al demanio regionale e consegnare alla Società FVG Strade, appositamente istituita dalla Regione per la gestione delle strade regionali, fatti salvi i mappali da intestare direttamente al Comune di Aviano, per espressa richiesta dell'Amministrazione medesima, riguardanti le aree destinate alle opere di mitigazione e alle deviazioni delle strade comunali esistenti.

2. Contestualmente alla classificazione a strada regionale della circonvallazione S.M. di Campagna, il tratto della attuale SR 251, dal km. 39+600 al km. 42+050 circa, passante per il centro abitato di S.M. di Campagna, sarà declassato a strada comunale e quindi acquisito nel demanio del Comune di Aviano.

Articolo 5
(Disposizioni generali)

1. Le Parti si obbligano a rispettare l'Accordo primario e il successivo Atto modificativo, come rinegoziati dal presente Atto, in ogni sua parte e a porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari per addivenire ad una celere attuazione degli interventi previsti.

2. Per quanto non previsto nel presente Atto, si richiamano le disposizioni dell'Accordo primario, come modificato dall'Atto sottoscritto il 6 settembre 2005.

3. Per quanto non previsto nel presente Atto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per l'Amministrazione regionale in casi analoghi, con particolare riferimento alle leggi regionali 14/2002, 7/2000, 21/2007 e successive modifiche e integrazioni e alla legge ed al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Il presente atto, composto da 5(cinque) pagine, è redatto e sottoscritto in 2 (due) originali, a un unico effetto, a uso delle Parti.

Lì, 13 DIC. 2010

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
L'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale e lavori pubblici
Riccardo Riccardi

Lì, 13 DIC. 2010

Per la Provincia
di Pordenone
Il Presidente
Alessandro Ciriani

10_52_1_DPR_282_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2010, n. 0282/Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7, art. 19. Approvazione Accordo di programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Tarvisio per la realizzazione dei lavori di adeguamento in materia di sicurezza degli immobili ex proprietà Weissenfels - 3° lotto.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, e in particolare il comma 6, il quale prevede che gli Accordi di programma ai quali partecipa la Regione siano stipulati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione;

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, che autorizza la Regione a promuovere la definizione e l'attuazione di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna;

ATTESO che l'articolo 8 della medesima legge regionale 50/1993, e sue modifiche e integrazioni, prevede che per le finalità di cui sopra il Presidente della Regione promuove la conclusione di appositi accordi di programma, in base ai quali le Comunità montane o gli altri enti locali e loro consorzi possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate nei territori montani, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione;

RICHIAMATO il Programma Operativo di Gestione relativo all'anno 2010, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2975 del 30 dicembre 2009 e successivamente più volte aggiornato in corso d'esercizio, che con riferimento alla Rubrica Direzione centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale - capitolo 7620, attribuisce priorità alle iniziative in grado di contribuire maggiormente allo sviluppo delle aree montane interessate, con particolare riferimento a quei programmi finalizzati all'incremento occupazionale e alla soluzione di crisi aziendali nonché al completamento di interventi già finanziati negli esercizi precedenti;

CONSTATATO che la Direzione Centrale attività produttive, con nota n. prot. 29245/PROD/MTPROM del 2 dicembre 2010, ha avviato la procedura per addvenire alla stipulazione di un accordo di programma con il Comune di Tarvisio, ai sensi del citato articolo 8 della legge regionale 50/1993, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di adeguamento in materia di sicurezza degli immobili ex proprietà Weissenfels - 3° lotto;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2578 del 10 dicembre 2010, con la quale è stata autorizzata la stipulazione con il Comune di Tarvisio del citato accordo di programma;

VISTO l'accordo di programma sottoscritto dal Comune di Tarvisio in data 10 dicembre 2010 e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 15 dicembre 2010, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione sopra richiamata;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del suddetto accordo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, è approvato l'accordo di programma finalizzato alla realizzazione dei lavori di adeguamento in materia di sicurezza degli immobili ex proprietà Weissenfels - 3° lotto, sottoscritto dal Comune di Tarvisio in data 10 dicembre 2010 e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 15 dicembre 2010 ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

10_52_1_DPR_282_2_ALL1

ACCORDO DI PROGRAMMA
ai sensi della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, articolo 8
(Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani)

tra
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
e
Il Comune di Tarvisio

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la definizione e l'attuazione di un complesso di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna;

- ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993 e successive modificazioni, per le finalità di cui sopra, il Presidente della Regione promuove la conclusione di appositi accordi di programma, in base ai quali le Comunità montane o gli altri enti locali e loro consorzi possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate nei territori montani, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione;

- il Programma Operativo di Gestione relativo all'anno 2010, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2975 del 30 dicembre 2009 e successivamente più volte aggiornato in corso d'esercizio, che con riferimento alla Rubrica Direzione centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale - capitolo 7620, attribuisce priorità alle iniziative in grado di contribuire maggiormente allo sviluppo delle aree montane interessate, con particolare riferimento a quei programmi finalizzati all'incremento occupazionale e alla soluzione di crisi aziendali nonché al completamento di interventi già finanziati negli esercizi precedenti;

Vista la deliberazione n. 27 del 28 gennaio 2009, con la quale la Giunta comunale di Tarvisio ha autorizzato il Sindaco ad inoltrare alla Regione una domanda di contributo ai sensi della soprarichiamata L.R. 50/1993 per l'adeguamento in materia di sicurezza degli immobili ex proprietà Weissenfels - 3° lotto, approvandone contestualmente la relazione illustrativa ed il preventivo di spesa predisposti dagli Uffici Tecnici comunali;

Vista la relativa istanza di contributo prot. n. 1732 del 29 gennaio 2009, presentata per una spesa complessiva di euro 400.000,00 dal Sindaco del Comune di Tarvisio in attuazione della deliberazione appena richiamata;

Visto il decreto di prenotazione delle risorse del Direttore centrale attività produttive n. (188)1371/PROD/POLEC del 19 giugno 2009, con il quale, in ottemperanza ai criteri di priorità stabiliti nel Piano Operativo di Gestione 2009, è ai fini di dare una immediata risposta alle esigenze del territorio montano, è stata effettuata una prima e parziale prenotazione delle risorse disponibili sul capitolo 7620, a favore di tre iniziative da finanziare nell'anno 2009 ai sensi della legge regionale 50/1993, per complessivi euro 700.000,00, di cui euro 100.000,00 a favore del Comune di Tarvisio ai fini di assicurare la disponibilità dei fondi necessari per procedere alla realizzazione del 3° lotto relativo ai lavori di adeguamento in materia di sicurezza degli immobili ex proprietà Weissenfels, attualmente di proprietà comunale;

Vista la successiva deliberazione n. 168 del 1° settembre 2009, trasmessa con nota prot. 15376 del 10 settembre 2009, con la quale la Giunta comunale di Tarvisio, preso atto della disponibilità dell'amministrazione regionale a concedere un contributo massimo di euro 100.000,00 per la realizzazione del suddetto intervento ed accertata l'impossibilità di integrare con euro 300.000,00 del bilancio comunale 2009 la spesa eccedente il finanziamento regionale, ha ritenuto di approvare il nuovo quadro economico dell'opera riducendo l'importo complessivo ad euro 100.000,00;

Vista la deliberazione n. 208 del 30 settembre 2010, trasmessa con nota prot. n. 18928 del 5 ottobre 2010, con la quale la Giunta comunale di Tarvisio:

- modifica ulteriormente il quadro economico dell'intervento per adeguare il calcolo delle spese tecniche alle prescrizioni del D.P.Reg. 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres., fermo restando l'importo totale dell'opera, pari ad euro 100.000,00, come determinato con la precedente propria deliberazione n. 168;

- approva la nuova relazione tecnica descrittiva dei lavori, aggiornata sulla base degli elementi emersi dal sopralluogo condotto dai tecnici comunali in seguito a specifica segnalazione della Weissenfels tech-chains S.p.A. prot. 01010comtarv del 29 giugno 2010;

Vista inoltre la dichiarazione del 30 settembre 2010 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento dell'Ufficio tecnico del Comune di Tarvisio attesta che i lavori di adeguamento in materia di sicurezza degli immobili ex proprietà Weissenfels - 3° lotto costituiscono un lotto funzionale e che risultano quindi rispettate le aspettative e le finalità originarie dell'intervento;

Visto il decreto n. 2453/PROD/MTPROM del 2 dicembre 2010, con il quale il Direttore centrale attività produttive ha confermato la prenotazione delle risorse effettuata con il già citato decreto n. (188)1371/PROD/POLEC del 19 giugno 2009 per la realizzazione dei lavori del 3° intervento di adeguamento in materia di sicurezza degli immobili ex proprietà Weissenfels, qui in argomento;

Vista la deliberazione n. 240 del 25 novembre 2010 con la quale la Giunta comunale di Tarvisio ha autorizzato il Sindaco a sottoscrivere il presente accordo di programma, conferendogli la facoltà di apportarvi le modifiche ed integrazioni, di natura non sostanziale, eventualmente necessarie o opportune;

Vista la deliberazione n. ~~2578~~ del ~~10.12.10~~, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la stipula del presente accordo di programma;

Visto l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti come sopra individuate stipulano il seguente Accordo di programma:

Articolo 1

1. L'Amministrazione regionale provvederà, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), a finanziare l'intervento previsto dal Comune di Tarvisio relativo ai lavori di adeguamento in materia di sicurezza degli immobili ex proprietà Weissenfels - 3° lotto dell'importo di euro 100.000,00 (centomila/00), per una spesa complessiva a carico della Regione di euro 100.000,00 (centomila/00);

Articolo 2

1. Il Comune si impegna a completare i lavori descritti all'articolo 1 facendosi carico di ogni ulteriore onere al contributo regionale concesso.

Articolo 3

1. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo, nonché per la realizzazione dell'opera progettata dal Comune, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modificazioni.

2. Il Comune si obbliga ad eseguire e completare l'intervento entro i termini individuati nel decreto di concessione e contestuale erogazione del contributo.

3. Il Comune sarà tenuto a rendicontare le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento presentando la documentazione di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, nei termini previsti dal decreto di concessione e contestuale erogazione del contributo.

Articolo 4

1. Il Comune è autorizzato ad utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, fermi restando i limiti individuati dal D.P.Reg. 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres., nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti e con la medesima localizzazione. Per lavori affini si devono intendere quelli che rientrano nella tipologia dell'opera inizialmente ammessa a contribuzione e che, comunque, siano compresi tra quelli ammissibili ai sensi della legge regionale che ha finanziato l'intervento principale.

Articolo 5

1. Il Comune si impegna a mantenere in locazione gli immobili per attività industriali e/o artigianali ed a mantenere la destinazione di tutte le opere contribuite per anni cinque dalla loro completa realizzazione; diversamente è tenuto alla restituzione della somma percepita per la realizzazione dell'iniziativa distolta dalla destinazione di cui sopra.

Articolo 6

1. Il Comune si impegna a trasmettere annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dell'intervento.

Articolo 7

1. Le Parti si obbligano a rispettare l'accordo in ogni sua parte e a porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari per addivenire a una celere attuazione degli interventi in esso previsti.
2. Il presente accordo può essere modificato per concorde volontà delle Parti con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 7/2000.
3. Per quanto non previsto nel presente accordo saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per l'Amministrazione regionale in casi analoghi, con particolare riferimento alle leggi regionali 14/2002, 7/2000, 21/2007 e successive modifiche e integrazioni e alla legge ed al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Il presente atto, composto da 3 (tre) pagine è redatto e sottoscritto in 2 (due) originali, a un unico effetto, a uso delle Parti.

Lì, 15/12/2010
Per la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia



Lì, 10/12/2010
Per il Comune
di Tarvisio



10_52_1_DPR_283_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2010, n. 0283/Pres.

LR 16/2002, art. 57, comma 1. Regolamento recante modifiche al Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con DPREg. 113/2005.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, con la quale, nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro disciplinato in maniera organica la gestione del demanio idrico sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, individuando in dettaglio le funzioni trasferite, tra le quali sono ricomprese le concessioni in via amministrativa di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTO il comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 16/2002 il quale dispone che l'Amministrazione regionale adotta apposito Regolamento per la determinazione, con cadenza biennale, dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche;

VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17 concernente la disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale, con eccezione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiale litoide come espressamente previsto dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale medesima;

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 che prevede che con apposito decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali - ora Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione - a decorrere dal 1° gennaio 2011 sono adottati i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale, ad esclusione di quelli relativi all'estrazione del materiale litoide e delle derivazioni d'acqua di cui all'articolo 1 comma 3 della citata legge regionale;

RITENUTO pertanto di provvedere all'aggiornamento dei canoni demaniali relativi all'estrazione di materiale litoide e alle derivazioni d'acqua secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16;

VISTO il Regolamento approvato con proprio decreto 29 aprile 2005, n. 0113/Pres., su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 762 di data 15 aprile 2005;

VISTO in particolare l'articolo 2 del citato Regolamento il quale prevede le modalità di revisione biennale dei canoni del tariffario generale ad esso allegato, da adottare con la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 16/2002, con l'applicazione tra l'altro, dove non diversamente previsto, di un coefficiente di aggiornamento pari alla variazione degli indici ISTAT;

VISTO il Regolamento approvato con proprio decreto 7 gennaio 2009, n. 03/Pres., su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2937 relativo all'aggiornamento del tariffario dei canoni demaniali per il periodo 2009-2010;

VISTO il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 il quale dispone che a partire dal 1° gennaio 2007 la decorrenza dell'entrata in vigore dell'aggiornamento biennale dei canoni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 16/2002 è riferita all'anno solare, con conseguente decorrenza iniziale di ogni biennio successivo dalla medesima data del 1° gennaio;

RITENUTO pertanto di sottoporre a revisione per il biennio 2011 - 2012 i canoni demaniali di cui all'articolo 57 comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, relativi all'estrazione del materiale litoide e alle derivazioni d'acqua, da inserire nel Tariffario Generale allegato A;

ATTESO che l'aggiornamento dei canoni sottoposti a revisione, ove non sia diversamente operato, viene correttamente determinato in base agli indici ISTAT riferiti al periodo biennale giunto ormai a prossima scadenza;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 02 dicembre 2010 n. 2499, nella quale si rileva tra l'altro che la variazione percentuale, in base agli indici ISTAT, risulta determinata nella misura del + 1,8% che costituisce la maggiorazione percentuale applicata ai canoni del Tariffario Generale pertinente al prossimo biennio 2011-2012, rispetto a quelli del biennio 2009-2010 in scadenza;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. 113/2005", relativo alla revisione del Tariffario Generale dei canoni riguardanti l'estrazione del materiale litoide e le derivazioni d'acqua per il biennio 2011 - 2012 ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

TONDO

10_52_1_DPR_283_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con DPRReg. 113/2005

Art. 1 sostituzione dell'art. 1 del DPRReg 113/2005

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 0113/Pres. (Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16), è sostituito dal seguente:

"Art. 1 classificazione delle tipologie concessorie

1. Il canone da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione è definito dal Tariffario di cui all'Allegato A, con riferimento alle seguenti tipologie concessorie:

a) Estrazione materiale litoide:

- 1) materiale eterogeneo e inerti;

b) Derivazione d'acqua:

- 1) uso irriguo, consumo umano, uso industriale, piscicoltura, uso idroelettrico e forza motrice, igienico e assimilati."

Art. 2 sostituzione dell'allegato A al DPRReg. 113/2005

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 113/2005 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 3 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

10_52_1_DPR_283_3_ALL2

ALLEGATO A
(Riferito all'articolo 1)**TARIFFARIO GENERALE****ESTRAZIONE MATERIALE LITOIDE**

Estrazione di materiale sedimentato dall'alveo dei corsi d'acqua del Demanio Regionale.

| | | | |
|-----|---|--------|------|
| 1A1 | Estrazione di ghiaia o sabbia pronta | €/mc. | 4,28 |
| 1A2 | Estrazione di misto granulometrico di sabbia o ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio | €/mc. | 3,70 |
| 1A3 | Estrazione di misto sabbia e limo argilloso | €/mc. | 3,47 |
| 1A4 | Estrazione di massi di volume superiore a mc. 0,50 | €/ton. | 1,74 |
| 1A5 | Estrazione di materiale eterogeneo di scarsa qualità, misto di ghiaia, sabbia, limo e argilla comunque utilizzato per sottofondi: | | |
| | a) misto in natura senza impurità | €/mc. | 1,66 |
| | b) comprensivo di ceppaie, ramaglie ed eventuali trovanti | €/mc. | 1,11 |

DERIVAZIONE D'ACQUA

| | | | |
|-----|---|---|-----------|
| 6A1 | Uso irriguo, per ogni modulo pari a l. 100/s | € | 46,28 |
| 6A2 | Uso irriguo, a bocca libera, per Ha. | € | 0,41 |
| 6A3 | Consumo umano, per ogni modulo pari a l. 100/s | € | 1.972,31 |
| 6A4 | Uso industriale, per ogni modulo pari a 3.000.000 mc./anno | € | 14.463,54 |
| 6A5 | Uso industriale, con restituzione, per ogni modulo pari a 3.000.000 mc./anno | € | 7.231,77 |
| 6A6 | Uso piscicoltura e irrigazione di attrezzature sportive, per ogni modulo pari a l. 100/s | € | 328,72 |
| 6A7 | Uso idroelettrico e forza motrice, per ogni Kilowatt | € | 13,46 |
| 6A8 | Uso igienico e assimilati (servizi igienici, servizi antincendio, autolavaggio e lavaggio strade) e per tutti gli altri usi, per ogni modulo pari a l. 100/s. | € | 986,15 |

Canone fisso:

| | | | |
|-----|--|---|-------|
| 6A9 | Uso a servizio di malghe, rifugi alpini, edifici isolati dove non viene svolta attività produttiva, ubicati in zona montana, non dotati di strutture acquedottistiche, e per prelievi comunque inferiori a l. 3/s. | € | 55,49 |
|-----|--|---|-------|

Importi minimi da corrispondere per le categorie sopra individuate:

| | | | |
|-------|--|---|----------|
| 6A 1b | Uso irriguo | € | 2,98 |
| 6A 3b | Consumo umano | € | 328,71 |
| 6A 4b | Uso industriale | € | 1.972,31 |
| 6A 5b | Uso industriale, con restituzione | € | 1.972,31 |
| 6A 6b | Uso piscicoltura e irrigazione di attrezzature sportive | € | 107,28 |
| 6A 7b | Uso idroelettrico e forza motrice | € | 17,88 |
| 6A 8b | Uso igienico ed assimilati (servizi igienici, servizi antincendio, autolavaggio e lavaggio strade) e per tutti gli altri usi | € | 107,28 |

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

10_52_1_DPR_284_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 0284/Pres.

LR 8/2003. Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli enti di promozione sportiva dall'articolo 29, comma 1bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 "Testo unico in materia di sport e tempo libero";

VISTO, in particolare, l'articolo 29, comma 1bis della citata legge regionale 8/2003, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per lo sviluppo dell'attività sportiva degli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale;

VISTO il "Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli Enti di promozione sportiva dall'articolo 29, comma 1bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)," emanato con proprio decreto 8 settembre 2005, n. 0297/Pres.;

ATTESA la necessità di ridefinire la disciplina attuativa concernente gli interventi di cui trattasi, provvedendo nel contempo ad abrogare il regolamento sopraindicato;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2010, n. 2615;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli Enti di promozione sportiva dall'articolo 29, comma 1bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)," nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

10_52_1_DPR_284_2_ALL1

Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli Enti di promozione sportiva dall'articolo 29, comma 1bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

- Art. 1 finalità
- Art. 2 soggetti beneficiari
- Art. 3 presentazione delle domande
- Art. 4 spese ammissibili
- Art. 5 attività istruttoria
- Art. 6 cause di inammissibilità
- Art. 7 criteri di determinazione dell'entità del contributo
- Art. 8 valutazione dei progetti
- Art. 9 concessione, erogazione e rendicontazione del contributo
- Art. 10 modifiche della modulistica
- Art. 11 disposizione di rinvio
- Art. 12 disposizioni transitorie
- Art. 13 abrogazioni
- Art. 14 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi annuali previsti per il sostegno dell'attività istituzionale degli Enti di promozione sportiva dall'articolo 29, comma 1bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

art. 2 soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento i Comitati regionali Friuli Venezia Giulia degli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale con presenza organizzata in regione.
2. Ai fini del presente Regolamento per presenza organizzata in regione si intende una struttura organizzativa composta da:
 - a) un Comitato regionale democraticamente eletto;
 - b) almeno due Comitati provinciali democraticamente eletti a ciascuno dei quali sono affiliate non meno di tre società o associazioni sportive.

art. 3 presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente, è presentata, utilizzando il modello di cui all'allegato A, reperibile sul sito web www.fvgsport.it, al Servizio attività ricreative e sportive, di seguito denominato Servizio, dal 1 al 31 gennaio di ogni anno, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) atto costitutivo e statuto dell'Ente;
 - b) composizione degli organi dirigenti e di rappresentanza dell'Ente;

- c) bilancio preventivo dell'anno per il quale è presentata la domanda di contributo e ultimo bilancio consuntivo approvato;
- d) programma delle attività che l'Ente intende svolgere per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali nell'anno per il quale è presentata la domanda, corredato di una relazione illustrativa dell'attività e delle singole iniziative da realizzare nell'ambito del territorio regionale;
- e) carta di identità del legale rappresentante.

art. 4 spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo tutte le spese direttamente inerenti al programma delle attività ludico motorie e sportive, formative e di promozione e diffusione della pratica sportiva che l'Ente intende svolgere per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali nell'anno per il quale è presentata la domanda, ivi comprese le spese di funzionamento e di acquisto di attrezzature con esclusione delle spese relative a interventi strutturali.

art. 5 attività istruttoria

1. Il Servizio svolge l'istruttoria delle domande e chiede eventuali integrazioni che pervengono al Servizio medesimo entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.

art. 6 cause di inammissibilità

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
 - a) presentate oltre il termine di cui all'articolo 3, comma 1.
 - b) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
 - c) non regolarizzate entro il termine di cui all'articolo 5;
 - d) prive della firma del legale rappresentante.

art. 7 criteri di determinazione dell'entità del contributo

1. Ai fini della determinazione dell'entità del contributo si applicano i seguenti criteri:
 - a) una quota pari al 20 per cento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in misura uguale fra tutti gli Enti ammessi;
 - b) una quota pari al 50 per cento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in misura proporzionale alla consistenza organizzativa dell'Ente, come risultante dai parametri di cui al comma 2;
 - c) una quota pari al 30 per cento della dotazione dello stanziamento viene destinata al finanziamento dell'attività preventivata dall'Ente. Tale quota viene ripartita in misura proporzionale alla rilevanza dell'attività organizzata o promossa dall'Ente nell'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesto il contributo, come risultante dai parametri di cui al comma 5 ed entro i limiti di cui al comma 7.
2. Ai fini della valutazione della consistenza organizzativa dell'Ente sono assunti i seguenti parametri:
 - a) numero di strutture esistenti sul territorio regionale;

- b) numero di società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del Comitato Olimpico nazionale Italiano (CONI) e dotate di uno statuto che sia in armonia con i principi fondamentali in materia sportiva;
- c) numero di tesserati quali praticanti, dirigenti, tecnici e altre figure di operatori sportivi.
- 3.** Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla consistenza organizzativa dell'Ente, ai parametri di cui al comma 2 vengono assegnati i seguenti punteggi:
- a) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera a), un punteggio modulato da due a sei punti così determinato:
- 1) due punti agli Enti che abbiano in Regione un comitato regionale e due comitati provinciali;
 - 2) quattro punti agli Enti che abbiano in Regione un comitato regionale e tre comitati provinciali;
 - 3) sei punti agli Enti che abbiano in Regione un comitato regionale e quattro comitati provinciali.
- b) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera b), un punteggio modulato da uno a tre punti così determinato:
- 1) un punto agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI non superiore a cento;
 - 2) due punti agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a cento e non superiore a duecento;
 - 3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a duecento.
- c) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera c), un punteggio modulato da uno a tre punti così determinato:
- 1) un punto agli Enti che abbiano un numero di tesserati non superiore a 5 mila;
 - 2) due punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 5 mila e non superiore a 10 mila;
 - 3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 10 mila.
- 4.** Per l'applicazione dei parametri di cui al comma 2 si fa riferimento ai dati relativi all'anno precedente rispetto a quello per il quale gli Enti chiedono il contributo.
- 5.** Ai fini della valutazione della rilevanza dell'attività organizzata o promossa dall'Ente sono assunti i seguenti parametri:
- a) attività ludico motoria e sportiva, costituita da campionati, tornei e altre iniziative analoghe;
 - b) attività formativa, costituita da corsi e altre iniziative analoghe rivolti a tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara nonché da iniziative di avviamento alla pratica sportiva;
 - c) attività sussidiaria, costituita da iniziative a carattere culturale, informativo, di indagine e ricerca finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.
- 6.** Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla rilevanza dell'attività promossa o organizzata dall'Ente vengono assegnati i seguenti punteggi:
- a) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera a), un punteggio modulato da uno a tre punti da attribuire all'attività relativa a ciascuna disciplina sportiva così determinato:

- 1) un punto per attività ludico motorie e sportive a carattere meramente giovanile e amatoriale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno tre delle quattro Province della Regione;
 - 2) due punti per attività ludico motorie e sportive anche a carattere interregionale, nazionale o internazionale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno due delle quattro Province della Regione e da almeno altre due Province o Regioni italiane ovvero dall'Austria, dalla Croazia e dalla Slovenia;
 - 3) tre punti per attività ludico motorie e sportive anche a carattere internazionale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno due delle quattro Province della Regione e da almeno altre due Province o Regioni italiane oppure da almeno altre due nazioni diverse da quelle indicate al punto 2);
- b) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera b) un punteggio così determinato:
- 1) un punto all'attività formativa a favore di tecnici eventualmente svolta;
 - 2) un punto all'attività formativa a favore di dirigenti eventualmente svolta;
 - 3) un punto all'attività formativa a favore di arbitri e giudici di gara eventualmente svolta;
 - 4) un punto all'attività di avviamento alla pratica sportiva eventualmente svolta con particolare riferimento a progetti formativi scolastici o a favore di categorie deboli.
- c) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera c), un punteggio di un punto per l'attività sussidiaria eventualmente svolta;
7. La misura del contributo concedibile ai singoli beneficiari, determinata dalla somma degli importi risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, non può comunque eccedere l'80 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 4 né il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili.

art. 8 valutazione dei progetti

1. Per la valutazione dei progetti da ammettere a contributo, il Servizio acquisisce il parere della Commissione regionale dello sport di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2003, che si esprime sull'applicazione dei criteri e sulle priorità di ripartizione dei contributi.

art. 9 concessione, erogazione e rendicontazione del contributo

1. I contributi di importo non superiore a 20.000 euro, sono erogati in via anticipata e in unica soluzione.
2. I contributi di importo superiore a 20.000 euro sono erogati in via anticipata nella misura dell'80 per cento del contributo medesimo. L'importo rimanente viene erogato a seguito della presentazione, da parte del legale rappresentante dell'Ente, della documentazione di cui al comma 3.
3. Ai fini della rendicontazione il legale rappresentante dell'Ente presenta, entro il termine fissato con il decreto di concessione, la seguente documentazione:
 - a) elenco analitico dei giustificativi di spesa;
 - b) bilancio consuntivo dell'anno per il quale il contributo è stato concesso;
 - c) relazione descrittiva delle attività svolte nell'anno medesimo.
4. In sede di rendicontazione, sono inoltre indicati tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la stessa attività, la cui sommatoria non deve

complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario.

art. 10 modifiche della modulistica

1. Eventuali modifiche ed integrazioni del modello di cui all'allegato A del presente regolamento, previsto per la redazione delle domande di contributo dall'articolo 3, sono disposte con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

art. 11 disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 12 disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti contributivi in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la normativa previgente.

art. 13 abrogazioni

1. E abrogato il Decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2005, n. 297 (Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli Enti di promozione sportiva dall'articolo 29, comma 1bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)).

art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

10_52_1_DPR_284_3_ALL2

spazio riservato al protocollo

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIAMarca da bollo
(salvo i casi di esenzione)data di
arrivo

Classifica titolario: 5SP 27

Domanda di contributo per:**"l'attività istituzionale degli Enti di promozione sportiva"**

Riferimento normativo: L.R. 8/2003, art. 29, comma 1 bis;

Allegato A

Alla di Direzione centrale cultura, sport, relazioni
internazionali e comunitarie

Servizio attività ricreative e sportive

Via degli Stella, 2

34100 Trieste

| Quadro A | | Dati del Legale rappresentante | |
|--|-----|--|-----|
| Il sottoscritto | | Compilare il modello nella parte sottostante, possibilmente con personal computer o in stampatello | |
| Nome e Cognome | | | |
| nato a | | | |
| in data | | | |
| residente in | | | |
| Via (VIA - CAP - CITTA' - PROV) | | | |
| telefono | | | |
| Quadro B | | Dati dell'ente/associazione proponente | |
| indicare esattamente la denominazione riportata nello statuto dell'Ente/Associazione | | | |
| Indirizzo sede legale (VIA - CAP - CITTA' - PROV) | | | |
| Indirizzo sede amministrativa (VIA - CAP - CITTA' - PROV) | | | |
| telefono | | Cell. | |
| fax | | | |
| e-mail | | | |
| codice fiscale | | | |
| partita IVA | | | |
| Modalità di pagamento del contributo Il c/c bancario o postale deve essere intestato all'Ente/Associazione richiedente | | | |
| Azienda di credito: | | Agenzia di | |
| Indirizzo | | | |
| PAESE | CIN | EUR | CIN |
| | | | |
| CODICE ABI (banca) | | CODICE CAB | |
| | | | |
| NUMERO CONTO CORRENTE | | | |
| | | | |
| coordinate IBAN | | coordinate BBAN | |
| Ufficio postale di: | | Agenzia di | |
| Indirizzo | | | |
| PAESE | CIN | EUR | CIN |
| | | | |
| CODICE ABI (banca) | | CODICE CAB | |
| | | | |
| NUMERO CONTO CORRENTE | | | |
| | | | |
| coordinate IBAN | | coordinate BBAN | |

CHIEDE**ai sensi della L.R. 8/2003, art. 29, comma 1 bis, un contributo nella misura massima consentita per la propria attività istituzionale**

A tal fine dichiara che:

| | |
|---|--------------------------|
| L'Associazione/Ente come previsto dall'Atto costitutivo/Statuto, con lo svolgimento della propria attività non persegue finalità di lucro | <input type="checkbox"/> |
| Che l'IVA costituisce un onere non rimborsabile | <input type="checkbox"/> |
| Che è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 | <input type="checkbox"/> |

Quadro C Allegati:

Come previsto dall'articolo 3 del Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli Enti di promozione sportiva dall'articolo 29, comma 1bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 allega alla presente la seguente documentazione

| | |
|---|--------------------------|
| 1. Atto costitutivo e Statuto in copia (se non già in possesso dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria) | <input type="checkbox"/> |
| 2. Composizione degli organi dirigenti e di rappresentanza dell'Ente | <input type="checkbox"/> |
| 3. Carta di identità del legale rappresentante | <input type="checkbox"/> |

Quadro D Programma delle attività che l'Ente intende svolgere

Descrizione del programma delle attività che l'Ente intende svolgere

| Quadro E | | Parte Finanziaria | |
|---|--|---|--|
| Bilancio consuntivo | | | |
| Situazione finanziaria riportante le entrate e le uscite alla data di presentazione della domanda | | | |
| Voci di entrata | | Voci di uscita | |
| 1 EC - Entrate proprie (soci) | | 1UC - Spese generali di funzionamento (sede, costi generali di gestione) | |
| 2EC - Entrata di natura commerciale (vendita biglietti, pubblicazioni, vendita servizi ecc.) | | 2UC - Spese per specifiche iniziative e attività (compensi e rimborsi a collaboratori scientifici, esperti, ecc.) | |
| 3EC - Contributi pubblici: Regione | | 3UC - Spese per specifiche iniziative e attività (acquisti di beni e servizi comprese spese promozionali, stampa, pubblicità) | |
| 4EC - Contributi pubblici: Stato | | 4UC - Accantonamenti, investimenti in beni e attrezzature permanenti | |
| 5EC - Contributi pubblici: Altri Enti | | | |
| 6EC - Altre entrate (sponsor, privati, ecc.) | | | |
| TOTALE ENTRATE | | TOTALE USCITE | |
| | | EVENTUALE DISAVANZO CORRENTE | |
| Spazio per il visto dell'Organo di controllo o del Legale Rappresentante: _____ data _____ Firma e timbro | | | |
| Bilancio preventivo | | | |
| Relativo all'anno per il quale si chiede il contributo riportante le entrate e le uscite | | | |
| Voci di entrata | | Voci di uscita | |
| 1 EP - Entrate proprie (soci) | | 1UP - Spese generali di funzionamento (sede, costi generali di gestione) | |
| 2EP - Entrata di natura commerciale (vendita biglietti, pubblicazioni, vendita servizi ecc.) | | 2UP - Spese per specifiche iniziative e attività (compensi e rimborsi a collaboratori scientifici, esperti, ecc.) | |
| 3EP - Contributi pubblici: Regione | | 3UP - Spese per specifiche iniziative e attività (acquisti di beni e servizi comprese spese promozionali, stampa, pubblicità) | |
| 4EP - Contributi pubblici: Stato | | 4UP - Accantonamenti, investimenti in beni e attrezzature permanenti | |
| 5EP - Contributi pubblici: Altri Enti | | | |
| 6EP - Altre entrate (sponsor, privati, ecc.) | | | |
| TOTALE ENTRATE | | TOTALE USCITE | |
| | | EVENTUALE SBILANCIO DA SOSTENERE CON IL CONTRIBUTO REGIONALE | |

La presente domanda, compresi gli allegati, è composta da n. _____ fogli.

Il sottoscritto

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni fornite nel presente modello di domanda corrispondono al vero.

_____ luogo e data

_____ Timbro dell'Ente e firma leggibile del legale rappresentante

Quadro F**Parametri per la valutazione della consistenza organizzativa dell'Ente**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)**

Il/la sottoscritto/a
 Nato/a a Prov. Il
 e residente a Prov.
 Via Tel. n.

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI,
 RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

che l'Ente di Promozione Sportiva _____
 al 31/12/2010 aveva la seguente consistenza organizzativa

Numero strutture esistenti in Friuli Venezia Giulia

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Comitato regionale | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |
| Comitati provinciali | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 |

Numero società o associazione sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI

| | | | |
|--|---|---|---|
| N. società/associazioni sportive dilettantistiche affiliate iscritte al registro CONI | <input type="checkbox"/> Non superiore a 100 | <input type="checkbox"/> Superiore a 100 e non superiore 200 | <input type="checkbox"/> Superiore a 200 |
|--|---|---|---|

Numero tesserati

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| Tesserati | <input type="checkbox"/> Non superiore a 5.000 | <input type="checkbox"/> Superiore a 5.000 e non superiore a 10.000 | <input type="checkbox"/> Superiore a 10.000 |
|------------------|---|--|--|

DICHIARA INOLTRE EDI ESSERE INFORMATO/A , AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA

luogo e data

Timbro dell'Ente e firma leggibile del legale rappresentante

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

Quadro G**Parametri per la valutazione della rilevanza dell'attività svolta dall'Ente****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)**

Il/la sottoscritto/a
 Nato/a a Prov. Il
 e residente a Prov.
 Via Tel. n.

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI,
 RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

che l'Ente di Promozione Sportiva
 nell'anno 2010 ha organizzato o promosso la seguente attività

Attività ludico motoria e sportiva

(campionati, tornei e altre iniziative analoghe)

| Disciplina | Giovanile o amatoriale | Interregionale nazionale o Internazionale con i caratteri di cui all'art. 7, c. 6, lett. a), punto 2 | Internazionale con i caratteri di cui all'art. 7, c. 6, lett. a), punto 3 |
|---------------|--------------------------|--|---|
| Atletica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Calcio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pallavolo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pallacanestro | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Attività formativa

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Attività formativa a favore di tecnici | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Attività formativa a favore di dirigenti | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Attività formativa a favore di arbitri e giudici di gara | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Attività di avviamento alla pratica sportiva | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |

Attività sussidiaria

| | |
|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Descrizione sintetica dell'attività sussidiaria svolta | |

DICHIARA INOLTRE EDI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA

luogo e data

Timbro dell'Ente e firma leggibile del legale rappresentante

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

Quadro G**Parametri per la valutazione della rilevanza dell'attività svolta dall'Ente****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)**

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a Prov. Il

e residente a Prov.

Via Tel. n.

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI,
RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000**DICHIARA**che l'Ente di Promozione Sportiva _____
ha organizzato o promosso la seguente attività

| | Giovanile o amatoriale (tornei, campionati, trofei e simili) | Interregionale o trasfrontaliero (tornei, campionati, trofei e simili) | Internazionale (tornei, campionati, trofei e simili) | |
|--|--|--|--|--|
| Calcio | | | | |
| Pallavolo | | | | |
| Pallacanestro | | | | |
| Atletica | | | | |
| Totale punti per attività ludico-moto- | | | | |

Attività formativa

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA

_____ luogo e data

_____ Timbro dell'Ente e firma leggibile del legale rappresentante

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ENTE**ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA E SPORTIVA**

| | Giovanile o amatoriale (tornei, campionati, trofei e simili) | Interregionale o trasfrontaliero (tornei, campionati, trofei e simili) | Internazionale (tornei, campionati, trofei e simili) | |
|----------------------|--|--|--|--|
| Calcio | | | | |
| Pallavolo | | | | |
| Pallacanestro | | | | |
| Atletica | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Totale punti per attività ludico motoria e sportiva | | | | |

Attività formativa

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| attività formativa a favore di tecnici | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no | | |
| attività formativa a favore di dirigenti | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no | | |
| attività formativa a favore di arbitri e giudici di gara | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no | | |
| Attività di avviamento alla pratica sportiva | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no | | |
| Totale punti per attività formativa | | | | |

ATTIVITÀ SUSSIDIARIA

Descrizione

Totale punti per attività sussidiaria

Totale punteggio per la rilevanza dell'attività svolta dall'Ente

Ambito di interesse preminente dell'iniziativa

(leggere attentamente le avvertenze sulla compilazione della domanda, selezionare solamente un ambito)

A1 - Preminente **interesse regionale**

A2 - Preminente **interesse nazionale**

A3 - Preminente **interesse internazionale**

CHIEDE

un contributo nella misura massima consentita per la propria attività istituzionale

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000 che tutte le informazioni fornite nel presente modello di domanda corrispondono al vero.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003:

- che i dati personali saranno trattati, su supporti cartacei ed informatici, dalla Regione Friuli Venezia Giulia esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti della normativa comunitaria;
- che essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
- che all'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003;
- che il titolare dei dati personali è la Direzione Centrale dei lavori pubblici, con sede in Trieste, via Giulia 75/1, nella persona del Direttore centrale;
- che il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del servizio attività ricreative e sportive;
- che responsabile per la sicurezza dei trattamenti svolti con ausilio di mezzi elettronici o, in ogni caso, autorizzati, è l'I.N.S.I.E.L. S.p.A., con sede in Trieste, via S. Francesco n.43
-

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

•

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONSISTENZA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1- ricorrenza (inserire il numero delle edizioni sinora svoltesi); | <input type="checkbox"/> da 1 a 15 | <input type="checkbox"/> da 16 a 30 | <input type="checkbox"/> oltre 30 |
| 2- atleti (indicare il numero degli atleti partecipanti); | <input type="checkbox"/> da 1 a 500 | <input type="checkbox"/> da 501 a 1000 | <input type="checkbox"/> oltre 1000 |
| 3- durata (indicare il numero di giorni effettivi di gara); | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> da 3 a 6 | <input type="checkbox"/> oltre 6 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 4- dimensioni organizzative (indicare il numero dei soggetti, quali enti, associazioni etc., che collaborano ufficialmente all'organizzazione o al patrocinio); | <input type="checkbox"/> da 1 a 10 | <input type="checkbox"/> da 11 a 20 | <input type="checkbox"/> oltre 20 |
| 5- partecipazione nazionale/internazionale (nazioni europee – nazioni extraeuropee); | <input type="checkbox"/> Italia Carinzia/Croazia/Slovenia | <input type="checkbox"/> nazioni europee | <input type="checkbox"/> nazioni extraeuropee |
| 6- rilevanza della manifestazione in relazione agli atleti partecipanti; | <input type="checkbox"/> nazionali giovani o master/senior | <input type="checkbox"/> nazionali assoluti / giovani senior master int.li | <input type="checkbox"/> internazionali assoluti e/o nazionali ufficiali |
| 7- calendario federale (indicare in quale calendario federale è inserita); | <input type="checkbox"/> regionale | <input type="checkbox"/> nazionale | <input type="checkbox"/> internazionale |
| 8- mediaticità (indicare l'eventuale diffusione /livello mediatico); | <input type="checkbox"/> regionale | <input type="checkbox"/> nazionale | <input type="checkbox"/> ripresa in diretta / differita televisiva |
| 9- impatto turistico/sociale (indicare l'eventuale organizzazione di eventi collaterali); | <input type="checkbox"/> cerimonia di apertura/ convegni/seminari | <input type="checkbox"/> partecipazione scuole/ disabili | <input type="checkbox"/> presenza di testimonials di livello int.le |
| 10- impegno finanziario (indicare la percentuale di partecipazione finanziaria richiesta al SERVIZIO ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE della Regione FVG, in relazione al costo totale dell'iniziativa); | <input type="checkbox"/> oltre 40% | <input type="checkbox"/> uguale/inferiore 40% | <input type="checkbox"/> uguale/inferiore 30% |
| Periodo di realizzazione | Dal _____ al _____ (indicare le giornate di gara) | | |
| Luogo di realizzazione | _____ | | |
| Responsabile per la progettazione | _____ | | |
| Referente gestione organizzativa – amministrativa (se diverso dal precedente) | _____ | | |

Contributi ai sensi della L.R. 8/2003, art. 11
per "interventi di sostegno alle manifestazioni sportive e iniziative di educazione allo sport"

ISTRUZIONI

Soggetti ammessi

Soggetti pubblici, Associazioni/Società sportive senza fini di lucro che organizzano **direttamente** l'iniziativa sostenendone le relative spese (attenzione: non possono accedere al contributo i soggetti che si limitano alla partecipazione dell'iniziativa)

A chi presentare la domanda

Le domande di vanno indirizzate a:

- ◆ Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio attività ricreative e sportive
via Carducci, 6 - 34133 Trieste

Entro quando presentare la domanda

Le domande devono pervenire

➔ **entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno in cui si svolge l'iniziativa**

Occorre tener presente che se il termine scade in un giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Inoltre, se la domanda è inviata per raccomandata AR entro il termine (vale il timbro postale) è considerata valida purchè pervenga effettivamente all'Ufficio entro i 15 giorni successivi al termine.

Il bollo

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.p.r. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche: in base all'art. 3 della Tariffa le istanze dirette alle Regioni «...tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo...» sono soggette all'imposta (al 1° settembre 2007 ammonta ad euro 14,62), salvo espressa esenzione.

I casi di esenzione sono elencati nella Tabella allegata al d.p.r. 642/1972 (ma possono configurarsi altre norme specifiche): a titolo esemplificativo sono esenti dal bollo le istanze delle amministrazioni statali, delle province, dei comuni e dei loro consorzi e associazioni, delle comunità montane, delle federazioni e degli enti di promozione sportiva, delle Onlus (devono specificare il numero d'iscrizione).

Pertanto, in assenza di una specifica norma di esenzione, la domanda va bollata.

Cosa occorre allegare alla domanda

1. Atto costitutivo e Statuto in copia (se non già in possesso dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria) per i soggetti privati
2. Breve curriculum dell'attività degli ultimi due anni dell'Associazione/ente proponente

Avvertenze generali

Ogni domanda di contributo può riferirsi ad una sola iniziativa.

Nel caso di presentazione di più domande, il richiedente dovrà compilare un modulo per ciascuna iniziativa, specificando l'ordine preferenziale di accoglimento delle stesse.

La domanda ed i documenti correlati devono essere prodotti in originale e relativa copia semplice con fotocopia, fronte e retro, della carta di identità, in corso di validità, del legale rappresentante.

Avvertenze compilazione domanda**Quadro C** Parte descrittiva del progetto/iniziativa**Descrizione del programma di attuazione:****Si raccomanda di fornire tutti i dati indicati a margine della proposta progettuale del quadro C del modello di domanda****Rendicontazione**

In caso di concessione del contributo, il beneficiario (utilizzando i modelli predisposti dall'Amministrazione concedente) dovrà presentare a rendicontazione:

1. il bilancio consuntivo dell'iniziativa articolato nelle voci di entrata e di spesa (si raccomanda che l'eventuale differenza di importo tra spese consuntivate e spese preventivate sia il più contenuto possibile);
2. la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, che documenti i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento;
3. l'elenco analitico dei documenti di spesa sostenuta per un importo complessivo pari, almeno, all'entità del contributo concesso (si evidenzia che sono ammesse a contributo le spese riferite espressamente alla realizzazione dell'iniziativa comprovate da giustificativi di spesa recanti data successiva alla presentazione della domanda di contributo);
4. dichiarazione attestante che l'iniziativa si è regolarmente svolta e che il contributo concesso è stato interamente utilizzato per la realizzazione dell'iniziativa stessa.

10_52_1_DPR_285_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 0285/Pres.

Regolamento in materia di incentivi a valere sulla programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013 per facilitare l'accesso delle imprese al commercio elettronico in attuazione dell'articolo 9 bis della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 9 bis, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e successive modifiche e integrazioni, con cui si autorizza l'Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese, a concedere alle stesse contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico a valere sulla Programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013;

VISTO il comma 2 dell'articolo 9 bis della citata legge regionale 26/2005 che dispone che le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi di cui al comma 1 sono delegate alle Camere di commercio;

VISTO il comma 6 dell'articolo 9 bis della citata legge regionale 26/2005, che demanda ad apposito regolamento l'individuazione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1;

VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 1080/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al FESR e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006, della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e s.m.i.;

VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

VISTA la deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007 con cui la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del Programma operativo regionale FESR 2007-2013 per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati, successivamente modificata con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5 del 4 gennaio 2010;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 e n. 19 del 14 gennaio 2010 con le quali si è preso atto delle suddette Decisioni;

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) della Regione Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'Obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013 ed in particolare l'Asse 1 "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità" - "Attività 1.2.c Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione";

VISTO il testo del "Regolamento in materia di incentivi a valere sulla Programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013 per facilitare l'accesso delle imprese al commercio elettronico";

RITENUTO di emanare il suddetto Regolamento;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2007, n. 7, avente ad oggetto "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso";

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2586 del 10 dicembre 2010;

VISTO il decreto del Direttore centrale delle attività produttive n. 2516 del 20 dicembre 2010 con il quale ai sensi dell'articolo 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 è stata apportata una correzione di errore materiale alla deliberazione della Giunta regionale n. 2586 del 10 dicembre 2010;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di incentivi a valere sulla Programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013 per facilitare l'accesso delle imprese al commercio elettronico in attuazione dell'articolo 9 bis della Legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

10_52_1_DPR_285_2_ALL1

Regolamento in materia di incentivi a valere sulla Programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013 per facilitare l'accesso delle imprese al commercio elettronico in attuazione dell' articolo 9 bis della Legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

- Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi
- Art. 2 - Iniziative finanziabili
- Art. 3 – Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 4 - Settori esclusi
- Art. 5 - Divieto di cumulo
- Art. 6 – Caratteristiche e intensità dell'aiuto
- Art. 7 - Spese ammissibili
- Art. 8 - Spese non ammissibili
- Art. 9 – Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa
- Art. 10 – Termini per la presentazione delle domande
- Art. 11 – Istruttoria amministrativa delle domande
- Art. 12 – Valutazione tecnica e criteri di priorità
- Art. 13 – Concessione del contributo
- Art. 14 - Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione
- Art. 15 – Presentazione della rendicontazione
- Art. 16 - Liquidazione del contributo
- Art. 17 – Sospensioni dell'erogazione del contributo
- Art. 18 - Obblighi dei beneficiari
- Art. 19 – Vincoli di destinazione e operatività delle iniziative
- Art. 20 – Variazioni soggettive dei beneficiari
- Art. 21 – Proroghe
- Art. 22 – Controlli e verifiche tecniche
- Art. 23 – Riduzione del contributo
- Art. 24 - Revoca del provvedimento di concessione
- Art. 25 - Disposizione di rinvio
- Art. 26 – Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari
- Art. 27. - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 9 bis della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26, disciplina i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale (POR) della Regione Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'Obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007 – 2013 - Asse 1 "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità" - "Attività 1.2.c Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione".

2. I finanziamenti per l'attività di cui al comma 1 hanno l'obiettivo di rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia attraverso la concessione di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico, agevolando in particolare l'attivazione di nuovi siti di e-commerce ed il potenziamento di siti già esistenti, al fine di concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi individuati nel POR – FESR 2007-2013:

- a) obiettivo specifico: rafforzare la competitività delle imprese;
- b) obiettivo operativo: sostenere i processi di trasformazione o rafforzamento della struttura produttiva.

3. In base alle convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale, le funzioni proprie della Struttura regionale attuatrice relative al presente regolamento saranno svolte in qualità di Organismi intermedi dalle quattro Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) competenti per territorio.

Art. 2 - Iniziative finanziabili

1. Nel quadro del POR FESR 2007-2013 ed ai sensi della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 sono finanziabili, sempre nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006, le seguenti iniziative localizzate sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, purché strettamente funzionali all'attività svolta dall'impresa richiedente:

- a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
- b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
- c) promozione del sito di commercio elettronico.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono ammesse a finanziamento anche quando riferite alla ristrutturazione, al potenziamento o all'ampliamento di un sito orientato al commercio elettronico già esistente, a condizione che, né per tale sito né per alcun altro sito intestato all'impresa richiedente il contributo, la stessa non abbia già beneficiato del medesimo strumento agevolativo e purché le modifiche per le quali si richiede il finanziamento siano dettagliatamente descritte e documentate nella domanda di contributo e verificabili a consuntivo.

3. Ai sensi del presente regolamento ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo per ciascun bando.

Art. 3 – Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le piccole e medie imprese, i loro consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa

2. I soggetti di cui al comma 1, compreso ciascun componente di consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
- b) non essere in situazione di difficoltà, secondo la definizione di difficoltà fornita al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02, riportata nell'Allegato A del presente regolamento;
- c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- d) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, con attività effettiva codificata dai codici ATECO 2007, come risultante dalla visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo;
- e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
- g) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali. Al fine della verifica del rispetto di tale requisito:
 - 1) in sede di domanda di contributo, il beneficiario presenta un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), o documentazione equipollente, regolare ed in corso di validità, oppure la richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti e successivamente presenta alla CCIAA territorialmente competente il relativo DURC regolare in corso di validità, entro e non oltre 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, a pena di archiviazione della domanda;
 - 2) la C.C.I.A.A. territorialmente competente dispone la concessione e la liquidazione del contributo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa. In caso di DURC (o documentazione equipollente) irregolare, il contributo non viene concesso ovvero viene revocato.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in particolare nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

4. Nel caso in cui le imprese svolgano attività mista, è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio delle attività specificate al presente comma.

Art. 4 - Settori esclusi

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici previsti dal presente regolamento le tipologie di aiuto e i settori di attività riepilogati sub Allegato A al presente regolamento ed ai bandi che saranno successivamente emanati.

Art. 5 - Divieto di cumulo

1. Gli incentivi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti aventi ad oggetto le stesse spese o quote di esse, compresi altri aiuti di stato ed incentivi de minimis.

Art. 6 – Caratteristiche e intensità dell'aiuto

1. Il contributo viene concesso sotto forma di aiuto de minimis. L'importo della spesa ammissibile a contributo non può essere inferiore a 3.000,00 euro, al netto delle eventuali spese previste per la certificazione di cui all'articolo 7 comma 3, né può essere superiore a 30.000,00 euro, al netto delle eventuali spese per detta certificazione.

2. L'intensità massima degli incentivi, corrisposti a titolo di aiuto in regime de minimis, è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, al netto dell'IVA.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente connesse alle iniziative di cui all'articolo 2 comma 1, sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo a valere sul relativo bando ed in relazione ad iniziative avviate dopo tale data di presentazione, ai sensi dell' articolo 9.

2. Sono ammissibili in particolare le seguenti tipologie di spesa:

a) Servizi:

- 1) acquisizione di servizi di consulenza rivolti alla creazione di siti orientati al commercio elettronico;
- 2) acquisizione di servizi di consulenza specialistici per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o promozione via internet quali applicazioni di e-Commerce, applicazioni business-to-business, etc.;
- 3) acquisizione di consulenze per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM);
- 4) acquisizione di servizi di assistenza iniziale all'imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico, quali la consulenza per l'iniziale utilizzo, limitatamente agli addetti destinati alla gestione, manutenzione o controllo del sito e con esclusione delle spese di trasferta;
- 5) spese per il collegamento con il sistema regionale di teleinformazione e teleprenotazione turistica, escluse le spese di gestione dei sistemi;
- 6) spese per la traduzione dei testi del sito;
- 7) spese per la promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente a quelle previste per l'acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico.

b) Beni materiali:

- 1) acquisizione di hardware, relativamente al massimo ad una postazione completa (incluso sistema operativo);
- 2) acquisizione di hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;

c) Beni immateriali:

- 1) acquisizione di sistemi informatici (software, brevetti) acquistati o ottenuti in licenza, sempre che siano strettamente necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica;
- 2) acquisizione software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;
- 3) acquisizione di applicazioni e programmi per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM).

3. Ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è inoltre finanziabile il costo della certificazione delle

spese, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 2.500,00 e con decorrenze, limiti, modalità e termini stabiliti dalla competente Autorità di Gestione, che a tal fine emana apposite circolari. Tale certificazione non sostituisce la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.

4. Le consulenze acquisite dovranno essere caratterizzate da un alto contenuto specialistico ed essere svolte da professionisti o società qualificate, con dimostrata esperienza nella specifica materia per la quale sono prescelte.

Art. 8 - Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente bando, non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 7 ed, in particolare, anche in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione), le spese relative a:

- 1) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, fatte salve le spese relative all'attività di certificazione della spesa rendicontata;
- 2) spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa o alla realizzazione dei prodotti o servizi dell'impresa stessa (ad esempio programmi per contabilità, paghe, magazzino) a meno che non siano collegate direttamente alla gestione o alla creazione del sito orientato al commercio elettronico né volte all'integrazione con questa;
- 3) spese per interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- 4) spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti;
- 5) spese per beni immobili, impianti generali, opere edili;
- 6) spese per il noleggio o leasing di strumentazioni e di attrezzature, ovvero tutte le spese sostenute tramite leasing;
- 7) spese relative a canoni e contratti pluriennali di manutenzione, di assistenza e quanto altro;
- 8) IVA ed altre imposte e tasse, se recuperabili, valori bollati, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- 9) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, materiali di ordinario uso d'ufficio;
- 10) acquisto di beni o materiali usati;
- 11) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari;
- 12) spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario regionali o nazionali o comunitarie;
- 13) spese per pubblicità;
- 14) contributi in natura.

2. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 7/2000, non saranno ammesse spese a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora i rapporti giuridici rilevino ai fini della concessione del contributo. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore applicabili.

Art. 9 – Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa

1. Le imprese indicano in sede di domanda le date presunte di avvio e di conclusione dell'iniziativa.

2. Le imprese possono avviare l'iniziativa dal giorno successivo alla presentazione della domanda ovvero all'inoltro della stessa, purché inviata a mezzo raccomandata, e comunque devono avviarla entro 30 giorni

dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria regionale e della relativa ammissione a finanziamento, salvo proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 22, nei termini ivi previsti. Entro lo stesso termine, le imprese comunicano, anche contestualmente, la data di avvenuto avvio e la data presunta di conclusione dell'iniziativa.

3. L'avvio dell'iniziativa coincide:

- a) nel caso di acquisto di beni mobili, con la data di consegna degli stessi specificata nel documento di consegna, ovvero, in carenza di tale documentazione, con la data della prima fattura;
- b) nel caso di fornitura di servizi, con la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale documentazione, con la data della prima fattura.

4. Il progetto può avere una durata massima di 12 mesi dall'effettivo avvio, salve eventuali proroghe.

5. Il progetto si intende concluso alla data di maturazione dell'ultimo costo dimostrabile da fattura o da altra documentazione giustificativa.

6. Il termine massimo di conclusione dei progetti, comprensivo di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 22, è fissato conformemente all'articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente della Regione del 13 settembre 2008 n. 238 (Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), il quale prevede che in ogni caso le operazioni cofinanziate dal POR FESR 2007-2013 dovranno terminare al massimo entro sei mesi prima della data ultima di ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione europea con regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive decisioni di approvazione del POR FESR 2007-2013.

Art. 10 – Termini per la presentazione delle domande

1. A partire dal giorno successivo ed entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione il richiedente presenta la domanda, redatta secondo il modello allegato al relativo bando e con le modalità ivi indicate. Il termine è confermato anche nel caso di consegna per il tramite di corriere espresso. Sono considerate presentate nei termini anche le domande pervenute entro i 15 giorni successivi alla scadenza, purché inviate esclusivamente a mezzo raccomandata e spedite entro il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione; a tal proposito fa fede della spedizione la data del timbro postale.

Art. 11 – Istruttoria amministrativa delle domande

1. Ogni C.C.I.A.A. istruisce le domande e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di iniziativa, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di ammissibilità formale, generali e specifici previsti dal POR FESR 2007-2013 di cui all'allegato indicato nel bando, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo eventuale documentazione integrativa.

2. Per l'istruttoria delle domande di contributo e per le variazioni di progetto intervenute dopo la concessione del contributo ai sensi dell'articolo 14, le C.C.I.A.A. possono avvalersi del parere di un esperto indipendente.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento presso ogni C.C.I.A.A. ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere

alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio e ne viene data comunicazione ai richiedenti.

4. Le C.C.I.A.A. prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto a insussistenza dei requisiti di ammissibilità, comunicano tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

5. Le C.C.I.A.A. utilizzando i criteri previsti all'articolo 12, provvedono a formare le graduatorie descritte all'articolo 13.

Art. 12 – Valutazione tecnica e criteri di priorità

1. I progetti ritenuti ammissibili in base ai criteri di ammissibilità riportati all'Allegato B, sono valutati secondo i seguenti criteri:

| <u>Criteri di Valutazione</u> | <u>Punteggio attribuito</u> |
|--|-----------------------------|
| Progetti diretti alla realizzazione di siti nei quali si perfeziona la compravendita on line | 20 |
| Realizzazione di nuovi siti orientati al commercio elettronico | 15 |
| Potenziamento ed ammodernamento di siti già esistenti | 10 |
| Promozione del sito con le modalità previste nel regolamento di attuazione | 5 |

2. Ad ogni progetto viene attribuito un punteggio, dato dalla sommatoria dei singoli punteggi assegnati all'iniziativa sulla base della corrispondenza ai criteri definiti al comma 1.

3. Sulla base dell'istruttoria, i progetti da ammettere a finanziamento sono inclusi in una graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio.

4. I progetti considerati ammissibili vengono finanziati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria.

5. A parità di punteggio si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) progetti presentati da imprenditoria giovanile;
- b) progetti presentati da imprenditoria femminile;
- c) microimprese fino a 9 occupati;
- d) imprese localizzate nei comuni di montagna (sede operativa);
- e) all'avvio dell'attività 3.2.b (Asse III Accessibilità) e dell'attività 4.1.a (Asse IV Sviluppo territoriale) sarà riconosciuta priorità ai progetti collegati con tali attività;
- f) ordine cronologico di presentazione della domanda.

6. Il numero assegnato dall'Ufficio di protocollo della C.C.I.A.A. fa fede per l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 13 – Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.

2. L'attività istruttoria svolta presso ogni C.C.I.A.A. si conclude entro i 90 giorni successivi alla scadenza del bando con l'approvazione, effettuata con determinazione del Segretario generale, e l'invio alla struttura regionale attuatrice, della graduatoria parziale su base provinciale delle domande ricevute nel periodo, recante l'evidenza :

- a) dei progetti ammissibili a finanziamento, con specifica della spesa ammissibile e dei contributi rispettivamente assegnabili ai singoli interventi;
- b) dei progetti non ammissibili a finanziamento per mancanza dei requisiti di cui all'Allegato B del bando, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento di tutte le graduatorie provinciali parziali di cui al comma 2, la Struttura Regionale attuatrice predispone la graduatoria regionale unica delle iniziative ammissibili a contributo e l'elenco delle iniziative non ammesse a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

4. La graduatoria regionale e l'elenco di cui al comma 2 sono approvati con decreto del Direttore centrale Attività Produttive e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione e di ogni C.C.I.A.A..

5. Il decreto di cui al comma 4 è adottato entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima graduatoria parziale provinciale e costituisce impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013.

6. Le iniziative ammissibili a contributo sono finanziate nei limiti delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria regionale unica di cui al comma 3. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.

7. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi, l'Amministrazione regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria. Eventuali importi disimpegnati a seguito di rinunce, rideterminazioni e revoche non soggetti a procedure di recupero in corso possono essere utilizzati al fine dell'eventuale scorrimento della graduatoria, o trasferiti a successivi bandi.

8. Le C.C.I.A.A. comunicano alle imprese utilmente collocate in graduatoria l'assegnazione del contributo.

9. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 9 le imprese confermano l'interesse al contributo, mediante comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 comma 2, della data di avvenuto avvio e di quella, presunta, di conclusione dell'iniziativa.

10. La concessione dei contributi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), nonché alla verifica del rispetto del massimale di cui all'articolo 6, comma 3, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa a conferma, ovvero rettifica, dei dati precedentemente trasmessi alla C.C.I.A.A. competente.

11. Le C.C.I.A.A., entro 30 giorni dalla comunicazione dell'impresa di cui al comma 9, adottano il provvedimento di concessione del contributo.

12. Le C.C.I.A.A. comunicano ai beneficiari la concessione del contributo. Nei provvedimenti di concessione sono riportati i termini di conclusione delle iniziative e di presentazione della rendicontazione.

13. I termini di cui al comma 2 e al comma 11 sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per le integrazioni della documentazione, nonché per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'articolo 11, comma 4.

Art. 14 - Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione

1. Non sono ammissibili variazioni alle iniziative oggetto di provvedimento di concessione non imputabili a cause imprevedute e imprevedibili, a cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta che:

- a) modifichino sostanzialmente obiettivi e finalità dell'iniziativa, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima;
- b) implichino il venir meno di uno o più dei criteri di ammissibilità di cui all'Allegato B;
- c) comportino una riduzione del punteggio assegnato all'iniziativa tale da determinarne la collocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella della prima iniziativa non finanziata.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nel caso di eventuali variazioni in corso d'opera, il beneficiario trasmette apposita istanza, debitamente sottoscritta e motivata con il supporto di idonea documentazione giustificativa, alla C.C.I.A.A. territorialmente competente, al fine di acquisirne l'autorizzazione preventiva.

3. Le C.C.I.A.A. si riservano l'accoglimento delle istanze di variazione entro 30 giorni dal loro ricevimento.

4. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso. Qualora la spesa per l'iniziativa risulti inferiore a quella ammessa a contributo, le C.C.I.A.A. procedono alla proporzionale rideterminazione dello stesso, come previsto al successivo articolo 23, comma 1, lettera b).

5. Le C.C.I.A.A. comunicano tempestivamente alla Struttura regionale attuatrice le determinazioni assunte in relazione alle istanze di variazione pervenute.

Art. 15 – Presentazione della rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano alla C.C.I.A.A. territorialmente competente la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di sei mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa fissata nel provvedimento di concessione o successivamente prorogata ai sensi dell'articolo 21.

2. Le C.C.I.A.A. si riservano, su indicazione della Struttura regionale attuatrice, di ammettere le rendicontazioni presentate oltre il termine di cui al comma 1, unicamente per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea.

3. Le modalità di rendicontazione saranno indicate nel bando.

Art. 16 - Liquidazione del contributo

1. Le C.C.I.A.A. procedono all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione delle iniziative, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. Le C.C.I.A.A. accertano, a tal fine, l'effettiva conclusione delle iniziative tramite controlli e sopralluoghi.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, le C.C.I.A.A. procedono sulla base della documentazione agli atti.
4. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
5. I contributi sono liquidati con provvedimento dirigenziale della Camera di Commercio competente entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Art. 17 – Sospensioni dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della L.R. 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:
 - a) qualora la Camera di Commercio territorialmente competente abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
 - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
 - c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

Art. 18 - Obblighi dei beneficiari

1. Ai sensi della normativa relativa all'attuazione dei Fondi strutturali 2007-2013, i beneficiari sono tenuti a:
 - a) rispettare la tempistica per l'avvio, la conclusione e la rendicontazione delle iniziative prevista nel bando e nel provvedimento di concessione, salvo eventuali autorizzazioni di proroghe di cui al successivo articolo 22;
 - b) rispettare e mantenere i vincoli di destinazione e operatività dell'intervento, nonché trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei suddetti vincoli, come stabilito al successivo articolo 19;
 - c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g), h) per tutta la durata dell'intervento e fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 10;
 - d) predisporre un sistema contabile distinto oppure un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie oggetto di

finanziamento, al fine di facilitare la verifica delle spese da parte delle autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;

e) conservare in plico separato, fino al 31 dicembre 2020, ai fini dei controlli, la documentazione relativa ai procedimenti amministrativi e contabili, in originale o in copia conforme all'originale;

f) rispettare la normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nonché osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;

g) rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel POR Obiettivo competitività e occupazione, nei regolamenti comunitari inerenti i Fondi Strutturali, nonché le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione;

h) rispettare, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000, gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;

i) rispettare i disposti normativi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui all'articolo 54 del REG(CE) 1083/2006, comma 3, lettere b) e c) ed il divieto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 196 del 3/10/2008, pubblicato sul GURI n. 294 del 17/12/2008;

j) non ricevere né richiedere altri contributi sulle iniziative oggetto di finanziamento;

k) consentire ed agevolare ispezioni e controlli da parte della Commissione Europea, dell'Amministrazione nazionale e regionale e delle C.C.I.A.A.

2. I beneficiari sono, altresì, tenuti a:

a) comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali, rinunce ovvero ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'iniziativa;

b) trasmettere alla C.C.I.A.A. in qualità di organismi intermedi, la documentazione richiesta nelle varie fasi di istruttoria, nonché le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'iniziativa, necessari alle stesse C.C.I.A.A. ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio MIC Fvg 2007-2013, alle scadenze e con le modalità comunicate nella richiesta stessa, anche successivamente all'erogazione del contributo;

c) rispettare le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1828/2006 in materia di azioni informative e pubblicitarie. In particolare, al fine di favorire la massima diffusione della conoscenza dei fondi comunitari, i partecipanti alle iniziative, sono informati del finanziamento dell'iniziativa nell'ambito del POR mediante indicazione, in ogni comunicazione, del cofinanziamento della UE e, in particolare, del fondo FESR;

d) accettare l'inclusione nell'elenco dei beneficiari di cui all'articolo 26, comma 2;

e) inviare, su richiesta motivata da esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione del progetto;

f) trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei vincoli di destinazione e operatività delle iniziative, ai sensi dell'articolo 19, comma 7;

g) richiedere autorizzazione preventiva alla C.C.I.A.A. territorialmente competente per eventuali variazioni in corso d'opera, come previsto all'articolo 14, comma 2.

Art. 19 – Vincoli di destinazione e operatività delle iniziative

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 57 del Reg. CE n. 1083/2006 "Stabilità delle operazioni", il beneficiario dell'iniziativa oggetto di contributo ha l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo, nonché l'operatività dell'oggetto del finanziamento per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo. L'iniziativa non deve subire modifiche sostanziali:

a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa;

b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura e/o dalla cessazione di un'attività produttiva.

2. Il vincolo di destinazione è soggettivo ed oggettivo.
3. Il vincolo di destinazione soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della proprietà ovvero della disponibilità dei beni oggetto di contributo per tutta la durata prevista al precedente comma 1.
4. Il vincolo di destinazione oggettivo consiste nell'obbligo di mantenere e utilizzare i beni oggetto di contributo esclusivamente per le finalità progettuali e del bando.
5. Costituiscono violazione degli obblighi discendenti dalla disposizione cui al comma 1, in particolare:
 - a) la cessione dei beni materiali ed immateriali il cui costo è stato ammesso a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti idonei all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione alla Camera di Commercio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri contributi;
 - b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa cofinanziata;
 - c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa cofinanziata.
6. Per le operazioni straordinarie come il conferimento, la scissione, la trasformazione, lo scorporo e la fusione, si applicano le procedure previste dall'articolo 20, in esito alle quali la Camera di Commercio territorialmente competente, sentita l'Amministrazione regionale, valuta se è rispettato l'obbligo di cui ai commi 1 e 3.
7. Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di cui al comma 1, i beneficiari presentano in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, fino al venir meno dei vincoli, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
8. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 7, la Camera di Commercio territorialmente competente procede ai controlli in loco previsti dal POR FESR, previa trasmissione di un sollecito al beneficiario, con fissazione di un ulteriore termine perentorio per l'invio della dichiarazione.
9. L'inosservanza dei vincoli di destinazione e operatività delle iniziative comporta la revoca del contributo, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.
10. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta violazione degli obblighi oggetto del presente articolo, né rideterminazione del contributo concesso.

Art. 20 – Variazioni soggettive dei beneficiari

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d'impresa, intervenute tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza degli obblighi di cui all'articolo 19, il contributo può essere trasferito al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica istanza, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto della disposizione richiamata al comma 1, l'impresa interessata presenta, entro sei mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 del presente articolo:

- a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contributo, comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite all'iniziativa oggetto di contributo;
- b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di contributo o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;
- c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.

3. All'istanza di subentro devono essere allegate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate dalle C.C.I.A.A. sui rispettivi siti Internet.

4. Qualora l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, la Camera di Commercio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; qualora l'istanza pervenga successivamente, la Camera di Commercio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma del contributo concesso.

Art. 21 – Proroghe

1. Le richieste di proroga dei termini di avvio e di conclusione delle iniziative, debitamente motivate, devono essere presentate alle C.C.I.A.A. prima della scadenza dei rispettivi termini, a pena di irricevibilità delle stesse. Le proroghe sono eventualmente autorizzate dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente, sentita l'Amministrazione regionale, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente attuazione del POR FESR 2007-2013.

2. E' ammessa una sola proroga dei termini di avvio e di conclusione dell'intervento, per un periodo non superiore a 60 giorni, fatto salvo quanto disposto all'articolo 9, comma 6.

3. In caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione della richiesta stessa a termine già scaduto, sono fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino al termine di conclusione originariamente stabilito, previa valutazione dell'effettivo raggiungimento delle finalità originarie del progetto.

4. Nel caso di inosservanza del termine di rendicontazione, la C.C.I.A.A. competente, sentita la Struttura Regionale Attuatrice, procede alla revoca del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15, comma 2.

Art. 22 – Controlli e verifiche tecniche

1. Le C.C.I.A.A., in qualità di organismi intermedi, provvedono ad effettuare controlli sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse. I competenti organi comunitari, statali e regionali possono inoltre effettuare in qualsiasi momento verifiche e/o controlli, anche in loco, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all'attuazione degli interventi finanziati.

2. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata degli obblighi a carico delle imprese beneficiarie, le C.C.I.A.A. possono effettuare controlli e verifiche ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 23 – Riduzione del contributo

1. Il contributo concesso viene ridotto in misura proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile a rendiconto, purché sia accertato il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originari, quando:

- a) l'iniziativa viene realizzata parzialmente;
- b) la spesa ammissibile a rendiconto risulta inferiore alla spesa ammessa a contributo, tenuto conto delle eventuali variazioni approvate ai sensi dell'articolo 14.

Art. 24 - Revoca del provvedimento di concessione

1. Fatti salvi i casi di revoca espressamente previsti all'articolo 3, comma 2, lett. g), all'articolo 19, comma 9 e all'articolo 21, comma 4, il provvedimento di concessione del contributo è altresì revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalità originari;
- c) difformità di realizzazione rispetto all'iniziativa approvata tali che l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 12 all'iniziativa effettivamente realizzata determini una riduzione del punteggio assegnato, e che il nuovo punteggio così rideterminato risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultima iniziativa ammessa a finanziamento;
- d) riscontro, in sede di verifiche e di accertamenti, della mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato B, ovvero della presenza di irregolarità che investono una quota di oltre il 50% delle spese rendicontate;
- e) riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, anche successivi alla conclusione del progetto, dell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c);
- f) in caso di operazioni straordinarie, l'impresa subentrante non abbia i requisiti per subentrare ai sensi dell'articolo 20.

2. La revoca del provvedimento di concessione comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 compresa la maggiorazione degli interessi.

3. Le C.C.I.A.A. comunicano tempestivamente ai soggetti interessati e alla Struttura regionale attuatrice la revoca del provvedimento di concessione.

4. L'inosservanza degli obblighi dei beneficiari di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b) comporta la sospensione dell'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, sino all'adempimento delle prescrizioni stesse; qualora le prescrizioni non siano adempiute entro il termine perentorio fissato dalla Camera di Commercio competente, il provvedimento di concessione è revocato.

Art. 25 - Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia ai bandi che saranno

successivamente emanati, alla legge regionale 7/2000, nonché alla normativa regionale, nazionale comunitaria in materia.

Art. 26 – Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti attraverso le domande di contributo, e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime saranno trattati dalle C.C.I.A.A. esclusivamente per l'attività di gestione delle procedure di cui al presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale n. 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 6 del REG.(CE) 1828/2006, il beneficiario, in caso di ottenimento del contributo, verrà incluso nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione dell'iniziativa e dell'importo del contributo concesso.

3. I responsabili del trattamento dei dati presso ogni Camera di Commercio sono designati dall'ente camerale di riferimento, in qualità di titolare, conformemente a quanto disposto all'art. 37 del REG(CE) n. 1828/2006.

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

10_52_1_DPR_285_3_ALL2



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

Allegato A – CAMPO APPLICAZIONE REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 – (Riferito all'art. 6, comma 1)



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Ministero dello
Sviluppo Economico



Unione Europea
FESR

POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse 1 - "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità"

Attività 1.2.c - "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione"

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 **non sono concessi**:

- a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato;
- b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

- a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1998/2006, si intende per:

- a) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
- b) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 dd. 1.10.2004:

1. **E' considerata in difficoltà** un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa **può comunque essere considerata in difficoltà** in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

10_52_1_DPR_285_4_ALL3



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

Allegato B – CRITERI DI AMMISSIBILITA' POR FESR – ATTIVITA' 1.2.b)
(Riferito all'art. 16, comma 1)



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Ministero dello
Sviluppo Economico



Unione Europea
FESR

POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse 1 - "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità"

Attività 1.2.c - "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione"

CRITERI DI AMMISSIBILITA' FORMALE

- ammissibilità del proponente;
- correttezza e completezza formale della proposta progettuale;

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

- coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività per la quale il progetto è proposto a finanziamento;
- coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal REG(CE) n. 1083/2006, rispetto dei campi di intervento del FESR definito dal REG(CE) n. 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) ed obiettivi specifici previsti dallo stesso;
- rispetto dei criteri di demarcazione con altri Fondi;
- coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 RECE n. 1083/2006);
- coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015);
- rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6.08.2008 (regime di esenzione per categoria) e del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006 (de minimis).

CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA'



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

- imprese dei settori artigiano, industriale, commerciale, turistico e dei servizi aventi un'unità operativa localizzata nel territorio regionale;
- qualificazione del soggetto proponente in corrispondenza con quanto previsto dalla scheda di attività e dal bando;
- conformità tra il settore produttivo in cui opera il soggetto proponente e quello richiesto dalla scheda di attività e dal bando;
- possesso delle certificazioni o altre documentazioni (ad es. iscrizione alla Camera di Commercio, albi professionali, ecc.) eventualmente richiesti dal bando;

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

10_52_1_DPR_287_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 0287/Pres.

LR 8/2003. Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport e tempo libero).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 "Testo unico in materia di sport e tempo libero";

VISTI, in particolare, gli articoli 11, 16 e 18 della citata legge regionale 8/2003, che autorizzano l'Amministrazione regionale a concedere contributi, rispettivamente, a sostegno di iniziative e manifestazioni sportive, a sostegno del talento sportivo e della pratica sportiva dei soggetti diversamente dotati;

VISTO il "Regolamento per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)" emanato con proprio decreto 31 marzo 2004, n. 0100/Pres.;

ATTESA la necessità di ridefinire la disciplina attuativa concernente gli interventi di cui trattasi, provvedendo nel contempo ad abrogare il regolamento sopraindicato;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2010, n. 2617;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

10_52_1_DPR_287_2_ALL1

Regolamento per la concessione dei contributi di cui gli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

Capo I - Disposizioni comuni

Art.1 Finalità

Capo II – Disposizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge

Art.2 Beneficiari

Art.3 Tipologia delle iniziative

Art.4 Presentazione delle domande

Art.5 Casi di esclusione

Art.6 Criteri di valutazione

Art.7 Determinazione della graduatoria

Art.8 Attività istruttoria

Art.9 Spese ammissibili

Art.10 Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

Art.11 Revoche

Art.12 Modifiche della modulistica

Capo III – Disposizioni per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 16 della legge

Art.13 Beneficiari dei finanziamenti e casi di esclusione

Art.14 Modalità di concessione e di rendicontazione

Art.15 Obblighi dei beneficiari

Capo IV - Disposizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge

Art.16 Beneficiari

Art.17 Tipologia delle iniziative

Art.18 Presentazione delle domande

Art.19 Casi di esclusione

Art.20 Criteri di valutazione

Art.21 Determinazione della graduatoria

Art.22 Attività istruttoria

Art.23 Spese ammissibili

Art.24 Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

Art.25 Revoche

Art.26 Modifiche della modulistica

Capo V - Disposizioni finali e abrogazioni

Art.27 Disposizione di rinvio

Art.28 Abrogazioni

Art.29 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), di seguito denominata legge.

CAPO II DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE

Art. 2 (Beneficiari)

1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 11 della legge:
i Comuni, gli enti e le istituzioni pubbliche e private, le società e le associazioni sportive, nonché i gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro.

Art. 3 (Tipologia delle iniziative)

1. Le iniziative di cui all'articolo 11 della legge vengono suddivise nelle seguenti tre categorie:
 - a) manifestazioni sportive;
 - b) corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti, iniziative di informazione, educazione e promozione a un corretto esercizio delle attività fisico-motorie, anche attraverso studi, ricerche, convegni e pubblicazioni in tema di sport e tempo libero;
 - c) iniziative a carattere promozionale, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport.
2. Le risorse finanziarie annualmente disponibili sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento, alle iniziative rientranti nella categoria di cui al comma 1, lettera a).

Art 4 (Presentazione delle domande)

1. Per accedere ai contributi, i soggetti di cui all' articolo 2 presentano domanda, in originale e duplice copia, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno.
2. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente sono presentate, utilizzando il modello di cui all'Allegato A, reperibile sul sito web www.fvg sport.it, al Servizio

competente in materia di attività ricreative e sportive, di seguito denominato Servizio, della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Le domande sono corredate di:
 - a) una relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende realizzare con la specificazione del periodo di svolgimento e della durata;
 - b) un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diversa da quella richiesta all'Amministrazione regionale.
4. Le domande sono inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano. In caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga al Servizio entro quindici giorni dalla scadenza del termine.
5. Qualora i termini suindicati coincidano con una giornata festiva, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo.

Art. 5

(Casi di esclusione)

1. Costituiscono casi di esclusione dai contributi previsti all'articolo 11 della legge:
 - a) le domande presentate oltre i termini di scadenza di cui all'articolo 4, comma 1;
 - b) le manifestazioni sportive, di rilievo nazionale o internazionale, che si svolgono interamente fuori del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - c) le manifestazioni sportive e le iniziative promozionali, di interesse turistico e culturale attinenti allo sport, di interesse regionale, nonché i convegni e i corsi di formazione, che si svolgono al di fuori del territorio regionale ed i cui soggetti organizzatori non hanno sede legale nel territorio regionale;
 - d) le iniziative di studio e ricerca, le pubblicazioni e le iniziative di informazione che non sono mirate alla conoscenza della situazione del settore dello sport nella Regione Friuli Venezia Giulia e alla divulgazione nella regione stessa;
 - e) le manifestazioni sportive organizzate da enti o società che hanno registrato tra i propri atleti l'assunzione di sostanze dopanti;
 - f) le iniziative la cui spesa ritenuta ammissibile sia inferiore ad euro 6 mila.

Art. 6

(Criteri di valutazione)

1. Nell'ambito della categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), le manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale ed internazionale, sono valutate sulla base della maggiore o minore incidenza complessiva dei seguenti parametri:
 - a) ricorrenza intesa come numero delle edizioni svolte alla data dell'istanza di contributo;
 - b) numero degli atleti partecipanti;
 - c) dimensioni organizzative date dal numero dei soggetti che collaborano ufficialmente all'organizzazione o al patrocinio della manifestazione;
 - d) partecipazione nazionale o internazionale;

- e) rilevanza della manifestazione in relazione agli atleti partecipanti alle nazionali giovani o master o senior, nazionali assoluti giovani o internazionali master o senior, internazionali assoluti o nazionali ufficiali;
- f) numero di giorni effettivo di svolgimento;
- g) indicazione di inserimento nel calendario federale regionale, nazionale, internazionale;
- h) eventuale diffusione mediatica di livello regionale o nazionale;
- i) impatto turistico o sociale, quale eventuale organizzazione di eventi collaterali;
- l) percentuale di compartecipazione finanziaria richiesta ex articolo 11 della legge in rapporto al costo totale dell'iniziativa.

2. Nell'ambito della categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono considerate prioritarie le iniziative caratterizzate da elevata qualità di promozione dei valori dello sport e dalla rilevanza dell'impatto sociale promosse, nell'ordine, da:

- a) Comitato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e Università degli Studi della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) Comitati regionali delle Federazioni sportive e Comitati regionali degli Enti di promozione sportiva;
- c) altri soggetti.

3. Nell'ambito di cui al comma 2, sono considerate prioritarie le iniziative che trattano le tematiche dell'antidoping, della violenza e dell'intolleranza nello sport, con un elevato impatto sociale e territoriale;

4. Nell'ambito della categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) sono considerate prioritarie, nell'ordine, le iniziative che rivestono:

- a) preminente interesse sovregionale;
- b) preminente interesse regionale.

5. Per le manifestazioni sportive di cui all'articolo 11, comma 3, della legge si applicano i criteri indicati al comma 1; in tale ambito vengono individuate, tra le altre, le manifestazioni sportive di rilievo nazionale ed internazionale più importanti e prestigiose, consolidate nel tempo e rispondenti alle finalità di valorizzazione e promozione dell'immagine della Regione Friuli Venezia Giulia nel contesto nazionale ed internazionale.

Art. 7

(Determinazione della graduatoria)

1. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 6, comma 1, viene assegnato a favore di ciascuna manifestazione sportiva, un punteggio modulato da uno a tre sulla base, rispettivamente, della minore, media, maggiore incidenza di ogni singolo parametro previsto all'articolo 6, comma 1.

2. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, viene assegnato a favore di ciascuna iniziativa, un punteggio così determinato:

- a) 2 punti a favore delle iniziative caratterizzate da elevata qualità di promozione dei valori dello sport e dalla rilevanza dell'impatto sociale, promosse dal Comitato regionale del CONI e dalle Università degli Studi della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) 1 punto a favore delle iniziative caratterizzate da elevata qualità di promozione dei valori dello sport e dalla rilevanza dell'impatto sociale, promosse dai Comitati regionali delle Federazioni sportive e dai Comitati regionali degli Enti di promozione sportiva;

- c) 0,5 punti a favore delle iniziative caratterizzate da elevata qualità di promozione dei valori dello sport e dalla rilevanza dell'impatto sociale, promosse da altri soggetti;
 - d) 1 punto per le iniziative che trattano le tematiche dell'antidoping, della violenza e dell'intolleranza nello sport, con un elevato impatto sociale o territoriale;
3. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 6, comma 3, viene assegnato a favore di ciascuna iniziativa, un punteggio così determinato:
- a) 2 punti per le iniziative di preminente interesse sovregionale;
 - b) 1 punto per le iniziative di preminente interesse regionale.

Art. 8
(Attività istruttoria)

1. Il Servizio svolge l'istruttoria delle domande e chiede eventuali integrazioni, una sola volta, che pervengono al Servizio entro il termine di venti giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.
2. In sede di applicazione dei parametri di cui all'articolo 6, comma 1, il Servizio può avvalersi delle valutazioni tecniche del Comitato regionale del CONI.
3. Per la valutazione delle iniziative o manifestazioni sportive da ammettere a contributo il Servizio acquisisce il parere della Commissione regionale dello sport di cui all'articolo 2 della legge, che si esprime sull'applicazione dei criteri e delle priorità di ripartizione dei contributi.

Art. 9
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda espressamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa e precisamente :
 - a) costi relativi al trasferimento, al vitto, al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi, relatori, docenti e collaboratori;
 - b) compensi per docenti, relatori, arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi, collaboratori; in questa fattispecie sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle;
 - c) affitto di impianti e costi per l'allestimento delle sedi dell'iniziativa;
 - d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
 - e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche, segreteria;
 - f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;
 - g) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
 - h) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti all'iniziativa;
 - i) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive;
 - l) costi relativi all'affidamento di incarichi per studi e ricerche.
2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese per il funzionamento della sede, le spese relative all'acquisto di attrezzature, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.

Art. 10

(Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

1. I contributi sono determinati in misura non superiore al 70 per cento della spesa ammissibile.
2. I contributi assegnati per un importo superiore ad euro 20 mila, sono concessi ed erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi stessi.
3. La rendicontazione dei contributi è effettuata con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), per i beneficiari in esso previsti. Per i beneficiari diversi da quelli indicati all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, il legale rappresentante presenta, ai fini della rendicontazione, entro il termine fissato nel decreto di concessione, una relazione illustrativa, il bilancio consuntivo dell'iniziativa svolta e l'elenco giustificativo delle spese in relazione all'utilizzo del contributo.
4. I beneficiari rendicontano indicando altresì gli altri eventuali contributi pubblici e privati ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Non sono ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto beneficiario, risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della rendicontazione.
5. Il termine per la rendicontazione può essere prorogato una sola volta e nel rispetto del termine previsto all'articolo 12 della legge.

Art. 11

(Revoche)

1. Alla revoca dei contributi concessi si procede:
 - a) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine di scadenza di presentazione della rendicontazione;
 - b) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato;
 - c) se l'iniziativa realizzata non corrisponde a quella preventivata;
 - d) in caso di mancata realizzazione nell'arco temporale previsto dall'articolo 12, comma 1) bis anche se dovuta a cause di forza maggiore;
 - e) se l'iniziativa viene realizzata interamente da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo.

Art. 12

(Modifiche della modulistica)

1. Eventuali modifiche ed integrazioni del modello di cui all'Allegato A del presente regolamento, previsto per la redazione delle domande di contributo di cui all'articolo 4, sono disposte con decreto del Direttore centrale competente.

CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA
LEGGE

Art. 13

(Beneficiari dei finanziamenti e casi di esclusione)

1. Possono beneficiare del finanziamento previsto, a favore del Comitato regionale della Federazione Italiana di atletica leggera (FIDAL) dall'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge, i seguenti soggetti:
 - a) atleti e atlete in possesso di tutti i requisiti sottoindicati:
 - 1) residenza nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - 2) tesseramento da almeno due anni consecutivi, compreso quello di presentazione della domanda da parte del Comitato regionale della FIDAL, in società sportive affiliate alla FIDAL regionale; tale periodo non si considera interrotto dall'espletamento del servizio militare, con tesseramento per gruppo sportivo militare, limitatamente ai primi dodici mesi di permanenza nello stesso;
 - 3) appartenenza, nell'anno di presentazione della domanda da parte del Comitato regionale FIDAL, ad una delle seguenti categorie: allievi, juniores, promesse, seniores e comunque non aver superato, al 31 dicembre dell'anno precedente, il 27° anno di età;
 - 4) essersi classificati, nel precedente anno sportivo, dal primo al decimo posto in una delle graduatorie italiane relative alle categorie: cadetti, allievi, juniores, promesse, seniores;
 - b) atleti e atlete che, pur avendo superato il 27° anno di età al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, vengono convocati dalle nazionali italiane in occasione di manifestazioni ufficiali, quali Olimpiadi, Campionati mondiali e europei, Giochi del Mediterraneo, incontri tra rappresentative nazionali assolute, oppure vincono un titolo italiano assoluto;
 - c) medici sportivi e docenti universitari, purché operanti in Istituti scientifici o Università della regione nell'ambito dei programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con la FIDAL;
 - d) tecnici tesserati FIDAL, purché allenatori di atleti o atlete di cui alle lettere a) e b);
 - e) società sportive affiliate alla FIDAL del Friuli Venezia Giulia, alle quali siano tesserati gli atleti o atlete di cui alle lettere a) e b).
2. Possono beneficiare del finanziamento previsto, a favore del Comitato regionale del CONI, dall'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge i seguenti soggetti:
 - a) Atleti e atlete in possesso di tutti i requisiti sottoindicati:

- 1) età compresa tra i 12 e i 20 anni; gli atleti che superino il limite di età nel corso del quadriennio olimpico possono tuttavia beneficiare ugualmente degli incentivi previsti dalla legge fino al termine dello stesso quadriennio;
- 2) residenza nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
- 3) tesseramento da almeno due anni consecutivi, compreso quello di presentazione della domanda da parte del Comitato regionale del CONI, in società sportive del Friuli Venezia Giulia;
- 4) riconoscimento da parte del Comitato stesso quali atleti di talento, in base al conseguimento di risultati agonistici di elevato livello nazionale, secondo i parametri stabiliti dalle rispettive Federazioni;

b) medici sportivi e docenti universitari, purché operanti in Istituti scientifici o Università della regione nell'ambito dei programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con il CONI;

c) tecnici iscritti al CONI del Friuli Venezia Giulia, purché allenatori degli atleti e delle atlete di cui alla lettera a);

d) società sportive affiliate al CONI del Friuli Venezia Giulia in cui sono tesserati gli atleti e le atlete di cui alla lettera a).

3. Il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI destinano non meno del 60 per cento del finanziamento annuale in favore di atleti e atlete.

4. Sono esclusi dal finanziamento tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia stata accertata l'assunzione o la diffusione di sostanze dopanti.

Art. 14

(Modalità di concessione e di rendicontazione)

1. I benefici sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2 della legge, sulla base di programmi annuali che il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI trasmettono al Servizio a corredo della domanda, unitamente al preventivo di spesa e alla relazione illustrativa.

2. Il termine di presentazione delle domande dei finanziamenti di cui all'articolo 16 della legge è fissato al 31 marzo di ogni anno.

3. In sede di rendicontazione il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI producono, entro i termini stabiliti dal decreto di concessione, la seguente documentazione :

- a) l'elenco dei beneficiari;
- b) la relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno di riferimento della domanda di concessione;
- c) l'elenco giustificativo delle spese in relazione all'utilizzo del contributo;
- d) una dichiarazione attestante che il finanziamento regionale è stato interamente utilizzato per la realizzazione delle attività oggetto del finanziamento.

4. Rispetto al preventivo di spesa relativo al programma di cui al comma 1, sono riconosciute, in sede di rendicontazione, eventuali variazioni compensative entro il limite massimo del 10 per cento dell'importo previsto per ciascuna categoria di spesa.

Art. 15

(Obblighi dei beneficiari)

1. Gli atleti e le atlete ammessi ai benefici di cui al presente capo sono tenuti a:
 - a) apporre sugli indumenti sportivi il logo indicato dalla Regione ed impegnarsi ad esibirlo in tutte le manifestazioni;
 - b) partecipare, salvo impegni con la rispettiva Nazionale Italiana e salvo i casi di accertato impedimento, alle convocazioni della Rappresentativa regionale, alle manifestazioni agonistiche o promozionali ed alle verifiche tecniche individuate annualmente dai competenti organi interni della FIDAL e del CONI.

CAPO IV**DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE**

Art. 16

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 18, commi 1 e 1 bis, le associazioni sportive di soggetti diversamente dotati e le associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di manifestazioni rivolte a favorire la pratica sportiva dei predetti soggetti e che operano in modo continuativo in tale ambito.

Art. 17

(Tipologia delle iniziative)

1. Le iniziative di cui all'articolo 18 della legge vengono suddivise nelle seguenti categorie:
 - a) manifestazioni sportive;
 - b) acquisto di mezzi necessari al trasporto, acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.

Art. 18

(Presentazione delle domande)

1. Per accedere ai contributi, i soggetti di cui all' articolo 16 presentano domanda, in originale e in duplice copia, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno.
2. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante dell' associazione richiedente, sono presentate utilizzando i modelli di cui agli Allegati B e C, reperibili sul sito web www.fvg sport.it, al Servizio .

Art. 19

(Casi di esclusione)

1. Costituiscono casi di esclusione dai contributi previsti all'articolo 18 della legge:
 - a) le domande presentate oltre i termini di scadenza di cui all'articolo 18, comma 1;
 - b) le manifestazioni sportive, di rilievo nazionale ed internazionale che si svolgono interamente fuori del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - c) le manifestazioni sportive di rilievo regionale che si svolgono al di fuori del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia ed i cui soggetti organizzatori non hanno sede legale nel territorio stesso;

Art. 20

(Criteri di valutazione)

1. Le domande di contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive di cui ai commi 1 e 1 bis dell'articolo 18 della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri indicati nell'ordine di priorità:
 - a) manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate alle Federazioni Paralimpiche del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP);
 - b) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da Enti di Promozione e Discipline associate riconosciute dal CIP ;
 - c) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l'integrazione sociale (ANPIS);
 - d) manifestazioni sportive di altre associazioni sportive che prevedono tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente dotati.
2. A parità di requisiti tra i richiedenti di cui al comma 1 e nell'ambito di ciascuna delle tipologie indicate nelle lettere a), b), c), e d) , si tiene conto, inoltre, dei seguenti parametri preferenziali:
 - a) ricorrenza della manifestazione;
 - b) numero di atleti partecipanti;
 - c) dimensioni organizzative date dal numero dei soggetti che collaborano ufficialmente all'organizzazione o al patrocinio della manifestazione;
 - d) partecipazione nazionale o internazionale;
 - e) numero di giorni effettivo di svolgimento;
 - f) indicazione di inserimento nel calendario federale regionale o nazionale o internazionale;
 - g) eventuale diffusione mediatica di livello regionale o nazionale;
 - h) forte impatto sociale e territoriale della manifestazione.
3. Qualora le risorse finanziarie non risultassero sufficienti a far fronte alle richieste pervenute, si potrà procedere ad una riduzione percentuale uguale per tutti.
4. Per l'assegnazione dei contributi riguardanti le istanze per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, attrezzature specializzate ed equipaggiamenti di cui all'articolo 18, comma 1 della legge viene applicata la metodologia di calcolo, a scaglioni progressivi, in percentuali di contribuzione decrescente in rapporto alla spesa ammessa.

Art. 21

(Determinazione della graduatoria)

1. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, viene assegnato a favore di ciascuna manifestazione sportiva un punteggio così determinato:
 - a) 3 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate al CIP.;
 - b) 2,5 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da Enti di Promozione e Discipline associate riconosciute dal CIP.;
 - c) 2 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'ANPIS.;
 - d) 1,5 punti per le manifestazioni sportive di altre associazioni sportive che prevedono tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente dotati.

2. In applicazione dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, è assegnato, inoltre, a favore di ciascuna manifestazione sportiva, un punteggio modulato da punti 0,1-0,2-0,3 sulla base, rispettivamente, della minore, media, maggiore incidenza di ogni singolo parametro previsto.

Art. 22

(Attività istruttoria)

1. Il Servizio svolge l'istruttoria delle domande e chiede eventuali integrazioni, una sola volta, che dovranno pervenire al Servizio entro il termine di venti giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.

2. In sede di applicazione dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, il Servizio può avvalersi delle valutazioni tecniche del Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia.

3. Per la valutazione delle manifestazioni sportive da ammettere a contributo il Servizio acquisisce il parere della Commissione regionale dello sport di cui all'articolo 2 della legge, che si esprime sull'applicazione dei criteri e delle priorità di ripartizione dei contributi.

Art. 23

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda, espressamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa e precisamente:
 - a) costi relativi al trasferimento, al vitto, al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, arbitri, cronometristi, giudici di gara, dirigenti, relatori, docenti e collaboratori;
 - b) compensi per docenti, relatori, arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi e collaboratori; in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle;
 - c) affitto di impianti e costi per l'allestimento delle sedi dell'iniziativa.;
 - d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
 - e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche, segreteria;
 - f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget.;

- g) stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
- h) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti all'iniziativa;
- i) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive.

2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese per il funzionamento della sede, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.

Art. 24

(Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

1. I contributi assegnati sono concessi ed erogati in via anticipata nella misura dell'80 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi stessi.
2. I beneficiari rendicontano ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della legge, indicando altresì gli altri eventuali contributi pubblici e privati ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Non sono ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto beneficiario, risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della rendicontazione indicata nel decreto di concessione.
3. Il termine per la rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un termine non superiore a 30 giorni.

Art. 25

(Revoche)

1. Alla revoca dei contributi concessi si procede:
 - a) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine di scadenza di presentazione della rendicontazione;
 - b) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non sono forniti nel termine assegnato;
 - c) se l'iniziativa realizzata non corrisponde a quella preventivata;
 - d) in caso di mancata realizzazione nell'arco temporale previsto dalla legge;
 - e) se l'iniziativa viene realizzata interamente da soggetto diverso dall'associazione che ha presentato la domanda di contributo.

Art. 26

(Modifiche della modulistica)

1. Eventuali modifiche ed integrazioni dei modelli di cui agli Allegati B e C del presente regolamento, previsti per la redazione delle domande di contributo di cui all'articolo 18, sono disposte con decreto del Direttore centrale competente.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 27
(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 28
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 31 marzo 2004, n. 100 (Regolamento per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8).

Art. 29
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

10_52_1_DPR_287_3_ALL2

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| spazio riservato al protocollo |  REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | Marca da bollo (salvo i casi di esenzione) |
| Classifica titolare: 5SP 3 |  data di arrivo | |

Domanda di contributo per:

"interventi di sostegno alle manifestazioni sportive e iniziative di educazione allo sport"

Riferimento normativo: L.R. 8/2003, art. 11

Allegato A

Al
Servizio attività ricreative e sportive
via degli Stella 2
Trieste

| Quadro A | Dati del Legale rappresentante | |
|--|--------------------------------|------------|
| Compilare il modello nella parte sottostante, possibilmente con personal computer o in stampatello | | |
| Nome e Cognome | | |
| nato a | | |
| in data | | |
| residente in | | |
| via | | |
| telefono | | |
| Quadro B | Dati del soggetto richiedente | |
| indicare esattamente la denominazione riportata nello statuto dell'Ente/Associazione | | |
| Indirizzo completo sede legale (via, comune, provincia) | | |
| telefono | | |
| fax | | |
| e-mail | | |
| codice fiscale | | |
| partita IVA | | |
| Modalità di pagamento del contributo | | |
| Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto richiedente | | |
| Azienda di credito: | Agenzia di | Indirizzo |
| PAESE | CIN | EUR |
| CIN | CODICE ABI (banca) | CODICE CAB |
| NUMERO CONTO CORRENTE | | |
| coordinate IBAN | | |
| coordinate BBAN | | |
| Ufficio postale di: | Agenzia di | Indirizzo |
| PAESE | CIN | EUR |
| CIN | CODICE ABI (banca) | CODICE CAB |
| NUMERO CONTO CORRENTE | | |
| coordinate IBAN | | |
| coordinate BBAN | | |

Modulo dati
"progetto - iniziativa"**Quadro C****Parte descrittiva dell'iniziativa****Proposta progettuale**

| | |
|---|--|
| Titolo dell'iniziativa | |
| Descrizione chiara e dettagliata | |

Precisare inoltre barrando le relative caselle:

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1- ricorrenza (inserire il numero delle edizioni sinora svoltesi); | <input type="checkbox"/> da 1 a 15 | <input type="checkbox"/> da 16 a 30 | <input type="checkbox"/> oltre 30 |
| 2- atleti (indicare il numero degli atleti partecipanti); | <input type="checkbox"/> da 1 a 500 | <input type="checkbox"/> da 501 a 1000 | <input type="checkbox"/> oltre 1000 |
| 3- durata (indicare il numero di giorni effettivi di gara); | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> da 3 a 6 | <input type="checkbox"/> oltre 6 |
| 4- dimensioni organizzative (indicare il numero dei soggetti, quali enti, associazioni etc., che collaborano ufficialmente all'organizzazione o al patrocinio); | <input type="checkbox"/> da 1 a 10 | <input type="checkbox"/> da 11 a 20 | <input type="checkbox"/> oltre 20 |
| 5- partecipazione nazionale/internazionale (nazioni europee - nazioni extraeuropee); | <input type="checkbox"/> Italia Carinzia/Croazia/Slovenia | <input type="checkbox"/> nazioni europee | <input type="checkbox"/> nazioni extraeuropee |
| 6- rilevanza manifestazione in relazione agli atleti partecipanti | <input type="checkbox"/> atleti nazionali giovani o master/senior | <input type="checkbox"/> atleti nazionali assoluti /giovani senior master int.li | <input type="checkbox"/> atleti internazionali assoluti e/o nazionali ufficiali |
| 7- calendario federale (indicare in quale calendario federale è inserita); | <input type="checkbox"/> regionale | <input type="checkbox"/> nazionale | <input type="checkbox"/> internazionale |
| 8- mediaticità (indicare l'eventuale diffusione /livello mediatico); | <input type="checkbox"/> regionale | <input type="checkbox"/> nazionale | <input type="checkbox"/> ripresa in diretta / differita televisiva |
| 9- impatto turistico/sociale (indicare l'eventuale organizzazione di eventi collaterali); | <input type="checkbox"/> cerimonia di apertura/ convegni/seminario | <input type="checkbox"/> partecipazione scuole/ disabili/ presenza di testimoni di livello internazionale | <input type="checkbox"/> controllo antidoping |
| 10- impegno finanziario (indicare la percentuale di partecipazione finanziaria richiesta al SERVIZIO ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE, in relazione al costo totale dell'iniziativa); | <input type="checkbox"/> oltre 40% | <input type="checkbox"/> uguale/inferiore 40% | <input type="checkbox"/> uguale/inferiore 30% |
| Periodo di realizzazione | Dal _____ al _____ (indicare le effettive giornate di gara/svolgimento iniziativa) | | |
| Luogo di realizzazione | | | |
| Responsabile per la progettazione | | | |

Referente gestione organizzativa – amministrativa (se diverso dal precedente)

Quadro D Parte finanziaria

| Preventivo analitico relativo all'iniziativa (si raccomanda di attenersi alle voci di spesa indicate utilizzando dei valori congrui) | | | |
|---|--|--|--|
| Voci di entrata | | Voci di uscita | |
| 1E - Contributi pubblici (escluso quello per la presente domanda) | | 1U - Spese per impianti, mezzi di trasporto, attrezzature (affitti, allestimenti, noleggio mezzi di trasporto e attrezzature) | |
| 2E - Quote di partecipazione/associative e contributi privati | | 2U - Spese di trasferimento, vitto, pernottamento (per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi, relatori, docenti e collaboratori) | |
| 3E - Biglietti/abbonamenti | | 3U - Compensi (per docenti, relatori, arbitri, giudici di gara, tecnici, cronometristi, collaboratori) | |
| 4E - Sponsor | | 4U - Spese per acquisto di beni (medaglie, trofei, premi in natura, gadget) e spese per promozione, pubblicità, informazione; - copertura assicurativa, spese per assistenza sanitaria, spese mediche, tasse; | |
| 5E - Contributo richiesto ex l.r. 8/2003, art.11 | | 5U - Spese organizzative (materiali di consumo, cancelleria, postali, telefoniche, segreteria); - affidamento incarichi per studi e ricerche. | |
| TOTALE ENTRATE | | TOTALE USCITE | |
| | | DIFFERENZA (USCITE - ENTRATE) | |

CHIEDE

un contributo nella misura massima consentita per la realizzazione dell'iniziativa dettagliata nel "Quadro C" della presente richiesta

Quadro E Allegati

| | |
|---|--------------------------|
| 1. Atto costitutivo e Statuto in copia (se non già in possesso dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria) per i soggetti privati | <input type="checkbox"/> |
| 2. Breve curriculum dell'attività degli ultimi due anni del soggetto richiedente | <input type="checkbox"/> |
| 3. Copia del documento di attribuzione del codice fiscale del soggetto richiedente riportante la denominazione corrispondente a quella indicata nello statuto in vigore | <input type="checkbox"/> |
| 4. Copia della carta di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente | <input type="checkbox"/> |
| 5. Per gli Enti Locali: deliberazione dell'organo competente di autorizzazione a presentare la domanda di contributo | <input type="checkbox"/> |

Dichiara infine che (barrare in caso affermativo):

- l'Associazione/Ente come previsto dallo Statuto/Atto costitutivo, con lo svolgimento della propria attività, non persegue finalità di lucro;
- che l'IVA costituisce un onere non rimborsabile
- ha acquisito la qualifica di O.N.L.U.S. (D.Lgs. 460/97)
- è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod.
- l'iniziativa per la quale si chiede il contributo regionale è soggetta alla ritenuta d'acconto del 4%

Referente da contattare per eventuali necessità

Nome e Cognome _____

Tel.: _____ Fax: _____ E mail: _____

La presente domanda, compresi gli allegati, è composta da n. _____ fogli.

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000 che tutte le informazioni fornite nel presente modello di domanda corrispondono al vero.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

Dichiara, altresì, di aver preso conoscenza del testo del Regolamento vigente per la concessione dei contributi di cui agli artt. 11, 16 e 18 della L.R. 8/2003

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:

- che i dati personali saranno trattati, su supporti cartacei ed informatici, dalla Regione Friuli Venezia Giulia esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti della normativa comunitaria;
- che essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
- che all'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
- che il titolare dei dati personali è la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie con sede in Trieste, via Udine n. 9., nella persona del Direttore centrale;
- che il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del servizio attività ricreative e sportive;
- che responsabile per la sicurezza dei trattamenti svolti con ausilio di mezzi elettronici o, in ogni caso, autorizzati, è l'I.N.S.I.E.L. S.p.A., con sede in Trieste, via S. Francesco n. 43
-

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

-

10_52_1_DPR_287_4_ALL3

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| spazio riservato al protocollo |  REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | <small>Modello 5 sport</small> Marca da bollo (salvo i casi di esenzione) |
| Classifica titolario: 55P 12 |  data di arrivo | |

Domanda di contributo per:

**"interventi di sostegno alle manifestazioni sportive a favore dei
soggetti diversamente dotati"**

ALLEGATO B

Servizio per le attività ricreative e sportive
via degli Stella, 2
34100 Trieste

Riferimento normativo: L.R. 8/2003, art. 18, commi 1 e 1 bis

| Quadro A | Dati del Legale rappresentante | |
|--|--------------------------------|-----------------|
| Compilare il modello nella parte sottostante, possibilmente con personal computer o in stampatello | | |
| Nome e Cognome | | |
| nato a | | |
| in data | | |
| residente in | | |
| via | | |
| telefono | | |
| Quadro B | Dati del soggetto richiedente | |
| indicare esattamente la denominazione riportata nello statuto dell'Ente /Associazione | | |
| Indirizzo completo sede legale | | |
| telefono | | |
| fax | | |
| e-mail | | |
| codice fiscale | | |
| partita IVA | | |
| Modalità di pagamento del contributo Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto richiedente | | |
| Azienda di credito: | Agenzia di | Indirizzo |
| PAESE | Codici contr. | CIN |
| | | |
| CODICE ABI (banca) | | CODICE CAB |
| | | |
| NUMERO CONTO CORRENTE | | |
| | | |
| coordinate IBAN | | coordinate BBAN |
| | | |
| Ufficio postale di: | Agenzia di | Indirizzo |
| PAESE | Codici contr. | CIN |
| | | |
| CODICE ABI (banca) | | CODICE CAB |
| | | |
| NUMERO CONTO CORRENTE | | |
| | | |
| coordinate IBAN | | coordinate BBAN |
| | | |

Modulo dati
"progetto - iniziativa"**Quadro C** Parte descrittiva dell' iniziativa**Proposta progettuale**

Titolo dell' iniziativa

Descrizione chiara e dettagliata

Periodo di realizzazione della manifestazione

Dal

al

Luogo di realizzazione

Responsabile per la progettazione

Referente gestione organizzativa – amministrativa (se diverso dal precedente)

Precisare inoltre barrando le relative caselle:

| | | | |
|--|---|---|--|
| 1- ricorrenza (inserire il numero delle edizioni sinora svoltesi); | <input type="checkbox"/> da 1 a 10 | <input type="checkbox"/> da 11 a 20 | <input type="checkbox"/> oltre 20 |
| 2- atleti (indicare il numero degli atleti partecipanti); | <input type="checkbox"/> da 1 a 50 | <input type="checkbox"/> da 51 a 100 | <input type="checkbox"/> oltre 100 |
| 3- durata (indicare il numero di giorni effettivi di gara); | <input type="checkbox"/> da 1 a 2 | <input type="checkbox"/> da 3 a 5 | <input type="checkbox"/> oltre 5 |
| 4- dimensioni organizzative (indicare il numero dei soggetti, quali enti, associazioni etc., che collaborano ufficialmente all'organizzazione o al patrocinio); | <input type="checkbox"/> da 1 a 5 | <input type="checkbox"/> da 6 a 10 | <input type="checkbox"/> oltre 10 |
| 5- partecipazione nazionale/internazionale (nazioni europee – nazioni extraeuropee); | <input type="checkbox"/> Italia Carinzia/Croazia/Slovenia | <input type="checkbox"/> nazioni europee | <input type="checkbox"/> nazioni extraeuropee |
| 6- calendario federale (indicare in quale calendario federale è inserita); | <input type="checkbox"/> regionale | <input type="checkbox"/> nazionale | <input type="checkbox"/> internazionale |
| 7- mediaticità (indicare l'eventuale diffusione /livello mediatico); | <input type="checkbox"/> regionale | <input type="checkbox"/> nazionale | <input type="checkbox"/> ripresa in diretta / differita televisiva |
| 8- impatto sociale/territoriale (indicare l'eventuale organizzazione di eventi collaterali); | <input type="checkbox"/> cerimonia di apertura/ convegni/seminari | <input type="checkbox"/> partecipazione scuole | <input type="checkbox"/> presenza di testimonials di livello naz./int.le |
| Periodo di realizzazione | Dal _____ al _____ | | |
| Luogo di realizzazione | | | |
| Responsabile per la progettazione | | | |
| Referente gestione organizzativa – amministrativa (se diverso dal precedente) | | | |

| Quadro D | | Parte finanziaria | |
|---|--|--|--|
| Preventivo analitico di spesa relativo al progetto (attenersi alle voci di spesa indicate utilizzando dei valori congrui) | | | |
| Voci di entrata | | Voci di uscita | |
| 1E - Contributi pubblici (escluso quello per la presente domanda) | | 1U - Spese per impianti, mezzi di trasporto, attrezzature (affitti, allestimenti, noleggio mezzi di trasporto e attrezzature). | |
| 2E - Quote di partecipazione/associative e contributi privati | | 2U - Spese di trasferimento, vitto, pernottamento (per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi, relatori, docenti e collaboratori). | |
| 3E - Biglietti/abbonamenti | | 3U - Compensi (per docenti, relatori, arbitri, giudici di gara, tecnici, cronometristi, collaboratori). | |
| 4E - Sponsor | | 4U - Spese per acquisto di beni (medaglie, trofei, premi in natura, gadget) e spese per promozione, pubblicità, informazione; - copertura assicurativa, spese per assistenza sanitaria, spese mediche, tasse. | |
| 5E - Contributo richiesto ex l.r. 8/2003, art. 18 | | 5U - Spese organizzative (materiali di consumo, cancelleria, postali, telefoniche, segreteria). | |
| TOTALE ENTRATE | | TOTALE USCITE | |
| | | DIFFERENZA (USCITE - ENTRATE) | |

CHIEDE

un contributo nella misura massima consentita per la realizzazione dell'iniziativa dettagliata nel "Quadro C" della presente richiesta

come previsto dal Regolamento concernente criteri e modalità per l'erogazione di contributi, allega alla presente la seguente documentazione:

| Quadro E | Allegati |
|---|--------------------------|
| 1. Atto costitutivo e Statuto in copia (se non già in possesso dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria) per i soggetti privati | <input type="checkbox"/> |
| 2. Breve curriculum dell'attività degli ultimi due anni del soggetto richiedente | <input type="checkbox"/> |
| 3. Copia del documento di attribuzione del codice fiscale del soggetto richiedente riportante la denominazione corrispondente a quella indicata nello statuto in vigore | <input type="checkbox"/> |
| 4. Copia del documento di identità del legale rappresentante | <input type="checkbox"/> |

Dichiara infine che (barrare in caso affermativo):

- l'Associazione/Ente come previsto dallo Statuto/Atto costitutivo, con lo svolgimento della propria attività, non persegue finalità di lucro;
- che l'IVA costituisce un onere non rimborsabile
- ha acquisito la qualifica di O.N.L.U.S. (D.Lgs. 460/97)
- è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod.
- l'iniziativa per la quale si chiede il contributo regionale è soggetta alla ritenuta d'acconto del 4%

Referente da contattare per eventuali necessità

| | | |
|----------------|------|---------|
| Nome e Cognome | | |
| Tel.: | Fax: | E mail: |

La presente domanda, compresi gli allegati, è composta da n. _____ fogli.

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000 che tutte le informazioni fornite nel presente modello di domanda corrispondono al vero.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

Dichiara, altresì, di aver preso conoscenza del testo del Regolamento vigente per la concessione dei contributi di cui agli artt. 11, 16 e 18 della L.R. 8/2003.

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003:

- che i dati personali saranno trattati, su supporti cartacei ed informatici, dalla Regione Friuli Venezia Giulia esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti della normativa comunitaria;
- che essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
- che all'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003;
- che il titolare dei dati personali è la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, con sede in Trieste, Via Udine,9, nella persona del Direttore centrale;
- che il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del servizio attività ricreative e sportive;
- che responsabile per la sicurezza dei trattamenti svolti con ausilio di mezzi elettronici o, in ogni caso, autorizzati, è l'I.N.S.I.E.L. S.p.A., con sede in Trieste, via S. Francesco n.43
-

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

•

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

10_52_1_DPR_287_5_ALL4

spazio riservato al protocollo

Classifica titolario: 5SP 12



Modello 5 sport

Marca da bollo
(salvo i casi di esenzione)

Domanda di contributo per:

"interventi di sostegno all'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, a favore dei soggetti diversamente dotati"

ALLEGATO C

Servizio per le attività ricreative e sportive
via degli Stella, 2
34100 Trieste

Riferimento normativo: L.R. 8/2003, art. 18, comma 1 e 1 bis

| Quadro A | | Dati del Legale rappresentante | |
|--|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Compilare il modello nella parte sottostante, possibilmente con personal computer o in stampatello | | | |
| Nome e Cognome | | | |
| nato a | | | |
| in data | | | |
| residente in | | | |
| via | | | |
| telefono | | | |
| Quadro B | | Dati del soggetto richiedente | |
| indicare esattamente la denominazione riportata nello statuto dell'Ente /Associazione | | | |
| Indirizzo completo sede legale | | | |
| telefono | | | |
| fax | | | |
| e-mail | | | |
| codice fiscale | | | |
| partita IVA | | | |
| Modalità di pagamento del contributo | | | |
| Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto richiedente | | | |
| Azienda di credito: | | Agenzia di | Indirizzo |
| PAESE | Codici contr. | CIN | CODICE ABI (banca) |
| | | | |
| coordinate IBAN | | coordinate BBAN | |
| Ufficio postale di: | | Agenzia di | Indirizzo |
| PAESE | Codici contr. | CIN | CODICE ABI (banca) |
| | | | |
| coordinate IBAN | | coordinate BBAN | |

Modulo dati
iniziativa**Quadro C****Parte descrittiva del progetto/iniziativa****Proposta progettuale**

Indicare i **mezzi necessari al trasporto** che si intendono acquistare, descrivendone l'utilizzo previsto

Indicare le **attrezzature specializzate** che si intendono acquistare, descrivendone l'utilizzo previsto

Indicare gli **equipaggiamenti** che si intendono acquistare, descrivendone l'utilizzo previsto

Responsabile per la progettazione

Referente gestione organizzativa – amministrativa (se diverso dal precedente)

| Quadro D Parte finanziaria | | | |
|---|--|---|--|
| Preventivo analitico di spesa relativo al progetto (attenersi alle voci di spesa indicate utilizzando dei valori congrui) | | | |
| Voci di entrata | | Voci di uscita | |
| 1E - Contributi pubblici (escluso quello per la presente domanda) | | 1U - Spese per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto descritti nel quadro C | |
| 2E - Sponsor e contributi privati | | 2U - Spese per l'acquisto di attrezzature specializzate descritti nel quadro C | |
| 3E - Altro (specificare) | | 3U - Spese per l'acquisto di equipaggiamenti descritti nel quadro C (| |
| TOTALE ENTRATE | | TOTALE USCITE | |
| | | DIFFERENZA (USCITE - ENTRATE) | |

CHIEDE

un contributo nella misura massima consentita per la realizzazione del "progetto iniziativa" dettagliato nel "Quadro C" della presente richiesta

come previsto dal Regolamento concernente criteri e modalità per l'erogazione di contributi, allega alla presente la seguente documentazione:

| Quadro E Allegati | |
|---|--------------------------|
| 1. Atto costitutivo e Statuto in copia (se non già in possesso dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria) per i soggetti privati | <input type="checkbox"/> |
| 2. Breve curriculum dell'attività degli ultimi due anni del soggetto richiedente | <input type="checkbox"/> |
| 3. Copia del documento di attribuzione del codice fiscale del soggetto richiedente riportante la denominazione corrispondente a quella indicata nello statuto in vigore | <input type="checkbox"/> |
| 4. Copia del documento di identità del legale rappresentante | <input type="checkbox"/> |

Dichiara infine che (barrare in caso affermativo):

- l'Associazione/Ente come previsto dallo Statuto/Atto costitutivo, con lo svolgimento della propria attività, non persegue finalità di lucro;
- che l'IVA costituisce un onere non rimborsabile
- ha acquisito la qualifica di O.N.L.U.S. (D.Lgs. 460/97)
- è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod.

| Referente da contattare per eventuali necessità | | |
|---|------|---------|
| Nome e Cognome | | |
| Tel.: | Fax: | E mail: |

La presente domanda, compresi gli allegati, è composta da n. _____ fogli.

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000 che tutte le informazioni fornite nel presente modello di domanda corrispondono al vero.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

Dichiara, altresì, di aver preso conoscenza del testo del Regolamento vigente per la concessione dei contributi di cui agli artt. 11, 16 e 18 della L..R. 8/2003.

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003:

- che i dati personali saranno trattati, su supporti cartacei ed informatici, dalla Regione Friuli Venezia Giulia esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti della normativa comunitaria;
- che essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
- che all'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003;
- che il titolare dei dati personali è la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, con sede in Trieste, via Udine,9, nella persona del Direttore centrale;
- che il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del servizio attività ricreative e sportive;
- che responsabile per la sicurezza dei trattamenti svolti con ausilio di mezzi elettronici o, in ogni caso, autorizzati, è l'I.N.S.I.E.L. S.p.A., con sede in Trieste, via S. Francesco n.43
-

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

•

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

10_52_1_DAS_FIN PATR_1434_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 20 dicembre 2010, n. 1434

Articolo 18, co. 5 e 6 e articolo 28, co. 10, legge regionale 8 agosto 2007, n.21 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie per l'impinguamento del capitolo 9729 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2010 sul capitolo di spesa 9729 "Versamenti agli aventi diritto delle somme riscosse in tesoreria art. 8 L.C. 31.1.1963 N. 1 e successive modifiche e integrazioni" del bilancio regionale si è dimostrato insufficiente per la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso provvedere ad una variazione in aumento per un importo pari a 537,46 Euro;

CONSIDERATA la richiesta di impinguamento dei fondi del capitolo pervenuta via e-mail al Servizio Distaccato di Ragioneria di Udine della Direzione Centrale Finanze, Patrimonio e Programmazione in data 24 novembre 2010 da parte del Servizio affari generali e amministrativi della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali motivata dalla necessità di procedere ai rimborsi a diversi soggetti delle somme erroneamente versate alla Regione (due versamenti errati relativi a tesserini caccia e due versamenti erroneamente pervenuti alla Regione anziché ad Agea a titolo di PSR);

VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;

VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2010-2011-2012 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 30 dicembre 2009, n. 2975 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;

VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2009, n. 2975 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2010, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

| UBI | CAP. | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|------|----------|------|------|
| 10.4.1.1170 | 9729 | 537,46 | | |
| 10.5.1.1176 | 9680 | - 537,46 | | |

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:

a) alla unità di bilancio della spesa 10.4.1.1170 - Rubrica 600 - Servizi 409
- capitolo 9729

| | |
|-----------------------|---|
| Spesa d'ordine | NO |
| Spesa obbligatoria | SI |
| prenotazione risorse | NON RILEVANTE |
| destinazione di spesa | VERSAMENTI AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME RISCOSE IN TESORERIA ART. 8, L.C. 31.1.1963 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI |

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

10_52_1_DAS_FIN PATR_1435_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 20 dicembre 2010, n. 1435

LR 21/2007, art. 33, comma 1, lettera b)bis - Istituzione di capitolo di entrata "per memoria" - Contabilizzazione poste ancora pendenti dopo la soppressione dell'Agenzia regionale della sanità.

L'ASSESSORE

PREMESSO che, in seguito all'avvenuta soppressione dell'Agenzia regionale della sanità, di cui all'articolo 10 comma 2 della Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, è necessario contabilizzare le poste ancora pendenti alla chiusura del conto di contabilità speciale dell'Agenzia sopracitata;

CONSIDERATO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per l'anno 2010 esiste l'appropriata unità di bilancio su cui far affluire le poste summenzionate;

VISTO l'articolo 33, comma 1 lettera b) bis della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 25;

VISTE la DGR della seduta del 30 dicembre 2009, n. 2975 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2010 e le sue successive integrazioni;

DECRETA

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per l'anno 2010, nell'ambito della unità di bilancio 3.2.131 "Recupero di somme erogate e relativi interessi" alla Rubrica Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e politiche sociali - Area delle risorse economico-finanziarie, beni e servizi- è istituito "per memoria" il capitolo 1392 (3.6.1.) con la denominazione "Restituzione somme erogate a favore del conto di contabilità speciale della soppressa Agenzia regionale della Sanità".

1. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:

a) alla rubrica n. 650 - servizio n. 450 - unità di bilancio dell'entrata 3.2.131 capitolo 1392

| | |
|--------------|--|
| destinazione | RESTITUZIONE SOMME EROGATE A FAVORE DEL CONTO DI CONTABILITA' SPECIALE DELLA SOPPRESSA AGENZIA REGIONALE DELLA SANITA' |
|--------------|--|

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

10_52_1_DAS_FIN PATR_1436_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 20 dicembre 2010, n. 1436

Articolo 19, comma 6, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Iscrizione fondi per interventi a finanziamento comunitario.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale (DGR) della seduta del 23 giugno 2010 n. 1236 che, nel ripartire lo stanziamento per l'anno 2010 del "Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario" di cui all'articolo 19 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, ha riservato, nell'ambito della quota di cui alla lettera b)- spese d'investimento - relativa all'articolo 19, comma 4, della medesima legge regionale n. 21/2007 destinata alla costituzione di un parco progetti ammissibili a finanziamenti comunitari, fra le altre una quota di euro 104.750,00 per il Programma "LIFE+, Nature and biodiversity";

ATTESO che il costo complessivo delle attività progettuali di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, come da Financial application Form approvato, ammonta ad euro 388.701,00, di cui 233.392,00 euro a carico della Commissione europea ed euro 155.309,00 a carico dell'Amministrazione regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della seduta del 12 novembre 2010, n. 2276 che, sulla base del Financial application Form del Programma "LIFE+, Nature and biodiversity" approvato, e dei relativi adempimenti prescritti con riferimento alla programmazione tecnica delle attività previste del

progetto, prende atto del costo riferito all'intera estensione temporale delle attività progettuali di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia,

VALUTATO pertanto di provvedere al prelevamento della somma complessiva di cofinanziamento regionale individuata dal Financial application Form approvato, di euro 155.309 dalla unità di bilancio 10.2.2.1166 e capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 ed alla corrispondente iscrizione sulle appropriate unità di bilancio e capitoli del medesimo stato di previsione;

VISTI gli articoli 19, comma 6 e 28, comma 10, della legge regionale n. 21/2007;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 25;

VISTA la DGR della seduta del 30 dicembre 2009, n. 2975 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2010 e le successive variazioni;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, sono apportate le variazioni di cui agli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:

a) alla rubrica n. 600 - servizio n. 411- unità di bilancio della spesa 2.2.2.1048
- capitolo 4315

| | |
|-----------------------|--|
| Spesa d'ordine | NO |
| Spesa obbligatoria | NO |
| Prenotazione risorse | Direttore del Servizio |
| Destinazione di spesa | Attuazione progetto LIFE 09 NAT/IT/000160 ARCTOS "Conservazione dell'Orso bruno: azioni coordinate per l'areale alpino ed appenninico" coordinato dal Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. Regolamento CE 614/07. Per affidamenti si applicherà il D.P.REG 0216/Pres. 05/10/2010. Si potrà fare ricorso alla procedura Funzionario delegato. |

b) alla rubrica n. 600 - servizio n. 411 - unità di bilancio dell'entrata 4.3.39
- capitolo 4315

| | |
|--------------|--|
| Destinazione | Trasferimento fondi della UE per il tramite del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise per la realizzazione progetto Life 09 NAT/IT/000160 Nature ARCTOS |
|--------------|--|

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

ALLEGATO SUB 1) – VARIAZIONI AL POG

| Unità di bilancio | Capitolo | Variazioni in aumento 2009 | Variazioni in aumento 2010 | Variazioni in aumento 2011 | Variazioni in aumento 2012 |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI | SERVIZIO: SERVIZIO CACCIA, PESCA E AMBIENTI NATURALI | 0,00 | 233.392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.39 ASSEGNAZIONI VINCOLATE PER INIZIATIVE COMUNITARIE E PROGETTI SPECIFICI | 4315 Nuova istituzione COFINANZIAMENTO COMUNITARIO OBIETTIVO COMUNITARIO LIFE + NATURA E BIODIVERSITA', PROGETTO ARCTOS | | | | |
| RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI | SERVIZIO: SERVIZIO CACCIA, PESCA E AMBIENTI NATURALI | 0,00 | 338.142,00 | 50.559,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1048 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE D'INVESTIMENTO | 4315 Nuova istituzione INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' OBIETTIVO COMUNITARIO "LIFE +, NATURA E BIODIVERSITA' " - PROGETTO ARCTOS - AUT. FIN.: DAFP 22.11.2010 N. 101122 | | | | |

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI AL POG

| Unità di bilancio | Capitolo | Variazioni in diminuzione 2009 | Variazioni in diminuzione 2010 | Variazioni in diminuzione 2011 | Variazioni in diminuzione 2012 |
|--|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE | | | | | |
| FINANZIARIA | | | | | |
| 10.2.1.166 FONDO REGIONALE | 9600 | 0,00 | -104.750,00 | -50.559,00 | 0,00 |
| PROGRAMMAZIONE COMUNITARI - SPESE | | | | | |
| D'INVESTIMENTO | | | | | |
| SERVIZIO: SERVIZIO INTEGRAZIONE EUROPEA, RAPPORTI INTERNAZIONALI E GESTIONE | | | | | |

10_52_1_DAS_RIS RUR 2922_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, 13 dicembre 2010, n. 2922

LR 24/1996, art. 8. - Sospensione della caccia alla specie Volpe (*Vulpes vulpes*) nel periodo post-vaccinale, per l'annata venatoria 2010-2011.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 3, comma 2, lett. g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, concernente "Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria", che prevede tra le funzioni della Regione quella di vietare o limitare la caccia, anche per periodi ed ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie;

VISTO l'articolo 4, comma 1, lett. f) e comma 3, della legge regionale 6/2008 che prevede che la struttura operativa regionale, individuata per lo svolgimento delle funzioni tecnico-scientifiche, fornisca il supporto conoscitivo per la sospensione, limitazione o ampliamento del periodo venatorio a determinate specie;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, nel testo vigente, il quale prevede, per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, possa disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero porre ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia ad una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, nonché il Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 2419/DR del 1 settembre 2008 che hanno previsto in capo all'Ufficio studi faunistici del Servizio tutela ambienti naturali e fauna, rinominato Servizio caccia, pesca e ambienti naturali le funzioni già svolte dall'Istituto faunistico regionale;

VISTO l'articolo 40, comma 6, della legge regionale n. 6/2008, con il quale si precisa che tutti i riferimenti al Comitato di cui all'articolo 22 della legge regionale 30/1999 si intendono riferiti al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6/2008;

VISTO il D.P.Reg. 19 settembre 2008 n. 0248/Pres., con il quale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6/2008, è stato istituito il Comitato faunistico regionale;

VISTO il precedente decreto assessorile 22 dicembre 2009, n. 3197, che ha disposto la sospensione della caccia alla specie Volpe nel periodo post-vaccinale, per l'annata venatoria 2009-2010;

CONSIDERATO che il protocollo gestionale delle epidemie di rabbia silvestre prevede espressamente che le campagne vaccinali proseguano per almeno due anni da quando è stato rinvenuto l'ultimo soggetto infetto e che tale periodo non è ancora trascorso;

PRESO ATTO che è stata programmata un'ulteriore campagna vaccinale, per il periodo 16 novembre-15 dicembre 2010;

VISTO il parere dell'Ufficio studi faunistici, del Servizio caccia, pesca e ambienti naturali 30 novembre 2010, prot. n. SCPA/12.5/d'ufficio, il quale sottolinea l'importanza di evitare prelievi di volpi nei territori oggetto di vaccinazione al fine di non abbattere soggetti immunizzati e auspica che l'attività di monitoraggio dell'efficacia della vaccinazione possa e debba essere avviata non prima di 30 (trenta) giorni dal completamento della distribuzione delle esche nell'area interessata;

VISTO il parere 9 dicembre 2010, n. 16-2010 del Comitato faunistico regionale, il quale si è espresso favorevolmente alla sospensione dell'attività venatoria alla specie Volpe (*Vulpes vulpes*) per un periodo di 30 (trenta) giorni dall'effettuazione delle campagne vaccinali, in quanto l'efficacia delle campagne vaccinali ed il successivo monitoraggio dei risultati ottenuti raggiungono livelli soddisfacenti solo se si permette alla popolazione volpina l'assunzione delle esche e si concede il tempo per immunizzarsi;

RITENUTO pertanto di disporre, per particolari esigenze di tutela della specie, la sospensione dell'attività venatoria alla specie Volpe (*Vulpes vulpes*) nei 30 (trenta) giorni successivi alla posa delle esche vaccinali, su tutto il territorio regionale, per l'annata venatoria 2010-2011;

VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione 5 maggio 2008, n. 0105/Pres. con il quale l'Assessore

Claudio Violino viene preposto alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna; **VISTO** da ultimo, il decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2010, n. 0219/Pres. con il quale l'Assessore regionale Claudio Violino ha assunto la nuova denominazione di Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;

DECRETA

1. Di disporre per l'annata venatoria 2010-2011, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, la sospensione della caccia alle specie Volpe (*Vulpes vulpes*) per il periodo compreso tra il 15 dicembre 2010 e il 15 gennaio 2011.

2. Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il Servizio caccia, pesca e ambienti naturali provvede a dare immediata comunicazione del presente decreto agli Enti preposti alla vigilanza e, tramite i Distretti venatori, alle Riserve di caccia ed alle Aziende faunistico-venatorie.

Udine, 13 dicembre 2010

VIOLINO

10_52_1_DDC_AMB ENER 3150

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3150 SCR 924

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione del 2° lotto di una strada di collegamento e di parcheggi collettivi in Comune di Bicinicco. Proponente: Bipan Spa - Bicinicco.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 13 luglio 2010 presentata dalla Bipan S.p.A. di Bicinicco per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 25 agosto 2010 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Bicinicco del 26 agosto 2010, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/52644/SCR/924 dd. 31 agosto 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente e al Comune di Bicinicco;

VISTA la richiesta integrazioni del Servizio V.I.A. con nota prot. ALP.11-59728/SCR/924 dd. 11.10.2010;

VISTA le integrazioni della Bipan S.p.A. pervenute in data 09.11.2010;

VISTO il parere n. SCR/114/2010 del 01 dicembre 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione all'insieme degli elementi, quali in particolare le dimensioni e la durata limitate degli interventi previsti, gli impatti poco significativi sulle varie componenti ambientali e la finalità del progetto orientato alla creazione di una viabilità alternativa per i mezzi pesanti rispetto agli attuali percorsi che interessano i vicini centri abitati, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono

integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione del 2° lotto di una strada di collegamento e di parcheggi collettivi in Comune di Bicinicco - presentato dalla Bipan S.p.A. di Bicinicco - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, viene prevista la prescrizione di seguito riportata:

1. dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il suolo e le sottostanti falde idriche.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Bicinicco.

Trieste, 7 dicembre 2010

PETRIS

10_52_1_DDC_AMB ENER 3152

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3152 SCR 934

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di una derivazione di acque superficiali dal torrente Cormor ad uso idroelettrico (centralina denominata S) in Comune di Talmassons (UD). Proponente: Sig. Marano Fabrizio - Udine.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 3 agosto 2010 presentata dal Sig. Marano Fabrizio di Udine per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR

del 8 settembre 2010 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Talmassons del 1 settembre 2010, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/54302/SCR/934 dd. 09 settembre 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Talmassons e al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica sede di Udine;

PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni relative al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. da parte di:

- Comune di Talmassons con nota del prot. 10190 del 18 ottobre 2010;
- Consorzio di bonifica Bassa friulana con nota prot. 6130 del 28 ottobre 2010;

RILEVATO che in data 19 novembre 2010 il proponente, preso atto delle osservazioni pervenute, ha trasmesso una nota di precisazione;

VISTO il parere n. SCR/115/2010 del 01 dicembre 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione in relazione ai seguenti elementi:

- l'impianto idroelettrico in argomento consiste nell'utilizzo del salto idraulico di una briglia già esistente senza, quindi, la realizzazione di una condotta forzata e, conseguentemente, senza riduzione di portate lungo alcun tratto del torrente Cormor;
- l'entità delle portate e la ridotta pendenza longitudinale del corso d'acqua fan sì che, a valle del corpo briglia, si formi un profilo di rigurgito tale da mantenere un certo tirante idraulico anche ai piedi della briglia, senza andare a prosciugare alcun tratto d'alveo (viene comunque garantito anche il DMV pari a 1000 l/s);
- l'ecosistema fluviale e la naturalità dei luoghi circostanti risulta di qualità sufficiente e l'impianto idroelettrico in progetto andrebbe ad inserirsi in corrispondenza di un'opera idraulica esistente senza aumentarne in modo significativo alcun impatto;
- allo stato attuale la traversa costituisce una discontinuità del torrente Cormor, mentre in condizioni di progetto è prevista una scala di risalita per la fauna ittica che potrà consentire il ripristino di un corridoio ecologico attualmente assente;
- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, sebbene non venga effettuata una valutazione quantitativa, si ritiene che l'aumento di traffico causato dai mezzi di cantiere sia limitato e l'impatto derivante temporaneo;
- l'aspetto paesaggistico non risulta intaccato in modo sostanziale dalla realizzazione dell'opera e risulta, comunque, mitigabile tramite opportune prescrizioni;

ha ritenuto che in fase di esercizio gli impatti sono da considerarsi limitati se non addirittura migliorativi per l'ecosistema torrentizio locale, mentre in fase di cantiere gli impatti possono essere ritenuti sostenibili, ed ha espresso quindi parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

CONSTATATO altresì che la Commissione medesima, per quanto riguarda le osservazioni pervenute sul progetto ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 da parte del Comune di Talmassons e del Consorzio di bonifica Bassa Friulana ha ritenuto che:

- la maggioranza delle problematiche evidenziate non riguarda specifici aspetti di impatto ambientale.
- laddove invece le osservazioni sono pertinenti, sia possibile prescrivere determinate soluzioni progettuali o modalità gestionali in grado di limitare e/o mitigare gli impatti;
- in particolare le due problematiche principali che emergono dall'analisi delle osservazioni (ovvero la precaria condizione statica delle briglie e le difficoltà di gestione dei manufatti in fase di piena) possono comunque essere affrontate e risolte nelle successive fasi progettuali; gli aspetti di natura statica saranno esaminati in fase di nulla osta idraulico - il proponente medesimo dichiara nella nota di controdeduzioni pervenuta in data 19 novembre 2010 che verrà effettuata una analisi sulla condizione strutturale della briglia e, se necessario, saranno previsti interventi di sistemazione del corpo arginale e del manufatto in cls - mentre gli aspetti di gestione possono essere regolati attraverso un apposito protocollo tra il proponente e l'Ente gestore dei manufatti;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce

diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica sede di Udine, all'Ente tutela pesca del FVG e al Servizio caccia pesca e ambienti naturali della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione di una derivazione di acque superficiali dal torrente Cormor ad uso idroelettrico (centralina denominata S) in Comune di Talmassons - presentato dal Sig. Marano Fabrizio di Udine - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

1. il proponente dovrà predisporre un protocollo di gestione con l'Ente gestore dei manufatti idraulici al fine di definire le modalità di esercizio dell'impianto, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti idraulici, la gestione degli eventi di piena;
2. nelle successive fasi progettuali il proponente dovrà sottoporre il progetto all'Ente Tutela Pesca del FVG al fine di verificare la compatibilità della scala di rimonta della fauna ittica, che dovrà essere concordata con l'Ente medesimo per quanto riguarda le dimensioni caratteristiche adatte alle popolazioni ittiche da salvaguardare;
3. il proponente dovrà provvedere, inoltre, a contattare:
 - l'Ente Tutela Pesca del FVG prima dell'inizio dei lavori in alveo al fine di verificare la presenza di condizioni di rischio per la fauna ittica presente ed indicare le eventuali soluzioni occorrenti per mitigare al massimo i disturbi conseguenti;
 - l'Ufficio studi faunistici del Servizio caccia pesca e ambienti naturali della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, prima dell'inizio dei lavori, per concordare le tempistiche di svolgimento dei lavori in modo da evitare interazioni con le specie di uccelli acquatici svernanti in tale zona;
4. dovranno essere presenti nell'area di cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali;
5. al termine dei lavori, tutte le zone interessate dai lavori in fase di cantiere dovranno essere adeguatamente sistemate e ripristinate nel rispetto dell'ambiente paesaggistico e vegetazionale circostante; l'inerbimento delle aree di cantiere dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente specie erbacee autoctone; eventuali superfici a vista in calcestruzzo dovranno essere opportunamente rivestite in modo da mitigarne l'impatto paesaggistico.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Talmassons, al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica sede di Udine, all'Ente tutela pesca del FVG e al Servizio caccia pesca e ambienti naturali della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.

Trieste, 7 dicembre 2010

PETRIS

10_52_1_DDC_AMBENER 3154

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3154 SCR 935

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di una derivazione di acque superficiali dal torrente Cormor ad uso idroelettrico (centralina denominata T) in Comune di Talmassons (UD). Proponente: Sig. Marano Fabrizio - Udine.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 3 agosto 2010 presentata dal Sig. Marano Fabrizio di Udine per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 8 settembre 2010 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Talmassons del 1 settembre 2010, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/54302/SCR/934 dd. 09 settembre 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Talmassons e al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica sede di Udine;

PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni relative al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. da parte di:

- Comune di Talmassons con nota del prot. 10190 del 18 ottobre 2010;
- Consorzio di bonifica Bassa friulana con nota prot. 6130 del 28 ottobre 2010;

RILEVATO che in data 19 novembre 2010 il proponente, preso atto delle osservazioni pervenute, ha trasmesso una nota di precisazione;

VISTO il parere n. SCR/116/2010 del 01 dicembre 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione in relazione ai seguenti elementi:

- l'impianto idroelettrico in argomento consiste nell'utilizzo del salto idraulico di una briglia già esistente senza, quindi, la realizzazione di una condotta forzata e, conseguentemente, senza riduzione di portate lungo alcun tratto del torrente Cormor;
 - l'entità delle portate e la ridotta pendenza longitudinale del corso d'acqua fan sì che, a valle del corpo briglia, si formi un profilo di rigurgito tale da mantenere un certo tirante idraulico anche ai piedi della briglia, senza andare a prosciugare alcun tratto d'alveo (viene comunque garantito anche il DMV pari a 1000 l/s);
 - l'ecosistema fluviale e la naturalità dei luoghi circostanti risulta di qualità sufficiente e l'impianto idroelettrico in progetto andrebbe ad inserirsi in corrispondenza di un'opera idraulica esistente senza aumentarne in modo significativo alcun impatto;
 - allo stato attuale la traversa costituisce una discontinuità del torrente Cormor, mentre in condizioni di progetto è prevista una scala di risalita per la fauna ittica che potrà consentire il ripristino di un corridoio ecologico attualmente assente;
 - per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, sebbene non venga effettuata una valutazione quantitativa, si ritiene che l'aumento di traffico causato dai mezzi di cantiere sia limitato e l'impatto derivante temporaneo;
 - l'aspetto paesaggistico non risulta intaccato in modo sostanziale dalla realizzazione dell'opera e risulta, comunque, mitigabile tramite opportune prescrizioni;
- ha ritenuto che in fase di esercizio gli impatti sono da considerarsi limitati se non addirittura migliorativi

per l'ecosistema torrentizio locale, mentre in fase di cantiere gli impatti possono essere ritenuti sostenibili, ed ha espresso quindi parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

CONSTATATO altresì che la Commissione medesima, per quanto riguarda le osservazioni pervenute sul progetto ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 da parte del Comune di Talmassons e del Consorzio di bonifica Bassa Friulana ha ritenuto che:

- la maggioranza delle problematiche evidenziate non riguarda specifici aspetti di impatto ambientale.
- laddove invece le osservazioni sono pertinenti, sia possibile prescrivere determinate soluzioni progettuali o modalità gestionali in grado di limitare e/o mitigare gli impatti;
- in particolare le due problematiche principali che emergono dall'analisi delle osservazioni (ovvero la precaria condizione statica delle briglie e le difficoltà di gestione dei manufatti in fase di piena) possono comunque essere affrontate e risolte nelle successive fasi progettuali; gli aspetti di natura statica saranno esaminati in fase di nulla osta idraulico - il proponente medesimo dichiara nella nota di controdeduzioni pervenuta in data 19 novembre 2010 che verrà effettuata una analisi sulla condizione strutturale della briglia e, se necessario, saranno previsti interventi di sistemazione del corpo arginale e del manufatto in cls - mentre gli aspetti di gestione possono essere regolati attraverso un apposito protocollo tra il proponente e l'Ente gestore dei manufatti;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica sede di Udine, all'Ente tutela pesca del FVG e al Servizio caccia pesca e ambienti naturali della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione di una derivazione di acque superficiali dal torrente Cormor ad uso idroelettrico (centralina denominata T) in Comune di Talmassons - presentato dal Sig. Marano Fabrizio di Udine - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

1. il proponente dovrà predisporre un protocollo di gestione con l'Ente gestore dei manufatti idraulici al fine di definire le modalità di esercizio dell'impianto, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti idraulici, la gestione degli eventi di piena;
2. nelle successive fasi progettuali il proponente dovrà sottoporre il progetto all'Ente Tutela Pesca del FVG al fine di verificare la compatibilità della scala di rimonta della fauna ittica, che dovrà essere concordata con l'Ente medesimo per quanto riguarda le dimensioni caratteristiche adatte alle popolazioni ittiche da salvaguardare;
3. il proponente dovrà provvedere, inoltre, a contattare:
 - l'Ente Tutela Pesca del FVG prima dell'inizio dei lavori in alveo al fine di verificare la presenza di condizioni di rischio per la fauna ittica presente ed indicare le eventuali soluzioni occorrenti per mitigare al massimo i disturbi conseguenti;
 - l'Ufficio studi faunistici del Servizio caccia pesca e ambienti naturali della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, prima dell'inizio dei lavori, per concordare le tempistiche di svolgimento dei lavori in modo da evitare interazioni con le specie di uccelli acquatici svernanti in tale zona;

4. dovranno essere presenti nell'area di cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali;
5. al termine dei lavori, tutte le zone interessate dai lavori in fase di cantiere dovranno essere adeguatamente sistemate e ripristinate nel rispetto dell'ambiente paesaggistico e vegetazionale circostante; l'inerbimento delle aree di cantiere dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente specie erbacee autoctone; eventuali superfici a vista in calcestruzzo dovranno essere opportunamente rivestite in modo da mitigarne l'impatto paesaggistico.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Talmassons, al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica sede di Udine, all'Ente tutela pesca del FVG e al Servizio caccia pesca e ambienti naturali della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.

Trieste, 7 dicembre 2010

PETRIS

10_52_1_DDC_AMBENER 3155

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3155 SCR 936

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di una derivazione di acque superficiali dal torrente Cormor ad uso idroelettrico (centralina denominata R) in Comune di Talmassons (UD). Proponente: Sig. Marano Fabrizio - Udine.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 3 agosto 2010 presentata dal Sig. Marano Fabrizio di Udine per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 8 settembre 2010 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Talmassons del 1 settembre 2010, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/55759/SCR/936 dd. 16 settembre 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Talmassons e al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica sede di Udine;

PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni relative al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. da parte di:

- Comune di Talmassons con nota del prot. 10190 del 18 ottobre 2010;
- Consorzio di bonifica Bassa friulana con nota prot. 6130 del 28 ottobre 2010;

RILEVATO che in data 19 novembre 2010 il proponente, preso atto delle osservazioni pervenute, ha trasmesso una nota di precisazione;

VISTO il parere n. SCR/117/2010 del 01 dicembre 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione in relazione ai seguenti elementi:

- l'impianto idroelettrico in argomento consiste nell'utilizzo del salto idraulico di una briglia già esistente senza, quindi, la realizzazione di una condotta forzata e, conseguentemente, senza riduzione di portate lungo alcun tratto del torrente Cormor;
- l'entità delle portate e la ridotta pendenza longitudinale del corso d'acqua fan sì che, a valle del corpo briglia, si formi un profilo di rigurgito tale da mantenere un certo tirante idraulico anche ai piedi della briglia, senza andare a prosciugare alcun tratto d'alveo;
- l'ecosistema fluviale e la naturalità dei luoghi circostanti risulta di qualità sufficiente e l'impianto idroelettrico in progetto andrebbe ad inserirsi in corrispondenza di un'opera idraulica esistente senza aumentarne in modo significativo alcun impatto;
- allo stato attuale la traversa costituisce una discontinuità del torrente Cormor, mentre in condizioni di progetto è prevista una scala di risalita per la fauna ittica che potrà consentire il ripristino di un corridoio ecologico attualmente assente;
- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, sebbene non venga effettuata una valutazione quantitativa, si ritiene che l'aumento di traffico causato dai mezzi di cantiere sia limitato e l'impatto derivante temporaneo;
- l'aspetto paesaggistico non risulta intaccato in modo sostanziale dalla realizzazione dell'opera e risulta, comunque, mitigabile tramite opportune prescrizioni;

ha ritenuto che in fase di esercizio gli impatti sono da considerarsi limitati se non addirittura migliorativi per l'ecosistema torrentizio locale, mentre in fase di cantiere gli impatti possono essere ritenuti sostenibili, ed ha espresso quindi parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

CONSTATATO altresì che la Commissione medesima, per quanto riguarda le osservazioni pervenute sul progetto ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 da parte del Comune di Talmassons e del Consorzio di bonifica Bassa Friulana ha ritenuto che:

- la maggioranza delle problematiche evidenziate non riguarda specifici aspetti di impatto ambientale.
- laddove invece le osservazioni sono pertinenti, sia possibile prescrivere determinate soluzioni progettuali o modalità gestionali in grado di limitare e/o mitigare gli impatti;
- in particolare le due problematiche principali che emergono dall'analisi delle osservazioni (ovvero la precaria condizione statica delle briglie e le difficoltà di gestione dei manufatti in fase di piena) possono comunque essere affrontate e risolte nelle successive fasi progettuali; gli aspetti di natura statica saranno esaminati in fase di nulla osta idraulico - il proponente medesimo dichiara nella nota di controdeduzioni pervenuta in data 19 novembre 2010 che verrà effettuata una analisi sulla condizione strutturale della briglia e, se necessario, saranno previsti interventi di sistemazione del corpo arginale e del manufatto in cls - mentre gli aspetti di gestione possono essere regolati attraverso un apposito protocollo tra il proponente e l'Ente gestore dei manufatti;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, e al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica sede di Udine, all'Ente tutela pesca del FVG e al Servizio caccia pesca e ambienti naturali della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione di una derivazione di acque superficiali dal torrente Cormor ad uso idroelettrico (centralina denominata R) in Comune di Talmassons

- presentato dal Sig. Marano Fabrizio di Udine - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

1. il proponente dovrà predisporre un protocollo di gestione con l'Ente gestore dei manufatti idraulici al fine di definire le modalità di esercizio dell'impianto, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti idraulici, la gestione degli eventi di piena;
2. nelle successive fasi progettuali il proponente dovrà sottoporre il progetto all'Ente Tutela Pesca del FVG al fine di verificare la compatibilità della scala di rimonta della fauna ittica, che dovrà essere concordata con l'Ente medesimo per quanto riguarda le dimensioni caratteristiche adatte alle popolazioni ittiche da salvaguardare;
3. il proponente dovrà provvedere, inoltre, a contattare:
 - l'Ente Tutela Pesca del FVG prima dell'inizio dei lavori in alveo al fine di verificare la presenza di condizioni di rischio per la fauna ittica presente ed indicare le eventuali soluzioni occorrenti per mitigare al massimo i disturbi conseguenti;
 - l'Ufficio studi faunistici del Servizio caccia pesca e ambienti naturali della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, prima dell'inizio dei lavori, per concordare le tempistiche di svolgimento dei lavori in modo da evitare interazioni con le specie di uccelli acquatici svernanti in tale zona;
4. dovranno essere presenti nell'area di cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali;
5. al termine dei lavori, tutte le zone interessate dai lavori in fase di cantiere dovranno essere adeguatamente sistemate e ripristinate nel rispetto dell'ambiente paesaggistico e vegetazionale circostante; l'inerbimento delle aree di cantiere dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente specie erbacee autoctone; eventuali superfici a vista in calcestruzzo dovranno essere opportunamente rivestite in modo da mitigarne l'impatto paesaggistico.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Talmassons e al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica sede di Udine, all'Ente tutela pesca del FVG e al Servizio caccia pesca e ambienti naturali della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.

Trieste, 7 dicembre 2010

PETRIS

10_52_1_DDC_AMB ENER 3156

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3156 SCR 956

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti in Comune di Palmanova. Proponente: Palm'è Srl Energia per Esempio - Udine.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 27 agosto 2010 presentata da Palm'è s.r.l. Energia per Esempio di Udine per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 8 settembre 2010 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Palmanova del 22 agosto 2010, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/62345/SCR/956 dd. 25 ottobre 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente e al Comune di Palmanova;

VISTO il parere n. SCR/118/2010 del 01 dicembre 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito elencate:

- trattasi di un impianto che sarebbe in grado di recuperare una percentuale considerevole (circa 60%) di sabbia e ghiaia da un rifiuto oggi indirizzato tal quale a discariche;
- si concorda, in termini generali, con il proponente nel ritenere che la proposta progettuale debba essere maggiormente considerata alla luce delle nuove disposizioni in materia di rifiuti e dei nuovi indirizzi programmatici. In tal senso si concorda con il proponente nel ritenere decisamente opportuna la realizzazione e gestione di un impianto di tale natura
- vengono previsti vari presidi ambientali di mitigazione e controllo efficaci nel ridurre al minimo il rischio di insorgenza di inquinamenti a carico delle matrici ambientali;
- Relativamente alla presenza del vincolo paesaggistico in un lembo del lotto di insediamento dell'impianto, si prende atto della intenzione del proponente di escludere tale lembo dalle aree utilizzate ai fini produttivi destinandola a zona soggetta ad interventi di rinverdimento e mascheramento. L'impatto paesaggistico si ritiene trascurabile. considerata la: previsione di inserimento di una quinta alberata di mascheramento; la collocazione dell'impianto in un'area industriale; i rendering forniti dal proponente; ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

CONSTATATO altresì che la suddetta commissione ha ritenuto che nelle successive sedi autorizzative da parte degli Enti preposti vengano valutate:

- la conformità del progetto agli aspetti programmatici in materia di rifiuti attualmente vigenti quale presupposto alla realizzabilità dell'impianto stesso;
- la corretta localizzazione dell'impianto in considerazione alla sua rilevanza a scala regionale anche a fronte di possibili alternative;
- gli impatti legati al consumo di acqua. L'impianto prevede infatti un consistente consumo di acqua (circa 228m³/giorno) pari a medie 19m³/h con punte previste di 48m³/h. Nella relazione presentata in sede di screening non è stata specificata chiaramente la fonte di approvvigionamento;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto la realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti in Comune di Palmanova - presentato da Palm'è s.r.l. Energia per Esempio di Udine - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Palmanova.

Trieste, 7 dicembre 2010

PETRIS

10_52_1_DDC_AMB ENER 3157

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3157 SCR 946

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante il completamento del sistema arginale a presidio della piana di Socchieve, in sinistra idrografica del fiume Tagliamento, in Comune di Socchieve. Proponente: Comunità Montana della Carnia - Tolmezzo.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 3 settembre 2010 presentata dalla Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 15 settembre 2010 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Socchieve del 13 settembre 2010, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/57648/SCR/946 dd. 28 settembre 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Socchieve e al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica sede di Udine;

VISTO il parere n. SCR/119/2010 del 01 dicembre 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che gli impatti in fase di cantiere si possono ritenere di rilievo non elevato vista l'entità, l'ubicazione degli interventi ed il contesto territoriale circostante, e che gli interventi verranno svolti prevalentemente al di fuori dell'alveo attivo e non andranno ad interessare filoni idrici ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato e al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica sede di Udine;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante il completamento del sistema arginale a presidio della piana di Socchieve, in sinistra idrografica del fiume Tagliamento, in Comune di Socchieve - presentato dalla Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

1. la scogliera in massi cementati dovrà essere intasata con terreno vegetale per almeno 10 cm all'interno degli interstizi tra i massi che dovranno essere inerbiti con specie erbacee autoctone;
2. il proponente, al fine di evitare la sovrapposizione degli interventi, precedentemente all'avvio dei lavori dovrà verificare con il Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica sede di Udine che non siano in atto o previste nello stesso periodo interventi di manutenzione idraulica nel tratto d'asta a valle e a monte del ponte della SP n. 12 in modo che non si verifichino interferenze tra le diverse attività.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Socchieve e al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica sede di Udine.

Trieste, 7 dicembre 2010

PETRIS

10_52_1_DDC_AMB ENER 3158

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3158 SCR 943

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante le modifiche all'impianto di gestione rifiuti non pericolosi della Ditta F.Ili Petean Snc di Petean Ivan e Walmi, in località La Fredda, in Comune di Ruda. Proponente: Fratelli Petean Snc - Ruda.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 1 settembre 2010 presentata da Fratelli Petean S.n.c. di Ruda per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 22 settembre 2010 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Ruda, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/59384/SCR/943 dd. 08 ottobre 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Ruda e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO il parere n. SCR/120/2010 del 01 dicembre 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- non si hanno propagazione di polveri e di sostanze inquinanti in atmosfera in quanto non vengono

trattati materiali polverulenti e non sono previste caldaie per la produzione di energia termica. L'emissione di gas di scarico dei mezzi da e per l'impianto rimane costante e uguale allo stato attuale;

- l'area è pavimentata e raccoglie le acque meteoriche dei piazzali che vengono trattate e scaricate, con autorizzazione, in un fosso perimetrale esistente;
- tutta l'area è pavimentata e non è previsto il deposito al suolo;
- da un punto di vista paesaggistico non intervengono variazioni alle costruzioni presenti nell'area;
- essendo l'area pavimentata non vi è presenza di vegetazione se non quella addossata al muretto di perimetro dell'area;
- il flusso di traffico da e per l'impianto rimarrà invariato;
- dalle misure del rumore immesso, effettuate nel raggio di 100 m dal perimetro dell'impianto con le macchine operatrici in attività, si evince che il valore misurato non supera mai il limite di legge per la tipologia dell'area (70 dB diurni);

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante le modifiche all'impianto di gestione rifiuti non pericolosi della Ditta F.lli Petean S.n.c. di Petean Ivan e Walmi, in località La Fredda, in Comune di Ruda - presentato da Fratelli Petean S.n.c. di Ruda - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Ruda e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Trieste, 7 dicembre 2010

PETRIS

10_52_1_DDC_AMB ENER 3159

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3159 SCR 951

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Pesarina in frazione Pieria in Comune di Prato Carnico (UD). Proponente: Sig. Rotter Gigliola - Ovaro.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 6 agosto 2010 presentata dal Sig. Rotter Gigliola di Ovaro per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 22 settembre 2010 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Prato Carnico del 20 settembre 2010, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/58331/SCR/951 dd. 04 ottobre 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Prato Carnico e al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica sede di Udine;

RILEVATO che in data 4 ottobre 2010 è pervenuta una nota di osservazioni da parte della Società pescatori sportivi SPS "Val Pesarina", del Centro pescatori sportivi della Carnia e Braulins e del Rappresentante del collegio n°9 dell'Ente Tutela Pesca, relativa al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il parere n. SCR/121/2010 del 01 dicembre 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- l'impianto idroelettrico in argomento non prevede la realizzazione di una condotta forzata e, conseguentemente, non prevede riduzione di portate lungo tratti d'alveo del torrente Pesarina (se non puntualmente immediatamente a valle della briglia esistente);
- per quanto riguarda i potenziali impatti indotti in fase di esercizio e di cantiere si ritiene che possano essere limitati e mitigati con opportune prescrizioni; in particolare non si evidenziano criticità in fase di cantiere in quanto la durata delle attività è relativamente breve (12 mesi), le piste di accesso sono già esistenti, la riduzione di superficie boscata è limitata (500 mq), lo scavo di materiale in esubero è limitato (1300 mc) così come il traffico indotto;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RILEVATO inoltre che la Commissione medesima, in considerazione di quanto previsto dagli obiettivi di qualità della Direttiva comunitaria sulle acque 2000/60/CE ed in particolare nell'ottica di un miglioramento dell'asta torrentizia, dal punto di vista ecologico, ha ritenuto necessario prevedere nelle successive fasi progettuali:

- una scala di risalita della fauna ittica lungo al quale dovrà essere rilasciato il deflusso minimo vitale previsto dalla LR 28/2001;
- un piano di monitoraggio dello stato di qualità delle acque da effettuarsi prima e dopo la realizzazione dell'opera;

RILEVATO altresì che la Commissione ha ritenuto le osservazioni trasmesse con la nota suddetta da parte della Società pescatori sportivi SPS "Val Pesarina", del Centro pescatori sportivi della Carnia e Braulins e del Rappresentante del collegio n°9 dell'Ente Tutela Pesca condivisibili in termini generali ed in riferimento ad impianti che sottendono lunghi tratti di torrente, meno invece, nel caso specifico, laddove la derivazione è puntuale;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica sede di Udine e all'Ente tutela pesca del FVG;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Pesarina in frazione Pieria in Comune di Prato Carnico - presentato dal Sig. Rotter Gigliola di Ovaro - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

1. nelle successive fasi progettuali il proponente dovrà prevedere - salvo documentate e verificate (dal Servizio idraulica Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica di Udine) condizioni di incompatibilità dell'opera stessa rispetto a preminenti esigenze di salvaguardia idraulica - la realizzazione di una scala di risalita per la fauna ittica lungo la quale dovrà essere rilasciato il deflusso minimo vitale previsto dalla LR 28/2001; in particolare la tipologia di opera dovrà essere concordata con l'Ente tutela pesca del FVG per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali in funzione delle popolazioni ittiche da salvaguardare;
2. al fine di mitigare i potenziali impatti sulle componenti relative alla fauna ittica, la tempistica e le modalità di lavorazione in alveo per il consolidamento della traversa ed opere annesse, dovranno essere concordate con l'Ente Tutela Pesca del FVG;
3. dovranno essere presenti nell'area di cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali;
4. al termine dei lavori, tutte le zone interessate dai lavori in fase di cantiere dovranno essere adeguatamente sistemate e ripristinate nel rispetto dell'ambiente paesaggistico e vegetazionale circostante; l'inerbimento delle aree di cantiere dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente specie erbacee autoctone; eventuali superfici a vista in calcestruzzo dovranno essere opportunamente rivestite in modo da mitigarne l'impatto paesaggistico;
5. le terre di scavo derivanti dallo sbancamento dell'area interessata dai lavori dovranno essere smaltite e/o recuperate quali rifiuti; tuttavia nel caso in cui il proponente desideri ricorrere alle condizioni di cui all'articolo 186 del d.lgs. 152/06 parte IV ovvero intenda proporre una gestione delle terre di scavo quali sottoprodotti per realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, potrà effettuarlo dimostrando - in apposito progetto che sarà verificato dal Comune - la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo succitato, indicando altresì i tempi di eventuale deposito in attesa di utilizzo;
6. venga valutato lo stato ecologico a monte e a valle del manufatto ante e post opera in conformità alle disposizioni della direttiva europea 2000/60 e che la valutazione di merito venga sottoposta all'esame dell'Ente Tutela Pesca, dell'ARPA e al Servizio caccia, pesca e ambienti naturali della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Prato Carnico, al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica sede di Udine, all'Ente tutela pesca del FVG, all'ARPA e al Servizio caccia, pesca e ambienti naturali della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.

Trieste, 7 dicembre 2010

PETRIS

gettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di una centralina idroelettrica in Comune di Travesio. Proponente: Consorzio di bonifica Cellina Meduna - Pordenone.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 19 luglio 2010 presentata dal Consorzio di bonifica Cellina Meduna di Pordenone per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 29 settembre 2010 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Travesio, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/62950/SCR/927 dd. 28 ottobre 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Travesio, al Comune di Castelnuovo del Friuli e al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO il parere n. SCR/122/2010 del 01 dicembre 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- l'impianto idroelettrico in argomento consiste nell'utilizzo del salto idraulico di una traversa già esistente senza quindi la realizzazione di una condotta forzata e, conseguentemente, senza riduzione di portate lungo alcun tratto del torrente Cosa. Di fatto le acque attraversano la turbina a coclea e vengono restituite immediatamente a valle della traversa;
- uno specifico studio presentato dal proponente evidenzia come sia i pesci piccoli che quelli più grandi possono migrare attraverso la coclea senza particolari problematiche; lo studio è stato effettuato anche su specie presenti lungo il torrente Cosa quali il temolo, la trota e lo scazzone; dal medesimo studio risulta che, a seguito del passaggio nella turbina a coclea, solo alcuni esemplari di cavedano e leucisco, peraltro non presenti lungo le acque del Cosa, hanno presentato lesioni alle scaglie e ematomi;
- Dalla documentazione presentata ed in particolare dai rendering dello stato di progetto, la turbina sembra inserirsi in maniera poco impattante nel contesto ambientale, territoriale e paesaggistico;
- Nel complesso, quindi, si concorda con le valutazioni di impatto effettuate dal proponente. Si ritiene comunque opportuno vengano adottate le misure di mitigazione indicate nella relazione di screening; ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche ai Comuni territorialmente interessati, al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna e all'Ente tutela pesca del FVG;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30

agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione di una centralina idroelettrica in Comune di Travesio - presentato dal Consorzio di bonifica Cellina Meduna di Pordenone - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

1. prima dell'ottenimento dell'autorizzazione unica di cui al D.Lgs. 387/2003, il proponente dovrà sottoporre il progetto all'Ente Tutela Pesca del FVG, all'ARPA e al Servizio Caccia e Pesca della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali al fine di verificare la compatibilità della turbina idraulica a coclea in progetto nei confronti della fauna ittica presente nel torrente Cosa e l'efficacia dell'utilizzo della turbina medesima quale scala di rimonta per i pesci;
2. il proponente inoltre dovrà provvedere a contattare l'Ente Tutela Pesca del FVG, prima dell'inizio dei lavori in alveo, al fine di verificare la presenza di condizioni di rischio per la fauna ittica presente ed indicare le eventuali soluzioni occorrenti per mitigare al massimo i disturbi conseguenti;
3. dovranno essere presenti nell'area di cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali;
4. al termine dei lavori, tutte le zone interessate dai lavori in fase di cantiere dovranno essere adeguatamente sistemate e ripristinate nel rispetto dell'ambiente paesaggistico e vegetazionale circostante, utilizzando esclusivamente specie autoctone;
5. nella realizzazione e messa in opera del cavidotto interrato non dovranno essere interessati prati stabili tutelati dalle leggi regionali.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, ai Comuni di Travesto, di Castelnovo del Friuli, al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna e all'Ente tutela pesca del FVG.

Trieste, 7 dicembre 2010

PETRIS

10_52_1_DDC_VAL IMP 3161

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3161 SCR 952

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante il ripristino funzionale di opere trasversali poste lungo il torrente Pontaiba in corrispondenza dell'abitato di Treppo Carnico. Proponente: Comunità montana della Carnia - Tolmezzo.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 17 settembre 2010 presentata dalla Comunità montana della Carnia di Tolmezzo per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 29 settembre 2010 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Treppo Carnico, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/60216/SCR/952 dd. 12 ottobre 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Treppo Carnico;

VISTO il parere n. SCR/123/2010 del 01 dicembre 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- per quanto attiene alla necessità di interventi manutentivi a carico delle briglie non si hanno particolari considerazioni da effettuare. Trattasi comunque interventi finalizzati a consolidare le briglie e a ridurre i fenomeni erosivi che si innescano immediatamente a valle delle stesse (platee di dissipazione). Non è fornito un calcolo alla base del dimensionamento della gavetta, tuttavia l'intervento pare perseguire l'obiettivo condivisibile di centralizzare in condizioni di piena il flusso idrico in corrispondenza alla gavetta allontanandolo dalle sponde;
- gli impatti ambientali determinati dagli interventi a carico delle briglie sono da ritenersi trascurabili considerato che trattasi di interventi su opere già esistenti;
- la scogliera prevista in sponda sinistra - da una analisi delle planimetrie fornite e delle foto - insiste all'estradosso di una curva con leggero raggio di curvatura in un tratto di alveo regolarizzato (pendenza di equilibrio) dalle briglie di monte e valle. A tergo il versante ha una pendenza piuttosto consistente. In queste condizioni appare verosimile - al di là di specifiche quantificazioni del fenomeno - si possano innescare - anche per effetto di sforzi tangenziali non elevati - piccoli o più consistenti fenomeni erosivi che inducano crolli di versante. In tal senso appare giustificabile un intervento di difesa e consolidamento del versante. L'utilità di una protezione in sponda destra con scogliera non è altrettanto comprensibile;
- l'intervento complessivo risulta comunque limitato in estensione. Ci si inserisce peraltro in un tratto di corso d'acqua già artificializzato, in cui risultano presenti altre difese spondali e la cui dinamica evolutiva per gli aspetti idraulici è fortemente condizionata dalla presenza delle opere idrauliche. Difficilmente si può ritenere che l'inserimento delle difese di sponda in progetto in un tale ambito possa ulteriormente pregiudicare in maniere sostanziale l'attuale funzionalità dell'ecosistema fluviale;
- sussistono tuttavia delle perplessità rispetto:
 - alla effettiva necessità della difesa di sponda destra;
 - alla opportunità di considerare in generale per le opere di difesa spondale alternative meno impattanti;

che portano a ritenere necessarie alcune prescrizioni. L'eventuale modifica progettuale determinata dalla applicazione delle prescrizioni sarebbe ovviamente finalizzata alla mitigazione degli impatti e come tale non soggetta ad un diverso ed ulteriore procedimento di VIA.

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante il ripristino funzionale di opere trasversali poste lungo il torrente Pontaiba in corrispondenza dell'abitato di Treppo Carnico - presentato dalla Comunità montana della Carnia di Tolmezzo - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

1. per quanto attiene la difesa di sponda prevista in sinistra idrografica il proponente dovrà sviluppare in sede di autorizzazione idraulica specifiche analisi idrauliche finalizzate a verificare l'effettiva necessità degli interventi così come proposti. In particolare dovranno essere analizzate tutte le alternative perseguibili per il caso in esame nel campo dell'ingegneria naturalistica (a puro titolo esemplificativo: terra rinforzata rinverditata, gabbionate rinverditate adatte come struttura di sostegno per sistemazioni spondali a forte pendenza) ed adeguatamente motivata la scelta finale. L'esito delle risultanze di tale analisi sarà oggetto di giudizio dell'autorità idraulica preposta al rilascio della relativa autorizzazione e dovrà comunque essere comunicata alla scrivente Servizio;
2. la difesa di sponda prevista in destra idrografica andrà limitata al tratto a valle della briglia in corrispondenza alla platea di dissipazione. La realizzazione della difesa di sponda come prevista in progetto potrà essere acconsentita unicamente nel caso in cui ne venga dimostrata in sede di autorizzazione idraulica, con specifiche analisi idrauliche, l'effettiva necessità e comunque sempre a valle di una valutazione sulle possibili alternative (ivi compresa l'ipotesi di non intervento) applicabili nel campo dell'ingegneria naturalistica;
3. l'esito delle risultanze di cui alle prescrizioni 1 e 2 sarà oggetto di giudizio dell'autorità idraulica preposta al rilascio della relativa autorizzazione e dovrà comunque essere comunicata alla scrivente Servizio.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Treppo Carnico. Trieste, 7 dicembre 2010

PETRIS

10_52_1_DDC_VAL IMP 3162

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3162 SCR 954

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di una centralina idroelettrica in corrispondenza della Roggia Rupa in Comune di San Martino al Tagliamento (PN). Proponente: Consorzio di Bonifica "Cellina Meduna" - Pordenone.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 7 settembre 2010 presentata dal Consorzio di Bonifica "Cellina Meduna" di Pordenone per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 29 settembre 2010 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di San Martino al Tagliamento del 28 settembre 2010, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/59356/SCR/954 dd. 08 ottobre 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di San Martino al Tagliamento, al Servizio

idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica sede di Pordenone e al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO il parere n. SCR/124/2010 del 01 dicembre 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione all'entità non rilevante degli impatti ambientali negativi indotti ed il vantaggio derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile senza l'impiego di combustibili fossili, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica sede di Pordenone e al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione di una centralina idroelettrica in corrispondenza della Roggia Rupa in Comune di San Martino al Tagliamento - presentato dal Consorzio di Bonifica "Cellina Meduna" di Pordenone - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

1. dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare le acque superficiali e le sottostanti falde idriche;
2. le terre di scavo dovranno essere smaltite e/o recuperate quali rifiuti. Tuttavia nel caso in cui il proponente desideri ricorrere alle condizioni di cui all'articolo 186 del D.Lgs. 152/06 parte quarta ovvero intenda proporre una gestione delle terre di scavo quali sottoprodotti per realizzazione di reinterrimenti, rimodellazioni e rilevati, potrà effettuarlo dimostrando - in apposito progetto - la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo succitato, indicando altresì i tempi di eventuale deposito in attesa di utilizzo. Tale progetto sarà verificato dal Comune. Comunque si dovrà dare preferenza al recupero anziché allo smaltimento in discarica delle terre non riutilizzate nell'ambito del progetto in esame.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di San Martino al Tagliamento, al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica sede di Pordenone e al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Trieste, 7 dicembre 2010

PETRIS

10_52_1_DDC_VAL IMP 3163

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3163 SCR 944

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante di regimazione delle acque afferenti al Rio Soimutta, attraverso il Mosteut, in Comune di Tarcento. Proponente: Comune di Tarcento.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 9 settembre 2010 presentata dal Comune di Tarcento per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 6 ottobre 2010 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tarcento, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/59379/SCR/944 dd. 08 ottobre 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente e al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO il parere n. SCR/125/2010 del 01 dicembre 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- il presente progetto riguarda un intervento atto a migliorare il deflusso delle acque meteoriche in caso di forti precipitazioni che, mettendo in crisi il sistema fognario, provocano allagamenti sia della sede stradale che delle abitazioni e dei campi nell'area oggetto dell'intervento, e quindi in fase di cantiere non si ritiene che l'intervento generi impatti negativi;
- in fase di cantiere si avrà una minima incidenza sulle varie componenti ambientali. Si sottolinea il fatto che l'area è antropizzata e che i lavori si concluderanno in 60 giorni, quindi un tempo relativamente breve;
- riguardo l'aria e il rumore si avrà il disturbo generato dalle macchine operatrici, ma visto la limitatezza degli interventi e la scarsa densità abitativa si ritiene non risulti significativo;
- relativamente al suolo si avrà lo scavo del canale tra i due campi e quello parallelo alla strada e dal sopralluogo effettuato non si sono rinvenute grosse problematiche per un eventuale deposito temporaneo del materiale di risulta;
- dalla verifica effettuata si è rilevata la presenza di due zone a prato stabile a sud dello stabilimento industriale, a confine con il fosso esistente oggetto dei lavori. Tra i prati ed il fosso è comunque presente una quinta vegetata ad alberi ed arbusti. Si prevede di inserire una prescrizione per cui i lavori non interessino queste porzioni di prato stabile, sia per quanto riguarda il passaggio dei mezzi d'opera sia per il deposito di materiale del cantiere;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce

diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al e al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante l'intervento di regimazione delle acque afferenti al Rio Soimutta, attraverso il Mosteut, in Comune di Tarcento - presentato dal Comune di Tarcento - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

- 1) i lavori in progetto comprensivi della fase di cantiere con deposito di materiali o parcheggio di mezzi non dovranno interessare le aree a prato stabile, come individuate dall'inventario prati stabili previsto dalla L.R. 9/2005, poste nelle vicinanze dell'area oggetto di intervento. A tal fine, inoltre, i lavori di pulizia del fosso perimetrale in corrispondenza dello stabilimento Sangoi dovranno essere eseguiti sulla sponda sinistra del fosso;
- 2) i lavori relativi all'imbocco del canale sul torrente Mosteut dovrà essere realizzato in periodi di secca del torrente stesso, così come i lavori di pulizia dell'alveo del torrente;
- 3) il proponente dovrà avvisare con un congruo anticipo gli utenti della strada via dei Fagnà relativamente al periodo dei lavori che comportano l'interruzione della viabilità sulla via.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Trieste, 7 dicembre 2010

PETRIS

10_52_1_DDC_VAL IMP 3164

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3164 SCR 953

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante i lavori di sistemazione della rete principale dei canali di scolo delle acque meteoriche per la sicurezza idraulica di San Pietro al Natisone nel Comune di San Pietro al Natisone (UD). Proponente: Comune di San Pietro al Natisone.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 28 settembre 2010 presentata dal Comune di San Pietro al Natisone per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 6 ottobre 2010 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di San Pietro al Natisone, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/59377/SCR/953 dd. 08 ottobre 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente e al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO il parere n. SCR/126/2010 del 01 dicembre 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- il presente progetto riguarda un intervento atto a migliorare il deflusso delle acque meteoriche in caso di forti precipitazioni che, mettendo in crisi il sistema fognario, provocano allagamenti sia della sede stradale che delle abitazioni e dei campi nell'area oggetto dell'intervento, e quindi in fase di cantiere non si ritiene che l'intervento generi impatti negativi;
- in fase di cantiere si avrà una minima incidenza sulle varie componenti ambientali. Si sottolinea il fatto che l'area è antropizzata e che i lavori si concluderanno in 90 giorni, quindi un tempo relativamente breve;
- riguardo l'aria e il rumore si avrà il disturbo generato dalle macchine operatrici, ma visto la limitatezza degli interventi e la scarsa densità abitativa nell'intorno dei canali in terra si ritiene non risulti significativo;
- in fase di cantiere si potrebbe avere un'intorbidimento delle acque del fiume Natisone dovute al trasporto di materiali in sospensione derivanti dagli scavi in terra dei canali. A tal fine si ritiene di prescrivere che i lavori vengano eseguiti in periodi di secca;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante i lavori di sistemazione della rete principale dei canali di scolo delle acque meteoriche per la sicurezza idraulica di San Pietro al Natisone nel Comune di San Pietro al Natisone - presentato dal Comune di San Pietro al Natisone - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, viene prevista la prescrizione di seguito riportata:

- 1) i lavori relativi alla pulizia dei canali in terra dovranno essere realizzati in periodi di secca in modo da limitare l'intorbidimento delle acque del fiume Natisone.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Trieste, 7 dicembre 2010

PETRIS

10_52_1_DDC_VAL IMP 3165

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 7 dicembre 2010, n. 3165 SCR 961

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante i lavori di trasformazione irrigua ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nei Comuni di Pozzuolo del Friuli e Mortegliano (B.I. 040/07).
Proponente: Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento - Udine.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 5 ottobre 2010 presentata dal Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento di Udine per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 13 ottobre 2010 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio dei Comuni di Pozzuolo del Friuli e Mortegliano, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/62321/SCR/961 dd. 25 ottobre 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, ai Comuni di Pozzuolo del Friuli e Mortegliano e al Servizio gestione territorio rurale e irrigazione della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;

VISTO il parere n. SCR/127/2010 del 01 dicembre 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- in fase di esercizio il progetto comporta un impatto positivo sulla componente acqua in quanto si ha una riduzione di 250 l/s di consumo di acqua superficiale per l'irrigazione della stessa superficie agricola;
- gli impatti maggiori si manifesteranno in fase di cantiere con la realizzazione delle opere e la dismissione della rete di canalette esistente;
- gli impatti sull'aria sono localizzati in aree agricole e temporalmente di breve durata;
- per gli impatti al suolo sono previsti solo depositi temporanei di materiale in zone che poi verranno ripristinate;
- alcune siepi e nuclei boscati esistenti verranno interessati sia dalle operazioni di dismissione sia dalle operazioni della posa delle condotte interrato. Il proponente ha previsto l'espianto e il reimpianto degli esemplari arborei di età significativa e delle specie arboree di pregio. Al fine di non ridurre la superficie vegetata ad alto fusto si prescrive il ripristino delle siepi e dei nuclei di vegetazione interessati dagli interventi;
- non vengono interessate zone a prato stabile sia in fase di dismissione che di realizzazione del nuovo sistema irriguo. A maggior salvaguardia di queste associazioni prative si prescrive che in corrispondenza di tali fitocenosi non vengano utilizzate quali aree di passaggio dei mezzi d'opera o quali depositi tem-

poranei di materiali derivanti dalle operazioni di cantiere;

- non è previsto un incremento significativo di traffico se non nel corso della fase di esecuzione dei lavori che influirà in parte sulla viabilità locale. Tutte le aree di intervento sono raggiungibili da piste sterrate o capezzagne esistenti ed adeguate al passaggio dei mezzi di cantiere.

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comuni territorialmente interessati e al Servizio gestione territorio rurale e irrigazione della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante i lavori di trasformazione irrigua ad asperione e realizzazione opere di irrigazione nei comuni di Pozzuolo del Friuli e Mortegliano (B.I. 040/07) - presentato dal Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento di Udine - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

1. le aree di cantiere, le piazzole provvisorie di stoccaggio e il passaggio dei mezzi di cantiere dovranno insistere solo su aree a destinazione agricola, evitando di interessare zone boscate o prative, in particolare aree a prato stabile ai sensi della L.R. 9/2005;
2. dovrà essere eseguito il ripristino con essenze autoctone degli elementi vegetazionali ad alto fusto (siepi, filari etc.) che verranno interessati dalle operazioni di cantiere; a tal fine potranno essere effettuati sia reimpianti di esemplari preventivamente rimossi sia piantumazione di nuovi individui.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Pozzuolo del Friuli, al Comune di Mortegliano e al Servizio gestione territorio rurale e irrigazione della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.

Trieste, 7 dicembre 2010

PETRIS

Decreto del Vice Direttore centrale attività produttive 17 dicembre 2010, n. 2514/PROD

LR 12/2002 articolo 46, comma 1 bis. - Approvazione schema di domanda di finanziamento a tasso agevolato per il consolidamento finanziario e le altre operazioni di rimodulazione fi-

nanziaria a valere sul Fondo di rotazione.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

VISTO il decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. con cui viene emanato il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 10 del citato regolamento, con cui si stabilisce che:

- le domande per accedere agli incentivi a favore delle imprese artigiane sono redatte secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e disponibili sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, sezione dedicata alle imprese artigiane;
- le domande per accedere agli incentivi sono corredate dalla documentazione indicata negli schemi predetti;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2010, n. 0280/Pres. attuativo della deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2010, n. 2587, con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al DPR n. 0272/2005 finalizzate a mantenere l'operatività degli strumenti ivi disciplinati;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 del DPR n. 0280/2010 che consente alle imprese artigiane di accedere ai finanziamenti agevolati di cui al comma 3 bis dell'articolo 23 del citato Testo unico, in regime «de minimis» in relazione alle modifiche previste a decorrere dal 1° gennaio 2011 al regime di aiuti temporanei di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale crisi finanziaria ed economica);

RITENUTO opportuno adottare una nuova modulistica, tenuto conto delle modifiche introdotte con il citato DPR n. 0280/2010;

RITENUTO opportuno approvare lo schema di domanda e relativo allegato per le iniziative previste al comma 3 bis dell'articolo 23 del DPR n. 0272/2005, come modificato dall'articolo 4 del citato DPR n. 0280/2010;

RITENUTO altresì necessario che lo schema di domanda e relativo allegato approvati con il presente decreto, vengano pubblicati sul portale di Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.;

VISTO l'articolo 20 del DPR n. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si dispone che il Vice Direttore centrale coadiuva il Direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti ed esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del medesimo, nonché può esercitare, altresì, funzioni sostitutorie dei Direttori di servizio della Direzione centrale;

VISTO il decreto del Direttore centrale n. 2072/Prod del 18 ottobre 2010 con il quale sono stati attribuiti al Vice Direttore centrale i compiti spettanti al Direttore centrale relativamente alle materie di competenza del Servizio sostegno e promozione del comparto produttivo artigiano;

DECRETA

1. È approvata, per i motivi indicati in premessa, la seguente modulistica, riferita alle iniziative previste al comma 3 bis dell'articolo 23 del DPR n. 0272/2005, come modificato dall'articolo 4 del DPR n. 16 dicembre 2010, n. 0280/Pres., facente parte integrante del presente provvedimento:

| | |
|----------------|--|
| MOD. 1/ART BIS | Schema di domanda per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per consolidamento finanziario e per le altre operazioni di rimodulazione finanziaria a valere sul Fondo di rotazione 1/ART BIS Allegato n. 1: dichiarazione relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI) |
|----------------|--|

2. La modulistica approvata con il presente decreto è utilizzata a decorrere dal 1° gennaio 2011.

3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 dicembre 2010

CHIARELLI

10_52_1_DDC_ATT PROD 2514_2_ALL1_DOMANDA

MOD. 1/ART BISMarca
da bollo

**DOMANDA DI FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
PER IL CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO E PER LE ALTRE OPERAZIONI DI RIMODULAZIONE FINANZIARIA
A VALERE SUL FONDO DI ROTAZIONE**

(Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, articolo 46, comma 1 bis)

| |
|---------------------------------|
| SPAZIO RISERVATO A MEDIOCREDITO |
| |

Inoltrata per il tramite della:

| | |
|--------------|------------|
| (banca) | (cod. abi) |
| (dipendenza) | (cod. cab) |

Spettabile
FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA – Legge regionale 12/2002, articolo 45
Presso
BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 1 - UDINE

Il sottoscritto

COGNOME E NOME

| |
|--|
| |
|--|

nella sua qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa:

DENOMINAZIONE (ditta/ragione sociale)

| |
|--|
| |
|--|

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

SEDE LEGALE: via e numero civico

Comune, cap

prov.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

CHIEDE

la concessione di un finanziamento a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, destinato alla realizzazione delle iniziative di seguito specificate, previste dall'articolo 23, comma 3 bis, del D.P.Reg. 0272/2005 e successive modifiche ed integrazioni

IMPORTO RICHIESTO: euro

| |
|--|
| |
|--|

DURATA: anni

| |
|--|
| |
|--|

Attività artigianale svolta dall'impresa alla quale l'iniziativa è riferibile:

descrizione attività

codice istat

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

DICHIARA

che l'impresa richiedente (barrare in corrispondenza della dichiarazione che s'intende rilasciare):

- è iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane
- ha chiesto l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane
- è iscritta al Registro regionale delle cooperative

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il/la sottoscritto/a:

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)

1. che l'impresa è in attività;
2. che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. che l'impresa non rientra tra le imprese in difficoltà, ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004;¹
4. che l'impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese relativamente alle quali non è consentito il cumulo;²
5. che l'impresa rispetta, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
6. che l'impresa non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
7. che all'impresa, in merito agli aiuti di importanza minore (de minimis) di cui al regolamento(CE) n. 1998/2006³ e agli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009:
 - non sono stati concessi aiuti de minimis nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti;
 - non sono stati concessi, a partire dal 1° gennaio 2008, « aiuti di importo limitato» ai sensi del DPCM 3 giugno 2009;
 - sono stati concessi i seguenti aiuti "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti e/o, a partire dal 1° gennaio 2008, i seguenti aiuti di importo limitato ai sensi del DPCM 3 giugno 2009:⁴

| Soggetto concedente | Norma di riferimento | Regime di aiuto ⁵ | Data concessione | Importo aiuto |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| totale contributi concessi | | | | |

¹ In base alla suddetta nozione, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) c), un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

² E' consentito il solo cumulo con le garanzie concesse dai Consorzi Garanzia Fidi fra le imprese artigiane a titolo di "de minimis".

³ Art. 2, co. 2 del Regolamento(CE) n. 1998/2006: l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

⁴ In base alle disposizioni contenute al paragrafo 10 dell'allegato G) al regolamento regionale emanato con D.P.Reg. 0272/2005 e successive modifiche ed integrazioni, la somma dell'importo degli aiuti di importo limitato ricevuti da ciascuna impresa e degli aiuti de minimis ricevuti a partire dall'1 gennaio 2008 non deve superare 200 mila euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

⁵ Indicare se trattasi di aiuto de minimis concesso ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 ovvero di "aiuto di importo limitato" concesso ai sensi del DPCM di data 3 giugno 2009.

DESCRIZIONE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

| | |
|--|--|
| Breve storia dell'azienda e del suo sviluppo nel tempo | |
| Attività svolte | |
| Principali clienti e fornitori | |
| Altre notizie | |

INIZIATIVE PROPOSTE A FINANZIAMENTO

A) CONSOLIDAMENTO DI DEBITI A BREVE A DEBITI A MEDIO – LUNGO TERMINE

Si attesta che la situazione delle passività a breve termine, con scadenza entro diciotto mesi, riferibili all'attività artigiana dell'impresa alla data del _____, corrispondente all'ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione di questa domanda, era quella di seguito dettagliata. Rispetto ai valori totali, riscontrabili nella situazione contabile, gli importi sono stati considerati per una quota del _____ %⁶.

| Descrizione | Importo |
|---|---------|
| • Passività bancarie a breve termine | |
| • Quote capitali di rate, scadenti non oltre i 18 mesi, relative a finanziamenti bancari a medio – lungo termine | |
| • Canoni relativi ad operazioni di leasing, scadenti non oltre i 18 mesi | |
| • Debiti verso fornitori | |
| • Debiti verso Enti previdenziali e di sicurezza sociale, debiti tributari | |
| • Altri debiti a breve termine, con esclusione dei finanziamenti ottenuti da soci o da terzi e degli accantonamenti in genere | |

Totale passività a breve termine (con scadenza entro 18 mesi) euro

B) ONERI PER RISCADENZAMENTO, SOSPENSIONE TEMPORANEA E ALLUNGAMENTO DI PIANI D'AMMORTAMENTO PER IL RIMBORSO DI PREGRESSE ESPOSIZIONI FINANZIARIE

In relazione alle operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e allungamento di piani d'ammortamento per il rimborso di esposizioni finanziarie maturate in conseguenza all'attività aziendale, **in essere alla data del 11 giugno 2009**, data di entrata in vigore della legge regionale 11/2009, l'impresa ha sostenuto o sosterrà i seguenti oneri (per interessi, spese, ecc.) relativamente ai quali s'impegna a produrre, prima dell'erogazione del finanziamento richiesto, idonea documentazione giustificativa:

| Soggetto concedente il finanziamento | Descrizione operazione | Importo |
|--------------------------------------|------------------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Totale euro

⁶Nel caso l'impresa svolgesse altre attività oltre a quella artigianale ammissibile all'agevolazione, le poste da considerare devono essere proporzionalmente ridotte in base al "fatturato", relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso, riferibile esclusivamente all'attività artigianale rispetto al totale.

Garanzie offerte

| IPOTECA SU IMMOBILI | | | | |
|------------------------|------------|-------------------|-------------|----------------|
| Intestazione proprietà | Ubicazione | Estremi catastali | Descrizione | Valore in euro |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

| ALTRI TIPI DI GARANZIE: | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | Fideiussione bancaria | Euro _____ | <input type="checkbox"/> | Fideiussione di società | euro _____ |
| <input type="checkbox"/> | Fideiussione di persone fisiche | Euro _____ | <input type="checkbox"/> | Altro _____ | euro _____ |

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza delle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano (DPRReg. 12.8.2005, n. 0272/Pres. e s.m.i.) che disciplinano la concessione dell'agevolazione;
- di aver preso visione della Nota Informativa e di essere a conoscenza di quanto in essa riportato;
- di impegnarsi ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda;
- che i dati e le notizie contenuti nella presente domanda e nelle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie presentate sono veritieri e che non sono stati omessi gravami, passività o vincoli esistenti sulle attività.

Si impegna a comunicare immediatamente a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. l'eventuale concessione di altri benefici pubblici sulla medesima iniziativa.

Si obbliga inoltre a produrre l'ulteriore documentazione che Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., a suo insindacabile giudizio, dovesse richiedere.

A titolo di deposito cauzionale versa la somma di euro _____ a mezzo:

- bonifico bancario di cui allega copia della contabile di accredito (IBAN: IT06O1064012300000160010640).
- assegno circolare e/o bancario allegati.

Per la stipulazione del contratto viene designato il notaio _____.

Allega la dichiarazione relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI).

| |
|-------------|
| <i>Data</i> |
| |

| |
|--|
| <i>Timbro e firma dell'impresa richiedente</i> |
| |

Avvertenza: alla presente è necessario venga allegata una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196. La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista dalla normativa riferita alla concessione dei finanziamenti a valere nelle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'art. 45 della L.R. 12/2002 ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni può comportare l'archiviazione della domanda. I dati saranno trattati per finalità riferite al procedimento in argomento ovvero strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, garantendo in ogni caso l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi del titolo V del predetto decreto. Essi potranno essere comunicati ai soggetti interessati al procedimento agevolativo stabilito dalle vigenti norme. Spettano all'interessato i diritti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto legislativo, al quale si rinvia. Titolari del trattamento dei dati sono Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, via Aquileia n. 1, Udine e la Banca alla quale la domanda è presentata.

PARTE RISERVATA ALL'EVENTUALE BANCA PROPONENTE

Si attesta che la presente domanda è pervenuta a questa Banca in data:

| |
|--|
| |
|--|

PARERE DELLA BANCA PROPONENTE:

| |
|-------------|
| Data |
| |

| |
|---|
| Timbro dell'impresa e firma del titolare/legale rappresentante |
| |

1/ART BIS Allegato n. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto _____ in qualità di titolare / legale rappresentante della
 impresa _____, con sede in _____
 _____, codice fiscale _____,

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

quanto segue ai fini della classificazione della predetta impresa ai sensi del regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres. del 29/12/2005:

1. che: (*)

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> alla data dell'ultimo bilancio approvato, chiuso il | |
| <input type="checkbox"/> (*) alla data odierna | |

gli effettivi e le soglie finanziarie, di cui agli artt. 2 e 10 del citato D.P.Reg. 0463/2005, erano / sono le seguenti:

| Impresa | N. occupati in U.L.A. | Fatturato in MEuro (*) | Totale di bilancio in MEuro (*) |
|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| - Richiedente | | | |
| - Associate (riportare i dati totali dell'allegato A) | | | |
| - Collegate o bilancio consolidato (riportare i dati totali dell'allegato B) | | | |
| Totale | | | |

(*) MEuro: milioni di euro

2. che la composizione sociale é la seguente:

| COMPOSIZIONE SOCIALE | Per le imprese presenti indicare | | Quota % | | (**) |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|------|
| | Sede | N. partita IVA o codice fiscale | Diritto voto | Partecipazione | |
| Nominativo soci | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(**) indicare "A" per associate, "C" per collegate, "I" per investitori istituzionali, "IC" per investitori istituzionali collegati, "P" per persone fisiche collegate ad altre imprese. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.

3. (*) che è un'impresa AUTONOMA, così come definita dal citato DPR n. 0463/2005.

(per impresa autonoma si intende ad esempio quella che rientra nelle seguenti ipotesi:

- non è identificabile come impresa associata o collegata;
- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente o indirettamente per il 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del citato DPR n. 0463/2005;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati;
- gli investitori istituzionali, qualora presenti, non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa;
- il capitale è "disperso" in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e ritiene, in buona fede, l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.)

4. (*) che è un'impresa ASSOCIATA, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera b) del citato decreto in quanto non è identificabile come impresa collegata ma si trova in relazione con le imprese indicate nell'allegato "A".****5. (***) che è un'impresa COLLEGATA, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera c) del citato decreto in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui**

(*) barrare se ricorre il caso ed eventualmente completare. (**) la dichiarazione deve essere rilasciata dalle imprese di nuova costituzione; vedi note illustrative. (***) barrare nel caso venga rilasciata la relativa dichiarazione; se barrato, allegare alla domanda l'intercalare con gli allegati A e B alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In fede
Luogo e data

Timbro dell'impresa e firma del titolare/legale rappresentante

NOTE ILLUSTRATIVE PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DI "PMI"

Con decreto del Presidente della Regione 29.12.2005, n. 0463/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2 del 11.1.2006 sono stati determinati i criteri che devono essere valutati ai fini di definire se l'impresa richiedente l'agevolazione rientra tra le micro, piccole e medie imprese (PMI); tali criteri sono: il numero di addetti, il fatturato o il totale di bilancio. Di seguito si sintetizzano i contenuti, privi di alcun valore legale, del predetto decreto al quale si rimanda in quanto unica fonte normativa alla quale riferirsi.

A) NUMERO DEGLI OCCUPATI (inferiore a 250 dipendenti).

L'elemento va espresso in unità - lavorative - anno (ULA) e riferito alle persone utilizzate nel corso dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato. L'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante un anno. Sono compresi i dipendenti, gli imprenditori individuali ed i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e percepiscono un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Non vanno invece compresi nel calcolo delle persone occupate gli apprendisti o studenti con contratto di apprendistato o di formazione o di inserimento ed il personale in cassa integrazione straordinaria. I lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Ulteriori specifiche sono descritte dall'art. 6 del D.P.Reg. 0463/2005.

B) AMMONTARE DEL FATTURATO ANNUO (non superiore a 50 milioni di euro) **O, IN ALTERNATIVA, IL TOTALE DEL BILANCIO** (non superiore a 43 milioni di euro).

Per FATTURATO si intende l'importo netto del volume d'affari, che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività dell'impresa, diminuiti degli sconti sulle vendite, dell'IVA e delle altre imposte direttamente connesse al volume d'affari (Voce A. 1 del conto economico).

Per TOTALE DI BILANCIO si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, provvedono a dichiarare il FATTURATO desumendolo dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ed il TOTALE DELL'ATTIVO secondo il prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

I due requisiti degli occupati e delle soglie finanziarie devono sussistere entrambi, con riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Per le imprese di nuova costituzione, che non dispongono ancora di un bilancio approvato, ovvero, per quelle esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio che non hanno ancora presentato la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli addetti ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla data di sottoscrizione della domanda d'agevolazione.

Ai fini della definizione delle dimensioni dell'impresa, ai dati propri dell'impresa richiedente l'intervento agevolato devono essere sommate le ULA e gli elementi finanziari delle imprese associate all'impresa richiedente, situate a monte o a valle della stessa, in proporzione alla percentuale di partecipazione o dei diritti di voto dopo aver sommato per intero i dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano ripresi tramite consolidamento. Nel caso l'impresa richiedente sia collegata, i dati da considerare sono quelli del bilancio consolidato. Nell'eventualità le imprese collegate non siano riprese in conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano per intero i dati di tali imprese. Inoltre, devono essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati di eventuali imprese associate alle imprese collegate (cfr. art. 10 del D.P.Reg. 0463/2005).

Le tipologie di imprese considerate ai fini del calcolo degli occupati e degli importi finanziari sono determinate dall'art. 9 del D.P.Reg. 0463/2005, al quale si rimanda, di cui, comunque, si fornisce un sunto. E' definita:

- **AUTONOMA** l'impresa che non è identificabile come impresa associata o collegata, ovvero quella il cui capitale è disperso in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate o collegate;
- **ASSOCIATA** l'impresa, non identificabile come collegata, che detiene, da sola o assieme ad una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa; non rilevano le partecipazioni detenute dagli investitori istituzionali di cui all'art. 11 del D.P.Reg. 0463/2005 purché gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa richiedente;
- **COLLEGATA** l'impresa che dispone della maggioranza dei voti esercitabili, ovvero sufficienti per esercitare un'influenza dominante, nell'assemblea ordinaria di un'altra impresa, ovvero esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, oppure, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto; in presenza di particolari condizioni, specificate al secondo comma del richiamato art. 9, rileva anche la sussistenza di una delle predette relazioni tramite una persona fisica od un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto; gli investitori istituzionali di cui all'art. 11 del D.P.Reg. 0463/2005 non sono considerati collegati all'impresa se non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione.

Non sono considerate PMI le imprese detenute direttamente o indirettamente per il 25% o più da uno o, congiuntamente, da più enti pubblici; a tal fine non rilevano le partecipazioni detenute dagli investitori istituzionali di cui all'art. 11 del D.P.Reg. 0463/2005 purché gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa richiedente.

Allegato "A"

Imprese ASSOCIATE all'impresa dichiarante _____ con sede in _____

1. imprese **associate** direttamente all'impresa dichiarante

Ai dati delle imprese direttamente associate riportate nella prima delle griglie successive, vanno sommati per intero i dati della catena di collegate e, in proporzione alla percentuale di partecipazione (o di diritti di voto, se più elevata), i dati delle eventuali associate delle collegate. Il totale ottenuto va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce all'allegato A, e sarà sommato ai dati dell'impresa dichiarante in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale (o di diritti di voto, se più elevata).

NB precisare se l'associazione è a monte o a valle

| n | ragione sociale, codice fiscale e sede legale esempio: ROSSI SRL - 012541225487248 UDINE - (associata a monte della dichiarante) | anno di riferimento | n. occup. i in ULA | quota % di partecip. e diritti voto | fatturato annuo (ML) | totale di bilancio (ML) |
|---|--|---------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

2. imprese **collegate** delle suddette imprese associate, per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della dichiarante)

NB indicare le collegate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento

NB indicare a quale impresa è riferito il collegamento

NB riportare anche i collegamenti tramite persona (o gruppo di persone) fisica indicando il nome del soggetto (o soggetti)

| | ragione sociale, codice fiscale e sede legale esempio: BIANCHI SRL - 012541225488899 PADOVA - (collegata a monte alla ROSSI SRL) | anno di riferimento | n. occup. in ULA | quota % di partecip. e diritti voto | fatturato annuo (ML) | totale di bilancio (ML) |
|--|--|---------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3. imprese **associate** alle suddette imprese collegate (con esclusione della dichiarante)

NB indicare le associate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione

NB indicare a quale impresa è riferita l'associazione

NB non si computano le associate delle associate

| ragione sociale, cod. fisc. e sede legale (e rif. all'impresa con cui è associata) esempio: NERI SRL - 012541225487111 - GORIZIA - (associata a valle alla BIANCHI SRL) | anno di rif.to | n. ULA | fatturato annuo (ML) | totale di bilancio (ML) | quota % partecip. e diritti voto | dati in proporzione alle % | | |
|--|----------------|--------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | n. ULA | fatt. annuo (ML) | tot. bilancio (ML) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4. **quadro riepilogativo** imprese associate all'impresa dichiarante

| n. | ragione sociale | n. occ in ULA | fatturato annuo (ML) | totale di bilancio (ML) | quota % di partecip. e diritti voto | dati in proporzione alle % | | |
|--|-----------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | n. ULA | fatturato annuo(ML) | tot. bilancio (ML) |
| 1A | | | | | | | | |
| 1B | | | | | | | | |
| 1C | | | | | | | | |
| Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva | | | | | | | | |

Allegato "B"

Imprese COLLEGATE all'impresa dichiarante _____ **con sede in** _____

1. imprese **collegate** direttamente all'impresa dichiarante

Ai dati delle imprese direttamente collegate riportate nella prima delle griglie successive, vanno sommati per intero i dati della catena di collegate e, in proporzione alla percentuale di partecipazione (o di diritti di voto, se più elevata), i dati delle eventuali associate. Il totale ottenuto va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce all'allegato B, e sarà sommato per intero ai dati dell'impresa dichiarante.

| n | ragione sociale, codice fiscale e sede legale esempio: VERDI SRL - 012541225489090 - UDINE -(collegata a valle della dichiarante) | anno di riferimento | n. occup. in ULA | quota % di partecip. e diritti voto | fatturato annuo (ML) | totale di bilancio (ML) |
|---|--|---------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

2. imprese **collegate** delle suddette imprese **collegate**, per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della dichiarante)

NB indicare a quale impresa è riferito il collegamento

NB indicare le collegate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento

NB riportare anche i collegamenti tramite persona (o gruppo di persone) fisica indicando il nome del soggetto (o soggetti)

| ragione sociale, codice fiscale e sede legale esempio: GIALLI SRL - 012541225488899 - TRIESTE - (collegata a monte alla VERDI SRL tramite socio sig. Filippi) | anno di riferimento | n. occup. in ULA | quota % di partecip. e diritti voto | fatturato annuo (ML) | totale di bilancio (ML) |
|--|---------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3. imprese **associate** alle suddette imprese **collegate** (con esclusione della dichiarante)

NB non si computano le associate delle associate

NB indicare a quale impresa è riferita l'associazione

NB indicare le associate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione

| ragione sociale, cod. fisc. e sede legale (e rif. all'impresa con cui è associata) esempio: LILLA SRL - 012541225487111 - GORIZIA - (associata a valle alla GIALLI SRL) | anno di rif.to | n. ULA | fatturato annuo (ML) | totale di bilancio (ML) | quota % partecip. e diritti voto | dati in proporzione alle % | | |
|---|----------------|--------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | n. ULA | fatt. annuo (ML) | tot. bilancio (ML) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4. **quadro riepilogativo** imprese **collegate** all'impresa dichiarante

| n. | ragione sociale | n. occup in ULA | fatturato annuo (ML) | totale di bilancio (ML) |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| 1A | | | | |
| 1B | | | | |
| 1C | | | | |
| Totale dati da riportare nella tabella al punto 1 della dichiarazione sostitutiva | | | | |

Si allega rappresentazione grafica della struttura societaria

Luogo e data

Timbro dell'impresa
e firma del titolare/legale rappresentante

10_52_1_DDC_FIN PATR 1424

Decreto del Ragioniere generale 14 dicembre 2010, n. 1424/ Fin.

LR 17/2009, art. 4 - Sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale in Comune di Tolmezzo - F.m. 65 mappale 41 (6862 mq).

IL RAGIONIERE GENERALE

PREMESSO che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono stati trasferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;

CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;

PRESO ATTO che l'ing. Valentino Pillinini in qualità di responsabile dell'Ufficio comune per il servizio tecnico manutentivo e delle opere pubbliche dell'Associazione intercomunale Conca Tolmezzina ha richiesto la cessione a titolo gratuito ai sensi della L.R. 57/71 di un bene del demanio idrico regionale con istanza dd. 03/02/2010, previa sdemanializzazione del bene stesso catastalmente identificato in Comune di Tolmezzo f.m. 65 mappale incensito;

VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale Ambiente e LL.PP. - Servizio Idraulica, espresso con nota prot. ALP-7/35916/UD/INO/4428 dd. 01/06/2010, con il quale è stata accertata la definitiva perdita di funzionalità idraulica dell'area demaniale in questione;

CONSTATATO che con il piano di frazionamento Tipo n. 345015 dd. 08/11/2010 si è provveduto al censimento del bene avente perso funzionalità idraulica catastalmente identificato in Comune di Tolmezzo f.m. 65 mappale 41 (6862 mq);

RAVVISATA la necessità di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 della l.r. 15 ottobre 2009 n. 17;

VISTO l'art. 4 della l.r. 17/2009;

DECRETA

1. è sdemanializzato e passa al patrimonio disponibile regionale il bene immobile catastalmente identificato in Comune di Tolmezzo f.m. 65 mappale 41 (6862 mq).

Trieste, 14 dicembre 2010

MANCA

10_52_1_DDC_FIN PATR 1425

Decreto del Ragioniere generale 14 dicembre 2010, n. 1425/ Fin.

LR 17/2009, art. 4 - Sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale in Comune di San Daniele del Friuli - F.m. 19 mappale 6 (35904 mq).

IL RAGIONIERE GENERALE

PREMESSO che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono stati trasferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;

CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;

PRESO ATTO che l'arch. Gino Marco Pascolini in qualità di sindaco protempore del Comune di San Da-

niele del Friuli ha richiesto la cessione a titolo gratuito ai sensi della L.R. 57/71 di un bene del demanio idrico regionale con istanza dd. 26.08.2004, previa sdemanializzazione del bene stesso catastalmente identificato in Comune di San Daniele del Friuli f.m. 19 mappale incensito;

VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale Ambiente e LL.PP - Servizio Idraulica, espresso con nota prot. ALP-7/16983/UD/INO/3564 dd. 22/05/2006, con il quale è stata accertata la definitiva perdita di funzionalità idraulica dell'area demaniale in questione;

VISTO la nota prot. 4756 dd. 03/03/2010 con la quale il Comune di San Daniele ha trasmesso le autorizzazioni edilizie relative al fabbricato e al basamento sito sull'area oggetto di sdemanializzazione;

CONSTATATO che con il piano di frazionamento Tipo n. 161519 dd. 26/05/2010 si è provveduto al censimento del bene avente perso funzionalità idraulica catastalmente identificato in Comune di San Daniele del Friuli f.m. 19 mappale 6 (ex 2) (35904 mq);

CONSTATATO che con il DOCFA n° UD0276920 dd. 09/09/2010 si è provveduto all'accatastamento dei fabbricati siti sull'area oggetto di sdemanializzazione.

RAVVISATA la necessità di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 della l.r. 15 ottobre 2009 n. 17;

VISTO l'art. 4 della l.r. 17/2009;

DECRETA

1. è sdemanializzato e passa al patrimonio disponibile regionale il bene immobile catastalmente identificato in Comune di San Daniele del Friuli f.m. 19 mappale 6 (35904 mq).

Trieste, 14 dicembre 2010

MANCA

10_52_1_PROT CIV 889

Decreto del Direttore centrale della Protezione civile 13 ottobre 2010, n. 889/PC/2010

POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione del Friuli Venezia Giulia. Asse 2 "Sostenibilità ambientale". Attività 2.1.c) "Prevenzione e gestione dei rischi". Ri-determinazione impegni di spesa e disimpegni sul Fondo POR FESR 2007-2013 delle somme relative alle operazioni ammesse a finanziamento con decreto n. 1086/PC/2009 di data 28 ottobre 2009.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 397/2009 del 6 maggio 2009 che modifica l'antecedente Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTI il Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7 aprile 2009 ed il Regolamento (CE) n. 539/2010 del 16 giugno 2010 che modificano il Regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

CONSIDERATO che, con deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato,

in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2007)5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale si prende atto della suddetta Decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per attività/direzione;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2010)5 del 4 gennaio 2010 recante modifica della Decisione C(2007)5717;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 14 gennaio 2010 con la quale si prende atto della suddetta Decisione;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006";

VISTO l'art. 24 della citata legge regionale n. 7/2008 con cui, per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013 (di seguito Fondo), ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato);

VISTO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della citata legge regionale n. 7/2008, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008), modificato con decreto del Presidente della Regione n. 185 del 6 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 28 del 15 luglio 2009);

VISTO il capo V "Disposizioni per le gestioni speciali" del citato DPR n. 238/2008 e s.m.i. che prevede anche la possibilità di ammettere a finanziamento progetti già finanziati e liquidati su strumenti regionali di settore;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che in base all'art. 15, comma 2, lett. a) del citato Regolamento l'impegno delle risorse assegnate dal Fondo POR FESR avviene attraverso il decreto del Direttore centrale competente che individua puntualmente, sulla base delle indicazioni preliminarmente fornite dall'Autorità di Gestione e previo assenso formale della medesima, le operazioni già finanziate attraverso le leggi regionali di cui al comma 1 del medesimo Regolamento;

VISTO l'art. 16, comma 1 del citato Regolamento, che prevede che la gestione finanziaria degli interventi di competenza della Protezione civile è attuata secondo le disposizioni della legge regionale n. 64/1986, titolo III, art. 33 e ss. (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) con utilizzo del Fondo regionale per la protezione civile al quale tramite il Fondo speciale POR FESR 2007-2013 sono rimborsate le spese sostenute per la realizzazione delle iniziative, secondo le regole di ammissibilità del Programma;

VISTO il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 21 ottobre 2008, con il quale, in particolare, sono state assegnate risorse finanziarie per un ammontare pari ad euro 10 milioni alla Protezione civile della regione per la realizzazione delle suddette attività;

VISTA, inoltre, la deliberazione di Giunta regionale n. 1070 di data 14.05.2009 con la quale è stato modificato il Piano finanziario analitico del Programma ed è stata modificata l'assegnazione delle risorse finanziarie dell'attività 2.1.c di competenza della Protezione civile della Regione che da euro 10.000.000,00.- passa ad euro 15.000.000,00.-;

VISTA la deliberazione n. 568 del 12 marzo 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato la scheda attività relativa all'attività 2.1.c "Prevenzione e gestione dei rischi";

VISTA la deliberazione n. 1742 del 23 luglio 2009 con la quale si approvano la scheda attività 2.1.c), in sostituzione della precedente approvata con la citata deliberazione n. 568 del 12 marzo 2009, l'elenco delle operazioni prioritarie a titolarità regionale e la griglia dei punteggi da attribuirsi ai criteri di valutazione;

VISTO il decreto n. 1086/PC/2009 di data 28 ottobre 2009 con il quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria degli interventi da realizzare nell'ambito dell'attività 2.1.c) del Programma Operativo regionale FESR 2007-2013, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione del FVG" come indicato

nell'allegato 1 parte integrante del medesimo decreto;

RILEVATO che con il medesimo decreto:

- sono state ammesse a finanziamento le operazioni dalla n. 1 alla n. 10 della citata graduatoria, comportanti una spesa complessiva ammissibile pari ad euro 14.769.798,35 a valere sul Piano finanziario del POR FESR 2007-2013, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione del FVG;
- si è preso atto delle schede progetto relative alle sopra indicate operazioni da ammettere a finanziamento sul Programma Operativo regionale FESR 2007-2013, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione del FVG;

• è stato impegnato ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. a) del Regolamento approvato con decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008, sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013 l'importo complessivo di euro 14.769.798,35.- (quattordicimilionisette-centosessantanovemilasettecentonovantaotto/35) IVA inclusa, derivante dalla sommatoria degli importi delle singole operazioni dettagliatamente indicate nella tabella allegata al medesimo provvedimento e suddivisi secondo le quote FESR, Stato e Regione;

RICHIAMATO il decreto 05 novembre 2009, n. 1124/PC/2009 con il quale è stato autorizzato il Soggetto pagatore, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Regolamento approvato con decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008, a pagare l'importo complessivo di euro 14.006.454,13.- al Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/86, quale rimborso delle spese effettivamente sostenute, indicate nell'allegata tabella parte integrante al medesimo provvedimento, per la realizzazione delle operazioni rientranti nell'ambito dell'Asse 2 - Attività 2.1.c) del POR FESR 2007-2013, a valere sull'impegno di spesa disposto sul Fondo POR FESR 2007-2013 con decreto del Direttore centrale della Protezione civile n. 1086/PC/2009 di data 28 ottobre 2009;

RICHIAMATO il decreto 01 ottobre 2010, n. 847/PC/2010 con il quale è stato autorizzato il Soggetto pagatore, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Regolamento approvato con decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008, a pagare l'importo complessivo di euro 455.199,93.- al Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della Legge regionale n. 64/86, quale rimborso delle spese effettivamente sostenute, indicate nell'allegata tabella parte integrante al medesimo provvedimento, per la realizzazione delle operazioni rientranti nell'ambito dell'Asse 2 - Attività 2.1.c) del POR FESR 2007-2013, a valere sull'impegno di spesa disposto sul Fondo POR FESR 2007-2013 con decreto del Direttore centrale della Protezione civile n. 1086/PC/2009 di data 28 ottobre 2009;

RILEVATO che otto delle sopra indicate operazioni, aventi codice progetto 547, 546, 542, 507, 537, 531,749 e 545 si sono concluse essendo stato approvato il certificato di regolare esecuzione nonché liquidato lo stato finale dei lavori;

CONSIDERATO che per le operazioni aventi codice 546, 542, 507, 537 non si è realizzata alcuna economia e che l'importo della spesa ammessa corrisponde con l'importo rimborsato con i decreti sopra riportati 05 novembre 2009, n. 1124/PC/2009 e 01 ottobre 2010, n. 847/PC/2010;

CONSIDERATO che per quattro operazioni aventi codice 547, 749, 531 e 545 si è realizzata un'economia derivante dalla differenza tra l'importo ammesso a finanziamento sul POR FESR 2007-2013, ed impegnato per ogni singolo progetto con decreto n. 1086/PC/2009 di data 28 ottobre 2009, e l'importo rimborsato con i sopra citati decreti n. 1124/PC/2009 e n. 847/PC/2010, come riportato in dettaglio nella tabella allegata al presente provvedimento;

RAVVISATA la necessità, in ottemperanza a quanto previsto dalla fase 7 della linea di intervento B) di cui alla Scheda di attività approvata con DGR 1742 di data 23.07.2009, di procedere alla rideterminazione dell'impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013 relativamente agli importi indicati nella tabella allegata al presente provvedimento, costituenti minore spesa sul Fondo stesso;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla rideterminazione dell'impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013, a fronte di economie sulle operazioni elencate nella tabella allegata al presente provvedimento che costituisce parte integrante, per l'importo complessivo di euro 23.978,25.- derivante dalla differenza tra l'importo ammesso a finanziamento sul POR FESR 2007-2013 ed impegnato per ogni singolo progetto con decreto n. 1086/PC/2009 di data 28 ottobre 2009 e l'importo effettivamente rimborsato con decreti 05 novembre 2009, n. 1124/PC/2009 e 01 ottobre 2010, n. 847/PC/2010, suddiviso secondo le seguenti quote:

- quota UE: euro 5.847,67
- quota Stato: euro 12.588,59
- quota Regione: euro 5.514,99

RITENUTO di rinviare tali risorse, alla disponibilità dell'attività 2.1.c) per la parte di competenza della Protezione civile della Regione, secondo il relativo piano finanziario;

DECRETA

1. Di rideterminare l'impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013, a fronte di economie sulle operazioni elencate nella tabella allegata al presente provvedimento che costituisce parte integrante, per l'importo complessivo di euro 23.978,25.- derivante dalla differenza tra l'importo ammesso a finanziamento sul

POR FESR 2007-2013 ed impegnato per ogni singolo progetto con decreto n. 1086/PC/2009 di data 28 ottobre 2009 e l'importo effettivamente rimborsato con decreti 05 novembre 2009, n. 1124/PC/2009 e 01 ottobre 2010, n. 847/PC/2010.

2. Di procedere al disimpegno dal Fondo POR FESR, come istituito dall'art. 24 della legge regionale n. 7/2008, dell'importo di euro 23.978,25.-, come riportato in dettaglio nella tabella allegata al presente provvedimento, derivante dalla differenza tra l'importo impegnato per ogni singolo progetto con decreto n. 1086/PC/2009 di data 28 ottobre 2009 e l'importo rimborsato con decreti 05 novembre 2009, n. 1124/PC/2009 e 01 ottobre 2010, n. 847/PC/2010, suddiviso secondo le quote:

- quota UE: euro 5.847,67
- quota Stato: euro 12.588,59
- quota Regione: euro 5.514,99

3. Di disporre che l'importo di cui al punto 2 riaffluisca alla disponibilità dell'attività 2.1.c) per la parte di competenza della Protezione civile della Regione, secondo il relativo piano finanziario.

4. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Palmanova, 13 ottobre 2010

BERLASSO

TABELLA ALLEGATA AL DECRETO 889/PC/2010

| CODICE PROGETTO | IDENTIFICATIVO INTERVENTO | OPERAZIONE PRIORITARIA | SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO SUL POR FESR 2007-2013 | IMPORTO GIÀ RIMBORSATO AL FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE CON DEC. N. 1124/PC/2009 DI DATA 05/11/2009 | IMPORTO GIÀ RIMBORSATO AL FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE CON DEC. N. 847/PC/2010 DI DATA 01/10/2010 | TOTALE IMPORTO RIMBORSATO (FINANZIAMENTO RIDETERMINATO) | MINORI SPESE |
|-----------------|---------------------------|--|--|--|---|---|--------------------|
| 547 | CD2/352.166 | Intervento a salvaguardia dei centri abitati tramite la realizzazione di opere di captazione, regimazione e scolo delle acque meteoriche | 1.598.773,04 | 1.507.395,59 | 74.647,19 | 1.582.042,78 | 16.730,26 |
| | | UE | | | | | 4.098,91 |
| | | STATO | | | | | 8.783,39 |
| | | FVG | | | | | 3.847,96 |
| 531 | CD/IR08/011 | Intervento di sistemazione idraulica e rinaturalizzazione del fiume Fella | 1.645.392,00 | 1.629.442,92 | 8.704,82 | 1.638.147,74 | 7.244,26 |
| | | UE | | | | | 1.774,85 |
| | | STATO | | | | | 3.803,24 |
| | | FVG | | | | | 1.666,17 |
| 749 | CD/IR07/003 | Intervento di sistemazione e messa in sicurezza viabilità della Val Dogna | 1.198.442,17 | 946.589,81 | 251.852,35 | 1.198.442,16 | 0,01 |
| | | UE | | | | | 0,00 |
| | | STATO | | | | | 0,00 |
| | | FVG | | | | | 0,01 |
| 545 | CD2/465.019 | Intervento urgente di protezione civile in Comune di Erto e Casso, per la messa in sicurezza dell'abitato di Casso e della relativa strada comunale dal pericolo di caduta massi | 490.009,40 | 463.050,00 | 26.955,68 | 490.005,68 | 3,72 |
| | | UE | | | | | 0,91 |
| | | STATO | | | | | 1,96 |
| | | FVG | | | | | 0,85 |
| | | TOTALI | | | | | 23.978,2500 |

Palmanova, 13 OTTOBRE 2010

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE: BERLASSO

10_52_1_DDS_ENER 2948

Decreto del Direttore del Servizio energia 19 novembre 2010, n. 2948 /SENER/EN/1007.1 (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in località Zona Industriale Nord - Comune di Spilimbergo (PN). Proponente: Sol Invictus Srl. N. pratica: 1007.1.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

AI SENSI dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003

DECRETA

Art. 1

La Società Sol Invictus S.r.l., c.f. 01656890934, con sede in Comune di Spilimbergo (PN), via Mazzini n 3, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di potenza elettrica pari a 730,02 kW e delle relative opere connesse, da realizzarsi in Comune di Spilimbergo (PN), località Zona Industriale Nord, conformemente al progetto approvato con il presente decreto e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2

La società Enel Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede in Roma, via Ombrone 2, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell'impianto fotovoltaico, da realizzarsi in Comune di Spilimbergo (PN), località Zona Industriale Nord, conformemente al progetto approvato con il presente decreto e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 3

Il progetto consiste negli atti e elaborati tecnici nella loro configurazione finale e definitiva, sottoscritti dal progettista ing. Salvatore Ferraioli, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Reggio Emilia, n. 1691/albo sezione A, arch. Mario Magrin, iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Pordenone, n. 127/albo sezione A, ing. Roberto Totis, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Udine, n. 931 e di seguito elencati:

1. Elaborato: Tavole
2. Elaborato: Strutture supporto moduli
3. Elaborato: Specifica tecnica
4. Relazione tecnico illustrativa
5. Principali dati tecnici dell'elettrodotto
6. Richiesta autorizzazione paesaggistica
7. Permesso di costruire, documento d'identità, osservanza normativa antisismica
8. Estratto norme PRGC e PTI
9. Visure catastali, contratto di compravendita e visura camerale
10. Tav. 1: Estratto di mappa, PTI, CTR e ortofoto
11. Tav. 2: Recinzione
12. Tav. 3: Particolari costruttivi
13. Tav. 4: Sistemazione area verde, impianto illuminazione e videosorveglianza
14. Tav. 5: Cabina ENEL
15. Tav. 6 rev.1: Cavidotto ENEL (in sostituzione della Tav. 6)
16. Tav. 7: Documentazione fotografica
17. Tavola 3 B: dettaglio scavi interrimento connessioni - analisi cadute di tensioni conduttori DC/AC
18. Tavola 3 bis: dettaglio sezioni delle tubazioni interrate tra generatore fotovoltaico e cabina utente
19. Tavola 4/1: sistemazione area verde, impianto illuminazione e videosorveglianza
20. Tavola 4/2: sistemazione area verde, impianto illuminazione e videosorveglianza
21. Tavola 8: cavidotto ENEL

22. Tav. 1 bis: estratto di mappa con proprietà confinanti sponda destra rio Rugo
 23. Relazione tecnica di progetto: Specifica tecnica condutture elettriche
 24. Relazione tecnico illustrativa: smaltimento/dismissione impianto

Art. 4

Le opere previste dal progetto approvato relative all'impianto alimentato da fonte rinnovabile nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, consistenti nell'elettrodotto di collegamento alla rete elettrica esistente, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Art. 5

Le Società titolari del presente provvedimento sono tenute ad effettuare i lavori di realizzazione delle opere e ad esercire gli impianti per ciascuna autorizzati in conformità al progetto unitario approvato, nonché alle prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate, ciascuna per quanto di rispettiva competenza:

A) espresse dalle seguenti strutture della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

- Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

- si rende opportuna una verifica dell'induzione magnetica della linea elettrica di progetto, il cui calcolo deve essere basato sulle caratteristiche geometriche, meccaniche ed elettriche della linea stessa e deve tener conto della presenza di altri elettrodotti che ne modifichino, nel caso, il risultato; comunica inoltre che il progetto non è subordinato ad alcun atto formale di assenso di competenza del Servizio.

B) espresse dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale F.V.G.

- «Vista l'istanza conseguente all'indizione della presente Conferenza dei Servizi con la quale la Società SOL INVICTUS S.r.l. ha chiesto a norma del T.U. di Legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici (R.D. n. 1775 dell'11.12.1933) e/o dell'art. 95 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 01.08.03), di poter costruire le linee elettriche a BT ed a 20 kV in cavo sotterraneo per collegamento e connessione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili - fotovoltaico, in comune di Spilimbergo (PN),

esaminata la documentazione tecnica di progetto trasmessa dalla Società proponente in data 26/05/2010, 10/06/2010, 12/07/2010 e 16/07/2010,

in esito alle risultanze dell'istruttoria dalla quale si evince che l'impianto INTERESSA preesistenti infrastrutture per linee di telecomunicazione con attraversamenti e parallelismi secondo i tracciati indicati dall'operatore di rete pubblica di comunicazioni (ORPC),

si rilascia, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, il relativo nulla osta alla costruzione subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

I. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;

II. siano rispettate tutte le prescrizioni di legge e le norme tecniche vigenti in materia nelle interferenze con linee di telecomunicazione sotterranee e/o aeree (art. 95 e 97 D.Lgs. n. 259 del 01.08.03 e/o D.M. LL.PP. 21.03.88 n. 449 e/o norme C.E.I. 11-17 ed 2006 fascicolo 8402 e/o norme C.E.I. ed. 103-6 ed 1997 fascicolo 4091).

Il presente nulla osta viene concesso in dipendenza dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dal richiedente senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni dal R.D. n. 1775/1933 e dal D.Lgs. n.259/2003.

L'impianto indicato in oggetto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta di competenza di questo Ufficio, che sarà rilasciato in subordine a:

1) formale comunicazione preventiva della data di inizio lavori;

2) esito favorevole dell'attività di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto delle condizioni sub I e II (si precisa che questo Ispettorato si riserva di effettuare detta attività di vigilanza e controllo a scavi aperti sui punti di incrocio e/o parallelismo con i cavi di telecomunicazione sotterranei preesistenti previa richiesta telefonica da parte del richiedente o della ditta esecutrice delle opere - tel. +39 0434 21827);

3) formale comunicazione di fine lavori accompagnata dalla dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme vigenti in materia di interferenze con cavi di comunicazioni elettroniche (facsimile in allegato o disponibile sul sito <http://digilander.libero.it/mcispfvfg>);

C) espresse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

- «deposita agli atti il parere favorevole in copia conforme relativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con il quale si ribadisce inoltre l'obbligo di avvisare la Soprintendenza per i Beni Archeologici

all'avvio dei lavori di scavo per la posa della recinzione.»;

D) espresse dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Economico e Sociale dello Spilimberghese

- « deposita agli atti copia dell'estratto del verbale di deliberazione del consiglio di amministrazione Reg. n. 17 del 07/04/2010 con il quale esprime parere favorevole al progetto, alla quale si aggiunge la dichiarazione prot 668/10 del 17/05/2010 che estende il parere anche al collegamento indicato nella tav 6 alla linea elettrica.»

E) espresse dall' Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 - "Friuli Occidentale"

- « l'eventuale pulizia delle superfici dei pannelli avvenga con l'acqua priva di detersivi, solventi, o altri principi chimici, oppure le acque siano recuperate e smaltite nel rispetto della vigente normativa.

- Inoltre si consiglia che venga presentata, da parte della ditta richiedente le opere, presso il Comune di Spilimbergo una "polizza fideiussoria" o in alternativa il versamento di un "deposito cauzionale" a favore dello stesso Comune di importo pari al 2% dell'investimento previsto per l'intervento, al fine di garantire il ripristino dello stato dei luoghi nonché il corretto smaltimento delle infrastrutture all'atto della dismissione dell'impianto, quest'ultimo da effettuarsi entro e non oltre un anno dal termine del periodo di produzione di energia.»

F) espresse dalla Provincia di Pordenone

- « dall'esame del progetto non sono emersi elementi per i quali debbano essere rilasciate autorizzazioni, pareri o atti di assenso di propria competenza; esprime tuttavia una raccomandazione in ordine alle specie da utilizzare per la realizzazione della barriera verde perimetrale, sconsigliando l'inserimento di specie soggette al colpo di fuoco batterico.»

G) espresse da ENEL Distribuzione S.p.A.

- « il progetto di connessione alla rete dell'impianto in oggetto è conforme, l'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi, e quindi non dovrà essere rimosso con eventuale cessazione dell'impianto di produzione, e conseguentemente l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione dovrà essere emessa a favore di ENEL Distribuzione S.p.A.»

Art. 6

Le Società titolari del presente provvedimento, a pena della sua decadenza, sono tenute a iniziare i lavori entro due anni a decorrere dalla data del presente provvedimento e a ultimarli entro tre anni dalla data di inizio dei lavori stessi. Eventuali richieste di proroga, motivate da cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà delle Società titolari del provvedimento, possono essere autorizzate dalla scrivente Amministrazione regionale. Eventuali volturazioni del presente provvedimento ad altro soggetto societario non modificano in alcun modo tali termini.

Art. 7

Le Società titolari del presente provvedimento dovranno dare formale tempestiva comunicazione scritta al Comune e alla Regione, dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, e dopo la fine dei lavori, dovranno trasmettere alle stesse Amministrazioni il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e comunicare contestualmente di aver sottoscritto gli atti di sottomissione ed i disciplinari, contenenti norme e modalità di esercizio previsti dalle normative vigenti e stipulati con le Autorità competenti e ottenuto tutte le concessioni.

Art. 8

Entro 6 mesi dall'avvenuto collaudo effettuato ai sensi del punto 3.01.03 del D.M. LL.PP. 21-03-1988, la Società titolare dell'autorizzazione relativa all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione dovrà darne comunicazione alla Regione; contestualmente la Società dovrà comunicare alla Regione l'avvenuta conclusione delle procedure espropriative, di costituzione di servitù con atto consensuale o giudiziale nonché l'ottenimento delle concessioni relative ai beni pubblici interferiti.

Art. 9

La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nella piena ed esclusiva responsabilità delle Società titolari rispetto agli eventuali danni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto che potranno comunque derivare a terzi.

Art. 10

La presente autorizzazione unica, limitatamente all'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'impianto di utenza per la connessione, ha validità fino alla data della dismissione in via definitiva di cui al seguente articolo.

Art. 11

La cessazione dell'attività dovuta a qualsiasi causa, deve essere comunicata dalla Società titolare della

presente autorizzazione alla Regione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune invita il titolare a provvedere entro 180 giorni agli adempimenti connessi alla dismissione di cui al successivo art. 12, ovvero a comunicare la ripresa dell'attività. Decorsi inutilmente tali termini il Comune dichiara la dismissione dell'impianto, ponendo a carico del titolare dell'autorizzazione gli obblighi di cui al successivo art. 12.

Art. 12

La Società titolare dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse, o quella subentrata per volturazione, nei casi di decadenza, revoca o cessazione dell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture autorizzati per altra causa, è obbligata a provvedere ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del DLgs 387/2003., a propria cura e spese, alla demolizione e allo smantellamento delle opere e alla rimessa in pristino dello stato precedente dei luoghi.

Art. 13

L'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del Gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi, e pertanto non sarà rimosso al termine dell'esercizio dell'impianto di produzione.

Art. 14

Ogni volturazione dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ad altro soggetto societario dovrà essere autorizzata sulla base di apposita istanza presentata congiuntamente dai soggetti societari interessati, alla Regione e al Comune unitamente a copia della documentazione, relativa al soggetto subentrante, comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio, della documentazione antimafia certificata conformemente alle disposizioni di legge, e unitamente alla documentazione attestante il subentro della Società in tutti gli obblighi e diritti di cui al presente provvedimento.

Art. 15

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

Art. 16

La presente autorizzazione unica viene redatta in un unico originale. L'originale è archiviato agli atti d'ufficio assieme a una copia degli atti ed elaborati tecnici di progetto di cui all'art. 3, debitamente vistati dallo scrivente ufficio. Una copia conforme del provvedimento viene inviata alla Società istante interessata unitamente a una copia degli atti ed elaborati tecnici di progetto debitamente vistati dallo scrivente ufficio. Una copia conforme del provvedimento, unitamente a una copia degli atti ed elaborati tecnici di progetto debitamente vistati dallo scrivente ufficio, viene inviata alla Società autorizzata all'esercizio dell'impianto di connessione. Copia conforme del provvedimento stesso viene inviata agli Enti interessati dal procedimento autorizzativo.

Art. 17

Copia della presente autorizzazione dovrà essere conservata presso l'unità locale costituita dall'impianto autorizzato ed esibita su richiesta delle Autorità competenti.

Art. 18

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Avverso il presente provvedimento può essere esercitato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. Friuli Venezia Giulia, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni.

Trieste, 19 novembre 2010

CACCIAGUERRA

Decreto del Direttore del Servizio energia 1 dicembre 2010, n. 3093/SENER/EN/1031

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettri-

ca alimentato a fonti rinnovabili in località Manzano - Comune di Manzano (UD). Proponente: Comune di Manzano. N. pratica: 1031.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Il Comune di Manzano, c.f. c.f. e p. IVA 00548040302, con sede in Manzano (UD), via Nazionale, 34, è autorizzato

1.1 alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di potenza elettrica pari a 80 kW e delle relative opere connesse,

da realizzarsi in Comune di Manzano (UD), località Manzano, conformemente al progetto approvato con il presente decreto e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2

La società Enel Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede in Roma, via Ombrone 2, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell'impianto fotovoltaico, da realizzarsi in Comune di Manzano (UD), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 3

Il progetto consiste negli atti e elaborati tecnici nella loro configurazione finale e definitiva, sottoscritti dal progettista ing. Alessandro Papparotto, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Udine, n. 2502 e di seguito elencati:

1. Elaborato01, Relazione descrittiva (27/05/2010), timbrata e firmata dott. Ing. A. Papparotto
2. Elaborato02, Relazione geologica, geotecnica e modello geologico (27/05/2010), timbrata e firmata dott. Ing. A. Papparotto
3. Elaborato03, Relazione statica (27/05/2010), timbrata e firmata dott. Ing. A. Papparotto
4. Elaborato04, Relazione paesaggistica (27/05/2010), timbrata e firmata dott. Ing. A. Papparotto
5. Elaborato05, Studio di inserimento urbanistico (27/05/2010), timbrata e firmata dott. Ing. A. Papparotto
6. Elaborato06, Relazione impianti elettrici (27/05/2010), timbrata e firmata dott. Ing. A. Papparotto
7. Elaborato07, Misure per la salute e sicurezza nel cantiere (14/05/2010), timbrata e firmata dott. Ing. F. Loschi
8. Elaborato08, Cronoprogramma (27/05/2010), timbrata e firmata dott. Ing. A. Papparotto.
9. Elaborato09, Estratto CTRN inquadramento (26/05/2010), timbrata e firmata dott. Ing. A. Papparotto
10. Elaborato10, Planimetria catastale con indicazione del campo fotovoltaico (26/05/2010), timbrata e firmata dott. Ing. A. Papparotto
11. Elaborato11, Planimetria d'insieme (26/05/2010), timbrata e firmata dott. Ing. A. Papparotto
12. Elaborato12, Supporti per moduli fotovoltaici (26/05/2010), timbrata e firmata dott. Ing. A. Papparotto
13. Elaborato13, Sezioni, prospetti e dettagli dei particolari (26/05/2010), timbrata e firmata dott. Ing. A. Papparotto
14. Elaborato14, Schema elettrico unifilare dell'impianto (26/05/2010), timbrata e firmata dott. Ing. A. Papparotto
15. Elaborato15, Piante prospetti e sezioni vani tecnici (13/05/2010), timbrata e firmata dott. Ing. A. Papparotto
16. Elaborato16, Planimetria generale rete elettrica (02/09/2010), timbrata e firmata dott. Ing. A. Papparotto
17. Elaborato 17 Tavole impianti elettrici e speciali, opere di connessione (07/09/2010), timbrata e firmata dott. Ing. A. Papparotto

Art. 4

Le opere previste dal progetto approvato relative all'impianto alimentato da fonte rinnovabile nonché

le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, consistenti nell'elettrodotto di collegamento alla rete elettrica esistente, sono di pubblica utilità ed inderogabili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Art. 5

Le Società titolari del presente provvedimento sono tenute ad effettuare i lavori di realizzazione delle opere e ad esercire gli impianti per ciascuna autorizzati in conformità al progetto unitario approvato, nonché alle prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate, ciascuna per quanto di rispettiva competenza:

A) espresse da AMGA Azienda multiservizi S.p.A.

- i lavori che interferiranno con le condotte gas in gestione alla medesima Società, dovranno rispettare le norme previste dal DM 16/04/2008 allegato A;

- l'esecuzione dei lavori di scavo sarà subordinata al preventivo parere dei tecnici di AMGA SpA, che provvederanno a segnalare in loco l'esatta posizione e profondità delle condotte interrato esistenti;

B) espresse dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale F.V.G.

- tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;

- siano rispettate tutte le prescrizioni di legge e le norme tecniche vigenti in materia di interferenze con linee di telecomunicazione (art. 95 e 97 D.Lgs. n. 259 del 01.08.03 e/o D.M. LL.PP. 21.03.88 n. 449 e/o norme C.E.I. 11-17 ed. 2006 fascicolo 8402).

- L'impianto indicato in oggetto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta di competenza di questo Ufficio, che sarà rilasciato in subordine a:

1) formale comunicazione preventiva della data di inizio lavori;

2) comunicazione di fine lavori contenente una asseverazione di conferma di assenza di interferenze con linee di comunicazione elettronica preesistenti. Nel caso si riscontrassero interferenze con cavi di comunicazione elettronica ad oggi non segnalati, si dovrà contattare questo Ispettorato per l'intervento di vigilanza e controllo a scavi aperti (tel. 040368374) e successivamente si presenterà una dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme vigenti in materia di interferenze con cavi di comunicazione elettronica (facsimile disponibile sul sito <http://digilander.libero.it/mcispfv>).

C) espresse dal Ministero per i beni e le attività culturali

- gli scavi vengano sottoposti a controllo archeologico e che venga data comunicazione scritta dell'inizio dei lavori alla medesima soprintendenza con un preavviso di almeno 15 giorni;

- ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, in caso di ritrovamenti archeologici si renderà necessaria l'immediata sospensione dei lavori e la tempestiva comunicazione del rinvenimento alla medesima Soprintendenza;

- si prescrivono delle misure compensative nella fascia di tutela del Rio Manganizza, in particolare nella fascia intercettata dalla visuale del campo fotovoltaico: eliminando la piattaforma cementizia della piazzola ecologica recintata ormai dismessa, creando un'alberatura autoctona ai lati della strada interpodale con guado e ricreando o rafforzando per quanto possibile la fascia di vegetazione arbustiva ripariale. Tali misure compensative saranno oggetto di un separato successivo intervento da concordarsi con il Comune di Manzano;

Art. 6

Le Società titolari del presente provvedimento, a pena della sua decadenza, sono tenute a iniziare i lavori entro due anni a decorrere dalla data del presente provvedimento e a ultimarli entro tre anni dalla data di inizio dei lavori stessi. Eventuali richieste di proroga, motivate da cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà delle Società titolari del provvedimento, possono essere autorizzate dalla scrivente Amministrazione regionale. Eventuali volturazioni del presente provvedimento ad altro soggetto societario non modificano in alcun modo tali termini.

Art. 7

Le Società titolari del presente provvedimento dovranno dare formale tempestiva comunicazione scritta al Comune e alla Regione, dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, e dopo la fine dei lavori, dovranno trasmettere alle stesse Amministrazioni il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e comunicare contestualmente di aver sottoscritto gli atti di sottomissione ed i disciplinari, contenenti norme e modalità di esercizio previsti dalle normative vigenti e stipulati con le Autorità competenti e ottenuto tutte le concessioni.

Art. 8

Entro 6 mesi dall'avvenuto collaudo effettuato ai sensi del punto 3.01.03 del D.M. LL.PP. 21-03-1988, la Società titolare dell'autorizzazione relativa all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione dovrà darne comunicazione alla Regione; contestualmente la Società dovrà comunicare alla Regione l'avven-

ta conclusione delle procedure espropriative, di costituzione di servitù con atto consensuale o giudiziale nonché l'ottenimento delle concessioni relative ai beni pubblici interferiti.

Art. 9

La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nella piena ed esclusiva responsabilità delle Società titolari rispetto agli eventuali danni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto che potranno comunque derivare a terzi.

Art. 10

La presente autorizzazione unica, limitatamente all'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'impianto di utenza per la connessione, ha validità fino alla data della dismissione in via definitiva di cui al seguente articolo

Art. 11

La cessazione dell'attività dovuta a qualsiasi causa, deve essere comunicata dalla Società titolare della presente autorizzazione alla Regione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune invita il titolare a provvedere entro 180 giorni agli adempimenti connessi alla dismissione di cui al successivo art. 14, ovvero a comunicare la ripresa dell'attività. Decorsi inutilmente tali termini il Comune dichiara la dismissione dell'impianto, ponendo a carico del titolare dell'autorizzazione gli obblighi di cui al successivo art. 14.

Art. 12

La Società titolare dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse, o quella subentrata per volturazione, nei casi di decadenza, revoca o cessazione dell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture autorizzati per altra causa, è obbligata a provvedere ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del DLgs 387/2003., a propria cura e spese, alla demolizione e allo smantellamento delle opere e alla rimessa in pristino dello stato precedente dei luoghi.

Art. 13

L'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del Gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi, e pertanto non sarà rimosso al termine dell'esercizio dell'impianto di produzione.

Art. 14

Ogni volturazione dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ad altro soggetto societario dovrà essere autorizzata sulla base di apposita istanza presentata congiuntamente dai soggetti societari interessati, alla Regione e al Comune unitamente a copia della documentazione, relativa al soggetto subentrante, comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio, della documentazione antimafia certificata conformemente alle disposizioni di legge, e unitamente alla documentazione attestante il subentro della Società in tutti gli obblighi e diritti di cui al presente provvedimento.

Art. 15

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

Art. 16

La presente autorizzazione unica viene redatta in un unico originale. L'originale è archiviato agli atti d'ufficio assieme a una copia degli atti ed elaborati tecnici di progetto di cui all'art. 3, debitamente vistati dallo scrivente ufficio. Una copia conforme del provvedimento viene inviata alla Società istante interessata unitamente a una copia degli atti ed elaborati tecnici di progetto debitamente vistati dallo scrivente ufficio. Una copia conforme del provvedimento unitamente a una copia degli atti ed elaborati tecnici di progetto debitamente vistati dallo scrivente ufficio viene inviata alla Società autorizzata all'esercizio dell'impianto di connessione. Copia conforme del provvedimento stesso viene inviata agli Enti interessati dal procedimento autorizzativo.

Art. 17

Copia della presente autorizzazione dovrà essere conservata presso l'unità locale costituita dall'impianto autorizzato ed esibita su richiesta delle Autorità competenti.

Art. 18

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia. Avverso il presente provvedimento può essere esercitato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. Friuli Venezia Giulia, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni.

Trieste, 1 dicembre 2010

CACCIAGUERRA

10_52_1_DDS_ENER 3132

Decreto del Direttore del Servizio energia 30 novembre 2010, n. 3132 /SENER/EN/1002 (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in località Varmo - Comune di Varmo (UD). Proponente: Teghil Service Snc. N. pratica: 1002.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

AI SENSI dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003

DECRETA

Art. 1

La Società Teghil Service s.n.c., c.f. 02487290302, con sede in Comune di Varmo (UD), via Santa Redegonda n 15, è autorizzata:

- 1.1** alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di potenza elettrica pari a 999,04 kW e delle relative opere connesse,
- 1.2** alla costruzione dell'impianto di connessione alla rete di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell'impianto fotovoltaico, da realizzarsi in Comune di Varmo (UD), località Varmo, conformemente al progetto approvato con il presente decreto e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2

La società Enel Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede in Roma, via Ombrone 2, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell'impianto fotovoltaico, da realizzarsi in Comune di Varmo (UD), località Priorato, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 3

Il progetto consiste negli atti e elaborati tecnici nella loro configurazione finale e definitiva, sottoscritti dal progettista ing. Andrea Brusa, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Como, n. 1702 e arch. Fabio Saccon, iscritto all'ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Udine, sez. A/a, n. 1125 e di seguito elencati:

1. Relazione generale
2. Relazione illustrativa:
 - Relazione tecnica
 - Corografia 1:25000 con individuazione dell'area d'intervento
 - Estratto mappa catastale 1:2000 con individuazione dell'area d'intervento
3. Tavola fotografica
4. Relazione variante n. 8 al PRGC
5. Elab I.E.R.C: Relazione tecnica sintetica sui materiali e modalità di posa dei cavidotti MT
6. Relazione paesaggistica
7. Relazione Integrativa
8. Relazione dettagli costruttivi
9. Tavola FV01 revisione di agosto 2010: Planimetria generale, sezione e particolare struttura, pianta e prospetti cabina utente, tabelle e diagramma PVGIS
10. Tavola FV02: Schema elettrico unificare

11. Tavola "planimetria generale tracciato elettrodotto particolari costruttivi"
12. Tavola "verifica paesaggistica"
13. Relazione illustrativa: verifica proprietà demaniali

Art. 4

Le opere previste dal progetto approvato relative all'impianto alimentato da fonte rinnovabile nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, consistenti nell'elettrodotto di collegamento alla rete elettrica esistente, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Art. 5

Le Società titolari del presente provvedimento sono tenute ad effettuare i lavori di realizzazione delle opere e ad esercire gli impianti a ciascuna autorizzati in conformità al progetto unitario approvato, nonché alle prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate, ciascuna per quanto di rispettiva competenza:

A) espresse dalle seguenti strutture della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

Direzione centrale patrimonio e servizi generali:

esprime il proprio assenso al rilascio della concessione per l'attraversamento dei beni del demanio idrico regionale, subordinatamente alla presentazione di ulteriori elaborati catastali da produrre in 5 copie, con individuata l'opera di attraversamento carrabile per l'accesso alla proprietà ed il percorso della linea elettrica di collegamento alla cabina ENEL, nonché di relazione descrittiva delle opere, che individui in particolare la superficie, calcolate su base catastale, dell'attraversamento carrabile in parola;

B) espresse dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale F.V.G.

« Vista l'istanza conseguente all'indizione della presente Conferenza dei Servizi con la quale la Società Teghil Service S.n.c. di Teghil Alessandro & C. ha chiesto a norma del T.U. di Legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici (R.D. n. 1775 dell'11.12.1933) e/o dell'art. 95 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 01.08.03), di poter costruire le linee elettriche a BT ed a 20 kV in cavo sotterraneo per collegamento e connessione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili - fotovoltaico, in comune di Varmo (UD), esaminata la documentazione tecnica di progetto trasmessa dalla Società proponente in data 14/05/2010, 09/07/2010, 22/07/2010, 05/08/2010, 13/08/2010 e 09/09/2010;

in esito alle risultanze dell'istruttoria, dalla quale si evince che l'impianto INTERESSA linee di telecomunicazione preesistenti con attraversamenti e parallelismi secondo i tracciati indicati dall'operatore di rete pubblica di comunicazioni (ORPC) sulle planimetrie di progetto;

per quanto di competenza si rilascia il relativo nulla osta alla costruzione subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

I. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;

II. siano rispettate tutte le prescrizioni di legge e le norme tecniche vigenti in materia di interferenze con linee di telecomunicazione (art. 95 e 97 D.Lgs. n. 259 del 01.08.03 e/o D.M. LL.PP. 21.03.88 n. 449 e/o norme C.E.I. 11-17 ed. 2006 fascicolo 8402 e/o norme C.E.I. 103-6 ed. 1997 fascicolo 4091).

L'impianto indicato in oggetto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta di competenza di questo Ufficio, che sarà rilasciato in subordine a:

1) formale comunicazione preventiva della data di inizio lavori;

2) esito favorevole dell'eventuale attività di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto delle condizioni sub I e II (si precisa che questo Ispettorato si riserva di effettuare detta attività di vigilanza e controllo a scavi aperti sui punti di incrocio e/o parallelismo con i cavi di telecomunicazione sotterranei preesistenti previa richiesta telefonica da parte del richiedente o della ditta esecutrice delle opere - tel. +39 040 368374);

3) formale comunicazione di fine lavori accompagnata dalla dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme vigenti in materia di interferenze con cavi di comunicazioni elettroniche (facsimile in allegato o disponibile sul sito <http://digilander.libero.it/mcispfvg>).

Il presente nulla osta viene concesso in dipendenza dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dal richiedente senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni dal R.D. n. 1775/1933 e dal D.Lgs. n.259/2003.»;

C) espresse dal Ministero per i beni e le attività culturali

rilevato che il campo fotovoltaico oggetto della conferenza ricade parzialmente nella fascia di tutela del bene paesaggistico Fiume Tagliamento (ex art. 142, co.1 lettera c del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, contenuto nel D. Lgs 42/2004) come desumibile da nota del Servizio tutela beni paesaggistici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prot 12103/1.410 del 19 luglio 2010, e da ulteriore nota dello stesso, prot 14416/1.410 del 2 settembre 2010;

richiamata la nota di questa soprintendenza, prot. 5450 del 24 giugno 2010, secondo cui la installazione di campi fotovoltaici in aree ex Galasso è generalmente da escludersi, salvo il caso in cui queste siano adiacenti o contermini a zona di espansione urbana o a zone industriali-artigianali-commerciali; esaminata la documentazione pervenuta relativa all'intervento in oggetto e, in particolare, la relazione paesaggistica, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'intervento perché esso non è incompatibile con la tutela del bene paesaggistico coinvolto in quanto l'area di intervento appare completamente circondata da strade, anche importanti e su rilevato, che interrompono la continuità con gli ampi spazi vegetati ad uso agricolo che rappresentano un importante valore paesaggistico della fascia tutelata, e appare piuttosto gravitare in un contesto urbanizzato caratterizzato da forte frammentazione.

Art. 6

Le Società titolari del presente provvedimento, a pena della sua decadenza, sono tenute a iniziare i lavori entro due anni a decorrere dalla data del presente provvedimento e a ultimarli entro tre anni dalla data di inizio dei lavori stessi. Eventuali richieste di proroga, motivate da cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà delle Società titolari del provvedimento, possono essere autorizzate dalla scrivente Amministrazione regionale. Eventuali volturazioni del presente provvedimento ad altro soggetto societario non modificano in alcun modo tali termini.

Art. 7

Le Società titolari del presente provvedimento dovranno dare formale tempestiva comunicazione scritta al Comune e alla Regione, dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, e dopo la fine dei lavori, dovranno trasmettere alle stesse Amministrazioni il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e comunicare contestualmente di aver sottoscritto gli atti di sottomissione ed i disciplinari, contenenti norme e modalità di esercizio previsti dalle normative vigenti e stipulati con le Autorità competenti e ottenuto tutte le concessioni.

Art. 8

Entro 6 mesi dall'avvenuto collaudo effettuato ai sensi del punto 3.01.03 del D.M. LL.PP. 21-03-1988, la Società titolare dell'autorizzazione relativa all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione dovrà darne comunicazione alla Regione; contestualmente la Società dovrà comunicare alla Regione l'avvenuta conclusione delle procedure espropriative, di costituzione di servitù con atto consensuale o giudiziale nonché l'ottenimento delle concessioni relative ai beni pubblici interferiti.

Art. 9

La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nella piena ed esclusiva responsabilità delle Società titolari rispetto agli eventuali danni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto che potranno comunque derivare a terzi.

Art. 10

La presente autorizzazione unica, limitatamente all'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'impianto di utenza per la connessione, ha validità fino alla data della dismissione in via definitiva di cui al seguente articolo.

Art. 11

La cessazione dell'attività dovuta a qualsiasi causa, deve essere comunicata dalla Società titolare della presente autorizzazione alla Regione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune invita il titolare a provvedere entro 180 giorni agli adempimenti connessi alla dismissione di cui al successivo art. 14, ovvero a comunicare la ripresa dell'attività. Decorsi inutilmente tali termini il Comune dichiara la dismissione dell'impianto, ponendo a carico del titolare dell'autorizzazione gli obblighi di cui al successivo art. 14.

Art. 12

La Società titolare dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse, o quella subentrata per volturazione, nei casi di decadenza, revoca o cessazione dell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture autorizzati per altra causa, è obbligata a provvedere ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del DLgs 387/2003., a propria cura e spese, alla demolizione e allo smantellamento delle opere e alla rimessa in pristino dello stato precedente dei luoghi.

Art. 13

L'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del Ge-

store di rete, con obbligo di connessione di terzi, e pertanto non sarà rimosso al termine dell'esercizio dell'impianto di produzione.

Art. 14

Ogni volturazione dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ad altro soggetto societario dovrà essere autorizzata sulla base di apposita istanza presentata congiuntamente dai soggetti societari interessati, alla Regione e al Comune unitamente a copia della documentazione, relativa al soggetto subentrante, comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio, della documentazione antimafia certificata conformemente alle disposizioni di legge, e unitamente alla documentazione attestante il subentro della Società in tutti gli obblighi e diritti di cui al presente provvedimento.

Art. 15

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

Art. 16

La presente autorizzazione unica viene redatta in un unico originale. L'originale è archiviato agli atti d'ufficio assieme a una copia degli atti ed elaborati tecnici di progetto di cui all'art. 3, debitamente vistati dallo scrivente ufficio. Una copia conforme del provvedimento viene inviata alla Società istante interessata unitamente a una copia degli atti ed elaborati tecnici di progetto debitamente vistati dallo scrivente ufficio. Una copia conforme del provvedimento viene inviata alla Società autorizzata all'esercizio dell'impianto di connessione. Copia conforme del provvedimento stesso viene inviata agli Enti interessati dal procedimento autorizzativo.

Art. 17

Copia della presente autorizzazione dovrà essere conservata presso l'unità locale costituita dall'impianto autorizzato ed esibita su richiesta delle Autorità competenti.

Art. 18

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Avverso il presente provvedimento può essere esercitato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. Friuli Venezia Giulia, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni.

Trieste, 30 novembre 2010

CACCIAGUERRA

10_52_1_DDS_ENER 3193

Decreto del Direttore del Servizio energia 10 dicembre 2010, n. 3193/SENER/EN/1019.2

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in Comune di Chiopris Viscone (UD). Proponente: Azienda agricola Philipp Sparer. N. pratica: 1019.2.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

La Società azienda agricola Philipp Sparer, c.f. azienda agricola Philipp Sparer, c.f. SPRPLP 72M01A925H, con sede in Comune di Chiopris Viscone (UD), via Concordia n 3, datata 22/09/2010, è autorizzata **1.1** alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di potenza elettrica pari a 998.405 kW e delle relative opere connesse, da realizzarsi in Comune di Chiopris Viscone, conformemente al progetto approvato con il presente decreto e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni

di cui ai successivi articoli.

Art. 2

La società Enel Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede in Roma, via Ombrone 2, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell'impianto fotovoltaico, da realizzarsi in Comune di Chiopris Viscone (UD), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 3

Il progetto consiste negli atti e elaborati tecnici nella loro configurazione finale e definitiva, sottoscritti dal progettista ing. Raffaele Basso, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Udine, n. 2352 e di seguito elencati:

1. Elaborato01, Relazione generale;
2. Elaborato02, Relazione tecnico descrittiva linee elettriche;
3. Elaborato03, Relazione tecnica;
4. Elaborato04, EC001 Inquadramento territoriale;
5. Elaborato05, EC002 Stato di fatto;
6. Elaborato06, EC003 Planimetria generale;
7. Elaborato07, EC004 Planimetria linee elettriche;
8. Elaborato08, EC005 Planimetria distribuzione linee elettriche;
9. Elaborato09, EE001 Schema elettrico;

Art. 4

Le opere previste dal progetto approvato relative all'impianto alimentato da fonte rinnovabile nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, consistenti nell'elettrodotto di collegamento alla rete elettrica esistente, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Art. 5

Le Società titolari del presente provvedimento sono tenute ad effettuare i lavori di realizzazione delle opere e ad esercire gli impianti per ciascuna autorizzati in conformità al progetto unitario approvato, nonché alle prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate, ciascuna per quanto di rispettiva competenza:

A) espresse dal Comune di Chiopris Viscone

ai sensi delle NTA della variante n. 22 approvata, alla cessazione dell'impianto, dovrà essere rispettato un tempo massimo di mesi 6 per lo smantellamento dello stesso e ripristino del soprassuolo. A tal proposito, il titolare o avente causa dell'impianto, al completamento della realizzazione del medesimo e prima della sua messa in esercizio, fornisce garanzia di impegno al futuro smantellamento al termine della vita utile dello stesso

B) espresse dalla provincia di Udine - Area ambiente, Servizio energia

per tutti i rifiuti derivanti dall'attività di cantiere dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:

- Garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183 comma 1) lettera m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (deposito temporaneo);
- Dotare ciascuna area di stoccaggio di apposita cartellonistica con identificazione dei rifiuti in stoccaggio (codice CER e descrizione);
- Il deposito rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o all'interno di sistemi a tenuta;

C) espresse dall' Agenzia del Demanio, Filiale Friuli Venezia Giulia

– eventuali beni demaniali interessati dall'impianto in progetto, o dalle sue pertinenze, potenziali attraversamenti, tubature, cablaggi o allacciamenti, non potranno essere asserviti, ma solo concessi o locati con formale atto di concessione/locazione da richiedere alla filiale Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia del Demanio;

D)) espresse dal Ministero dell'Interno, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Udine

– si raccomanda l'osservanza di quanto prescritto dal Ministero dell'Interno nella "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici" di cui alla nota n. 5158 del 26/03/2010 (allegata al presente decreto);

E) espresse dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale F.V.G.

I. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;

II. siano rispettate tutte le prescrizioni di legge e le norme tecniche vigenti in materia nelle interferenze con linee di telecomunicazione sotterranee e/o aeree (art. 95 e 97 D.Lgs. n. 259 del 01.08.03 e/o D.M. LL.PP. 21.03.88 n. 449 e/o norme C.E.I. 11-17 ed 2006 fascicolo 8402 e/o norme C.E.I. ed. 103-6 ed 1997

fascicolo 4091).

Il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale F.V.G. viene concesso in dipendenza dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dal richiedente senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni dal R.D. n. 1775/1933 e dal D.Lgs. n.259/2003.

L'impianto indicato in oggetto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta di competenza dell'Ispettorato Territoriale F.V.G., che sarà rilasciato in subordine a:

1. formale comunicazione preventiva della data di inizio lavori;
2. esito favorevole dell'attività di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto delle condizioni sub I e II (si precisa che l'Ispettorato si riserva di effettuare detta attività di vigilanza e controllo a scavi aperti sui punti di incrocio e/o parallelismo con i cavi di telecomunicazione sotterranei preesistenti previa richiesta telefonica da parte del richiedente o della ditta esecutrice delle opere - tel. +39 040 368374);
3. formale comunicazione di fine lavori accompagnata dalla dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme vigenti in materia di interferenze con cavi di comunicazioni elettroniche (facsimile disponibile sul sito <http://digilander.libero.it/mcispfvg>);

Art. 6

Le Società titolari del presente provvedimento, a pena della sua decadenza, sono tenute a iniziare i lavori entro due anni a decorrere dalla data del presente provvedimento e a ultimarli entro tre anni dalla data di inizio dei lavori stessi. Eventuali richieste di proroga, motivate da cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà delle Società titolari del provvedimento, possono essere autorizzate dalla scrivente Amministrazione regionale. Eventuali volturazioni del presente provvedimento ad altro soggetto societario non modificano in alcun modo tali termini.

Art. 7

Le Società titolari del presente provvedimento dovranno dare formale tempestiva comunicazione scritta al Comune e alla Regione, dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, e dopo la fine dei lavori, dovranno trasmettere alle stesse Amministrazioni il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e comunicare contestualmente di aver sottoscritto gli atti di sottomissione ed i disciplinari, contenenti norme e modalità di esercizio previsti dalle normative vigenti e stipulati con le Autorità competenti e ottenuto tutte le concessioni.

Art. 8

Entro 6 mesi dall'avvenuto collaudo effettuato ai sensi del punto 3.01.03 del D.M. LL.PP. 21-03-1988, la Società titolare dell'autorizzazione relativa all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione dovrà darne comunicazione alla Regione; contestualmente la Società dovrà comunicare alla Regione l'avvenuta conclusione delle procedure espropriative, di costituzione di servitù con atto consensuale o giudiziale nonché l'ottenimento delle concessioni relative ai beni pubblici interferiti.

Art. 9

La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nella piena ed esclusiva responsabilità delle Società titolari rispetto agli eventuali danni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto che potranno comunque derivare a terzi.

Art. 10

La presente autorizzazione unica, limitatamente all'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'impianto di utenza per la connessione, ha validità fino alla data della dismissione in via definitiva di cui al seguente articolo.

Art. 11

La cessazione dell'attività dovuta a qualsiasi causa, deve essere comunicata dalla Società titolare della presente autorizzazione alla Regione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune invita il titolare a provvedere entro 180 giorni agli adempimenti connessi alla dismissione di cui al successivo art. 14, ovvero a comunicare la ripresa dell'attività. Decorsi inutilmente tali termini il Comune dichiara la dismissione dell'impianto, ponendo a carico del titolare dell'autorizzazione gli obblighi di cui al successivo art. 14.

Art. 12

L'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del Gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi, e pertanto non sarà rimosso al termine dell'esercizio dell'impianto di produzione.

Art. 13

Ogni volturazione dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ad altro soggetto societario dovrà essere autorizzata sulla base di apposita istanza presentata congiuntamente dai soggetti societari interessati, alla Regione e al Comune unitamente a copia della documentazione, relativa al soggetto subentrante, comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio, della documentazione antimafia certificata conformemente alle disposizioni di legge, e unitamente alla documentazione attestante il subentro della Società in tutti gli obblighi e diritti di cui al presente provvedimento.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

Art. 15

La presente autorizzazione unica viene redatta in un unico originale. L'originale è archiviato agli atti d'ufficio assieme a una copia degli atti ed elaborati tecnici di progetto di cui all'art. 3, debitamente vistati dallo scrivente ufficio. Una copia conforme del provvedimento viene inviata alla Società istante interessata unitamente a una copia degli atti ed elaborati tecnici di progetto debitamente vistati dallo scrivente ufficio. Una copia conforme del provvedimento unitamente a una copia degli atti ed elaborati tecnici di progetto debitamente vistati dallo scrivente ufficio viene inviata alla Società autorizzata all'esercizio dell'impianto di connessione. Copia conforme del provvedimento stesso viene inviata agli Enti interessati dal procedimento autorizzativo.

Art. 16

Copia della presente autorizzazione dovrà essere conservata presso l'unità locale costituita dall'impianto autorizzato ed esibita su richiesta delle Autorità competenti.

Art. 17

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Avverso il presente provvedimento può essere esercitato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. Friuli Venezia Giulia, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni.

Trieste, 10 dicembre 2010

CACCIAGUERRA

10_52_1_DDS_ENER 3194

Decreto del Direttore del Servizio energia 10 dicembre 2010, n. 3194/SENER/EN/1029

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in località Dignano - Comune di Dignano (UD). Proponente: Green's the color Srl. N. pratica: 1029.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

La Società Green's the color s.r.l., c.f. 02577490309, con sede in Comune di San Daniele del Friuli (UD), via Garibaldi n. 4, è autorizzata

1.1 alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di potenza elettrica pari a 243,8 kW e delle relative opere connesse, da realizzarsi in Comune di Dignano (UD), località Dignano, conformemente al progetto approvato con il presente decreto e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2

La società Enel Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede in Roma, via Ombrone 2, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell'impianto fotovoltaico, da realizzarsi in Comune di Dignano (UD), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 3

Il progetto consiste negli atti e elaborati tecnici nella loro configurazione finale e definitiva, sottoscritti dal progettista per. Ind. Massacrino Stefano, iscritto al collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Udine, n. 2626 e di seguito elencati:

1. Elaborato01, Relazione tecnica;
2. Elaborato02, Documentazione fotografica;
3. Elaborato03, Tavoleta, corografia, P.R.G.C., estratto di mappa, tracciato della linea elettrica su mappa catastale;
4. Elaborato04, Elenco degli indirizzi delle ditte proprietarie e di quelle confinanti;
5. Elaborato05, Elaborati grafici;
6. Elaborato06, Schema planimetrico di impianto fotovoltaico (rev. B, novembre 2010);
7. Elaborato07, Calcoli di progetto (rev. B, novembre 2010);
8. Elaborato08, Allegati tecnici (rev. B, novembre 2010);

Art. 4

Le opere previste dal progetto approvato relative all'impianto alimentato da fonte rinnovabile nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, consistenti nell'elettrodotto di collegamento alla rete elettrica esistente, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Art. 5

Le Società titolari del presente provvedimento sono tenute ad effettuare i lavori di realizzazione delle opere e ad esercire gli impianti per ciascuna autorizzati in conformità al progetto unitario approvato, nonché alle prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate, ciascuna per quanto di rispettiva competenza:

A) espresse dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale F.V.G.

I. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;
II. siano rispettate tutte le prescrizioni di legge e le norme tecniche vigenti in materia nelle interferenze con linee di telecomunicazione sotterranee e/o aeree (art. 95 e 97 D.Lgs. n. 259 del 01.08.03 e/o D.M. LL.PP. 21.03.88 n. 449 e/o norme C.E.I. 11-17 ed 2006 fascicolo 8402 e/o norme C.E.I. ed. 103-6 ed 1997 fascicolo 4091).

Il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale F.V.G. viene concesso in dipendenza dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dal richiedente senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni dal R.D. n. 1775/1933 e dal D.Lgs. n.259/2003.

L'impianto indicato in oggetto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta di competenza dell'Ispettorato Territoriale F.V.G., che sarà rilasciato in subordine a:

1. formale comunicazione preventiva della data di inizio lavori;
2. esito favorevole dell'attività di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto delle condizioni sub I e II (si precisa che l'Ispettorato si riserva di effettuare detta attività di vigilanza e controllo a scavi aperti sui punti di incrocio e/o parallelismo con i cavi di telecomunicazione sotterranei preesistenti previa richiesta telefonica da parte del richiedente o della ditta esecutrice delle opere - tel. +39 040 368374);
3. formale comunicazione di fine lavori accompagnata dalla dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme vigenti in materia di interferenze con cavi di comunicazioni elettroniche (facsimile disponibile sul sito <http://digilander.libero.it/mcispfvg>);

B) espresse dal Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

- in caso di ritrovamenti archeologici nel corso dei lavori, si rende necessaria l'immediata sospensione degli stessi e la tempestiva comunicazione del rinvenimento alla Soprintendenza per i beni archeologici ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 42/04;

C) espresse dal Ministero dell'Interno, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Udine

- si raccomanda l'osservanza di quanto prescritto dal Ministero dell'Interno nella "Guida per l'installazio-

ne degli impianti fotovoltaici" di cui alla nota n. 5158 del 26/03/2010 (allegata al presente decreto);
D) espresse dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli"

- considerato che nelle fasi di utilizzo dei pannelli fotovoltaici, i rischi più rilevanti per la salute pubblica possono derivare dalla dispersione dei metalli pesanti (cadmio e selenio) che sono contenuti in alcuni tipi di pannelli e che possono essere liberati nell'aria in seguito al verificarsi di esplosioni o incendi accidentali, è opportuno, se il caso specifico lo richiede, dotare gli impianti suddetti di eventuali misure di prevenzione e controllo degli incendi;

- per lo stesso motivo è opportuno localizzare le centrali a pannelli fotovoltaici a una certa distanza dalle zone residenziali, l'entità della quale varierà tenendo soprattutto conto delle dimensioni dell'impianto; nel caso specifico la distanza tra l'impianto e le aree residenziali circostanti appare sufficiente (circa 400 m);

- per quanto riguarda la tutela della salute pubblica da eventuali rischi conseguenti l'inquinamento elettromagnetico generato dalle cabine di trasformazione e dalle linee elettriche collegate all'impianto in oggetto si ricorda che, in ogni caso, dovranno essere rispettate le indicazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del DPCM 08.07.2003 in cui si stabiliscono per l'induzione magnetica valori di attenzione pari a 10 μ T ed obiettivi di qualità pari a 3 μ T;

- si ricorda ancora che all'interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso scolastico, residenziale, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore alle 4 ore, come indicato dall'art. 4 della legge n. 36 del 22/02/2001 e che nella progettazione di nuovi insediamenti e di nuove aree adibite a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere, in prossimità di linee elettriche o cabine di trasformazione esistenti, deve essere rispettato l'obiettivo di qualità di 3 μ T per il valore di induzione magnetica così come viene stabilito dall'art. 4 del D.P.C.M. 08.07.2003;

- è doveroso comunque sottolineare che, quando la situazione locale lo permette, è utile ed opportuno cercare di raggiungere, nelle aree in cui è prevista la presenza di persone per più di 4 ore giornaliere, valori di induzione magnetica più bassi e specificatamente valori minori di 0,4 μ T, al di sotto dei quali la maggior parte degli studi epidemiologici finora effettuati non ha evidenziato effetti cronici sulla salute della popolazione esposta (così come indicato nella nota informativa inviata a suo tempo a tutti i Comuni dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" di prot. 40005/DD4 del 03.05.2007);

in merito all'attività lavorativa (ordinaria e manutentiva) si ricordano al datore di lavoro gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche con particolare riguardo al titolo VIII capo IV.

Art. 6

Le Società titolari del presente provvedimento, a pena della sua decadenza, sono tenute a iniziare i lavori entro due anni a decorrere dalla data del presente provvedimento e a ultimarli entro tre anni dalla data di inizio dei lavori stessi. Eventuali richieste di proroga, motivate da cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà delle Società titolari del provvedimento, possono essere autorizzate dalla scrivente Amministrazione regionale. Eventuali volturazioni del presente provvedimento ad altro soggetto societario non modificano in alcun modo tali termini.

Art. 7

Le Società titolari del presente provvedimento dovranno dare formale tempestiva comunicazione scritta al Comune e alla Regione, dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, e dopo la fine dei lavori, dovranno trasmettere alle stesse Amministrazioni il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e comunicare contestualmente di aver sottoscritto gli atti di sottomissione ed i disciplinari, contenenti norme e modalità di esercizio previsti dalle normative vigenti e stipulati con le Autorità competenti e ottenuto tutte le concessioni.

Art. 8

Entro 6 mesi dall'avvenuto collaudo effettuato ai sensi del punto 3.01.03 del D.M. LL.PP. 21-03-1988, la Società titolare dell'autorizzazione relativa all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione dovrà darne comunicazione alla Regione; contestualmente la Società dovrà comunicare alla Regione l'avvenuta conclusione delle procedure espropriative, di costituzione di servitù con atto consensuale o giudiziale nonché l'ottenimento delle concessioni relative ai beni pubblici interferiti.

Art. 9

La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nella piena ed esclusiva responsabilità delle Società titolari rispetto agli eventuali danni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto che potranno comunque derivare a terzi.

Art. 10

La presente autorizzazione unica, limitatamente all'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'impianto di utenza per la connessione, ha validità fino al 2035 data di scadenza del

contratto definitivo di diritto di superficie stipulato in data 23/11/2010 presso il notaio Mareschi Italiceo e registrato a Udine il 6.12/2010 al n. 16420.

Art. 11

La cessazione dell'attività dovuta a qualsiasi causa, deve essere comunicata dalla Società titolare della presente autorizzazione alla Regione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune invita il titolare a provvedere entro 180 giorni agli adempimenti connessi alla dismissione di cui al successivo art. 14, ovvero a comunicare la ripresa dell'attività. Decorsi inutilmente tali termini il Comune dichiara la dismissione dell'impianto, ponendo a carico del titolare dell'autorizzazione gli obblighi di cui al successivo art. 14.

Art. 12

La Società titolare dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse, o quella subentrata per volturazione, nei casi di decadenza, revoca o cessazione dell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture autorizzati per altra causa, è obbligata a provvedere ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del DLgs 387/2003., a propria cura e spese, alla demolizione e allo smantellamento delle opere e alla rimessa in pristino dello stato precedente dei luoghi.

Art. 13

L'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del Gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi, e pertanto non sarà rimosso al termine dell'esercizio dell'impianto di produzione.

Art. 14

Ogni volturazione dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ad altro soggetto societario dovrà essere autorizzata sulla base di apposita istanza presentata congiuntamente dai soggetti societari interessati, alla Regione e al Comune unitamente a copia della documentazione, relativa al soggetto subentrante, comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio, della documentazione antimafia certificata conformemente alle disposizioni di legge, e unitamente alla documentazione attestante il subentro della Società in tutti gli obblighi e diritti di cui al presente provvedimento.

Art. 15

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

Art. 16

La presente autorizzazione unica viene redatta in un unico originale. L'originale è archiviato agli atti d'ufficio assieme a una copia degli atti ed elaborati tecnici di progetto di cui all'art. 3, debitamente vistati dallo scrivente ufficio. Una copia conforme del provvedimento viene inviata alla Società istante interessata unitamente a una copia degli atti ed elaborati tecnici di progetto debitamente vistati dallo scrivente ufficio. Una copia conforme del provvedimento unitamente a una copia degli atti ed elaborati tecnici di progetto debitamente vistati dallo scrivente ufficio viene inviata alla Società autorizzata all'esercizio dell'impianto di connessione. Copia conforme del provvedimento stesso viene inviata agli Enti interessati dal procedimento autorizzativo.

Art. 17

Copia della presente autorizzazione dovrà essere conservata presso l'unità locale costituita dall'impianto autorizzato ed esibita su richiesta delle Autorità competenti.

Art. 18

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Avverso il presente provvedimento può essere esercitato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. Friuli Venezia Giulia, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni.

Trieste, 10 dicembre 2010

CACCIAGUERRA

10_52_1_DDS_GEST INT 4037_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo 11 ottobre 2010, n. 4037/CULT.FP/2010

POR OB2 FSE 2007/2013 - Piano 2010 - Programma specifico n. 72 - Valutazioni relative ad aree tematiche di approfondimento strategiche per l'attuazione del POR. Incarico all'Agenzia regionale del lavoro. Schema di intesa definito con decreto 3215/CULT.FP dd. 26 agosto 2010 - Correzione errori materiali.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO - AUTORITÀ DI GESTIONE

RICHIAMATO il decreto n. 3215/CULT.FP./2010 dd. 26 agosto 2010, con il quale, in esecuzione del programma specifico n. 72 del "Piano generale d'impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 7, commi da 12 a 15 della LR 24/2009", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010, è stato affidato all'Agenzia regionale del lavoro l'incarico avente ad oggetto la realizzazione di due valutazioni specialistiche, concernenti l'approfondimento delle aree tematiche individuate nello schema di intesa allegato quale parte integrante del citato decreto, ritenute strategiche per l'attuazione del POR.

RILEVATO che lo schema di intesa approvato contiene degli errori materiali, nel senso che all'articolo 2 si prevede che l'attività si concluda entro il 31 marzo 2011 e che il relativo rendiconto sia presentato entro il 31 maggio 2011, mentre:

- all'articolo 3/b/1 si prevede che l'attività si concluda entro il 28 febbraio 2011;
- all'articolo 11 si prevede che il relativo rendiconto sia presentato entro il 30 aprile 2011;

RAVVISATA la necessità di provvedere alle opportune correzioni e precisato che le date corrette, concordate con l'Agenzia del lavoro, sono 31 marzo 2011 e 31 maggio 2011;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e modificato da ultimo con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres.;

DECRETA

1. Allo schema dell'intesa da stipulare con l'Agenzia del lavoro per la realizzazione del programma specifico n. 72 del "Piano generale d'impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 7, commi da 12 a 15 della LR 24/2009", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010, sono apportate le seguenti correzioni:

- all'articolo 3/b/1, la data del "28 febbraio 2011" è sostituita dalla data del "31 marzo 2011";
- all'articolo 11, la data del "30 aprile 2011" è sostituita dalla data del "31 maggio 2011".

Trieste, 11 ottobre 2010

FERFOGLIA

10_52_1_DDS_PROG GEST 12578_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 8 novembre 2010, n. 12578/LAVFOR.FP/2010

POR FVG OB.2 FSE 2007/2013 - Piano generale d'impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 - Programma specifico n. 34 - Progetto professionisti in famiglia - Informazione. Definizione dello schema di intesa da stipulare con l'Agenzia regionale del lavoro per l'affidamento del relativo incarico e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO - AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5480 del 7 novembre 2007 ed adottato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007, di seguito "POR";

VISTO il "Piano generale d'impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 7, commi da 12 a 15 della LR 24/2009", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010, di seguito Piano;

VISTO, in particolare, il programma specifico n. 34 del Piano - Progetto professionisti in famiglia - Informazione - e le indicazioni ad esso inerenti, recate dal Documento descrittivo analitico associato al Piano stesso e depositato in atti;

PRECISATO che il programma specifico n. 34 si realizza a valere sull'Asse 2 - Occupabilità - del POR, con uno stanziamento di euro 135.000,00;

ATTESO che il Piano prevede che la realizzazione del programma suindicato formi oggetto di uno speciale incarico all'Agenzia regionale del lavoro, da affidarsi mediante uno specifico atto amministrativo del competente dirigente della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità ed un'apposita intesa stipulata tra il dirigente medesimo e il Direttore dell'Agenzia, al fine di disciplinare i reciproci rapporti nello svolgimento delle attività attuative;

VISTA la legge regionale n. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) ed in particolare le disposizioni del Capo II, che istituiscono l'Agenzia regionale del lavoro quale ente funzionale della Regione, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, cui competono, tra l'altro, funzioni di monitoraggio e supporto alla valutazione dell'efficacia delle politiche in materia di lavoro, osservazione del mercato del lavoro, supporto nella realizzazione e gestione di progetti complessi, ed ogni altra funzione delegata dalla Giunta regionale;

VISTO il Programma operativo di gestione 2010, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2975 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni, ed in particolare quanto previsto con riferimento al capitolo di spesa 5960, sul quale sono allocate le risorse finanziarie destinate all'attuazione del POR;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e modificato da ultimo con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres.;

VISTO lo schema di intesa, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, predisposto allo scopo di affidare all'Agenzia regionale del lavoro, in attuazione del citato programma specifico n. 34 del Piano, l'incarico avente ad oggetto un intervento di informazione a favore delle assistenti familiari occupate e disoccupate presenti nel database degli Sportelli territoriali Assistenti familiari;

RITENUTO di procedere alla stipula dell'intesa stessa, in conformità di detto schema, e di provvedere inoltre alla prenotazione delle relative risorse finanziarie;

DECRETA

1. In attuazione del programma specifico n. 34 del "Piano generale d'impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 7, commi da 12 a 15 della LR 24/2009", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010, è disposto l'affidamento all'Agenzia regionale del lavoro dell'incarico avente ad oggetto un intervento di informazione a favore delle assistenti familiari occupate e disoccupate presenti nel database degli Sportelli territoriali Assistenti familiari, secondo quanto indicato nello schema di intesa allegato quale parte integrante del presente decreto.


2. All'affidamento dell'incarico di cui al punto 1 e alla definizione delle modalità di attuazione dell'incarico stesso si procederà mediante apposita intesa da stipulare con il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro in conformità dello schema allegato quale parte integrante del presente decreto.

3. Per l'attuazione del programma specifico di cui al punto 1 è prenotata, sul capitolo di spesa 5960 del bilancio regionale per l'esercizio in corso, la somma di euro 135.000,00, che sarà trasferita all'Agenzia regionale del lavoro secondo quanto previsto con l'intesa di cui al punto 2.

Trieste, 8 novembre 2010

FERFOGLIA

10_52_1_DDS_PROG GEST 12578_2_ALL1_INTESA



**L. R. 24/2009, ARTICOLO 7, COMMI 12 – 15.
PIANO GENERALE DI IMPIEGO DEI MEZZI FINANZIARI
DISPONIBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 PER
LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.**

**PROGRAMMA SPECIFICO N. 34 – PROGETTO
PROFESSIONISTI IN FAMIGLIA - INFORMAZIONE**

**INTESA CONCERNENTE LE MODALITA' DI
REALIZZAZIONE A CURA DELL'AGENZIA REGIONALE
DEL LAVORO.**



Allegato al Decreto n. 12578/LAVFOR.FP/2010

*POR FVG OB.2 FSE2007/2013 - Piano 2010 – Programma 34 – Progetto professionisti in famiglia - Informazione
Intesa per la realizzazione del programma da parte dell'Agenzia regionale del lavoro*

L'anno duemiladieci, il giorno xxxxxxxxxxxx del mese di xxxxxxxxxxxx,

- Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, in qualità di Autorità di gestione responsabile dell'attuazione del POR 2007/2013 (di seguito AdG), sig.a Ileana Ferfaglia, domiciliata per la carica in Trieste, via San Francesco 37,

e

- Il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro (di seguito Agenzia), dott. Domenico Tranquilli, domiciliato per la carica in Trieste, via San Francesco 37,

preso atto del seguente quadro normativo di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e s.m.i.
- Programma operativo del Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Competitività regionale e Occupazione – 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5480 del 7 novembre 2007 ed adottato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007 - di seguito POR 2007/2013
- Piano generale di impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale, di cui all'articolo 7, commi da 12 a 15 della LR 24/2009, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010 - di seguito Piano 2010.

premesso che:

- il POR 2007/2013, in continuità con la precedente programmazione, intende potenziare l'azione di riqualificazione e rafforzamento degli strumenti a disposizione per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso il sistema dei servizi per l'impiego;
- a partire dal marzo 2005, nell'ambito del progetto a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Occupazione e servizi alla persona", è stata avviata sul

*POR FVG OB.2 FSE2007/2013 - Piano 2010 – Programma 34 – Progetto professionisti in famiglia - Informazione
Intesa per la realizzazione del programma da parte dell' Agenzia regionale del lavoro*

territorio regionale una azione di carattere innovativo nel settore dell'assistenza familiare che ha proposto un nuovo modello di incrocio fra domanda e offerta di lavoro, la ricerca e la selezione del personale da impiegare nell'assistenza familiare ed il supporto alla ricollocazione professionale dello stesso, con l'attivazione di sportelli territoriali collocati presso i Centri per l'impiego;

- il suddetto progetto ha rappresentato un ambito privilegiato di sperimentazione delle azioni previste dalla LR 24/2004 concernente "Interventi per la qualificazione ed il sostegno delle attività di assistenza familiare", con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 3, 5 e 6 e dalla LR 18/2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" negli articoli 49, 50, 52 e 53 per quanto concerne la parità di genere, la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro e il contrasto al lavoro sommerso e irregolare ;
- nel considerare l'efficacia del progetto e la sua capacità di fornire reale supporto alle famiglie nelle problematiche connesse all'attivazione dei servizi di cura a domicilio, la Giunta regionale, con le deliberazioni n. 347/2007, 2302/2007 e 2031/2008, ha dato continuità all'intervento attraverso l'attivazione del Progetto Assistenti familiari finanziando fino al termine dell'anno 2010 gli operatori degli sportelli territoriali attraverso le risorse del Fondo sociale europeo;
- con provvedimento di data 22/09/2008 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, a seguito di un Avviso per il finanziamento di progetti pilota finalizzati all'emersione del lavoro sommerso nella cura domiciliare, ha approvato il progetto "Professionisti/e in famiglia", presentato e coordinato dall'Agenzia regionale lavoro, nell'ambito del quale gli Sportelli Assistenti familiari erogano i loro servizi;
- il programma specifico n. 51 – Progetto Professionisti/e in famiglia – Sportello – del Piano 2010 ha previsto la prosecuzione delle attività degli sportelli territoriali fino al 30 giugno 2011;
- il programma specifico n. 34 – Progetto Professionisti/e in famiglia – Informazione – del Piano 2010 prevede la realizzazione di un intervento volto al potenziamento delle iniziative di informazione a favore delle assistenti familiari occupate e disoccupate presenti nel database degli Sportelli territoriali Assistenti familiari;
- il suddetto programma specifico n. 34 del Piano 2010 si inserisce nel modo seguente nel quadro del POR 2007/2013:
 - asse 2 – Occupabilità;
 - obiettivo specifico: D) Aumentare l'efficienza, l'efficacia e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro;
 - obiettivo operativo: Promuovere e potenziare la capacità di intervento e di governance dei servizi per il lavoro;;
 - categoria di spesa: 65 – Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro;

*POR FVG OB.2 FSE2007/2013 - Piano 2010 – Programma 34 – Progetto professionisti in famiglia - Informazione
Intesa per la realizzazione del programma da parte dell'Agenzia regionale del lavoro*

- azione: Incrementare la capacità di matching tra offerta e domanda di lavoro rafforzando in particolare le relazioni tra servizi pubblici e privati secondo una logica attenta a promuovere al meglio le relazioni con il sistema delle imprese;
- per la realizzazione del suddetto programma specifico n. 34, il Piano 2010 prevede l'affidamento dell'incarico all'Agenzia regionale del lavoro, istituita con la Lr 18/2005 (Capo II, articoli 9 e seguenti) quale ente funzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, cui competono, tra l'altro, funzioni di osservazione del mercato del lavoro e di supporto alla valutazione dell'efficacia delle politiche in materia di lavoro, promuovendo l'innovazione del settore nonché ogni altra funzione delegata dalla Giunta regionale;
- per l'affidamento di tale incarico, il Piano 2010 prevede l'adozione di uno specifico atto amministrativo da parte del competente dirigente della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità e la sottoscrizione di un'intesa tra il dirigente medesimo e il Direttore dell'Agenzia, con la quale si disciplinano i reciproci rapporti al fine della realizzazione del programma specifico di cui trattasi;
- si ravvisa la necessità di formalizzare l'incarico all'Agenzia che, nella fattispecie, assume il ruolo di organismo beneficiario, definito dalla normativa europea come "un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni..." (art. 2, punto 4, Reg. (CE) n. 1083/2006).

stabiliscono quanto segue

1. L'AdG affida all'Agenzia, che accetta, l'incarico di realizzare, in attuazione del programma specifico n. 34 del Piano 2010, e nell'ambito del progetto "Professionisti/e in famiglia" un intervento di informazione a favore delle assistenti familiari occupate e disoccupate presenti nel database degli Sportelli territoriali Assistenti familiari.
2. L'intervento si articola in due fasi:
 - a. informazione e pubblicizzazione;
 - b. seminari informativi.
3. La fase di informazione e pubblicizzazione prevede la produzione dei seguenti prodotti:
 - a. lettera informativa, riguardante l'intera iniziativa, rivolta principalmente ai seguenti destinatari:
 - 1) famiglie e assistenti familiari contrattualizzate e presenti nel database degli Sportelli Assistenti familiari;
 - 2) soggetti risultanti datori di lavoro domestico, sulla base di quanto contenuto nella banca dati Ergonet;

POR FVG OB.2 FSE2007/2013 - Piano 2010 – Programma 34 – Progetto professionisti in famiglia - Informazione
Intesa per la realizzazione del programma da parte dell'Agenzia regionale del lavoro

- b. schede informative tematiche, relative ad ognuna delle aree da trattare nei seminari informativi e predisposte con il supporto del relatore impegnato nei seminari;
 - c. dossier informativo multitematico, costituito dalla raccolta delle schede informative sopraindicate;
 - d. aggiornamento sistematico delle pagine web già presenti sul sito dell'Agenzia regionale del lavoro e dedicate al Progetto "Professionisti/e in famiglia";
4. La fase relativa alla realizzazione dei seminari informativi prevede l'attuazione di un ciclo di seminari, della durata di 3 ore ciascuno, articolati su 9 tematiche, rivolti alle persone iscritte e regolarmente contrattualizzate presso gli Sportelli Assistenti familiari del Progetto "Professionisti/e in famiglia". La partecipazione ai seminari consente alle famiglie di accedere agli incentivi stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità per la sostituzione dell'assistente familiare che si iscrive e partecipa ad almeno 7 seminari – pari a 21 ore.
 5. L'intervento deve concludersi entro il 30 aprile 2011 .
 6. L'Agenzia, entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, comunica all'AdG:
 - a. le risorse umane impiegate per la realizzazione dell'intervento;
 - b. il programma generale di attività, comprendente:
 - 1) la puntuale descrizione delle modalità di realizzazione della fase di informazione e pubblicizzazione;
 - 2) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dei seminari, comprensivo delle sedi di realizzazione, con la descrizione delle 9 aree tematiche;
 - c. il piano finanziario, suddiviso fra le due fasi previste – informazione/pubblicizzazione e seminari informativi, fermo restando l'importo massimo ammissibile pari, complessivamente, a euro 135.000,00.
 7. L'AdG, ove nulla osti, comunica il proprio assenso in ordine al programma di attività di cui al punto 6. Le attività per la realizzazione possono essere avviate dopo il ricevimento dell'assenso dell'AdG; l'avvio dell'attività deve essere a sua volta documentato, da apposita comunicazione dell'Agenzia all'AdG.
 8. L'Agenzia provvede ad individuare le risorse umane impegnate nella realizzazione dell'intervento e ad essa esterne sulla base di procedure pubbliche; tali procedure, unitamente alle attività relative alla produzione di materiale cartaceo e/o multimediale e alla realizzazione di eventi di comunicazione, si realizzano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
 9. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili spese relative a:
 - a. personale esterno all'Agenzia impegnato nelle fasi di informazione / pubblicizzazione ed erogazione dei seminari informativi; vengono individuate le seguenti categorie di personale ed i corrispondenti limiti massimi di costo, comprensivi di eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio:

*POR FVG OB.2 FSE2007/2013 - Piano 2010 – Programma 34 – Progetto professionisti in famiglia - Informazione
Intesa per la realizzazione del programma da parte dell'Agenzia regionale del lavoro*

- 1) esperto senior, con esperienza professionale nel settore superiore a 10 anni: costo massimo giornata/uomo pari ad euro 500,00 IVA esclusa;
 - 2) esperto junior, con esperienza professionale nel settore fino a 10 anni: costo massimo giornata/uomo pari ad euro 350,00 IVA esclusa;
 - 3) addetto, con esperienza professionale nel settore fino a 4 anni: costo massimo giornata/uomo pari ad euro 180,00 IVA esclusa.
- b. produzione di materiali in formato cartaceo o multimediale.
- 10.** Non sono ammissibili spese relative all'attività svolta da personale dipendente dell'Agenzia.
- 11.** L'Agenzia si impegna:
- a. ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di fondi strutturali europei, con particolare riferimento al Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale lavoro (approvato con decreto n.1/alf del 13 luglio 2006 - DGR 1704/2006 e modificato con decreti n.238/alf del 29 ottobre 2007 - DGR 51/2008, n.104/arl del 16 marzo 2009 – DGR 774/2009 e n.124/arl dell'8 marzo 2010 – DGR 863/2010);
 - b. ad utilizzare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle attività realizzate nell'ambito dell'operazione di cui alla presente intesa. In particolare, sulla base di intese con l'AdG successive all'assenso, da parte di quest'ultima, al programma di attività di cui al punto 6, l'Agenzia:
 - 1) tratta ogni edizione dei seminari informativi previsti come operazione autonoma;
 - 2) tratta tutte le attività inerenti la fase di informazione/pubblicizzazione come operazione autonoma;
 - c. ad assicurare la corretta conservazione dei documenti originali ed in formato elettronico, comprovanti le attività svolte e le spese sostenute, almeno per i tre anni successivi alla chiusura del POR 2007/2013 (secondo quanto disposto dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dall'art. 19 Reg. (CE) n. 1828/2006), fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulla conservazione degli atti delle PPAA;
 - d. a garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e, in particolare, dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1828/2006 che disciplina le responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico;
 - e. a trasferire all'AdG i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dall'AdG.
- 12.** L'AdG trasferisce all'Agenzia le risorse disponibili per la realizzazione dell'intervento ed indicate nel piano finanziario di cui al punto 6, lettera c), in via anticipata, dopo il ricevimento della comunicazione di avvio delle attività prevista al punto 7.

*POR FVG OB.2 FSE2007/2013 - Piano 2010 – Programma 34 – Progetto professionisti in famiglia - Informazione
Intesa per la realizzazione del programma da parte dell' Agenzia regionale del lavoro*

13. L'Agenzia rendiconta all'AdG le spese sostenute a "costi reali". A tale fine trasmette all'AdG il rendiconto delle spese sostenute, a livello di singola operazione (comprensivo della documentazione di spesa - fatture, parcelle, mandati di pagamento, ecc.), accompagnato da una relazione descrittiva dell'attività svolta nel periodo di riferimento, utilizzando la modulistica predisposta dall'AdG stessa. La rendicontazione viene presentata trimestralmente, secondo scadenze indicate dall'AdG successivamente all'assenso, da parte di quest'ultima, al programma di attività di cui al punto 6.
14. Eventuali somme non utilizzate vanno restituite al bilancio regionale.
15. I controlli di primo livello sono realizzati dall'AdG, sulla base delle modalità di norma adottate ed esplicitate nei documenti che descrivono il sistema di gestione e controllo previsto dall'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
16. Eventuali spese ravvisate non ammissibili a seguito dei controlli di primo livello restano a carico del bilancio dell'Agenzia e le relative somme vanno restituite al bilancio regionale.

Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Ileana Ferfaglia _____

Il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro

Domenico Tranquilli _____

10_52_1_DDS_PROG GEST 13691_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 17 dicembre 2010, n. 13691/LAVFOR.FP/2010

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Proroga attività formativa operazioni relative a work experience - Polo formativo economia del mare - a valere sull'asse 4 - Capitale umano - azione 80.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 2951/CULT.FP del 7 agosto 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 26 agosto 2009, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature per la gestione di cinque Poli formativi regionali a valere sull'asse prioritario 4 - Capitale umano del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO il decreto n. 3418/CULT.FP del 25 settembre 2009 con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle candidature alle ore 12.30 del 13 ottobre 2009;

EVIDENZIATO che la durata dell'incarico corrisponde all'arco temporale necessario per l'organizzazione e la gestione didattica dei percorsi formativi IFTS da avviare negli anni 2009/10, 2010/11 e 2011/12;

EVIDENZIATO che il citato Avviso prevede l'individuazione di un soggetto per ciascuno degli ambiti settoriali d'intervento così individuati:

- economia del mare
- industria meccanica
- industria del legno, del mobile e dell'arredo
- ICT (information communication technology)
- agroalimentare

VISTO il decreto n. 4578/CULT.FP del 18 novembre 2009 con il quale sono state individuati i seguenti soggetti formativi selezionati sulla base delle previsioni dell'Avviso di cui al menzionato decreto n. 2951/2009:

- per il Polo formativo economia del mare - A.T. con capofila En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia
- per il Polo formativo industria meccanica - A.T. con capofila Istituto Tecnico Industriale "Arturo Malignani"
- per il Polo formativo industria del legno, del mobile e dell'arredo - A.T. con capofila Consorzio Friuli Formazione
- per il Polo formativo ICT (information communication technology) - A.T. con capofila Istituto Tecnico Industriale "J.F. Kennedy"
- per il Polo formativo agroalimentare - A.T. con capofila CEFAP - Centro per l'educazione e la Formazione Agricola Permanente

PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di operazioni così individuate: azione 80 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenze e di saperi tecnico scientifici";

PRECISATO che in base all'Avviso sono state presentate e selezionate le operazioni elencate nel decreto n.12418/LAVFOR.FP del 28 ottobre 2010;

PRECISATO che l'attività formativa in senso stretto deve concludersi entro il 31 maggio 2011;

EVIDENZIATO che è stata rappresentata l'opportunità di prorogare il termine di conclusione dell'attività formativa per difficoltà connesse alla gestione di pubblicizzazione e selezione dei partecipanti, determinando quindi tempi più lunghi per la conclusione;

PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il termine di conclusione dell'attività formativa in senso stretto relativo alle operazioni approvate con decreto n.12418/LAVFOR.FP del 28 ottobre 2010 è prorogato fino al 31 luglio 2011.

2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 17 dicembre 2010

FERFOGLIA

10_52_1_DDS_PROG GEST 13692_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 17 dicembre 2010, n. 13692/LAVFOR.FP/2010

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Sospensione decorrenza termini di cantierabilità nel periodo dal 20 dicembre 2010 al 10 gennaio 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO - AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTA la legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Programma Operativo regionale dell'Obiettivo 2, Competitività regionale e Occupazione, del Fondo Sociale Europeo 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5480 del 7 novembre 2007, adottato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007, di seguito POR;

VISTO il "Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013", approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 9 gennaio 2008, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito Regolamento;

EVIDENZIATO che:

- nell'ambito del POR è previsto il finanziamento di progetti di formazione professionale la cui attuazione è disciplinata dal Regolamento;
- il Regolamento si applica anche per l'attuazione di progetti di formazione professionale finanziate in base a norme statali;
- per il finanziamento dei progetti vengono emanati avvisi, nell'ambito dei quali sono definiti, tra l'altro, i termini per la presentazione, la valutazione e l'avvio delle operazioni;
- per alcuni avvisi i suddetti termini, compresi tra i sette e i dieci giorni, risultano molto stretti;

CONSIDERATO che il periodo natalizio, durante il quale gli enti di formazione chiudono le sedi per la sospensione delle lezioni che seguono un calendario analogo a quello scolastico, comporta oggettive e diffuse difficoltà a rispettare i termini di cui si tratta;

RITENUTO pertanto di sospendere la decorrenza di tutti i termini per la presentazione, la valutazione e l'avvio delle operazioni ricadenti nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2010 e il 10 gennaio 2011;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 390 del 4 marzo 2010 che autorizza il Direttore del servizio competente in materia di formazione professionale ad adottare provvedimenti di rettifica, integrazione e adeguamento delle disposizioni di natura tecnico operativa previste da avvisi emanati in attuazione di programmi finanziati con fondi a destinazione vincolata assegnati dallo Stato e dalla Commissione Europea;

VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2010 n. 1860 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2010 e il 10 gennaio 2011 è sospesa la decorrenza di tutti i termini per la presentazione, la valutazione e l'avvio delle operazioni relative ad attività formative finanziate nell'ambito del Programma Operativo regionale dell'Obiettivo 2, Competitività regionale e Occupazione, del Fondo Sociale Europeo 2007/2013, ovvero nell'ambito di programmi finanziati dallo Stato con fondi a destinazione vincolata.

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 17 dicembre 2010

FERFOGLIA

10_52_1_DDS_PROG GEST 13693_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 17 dicembre 2010, n. 13693/LAVFOR.FP/2010

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Proroga del termine di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO - AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTA la legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Programma Operativo regionale dell'Obiettivo 2, Competitività regionale e Occupazione, del Fondo Sociale Europeo 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5480 del 7 novembre 2007, adottato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007, di seguito POR;

VISTO il "Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013", approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 9 gennaio 2008, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito Regolamento;

EVIDENZIATO che:

- nell'ambito del POR è previsto il finanziamento di progetti di formazione professionale la cui attuazione è disciplinata dal Regolamento;
- il Regolamento si applica anche per l'attuazione di progetti di formazione professionale finanziate in base a norme statali;
- per il finanziamento dei progetti vengono emanati avvisi, nell'ambito dei quali sono definiti, tra l'altro, i termini per la presentazione, da parte dei beneficiari, del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione dei progetti stessi (articolo 60, comma 1, del Regolamento);
- i termini per la presentazione dei rendiconti sono mobili, in quanto generalmente fissati in sessanta giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto;

CONSIDERATO che il periodo natalizio, durante il quale gli enti di formazione chiudono le sedi per la sospensione delle lezioni che seguono un calendario analogo a quello scolastico, comporta oggettive e diffuse difficoltà a rispettare i termini per la presentazione dei rendiconti e ritenuto pertanto di prorogare di trenta giorni i termini per la presentazione dei rendiconti in scadenza dal 20 dicembre 2010 al 20 gennaio 2011;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 390 del 4 marzo 2010 che autorizza il Direttore del servizio competente in materia di formazione professionale ad adottare provvedimenti di rettifica, integrazione e adeguamento delle disposizioni di natura tecnico operativa previste da avvisi emanati in attuazione di programmi finanziati con fondi a destinazione vincolata assegnati dallo Stato e dalla Commissione Europea;

VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2010 n. 1860 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, sono prorogati di trenta giorni i termini per la presentazione dei rendiconti relativi ad attività formative finanziate nell'ambito del Programma Operativo regionale dell'Obiettivo 2, Competitività regionale e Occupazione, del Fondo Sociale Europeo 2007/2013, ovvero nell'ambito di programmi finanziati dallo Stato con fondi a destinazione vincolata, la cui naturale scadenza è compresa nel periodo dal 20 dicembre 2010 al 20 gennaio 2011.

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 dicembre 2010

FERFOGLIA

10_52_1_DDS_PROG GEST 13695_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 20 dicembre 2010, n. 13695/LAVFOR.FP/2010

Approvazione del documento "Istruzioni per la presentazione e gestione delle operazioni di cui all'Accordo sperimentale Regione FVG/Usr FVG per la promozione della metodologia dell'alternanza scuola/lavoro presso gli Istituti scolastici".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Programma Operativo regionale dell'Obiettivo 2, Competitività regionale e Occupazione, del Fondo Sociale Europeo 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5480 del 7 novembre 2007, adottato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007, di seguito POR;

VISTO il Piano generale di impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale, di seguito Piano generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010, ed, in particolare, il Programma specifico n. 15, finalizzato alla promozione della metodologia dell'alternanza scuola lavoro nei confronti degli studenti frequentanti un Istituto scolastico della Regione;

VISTE le Direttive congiunte per la presentazione di progetti di istruzione e formazione professionale (II e III annualità - anno formativo 2010/2011) sottoscritte il 7 aprile 2010 fra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Ufficio Scolastico regionale, le quali prevedono che, per i percorsi di tipologia B, l'integrazione da parte del sistema regionale di formazione professionale, possa essere completata con della attività di stage da realizzarsi anche al termine dell'anno scolastico,

VISTO l'Accordo per la predisposizione sperimentale della metodologia dell'alternanza scuola/lavoro (a.s. 2010/2011) sottoscritto in data 15 dicembre 2010 dalla Regione e dall'Ufficio Scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, concernente la realizzazione delle azioni di alternanza scuola/lavoro da promuovere in via sperimentale nei confronti di allievi di età pari o superiore i 16 anni e frequentanti un Istituto Scolastico superiore nel Friuli Venezia Giulia;

PRECISATO che il citato Accordo prevede che le operazioni relative ai moduli di alternanza scuola/lavoro siano promosse e realizzate da:

- Istituti scolastici, tenuto conto che i percorsi scolastici di riferimento afferiscono all'area del diritto - dovere di istruzione e formazione professionale e l'intervento promosso si caratterizza per la sua natura di valorizzazione e di integrazione di esperienze di alternanza già previste dal piano di studi degli stessi Istituti;
- Associazione temporanea Effe.Pi, tenuto conto che una tipologia di intervento di alternanza riguarda i percorsi triennali di IFP per i quali la stessa Associazione è stata incaricata dalla Regione della loro attuazione e gestione;

RAVVISATA l'opportunità di dettare le istruzioni necessarie per la corretta realizzazione delle attività di cui al menzionato Accordo;

PRECISATO che per il finanziamento delle suddette attività sono riservate risorse pari ad euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2, Competitività e Occupazione 2007/13, Asse 4, Capitale Umano;

VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2010 n. 1860 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Si prende atto dell'Accordo per la predisposizione sperimentale della metodologia dell'alternanza scuola/lavoro (a.s. 2010/2011) sottoscritto in data 15 dicembre 2010 tra la Regione e l'Ufficio Scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, concernente la realizzazione delle azioni di alternanza scuola/lavoro da promuovere in via sperimentale nei confronti di allievi di età pari o superiore i 16 anni e frequentanti un Istituto Scolastico superiore nel Friuli Venezia Giulia, allegato 1) quale parte integrante

di questo decreto.

2. Si approva il documento denominato "Istruzioni per la presentazione e gestione delle operazioni di cui all'Accordo sperimentale Regione FVG/Usr FVG per la promozione della metodologia dell'alternanza scuola/lavoro presso gli Istituti scolastici", allegato 2) quale parte integrante del presente decreto


3. Per il finanziamento delle attività previste dall'Accordo di cui al punto 1) sono riservate risorse pari ad euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2, Competitività e Occupazione 2007/13, Asse 4, Capitale Umano;

4. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 dicembre 2010

FERFOGLIA

10_52_1_DDS_PROG GEST 13695_2_ALL1



Accordo per la promozione sperimentale della metodologia dell'alternanza scuola/lavoro (a.s. 2010/11)

La Regione Friuli Venezia Giulia e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia

visto

- l'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 concernente "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53", ed in particolare la possibilità di realizzare parte del percorso scolastico in alternanza scuola lavoro ;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Protocollo d'Intesa per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sottoscritto in data 17 maggio 2006 fra l'Ufficio Scolastico regionale e , la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le Università degli Studi di Trieste e di Udine, I.R.R.E. Friuli Venezia Giulia, Confindustria Friuli Venezia Giulia, Confartigianato Friuli Venezia Giulia, Agenzia delle entrate Friuli Venezia Giulia, CC.CC.II.AA. di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, URES (Unione Economica regionale Slovena), le OO.SS. regionali comparto scuola FLC-CGIL, UIL, CISL, SNALS-CONFISAL, le OO.SS. regionali CGIL, UIL, CISL, CONFISAL;
- le Linee Guida regionali per i percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 4 del sopra menzionato Protocollo d'Intesa;
- le Direttive congiunte per la presentazione di progetti di istruzione e formazione professionale (II e III annualità – anno formativo 2010/2011) sottoscritte il 7 aprile 2010 fra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Ufficio Scolastico regionale, le quali prevedono che , per i percorsi di tipologia B, l'integrazione da parte del sistema regionale di formazione professionale, possa essere completata con della attività di stage da realizzarsi anche al termine dell'anno scolastico,
- Il Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali di Stato, approvato con DPR n. 87 del 15 marzo 2010;

- Il Piano generale di impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale, di seguito Piano generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010, ed, in particolare, il Programma specifico n. 15, finalizzato alla promozione della metodologia dell'alternanza scuola lavoro nei confronti degli studenti frequentanti un Istituto scolastico della regione;
- Il Regolamento recante disposizioni generali per l'attuazione delle attività di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con D.P.Reg 087/Pres/2010 del 29 aprile 2010, di seguito denominato "Regolamento"
- I Regolamenti di riassetto ordinamentale, organizzativo e didattico delle scuole secondarie di secondo grado di cui ai DD.PP.RR. del 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89;

tenuto conto

- che il citato Piano generale, prevede, ai fini della realizzazione del Programma specifico n. 15, la sottoscrizione di un Accordo fra la Regione e l'Ufficio Scolastico regionale che definisca le caratteristiche dei percorsi di alternanza scuola lavoro da promuovere, nonché l'individuazione dei criteri di priorità relativi al finanziamento delle proposte ammissibili;
- che il citato decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 prevede la possibilità di realizzare parte del percorso scolastico attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro;
- che il comma 3 dell'articolo 8 del citato Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali di Stato prevede che l'area di professionalizzazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero della pubblica istruzione 15 aprile 1994 sia sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime dell'ordinamento di cui al medesimo Regolamento, con 132 ore di attività di alternanza scuola lavoro;
- le citate Direttive congiunte per la presentazione di progetti di istruzione e formazione professionale prevedono che, per i percorsi di tipologia B, l'integrazione da parte del sistema regionale di formazione professionale, possa essere completata con dell'attività di stage da realizzarsi anche al termine dell'anno scolastico;

tenuto inoltre conto

- che il citato Piano generale, prevede, ai fini della realizzazione del Programma specifico n. 15, lo stanziamento di 2.000.000,00 Euro a valere sul Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2, Competitività e Occupazione 2007/13, Asse 4, Capitale Umano;
- che a seguito dell'introduzione delle tabelle standard di costi unitari ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 396/2009 avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 2461 del 2 dicembre 2010 il costo unitario standard individuato per le attività di alternanza risulta pari a Euro 92,00 per ora.

ritenuto

- che gli interventi di alternanza (di seguito denominati operazioni) attivabili nei confronti di una classe di studenti, si configurano come moduli standard della durata di 40 ore, cumulabili fino ad un numero massimo di quattro (pari a 160 ore);

preso atto

- che le operazioni formative disciplinate dal presente documento sono finanziate con risorse a valere sul FSE e si contestualizzano, in relazione alla articolazione del Programma Operativo

Programma Operativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Obiettivo 2 – Competitività regionale e Occupazione – Fondo Sociale Europeo – 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione (C) n. 5480 del 7 novembre 2007, nel modo seguente:

Asse 4 - Capitale Umano:

1) Obiettivo specifico: 1) Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza

2) Obiettivo operativo: Rafforzare l'efficacia del sistema formativo attraverso azioni di sistema e la sperimentazione di forme individuali di orientamento, tutoraggio e formazione

3) Categoria di spesa: 73 - Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico, la segregazione di genere rispetto alle materie e per aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria;

4) Azione: 70 –

- che il numero massimo di moduli standard finanziabili, tenuto conto dello stanziamento previsto, del costo unitario standard individuato per le attività di alternanza e della durata del modulo stesso, risulta pari a 543;

convengono quanto segue

- le azioni da promuovere in via sperimentale nell'ambito del presente accordo riguardano l'attivazione di operazioni nei confronti classi composte da un minimo di 12 studenti di età pari o superiore a 16 anni frequentanti nel corso dell'anno scolastico 2010/2011, un Istituto scolastico superiore ubicato nella regione Friuli Venezia Giulia;
- le operazioni sono finalizzate:
 - alla valorizzazione ed integrazione di esperienze di alternanza già previste, nelle quarte e quinte classi, dal piano di studi degli Istituti Professionali di Stato (**Tipologia SL/A**);
 - al completamento di attività integrate in corso di attuazione e relative alle terze annualità di percorsi di istruzione e formazione professionale i cui allievi sono iscritti di un Istituto scolastico (**Tipologia SL/B**);
 - alla valorizzazione ed integrazione di esperienze di alternanza già previste, nelle quarte e quinte classi dal piano di studi degli Istituti Tecnici e dagli Istituti d'Arte (**Tipologia SL/C**);
- in nessun caso le operazioni attivabili si configurano come sostitutive di analoghe attività previste dal piano di studi dell'Istituto scolastico;
- il numero massimo di moduli standard finanziabili, della durata di 40 ore, riferito a ciascuna Tipologia è il seguente:
 - **Tipologia SL/A:** 190 (pari a 699.200,00 Euro)
 - **Tipologia SL/B:** 34 (pari a 125.120,00 Euro)
 - **Tipologia SL/C:** 319 (pari a 1.173.920,00 Euro)
- la frequenza ad un'operazione (costituita da uno o più moduli standard) consente l'acquisizione, da parte degli studenti coinvolti, di crediti formativi spendibili all'interno del percorso scolastico o formativo frequentato. La certificazione dei crediti, da parte dell'istituzione scolastica o formativa, avviene al termine dell'operazione attraverso il rilascio di un attestato di frequenza previo superamento di una prova di verifica finale comportante la certificazione delle competenze acquisite;

- le operazioni sono funzionali al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - attuare modalità di apprendimento flessibili, collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
 - attuare modalità efficaci di orientamento "in situazione";
 - garantire l'acquisizione di standard e obiettivi di apprendimento e di certificazioni equivalenti a quelli in esito ai percorsi del secondo ciclo e di istruzione e formazione tecnica superiore;
 - realizzare un organico collegamento delle istituzioni formative con il mondo del lavoro.
- le operazioni sono promosse dai seguenti soggetti che ne assumono pertanto la titolarità e la responsabilità pedagogica ed amministrativa:
 - Istituti scolastici per quanto concerne le Tipologie SL/A e SL/C, tenuto conto che i percorsi scolastici di riferimento afferiscono all'area del diritto – dovere di istruzione e formazione professionale e l'intervento promosso si caratterizza per la sua natura di valorizzazione e di integrazione di esperienze di alternanza già previste dal piano di studi degli stessi Istituti;
 - Associazione temporanea Effe.Pi per quanto concerne la Tipologia SL/B, tenuto conto dell'incarico affidato con decreto del Direttore centrale n. 1101/LavFor del 13 maggio 2005 in base all'Avviso approvato con DGR n. 553 del 18 marzo 2005, incarico peraltro prorogato al 31 agosto 2011 con DGR n. 2653 del 5 novembre 2007;
- le operazioni possono essere realizzate, all'interno del territorio regionale, presso imprese, associazioni di categoria, studi professionali, centri di ricerca ed enti pubblici e devono concludersi entro il 31 agosto 2011;
- le operazioni sono progettate, attuate, monitorate e valutate dall'istituzione, che ne detiene la titolarità. La titolarità dell'Istituzione si riferisce in particolare ai processi di progettazione formativa, verifica, valutazione e certificazione delle competenze acquisite dall'allievo; tali azioni devono essere realizzate di concerto tra i soggetti implicati nel progetto (istituzione formativa e impresa), attraverso la stretta collaborazione ed interazione delle funzioni tutoriali e la stipula di una specifica convenzione che garantisce i seguenti elementi minimi:
 - regolare i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nelle operazioni, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;
 - prevedere l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile;
 - definire i diritti e i doveri di tutte le parti: soggetto promotore, soggetto ospitante, soggetto in alternanza;
 - indicare il periodo e il luogo di svolgimento dell'operazione;
- le operazioni vanno presentate entro il **22 gennaio 2011** utilizzando lo specifico formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it. *Lavoro, formazione, pari opportunità/formazione/area operatori*. Il formulario, riempito in ogni sua parte, va presentato anche in forma cartacea in duplice copia alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, via S. Francesco 37, Trieste;
- le operazioni vengono valutate in base ai seguenti criteri di ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007:
 - utilizzo corretto del formulario
 - coerenza e qualità progettuale
 - coerenza finanziaria (verifica che il contributo richiesto non superi il costo unitario standard);

- le operazioni relative alle Tipologie SL/A e SL/C vengono valutate sulla base dei criteri di cui sopra dall'Ufficio Scolastico regionale e graduate secondo il seguente ordine di priorità:
 1. operazioni corrispondenti ad un unico modulo standard (per entrambe le Tipologie)
 2. operazioni riferite alla prosecuzione/completamento delle attività di alternanza prevista all'interno di un progetto di maturità integrata iniziato nell'anno scolastico 2009/2010 ed approvato dalla Regione con decreto n 1006/CULT FP del 29 marzo 2010 (unicamente per le operazioni riferite alla Tipologia SL/A);
 3. operazioni riferite ad allievi frequentanti la classe quinta (per entrambe le Tipologie);
- l'Ufficio Scolastico regionale comunica l'esito dell'istruttoria alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità per il perfezionamento dell'atto amministrativo di approvazione delle graduatorie;
- le operazioni relative alla Tipologia SL/B vengono valutate sulla base dei criteri di cui sopra dalla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità; la quale, al termine della fase istruttoria, provvede all'emanazione l'atto amministrativo di approvazione delle graduatorie;
- costituiscono cause di esclusione dalla fase valutativa:
 - il mancato rispetto del termine ultimo per la presentazione delle operazioni;
 - il mancato rispetto del numero minimo di allievi;
- al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, i fondi eventualmente non utilizzati a valere su una determinata Tipologia possono essere resi disponibili per il finanziamento di operazioni riferite alle altre Tipologie previste dal presente Accordo;
- la comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
 - a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
 - b) nota formale della Direzione centrale ai soggetti attuatori ;
 - c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it. *Lavoro, formazione, pari opportunità/formazione/area operatori/bandi e graduatorie*;
- i titolari delle operazioni si attengono per quanto attiene la gestione amministrativa e rendicontale alle indicazioni della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, assicurando la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco e l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e nei modi richiesti.

Trieste, 15 DIC. 2010

Per il MIUR

Ufficio Scolastico Regionale
per il Friuli Venezia Giulia

Il Direttore Generale


dott.ssa Daniela Beltrame




Per la Regione Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale Lavoro,
Formazione, Commercio e Pari
Opportunità

Il Direttore Centrale
dott. Ruggero Cortellino



10_52_1_DDS_PROG GEST 13695_3_ALL2



ISTRUZIONI

per la presentazione e gestione delle operazioni di cui all'Accordo Regione FVG/Usr FVG per promozione sperimentale della metodologia dell'alternanza scuola lavoro presso gli Istituti scolastici

Premessa

Le operazioni di alternanza scuola lavoro promosse dall'Accordo Regione Fvg/Usr del 15/12/2010.(di seguito Accordo) vengono finanziate con risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2, Competitività e Occupazione 2007/13, Asse 4, Capitale Umano. I soggetti titolari delle operazioni sono tenuti pertanto al rispetto della normativa comunitaria e regionale che disciplina tutte le operazioni finanziate con tali fondi. Di seguito si forniscono le istruzioni per una corretta gestione delle operazioni. La lettura delle presenti istruzioni presuppone la conoscenza dei contenuti dell'Accordo.

1. Cos'è un'operazione

Un'operazione corrisponde ad un intervento formativo di alternanza scuola lavoro. Un'operazione può essere composta da uno o più moduli standard, della durata di 40 ore, cumulabili fino ad un numero massimo di quattro (pari a 160 ore).

Un'operazione può quindi prevedere una durata di 40, 80, 120 o 160 ore.

Un'operazione è rivolta ad una classe composta da un minimo di 12 studenti di età pari o superiore a 16 anni.

2. Come si presenta un'operazione

Le operazioni vanno presentate entro il 22 gennaio 2011 utilizzando lo specifico formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it. *Formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori*. Il formulario, riempito in ogni sua parte, va presentato anche in forma cartacea in duplice copia ed indirizzato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, via S. Francesco 37, Trieste.

Per potere presentare un'operazione attraverso l'apposito formulario on line occorre registrarsi preventivamente nel sistema regionale Webforma. E' possibile registrarsi unicamente on line sul sito internet www.regione.fvg.it. *Formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori*.

Per chiarimenti di tipo amministrativo: **dott. Alessandra Zonta, tel. 040/3775219.**
Per segnalazioni di malfunzionamento del software: **call center, tel. 040/3737177**

3. Come si realizza un'operazione

Le operazioni sono valutate secondo quanto previsto dall'Accordo e possono essere realizzate dopo l'emanazione del decreto regionale di approvazione. L'Istituto scolastico provvede a tutte le attività necessarie per la realizzazione dell'operazione proposta e approvata.

Tutte le operazioni vengono gestite amministrativamente attraverso l'utilizzo di specifici modelli alcuni on-line e alcuni cartacei i quali, una volta compilati, vengono inviati alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità via S. Francesco 37, Trieste.

Ai fini di una corretta compilazione dei **modelli on line** si raccomanda di leggere attentamente il "Manuale operativo di Webforma" scaricabile al seguente indirizzo: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/AT16/dettaglio.act?dir=/rafvfg/cms/RAFVG/AT16/ARG16/FOGLIA10/>

I **modelli cartacei** sono scaricabili Regione all'indirizzo: [www.regione.fvg.it/Formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori/modulistica/gestione delle operazioni/modulistica FP](http://www.regione.fvg.it/Formazione,lavoro,pari%20opportunità/formazione/area%20operatori/modulistica/gestione%20delle%20operazioni/modulistica%20FP) alla voce "**modulistica FP**" e relativamente alle attività di cui al paragrafo 3.10 all'indirizzo [www.regione.fvg.it/Formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori/modulistica/gestione delle operazioni/modulistica/rendicontazione tabelle standard](http://www.regione.fvg.it/Formazione,lavoro,pari%20opportunità/formazione/area%20operatori/modulistica/gestione%20delle%20operazioni/modulistica/rendicontazione%20tabelle%20standard)

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/AT16/dettaglio.act?dir=/rafvfg/cms/RAFVG/AT16/ARG16/FOGLIA8/>

Le attività di seguito riportate **dal paragrafo 3.1 al paragrafo 3.9** vengono gestite attraverso la compilazione di **modelli on line**.

Le attività di seguito riportate **dal paragrafo 3.10 al paragrafo 4.2** vengono gestite attraverso la compilazione di **modelli cartacei**.

3.1 Comunicazione inizio attività

L'avvio dell'attività è documentato mediante la compilazione on-line di un apposito modello presente nell'applicativo WEBFORMA da inoltrare entro 7 gg lavorativi dall'inizio dell'attività. A tale applicativo si accede mediante l' apposito link di cui sopra alla voce "Accedi a webforma" I campi relativi alla deroga allievi e cantierabilità non sono pertinenti .

3.2 Elenco e dati allievi

E' necessario inviare l'elenco ed i dati delle persone coinvolte nell'operazione. La scheda di adesione all'intervento (mod. FP1b) va somministrata obbligatoriamente a tutti i partecipanti all'operazione; va compilata in ogni sua parte e va sottoscritta dall'allievo. Si rammenta che si tratta di un'autocertificazione agli effetti di legge. Allegata alla scheda d'iscrizione viene fornita anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali che va sottoscritta per presa visione e restituita dall'allievo. Le schede di adesione rimangono depositate presso l'Istituto scolastico a disposizione di eventuali visite ispettive.

3.3 Sedi dell'operazione

Il sistema Webforma consente la sola visione delle sedi inserite in fase di progettazione per quella particolare operazione. (Attenzione: riportare esattamente la sede dell'Istituto scolastico indicata nel formulario di presentazione dell'operazione).

3.4 Personale

In questa sezione vanno inseriti i dati del personale coinvolto nell'operazione (tutor formativo), con l'indicazione del relativo numero di ore. Fino alla conclusione dell'operazione i dati possono essere modificati e/o aggiornati attraverso il medesimo applicativo.

3.5 Calendario

Nel calendario va indicata come sede la dicitura "stage" e come orario un orario indicativo (es. 8.00 – 13.00; 14.00-17.00. Gli altri dati saranno riportati nel modello FP5b (per ora solo cartaceo). La prima giornata di calendario deve corrispondere alla giornata di avvio dell'operazione

3.6 Selezione

Non pertinente.

3.7 Variazioni

E' possibile comunicare alcune variazioni dei dati contenuti nel modello di avvio corso intervenute dopo l'avvio del corso stesso. Come per il modello di avvio corso anche le sue variazioni devono essere comunicate in modalità on-line, mediante l'applicativo WEBFORMA. Non è prevista, data la natura dell'operazione e la sua durata, la possibilità di ammettere o dimettere un allievo dopo l'avvio del corso.

3.8 Variazione personale

In questa sezione è possibile compiere tre operazioni: Inserire nuovo personale, modificare i dati del personale già inserito ed eliminare un membro del personale.

3.9 Variazione calendario

In questa sezione è possibile modificare i dati del calendario. Il calendario deve sempre essere aggiornato per consentire le visite ispettive in loco.

3.10 FP5-Stage/tirocinio (mod. cartacei)

E' previsto l'utilizzo della seguente modulistica:

a) FP5b-Comunicazione inizio stage

Nel modello vanno riportati la data di inizio e fine dell'operazione, i nominativi degli allievi, le aziende o altri Soggetti ospitanti, il nominativo del tutor del Soggetto ospitante e il periodo di svolgimento dell'operazione. Va inviato, sottoscritto dal responsabile dell'operazione, contestualmente al modello Fp1 on line. Il modello FP5b non sostituisce la comunicazione di avvio di attività.

b) FP5c-Registro presenza allievi stage/fad

Il Registro presenza allievi è il documento che permette di rilevare la presenza giornaliera degli allievi frequentanti l'operazione. Il modello è predisposto per essere utilizzato a seconda del tipo di finanziamento del corso (FSE, L.236/93 o Piano Regionale), utilizzando il frontespizio del registro appropriato, in questo caso FSE.

Le registrazioni, complessivamente intese, costituiscono un supporto fondamentale per tutti i tipi di controllo - amministrativo, didattico -, rappresentando la base per la verifica di dati essenziale per il monitoraggio e la verifica didattico/amministrativo/ dell'operazione.

I registri hanno la valenza di atto pubblico e, conseguentemente, l'eventuale dolosa alterazione o falsa attestazione di quanto contenuto nel registro rappresenta una ipotesi di falsità in atto pubblico penalmente perseguibile. Il registro va tenuto aggiornato.

Il frontespizio deve contenere oltre al nome dell'operatore ed il codice dell'operazione, anche il titolo (come indicato nel decreto di approvazione del progetto) e nel caso di progetti a finanziamento FSE i dati relativi all' Anno, Asse, Ob. Spec., (Obiettivo 2, Asse 4, Obiettivo specifico I, Azione 70)
Tutte le pagine devono essere numerate progressivamente.

Nella colonna "Elenco degli allievi" vanno riportati tutti i nominativi degli allievi ammessi all'operazione.

Per tale tipologia di attività deve essere adottato un apposito registro per ogni singolo allievo che deve essere preventivamente preparato e consegnato alla Direzione per la sua vidimazione. Pertanto l'operatore prima dell'avvio della attività deve richiedere la vidimazione dei registri agli uffici della Direzione:

Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità sede di:

TRIESTE Via San Francesco, 37 – IV piano stanza n. 419

UDINE Via della Prefettura, 10/1 – Il piano stanza n. 201

I registri andranno poi allegati in originale al rendiconto.

La scheda individuale per il singolo allievo deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'attività:

codice progetto

titolo

denominazione del soggetto attuatore

nominativo dell'allievo

nominativo dell'azienda ospitante

Nelle schede individuali si ha una registrazione giornaliera della presenza dell'allievo, attraverso la sua firma con l'indicazione dell'orario svolto e della attività svolta. A conferma di ciò si prevede la firma di un rappresentante dell'azienda ospitante. Nel caso in cui l'allievo risulti assente verrà apposta la dicitura ASSENTE e firmato dal rappresentante dell'azienda ospitante.

L'eventuale presenza di un docente o di un tutor del soggetto attuatore che si reca presso il soggetto ospitante deve essere documentata sull'apposito spazio con l'indicazione delle ore di presenza e della

attività svolta. In ogni caso l'attività di tutoraggio effettuata dal personale dovrà essere documentata da il timesheet .

All'interno dei singoli registri individuali vanno riportate le ore previste per l'esame finale il quale tuttavia viene svolto in forma collettiva.

Per informazioni e chiarimenti: **sig. Claudio Ghini, tel. 040/3775189.**

Per informazioni relativamente ai registri ed al timesheet del tutor: **dott. Alessandra Zonta, tel. 040/3775219**

4. Come si conclude un'operazione

Tutte le operazioni si concludono con un esame finale della durata indicativa di due ore e con il rilascio di un attestato di frequenza, qualora lo studente risulti idoneo. L'esame finale consente di certificare le competenze acquisite dallo studente durante il periodo di alternanza scuola/lavoro. A tal fine è consentito che ciascuno studente presenti una relazione sull'esperienza svolta in alternanza. Hanno titolo alla partecipazione all'esame finale ed al rilascio dell'attestato di frequenza gli allievi che hanno assicurato una effettiva presenza, certificata sull'apposito registro, pari ad almeno il 70% della durata prevista dell'operazione al netto della prova finale. La Commissione d'esame composta da almeno 3 docenti, tra i quali il tutor formativo, viene formalmente istituita dall'Istituto scolastico. Per la compilazione del modello di chiusura dell'operazione e dell'attestato finale si rimanda alle disposizioni di seguito impartite.

4.1 FP7-Verbale d'esame – chiusura attività

La conclusione di ogni attività formativa/non formativa dovrà essere finalizzata con la predisposizione dell'apposito verbale, modello FP7. **Tutte le attività formative si concludono con esami o prove finali.** Il mod.FP7 costituisce il documento cartaceo che rimarrà depositato presso l'archivio della Direzione e riassume tutti i dati del progetto e gli esiti dello stesso. **Il verbale deve essere spedito alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio, Pari Opportunità , via S.Francesco 37, Trieste, entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'esame.**

Vanno pertanto riportati:

- codice operazione
- denominazione dell'operazione (come indicato nel decreto di approvazione dello stesso)
- tipologia formativa (azioni integrative extracurricolari cod.5)
- decreto di approvazione dell'operazione
- data di inizio e fine operazione
- tipo di finanziamento (FSE, Obiettivo 2, asse 4 , I, B.
- tipologia dell'esame (finale con commissione interna)
- data, orario e sede di svolgimento giornaliero
- composizione della Commissione d'esame

- designazione del Segretario
- elenco degli allievi con dati anagrafici, domicilio e numero di telefono (se l'allievo ha cambiato domicilio riportare quello esatto), **data di ammissione**, per gli eventuali allievi ammessi successivamente alla data di avvio del corso, **e dimissione, ore di presenza espresse sia nel loro numero sia in percentuale rispetto alla durata prevista da progetto comprensiva delle ore di esame**;
nell'elenco vanno riportati tutti gli allievi ammessi all'inizio dell'operazione, compresi quelli in seguito dimessi;
- quadro riassuntivo: vanno riportati i moduli di alternanza frequentati e l'esame finale con le rispettive ore
- elenco degli allievi (nello stesso ordine del precedente), con la valutazione del percorso formativo fornito dai docenti del corso, la valutazione dello stage come risultante dalla Scheda individuale di valutazione, il risultato complessivo delle prove d'esame e la valutazione finale, **quest'ultima espressa con voti interi da 1 a 10 senza decimali**
- nelle note va indicata per ogni allievo la situazione finale con le seguenti diciture:
non presentatosi all'esame,
non ammesso all'esame (nel caso non abbia raggiunto l'ammontare minimo delle ore di frequenza previste, normalmente il 70%)
idoneo (quando ha superato con esito positivo l'esame finale),
non idoneo (quando non ha superato l'esame finale),
- numero di attestati allegati

Il modello va firmato da tutti i membri della Commissione d'esame e dal Direttore del progetto.

4.2 Attestati

Gli attestati (di frequenza FSE), redatti secondo i modelli pubblicati sul sito www.regione.fvg.it Formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori/attestati

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/AT16/dettaglio.act;jsessionid=5A6C997BE84C52587B0617F2D28844B9?dir=/rafvfg/cms/RAFVG/AT16/ARG16/FOGLIA9/>

vanno inoltrati agli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio, Pari Opportunità, via S.Francesco 37, Trieste contestualmente al verbale d'esame.

Per informazioni e chiarimenti: **sig. Claudio Ghini, tel. 040/3775189.**

5. Come si rendiconta un'operazione

Ai fini dell'erogazione del finanziamento va predisposto e presentato il rendiconto composto da :

- relazione tecnico fisica dell'operazione
- registri presenza in originale
- timesheet del tutor.

Il rendiconto va presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio, Pari Opportunità, via S. Francesco 37, Trieste, entro e non oltre il 31/10/2011.

Tutte le operazioni vengono rendicontate attraverso l'utilizzo di specifici modelli scaricabili al seguente indirizzo: www.regione.fvg.it. Formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori/modulistica/rendicontazione.

Per informazioni e chiarimenti : **dott. Alessandra Zonta, tel. 040/3775219**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI
Tiziana Fellegara

10_52_1_DDS_PROG GEST 13703_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 20 dicembre 2010, n. 13703/LAVFOR.FP/2010

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Sospensione decorrenza termini di cantierabilità nel periodo dal 20 dicembre 2010 al 10 gennaio 2011 - Precisazioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO - AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTA la legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Programma Operativo regionale dell'Obiettivo 2, Competitività regionale e Occupazione, del Fondo Sociale Europeo 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5480 del 7 novembre 2007, adottato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007, di seguito POR;

VISTO il "Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013", approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 9 gennaio 2008, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito Regolamento;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 13692/LAVFOR.FP/2010 con il quale, considerando che durante il periodo natalizio gli enti di formazione chiudono le sedi per la sospensione delle lezioni che seguono un calendario analogo a quello scolastico, è stata sospesa la decorrenza di tutti i termini per la presentazione, la valutazione e l'avvio delle operazioni ricadenti nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2010 e il 10 gennaio 2011;

EVIDENZIATO che, come si evince dalla narrativa del provvedimento, la sospensione è correlata all'oggettiva difficoltà di rispettare alcuni termini molto brevi previsti per la presentazione, la valutazione e l'avvio di operazioni (cinque, sette, dieci o quindici giorni);

ATTESO che, a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute, si rende opportuno precisare che la sospensione dei termini si applica nei casi in cui sono previsti termini di presentazione, valutazione e avvio pari od inferiori ai quindici giorni, mentre non opera per la scadenza mensile degli sportelli aperti nell'anno 2010 (ad esempio: percorsi post laurea) e per le scadenze previste dalla L.r. 76/1982 che disciplina attività finanziate con fondi regionali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 390 del 4 marzo 2010 che autorizza il Direttore del servizio competente in materia di formazione professionale ad adottare provvedimenti di rettifica, integrazione e adeguamento delle disposizioni di natura tecnico operativa previste da avvisi emanati in attuazione di programmi finanziati con fondi a destinazione vincolata assegnati dallo Stato e dalla Commissione Europea;

VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2010 n. 1860 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Il punto 1) del dispositivo del decreto n. 13692/LAVFOR.FP/2010 è sostituito dal seguente:

<< 1. Per le motivazioni di cui in premessa, nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2010 e il 10 gennaio 2011, è sospesa la decorrenza dei termini pari od inferiori ai quindici giorni per la presentazione, la valutazione e l'avvio delle operazioni relative ad attività formative finanziate nell'ambito del Programma Operativo regionale dell'Obiettivo 2, Competitività regionale e Occupazione, del Fondo Sociale Europeo 2007/2013, ovvero nell'ambito di programmi finanziati dallo Stato con fondi a destinazione vincolata.>>

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 20 dicembre 2010

FERFOGLIA

10_52_1_DDS_TUTINQ 3113

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 3 dicembre 2010, n. STINQ.-3113-INAC/419

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale al dott. Antonio Codarin.

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

CONSIDERATO che l'art. 2, commi 6 e 7 della citata L. 447/95, definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico e svolgere attività di controllo;

VISTA la deliberazione n. 1690 del 06 Giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, assunta in data 25 Gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;

PRESO ATTO del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;

RITENUTO che per la richiesta di riconoscimento, a svolgere la suddetta attività, nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, debba essere presentata all'Assessorato regionale competente in materia ambientale apposita domanda corredata da documentazione comprovante:

- il possesso di titolo di studio adeguato al riconoscimento,
- la residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia,
- lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;

VISTA la domanda presentata dal dr. Antonio CODARIN, nato a Monfalcone (GO) il 17 giugno 1978 e residente a Ronchi dei Legionari (GO), in via Raparoni n. 39/E;

CONSIDERATO quanto sopra esposto si ritiene di procedere al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, ai fini dell'esercizio dell'attività stessa sul territorio regionale;

DECRETA

Art. 1

È riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, al dr. Antonio CODARIN, nato a Monfalcone (GO) il 17 giugno 1978 e residente a Ronchi dei Legionari (GO), in via Raparoni n. 39/E.

Art. 2

Il dr. Antonio CODARIN, nato a Monfalcone (GO) il 17 giugno 1978 e residente a Ronchi dei Legionari (GO), in via Raparoni n. 39/E può esercitare, a seguito del riconoscimento di cui all'art. 1, nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Il presente atto, redatto e sottoscritto in doppio originale, di cui uno rilasciato al soggetto autorizzato e l'altro trattenuto agl'atti d'ufficio, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 dicembre 2010

GUBERTINI

10_52_1_DGR_2540_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2540

DLgs. 152/2006; LR 43/1990 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante i lavori di ripristino dell'officiosità idraulica con l'asporto di materiale inerte in cumuli dell'alveo del torrente Meduna sito nei Comuni di Arba e Sequals (VIA 380) Proponente: Petrucco Srl.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 28 luglio 2009 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici l'istanza da parte di Petrucco srl per l'esame, ai sensi della L.R. 43/1990 e del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, del progetto riguardante i lavori di ripristino dell'officiosità idraulica con l'asporto di materiale inerte in cumuli dell'alveo del torrente Meduna sito nei Comuni di Arba e Sequals;
- in data 28 luglio 2009 è stata depositata copia dell'annuncio sul quotidiano "Il Gazzettino" di data 24 luglio 2009 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- il progetto prevede un prelievo di inerti dall'alveo del torrente Meduna per un quantitativo complessivo di circa 36.377 mc su una lunghezza di circa 700 m e per una durata d'intervento di 12 mesi;
- con nota ALP.11-26424-VIA/380 del 30 settembre 2010 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;
- con Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale n. 1917 di data 6 ottobre 2009 sono state individuate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990, quali autorità i Comuni di Arba e Sequals, la Provincia di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", la Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza e la Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone con la collaborazione del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;
- con nota ALP.11-28122-VIA/380 del 9 ottobre 2009 sono stati chiesti i pareri alle predette autorità interessate;
- con ulteriori note sono stati chiesti i pareri collaborativi alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico, alla Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio tutela beni paesaggistici, all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ed all'ARPA FVG - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;

ATTESO che non è stato individuato pubblico interessato in quanto non sono state formulate istanze nei termini previsti dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 43/1990;

VISTI in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione originariamente presentata:

- Comune di Arba con delibera n. 110 del 10 dicembre 2009 - parere favorevole;
- Provincia di Pordenone con nota 2009.0073441 del 17 dicembre 2009 - parere favorevole con prescrizioni;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" con Determina del Direttore del Dipartimento di Prevenzione n. 2067 del 2 dicembre 2009 - parere favorevole con prescrizioni;
- Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone di concerto del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici con nota ALPPN/5/43708/VIA380 del 21 dicembre 2009 - parere favorevole con prescrizioni;

CONSTATATO che il parere del Comune di Sequals non è pervenuto;

VISTI altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione originariamente presentata:

- Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio tutela beni paesaggistici con nota 18781/1.410 del 2 dicembre 2009 - parere con prescrizioni;

- Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia con nota 6299 UTEC del 27 novembre 2009 - parere favorevole con prescrizioni;
- ARPA FVG - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia con nota 440/2010/DS/73 del 21 gennaio 2010 - parere con osservazioni;

CONSTATATO che i pareri collaborativi della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico, della Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto e dell' Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione non sono pervenuti;

RILEVATO che, a seguito dei pareri suddetti, con Ordinanza n. 131 di data 8 febbraio 2010 sono state chieste integrazioni documentali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 43/1990;

VISTA la successiva Ordinanza di proroga dei termini di consegna delle sopra indicate integrazioni n. 843 del 6 maggio 2010;

CONSTATATO che in data 1 giugno 2010, nel termine fissato dalla predetta Ordinanza, il proponente ha presentato la inerente documentazione integrativa, la quale è stata trasmessa dal precitato Servizio alle autorità ed ai soggetti che hanno collaborato nell'istruttoria al fine di acquisire i rispettivi pareri;

VISTI in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione integrativa presentata:

- Comune di Arba con Delibera n. 58 di data 12 agosto 2010 - parere favorevole;
- Comune di Sequals con Delibera n. 111 del 30 giugno 2010 - parere favorevole;
- Provincia di Pordenone con nota 2010.0057381 di data 13 luglio 2010 - parere favorevole;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" con Determina del Direttore del Dipartimento di Prevenzione n. 1228 del 28 luglio 2010 - parere favorevole con prescrizioni;
- Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone con nota 45905 /VIA 380 di data 22 luglio 2010 - parere favorevole con prescrizioni;

VISTI altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione originariamente presentata:

- Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia con nota 3900/UTEC del 3 agosto 2010 - parere favorevole con prescrizioni;
- Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali - Servizio tutela ambienti naturali e fauna con nota RAF 13/8.6/65419 del 9 settembre 2010 - parere negativo;
- ARPA FVG - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia con nota 8194/2010/DS/73 del 23 settembre 2010 - parere con osservazioni;

CONSTATATO che i pareri collaborativi della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico, della Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto, della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio tutela beni paesaggistici e dell' Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione non sono pervenuti;

VISTA la Relazione Istruttoria del Servizio valutazione impatto ambientale di data 29 ottobre 2010;

VISTO il parere n. VIA/18/2010 relativo alla riunione del 10 novembre 2010, nella quale la Commissione tecnico-consulativa VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, con le prescrizioni, finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, che di seguito si riportano:

Attività di cantiere:

- 1) i lavori non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 30 settembre;
- 2) le attività di cantiere dovranno essere sospese in caso di presenza di acqua nell'alveo del torrente;
- 3) le aree naturali contermini a quelle in cui sono previste le operazioni di manutenzione non dovranno essere in alcun modo interessate né da escavazioni né da deposito di materiali;
- 4) al fine di limitare la diffusione di specie vegetali alloctone dovrà essere posta particolare attenzione ai mezzi utilizzati per il cantiere prevedendo, se provenienti da aree esterne al SIC e alla ZPS, il lavaggio accurato dei pneumatici o dei cingoli, al fine di evitare l'introduzione di semi e spore infestanti;
- 5) dovrà essere previsto il lavaggio della parte sterrata della viabilità di cantiere e della parte aerea della vegetazione interessata dal deposito della polvere sollevata dai mezzi di trasporto in modo particolare nella stagione primaverile ed estiva;
- 6) i rifornimenti o i rabbocchi alle macchine operatrici dovranno avvenire al di fuori dell'alveo;
- 7) il materiale frutto dell'escavazione non deve essere stoccato in cumuli all'interno dell'area di cantiere, ma trasportato al più presto nei siti di lavorazione;
- 8) dovrà essere redatto un piano di contenimento dell'inquinamento atmosferico ed acustico derivante dal progetto, allo scopo di poter controllare la situazione ambientale nella fase ante-operam ed in quella di cantiere. Tale piano dovrà essere verificato dall'ARPA e dall'A.S.S. competente per territorio;

Traffico e viabilità:

- 9) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti ad abbattere l'emissione di gas di scarico dalle macchine operatrici (utilizzo di macchinari di ultima generazione con emissioni contenute) e per controllare e limitare la dispersione delle polveri in fase di scavo;

10) dovrà essere previsto un apposito lavaggio dei mezzi uscenti dal cantiere e un apposito sistema di raccolta e smaltimento di tali acque per evitare che il propagarsi delle polveri e del fango sulle arterie stradali dia luogo ad inconvenienti al regolare svolgersi del traffico sulla viabilità pubblica;

11) dovranno essere utilizzate le piste di cantiere esistenti per l'accesso all'area di cantiere e per il raggiungimento dell'impianto di trattamento del proponente. Gli accessi all'alveo, compatibilmente con le esigenze di cantiere, dovranno essere resi inaccessibili agli estranei;

12) dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare le acque superficiali e le sottostanti falde idriche;

13) si dovrà provvedere, contestualmente alla realizzazione degli interventi previsti in progetto, a ripulire l'intero alveo - anche nelle aree non direttamente interessate dalle opere di prelievo e limitatamente al tratto di intervento - da tutti i rifiuti di varia natura eventualmente già presenti sul letto del corso d'acqua o prodotti in fase di cantiere.;

Ecosistema fluviale:

14) al fine di assicurare in tempi brevi il ripristino di condizioni di naturalità all'ecosistema fluviale, l'alveo oggetto di intervento dovrà essere rilasciato con caratteristiche morfologiche naturaliformi. In particolare nelle attività di scavo e di sistemazione del profilo delle sezioni non dovranno essere eliminate le fosse e le bassure e dovrà essere favorita la formazione di habitat differenziati lungo l'alveo;

15) al termine dei lavori, tutte le zone, in qualunque modo interessate dai lavori (piste d'accesso, aree di cantiere, aree di deposito ecc.), dovranno essere adeguatamente sistemate e riportate allo stato pristino nel rispetto dell'ambiente paesaggistico circostante. In particolare dovrà essere totalmente cancellata e resa inagibile la viabilità provvisoria di cantiere interna all'alveo;

16) prima dell'inizio dei lavori dovranno essere identificate puntualmente le aree di nidificazione del gruccione, per tali aree dovrà essere osservata una fascia di rispetto di almeno 20 metri dove non effettuare lavori né transitare con mezzi;

17) dovranno essere programmati interventi di controllo sulle specie invasive arboreo-arbustive ed erbacee di tipo esclusivamente meccanico (estirpazione selettiva). Al fine di garantirne il successo, gli interventi di controllo delle specie invasive dovranno essere affidati a personale altamente specializzato nel settore e programmati e monitorati per almeno 5 anni successivi al termine dei lavori;

Infine si prescrive di:

18) in fase di presentazione degli atti relativi al conseguimento del nulla osta idraulico il proponente dovrà integrare il progetto con i necessari atti grafici e computo volumi relativi ai riporti indicati dalla Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone nel tratto compreso nei 200 metri a valle di Ponte Colle;

19) dovranno essere opportunamente delimitate le aree sulle quali si intendano eseguire le operazioni di asporto del materiale inerte in eccedenza ed all'interno delle stesse si dovrà porre a terra un reticolo di picchetti 50mx50m per le predette operazioni di bonifica;

20) la pista per il trasporto del materiale inerte fuori dalle pertinenze idrauliche dovrà seguire i percorsi esistenti senza intaccare eventuali aree magredili consolidate;

21) si dovrà provvedere a tenere sempre umida la pista per il trasporto del materiale dalla concessione all'impianto in quanto la stessa corre per un tratto al di sotto del ponte di Colle;

22) si dovrà provvedere ad allontanare tutto l'eventuale materiale non idoneo (immondizie) che si dovesse riscontrare all'interno dell'area in concessione e/o depositata lungo il perimetro della concessione stessa durante il corso delle operazioni di bonifica richieste;

23) dovrà essere comunicata con congruo anticipo all'Ente tutela pesca la data di inizio lavori;

24) dovrà, qualora necessario, essere eseguito il lavaggio della chioma degli alberi interessati al deposito delle polveri sollevate lungo i percorsi di transito degli automezzi;

25) i rifiuti prodotti durante la durata del cantiere andranno smaltiti in conformità alle vigenti normative in merito;

26) dovrà essere rispettata la quota media di fondo alveo delle sezioni relative all'anno 2010;

27) dovranno essere evitate eccessive semplificazioni e banalizzazioni del "pattern" (configurazione planimetrica) fluviale esistente;

28) dovranno essere evitati potenziali effetti negativi sulle strutture antropiche in alveo (vds il Ponte di Colle);

29) in relazione alle prescrizioni sopra indicate ed in rapporto alle fasi di redazione del progetto ed allo stato di attuazione del medesimo, il proponente dovrà tempestivamente inviare al Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna apposite comunicazioni documentate attestanti il rispetto delle prescrizioni medesime;

RILEVATO che, come risulta dal menzionato parere della Commissione tecnico-consulativa VIA, le prescrizioni ivi previste tengono conto anche dei pareri formulati dalle autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria;

RILEVATO in particolare che, come risulta dal predetto parere:

- nella documentazione presentata sono rinvenibili, di fatto, gli elementi informativi di cui al DPCM 27.12.1988 in materia di impatto ambientale;
- la documentazione medesima consente di pervenire alla valutazione dell'iniziativa in argomento relativamente a quanto stabilito dalla normativa vigente sotto il profilo dell'impatto ambientale di cui alla LR 43/1990;

CONSTATATO altresì che, come emerge dal suddetto parere, risulta che, in ordine al parere collaborativo espresso dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali, le considerazioni di seguito esplicitate consentono di superare tale parere negativo:

- il Servizio tutela ambienti naturali e fauna pur esprimendo un parere negativo, considera comunque l'ordine di grandezza del prelievo richiesto limitato. Si evidenzia, inoltre, come gli scavi non interessano in modo diretto habitat tutelati;
- l'interessamento dell'Area ZPS "Magredi di Pordenone" risulta marginale in quanto la pista di accesso al cantiere posizionata in alveo, lungo la sponda sinistra del corso d'acqua, risulta totalmente già esistente, opportunamente dimensionata al fine di evitare incidenze all'interno dell'area appartenente alle Aree Natura 2000 ed attualmente utilizzata dai mezzi pesanti transitanti per raggiungere la strada statale 464;

• si evidenzia inoltre che la risagomatura delle sezioni permette di rendere disponibile ulteriori zone al deflusso delle acque, favorendo in questo modo lo spaglio delle stesse su superfici più ampie, senza che la sezione stessa risulti banalmente geometrizzata con evidenti vantaggi dal punto di vista paesaggistico;

RILEVATO che la localizzazione prescelta per l'intervento trova motivazione per:

- la necessità di regolarizzare e migliorare il flusso del torrente in questo specifico tratto, mediante un intervento mirato di asportazione di cumuli di materiale inerte di origine naturale;
- dare una risposta agli enti interpellati, gestore del Fiume Meduna e gestore della centrale elettrica e del canale di sfogo esistente, per migliorare la funzionalità degli stessi;
- proteggere le fondazioni scoperte delle difese idrauliche esistenti;
- l'immediata vicinanza, a valle del sito, dell'impianto di lavorazione (zona Colle) di proprietà del richiedente che evita l'aumento del traffico di mezzi pesanti sulla viabilità esistente utilizzando una pista in alveo della lunghezza di circa m 700;

CONSIDERATO che è necessario tenere conto dei benefici di natura idraulica conseguenti all'intervento, della necessità di una regolarizzazione della sezione di deflusso nell'area in argomento, nonché della necessità, presso la centralina idroelettrica di Colle, di intervenire allo sbocco del canale di scarico ausiliario attualmente ostruito dai cumuli di ghiaia depositatisi in destra idrografica;

CONSIDERATO che l'impatto delle principali componenti ambientali quali atmosfera, produzione di rifiuti, erosione, modificazioni dell'assetto idraulico, inquinamento idrico, flora e fauna, paesaggio, viabilità e traffico non risulta essere rilevante o comunque è di natura temporanea legata al periodo dei lavori;

CONSIDERATO pertanto che sotto il profilo localizzativo e strutturale il progetto non produce impatti significativi, e che l'insieme delle prescrizioni proposte sono finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento tramite una serie di azioni mirate e coordinate aventi per obiettivo il controllo sistematico dei principali fattori di impatto potenziale;

RITENUTO di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese le inerenti prescrizioni;

RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 - il progetto riguardante i lavori di ripristino dell'efficienza idraulica con l'asporto di materiale inerte in cumuli dell'alveo del torrente Meduna sito nei Comuni di Arba e Sequals, presentato da Petrucco srl, con le suddette prescrizioni, finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

VISTO l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente, energia e politiche per la montagna; all'unanimità,

DELIBERA

A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato da Petrucco srl - riguardante i lavori di ripristino dell'efficienza idraulica con l'asporto di materiale inerte in cumuli dell'alveo del

torrente Meduna sito nei Comuni di Arba e Sequals.

Al fine di limitare l'impatto ambientale vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

Attività di cantiere:

- 1) i lavori non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 30 settembre;
- 2) le attività di cantiere dovranno essere sospese in caso di presenza di acqua nell'alveo del torrente;
- 3) le aree naturali contermini a quelle in cui sono previste le operazioni di manutenzione non dovranno essere in alcun modo interessate né da escavazioni né da deposito di materiali;
- 4) al fine di limitare la diffusione di specie vegetali alloctone dovrà essere posta particolare attenzione ai mezzi utilizzati per il cantiere prevedendo, se provenienti da aree esterne al SIC e alla ZPS, il lavaggio accurato dei pneumatici o dei cingoli, al fine di evitare l'introduzione di semi e spore infestanti;
- 5) dovrà essere previsto il lavaggio della parte sterrata della viabilità di cantiere e della parte aerea della vegetazione interessata dal deposito della polvere sollevata dai mezzi di trasporto in modo particolare nella stagione primaverile ed estiva;
- 6) i rifornimenti o i rabbocchi alle macchine operatrici dovranno avvenire al di fuori dell'alveo;
- 7) il materiale frutto dell'escavazione non deve essere stoccato in cumuli all'interno dell'area di cantiere, ma trasportato al più presto nei siti di lavorazione;
- 8) dovrà essere redatto un piano di contenimento dell'inquinamento atmosferico ed acustico derivante dal progetto, allo scopo di poter controllare la situazione ambientale nella fase ante-operam ed in quella di cantiere. Tale piano dovrà essere verificato dall'ARPA e dall'A.S.S. competente per territorio;

Traffico e viabilità:

- 9) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti ad abbattere l'emissione di gas di scarico dalle macchine operatrici (utilizzo di macchinari di ultima generazione con emissioni contenute) e per controllare e limitare la dispersione delle polveri in fase di scavo;
- 10) dovrà essere previsto un apposito lavaggio dei mezzi uscenti dal cantiere e un apposito sistema di raccolta e smaltimento di tali acque per evitare che il propagarsi delle polveri e del fango sulle arterie stradali dia luogo ad inconvenienti al regolare svolgersi del traffico sulla viabilità pubblica;
- 11) dovranno essere utilizzate le piste di cantiere esistenti per l'accesso all'area di cantiere e per il raggiungimento dell'impianto di trattamento del proponente. Gli accessi all'alveo, compatibilmente con le esigenze di cantiere, dovranno essere resi inaccessibili agli estranei;
- 12) dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare le acque superficiali e le sottostanti falde idriche;
- 13) si dovrà provvedere, contestualmente alla realizzazione degli interventi previsti in progetto, a ripulire l'intero alveo - anche nelle aree non direttamente interessate dalle opere di prelievo e limitatamente al tratto di intervento - da tutti i rifiuti di varia natura eventualmente già presenti sul letto del corso d'acqua o prodotti in fase di cantiere.;

Ecosistema fluviale:

- 14) al fine di assicurare in tempi brevi il ripristino di condizioni di naturalità all'ecosistema fluviale, l'alveo oggetto di intervento dovrà essere rilasciato con caratteristiche morfologiche naturaliformi. In particolare nelle attività di scavo e di sistemazione del profilo delle sezioni non dovranno essere eliminate le fosse e le bassure e dovrà essere favorita la formazione di habitat differenziati lungo l'alveo;
- 15) al termine dei lavori, tutte le zone, in qualunque modo interessate dai lavori (piste d'accesso, aree di cantiere, aree di deposito ecc.), dovranno essere adeguatamente sistemate e riportate allo stato pristino nel rispetto dell'ambiente paesaggistico circostante. In particolare dovrà essere totalmente cancellata e resa inagibile la viabilità provvisoria di cantiere interna all'alveo;
- 16) prima dell'inizio dei lavori dovranno essere identificate puntualmente le aree di nidificazione del gruccione, per tali aree dovrà essere osservata una fascia di rispetto di almeno 20 metri dove non effettuare lavori né transitare con mezzi;
- 17) dovranno essere programmati interventi di controllo sulle specie invasive arboreo-arbustive ed erbacee di tipo esclusivamente meccanico (estirpazione selettiva). Al fine di garantirne il successo, gli interventi di controllo delle specie invasive dovranno essere affidati a personale altamente specializzato nel settore e programmati e monitorati per almeno i 5 anni successivi al termine dei lavori;

Infine si prescrive di:

- 18) in fase di presentazione degli atti relativi al conseguimento del nulla osta idraulico il proponente dovrà integrare il progetto con i necessari atti grafici e computo volumi relativi ai riporti indicati dalla Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone nel tratto compreso nei 200 metri a valle di Ponte Colle;
- 19) dovranno essere opportunamente delimitate le aree sulle quali si intendano eseguire le operazioni di asporto del materiale inerte i eccedenza ed all'interno delle stesse si dovrà porre a terra un reticolo di picchetti 50mx50m per le predette operazioni di bonifica;
- 20) la pista per il trasporto del materiale inerte fuori dalle pertinenze idrauliche dovrà seguire i percorsi

esistenti senza intaccare eventuali aree magredili consolidate;

21) si dovrà provvedere a tenere sempre umida la pista per il trasporto del materiale dalla concessione all'impianto in quanto la stessa corre per un tratto al di sotto del ponte di Colle;

22) si dovrà provvedere ad allontanare tutto l'eventuale materiale non idoneo (immondizie) che si dovesse riscontrare all'interno dell'area in concessione e/o depositata lungo il perimetro della concessione stessa durante il corso delle operazioni di bonifica richieste;

23) dovrà essere comunicata con congruo anticipo all'Ente tutela pesca la data di inizio lavori;

24) dovrà, qualora necessario, essere eseguito il lavaggio della chioma degli alberi interessati al deposito delle polveri sollevate lungo i percorsi di transito degli automezzi;

25) i rifiuti prodotti durante la durata del cantiere andranno smaltiti in conformità alle vigenti normative in merito;

26) dovrà essere rispettata la quota media di fondo alveo delle sezioni relative all'anno 2010;

27) dovranno essere evitate eccessive semplificazione e banalizzazione del "pattern" (configurazione planimetrica) fluviale esistente;

28) dovranno essere evitati potenziali effetti negativi sulle strutture antropiche in alveo (vds il Ponte di Colle);

29) in relazione alle prescrizioni sopra indicate ed in rapporto alle fasi di redazione del progetto ed allo stato di attuazione del medesimo, il proponente dovrà tempestivamente inviare al Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna apposite comunicazioni documentate attestanti il rispetto delle prescrizioni medesime.

B) Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

C) Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 43/1990, agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel presente provvedimento, nonché agli uffici che hanno collaborato nell'istruttoria.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_52_1_DGR_2541_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2541

LR 5/2007, art. 60, comma 4 bis - DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6 e art. 159, comma 1: verifica dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" modificato ed integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 e dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, di seguito, per brevità, Codice;

VISTI, in particolare:

- l'art. 146, comma 6, del Codice ai sensi del quale gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice ai sensi del quale "le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la deca-

denza delle deleghe;

RILEVATO che l'articolo 23, comma 6, del decreto-legge n. 78/2009, novellando l'art. 159, comma 1, del Codice ha prorogato di ulteriori sei mesi - fino al 31 dicembre 2009 - il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica e il termine assegnato alle regioni per verificare i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 modificata dalla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 di seguito "Legge regionale";

VISTI in particolare:

- l'art. 59, della Legge regionale in materia di Commissioni locali per il paesaggio;
- l'art. 60 comma 4 bis della Legge regionale ai sensi del quale la "Giunta regionale, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 52/2004 da parte della struttura competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2970 del 30 dicembre 2008, con la quale sono stati impartiti i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1749 del 23 luglio 2009 con la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica;

DATO ATTO che l'articolo 3 della citata deliberazione della Giunta regionale n. 1749 del 23 luglio 2009 sancisce che l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria come sopra approvato potrà essere integrato o modificato dalla Giunta regionale in qualsiasi momento ad avvenuta valutazione istruttoria della documentazione che i Comuni potranno presentare alla Regione, ferma restando, per i Comuni in pendenza della verifica positiva, la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 159 del Codice, così come da ultimo modificato dal citato art. 23, comma 6, del D.L. n. 78/2009;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 16 del 14 gennaio 2010, n. 184 del 4 febbraio 2010, n. 699 del 15 aprile 2010, n. 952 del 19 maggio 2010, n. 1423 del 21 luglio 2010 e n. 1569 del 4 agosto 2010 con le quali è stato integrato l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica;

RILEVATO che alcuni Comuni hanno inviato la documentazione in termini successivi e che altri Comuni non hanno ancora inviato alla Regione alcuna documentazione inerente la verifica;

RILEVATO che i termini per la conclusione delle verifiche indicati nelle disposizioni sopra citate sono ordinatori per cui i Comuni che non hanno ancora ottemperato a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 2970 del 30 dicembre 2008 possono procedere in tal senso in qualunque momento, ferma restando il termine di decadenza delle deleghe fissato dalla normativa statale (articolo 159 del Codice);

DATO ATTO che con la nota prot. 9421 del 6 ottobre 2010 (in atti con prot.n. 16689/1.410 del 12 ottobre 2010) i Comuni di Nimis-Lusevera e Taipana e con la nota prot. 7840 del 11 novembre 2010 (in atti con prot.n.64966/1.411 del 17 novembre 2010) il Comune di Terzo di Aquileia hanno trasmesso la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti stabili dalla Giunta regionale con delibera n. 2970/2008 per la conferma dell'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio;

PRESO ATTO che il Servizio tutela beni paesaggistici ha espletato la necessaria verifica del rispetto dei criteri fissati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2970/2008 e ha predisposto apposito elenco di conferma dell'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, di cui all'allegato A della presente deliberazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente, energia e politiche per la montagna; all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco dei Comuni di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, ai quali si conferma la delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica;
2. i Comuni elencati nell'allegato A sono delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 23 febbraio 2007, n.5 e s.m.i.;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

ALLEGATO A

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146, comma 6
ELENCO DEI COMUNI IDONEI ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AUTORIZZATORIA IN MATERIA DI PAESAGGIO

Comuni in provincia di Udine

| |
|-------------------|
| Lusevera |
| Nimis |
| Taibana |
| Terzo di Aquileia |

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_52_1_DGR_2553_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2553

LR 11/2006, art. 10 e art. 21 bis. Carta famiglia: approvazione dei valori massimi del beneficio regionale energia elettrica per l'anno 2010 e delega ai Comuni delle funzioni amministrative connesse all'attivazione del beneficio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 10 della citata legge che istituisce il beneficio "Carta famiglia";

VISTO l'articolo 21 bis della citata legge che prevede la delega di funzioni amministrative;

VISTO il regolamento emanato con Decreto del presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 0347/Pres., come modificato dal D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 287/Pres., d'ora innanzi regolamento;

VISTO in particolare l'articolo 9 del regolamento, secondo cui:

"1. Le funzioni amministrative connesse all'attivazione di uno o più benefici regionali di cui all'articolo 3 possono essere delegate a soggetti pubblici o ad Insiel Spa in applicazione dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con delibera il soggetto delegato, disciplina le modalità relative al trasferimento dei fondi per il finanziamento dei benefici attivabili e quelle con cui l'Amministrazione regionale, attraverso l'erogazione di uno specifico contributo, concorre al finanziamento degli oneri di gestione sostenuti.

3. Il contributo determinato ai sensi del comma 2 a concorrenza dei costi di gestione sostenuti dal soggetto delegato, può essere determinato forfetariamente in proporzione alle risorse regionali assegnate per l'attivazione dei benefici di cui al comma 1, entro il limite del 3 per cento."

ATTESO che l'articolo 4 del regolamento demanda ad una deliberazione giuntale l'individuazione dei benefici da attivare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c bis) del medesimo regolamento;

RITENUTO di attivare anche per l'anno 2010 il beneficio energia elettrica già adottato per gli anni 2008 e 2009, quale contributo diretto e forfetario per la riduzione dei costi sostenuti per la fornitura di energia elettrica sulla base delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010, in misura differenziata sulla base:

- dello scaglione di consumo di appartenenza del beneficiario, come da Allegato 1, anche al fine di introdurre un sistema premiante per gli utenti che, a parità di condizioni, risultano più virtuosi nel consumo di energia elettrica;
- della fascia di intensità dei benefici di appartenenza, come da Allegato 1, che ai sensi dell'articolo 6 del regolamento considera congiuntamente la condizione economica del nucleo familiare ed il numero dei figli a carico;

RITENUTO altresì di individuare nei Comuni della Regione, che già provvedono al rilascio di Carta famiglia, o negli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni della Regione che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 bis della legge regionale 11/2006 e 17 del regolamento, ne fanno richiesta al competente Servizio politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi, il soggetto pubblico cui delegare tutte le funzioni amministrative connesse all'attivazione di tale beneficio regionale ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006 ed in particolare:

- la raccolta delle domande di beneficio regionale energia elettrica 2010 a partire dal 10 gennaio 2011 e fino al 1° aprile 2011, presentate dal titolare di Carta famiglia rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento;
- l'istruttoria delle domande presentate ai fini della loro ammissibilità al beneficio regionale e l'inserimento delle domande ammissibili nell'applicativo informatico fornito dall'Amministrazione regionale per il tramite di Insiel SpA;
- la concessione e l'erogazione ai titolari di Carta famiglia che hanno regolarmente presentato la domanda del beneficio spettante in relazione agli importi definitivamente deliberati sulla base dei valori massimi riportati nell'Allegato 1;

CONSIDERATO opportuno riconoscere ai Comuni o agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni della Regione un contributo a concorrenza dei costi di gestione sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate come sopra individuate nella misura forfetaria dell'1,5 per cento delle risorse regionali assegnate per l'attivazione dei benefici;

RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento sia la determinazione degli importi effettivi del beneficio regionale energia elettrica sulla base delle domande ammissibili presentate ai Comuni o agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni della Regione e delle risorse disponibili nell'ambito dei valori massimi di cui all'Allegato 1, sia l'individuazione delle modalità relative al trasferimento dei fondi necessari per l'erogazione del contributo regionale spettante agli aventi diritto;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato dal Presidente della Regione con il decreto n. 0277/Pres. dd. 27.8.2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 che ha approvato la nuova articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

VISTO il Programma Operativo di Gestione 2010, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2975 del 30 dicembre 2009, e successive deliberazioni di variazione;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2010-2012 e per l'anno 2010);

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione; all'unanimità,

DELIBERA

1. Il beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica per l'anno 2010 attribuito ai titolari di Carta famiglia è approvato sulla base dei valori massimi indicati all'Allegato 1 al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;

2. Gli importi effettivi del beneficio saranno individuati con successivo provvedimento sulla base delle risorse disponibili e delle domande ammissibili presentate con le modalità di cui al successivo punto 3.

3. Le funzioni amministrative connesse all'attivazione del beneficio regionale di cui al punto 1. sono delegate, ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006, ai Comuni della Regione o agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni della Regione che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 bis della legge regionale 11/2006 e 17 del regolamento, ne fanno richiesta al competente Servizio politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi, che provvedono a:

- la raccolta delle domande di beneficio regionale energia elettrica 2010 a partire dal 10 gennaio 2011 e fino al 1° aprile 2011, presentate dal titolare di Carta famiglia rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento;

- l'istruttoria delle domande presentate ai fini della loro ammissibilità al beneficio regionale e l'inserimento delle domande ammissibili nell'applicativo informatico fornito dall'Amministrazione regionale per il tramite di Insiel SpA;

- la concessione e l'erogazione ai titolari di Carta famiglia che hanno regolarmente presentato la domanda del beneficio spettante in relazione agli importi definitivamente deliberati sulla base dei valori massimi riportati nell'Allegato 1;

4. Per l'attivazione del beneficio regionale di cui al punto 1. è stabilita a favore dei Comuni o degli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni della Regione la somma complessiva massima di euro 12.609.000,00=, da ripartirsi sulla base del provvedimento di determinazione degli importi effettivi del beneficio di cui al punto 2.;

5. Il contributo riconosciuto ai Comuni o agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni della Regione a concorrenza dei costi di gestione sostenuti per le funzioni delegate ai sensi del punto 3. è determinato nella misura forfetaria dell'1,5 per cento delle risorse regionali individuate al punto 4. per l'attivazione del beneficio regionale energia elettrica 2010, pari ad un importo complessivo massimo di euro 189.135,00=;

6. La spesa relativa ai punti 4. e 5. fa carico alle somme stanziare a bilancio nell'esercizio 2010 a valere sul capitolo 4533 dell'U.B. n. 8.2.1.1140 del Bilancio di esercizio 2010, fondi che saranno soggetti a reiscrizione sul bilancio 2011;

7. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

Allegato 1

CARTA FAMIGLIA - BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA 2010 (articolo 3, comma 1, lettera c bis) del Regolamento)

| Tabella dei contributi massimi spettanti graduati in base allo scaglione di consumo e alla fascia di intensità del beneficio | | | |
|---|--|--------|--------|
| SCAGLIONI DI CONSUMO | FASCE DI INTENSITA' DEL BENEFICIO - I.S.E.E. non superiore a 30.000,00 euro | | |
| Lo scaglione di appartenenza è individuato considerando il totale dei costi sostenuti desunto dalle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010 | | | |
| A - BASSA INTENSITA' (1 figlio) - importi massimi erogabili | B - MEDIA INTENSITA' (2 figli) - importi massimi erogabili | | |
| C - ALTA INTENSITA' (3 o più figli) - importi massimi erogabili | | | |
| 1. fino a euro 600,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 |
| 2. da euro 600,01 ad euro 1.000,00 | 270,00 | 405,00 | 540,00 |
| 3. da euro 1.000,01 ad euro 1.500,00 | 320,00 | 480,00 | 640,00 |
| 4. oltre euro 1.500,01 | 360,00 | 540,00 | 720,00 |

Gli importi riportati in tabella sono da considerarsi come misura massima possibile; l'effettiva determinazione è rinviata a successivo provvedimento sulla base delle domande ammissibili e delle risorse finanziarie disponibili.

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento:

- 1) La misura base del beneficio regionale per la fascia a bassa intensità è determinata come contributo forfetario massimo rapportato agli scaglioni di consumo per gli importi indicati nella colonna A.
- 2) La misura base è aumentata del 50 per cento per la fascia a media intensità ed è determinata come da contributo forfetario massimo rapportato agli scaglioni di consumo per gli importi indicati nella colonna B.
- 3) La misura base è aumentata del 100 per cento per la fascia ad alta intensità ed è determinata come da contributo forfetario massimo rapportato agli scaglioni di consumo per gli importi indicati nella colonna C.

L'importo del contributo non può comunque essere superiore al consumo effettivo desunto dalle fatture emesse nel periodo considerato.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_52_1_DGR_2554_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2554

Art. 2545 sexiesdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Gestione commissariale della "Società Cooperativa Soggiorno Villesse 82" con sede in Villesse.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 25.01.2010 alla "Società Cooperativa Soggiorno Villesse 82" con sede in Villesse, da cui emerge la presenza di gravi irregolarità riguardanti la complessiva gestione della società, quali la mancata messa a disposizione del revisore di parte dei libri sociali in uno con l'omesso rinnovo del consiglio di amministrazione della cooperativa scaduto in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2005;

VISTA, altresì, la successiva nota dell'Ufficio prot. n. 11115/PROD/COOP dd.07.05.2010, ricevuta addì 12.07.2010, con cui si è diffidato il presidente del consiglio di amministrazione dell'ente a porre rimedio alle irregolarità rilevate nell'atto ispettivo entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, producendo idonea documentazione comprovante l'intervenuta eliminazione delle eccepite discrasie;

ATTESO che il legale rappresentante della società non ha ottemperato a quanto intimato;

RAVVISATA, quindi, la necessità di porre la predetta cooperativa in gestione commissariale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545-sexiesdecies c.c., stante la sussistenza di acclamate gravi irregolarità di funzionamento, non sanabili;

PRESO ATTO, vieppiù, del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 27 ottobre 2010 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4.7.1997, n. 23;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in conformità a detto parere e di nominare un commissario governativo, con i poteri degli amministratori, per un periodo massimo di quattro mesi;

VISTA la certificazione antimafia rilasciata ai sensi del D.P.R. 03.06.1998, n. 252, in data 30.11.2010, sub prot. n. 36010/ISTR/SCOOP dd.02.12.2010;

VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 10.11.2010, sub prot. n. 34614/ISTR/SCOOP dd.11.11.2010;

VISTO l'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile;

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTO, inoltre, l'articolo 34 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

- di revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-sexiesdecies c.c., gli amministratori della "Società Cooperativa Soggiorno Villesse 82" con sede in Villesse;
- di nominare il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, Via IX agosto n. 9, commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, con i poteri dell'amministratore unico revocato, al fine di eliminare le gravi irregolarità riscontrate e di ripristinare il normale funzionamento della società e dei suoi organi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le società cooperative;
- le spese della gestione commissariale ed il compenso al commissario governativo sono a carico della cooperativa. L'ammontare del compenso sarà determinato dall'Autorità di vigilanza, ai sensi del D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008, in relazione alla complessità della gestione ed alla sua durata;
- contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale del-

le cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_52_1_DGR_2555_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2555

Art. 2545 terdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "DG Cooperativa Agricola Forestale" in liquidazione, con sede in Paularo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale concernente la revisione ordinaria ultimata il giorno 31.07.2010 alla cooperativa "DG Cooperativa Agricola Forestale" in liquidazione, con sede in Paularo, dal quale si evince che la società medesima si trova in manifesto stato d'insolvenza, considerati sia il patrimonio netto negativo siccome risultante dall'ultimo bilancio depositato, afferente l'esercizio 2008, sia la complessiva situazione deficitaria dell'ente, attesa l'inadeguatezza delle attività esistenti a provvedere al regolare soddisfacimento delle accertate poste passive derivanti dalle obbligazioni assunte;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c., ricorrendo i presupposti di legge atteso il comprovato stato d'insolvenza della società medesima;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 27 ottobre 2010, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4.7.1997, n. 23;

VISTA la certificazione antimafia rilasciata ai sensi del D.P.R. 3.06.1998, n. 252, in data 30.11.2010, sub prot. n. 36008/ISTR/SCOOP dd. 02.12.2010;

VISTA, inoltre, la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 15.11.2010, sub prot. n. 35170/ISTR/SCOOP dd.19.11.2010;

RITENUTO, quindi, di nominare quale commissario liquidatore della menzionata cooperativa il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;

VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTO, altresì, l'articolo 34 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "DG Cooperativa Agricola Forestale" in liquidazione, con sede in Paularo, costituita addì 18.03.2005, per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- Il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd. 30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_52_1_DGR_2556_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2556

Art. 2545 terdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Ambra Società Cooperativa Sociale - Onlus" in liquidazione, con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI il verbale ed i relativi allegati concernenti la revisione ordinaria ultimata il giorno 03.12.2009 alla cooperativa "Ambra Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S." in liquidazione, con sede in Trieste, dal quale si evince che la società si trova in una delicata situazione economico-finanziaria, atteso il patrimonio netto negativo siccome risultante dall'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio 2008, circostanza quest'ultima implicante l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa in caso di mancata idonea soluzione;

VISTA, altresì, la nota dell'Ufficio prot. n. 12337/PROD/COOP dd.20.05.2010, ricevuta addì 25.05.2010, con cui si è diffidato, fra l'altro, il liquidatore della società a porre rimedio alla condizione deficitaria accertata dal revisore entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, a pena dell'assunzione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

ATTESO che il legale rappresentante della cooperativa non ha ottemperato a quanto intimato;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c., ricorrendo i presupposti di legge atteso il comprovato stato d'insolvenza della società medesima;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 27 ottobre 2010, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4.7.1997, n. 23;

VISTA la certificazione antimafia rilasciata ai sensi del D.P.R. 3.06.1998, n. 252, in data 29.11.2010, sub prot. n. 36007/ISTR/SCOOP dd.02.12.2010;

VISTA, inoltre, la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 10.11.2010, sub prot. n. 34613/ISTR/SCOOP dd.11.11.2010;

RITENUTO, quindi, di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, Via Donota n. 1, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste;

VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTO, altresì, l'articolo 34 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Ambra Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S." in liquidazione, con sede in Trieste, costituita addì 05.02.2004, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- Il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, Via Donota n. 1, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

10_52_1_DGR_2557_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2557

Art. 2545 terdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della "Cooperativa Sociale Arcobaleno Soc. Coop. a r.l. Onlus" con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 932 del giorno 19.05.2010 con la quale la "Cooperativa Sociale Arcobaleno soc. coop. a r.l. Onlus" con sede in Udine, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2545-sexiesdecies c.c. ed il dott. Daniele Delli Zotti ne veniva nominato commissario governativo;

VISTA, altresì, la relazione dd.23.08.2010, sub prot. n. 21488/PROD/COOP dd.27.08.2010, del predetto commissario governativo da cui si rileva che la cooperativa stessa si trova in palese stato d'insolvenza, attesa l'inadeguatezza delle attività esistenti a provvedere al regolare soddisfacimento delle accertate poste passive derivanti dalle obbligazioni assunte;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dallo stesso organo della procedura commissariale, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 27 ottobre 2010, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4.7.1997, n. 23;

VISTA la certificazione antimafia rilasciata ai sensi del D.P.R. 3.06.1998, n. 252, in data 30.11.2010, sub prot. n. 36009/ISTR/SCOOP dd.02.12.2010;

VISTA, inoltre, la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 10.11.2010, sub prot. n. 34616/ISTR/SCOOP dd.11.11.2010;

RITENUTO, quindi, di nominare quale commissario liquidatore della menzionata cooperativa la dott.ssa Barbara Pasqualini, con studio in Udine, Via San Rocco n. 14/13, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;

VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTO, viepiù, l'articolo 34 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione; all'unanimità,

DELIBERA

- La "Cooperativa Sociale Arcobaleno soc. coop. a r.l. Onlus" con sede in Udine, costituita addì 04.01.2008, per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- La dott.ssa Barbara Pasqualini, con studio in Udine, Via San Rocco n. 14/13, è nominata commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd. 30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_52_1_DGR_2558_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2558

Art. 2545 septiesdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell'autorità della "Cooperativa Sociale Servizi Educativi Isontini - Soc. Coop." con sede in Gorizia, con nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale di revisione ordinaria ultimato addì 11.01.2010 alla "Cooperativa Sociale Servizi Educativi Isontini - Soc. Coop." con sede in Gorizia, da cui emerge che la società, inattiva, non persegue lo scopo mutualistico;

VISTA, altresì, la successiva nota dell'Ufficio prot. n. 8836/PROD/COOP dd.16.04.2010, ricevuta addì 12.06.2010, con cui si è diffidato il presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa a dimettere idonea documentazione attestante l'effettiva eliminazione delle irregolarità riscontrate dal revisore entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, a pena dell'assunzione di uno dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;

RILEVATO che il legale rappresentante della società non ha ottemperato a quanto intimato, ricorrendo così i presupposti normativi per procedere allo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., con nomina di commissario liquidatore, atteso l'acclarato mancato perseguimento dello scopo mutualistico, in presenza di attivo patrimoniale superiore ad € 25.000,00.-, siccome risultante dal bilancio al 31.12.2008;

CONSIDERATO, di conseguenza, che ricorrono per la predetta società le fattispecie previste dall'articolo 2545-septiesdecies c.c.;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di sciogliere la cooperativa per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., e di nominare un commissario liquidatore in quanto sussistono rapporti patrimoniali da definire;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del giorno 27 ottobre 2010 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4.7.1997, n. 23;

VISTA la certificazione antimafia rilasciata ai sensi del D.P.R. 3.06.1998, n. 252, in data 30.11.2010, sub prot. n. 36011/ISTR/SCOOP dd.02.12.2010;

VISTA, inoltre, la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 10.11.2010, sub prot. n. 34615/ISTR/SCOOP dd.11.11.2010;

RITENUTO, quindi, di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Claudio Polverino, con studio in Gorizia, Via Nizza n. 1, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gorizia;

VISTI gli articoli 2545-septiesdecies c.c. e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTO, altresì, l'articolo 34 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

VISTO, infine, il decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

- La "Cooperativa Sociale Servizi Educativi Isontini - Soc. Coop.", costituita addì 21.07.1988, per rogito notaio dott. Massimo Paparo di Gorizia, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-septiesdecies c.c. ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- il dott. Claudio Polverino, con studio in Gorizia, Via Nizza n. 1, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello

stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_52_1_DGR_2559_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2559

LR 7/2003 - Disciplina del settore fieristico. Attribuzione per l'anno 2011 della qualifica internazionale, nazionale e regionale delle manifestazioni fieristiche da svolgersi nella Regione FVG e pubblicazione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche per il 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 21 marzo 2003 n. 7 "Disciplina del settore fieristico" e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce i principi fondamentali in materia di attività fieristiche nella Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 4 della sopra richiamata legge regionale che attribuisce la competenza all'amministrazione regionale per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale da inserire nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche stabilito dall'articolo 6 della medesima legge;

VISTO il regolamento di attuazione dell'articolo 7 della LR 7/2003 "Disciplina del settore fieristico" approvato con D.P.Reg. 19 aprile 2005, n. 0104/Pres.;

VISTO l'articolo 12 del sopra richiamato regolamento, il quale stabilisce che, con deliberazione della Giunta regionale, si provveda all'attribuzione delle qualifiche di internazionale, nazionale e regionale delle manifestazioni fieristiche richieste dai soggetti organizzatori degli eventi fieristici;

CONSIDERATO che tutte le istanze pervenute sono state accolte al fine del riconoscimento della qualifica di internazionale, nazionale e regionale in quanto corrispondenti ai requisiti richiesti;

RITENUTO opportuno procedere all'attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale delle manifestazioni fieristiche per l'anno 2011 da inserire nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche da svolgersi nel territorio regionale nell'anno 2011;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, delegato alla polizia locale e sicurezza all'unanimità,

DELIBERA

1. di attribuire la qualifica di internazionale, nazionale e regionale alle manifestazioni fieristiche da svolgersi nel 2011 elencate nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche facente parte integrante della presente deliberazione giuntale;

2. di pubblicare il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, da svolgersi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nel 2011, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

Calendario manifestazioni fieristiche del Friuli Venezia Giulia - anno 2011 - Qualifica: regionale

| DATE Inizio e chiusura | LUOGO ED ORGANIZZAZIONE | DENOMINAZIONE E SETTORE MERCEOLOGICO |
|---------------------------|--|---|
| 15/17 gennaio 2011 | TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il Quartiere fieristico di Udine Organizzazione: Eventi & Co. Fagagna UD. | UDINE SPOSA - 7ª edizione Sett. Merc. 24 |
| 15/23 gennaio 2011 | PORDENONE, presso il Quartiere fieristico di Pordenone Organizzazione: Eventi Italia srl di Boario Terme BS | PORDENONE ANTIQUARIA Sett. Merc. 5 |
| 22/23 gennaio 2011 | PORDENONE, presso il Quartiere fieristico di Pordenone Organizzazione: Virus Concerti Pordenone | FIERA DEL DISCO - Mostra mercato del disco usato e da collezione Sett. Merc. 23 |
| 27/30 gennaio 2011 | TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il Quartiere fieristico di Udine Organizzazione: Udine e Gorizia Fiere S.p.A. | AGRIEST - 46ª edizione Coltivare il futuro Sett. Merc. 2 |
| 09/12 febbraio 2011 | PORDENONE, presso il Quartiere fieristico di Pordenone Organizzazione: Pordenone Fiere S.p.A. | SAMULEGNO - 18° Salone delle tecnologie e delle macchine per la lavorazione del legno Sett. Merc. 7 |
| 22/23 febbraio 2011 | PORDENONE, presso il Quartiere fieristico di Pordenone Organizzazione: Pordenone Fiere S.p.A. | REGALO NORDEST Sett. Merc. 6 |
| 02/05 marzo 2011 | TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il Quartiere fieristico di Udine Organizzazione: Udine e Gorizia Fiere S.p.A. | YOUng - Future for you 5ª edizione Sett. Merc. 15 |
| 04/07 marzo 2011 | TRIESTE, presso il Quartiere fieristico di Trieste Organizzazione: Fiera di Trieste S.p.A. (in liquidazione) | OLIO CAPITALE - 5ª Fiera degli oli extravergini tipici e di qualità Sett. Merc. 3 |
| 05/13 marzo 2011 | PORDENONE, presso il Quartiere fieristico di Pordenone Organizzazione: Pordenone Fiere S.p.A. | ORTO/GIARDINO - 32° Salone floricoltura, vivaistica, orticoltura, attrezzature per giardini, parchi Sett. Merc. 16 |
| 11/13 marzo 2011 | TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il Quartiere fieristico di Udine Organizzazione: Eventi & Co. Fagagna UD. | F.S.B. SHOW Fitness Sport Benessere - 2ª edizione Sett. Merc. 22 |
| Data da definire 2011 | GORIZIA, presso il Quartiere fieristico di Gorizia Organizzazione: Compendio Fiere s.r.l. Pieve a Nievole PT | COMPUTER FEST Sett. Merc. 15 |
| 21/26 marzo 2011 | PORDENONE, presso il Quartiere fieristico di Pordenone Organizzazione: Pordenone Fiere S.p.A. | ITALIAN BAJA |
| 25/28 marzo 2011 | PORDENONE, presso il Quartiere fieristico di Pordenone Organizzazione: SCP Carpi MO | ARTE A PORDENONE Sett. Merc. 5 |
| 01/03 aprile 2011 | GORIZIA, presso il Quartiere fieristico di Gorizia Organizzazione: Udine e Gorizia Fiere S.p.A. | POLLICE VERDE - 7ª Esposizione mostra -mercato Giardino, orto, verde urbano, ecologia, vivere l'aria aperta Sett. Merc. 16 |
| 08/10 aprile 2011 | PORDENONE, presso il Quartiere fieristico di Pordenone Organizzazione: Pordenone Fiere S.p.A. | FIERA DEL BAMBINO Sett. Merc. 19 |
| 09/10 aprile 2011 | TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il Quartiere fieristico di Udine Organizzazione: Eventi & Co. Fagagna UD. | UDINE MOTORI - 8ª edizione Rassegna dell'auto e del veicolo usato Sett. Merc. 26 |
| 10 aprile 2011 | COMUNE DI SACILE - Organizzazione: Associazione Pro Sacile - Sacile PN | "65ª FIERA PRIMAVERILE DEGLI UCCELLI" con esposizione di fiori, piante ed animali da cortile Sett. Merc. 2 |

| | | |
|---|--|--|
| 28 aprile/01 maggio 2011 | GORIZIA, presso il Quartiere fieristico di Gorizia Organizzazione: Udine e Gorizia Fiere S.p.A. | EXPOMEGO - 41ª Fiera Campionaria Sett. Merc. 27 |
| 29 aprile/01 maggio 2011 | PORDENONE, presso il Quartiere fieristico di Pordenone Organizzazione: Pordenone Fiere S.p.A. | FIERA DEL RADIOAMATORE - 46ª edizione Elettronica, Hi-Fi, Informatica HI-FI CAR - 16ª edizione dell'alta fedeltà in movimento Sett. Merc. 15 |
| 29 aprile/01 maggio e 06/08 maggio 2011 | TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il Quartiere fieristico di Udine Organizzazione: Udine e Gorizia Fiere S.p.A. | A TUTTA BIRRA - 8ª edizione Il mondo della birra in fiera Sett. Merc. 3 |
| 07/15 maggio 2011 | TRIESTE, presso le Rive cittadine Organizzazione: Fiera di Trieste S.p.A. (in liquidazione) | PENSANDO ALLE VACANZE, IMMAGINI, COLORI E SAPORI Sett. Merc. 25 |
| 11/14 maggio 2011 | TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il comprensorio fieristico Organizzazione: Udine e Gorizia Fiere S.p.A. | E.O.S. Exposition of sustainability Sett. Merc. 17 |
| 15 maggio 2011 | PORDENONE, presso il Quartiere fieristico di Pordenone Organizzazione: Club Inner Circle-Panorama Pordenone | NAONISCON "Games & Comics" - Convention di giochi e fumetti Sett. Merc. 22 |
| 18/21 maggio 2011 | PORDENONE, presso il Quartiere fieristico di Pordenone Organizzazione: Pordenone Fiere S.p.A. | SAMUPLAST Salone triennale delle tecnologie per la lavorazione delle materie plastiche Sett. Merc. 17 |
| 27/28 maggio 2011 | PORDENONE, presso il Quartiere fieristico di Pordenone Organizzazione: Pordenone Fiere S.p.A. | CONTATTI |
| 02/05 giugno 2011 | COMUNE DI BUTTRIO, Organizzazione: Associazione Pro Loco Buri - Buttrio UD | "79ª FIERA REGIONALE DEI VINI" - BUTTRIO Rassegna dei vini tipici regionali Sett. Merc. 3 |
| 30 giugno/01 luglio 2011 | GORIZIA, presso il Quartiere fieristico di Gorizia Organizzazione: Udine e Gorizia Fiere S.p.A. | MITTELMODA - THE FASHION AWARD - 19ª edizione - Concorso internazionale per stilisti emergenti Sett. Merc. 1 |
| 05/11 settembre 2011 | PORDENONE, presso il Quartiere fieristico di Pordenone Organizzazione: Pordenone Fiere S.p.A. | FIERA CAMPIONARIA - 65ª Rassegna Campionaria multisettoriale Sett. Merc. 27 |
| 24 settembre/03 ottobre 2011 | TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il Quartiere fieristico di Udine Organizzazione: Udine e Gorizia Fiere S.p.A. | 58ª CASA MODERNA - L'abitazione in evoluzione Sett. Merc. 19 |
| 29/30 settembre 2011 | PORDENONE, presso il Quartiere fieristico di Pordenone Organizzazione: Quick Fairs Milano | COITECH NE Sett. Merc.17 |
| 01/09 ottobre 2011 | TRIESTE, presso le vie del centro cittadino Organizzazione: Fiera di Trieste S.p.A. (in liquidazione) | FIERA DEL MARE - SAILING SHOW - 28ª Mostra della nautica da diporto, turismo e affari Sett. Merc. 20 |
| 20/22 ottobre 2011 | TRIESTE, presso il Quartiere fieristico di Trieste Organizzazione: Fiera di Trieste S.p.A. (in liquidazione) | DOMUS PERSONA - Esposizione dei sostegni alla salute negli spazi abitativi Sett. Merc.19 |
| 28 ottobre/01 novembre 2011 | TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il Quartiere fieristico di Udine Organizzazione: Udine e Gorizia Fiere S.p.A. | GOOD! 3ª edizione (biennale) La Fiera della qualità a tavola. Salone dei prodotti e dei servizi della filiera agroalimentare ed enogastronomica dell'Alpe Adria Sett. Merc. 3 |
| Data da definire 2011 | TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il Quartiere fieristico di Udine Organizzazione: Associazione Ornitologica Friulana Udine - | 43ª MOSTRA ORNITOLOGICA 27ª INTERNAZIONALE "CITTÀ DI UDINE" Sett. Merc. 2 |
| 03/04 novembre 2011 | PORDENONE, presso il Quartiere fieristico di Pordenone Organizzazione: Pordenone Fiere S.p.A. | INCONTRO AZIENDE-STUDENTI - 4ª Salone dell'offerta della formazione professionale e dell'inserimento in azienda |
| 05/06 - 12/13 novembre 2011 | PORDENONE, presso il Quartiere fieristico di Pordenone Organizzazione: Pordenone Fiere S.p.A. | RISO E CONFETTI - Salone dei prodotti e servizi per gli sposi, il matrimonio e la nuova casa Sett. Merc. 1 |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Data da definire 2011 | UDINE, presso il Quartiere fieristico di Gorizia Organizzazione: Compendio Fiere s.r.l. Pieve a Nievole PT | COMPUTER FEST Sett. Merc. 15 |
| 11/14 novembre 2011 | TORREANO DI MARTIGNACCO, presso il comprensorio fieristico di Udine Organizzazione: Udine e Gorizia Fiere S.p.A. | IDEANATALE - 23ª edizione - In fiera il Natale arriva prima Sett. Merc. 6 |
| 18/20 novembre 2011 | TRIESTE, presso il Quartiere fieristico di Trieste Organizzazione: Fiera di Trieste S.p.A. (in liquidazione) | SPIRITS & CO. - Salone della grappa, distillati, liquori e ... Sett. Merc. 3 |
| 19/20 novembre 2011 | PORDENONE, presso il Quartiere fieristico di Pordenone Organizzazione: Pordenone Fiere S.p.A. | RADIOAMATORE 2 - 13° Salone del radioamatore, elettronica, home-computer Sett. Merc. 15 |
| 19/27 novembre 2011 | TRIESTE, presso le vie del centro cittadino Organizzazione: Fiera di Trieste S.p.A. (in liquidazione) | TRA UN MESE ... È NATALE Sett. Merc. 6 |
| 25/27 novembre 2011 | PORDENONE, presso il Quartiere fieristico di Pordenone Organizzazione: Pordenone Fiere S.p.A. | COUNTRY CHRISTMAS Sett. Merc. 2 |

Calendario manifestazioni fieristiche del Friuli Venezia Giulia - anno 2011 - Qualifica: internazionali e nazionali

| LUOGO DI ORGANIZZAZIONE | DENOMINAZIONE | PERIODO DI SVOLGIMENTO | SETTORE |
|---|---|------------------------|-------------------------|
| PORDENONE, presso il Quartiere fieristico di Pordenone Organizzazione: Expositam Srl Milano. | INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE SICAM - 3° Salone dei componenti semilavorati ed accessori per l'industria del mobile | 19 / 22 ottobre 2011 | MERCEOLO-GICO 17 |
| SACILE Organizzazione: Associazione Pro Sacile - Sacile PN | NAZIONALI SPECIALIZZATE 738ª SAGRA DEI OSEI - Mercato esposizione nazionale degli uccelli | 21 agosto 2011 | 2 |

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_52_1_DGR_2564_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2564

POR Fesr 2007-2013 - LR 7/2008. Attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione scheda attività.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE 1083/2006 e s.m.i.;

VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" comprensivo dei relativi allegati;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati, modificata con Decisione della Commissione europea C(2007) 5 del 4 gennaio 2010;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 e n. 19 del 14 gennaio 2010 con le quali si è preso atto delle suddette Decisioni;

VISTA la legge regionale 21 luglio 2008 n. 7 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul BUR s.o. 16/2008)" e, in particolare, il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007-2013 previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006;

ATTESO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale 7/2008, con decreto del Presidente della Regione n. 0238/Pres. del 13 settembre 2008 è stato emanato il regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008), successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione n. 0185/Pres. del 6 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 28 del 15 luglio 2009);

VISTO il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per Asse/Attività/Anno/Struttura regionale attuatrice, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 21 ottobre 2008 e successive modifiche e integrazioni, che assegna all'Attività 4.1.a. euro 20.000.000,00, comprensivi della quota a carico degli Enti Pubblici;

ATTESO che l'art 7, co. 4, lettere a) e b), del succitato DPR n. 0238/Pres./2008 prevede che la Giunta regionale approvi le procedure e i termini per l'implementazione delle attività del POR nonché indica gli strumenti attuativi delle leggi regionali di settore individuate nel Programma o successivamente mediante deliberazione giuntale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 3 luglio 2009 a mezzo della quale, relativamente all'Attività 4.1.a - "Supporto allo sviluppo urbano", si è preso atto dei requisiti generali e dei criteri specifici di selezione delle operazioni, come approvati dal II Comitato di Sorveglianza del POR, nonché delle linee guida per l'attuazione;

VISTO il decreto n. 219 del 25 maggio 2009 del Direttore del Servizio Politiche Comunitarie della Presidenza della Regione, Relazioni internazionali e comunitarie, ora Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, Autorità di gestione del Programma, con il quale sono stati adottati il Manuale delle Procedure per la gestione e attuazione del POR e il Manuale dei controlli di primo livello;

CONSIDERATO che il sopra richiamato Manuale delle Procedure individua nella scheda di attività il quadro programmatico di dettaglio necessario ai fini dell'implementazione del POR e dell'avvio dei bandi;

SU PROPOSTA dell' Assessore regionale alle attività produttive e di concerto con l'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la scheda di attività relativa all'Attività 4.1.a. - "Supporto allo sviluppo urbano" del POR FESR 2007-2013 allegata sub n. 1 alla presente deliberazione;
2. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva dell'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_52_1_DGR_2564_2_ALL1

POR FESR 2007 - 2013

ALLEGATO 1)

**ATTIVITA' 4.1.A
SUPPORTO ALLO SVILUPPO URBANO
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E TERZIARIO**

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

| | |
|--|---|
| A 1: Asse di appartenenza | Asse 4 – Sviluppo territoriale |
| A 2: Obiettivo specifico | Favorire la coesione interna e la crescita territoriale equilibrata |
| A 3: Obiettivo operativo | 4.1 – Aumentare l'attrattività del territorio urbano stimolandone lo sviluppo attraverso un efficiente ed efficace utilizzo delle sue risorse |
| A 4: Attività | 4.1.a – Supporto allo sviluppo urbano |
| A 5: Linea di intervento | 4.1.a.1 – Supporto allo sviluppo urbano |
| A 6: Fondo Strutturale | FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale |
| A 7: Temi prioritari associati | |
| Codice | TemI prioritari |
| 43 | Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica |
| 52 | Promozione di trasporti urbani puliti |
| 61 | Progetti integrati per la riqualificazione urbana e rurale |
| A 8: Classificazione Quadro Strategico Nazionale | |
| Obiettivo specifico | |
| 5.1.2 | Valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato delle Regioni Italiane per aumentarne l'attrattività territoriale, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti |
| 8.1.1 | Sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane superiori per aumentarne la competitività e per migliorare la fornitura di servizi di qualità nella città e nei bacini territoriali sovracomunali e regionali di riferimento |
| 8.1.2 | Elevare la qualità della vita attraverso il miglioramento delle condizioni ambientali e la lotta ai disagi derivanti dalla congestione e dalle situazioni di marginalità urbana, al contempo valorizzando il patrimonio di identità e rafforzando la relazione della cittadinanza con i luoghi |
| Classificazione CPT | |
| 08 | Cultura e servizi ricreativi |
| 19 | Trasporti |
| 20 | Viabilità |

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 24 | Turismo |
| 25 | Commercio |
| 26 | Industria e artigianato |
| 27 | Energia |
| 28 | Opere pubbliche |
| 29 | Altro in campo economico |

CONTENUTO TECNICO

B.1 Descrizione delle attività

Nel quadro del POR FESR 2007 – 2013 l'obiettivo di sviluppo dell'attrattività dei contesti urbani dell'intero territorio regionale viene perseguito attraverso lo strumento del Piano integrato di sviluppo urbano sostenibile (PISUS), volto a contrastare specifiche criticità di carattere economico, ambientale e sociale dell'area interessata, mediante la realizzazione di interventi e di azioni nei seguenti ambiti tematici posti in correlazione sinergica tra loro:

a) interventi di riqualificazione e infrastrutturazione urbana:

- 1) opere di riqualificazione urbana con specifico riferimento alle strutture, sia esistenti sia di nuova edificazione, funzionali allo sviluppo economico del territorio locale;
- 2) opere infrastrutturali, sia di nuova realizzazione sia quale potenziamento delle dotazioni esistenti, finalizzate al miglioramento della fruibilità ed allo sviluppo della capacità attrattiva dell'area individuata;
- 3) interventi di realizzazione, integrazione e adeguamento di elementi di arredo urbano;
- 4) limitate opere di urbanizzazione primaria funzionali alle opere e agli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3);
- 5) interventi volti al recupero e alla rifunionalizzazione di edifici esistenti, pubblici o privati, afferenti al tessuto economico-produttivo ovvero al patrimonio culturale, storico e architettonico dell'area interessata, anche attraverso limitate opere di valorizzazione e sistemazione;
- 6) opere di rifunionalizzazione di spazi di proprietà pubblica per l'inserimento ovvero il consolidamento, anche con forme di carattere polifunzionale ed integrate con servizi pubblici, di attività commerciali, turistiche e di pubblico esercizio, di servizi, di artigianato artistico, nonché di promozione turistica;
- 7) interventi volti a sviluppare i trasporti puliti per il raggiungimento e la mobilità dell'area interessata;
- 8) interventi per la promozione dell'efficienza ed il risparmio energetico, nonché l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

b) azioni di rigenerazione urbana riferite all'area interessata oggetto del PISUS:

- 1) azioni di marketing territoriale e di programmazione di manifestazioni ed eventi connessi come strumenti di promozione del territorio e di incentivo allo sviluppo locale;
- 2) interventi diretti a favorire gli insediamenti commerciali, artigianali e del settore dei servizi, da parte di PMI ovvero volti al mantenimento degli stessi;
- 3) azioni di promozione e miglioramento della qualità dei servizi alla popolazione, compresi i servizi di prossimità;
- 4) azioni di tutela, salvaguardia e valorizzazione di locali storici;
- 5) azioni di messa in rete di istituti museali.

B.2. Categorie di beneficiari

Organismi e enti pubblici privati, PMI.

B.3 – Ambito territoriale di intervento

Gli interventi sono localizzati in aree urbane identificate nei capoluoghi e nei centri urbani a valenza territoriale di cui all'art. 31, comma 5, lettera b), della legge regionale 7/2008, individuati dal Piano Territoriale Regionale (PTR) adottato con DPR n. 0329/Pres. del 16 ottobre 2007, previa DGR n. 2401 del 12 ottobre 2007.

Gli interventi possono essere localizzati anche nei comuni contigui territorialmente ai capoluoghi e ai centri urbani a valenza territoriale sopraccitati, purchè strettamente funzionali allo sviluppo degli stessi. Le modalità di aggregazione di questi ultimi saranno definite nel bando.

B.4 – Tipologia macroprocesso

- a) realizzazione di opere e lavori pubblici a regia;
- b) acquisizione di beni e servizi a regia;
- c) erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari a regia.

ATTUAZIONE

C.1 - Normativa di riferimento

Normativa Comunitaria

- a) regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e s.m.i.;
- b) regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;
- c) regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e s.m.i.;
- d) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") e s.m.i.;
- e) regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e s.m.i.;
- f) Decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione (2006/702/CE) e s.m.i.;

- g) Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007, modificata con decisione C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, di approvazione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati;
- h) Decisione della Commissione europea C(2007) 5618 def. del 28 novembre 2007, con la quale la Commissione europea ha dichiarato compatibile con il mercato comune, in applicazione dell'art 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE l'aiuto di Stato N 324/2007 - Italia - Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

Normativa nazionale

- a) Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione" e s.m.i.;
- b) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE" e s.m.i.;
- c) QSN – Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;
- d) Delibera del 15 giugno 2007, n. 36 del CIPE "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013" e s.m.i.

Normativa regionale

- a) Programma Operativo Regionale POR-FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013, Allegato A alla D.G.R. n. 3161 del 14 dicembre 2007;
- b) Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e s.m.i.;
- c) Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici" e s.m.i.;
- d) Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>" e s.m.i.;
- e) Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 "Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" e s.m.i.;
- f) Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005)" e s.m.i.;
- g) Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e s.m.i.;

- h) Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)" e s.m.i.;
- i) Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia" e s.m.i.;
- j) Decreto del Presidente della Regione n. 0453/Pres. del 20 dicembre 2005, "Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo" e s.m.i.;
- k) Decreto del Presidente della Regione n. 0238/Pres. del 13 settembre 2008, "Regolamento per l'attuazione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013", così come modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 0185/Pres. del 6 luglio 2009;
- l) Decreto del Presidente della Regione n. 0374/Pres. del 31 dicembre 2009 "Friuli Venezia Giulia – Aree ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato per l'intero periodo 2007-2013";
- m) Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007-2013, Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato POR FESR 2007-2013, adottato con Decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007, come modificata con Decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, recante "Modifica della decisione C (2007) 5717 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia";
- n) Decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres del 29 dicembre 2005, "LR 7/2000, art. 38, comma 3. Regolamento recante "indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa" e s.m.i.;
- o) Deliberazione della Giunta regionale n. 1173 del 18 maggio 2007 "Approvazione della ripartizione finanziaria del programma operativo "competitività regionale e occupazione" per il periodo di programmazione 2007-2013";
- p) Deliberazione della Giunta regionale n. 1009 del 7 maggio 2009 "POR FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione. Approvazione dei requisiti tecnico organizzativi degli Organismi intermedi di cui all'art 7, comma 3, del regolamento di attuazione del POR, approvato con DPRReg 238/2008";
- q) Deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 3 luglio 2009 legge regionale 7/2008, capo V. POR FESR 2007-2013 competitività regionale e occupazione. Adozione delle modifiche al POR FESR 2007-2013 competitività regionale e occupazione. Presa d'atto criteri di selezione e relative linee guida per l'attuazione delle attività 4.1.a e 4.3.a. e per la nuova linea di intervento dell'attività 1.2.a "fondo di garanzia per le pmi". Presa d'atto modifiche/integrazioni dei requisiti generali e dei criteri di selezione delle altre attività";
- r) Legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 "Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione" e s.m.i.;
- s) Deliberazione della Giunta regionale n. 614 del 31 marzo 2010 "POR FESR 2007-2013, Obiettivo competitività regionale e occupazione. Attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano", Comitato interdirezionale".

C.2 - Strutture regionali attuatrici responsabili delle attività/Organismi intermedi

SRA

La Direzione centrale attività produttive, Servizio sviluppo economico locale e terziario, responsabile in qualità di S.R.A. dell'attuazione e della gestione dell'Attività 4.1.a prevista dal POR FESR 2007-2013, nonché dell'esercizio delle funzioni connesse all'attuazione del precitato Programma Operativo, anche con assunzione delle relative responsabilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR FESR 2007 – 2013.

Per l'attuazione dell'Attività 4.1.a, la SRA si avvarrà del supporto tecnico-consultivo dei seguenti Comitati previsti dall'articolo 31, comma 5, lettera c), della legge regionale 7/2008:

- a) Comitato interdirezionale, così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1173 del 18 maggio 2007, successivamente integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 614 del 31 marzo 2010, con funzioni di coordinamento tra le diverse aree di competenza regionale;
- b) Comitato di esperti, così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 614 del 31 marzo 2010, istituito nell'ambito del Comitato Interdirezionale di cui alla lettera a), con funzioni di supporto qualificato e specialistico tale da garantire il necessario approfondimento sulle questioni tecniche e procedurali.

La costituzione di detti Comitati avverrà nelle forme previste dall'articolo 19, comma 7, lettera d), del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i.

Organismi intermedi:

- a) Comune responsabile: il Comune che presenta il PISUS in forma singola e, definendo una specifica intesa partenariale con altri soggetti, assume la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione regionale come definito dalla convenzione fra SRA e OI;
- b) Comune capofila: il Comune che presenta il PISUS in forma congiunta con altre Amministrazioni comunali e, definendo una specifica intesa partenariale con altri soggetti, assume la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione regionale come definito dalla convenzione fra SRA e OI.

C.3 - Procedure amministrative, tecniche e finanziarie

Fase 1: Costituzione comitato interdirezionale e comitato di esperti (fase propedeutica all'attuazione dell'Attività).

Al fine di conseguire un'efficace ed efficiente azione integrata nell'ambito della realizzazione dell'Attività 4.1.a, così come previsto dalla legge regionale 7/2008, art. 31, co. 5, lett. c), sono istituiti un gruppo di lavoro interdirezionale (Comitato interdirezionale) e, in seno a questo, un Comitato di esperti, con funzioni tecnico consultive in fase di programmazione e supporto alla gestione del bando.

La Direzione centrale attività produttive, individuata quale Struttura regionale attuatrice dell'Attività 4.1.a, consulta il Comitato interdirezionale e il Comitato di esperti.

Fase 2: Approvazione e pubblicazione del bando

Il bando, predisposto dalla Struttura regionale attuatrice (SRA) d'intesa con l'Autorità di Gestione e sentito il Comitato interdirezionale, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, di concerto con l'Assessore alla Cultura, Sport, Relazioni internazionali e comunitarie.

La SRA provvede a darne informazione e pubblicità tramite la pubblicazione sul BUR, nonché per estratto sui quotidiani a maggior diffusione sul territorio regionale.

Nell'ambito del bando per la selezione dei PISUS e dei relativi singoli interventi saranno precisate anche le condizioni e i termini per il conferimento della delega delle funzioni di gestione al Comune responsabile in qualità di Organismo intermedio.

Fase 3: Presentazione delle domande di ammissione a contributo

Il Comune responsabile ovvero il Comune capofila presenta la domanda di ammissione a contributo relativa ad un unico PISUS alla SRA, previa concertazione con il proprio partenariato, entro i termini e con le modalità indicati nel bando. Contestualmente presenta la documentazione richiesta ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti previsti per la delega quale Organismo intermedio.

Fase 4: Istruttoria dei PISUS e degli interventi, nonché dei requisiti tecnico-organizzativi del Comune

L'istruttoria delle domande di contributo e dei relativi PISUS, condotta dalla SRA con il supporto del Comitato interdirezionale e del Comitato di esperti, avviene entro i termini e con le modalità indicati nel bando.

Parallelamente all'attività istruttoria di cui sopra, la SRA valuta la sussistenza in capo al Comune responsabile ovvero al Comune capofila dei requisiti tecnico-organizzativi previsti per l'assunzione da parte di quest'ultimo della funzione di Organismo intermedio.

Fase 5: Approvazione e pubblicazione della graduatoria dei PISUS e degli interventi

Con decreto del Direttore centrale alle attività produttive è approvata la graduatoria dei PISUS, nei termini e con le modalità indicati nel bando, con l'indicazione per ciascun PISUS degli interventi ammessi e finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Tale decreto costituisce atto di impegno sul Fondo speciale POR FESR 2007 – 2013 e viene pubblicato sul BUR, nonché per estratto sui quotidiani a maggior diffusione sul territorio regionale.

Fase 6: Stipula delle convenzioni tra la SRA e il Comune in veste di Organismo Intermedio

La delega e la disciplina dei rapporti tra la SRA e i Comuni responsabili ovvero i Comuni capofila, in veste di Organismi intermedi, sono regolate da apposite convenzioni stipulate successivamente all'approvazione e pubblicazione della graduatoria.

Fase 7: Realizzazione del PISUS e delle operazioni

Il Comune responsabile ovvero il Comune capofila di concerto con il proprio partenariato dà attuazione al PISUS nei termini e con le modalità indicati nel bando e nella convenzione.

In particolare, in relazione alle diverse tipologie di operazioni ammesse con il decreto di cui alla fase 7, si procederà come di seguito:

7 a- Realizzazione di opere e lavori pubblici da parte del Comune o di altri soggetti pubblici

I Beneficiari (Comune o altri soggetti pubblici) completano l'iter progettuale provvedendo alla indizione delle gare per l'affidamento degli incarichi di progettazione, se non già realizzata, e conseguentemente provvedono ad esperire la gara d'appalto per aggiudicare i lavori, qualora non ancora esperita. Il beneficiario è tenuto ad approvare il nuovo quadro economico dell'opera, alla luce delle economie di gara, dandone tempestiva comunicazione al Comune nel caso di beneficiario diverso, al fine della rideterminazione del costo dell'operazione e al disimpegno delle risorse.

Il soggetto beneficiario provvede alla consegna dei lavori, nonché all'ultimazione degli stessi entro i termini massimi stabiliti.

Il soggetto beneficiario provvede a predisporre e approvare il collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trasmettendo al Comune, qualora soggetto beneficiario diverso, il quadro economico finale di spesa con la documentazione giustificativa per la rendicontazione.

7 b- Acquisizione di beni e servizi a regia regionale da parte del Comune o di altri soggetti pubblici

I Beneficiari provvedono alla indizione delle gare per l'acquisizione di beni e servizi e ad aggiudicarle, qualora non ancora indette. Il soggetto beneficiario provvede a verificare la conformità delle acquisizioni e trasmette al Comune, in caso di beneficiario diverso, il quadro economico finale di spesa con la documentazione giustificativa per la rendicontazione.

7 c- Erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari privati a regia regionale

Il beneficiario individuato all'interno del partenariato ovvero a seguito del bando rivolto alle PMI proposto dal Comune in qualità di OI, conclude e rendiconta l'operazione, trasmettendo la relativa documentazione giustificativa di spesa al Comune nella sua qualità di OI, secondo le modalità e nel rispetto degli obblighi previsti dal bando per la selezione dei PISUS. I momenti di avvio e conclusione dell'iniziativa sono definiti puntualmente nel bando per la selezione dei PISUS.

Fase 8: Liquidazione del contributo

Il Direttore di Servizio della Struttura regionale attuatrice emette il decreto di pagamento nei confronti del Comune responsabile ovvero del Comune capofila, in qualità di Organismo intermedio, nei modi e nei termini stabiliti dal bando e dalla convenzione. I contributi ai singoli beneficiari sono erogati dal Comune responsabile ovvero dal Comune capofila, in qualità di Organismo intermedio, secondo quanto previsto dal bando e dalla convenzione.

Le fasi di cui sopra e le tempistiche di realizzazione potranno essere maggiormente dettagliate nel bando.

C.4 - Criteri di selezione delle operazioni:

I criteri selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza come previsto dall'articolo 65, lett. a,) del regolamento (CE) n. 1083/2006, si distinguono in requisiti generali di ammissibilità formale e requisiti generali di ammissibilità, che si applicano a tutte le operazioni del POR se pertinenti in considerazione alla tipologia di operazione e macroprocesso, e criteri specifici di ammissibilità e valutazione.

Requisiti generali di ammissibilità formale

- Ammissibilità del proponente
- Correttezza e completezza formale della proposta progettuale

Requisiti generali di ammissibilità

- Coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività per il quale il progetto è proposto al finanziamento
- Coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal regolamento (CE) 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal regolamento n. 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) e obiettivi specifici previsti dallo stesso
- Rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi
- Coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione)
- Divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 regolamento (CE) 1083/2006)
- Coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento
- Coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015), a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività
- Rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS), degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime
- Rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del regolamento (CE) n.800/2008 del 06/08/2008 (regime di esenzione), del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 (*de minimis*), della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01 del 1/04/2008.

Criteria di ammissibilità del PISUS

Requisiti di conformità del PISUS

Il PISUS deve:

- essere ricevuto dall'Amministrazione regionale nei modi e nei tempi previsti nel bando;
- essere redatto utilizzando il formulario reso disponibile;
- contenere tutti i documenti richiesti dai bandi;
- prevedere la localizzazione degli interventi in aree urbane identificate in via prioritaria nei capoluoghi e nei centri urbani a valenza territoriale ai sensi dell'art. 31, co. 5, lett. b), della legge regionale 7/2008.

Requisiti soggettivi del proponente e del partenariato

- Il PISUS deve essere presentato dal Comune responsabile, ovvero, in presenza di una candidatura da parte di più Amministrazioni comunali, dal Comune capofila. Tale soggetto proponente dovrà agire in qualità di Organismo intermedio (OI) per le funzioni ad esso delegate, così come definito dal regolamento di attuazione del POR FESR 2007 - 2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, emanato con DPR n. 0238/Pres. del 13 settembre 2008 ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato "A" alla DGR. n. 1009 di data 7 maggio 2009 in termini di capacità organizzativa, tecnico/gestionale/finanziaria, nonché di gestione e controllo per l'attuazione del PISUS stesso.
- Il PISUS deve dimostrare la solidità del soggetto responsabile (v. art. 31, co. 5, lett. d), della legge regionale 7/2008) e dei soggetti componenti il partenariato in termini di capacità gestionale, economico-finanziaria, tecnico-realizzativa (declinate negli stessi bandi di selezione) e, inoltre, deve prevedere le deleghe operative e funzionali per la sua attuazione.

Requisiti oggettivi della proposta di PISUS

- Predisposizione di un piano strategico articolato in interventi corredato da un'analisi socio-economica e ambientale, dal quale si evincano le criticità osservate, i bisogni e le vocazioni del territorio di riferimento, di una SWOT analysis, nonché come detti interventi siano in grado di rispondere a tali esigenze e/o altri documenti richiesti dal bando.
- Qualora il PISUS preveda la realizzazione di interventi di recupero ovvero di nuova costruzione di immobili di proprietà privata, lo stesso deve essere corredato da documentazione attestante la propria fattibilità tecnica, urbanistica, edilizia e ambientale.

- Qualora il PISUS preveda la realizzazione di opere pubbliche, si richiede la presentazione di un progetto preliminare delle stesse in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e, ove esistenti, di programmazione territoriale.
- Formulazione del PISUS per stati di avanzamento relativi alle varie fasi del progetto integrato e, nel caso di interventi mirati alla realizzazione di opere pubbliche, in lotti funzionali, in modo da assicurare la funzionalità, la fruibilità e la fattibilità delle milestones progettuali.
- Cronoprogrammi coerenti con le scadenze previste dai regolamenti comunitari e nazionali relativi al POR FESR.
- Importo minimo e massimo di finanziabilità del PISUS come definito dai bandi di gara.
- Esclusione di spese per l'edilizia abitativa dagli interventi previsti dal PISUS.
- Previsione di iniziative di marketing territoriale, come strumento di promozione del territorio e di incentivo allo sviluppo locale.

Criteria di ammissibilità degli interventi previsti dal PISUS

Requisiti soggettivi dei singoli interventi

- Gli interventi dovranno essere proposti da soggetti qualificati in base alle previsioni dei bandi, nell'ambito di PISUS rispondenti ai criteri di ammissibilità sopra specificati.

Requisiti oggettivi dei singoli interventi

- Cronoprogramma del singolo intervento coerente con il cronoprogramma del PISUS.
- Formulazione degli interventi per stati di avanzamento e, qualora si tratti di opere pubbliche, in lotti funzionali.
- Qualora gli interventi prevedano il recupero ovvero la nuova costruzione di immobili di proprietà privata, gli stessi devono essere corredati da documentazione attestante la propria fattibilità tecnica, urbanistica, edilizia e ambientale.
- Qualora gli interventi prevedano la realizzazione di opere pubbliche, si richiede la presentazione di un progetto preliminare delle stesse in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e, ove esistenti, di programmazione territoriale.
- Interventi realizzati nel rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
- Ammissibilità della spesa nell'ambito dei regolamenti comunitari e del D.P.R. n. 196/2008 di data 3 ottobre 2008.
- Realizzazione della spesa entro le scadenze previste dai regolamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi attivati.
- Esclusione nell'ambito degli interventi di spese per l'edilizia abitativa.

Criteria di valutazione del PISUS

- Ampiezza e coerenza del partenariato, con particolare riferimento alla presenza e all'integrazione fra il proponente e gli altri soggetti coinvolti.

- Livello di impatto del PISUS sullo sviluppo socio-economico dell'area interessata, sulla qualità della vita (es. sostegno e implementazione dell'offerta commerciale e turistica, nonché dei servizi economici erogati in termini di servizi di prossimità, servizi alla persona, artigianato artistico e tradizionale), come pure rispondenza delle soluzioni proposte dal PISUS alle criticità osservate, ai bisogni e alle vocazioni del territorio di riferimento.
- Grado di definizione, chiarezza e completezza del PISUS.
- Grado di realizzabilità del PISUS, con particolare riferimento allo stadio di progettazione delle opere pubbliche e private dallo stesso previste.
- Grado di integrazione tra le diverse priorità d'intervento previste dal PISUS in un'ottica di strategia unitaria, sinergica e coerente del piano medesimo.
- Grado di integrazione del PISUS con le iniziative di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione ammesse a finanziamento ex DPRReg. 0273/Pres./2007 o a valere sull'attività 1.1.a) settori commercio, servizi e turismo presenti sul territorio dell'area interessata.
- Previsione di interventi volti alla tutela ambientale (efficienza energetica, trasporti puliti, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili).
- Dimostrazione della capacità del PISUS di attrarre ulteriori investimenti nell'ambito dell'attuazione del piano.
- Quota aggiuntiva di cofinanziamento pubblico/privato al piano finanziario del PISUS rispetto a quanto obbligatorio.
- Previsione di misure di promozione e miglioramento della qualità dei servizi alla popolazione, compresi i servizi di prossimità.
- Previsione di interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e architettonico dell'area interessata.

Criteri di valutazione degli interventi previsti dal PISUS

- Peso strategico degli interventi nell'ambito degli obiettivi e delle finalità del PISUS.
- Interventi che favoriscano nuovi insediamenti commerciali, artigianali e di servizi ovvero prevedano un mantenimento degli esistenti.
- Grado di realizzabilità degli interventi, con particolare riferimento allo stadio di progettazione delle opere pubbliche e private dagli stessi previste.
- Interventi volti al recupero e alla rifunzionalizzazione di edifici esistenti, pubblici o privati, afferenti al patrimonio culturale, storico e architettonico dell'area interessata.
- Interventi che prevedano l'utilizzo di sistemi di risparmio di energia e di risorse naturali.
- Interventi mirati al superamento delle barriere architettoniche al di fuori dei casi previsti come obbligatori dalla normativa di settore.
- Quota aggiuntiva di cofinanziamento pubblico/privato rispetto a quanto obbligatorio per il finanziamento degli interventi.

Criteri di priorità del PISUS

- Sinergia tra il PISUS e piani di riqualificazione e rivitalizzazione urbana finanziati in base all'art. 16, co. 1, della Legge 266/1997.
- Priorità ai PISUS volti allo sviluppo urbano dei capoluoghi di provincia.

- Creazione di sistemi di trasporto pubblico integrato e di comunicazione intelligente volti a garantire una migliore accessibilità e fruibilità delle aree interessate, nonché a riorganizzare la rete pubblica locale.
- Ordine cronologico di presentazione delle domande.

Criteria di priorità degli interventi previsti dal PISUS

- Interventi che prevedano sistemi di trasporto pubblico integrato e di comunicazione intelligente volti a garantire una migliore accessibilità e fruibilità delle aree interessate, nonché a riorganizzare la rete pubblica locale.
- Interventi che prevedano l'impegno a introdurre servizi informatici avanzati per i settori del commercio e del turismo proposti dall'Amministrazione regionale a valere sull'Asse III, Attività 3.2.b).
- Utilizzo di materiali bioecologici o a basso impatto ambientale.
- Interventi diretti allo sviluppo di potenzialità tecnologiche della società dell'informazione per aumentare l'offerta di servizi ai cittadini e alle imprese.

C.5 - Spese ammissibili:

Le spese per la realizzazione degli interventi dovranno essere conformi a quanto prescritto dal regolamento (CE) 1083/2006 e s.m.i. e dal regolamento (CE) 1080/2006, nonché a quanto disposto dal DPR n. 196 del 3 ottobre 2008.

Nel bando saranno definite le eventuali percentuali di ammissibilità relative a ciascuna voce di spesa.

Spese ammissibili

Per la realizzazione di opere e lavori pubblici:

- spese di progettazione e studi (DPGR n. 0165/Pres. di data 5 giugno 2003, art. 8.1.b), punti 2,7,11)
- lavori in appalto¹
- allacciamenti di cui al DPGR n. 0165/Pres. di data 5 giugno 2003, art. 8.1.b), punto 3)
- acquisizione di beni²
- acquisizione di servizi³
- spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori
- spese per attività di consulenza e di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse alle forniture in appalto
- imprevisti

¹ In via esemplificativa: parcheggi e viabilità ad esclusivo servizio del bene e/o dei contesti di intervento, sistemazione botanica ed idraulica di spazi aperti strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi, impianti e reti tecnologiche, realizzazione di infrastrutture, anche di copertura, volte alla valorizzazione dei centri storici e alla relativa fruibilità commerciale e turistica nonché al servizio di centri di supporto di famiglie e di aree gioco.

² In via esemplificativa: forniture in appalto per acquisto di beni nuovi di fabbrica, arredi, attrezzature e apparecchiature per gli immobili oggetto degli interventi.

³ In via esemplificativa: acquisizione di consulenze strettamente connesse alla realizzazione dell'opera di intervento e alla rifunionalizzazione della stessa.

- accantonamenti di legge e indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per lavori su sedi stradali
- IVA, se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008, su:
 - spese di progettazione e studi
 - attività di consulenza o di supporto, commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori e alle forniture
- IVA su spese non comprese nell'elenco di cui sopra, distinta per le voci di spesa cui si riferisce, se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008

Per l'acquisizione di beni e servizi:

- acquisizione di servizi e consulenze specialistiche
- spese per il personale⁴
- acquisizione di beni⁵
- acquisizione di servizi⁶
- lavori in appalto di natura accessoria
- spese di progettazione e studi (DPGR n. 0165/Pres. di data 5 giugno 2003, art. 8.1.b), punti 2,7,11), relativamente ai lavori in appalto
- spese per attività di consulenza e di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse alle forniture in appalto
- spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori
- imprevisti
- IVA, distinta per le voci di spesa cui si riferisce, se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008

Per l'erogazione di finanziamenti e aiuti ai singoli beneficiari:

- spese di progettazione, direzione lavori e collaudi
- spese per atti notarili ed imposta di registro diverse da quelle previste nel quadro economico per le spese ammissibili relative a opere e lavori
- IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008
- opere edili e impianti
- acquisizione di beni⁷
- acquisizione di servizi⁸
- spese per garanzie bancarie, assicurative, fidejussorie o fornite da altri istituti finanziari.

⁴ Spese per personale appositamente dedicato al progetto con esclusione del personale coinvolto nelle attività di Organismo Intermedio.

⁵ In via esemplificativa: forniture in appalto per acquisto di beni nuovi di fabbrica, arredi, attrezzature e apparecchiature per gli immobili oggetto degli interventi.

⁶ In via esemplificativa: servizi di consulenza strategica, di redazione del PISUS, spese per l'assistenza e costituzione del processo partecipativo, servizi di promozione di marketing urbano e di programmazione degli interventi connessi, con particolare riguardo alle iniziative che integrino l'offerta commerciale con quella turistica e culturale e quella a sostegno dei consumatori.

⁷ In via esemplificativa: forniture per acquisto di beni nuovi di fabbrica, arredi, attrezzature e apparecchiature per gli immobili oggetto degli interventi.

⁸ Acquisizione di servizi: servizi di consulenza strategica, interventi di promozione di marketing urbano e di programmazione degli interventi connessi, con particolare riguardo alle iniziative che integrino l'offerta commerciale con quella turistica e culturale e quella a sostegno dei consumatori.

C.6 – Intensità di aiuto

| Codice | Descrizione Tipologie aiuti |
|---------------|--|
| B | Regime de minimis |
| C | Regime di esenzione |
| F | Nessun regime di aiuto (per interventi pubblici) |

È richiesta per tutte le operazioni di realizzazione opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi, una partecipazione finanziaria del beneficiario in misura almeno pari al 23% del costo del progetto (spesa ammissibile complessiva).

Per le operazioni nell'ambito di processi di erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari a titolarità, il contributo sarà concesso in forma de minimis nella misura massima del 60% della spesa ammissibile o nei limiti del regolamento (CE) 800/2008.

Per operazioni con costo progetto superiore a 1 milione di Euro, nel caso abbiano le caratteristiche di investimenti generatori di entrate, sarà applicato l'art. 55 del regolamento (CE) 1083/2006 che definisce le modalità di determinazione della spesa ammissibile.

C.7 – Indicatori**Indicatori di Programma**

| Indicatori di realizzazione | Unità di misura | Valore atteso | Core comunitario (codice) |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Progetti che assicurano sostenibilità e aumentano l'attrattività di città e centri minori (sviluppo urbano) | N. | 5 | 39 |
| Imprese beneficiarie | N. | 100 | 7 |
| Enti pubblici beneficiari | N. | 15 | |
| Progetti (trasporti) | N. | 2 | 13 |
| Progetti (energie) | N. | 4 | 23 |
| Progetti volti a promuovere le imprese, l'imprenditorialità e le nuove tecnologie (sviluppo urbano) | N. | 4 | 40 |

| Indicatori di risultato | Unità | Valore | Valore |
|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|

| | di misura | base | atteso |
|---|----------------------|-------------|---------------|
| Volume investimenti attivati nelle aree urbane interessate dagli interventi | Meuro | 0 | 40 |
| Investimenti indotti (codice 10) | Meuro | 0 | 5,5 |

- **Indicatori ambientali**

| Indicatore | Unità di misura |
|---|--------------------------------------|
| Iniziative a favore dei trasporti puliti previste dai progetti integrati di sviluppo urbano | N. /Euro / %rispetto totale progetto |
| Iniziative a favore dell'efficienza energetica previste dai progetti integrati di sviluppo urbano | N. /Euro / %rispetto totale progetto |
| Iniziative a favore dell'utilizzo di fonti rinnovabili previste dai progetti integrati di sviluppo urbano | N. /Euro / %rispetto totale progetto |

- **Indicatori CORE**

| Indicatori CORE | | Unità di misura |
|------------------------|---|------------------------|
| 778 | Estensione dell'intervento in lunghezza | km |
| 791 | Superficie oggetto di intervento | mq |
| 794 | Unità di beni acquistati | N. |
| 798 | Giornate/uomo prestate | N. |
| 799 | Imprese beneficiarie | N. |
| 804 | Riduzione dei consumi energetici | Tep |

- **Indicatori occupazionali**

| Indicatori occupazionali | | Unità di misura |
|---------------------------------|--|------------------------|
| 689 | Giornate /uomo attivate in fase di cantiere | N. |
| 767 | Occupazione creata | ULA |
| 771 | Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto | N. |

- **Indicatore di risultato (QSN)**

| Indicatori QSN | |
|----------------|--|
| 46 | Grado di promozione dell'offerta culturale |
| 50 | Attrazione turistica |
| 73 | Trasporto pubblico locale nelle città |

10_52_1_DGR_2565_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2565

DL 49/2003, art. 3. Regime quote latte. Riassegnazione ai produttori della Regione Friuli Venezia Giulia, per la campagna di commercializzazione 2011/2012, di 21,107 tonnellate derivanti dalla riserva nazionale. Atto d'indirizzo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari";

VISTO l'articolo 3 di detta legge 119/2003, che reca disposizioni in ordine alla decadenza della titolarità della quota in capo ai singoli produttori, nonché delle modalità di riassegnazione delle stesse alle aziende ubicate in zona di montagna e svantaggiate;

ATTESO che la situazione regionale relativa alla quantificazione delle quote da riassegnare confluite nella riserva nazionale è quella risultante dal sistema informatico S.I.N.;

PRESO ATTO che detto sistema, alla data del 2 novembre 2010, quantifica in complessive 21,107 tonnellate l'ammontare delle quote in vendite dirette da riassegnare ai produttori, di cui 16,284 tonnellate in zona montana e 5,823 tonnellate in quella di pianura;

CONSIDERATO che tale quantità da riassegnare appare assolutamente esigua, e ritenuto pertanto di procedere d'ufficio alla riassegnazione stessa utilizzando i dati a sistema, allo scopo di evitare ai produttori del Friuli Venezia Giulia la necessità di presentazione delle domande di riassegnazione, con le relative spese, alle quali potrebbe essere dato accoglimento in misura assolutamente marginale;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 6, del citato D.L. 49/2003 prevede che la riassegnazione dei quantitativi in argomento deve avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2011;

PRESO ATTO che la quantità che viene riassegnata va ad incrementare il quantitativo individuale di riferimento (quota) con decorrenza 1 aprile 2011;

VISTO l'art. 3, comma 4, del ripetuto D.L. 49/2003, che indica le seguenti priorità che devono essere applicate da parte delle Regioni per effettuare le riassegnazioni;

a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del D.L. 727/1994, convertito con L. 46/1995, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) ai giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;

c) criteri oggettivi autonomamente determinati dalle Regioni;

CONSIDERATO che, a termini del comma 4 bis, dell'art. 3 della legge 119/2003, dalle riassegnazioni in argomento sono esclusi tutti i produttori che, a partire dal periodo 1995/1996, hanno venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari, esclusi gli affitti in corso di annata;

CONSIDERATO che il taglio della quota "B" non interessa la zona montana, e ritenuto pertanto opportuno prendere in considerazione per tale zona solamente il criterio di cui alla predetta lettera b), limitatamente ai titolari di quota in vendite dirette con azienda agricola ubicata nei comuni elencati nella Tabella 1, contenuta nell'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e riportata nel PSR 2007/2013 della regione FVG;

CONSIDERATO che per giovane imprenditore, titolare o contitolare di azienda agricola, si intende il produttore che non ha compiuto 40 anni di età alla data della presente delibera e possiede i requisiti di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, e al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, art. 3, ed è iscritto nel registro delle imprese a termini dell'art. 8 della legge n. 580/1993 e nell'apposita gestione previdenziale;

RITENUTO che, ai fini dell'assegnazione della quota di cui alla lettera b) dell'art. 3, comma 4, della legge 119/2003, sia opportuno fare riferimento ai dati di quota e di produzione relativi all'ultimo periodo produttivo conclusosi e cioè a quello della campagna di commercializzazione 2009/2010;

RITENUTO che per la riassegnazione di che trattasi sia opportuno e necessario assumere un atto d'indirizzo con riguardo ai criteri di valutazione come appresso si elencano:

1. consentire l'accesso alla riassegnazione esclusivamente ai produttori che nel periodo 2009/2010 hanno commercializzato un quantitativo di latte in vendite dirette pari almeno all'80% della quota di cui disponevano in regione alla data del 31 marzo 2010;

2. riassegnare la quota a ogni azienda in proporzione alla media tra la quota posseduta al 31 marzo 2010

e la produzione del periodo di commercializzazione 2009/2010;

3. riassegnare le quote prevedendo un limite minimo di assegnazione pari a 5 tonnellate, riferibili alla lattazione media di una bovina inserita in un allevamento di zona delimitata montana e svantaggiata ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

4. riassegnare le quote prevedendo, considerata l'esiguità del quantitativo, un limite massimo di assegnazione pari a 10 tonnellate, in luogo delle 20 solitamente stabilite;

5. azzerare le quote riassegnabili che, dopo calcolate, risultino di misura inferiore o superiore rispettivamente ai limiti minimi e massimi di cui ai punti 3) e 4) e ridistribuire i quantitativi così recuperati a favore delle altre riassegnazioni;

6. riassegnare le quote prioritariamente ai giovani imprenditori agricoli della zona montana e, a parità di condizioni, all'imprenditore più giovane con azienda agricola ubicata nei comuni montani riportati nel gruppo A della Tabella 1 allegata al presente provvedimento; gli eventuali quantitativi ancora residuati vengono assegnati con analoga procedura alle aziende ubicate nei comuni ricompresi nel gruppo B e infine, a quelli nel gruppo C della medesima Tabella 1;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali; all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare le seguenti linee di indirizzo per la riassegnazione di quote di produzione ai produttori di latte della regione Friuli Venezia Giulia:

A) Il quantitativo di 21,107 tonnellate, autorizzato dal sistema informatico S.I.N., relativamente alla quantificazione delle quote derivanti dalla riserva nazionale, per tonnellate 5,823 viene destinato ai produttori della regione che hanno subito la riduzione della quota "B", ai sensi del D.L. 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46; le rimanenti 16,284 tonnellate sono destinate ai giovani produttori con aziende ubicate in zona montana.

B) La riassegnazione delle quote viene effettuata sulla base dei dati rilevati dal sistema informatico S.I.N.

C) Non possono beneficiare delle assegnazioni di cui alla presente deliberazione i produttori che, a partire dal periodo di commercializzazione 1995/1996, hanno venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari, eccezion fatta per gli affitti in corso di annata.

D) La quantità assegnata ai sensi della lettera A) va ad incrementare il quantitativo individuale di riferimento (quota) con decorrenza 1 aprile 2011.

E) L'attribuzione di quota viene effettuata d'ufficio, secondo i seguenti criteri:

E.1) tonnellate 5,823 ad aziende ubicate in zona di pianura che hanno subito il taglio della quota "B"; le quote vengono riassegnate integralmente ai produttori titolari di un quantitativo minimo da ripristinare di quota B tagliata, via via in ordine crescente fino ad esaurimento del quantitativo a disposizione.

E.2) tonnellate 16,284 a giovani imprenditori agricoli, già titolari di quota alla data del 01.04.2009 la cui azienda è ubicata in zona classificata montana ai sensi dell'articolo 18 del regolamento CE 1257/1999, secondo il seguente ordine di priorità:

a) ai produttori aventi l'azienda agricola ubicata nei comuni montani riportati nel gruppo A della Tabella 1, contenuta nell'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

b) ai produttori richiedenti aventi azienda agricola ubicata nei comuni ricadenti nel gruppo B della citata Tabella 1;

c) ai produttori ricadenti nel gruppo C della Tabella 1 medesima.

La quota disponibile viene riassegnata in proporzione alla media tra la quota posseduta al 31 marzo 2010 e la produzione del periodo di commercializzazione 2009/2010.

F) I richiedenti di cui al punto E.2), devono aver commercializzato nel periodo 2009/2010 un quantitativo di latte almeno pari all'80% della quota complessiva di cui disponevano alla data del 31 marzo 2010.

G) Le quote vengono riassegnate prevedendo un limite minimo e massimo di assegnazione pari rispettivamente a 5 e 10 tonnellate, eccezion fatta per quanto disposto al precedente punto E.1).

H) Le quote che, dopo calcolate, risultino di misura rispettivamente inferiore o superiore ai limiti minimi e massimi indicati alla lettera G), vengono azzerate e i quantitativi così recuperati ridistribuiti agli altri produttori secondo le modalità previste dal punto E.2).

I) I beneficiari delle assegnazioni devono produrre, a decorrere dal periodo di commercializzazione 2011/2012 - ai sensi dell'art. 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, come modificato dall'art. 4, paragrafo 1, punto 12), del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e fatti salvi i casi di forza maggiore indicati nel D.M. 31 luglio 2003

- almeno l'85% del proprio quantitativo di riferimento individuale. In caso di mancato raggiungimento di tale percentuale minima, si provvede all'adeguamento della quota di titolarità a quanto effettivamente commercializzato, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 3 del D.L. 49/2003.

L) Per giovane imprenditore, titolare o contitolare dell'azienda agricola, di cui alla lettera E.2) si intende il produttore che non ha compiuto 40 anni di età alla data della presente delibera e possiede i requisiti di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, e al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, art. 3, ed è iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della L. n. 580/1993 e nell'apposita gestione previdenziale.

M) Con le quote assegnate ai sensi del punto E.2), le aziende non possono superare la quota complessiva di 30 tonnellate per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree.

2. Il Direttore del Servizio produzioni agricole è responsabile del procedimento amministrativo di riassegnazione delle quote di cui alla presente deliberazione.

3. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_52_1_DGR_2565_2_ALL1

Allegato A

Tabella 1 - Elenco dei comuni

| | GRUPPO A | | GRUPPO B | | GRUPPO C |
|----|-----------------------|----|---------------------|----|-------------------------|
| UD | AMPEZZO | UD | AMARO | UD | ARTEGNA |
| UD | ARTA TERME | UD | BORDANO | UD | ATTIMIS |
| UD | CERCIVENTO | UD | CAVAZZO CARNICO | UD | CIVIDALE DEL FRIULI |
| UD | CHIUSAFORTE | UD | ENEMONZO | UD | FAEDIS |
| UD | COMEGLIANS | UD | FORGARIA NEL FRIULI | UD | GEMONA DEL FRIULI |
| UD | DOGNA | UD | MONTENARS | UD | MAGNANO IN RIVIERA |
| UD | DRENCHIA | UD | STREGNA | UD | NIMIS |
| UD | FORNI AVOLTRI | UD | TOLMEZZO | UD | POVOLETTO |
| UD | FORNI DI SOPRA | UD | VERZEGNIS | UD | PREPOTTO |
| UD | FORNI DI SOTTO | UD | VILLA SANTINA | UD | SAN LEONARDO |
| UD | GRIMACCO | PN | BUDOIA | UD | SAN PIETRO AL NATISONE |
| UD | LAUCO | PN | MEDUNO | UD | TARCENTO |
| UD | LIGOSULLO | PN | POLCENIGO | UD | TORREANO |
| UD | LUSEVERA | | | GO | CAPRIVA DEL FRIULI |
| UD | MALBORGHETTO VALBRUNA | | | GO | CORMONS |
| UD | MOGGIO UDINESE | | | GO | DOBERDÒ DEL LAGO |
| UD | OVARO | | | GO | DOLEGNA DEL COLLIO |
| UD | PALUZZA | | | GO | FOGLIANO REDIPUGLIA |
| UD | PAULARO | | | GO | GORIZIA |
| UD | PONTEBBA | | | GO | MONFALCONE |
| UD | PRATO CARNICO | | | GO | MOSSA |
| UD | PREONE | | | GO | RONCHI DEI LEGIONARI |
| UD | PULFERO | | | GO | SAGRADO |
| UD | RAVASCLETTO | | | GO | SAN FLORIANO DEL COLLIO |
| UD | RAVEO | | | GO | SAN LORENZO ISONTINO |
| UD | RESIA | | | GO | SAVOGNA D'ISONZO |
| UD | RESIUTTA | | | TS | DUINO-AURISINA |
| UD | RIGOLATO | | | TS | MONRUPINO |
| UD | SAURIS | | | TS | SAN DORLIGO DELLA VALLE |
| UD | SAVOGNA | | | TS | SGONICO |
| UD | SOCCHIEVE | | | TS | TRIESTE |
| UD | SUTRIO | | | PN | ARBA |
| UD | TAIPANA | | | PN | AVIANO |
| UD | TARVISIO | | | PN | CANEVA |

| | | | | | |
|----|-------------------|--|--|----|------------------------|
| UD | TRASAGHIS | | | PN | CASTELNOVO DEL FRIULI |
| UD | TREPPA CARNICO | | | PN | CAVASSO NUOVO |
| UD | VENZONA | | | PN | FANNA |
| UD | ZUGLIO | | | PN | MANIAGO |
| PN | ANDREIS | | | PN | MONTEREALE VALCELLINA |
| PN | BARCIS | | | PN | PINZANO AL TAGLIAMENTO |
| PN | CIMOLAI | | | PN | SEQUALS |
| PN | CLAUT | | | PN | TRAVESIO |
| PN | CLAUZETTO | | | PN | VIVARO |
| PN | ERTO E CASSO | | | | |
| PN | FRISANCO | | | | |
| PN | TRAMONTI DI SOPRA | | | | |
| PN | TRAMONTI DI SOTTO | | | | |
| PN | VITO D'ASIO | | | | |

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_52_1_DGR_2570_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2570

LR 18/1996, art. 67, comma 2 - Ente tutela pesca - Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca n. 18 di data 28.10.2010 a oggetto "Regolamento gare di pesca." Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 12 maggio 1971 n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca;

VISTO l'articolo 67, comma 2, lett. d) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale dispone che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale "i regolamenti e gli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente";

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 18 del 28 ottobre 2010 ad oggetto "Regolamento gare di pesca. Approvazione";

PRESO ATTO che con il provvedimento all'esame viene approvato il Regolamento per le gare di pesca conformemente a quanto disposto dall'articolo 20 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 19/71, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4003 del 16 novembre 1972;

RITENUTO di approvare l'atto in esame;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO l'articolo 12 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali all'unanimità,

DELIBERA

È approvata la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 18 di data 28 ottobre 2010 ad oggetto "Regolamento gare di pesca. Approvazione".

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_52_1_DGR_2575_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2575

LR 47/1996, art. 2, comma 4. Proroga del sistema automatico di determinazione delle riduzioni del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale tramite il sistema informatico.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 3, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale dispone che le regioni, nonché le province autonome, possono determinare con propria legge una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa;

VISTO l'articolo 3, comma 17, della legge 549/1995, il quale dispone che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli stati confinanti e che la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, recante Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 della legge regionale 47/1996, il quale, al comma 2, stabilisce che il meccanismo applicativo della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia assicura che tale prezzo non sia inferiore a quello dello Stato confinante in cui viene praticato il prezzo minore e che si riduca al diminuire della distanza chilometrica, calcolata lungo la rete viaria pubblica, della sede municipale del Comune di residenza dei cittadini dal valico confinario praticabile più prossimo afferente allo Stato confinante medesimo;

VISTO, altresì, l'articolo 2 della legge regionale 47/1996, che innova le disposizioni per la determinazione delle riduzioni del prezzo alla pompa nei seguenti termini:

- 1) la determinazione della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione per ciascuna fascia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 47/1996, è riservata in via esclusiva alla Giunta regionale, senza necessità del decreto del Presidente della Regione;
- 2) ai fini della determinazione della riduzione del prezzo si assume, quale prezzo di riferimento, il prezzo minimo praticato nel territorio regionale, non rilevando a tal fine i prezzi che si discostano dal prezzo medio regionale in misura superiore al dieci per cento;
- 3) la Giunta regionale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione a mero fine notiziale, può:

- determinare, in via discrezionale, la riduzione da applicare al prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione per ciascuna fascia nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 47/1996;

- disporre che la determinazione delle riduzioni del prezzo sia effettuata automaticamente tramite il sistema informatico nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 47/1996 per un periodo non superiore, di norma, a novanta giorni rinnovabili con apposita deliberazione;

- 4) è soppresso il disposto secondo cui le riduzioni del prezzo rimangono vigenti fino a che non intervengano variazioni delle condizioni di mercato tali da comportare la necessità di una rideterminazione di dette riduzioni per la prima fascia in ragione del 15 per cento in più o in meno;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 marzo 1997, n. 076/Pres., con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in cinque fasce;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0135/Pres., con il quale è stato stabilito che la suddivisione del territorio regionale in fasce determinata con il sopra riportato decreto sia adottata anche ai fini della determinazione delle riduzioni del prezzo per il gasolio per autotrazione;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2004, n. 0402/Pres., ed in particolare l'articolo 3 bis;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2008, n. 0126/Pres., il quale, al fine di dare applicazione a quanto disposto dall'articolo 3 bis, comma 4, del Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il prezzo di riferimento è il prezzo corrente della benzina a 95 ottani e del gasolio per autotrazione praticato nella

Repubblica slovena, come periodicamente comunicato dall'Ambasciata d'Italia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2008, n. 1969 la quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale 47/1996, dispone che a decorrere dal 2 ottobre 2008 la determinazione delle riduzioni del prezzo sia effettuata automaticamente tramite il sistema informatico sino a che la Giunta regionale non adotti una deliberazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale adottate successivamente alla citata deliberazione 30 settembre 2008, n. 1969, le quali, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 della legge regionale 47/1996, dispongono la proroga del sistema automatico di determinazione delle riduzioni del prezzo o determinano le riduzioni del prezzo medesime;

VISTA, in particolare, la deliberazione 6 maggio 2010, n. 884, adottata da ultimo dalla Giunta regionale, con la quale:

- sono state determinate le riduzioni del prezzo per il gasolio ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 47/1996, per il periodo dal 8 maggio 2010 al 10 maggio 2010;
- è stato disposto che dall'11 maggio 2010 le riduzioni del prezzo per il gasolio sono determinate automaticamente tramite il sistema informatico ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale 47/1996, sino a che la Giunta regionale non adotti una deliberazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996;
- è stato disposto che le riduzioni del prezzo della benzina continuino ad essere determinate automaticamente tramite il sistema informatico ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale 47/1996, sino a che la Giunta regionale non adotti una deliberazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996;

CONSIDERATO che il periodo di novanta giorni di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 47/1996 è trascorso;

RITENUTO che la determinazione automatica delle riduzioni del prezzo effettuata tramite il sistema informatico ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale 47/1996 sia funzionale alla soddisfazione di molteplici esigenze, ed in particolare:

- l'esigenza dell'economicità dell'azione amministrativa;
- l'esigenza dell'immediatezza nell'applicazione di riduzioni del prezzo determinate con riguardo ai prezzi di riferimento di cui al citato articolo 3 bis, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento di esecuzione della legge regionale 47/1996;
- l'esigenza della pronta rispondenza del sistema delle riduzioni del prezzo alle variazioni del mercato dei carburanti per autotrazione, con particolare riguardo all'interesse dei beneficiari;
- l'esigenza del rigoroso rispetto del citato vincolo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 47/1996, stabilito in ottemperanza all'articolo 3, comma 17, della legge 549/1995;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14, recante Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo, pubblicata sul Bur n. 19 (s.o.) del 13 agosto 2010, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, ed entrata in vigore il 14 agosto 2010;

VISTO l'articolo 21, comma 2 della legge regionale 14/2010, il quale prevede che le disposizioni di cui al capo II (Incentivi sugli acquisti di carburanti per autotrazione) sono applicate a decorrere dal 15 ottobre 2010, salvo che la Giunta regionale, con apposita deliberazione, dilazioni tale termine per un massimo di sessanta giorni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2010, n. 2007, adottata ai sensi del predetto articolo 21, comma 2 della legge regionale 14/2010, la quale dilaziona il termine ivi previsto al 13 dicembre 2010;

VISTA la deliberazione di generalità 8 novembre 2010, n. 2182, con cui la Giunta regionale, tenuto conto dell'impugnazione dell'articolo 3 della legge regionale 14/2010 davanti alla Corte costituzionale e letto il parere richiesto all'Avvocatura della Regione, si è espressa nel senso di "non dar corso alle disposizioni impuginate, di notificare apposita comunicazione alla Commissione e di intervenire in sede legislativa";

ATTESO che nel testo del disegno di legge regionale n. 142 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2011) approvato dalla I Commissione consiliare è stato inserito un emendamento all'articolo 2, che individua, quale nuovo termine di decorrenza dell'applicazione del capo II della legge regionale 14/2010, il 1° luglio 2011;

VISTO l'articolo 3, comma 9 bis della legge regionale 14/2010, introdotto dall'articolo 30, comma 1 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17, secondo cui "altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante sono incompatibili con i contributi erogati ai sensi dell'attuazione del presente articolo.";

CONSIDERATO che detto articolo 3, comma 9 bis, contenuto nel capo II della legge regionale 14/2010, ai sensi delle disposizioni già richiamate trova applicazione dal 13 dicembre 2010;

ATTESO che, in ragione di quanto disposto dalla Giunta regionale con la suddetta deliberazione di generalità e dal citato emendamento all'articolo 2 del disegno di legge finanziaria regionale per il 2011, i

contributi previsti dall'articolo 3 legge regionale 14/2010 non saranno erogati a decorrere dal 13 dicembre 2010;

CONSIDERATO, pertanto, che tale circostanza impedisce il verificarsi della condizione di incompatibilità prevista dall'articolo 3, comma 9 bis della legge regionale 14/2010, e che conseguentemente le riduzioni del prezzo dei carburanti di cui alla legge regionale 47/1996 continuano a trovare applicazione;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di disporre che le riduzioni del prezzo della benzina e del gasolio di cui alla legge regionale 47/1996 continuino ad essere determinate automaticamente tramite il sistema informatico ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della medesima legge regionale, sino a che la Giunta non adotti una deliberazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996 ovvero sino a quando non si verifichino i presupposti di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 9 bis della legge regionale 14/2010;

RITENUTO altresì di stabilire, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale 47/1996, che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione a mero fine notiziale;

PRESO ATTO della nota C(2008)7233 del 27 novembre 2008, notificata in data 1° dicembre 2008 alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, con la quale la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, ha costituito in mora la Repubblica italiana in relazione alla violazione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, costituita dall'applicazione di un'aliquota d'accisa ridotta alle benzine e al gasolio utilizzato come carburante per motori nella regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO quanto sopra esposto e, in particolare, i contenuti della nota sopra richiamata;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Le riduzioni del prezzo della benzina e del gasolio di cui alla legge regionale 47/1996 continuano ad essere determinate automaticamente tramite il sistema informatico, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della medesima legge regionale e dell'articolo 3 bis del Regolamento di esecuzione, sino a che la Giunta non adotti una deliberazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996 ovvero sino a quando non si verifichino i presupposti di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 9 bis della legge regionale 14/2010;

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale 47/1996 la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione a mero fine notiziale.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_52_1_DGR_2606_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2010, n. 2606. (Estratto)

L 1766/1927 - Comune di Doberdò del Lago (GO). Transazione relativa al terreno p.c. 148/1, PT 322, CC Jamiano, assoggettata a uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare l'atto di transazione di data 31 marzo 2010 Rep. n. 559 del Segretario Comunale, sottoscritto tra il Comune di Doberdò del Lago ed i signori Ivan Pahor e Claudia Peric, avente ad oggetto l'alienazione della p.c. 148/1, F.M. 9, censita nella P.T. 322 del C.C. di Jamiano.

2. Di prescrivere che le somme incassate dal Comune a seguito dell'approvazione di cui al punto 1 della presente delibera siano destinate ad opere di carattere permanente di interesse generale della collettività di Jamiano o ad interventi di manutenzione straordinaria e comunque a favore di beni di uso civico come indicato nell'Atto di indirizzo generale del Commissario regionale agli usi civici datato 28 maggio 2010, nonché alla ricognizione delle aree gravate da usi civici ai sensi del comma 46 dell'art. 12 della legge regionale di data 23 luglio 2009 n. 12.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_52_1_DGR_2642_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2010, n. 2642

POR FESR 2007-2013 - Attività 1.2.c. sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione - Approvazione scheda attività.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, che definisce il campo di applicazione e i compiti relativi al FESR;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato Regolamento (CE) 1083/2006;

VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo competitività regionale e occupazione";

CONSIDERATO che, con propria deliberazione 25 maggio 2007, n. 1274, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717, del 20 novembre 2007, di adozione del POR FESR "Obiettivo competitività regionale ed occupazione" della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 3161, con la quale si prende atto della suddetta Decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per attività/direzione;

VISTA la propria deliberazione 12 giugno 2008, n. 1097, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del POR, dei criteri di selezione delle operazioni, tra cui anche quelli per l'attività 1.2.c) "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione";

VISTA la propria deliberazione 3 luglio 2009, n. 1494, con la quale la Giunta regionale ha preso, tra l'altro, atto dei requisiti generali e dei criteri specifici di selezione delle operazioni, come approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR del 16 giugno 2009 e riportati nel documento di sintesi di cui all'Allegato 3 alla deliberazione medesima;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2010) 5, del 4 gennaio 2010, di adozione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia come aggiornato e revisionato ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) 1083/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2010, n. 19, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della predetta Decisione;

VISTA, in particolare, l'attività 1.2.c) "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione" del POR FESR, che prevede il sostegno alle PMI (industriali, artigiane, commerciali, turistiche e di servizi) per facilitare l'accesso al commercio elettronico, agevolando in particolare l'attivazione di nuovi siti di commercio elettronico e il potenziamento di siti già esistenti, la promozione dei siti e la realizzazione di siti nei quali si perfeziona la compravendita on line , quale tramite per favorire un maggiore utilizzo delle tecnologie informatiche che spesso non sono ancora presenti in azienda;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto dal POR FESR, l'attività succitata verrà attuata attraverso le Camere di commercio regionali in qualità di organismi intermedi, ai sensi degli articoli 42 e 43 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

CONSIDERATO altresì che, a tal fine, sono state stipulate apposite convenzioni tra l'Amministrazione

regionale e gli enti camerali, secondo lo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 24 giugno 2009, n. 1431;

VISTA la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul BUR s.o. 16/2008)" e in particolare il capo V – "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006";

RICORDATO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della L.R. 7/2008, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 e s.m.i. è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul BUR n. 40 del 1 ottobre 2008);

VISTO il piano finanziario analitico del POR, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2008, n. 2142, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta regionale 27 agosto 2009, n. 1967;

PRESO ATTO che, conformemente a quanto previsto all'art. 7, comma 4, lettera a) del Regolamento attuativo del POR e specificato al paragrafo 4.1.4 del "Manuale delle procedure per la gestione e attuazione del Programma", adottato dall'Autorità di Gestione con decreto n. 219 del 25 maggio 2009, ai fini dell'implementazione del POR è necessario – prima di dare avvio agli strumenti di attivazione (quali bandi ed inviti) - approvare le "Schede di attività", che rappresentano il quadro programmatico di dettaglio nell'ambito del quale dovranno essere attuate le operazioni, in particolar modo per quanto concerne procedure e termini per l'implementazione delle stesse;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività produttive, di concerto con l'Assessore alle Relazioni internazionali e comunitarie all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare la scheda dell'attività 1.2.c), allegata e parte integrante della presente deliberazione (allegato A);
2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_52_1_DGR_2642_2_ALL1

ATTIVITA' 1.2.C)
SOSTEGNO ALLE PMI PER L'ADOZIONE, L'UTILIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

| | |
|---|--|
| A.1: Asse di appartenenza | Asse 1 - Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità. |
| A.2: Obiettivo specifico | Rafforzare la competitività delle imprese |
| A.3: Obiettivo operativo | 1.2 – Sostenere processi di trasformazione e/o rafforzamento della struttura produttiva |
| A.4: Attività | 1.2.c) Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione |
| A.5: Linea di intervento | 1.2.c.1) Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione |
| A.6: Fondo Strutturale | FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale |
| A.7: Temi prioritari associati | |
| Codice | TemI prioritari |
| 14 | Servizi e applicazioni per le PMI (e-commerce, istruzione, formazione, networking) |
| A.8: Classificazione Quadro Strategico Nazionale | |
| Obiettivo specifico | |
| 2.1.6 | Sviluppare contenuti, applicazioni e servizi digitali avanzati e accrescerne la capacità di utilizzo, l'accessibilità e fruibilità anche attraverso adeguata promozione dell'offerta |
| Classificazione CPT | |
| 00024 | Turismo |
| 00025 | Commercio |
| 00026 | Industria e artigianato |

CONTENUTO TECNICO

B.1 Descrizione delle attività

Oggetto dell'attività è il sostegno alle PMI per promuovere l'accesso al commercio elettronico, agevolando in particolare l'attivazione di nuovi siti di e-commerce e il potenziamento di quelli già esistenti, allo scopo di favorire un maggiore utilizzo e diffusione delle tecnologie informatiche a beneficio delle aziende.

In particolare, sono finanziabili:

- a) Acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico.
- b) Acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico.
- c) Promozione del sito di commercio elettronico.

B.2. Categorie di beneficiari finali

PMI, ai sensi del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres. del 29 dicembre 2005 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000).

B.3 – Ambito territoriale di intervento

Intero territorio regionale.

B.4 – Tipologia macroprocesso

Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari a regia regionale.

ATTUAZIONE**C.1 - Normativa di riferimento:****Normativa Comunitaria**

- Decisione della Commissione europea C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;
- Reg.to CE 1083/2006 e s.m.i. recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Reg.to CE 1080/2006 e s.m.i. relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- Reg.to CE 1828/2006 e s.m.i. recante disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 1083/2006 e del Reg. (CE) 1080/2006 (come rettificato in data 15.02.2007 (GUUE n. L 45 di pari data);
- Decisione della Commissione C(2010)5 del 4 gennaio 2010 recante modifica della decisione C(2007)5717 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella regione Friuli Venezia Giulia;
- Reg.to 1998/2006 del 15/12/2006 che disciplina l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

Normativa nazionale

- DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", pubblicato su GURI 294 del 17 dicembre 2008;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/05/2007 che disciplina le modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla CE, di cui all'art. 1, c. 1223, della legge 27/12/2006 n. 296;
- Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/2005, pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".

Normativa regionale

- LR 7/2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
- LR 26/2005 "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico";
- D.P.Reg 463 del 29/12/2005 che recepisce i contenuti della Raccomandazione 2003/316/CE sulla nuova definizione di PMI;
- LR 7/2008 capo V, art. 35 del capo VI, art. 42 del capo VIII "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)";
- Regolamento attuativo del POR approvato con DGR n. 1427 del 21 luglio 2008, ed emanato con Decreto 238/pres del 13 settembre 2008 e s.m.i.;
- DGR 1097 del 12/06/2008 che prende atto dei criteri di selezione dell'attività 1.2.c);
- LR 13/2009 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
- LR 4/2005 "Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia; in particolare l'art. 42 relativo alla Delega di funzioni alle Camere di Commercio;
- DGR 19 del 14/01/2010 con la quale si prende atto della Decisione della CE C(2010) 5 del 4 gennaio 2010 che adotta il POR FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013.
- Regolamento attuativo dell'art.9 bis ("Sviluppo e promozione del commercio elettronico") della L.R. 26 del 10 novembre 2005 , approvato con DGR 2586 del 10.12.2010 2010.

C.2 - Strutture regionali attuatrici responsabili delle attività/Organismo Intermedio

Struttura regionale attuatrice:

- Direzione centrale attività produttive, Servizio affari generali, amministrativi e per l'accesso al credito delle imprese.

Organismi Intermedi :

- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine .

C.3 - Procedure amministrative tecniche e finanziarie e cronogramma

L'attività sarà attuata tramite delega delle funzioni di gestione e controllo alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura regionali (CCIAA), in veste di Organismi Intermedi (OI), già individuati nel POR, per la concessione di incentivi volti alla promozione e alla diffusione del commercio elettronico.

La delega di funzione e la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e gli enti camerali sono regolate da apposite convenzioni, stipulate con ciascun OI.

Le operazioni saranno selezionate tramite l'emanazione di appositi bandi.

Fase 1: Approvazione e pubblicazione del bando

Il bando, predisposto dalla Struttura regionale attuatrice, di concerto con gli Organismi Intermedi, è approvato con Delibera di Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive di concerto con l'Assessore alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. La Direzione centrale Attività produttive provvede a darne informazione e pubblicità anche tramite la pubblicazione sul BUR.

Fase 2: Presentazione delle domande di finanziamento

Le imprese che intendono partecipare alla selezione presentano le domande di finanziamento direttamente agli Organismi Intermedi territorialmente competenti entro i termini indicati nel bando.

Fase 3: Istruttoria delle domande di finanziamento e pubblicazione dell'atto che approva la graduatoria delle operazioni ammesse a finanziamento

L'istruttoria delle domande di finanziamento, espletata dagli Organismi Intermedi, deve concludersi entro i termini previsti dal bando. Sulla base degli esiti istruttori condotti da ciascun Organismo Intermedio viene approvata, con determinazione del Segretario Generale, la graduatoria provvisoria, su base provinciale, delle domande di contributo ricevute.

Il Servizio regionale competente raccoglie le singole graduatorie provinciali e predispone la graduatoria unica regionale. La Direzione centrale competente, con decreto del Direttore centrale, provvede quindi a ripartire le risorse ai singoli Organismi Intermedi sulla base delle operazioni ammesse a finanziamento. Tale atto costituisce l'impegno di spesa nei confronti degli Organismi Intermedi. L'atto di approvazione della graduatoria unica è pubblicato sul BUR.

Fase 4: Emissione dell'atto di concessione

Sulla base della graduatoria unica regionale delle domande ammesse a finanziamento, ciascun Organismo Intermedio provvede, con proprio atto, all'impegno delle risorse nei confronti dei rispettivi beneficiari.

Fase 5: Emissione dell'atto di concessione

L'Organismo intermedio competente, con proprio provvedimento, concede ai singoli soggetti beneficiari il relativo contributo, richiamando gli obblighi previsti dal bando e indicando i termini per la conclusione dell'iniziativa e la rendicontazione delle spese sostenute.

Fase 6: Liquidazione del contributo

L'Organismo Intermedio dispone con proprio provvedimento, sulla base dell'esito dei controlli sulla rendicontazione, la liquidazione del contributo al beneficiario. L'erogazione delle risorse finanziarie agli OI, da parte della struttura regionale attuatrice competente, avviene sulla base delle procedure e modalità stabilite dal Regolamento attuativo del POR FESR e dalle convenzioni stipulate con gli Organismi stessi. Nel provvedimento di liquidazione sono richiamati gli obblighi gravanti sul beneficiario successivamente alla conclusione dell'iniziativa.

C.4 - Criteri di selezione delle operazioni

I criteri di selezione delle operazioni, approvate dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013, si distinguono in criteri generali di ammissibilità formale e in criteri generali di ammissibilità, previsti e validi per tutte le operazioni del Programma mentre, in relazione alla specifica attività, si distinguono in criteri specifici di ammissibilità e in criteri di valutazione. I criteri di priorità, invece, vengono considerati e applicati, nell'ordine proposto, solo in caso di parità di punteggio tra le domande di finanziamento presentate.

Criteri generali di ammissibilità formale.

- ammissibilità del proponente;
- correttezza e completezza formale della proposta progettuale.

Criteri generali di ammissibilità.

Tutti i progetti devono rispondere ai requisiti di:

- Coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività per il quale il progetto è proposto al finanziamento;
- Coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal RECE 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Regolamento n. 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) e obiettivi specifici previsti dallo stesso;
- Rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
- Coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- Divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 RECE 1083/2006);
- Coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento;
- Coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015), a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività;
- Rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
- Rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) n. 70/2001 (regime di esenzione), del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01 del 1/04/2008.

Criteri specifici di ammissibilità

Criteri di ammissibilità:

- Conformità al Reg. CE n. 1998/2006 e s.m.i.;
- Rispondenza dei progetti ai requisiti previsti nel Regolamento di attuazione;
- Unità operativa localizzata nel territorio regionale;
- Coerenza con la strategia regionale dell'informazione.

Criteri di valutazione:

- Promozione del sito con le modalità previste nel regolamento di attuazione (5 punti);
- Potenziamento e ammodernamento di siti già esistenti (10 punti);
- Realizzazione di nuovi siti orientati al commercio elettronico (15 punti);
- Progetti diretti alla realizzazione di siti nei quali si perfeziona la compravendita on line (20 punti).

Criteri di priorità

- Progetti presentati da imprenditoria giovanile;
- Progetti presentati da imprenditoria femminile;
- Microimprese fino a 9 occupati;
- Imprese localizzate nei comuni di montagna;
- All'avvio dell'attività 3.2.b) (asse 3 "Accessibilità") e dell'attività 4.1.a) (Asse 4 "Sviluppo territoriale"), potrà essere riconosciuta priorità ai progetti collegati con tali attività;
- Ordine cronologico di presentazione della domanda.

C.5 - Spese ammissibili

Le spese per la realizzazione degli interventi dovranno essere conformi a quanto prescritto dal Reg. CE 1083/2006 e s.m.i. e dal Regolamento CE 1080/2006, nonché a quanto disposto dal DPR n. 196 del 3 ottobre 2008. L'importo minimo della spesa totale finanziabile è pari a 3.000,00 euro, mentre quello massimo è pari a 30.000,00 euro, come previsto dal Regolamento di attuazione approvato con DGR XXX del XXXX.. Saranno ammesse le seguenti spese:

- Acquisizione di servizi

- Acquisizione di servizi di consulenza rivolti alla creazione di siti orientati al commercio elettronico;
- Acquisizione di servizi di consulenza specialistici per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o promozione via internet quali applicazioni di e-Commerce, applicazioni business-to-business, etc.;
- Acquisizione di consulenze per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM);
- Acquisizione di servizi di assistenza iniziale all'imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico, quali la consulenza per l'iniziale utilizzo, limitatamente agli addetti destinati alla gestione, manutenzione o controllo del sito e con esclusione delle spese di trasferta ;
- Spese per il collegamento con il sistema regionale di teleinformazione e teleprenotazione turistica, escluse le spese di gestione dei sistemi;
- Spese per la traduzione dei testi del sito;
- Spese per la promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente a quelle previste per l'acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico.

- Beni materiali

- Acquisizione di hardware, relativamente al massimo ad una postazione completa (incluso sistema operativo)
- Acquisizione di hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System

- Beni immateriali

- Acquisizione di sistemi informatici (software, brevetti) acquistati o ottenuti in licenza, semprechè strettamente necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica
- Acquisizione software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;
- Acquisizione di applicazioni e programmi per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM);

C.6 – Intensità d'aiuto

L'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale, corrisposto a titolo di aiuto in regime De Minimis, applicabile alle spese ammissibili. L'intensità massima degli incentivi corrisposti a titolo di aiuti in regime "De Minimis" è pari al 50% della spesa ammissibile al netto di IVA.

C.7 – Indicatori

Indicatori di Programma

| Indicatori di impatto | Unità di misura | Cod. UE | Valore base | Valore atteso |
|---|-----------------|---------|-------------|---------------|
| Spesa delle imprese per RST / Totale Spesa per RST (Fonte: Eurostat) (2004) | % | | 45,3 | 65 |
| Indicatori di risultato | Unità di misura | | Valore base | Valore atteso |
| Investimenti indotti | Milioni di € | 10 | | |
| Indicatori di realizzazione | Unità di misura | | | Valore atteso |
| Imprese beneficiarie | n. | | | 350 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----|----|--|-----|
| Nuovi siti di commercio elettronico | n. | | | 150 |
| Progetti società dell'informazione | n | 11 | | 350 |

Indicatori CORE IGRUE

| Indicatori CORE IGRUE | Unità di misura | Valore |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| Giornate/uomo prestate | n. | |
| Postazioni di lavoro collegate | n | |

Indicatori occupazionali IGRUE

| Indicatori occupazionali | Unità di misura | Valore |
|--------------------------|-----------------|--------|
| Non richiesto | | |

Indicatori QSN

| Indicatori di risultato | Unità di misura | Valore |
|---|-----------------|--------|
| Grado di utilizzo di internet nelle imprese | | |

10_52_1_DGR_2643_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2010, n. 2643

POR Fesr 2007-2013 - Attività 1.2.c. sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione - Approvazione bando.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006, della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione dei succitati regolamenti e s.m.i.;

CONSIDERATO che, con propria deliberazione 25 maggio 2007, n. 1274, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717, del 20 novembre 2007, di adozione del POR FESR "Obiettivo competitività regionale ed occupazione" della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 3161, con la quale si prende atto della suddetta Decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per attività/direzione;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2010) 5, del 4 gennaio 2010, di adozione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia aggiornato e revisionato ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) 1083/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2010, n. 19, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della predetta Decisione;

RICHIAMATA, in particolare, l'attività 1.2.c) "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione" del POR FESR, che prevede il sostegno alle PMI (industriali, artigiane, commerciali, turistiche e di servizi) per sostenere, l'accesso al commercio elettronico, agevolando in particolare l'attivazione di nuovi siti di commercio elettronico e il potenziamento di siti già esistenti, quale tramite per favorire un maggiore utilizzo delle tecnologie informatiche che spesso non sono ancora presenti in azienda;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto dal POR FESR, l'attività succitata verrà attuata attraverso le Camere di commercio regionali in qualità di organismi intermedi, ai sensi degli articoli 42 e 43 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

CONSIDERATO altresì che, a tal fine, sono state stipulate apposite convenzioni tra l'Amministrazione regionale e gli enti camerali, secondo lo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 24 giugno 2009, n. 1431;

VISTA la propria deliberazione 12 giugno 2008, n. 1097, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del POR, dei criteri di selezione delle operazioni, tra cui anche quelli per l'attività 1.2.c) "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione";

VISTA la propria deliberazione 3 luglio 2009, n. 1494, con la quale la Giunta regionale ha preso, tra l'altro, atto dei requisiti generali e dei criteri specifici di selezione delle operazioni, come approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR del 16 giugno 2009 e riportati nel documento di sintesi di cui all'Allegato 3 alla deliberazione medesima;

VISTA la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)" e in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006";

VISTO il Regolamento denominato "Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013" emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 settembre 2008, n. 238 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 luglio 2009, n. 185, il quale all'articolo 7, comma 4, lettera a), in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione"

2007-2013;

ATTESO che l'articolo 7, comma 4, lettera d) del succitato regolamento di attuazione del POR prevede che la Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia e di concerto con l'Assessore alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie approvi i bandi e gli inviti con le relative risorse;

VISTO il decreto del direttore del Servizio politiche comunitarie della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie, Autorità di gestione del Programma, 25 maggio 2009, n. 219, con il quale sono stati adottati il Manuale delle Procedure per la gestione e attuazione del POR e il Manuale dei controlli di primo livello;

VISTO il piano finanziario analitico del POR, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2008, n. 2142, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta regionale 27 agosto 2009, n. 1967;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 agosto 2004, n. 277, e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la propria deliberazione 10/12/2010, n. 2586 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente: <<Regolamento in materia di incentivi a valere sulla Programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013 per facilitare l'accesso delle imprese al commercio elettronico >>;

RICHIAMATA la propria deliberazione del 16/12/2010, n. 2642 con la quale è stata approvata la scheda attività dell'Attività 1.2.c) "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione" revisionata, in applicazione all'articolo 7, comma 4, lettera a) del succitato regolamento di attuazione del POR;

RICORDATO che, come risulta dalla sopra menzionata scheda di attività, la Struttura regionale attuatrice responsabile della citata attività è il Servizio affari generali, amministrativi e per l'accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive, che dà attuazione all'Attività 1.2.c) tramite delega delle funzioni di gestione e controllo agli Organismi Intermedi Camere di Commercio della Regione;

RICORDATO, inoltre, che i rapporti tra il citato Servizio in qualità di Struttura regionale attuatrice e le Camere di Commercio della Regione, in qualità di Organismi intermedi del POR FESR, sono disciplinati in apposite Convenzioni, stipulate sulla base dello schema approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1431 dd. 24 giugno 2009, e che, ai sensi dell'art. 4 delle citate Convenzioni e delle modalità attuative precisate nella scheda di attività, il bando viene predisposto dalla Struttura regionale attuatrice, di concerto con gli Organismi intermedi;

PRESO ATTO che è intervenuta a più riprese una consultazione fra Struttura regionale attuatrice e le Camere di Commercio della Regione per addivenire ad un testo condiviso del bando in argomento;

VISTO l'allegato "Bando per iniziative rivolte a sostenere l'utilizzo del commercio elettronico da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia", predisposto dal sopra menzionato Servizio affari generali, amministrativi e per l'accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive, d'intesa con gli Organismi intermedi Camere di Commercio della Regione, nel quale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dal POR FESR 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia - Obiettivo competitività regionale ed occupazione con riferimento all'Attività 1.2.c) "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione";

RITENUTO di approvare l'allegato bando sopra citato e di destinare alla concessione dei finanziamenti di cui al bando medesimo risorse finanziarie pari ad Euro 1.700.000,00, di cui Euro 416.500,00 costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea, euro 892.500,00 la quota di cofinanziamento nazionale ed euro 391.000,00 la quota di cofinanziamento regionale;

RITENUTO altresì, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di attuazione del POR, di pubblicare il bando e la modulistica sul Bollettino Ufficiale della Regione e di darne avviso sui quattro quotidiani locali a maggior diffusione, sul settimanale "Il Friuli" e sul "Sole 24 Ore Nord Est";

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle Attività Produttive, di concerto con l'Assessore alla Cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie ;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Bando per iniziative rivolte a sostenere l'utilizzo del commercio elettronico da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia", che definisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal POR FESR 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, con riferimento all'Attività 1.2.c) "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione;

2. di approvare la modulistica allegata al bando di cui all'articolo 1, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come di seguito specificato:

- Allegato A "Campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006";
- Allegato B "Criteri di ammissibilità POR FESR - Attività 1.2.c";
- Allegato C "Modulo di domanda";
- Allegato D "Parametri dimensionali";

3. di assegnare al bando di cui all'articolo 1 risorse finanziarie complessive pari ad euro 1.700.000,00, di cui euro 416.500,00 costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea, euro 892.500,00 la quota di cofinanziamento nazionale ed euro 391.000,00 la quota di cofinanziamento regionale;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_52_1_DGR_2643_2_ALL1

BANDO allegato alla deliberazione
della Giunta regionale n. 2643 del
16.12.2010

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Programmazione 2007-2013

Obiettivo competitività regionale e occupazione

Asse 1 "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità"

Attività 1.2.c) "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione"

Bando per iniziative rivolte a sostenere l'utilizzo del commercio elettronico da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia

SOMMARIO

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi
- Art. 2 – Normativa di riferimento
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Iniziative finanziabili
- Art. 5 – Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 6 – Settori esclusi
- Art. 7 – Divieto di cumulo

CAPO II – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

- Art. 8 – Risorse finanziarie disponibili
- Art. 9 – Caratteristiche e intensità dell'aiuto
- Art. 10 – Limiti di spesa e di contributo
- Art. 11 – Spese ammissibili
- Art. 12 – Spese non ammissibili
- Art. 13 – Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa

CAPO III - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

- Art. 14 – Modalità e termini per la presentazione delle domande
- Art. 15 – Istruttoria amministrativa delle domande
- Art. 16 – Valutazione tecnica e criteri di priorità
- Art. 17 – Concessione del contributo

CAPO IV – PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

- Art. 18 – Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione
- Art. 19 – Presentazione della rendicontazione
- Art. 20 – Modalità di rendicontazione
- Art. 21 – Liquidazione del contributo
- Art. 22 – Sospensioni dell'erogazione del contributo

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

- Art. 23 – Obblighi dei beneficiari
- Art. 24 – Vincoli di destinazione e operatività delle iniziative
- Art. 25 – Operazioni straordinarie
- Art. 26 – Proroghe
- Art. 27 – Controlli e verifiche tecniche
- Art. 28 – Riduzione del contributo
- Art. 29 – Revoca del provvedimento di concessione

CAPO VI – NORME FINALI

- Art. 30 – Disposizione di rinvio
- Art. 31 – Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari
- Art. 32 – Elementi informativi
- Art. 33 – Elenco degli allegati

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale (POR) della Regione Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'Obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007 – 2013 - Asse 1 "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità" - Attività 1.2.c "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione".

2. I finanziamenti per l'attività di cui al comma 1 hanno l'obiettivo di rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia attraverso la concessione di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico, agevolando in particolare l'attivazione di nuovi siti di e-commerce ed il potenziamento di siti già esistenti, al fine di concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi individuati nel POR – FESR 2007-2013:

- a) obiettivo specifico: rafforzare la competitività delle imprese;
- b) obiettivo operativo: sostenere i processi di trasformazione e/o rafforzamento della struttura produttiva.

3. Il presente bando concorre al conseguimento degli obiettivi richiamati al comma 2, misurati attraverso gli indicatori di monitoraggio riportati nella modulistica prevista per la presentazione della domanda.

4. In base alle convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale, le funzioni proprie della Struttura regionale attuatrice relative al presente bando saranno svolte in qualità di Organismi intermedi dalle quattro Camere di Commercio Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) competenti per territorio.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti comunitari, nazionali e regionali:

Normativa comunitaria:

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 (recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999) pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 210 del 31 luglio 2006 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999) pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 210 del 31 luglio 2006 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 (che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 45 del 15 febbraio 2007 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
- Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007–2013, Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato POR FESR 2007-2013, adottato con Decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007, come modificata con Decisione della commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, recante "modifica della decisione C(2007)5717 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia";

Normativa nazionale:

- Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/2005, pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/05/2007 che disciplina le modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla CE, di cui all'art. 1, c. 1223, della legge 27/12/2006 n. 296;
- D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione", pubblicato sulla GURI 294 del 17 dicembre 2008;

Normativa regionale:

- Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico" ed in particolare l'art. 9 bis relativo allo "Sviluppo e promozione del commercio elettronico";
- Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 Capo V e art. 42 del Capo VIII "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)";
- Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 "Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia" ed in particolare l'art. 42, relativo alla "Delega di funzioni alle Camere di commercio";
- Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee";
- Decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres. "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della L.R. 7/2000" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1427 del 21 luglio 2008 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" in seguito emanato con Decreto 238/pres del 13 settembre 2008 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 14 gennaio 2010 con la quale si è preso atto della Decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010 che adotta il Programma Operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1097 del 12 giugno 2008 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del documento di sintesi che individua i criteri di selezione delle operazioni proposte nell'ambito del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività e Occupazione della Regione Friuli Venezia Giulia anche per l'Attività 1.2.c);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2586 del 10.12.2010 con la quale la Giunta regionale ha approvato il regolamento attuativo dell'art.9 bis ("*Sviluppo e promozione del commercio elettronico*") della L.R. 26 del 10 novembre 2005.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2642 del 16.12.2010 con la quale la Giunta regionale ha approvato la scheda di attività 1.2.c) POR FESR 2007-2013.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si adottano le seguenti definizioni:

- a) **Commercio elettronico**: come definito nella Comunicazione della Commissione Europea COM(97) 157 del 15 aprile 1997, il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via

elettronica. Il commercio elettronico per i consumatori finali (Business-to-Consumer) riguarda in particolare la fornitura di beni e servizi direttamente all'utente finale;

b) **PMI (piccole e medie imprese)**: le imprese che soddisfano i parametri dimensionali di cui al decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463/Pres e s.m.i.;

c) **Promozione del sito**: attività di consulenza per studi di web marketing, piani di diffusione e posizionamento del sito web di commercio elettronico;

d) **Autorità di Gestione (ADG)**: l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'art. 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e come specificato nell'art. 6 del Regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j). Tale organismo è individuato nel Servizio gestione dei fondi comunitari della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie;

e) **Struttura regionale attuatrice (SRA)**: la Direzione centrale attività produttive - Servizio Affari generali, amministrativi e per l'accesso al credito alle imprese, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'attività 1.2.c) prevista dal Programma Operativo Regionale, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j) e delle Convenzioni stipulate con le Camere di Commercio della Regione;

f) **Organismi intermedi**: le quattro Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Regione, che svolgono le funzioni delegate dalla Struttura regionale attuatrice in base alle Convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale.

Art. 4 – Iniziative finanziabili

1. Nel quadro del POR FESR 2007-2013 ed ai sensi della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 sono finanziabili, sempre nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006, le seguenti iniziative localizzate sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, purché strettamente funzionali all'attività svolta dall'impresa richiedente:

- a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
- b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
- c) promozione del sito di commercio elettronico.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono ammesse a finanziamento anche quando riferite alla ristrutturazione, al potenziamento o all'ampliamento di un sito orientato al commercio elettronico già esistente, a condizione che né per tale sito né per alcun altro sito intestato all'impresa richiedente il contributo, la stessa non abbia già beneficiato del medesimo strumento agevolativo e purché le modifiche per le quali si richiede il finanziamento siano dettagliatamente descritte e documentate nella domanda di contributo e verificabili a consuntivo.

3. Ai sensi del presente bando ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo.

Art. 5 – Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dal presente bando le piccole e medie imprese, come definite all'art. 3, lettere b) del presente bando, i loro consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa.

2. I soggetti di cui al comma 1, compreso ciascun componente di consorzi, società consortili e cooperative, anche in forma cooperativa, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
- b) non essere in situazione di difficoltà, secondo la definizione di difficoltà fornita al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02, pubblicata sulla GU C 244 dell'1.10.2004 e riportata nell'Allegato A al presente bando;

- c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- d) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, con attività effettiva codificata dai codici ATECO 2007, come risultante dalla visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo;
- e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
- g) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali. Al fine della verifica del rispetto di tale requisito:
 - la CCAA territorialmente competente dispone la concessione e la liquidazione del contributo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa. In caso di DURC (o documentazione equipollente) irregolare, il contributo non viene concesso;

3. Le disposizioni del presente bando si applicano nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in particolare nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

4. Nel caso in cui le imprese svolgano attività, è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio delle attività ammesse.

Art. 6 – Settori esclusi

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'art 4 le tipologie di aiuto e i settori di attività riepilogati sub Allegato A al presente bando.

Art. 7 – Divieto di cumulo

1. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili o quote di esse, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.

CAPO II – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 8 – Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche disponibili per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente bando ammontano complessivamente a euro 1.700.000,00 di risorse POR, di cui euro 416.500,00 costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione europea, euro 892.000,00 costituiscono la quota di cofinanziamento nazionale ed euro 391.000,00 costituiscono la quota di cofinanziamento regionale.

2. E' facoltà dell'Amministrazione regionale assegnare al presente bando ulteriori risorse.

Art. 9 – Caratteristiche e intensità dell'aiuto

1. Il contributo viene concesso sotto forma di aiuto de minimis.

2. L'intensità massima degli incentivi, corrisposti a titolo di aiuto in regime de minimis, è pari al 50% della spesa ammissibile, al netto dell'IVA.

3. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento(CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (salvo il massimale di 100.000,00 euro previsto per le imprese di trasporto su strada).

Art. 10 – Limiti di spesa e di contributo

1. L'importo minimo della spesa ammissibile a contributo è pari a 3.000,00 euro (escluse le eventuali spese per la certificazione).
2. L'importo massimo della spesa ammissibile a contributo è pari a 30.000,00 euro (escluse le eventuali spese per la certificazione).
3. E' fatto salvo in ogni caso l'obbligo di rispettare il limite de minimis fissato dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 11 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente connesse alle iniziative di cui all'art. 4, sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo a valere sul presente bando ed in relazione a iniziative avviate dopo tale data di presentazione, ai sensi dell'art. 13.

2. Sono ammissibili in particolare le seguenti tipologie di spesa:

a) Acquisizione di servizi:

- acquisizione di servizi di consulenza rivolti alla creazione di siti orientati al commercio elettronico;
- acquisizione di servizi di consulenza specialistici per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o promozione via internet quali applicazioni di e-Commerce, applicazioni business-to-business, etc.
- acquisizione di consulenze per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM);
- acquisizione di servizi di assistenza iniziale all'imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico, quali la consulenza per l'iniziale utilizzo, limitatamente agli addetti destinati alla gestione, manutenzione o controllo del sito e con esclusione delle spese di trasferta ;
- spese per il collegamento con il sistema regionale di teleinformazione e teleprenotazione turistica, escluse le spese di gestione dei sistemi;
- spese per la traduzione dei testi del sito;
- spese per la promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente a quelle previste per l'acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico.

b) Beni materiali:

- acquisizione di hardware, relativamente al massimo ad una postazione completa (incluso sistema operativo) ;
- acquisizione di hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;

c) Beni immateriali:

- acquisizione di sistemi informatici (software, brevetti) acquistati o ottenuti in licenza, semprechè strettamente necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica
- acquisizione software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;
- acquisizione di applicazioni e programmi per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM).

3. Ai sensi dell'art. 41 bis della legge regionale 7/2000, è inoltre finanziabile il costo della certificazione delle spese, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 2.500,00 e con decorrenze, limiti, modalità e termini stabiliti dalla competente Autorità di Gestione, che a tal fine emana apposite circolari. Tale certificazione non sostituisce la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.

4. Le consulenze acquisite dovranno essere caratterizzate da un alto contenuto specialistico ed essere svolte da professionisti e/o società qualificate, con dimostrata esperienza nella specifica materia per la quale sono prescelte.

Art. 12 – Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente bando, non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'art. 11 ed, in particolare, anche in deroga al DPR 196/08, le spese relative a:

- servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, fatte salve le spese relative all'attività di certificazione della spesa rendicontata;
- spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa o alla realizzazione dei prodotti o servizi dell'impresa stessa (ad esempio programmi per contabilità, paghe, magazzino) a meno che non siano collegate direttamente alla gestione e/o alla creazione del sito orientato al commercio elettronico né volte all'integrazione con questa;
- spese per interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti;
- spese per beni immobili, impianti generali, opere edili;
- spese per il noleggio o leasing di strumentazioni e di attrezzature, ovvero tutte le spese sostenute tramite leasing;
- spese relative a canoni e contratti pluriennali di manutenzione, di assistenza e quant'altro;
- IVA ed altre imposte e tasse, se recuperabili, valori bollati, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, materiali di ordinario uso d'ufficio;
- acquisto di beni o materiali usati;
- ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari;
- spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario regionali e/o nazionali e/o comunitarie;
- spese per pubblicità;
- contributi in natura.

2. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non saranno ammesse spese a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora i rapporti giuridici rilevino ai fini della concessione del contributo. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore applicabili.

Art. 13 – Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa

1. Le imprese indicano in sede di domanda le date presunte di avvio e di conclusione dell'iniziativa.

2. Le imprese possono avviare l'iniziativa dal giorno successivo alla presentazione della domanda ovvero all'inoltro della stessa, purché inviata a mezzo raccomandata, e comunque devono avviarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria regionale e della relativa ammissione a finanziamento, salvo una proroga autorizzata ai sensi dell'art. 26, nei termini ivi previsti. Entro lo stesso termine, le imprese comunicano la data di avvenuto avvio e la data presunta di conclusione dell'iniziativa.

3. L'avvio dell'iniziativa coincide:

- a) nel caso di acquisto di beni mobili, con la data di consegna degli stessi specificata nel documento di consegna, ovvero, in carenza di tale documentazione, con la data della prima fattura;

b) nel caso di fornitura di servizi, con la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale documentazione, con la data della prima fattura.

4. Il progetto può avere una durata massima di 12 mesi dall'effettivo avvio, fatte salve eventuali proroghe di cui all'art.26..

5. Il progetto si intende concluso alla data dell'ultimo costo dimostrabile da fattura quietanzata o da altra documentazione giustificativa equipollente.

5 bis le spese di cui al comma 5 sostenute oltre i termini di durata del progetto di cui al comma 4 sono non ammissibili. In tale caso si applicano le disposizioni di cui agli artt.18 e 28.

6. Il termine massimo di conclusione dei progetti, comprensivo di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 26, è fissato conformemente all'articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 238/2008: in ogni caso le operazioni cofinanziate dal POR FESR 2007-2013 dovranno terminare al massimo entro sei mesi prima della data ultima di ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione europea con Regolamento (CE) n. 1083/2006 e s.m.i. e successive decisioni di approvazione del POR FESR 2007-2013.

CAPO III - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 14 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. A partire dal giorno successivo ed entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione il richiedente presenta la domanda alla Camera di Commercio territorialmente competente, redatta secondo il modello C allegato al bando e completa dei documenti richiesti. Il termine è confermato anche nel caso di consegna per il tramite di corriere espresso. Sono considerate presentate nei termini anche le domande pervenute entro i 15 giorni successivi alla scadenza, purché inviate esclusivamente a mezzo raccomandata, escluso ogni altro mezzo di inoltro diverso, e spedite entro il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione; a tal proposito fa fede della spedizione la data del timbro postale.

2. Le domande, debitamente sottoscritte e bollate, devono essere redatte utilizzando il modello di cui all'Allegato C al presente bando, disponibile sul sito della Regione, alla sezione dedicata all'Obiettivo Competitività regionale e occupazione, nonché sui siti di ogni Camera di Commercio. Tutta la documentazione è inserita in una busta chiusa recante la dicitura "POR FESR 2007-2013 – Attività 1.2.c) Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione".

3. Nella documentazione di domanda sono descritti in dettaglio le caratteristiche soggettive dell'impresa, le caratteristiche e gli obiettivi dell'iniziativa, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare ed il dettaglio delle relative spese.

4. La documentazione di domanda, redatta utilizzando il citato fac-simile, comprende:

- a) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti i requisiti di ammissibilità, nonché il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. A tal fine, in attuazione dell'art. 73 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di data non antecedente a 6 mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal legale rappresentante dell'azienda attestante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, corredata, a pena di nullità, da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che firma la dichiarazione;
- b) relazione tecnica illustrativa dell'intervento oggetto della richiesta di contributo, redatta su carta libera;
- c) curriculum vitae di ciascuno dei fornitori di servizi di consulenza scelti dall'impresa, comprendente una relazione sull'esperienza maturata nel settore;
- d) preventivi di spesa, redatti dai rispettivi fornitori, relativi all'acquisto di ciascun bene e servizio;
- e) dichiarazione relativa ai contributi de minimis eventualmente ricevuti;
- f) dichiarazione sostitutiva relativa ai parametri dimensionali dell'impresa richiedente, secondo l'Allegato D;

- g) copia fotostatica, da allegare, a pena di nullità, alla dichiarazione di cui al punto f), di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che firma la dichiarazione;
- h) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare in corso di validità/richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti, o documentazione equipollente.

5. Non sono ammissibili le istanze pervenute dopo il termine di cui al comma 1 del presente articolo, non redatte sul Modulo di domanda – Allegato C ovvero prive di valida sottoscrizione da parte del richiedente.
6. L'impresa che, in corso d'istruttoria, intendesse ritirare la domanda presentata, deve darne tempestiva comunicazione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente.
7. Nel caso in cui le domande vengano trasmesse erroneamente ad una C.C.I.A.A. non territorialmente competente, la C.C.I.A.A. ricevente provvederà all'inoltro d'ufficio alla C.C.I.A.A. competente.

Art. 15 – Istruttoria amministrativa delle domande

1. Ogni Camera di Commercio istruisce le domande e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di iniziativa, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di ammissibilità formale, generali e specifici previsti dal POR FESR 2007-2013 di cui all'Allegato B al presente bando effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo, nei limiti legge, eventuale documentazione integrativa.
2. Per l'istruttoria delle domande di contributo e per le variazioni di progetto intervenute dopo la concessione del contributo ai sensi dell'art. 18, le Camere di Commercio possono avvalersi del parere di un esperto indipendente.
3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, fatti salvi i casi di esclusione previsti dal bando, il responsabile del procedimento presso ogni C.C.I.A.A. ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio e ne viene data comunicazione ai richiedenti.
4. Le Camere di Commercio, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto a insussistenza dei requisiti di ammissibilità, comunicano tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
5. Le Camere di Commercio, utilizzando i criteri previsti all'art.16, provvedono a formare le graduatorie descritte all'art. 17.

Art. 16 – Valutazione tecnica e criteri di priorità

1. I progetti ritenuti ammissibili in base ai criteri di ammissibilità riportati all'Allegato B, sono valutati secondo i seguenti criteri:

| CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO ASSEGNATO |
|--|---------------------|
| progetti diretti alla realizzazione di siti nei quali si perfeziona la compravendita on line | 20 |
| realizzazione di nuovi siti orientati al commercio elettronico | 15 |
| potenziamento ed ammodernamento di siti già esistenti | 10 |
| promozione del sito con le modalità previste nel regolamento di attuazione | 5 |

2. Ad ogni progetto sarà attribuito un punteggio, dato dalla sommatoria dei singoli punteggi assegnati alla iniziativa sulla base della corrispondenza ai diversi criteri definiti al comma 1.
3. Sulla base dell'istruttoria, i progetti da ammettere a finanziamento sono inclusi in una graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio.
4. I progetti considerati ammissibili vengono finanziati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria.
5. A parità di punteggio si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti presentati da imprenditoria giovanile¹;
 - b) progetti presentati da imprenditoria femminile²;
 - c) microimprese fino a 9 occupati;
 - d) imprese localizzate nei comuni di montagna (sede operativa);
 - e) all'avvio dell'attività 3.2.b (Asse III Accessibilità) e dell'attività 4.1.a (Asse IV Sviluppo territoriale) sarà riconosciuta priorità ai progetti collegati con tali attività;
 - f) ordine cronologico di presentazione della domanda (di cui fa fede il numero di protocollo).

Art. 17 – Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3 della legge regionale 7/2000.
2. L'attività istruttoria svolta presso ogni Camera di Commercio si conclude entro i 90 giorni successivi alla scadenza del bando con l'approvazione, effettuata con determinazione del Segretario generale, e l'invio alla Struttura regionale attuatrice della graduatoria parziale su base provinciale delle domande ricevute nel periodo, recante l'evidenza:
 - a) dei progetti ammissibili a finanziamento, con specifica della spesa ammissibile e dei contributi rispettivamente assegnabili ai singoli interventi;
 - b) dei progetti non ammissibili a finanziamento per mancanza dei requisiti di cui all'Allegato B, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento di tutte le graduatorie provinciali parziali di cui al comma 2, la Struttura Regionale attuatrice predispone la graduatoria regionale unica delle iniziative ammissibili a contributo e l'elenco delle iniziative non ammesse a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
4. La graduatoria regionale e l'elenco di cui al comma 2 sono approvati con decreto del Direttore centrale Attività Produttive e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione e di ogni Camera di Commercio.
5. Il decreto di cui al comma 4 è adottato entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima graduatoria parziale provinciale e costituisce impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013.
6. Sulla base del decreto di cui al comma 4, ogni Camera di Commercio provvede con proprio atto all'impegno delle risorse nei confronti dei rispettivi beneficiari.

¹Per l'imprenditoria giovanile, possono chiedere la priorità le imprese individuali gestite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni.

²Per l'imprenditoria femminile, possono chiedere la priorità le imprese individuali gestite da donne o le società di persone e società cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne e le società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per 2/3 da donne.

7. Le iniziative ammissibili a contributo sono finanziate nei limiti delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria regionale unica di cui al comma 3. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.

8. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi, l'Amministrazione regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria. Eventuali importi disimpegnati a seguito di rinunce, rideterminazioni e revoche non soggetti a procedure di recupero in corso possono essere utilizzati al fine dell'eventuale scorrimento della graduatoria o trasferiti a successivi bandi.

9. Le Camere di Commercio comunicano alle imprese utilmente collocate in graduatoria l'assegnazione del contributo.

10. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 9 le imprese confermano l'interesse al contributo, mediante comunicazione, ai sensi dell'art. 13 comma 2, della data di avvenuto avvio e di quella, presunta, di conclusione

11. La concessione dei contributi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), nonché alla verifica del rispetto del massimale di cui all'art. 9, comma 3, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa a conferma, ovvero rettifica, dei dati precedentemente trasmessi alla C.C.I.A.A. competente.

12. Le Camere di Commercio, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'impresa di cui al comma 10, adottano il provvedimento di concessione del contributo.

13. Le Camere di Commercio comunicano ai beneficiari la concessione del contributo. Nei provvedimenti di concessione sono riportati i termini di conclusione delle iniziative e di presentazione delle rendicontazioni.

14. I termini di cui al comma 2 e al comma 12 sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per le integrazioni della documentazione, nonché per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'art. 15, comma 4.

CAPO IV – PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Art. 18 – Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione

1. Non sono ammissibili modifiche alle iniziative oggetto di provvedimento di concessione non imputabili a cause impreviste e imprevedibili, a cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta che:

- a) modifichino sostanzialmente obiettivi e finalità dell'iniziativa, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima;
- b) implicino il venir meno di uno o più dei criteri di ammissibilità di cui all'Allegato B;
- c) comportino una riduzione del punteggio assegnato all'iniziativa tale da determinarne la collocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella della prima iniziativa non finanziata.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nel caso di eventuali variazioni in corso d'opera, il beneficiario trasmette apposita istanza, debitamente sottoscritta e motivata con il supporto di idonea documentazione giustificativa, alla C.C.I.A.A. territorialmente competente, al fine di acquisirne l'autorizzazione preventiva.

3. Le Camere di Commercio si riservano l'accoglimento delle istanze di variazione entro 30 giorni dal loro ricevimento.

4. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso. Qualora la spesa per l'iniziativa risulti inferiore a quella ammessa a contributo, le C.C.I.A.A. procedono alla proporzionale rideterminazione dello stesso, come previsto al successivo art. 28, comma 1, lettera b).

5. Le Camere di Commercio comunicano tempestivamente alla Struttura regionale attuatrice le determinazioni assunte in relazione alle istanze di variazione pervenute.

Art. 19 – Presentazione della rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano alla Camera di Commercio territorialmente competente la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di sei mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa fissata nel provvedimento di concessione o successivamente prorogata ai sensi dell'articolo 26.

2. Le Camere di Commercio si riservano, su indicazione della Struttura regionale attuatrice, di ammettere le rendicontazioni presentate oltre il termine di cui al comma 1, unicamente per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea.

3. Il fac-simile per la presentazione della rendicontazione e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale Attività produttive, sono pubblicati sul sito web della Regione e sui siti web delle Camere di Commercio.

Art. 20 – Modalità di rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione i beneficiari presentano alla Camera di Commercio competente la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata e dei risultati raggiunti;
- b) quadro economico finale di spesa;
- c) prospetto riepilogativo della documentazione di spesa, complessivo e per tipologie di spesa (in formato elettronico e cartaceo);
- d) documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata;
- e) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), c), d), e), nonché gli elementi necessari per la verifica dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, lettere f) e g);
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerente i beni oggetto del contributo soggetti al rispetto dei vincoli di cui all'art. 24;
- g) ogni altro atto o documento eventualmente necessario richiesto dalla Camera di Commercio competente ovvero dall'Amministrazione regionale.

2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute e il pagamento delle medesime devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda sul presente bando.

3. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Fatture e documenti equivalenti sono presentati in originale e vengono successivamente restituiti all'impresa debitamente annullati, a conclusione del procedimento.

4. Non sono ammissibili fatture o documenti equivalenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro pagati in contanti.

5. Nel caso di documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro saldati in contanti, dovrà essere prodotto, quale prova dell'effettiva effettuazione della spesa e della data di pagamento, un estratto contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con firma, data e timbro del fornitore medesimo, ovvero apposita dichiarazione liberatoria del fornitore.

6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione bancaria o postale, attestante l'esecuzione di bonifici bancari o versamenti su conti correnti postali:

- a) copia di estratti conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);
- b) copia delle ricevute bancarie/postali o dei bonifici dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili).

7. A ogni giustificativo di spesa deve corrispondere un distinto versamento bancario o postale da cui risulti espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità del versamento stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente. Sono ammissibili anche versamenti cumulativi limitatamente ai versamenti che non comprendano documenti di spesa estranei all'iniziativa finanziata, e che siano quindi integralmente riferiti al pagamento di fatture o documenti probatori equivalenti direttamente correlati all'iniziativa finanziata. Nei casi di pagamento cumulativo, l'impresa documenta la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo, con riserva per la Camera di Commercio territorialmente competente di valutare l'ammissibilità della relativa spesa.

8. Entro il termine di rendicontazione i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.

9. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale con i requisiti e secondo le modalità di cui all' articolo 11. La certificazione della rendicontazione non sostituisce in ogni caso la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.

Art. 21 – Liquidazione del contributo

1. Le Camere di Commercio procedono all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione delle iniziative, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. Le Camere di Commercio accertano, a tal fine, l'effettiva conclusione delle iniziative tramite controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, le Camere di Commercio procedono sulla base della documentazione agli atti.

4. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

5. I contributi sono liquidati con provvedimento dirigenziale della Camera di Commercio competente entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Art. 22 – Sospensioni dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della L.R. 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo, di cui sarà data comunicazione ai beneficiari, può essere disposta nei seguenti casi:

- a) qualora la Camera di Commercio territorialmente competente abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 23 – Obblighi dei beneficiari

1. Ai sensi della normativa relativa all'attuazione dei Fondi strutturali 2007-2013, i beneficiari sono tenuti a:
 - a) rispettare la tempistica per l'avvio, la conclusione e la rendicontazione delle iniziative prevista nel bando e nel provvedimento di concessione, salvo eventuali autorizzazioni di proroghe di cui al successivo art. 26;

- b) rispettare e mantenere i vincoli di destinazione e operatività dell'intervento, nonché trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei suddetti vincoli, come stabilito al successivo art. 24;
- c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) per tutta la durata dell'intervento e fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 24, comma 10;
- d) predisporre un sistema contabile distinto oppure un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie oggetto di finanziamento, al fine di facilitare la verifica delle spese da parte delle autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;
- e) conservare in plico separato, fino al 31 dicembre 2020, ai fini dei controlli, la documentazione relativa ai procedimenti amministrativi e contabili, in originale o in copia conforme all'originale;
- f) rispettare la normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nonché osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;
- g) rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel POR Obiettivo Competitività e Occupazione, nei regolamenti comunitari inerenti i Fondi Strutturali, nonché le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione;
- h) rispettare, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000, gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
- i) rispettare i disposti normativi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui all'art. 54 del Regolamento (CE) 1083/2006, comma 3, lettere b) e c) ed il divieto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 196 del 3/10/2008, pubblicato sul GURI n. 294 del 17/12/2008;
- j) non ricevere né richiedere altri contributi sulle iniziative oggetto di finanziamento;
- k) consentire ed agevolare ispezioni e controlli da parte della Commissione Europea, dell'Amministrazione nazionale e regionale e delle C.C.I.A.A.

2. I beneficiari sono, altresì, tenuti a:

- a) comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali, rinunce ovvero ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'iniziativa;
- b) trasmettere alle C.C.I.A.A. in qualità di organismi intermedi, la documentazione richiesta nelle varie fasi di istruttoria, nonché le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'iniziativa, necessari alle stesse C.C.I.A.A. ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio MIC Fvg 2007-2013, alle scadenze e con le modalità comunicate nella richiesta stessa, anche successivamente all'erogazione del contributo;
- c) rispettare le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1828/2006 in materia di azioni informative e pubblicitarie. In particolare, al fine di favorire la massima diffusione della conoscenza dei fondi comunitari, i partecipanti alle iniziative (ad es. i fornitori), sono informati del finanziamento dell'iniziativa nell'ambito del POR mediante indicazione, in ogni comunicazione, del cofinanziamento della UE e, in particolare, del fondo FESR;
- d) accettare l'inclusione nell'elenco dei beneficiari di cui all'art. 31, comma 2;
- e) inviare, su richiesta motivata da esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione del progetto;
- f) trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei vincoli di destinazione e operatività delle iniziative, ai sensi dell'art. 24, comma 7;
- g) richiedere autorizzazione preventiva alla C.C.I.A.A. territorialmente competente per eventuali variazioni in corso d'opera, come previsto all'art. 18, comma 2.

Art. 24 – Vincoli di destinazione e operatività delle iniziative

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 "Stabilità delle operazioni", il beneficiario dell'iniziativa oggetto di contributo ha l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo, nonché l'operatività dell'oggetto del finanziamento per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo. L'iniziativa non deve subire modifiche sostanziali:

- a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa;
- b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura e/o dalla cessazione di un'attività produttiva.

2. Il vincolo di destinazione è soggettivo e oggettivo.
3. Il vincolo di destinazione soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della proprietà ovvero della disponibilità dei beni oggetto di contributo per tutta la durata prevista al precedente comma 1.
4. Il vincolo di destinazione oggettivo consiste nell'obbligo di mantenere e utilizzare i beni oggetto di contributo esclusivamente per le finalità progettuali e del bando.
5. Costituiscono violazione degli obblighi discendenti dalla disposizione cui al comma 1, in particolare:
 - a) la cessione dei beni materiali ed immateriali il cui costo è stato ammesso a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inidonei all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione alla Camera di Commercio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri contributi;
 - b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa cofinanziata;
 - c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa cofinanziata.
6. Per le operazioni straordinarie come il conferimento, la scissione, la trasformazione, lo scorporo e la fusione, si applicano le procedure previste dal successivo articolo 25, in esito alle quali la Camera di Commercio territorialmente competente, sentita l'Amministrazione regionale, valuta se è rispettato l'obbligo di cui al comma 1 e 3.
7. Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di cui al comma 1, i beneficiari presentano in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, fino al venir meno dei vincoli, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
8. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 7, la Camera di Commercio territorialmente competente procede ai controlli in loco previsti dal POR FESR, previa trasmissione di un sollecito al beneficiario, con fissazione di un ulteriore termine perentorio per l'invio della dichiarazione.
9. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 57 comma 5 del Regolamento di cui al comma 1, l'inosservanza dei vincoli di destinazione e operatività delle iniziative comporta la revoca del contributo, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.
10. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta violazione degli obblighi oggetto del presente articolo, né rideterminazione del contributo concesso.

Art. 25 – Operazioni straordinarie

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d'impresa, intervenute tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza degli obblighi di cui all'articolo 24, il contributo può essere trasferito al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica istanza, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.
2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto della disposizione richiamata all'articolo 24, comma 1, l'impresa interessata presenta, entro sei mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 del presente articolo:
 - a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contributo, comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite all'iniziativa oggetto di contributo;

b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di contributo o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;

c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.

3. All'istanza di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate dalle Camere di Commercio sui rispettivi siti Internet.

4. Qualora l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, la Camera di Commercio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; qualora l'istanza pervenga successivamente, la Camera di Commercio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma del contributo concesso.

Art. 26 – Proroghe

1. Le richieste di proroga dei termini di avvio e di conclusione delle iniziative, debitamente motivate, devono essere presentate alle Camere di Commercio territorialmente competenti, prima della scadenza dei rispettivi termini, a pena di irricevibilità delle stesse. Le proroghe sono eventualmente autorizzate dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente, sentita l'Amministrazione regionale, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente attuazione del POR FESR 2007-2013.

2. È ammessa una sola proroga dei termini di avvio e di conclusione dell'intervento, per un periodo non superiore a 60 giorni, fatto salvo quanto disposto all'art. 13, comma 6.

3. In caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione della richiesta stessa a termine già scaduto, sono fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino al termine di conclusione originariamente stabilito, previa valutazione dell'effettivo raggiungimento delle finalità originarie del progetto.

4. Nel caso di inosservanza del termine di rendicontazione, la C.C.I.A.A. competente, sentita la Struttura Regionale Attuatrice, procede alla revoca del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 2.

Art. 27 – Controlli e verifiche tecniche

1. Le C.C.I.A.A., in qualità di organismi intermedi, provvedono ad effettuare controlli sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse. I competenti organi comunitari, statali e regionali possono inoltre effettuare in qualsiasi momento verifiche e/o controlli, anche in loco, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all'attuazione degli interventi finanziati.

2. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata degli obblighi a carico delle imprese beneficiarie, le Camere di Commercio possono effettuare controlli e verifiche ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 28 – Riduzione del contributo

1. Il contributo concesso viene ridotto in misura proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile a rendiconto, purché sia accertato il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originari, quando:

a) l'iniziativa viene realizzata parzialmente;

b) la spesa ammissibile a rendiconto risulta inferiore alla spesa ammessa a contributo, tenuto conto delle eventuali variazioni approvate ai sensi dell'art. 18.

Art. 29 – Revoca del provvedimento di concessione

1. Fatti salvi i casi di revoca espressamente previsti all'art. 24, comma 9 e all'art. 26, comma 4, il provvedimento di concessione del contributo è altresì revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalità originari;
- c) difformità di realizzazione rispetto all'iniziativa approvata tali che l'applicazione dei criteri di cui all'art. 16 all'iniziativa effettivamente realizzata determini una riduzione del punteggio assegnato, e che il nuovo punteggio così rideterminato risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultima iniziativa ammessa a finanziamento;
- d) riscontro, in sede di verifiche e di accertamenti, della mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato B, ovvero della presenza di irregolarità che investono una quota di oltre il 50% delle spese rendicontate;
- e) riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, anche successivi alla conclusione del progetto, dell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c);
- f) in caso di operazioni straordinarie, l'impresa subentrante non abbia i requisiti per subentrare ai sensi dell'art. 25.

2. La revoca del provvedimento di concessione comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000 compresa la maggiorazione degli interessi.

3. Le Camere di Commercio comunicano tempestivamente ai soggetti interessati e alla Struttura regionale attuatrice la revoca del provvedimento di concessione.

4. L'inosservanza degli obblighi dei beneficiari di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) comporta la sospensione dell'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, sino all'adempimento delle prescrizioni stesse; qualora le prescrizioni non siano adempiute entro il termine perentorio fissato dalla Camera di Commercio competente, il provvedimento di concessione è revocato.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 30 – Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 2, nonché alla legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati acquisiti attraverso le domande di contributo, e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime saranno trattati dalle C.C.I.A.A. esclusivamente per l'attività di gestione delle procedure di cui al presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui al Titolo IV della L.R. n. 7/2000.

2. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) 1828/2006, il beneficiario, in caso di ottenimento del contributo, verrà incluso nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione dell'iniziativa e dell'importo del contributo concesso.

3. I responsabili del trattamento dei dati presso ogni Camera di Commercio sono designati dall'ente camerale di riferimento, in qualità di titolare, conformemente a quanto disposto all'art. 37 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Art. 32 – Elementi informativi

1. Ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:

ORGANISMI INTERMEDI

C.C.I.A.A. di Trieste

Piazza della Borsa, 14
34121 TRIESTE

C.C.I.A.A. di Udine
Via Morpurgo, 4
33100 UDINE

C.C.I.A.A. di Gorizia
Via Crispi, 10
34170 GORIZIA

C.C.I.A.A. di Pordenone
Corso Vittorio Emanuele, 47
33170 PORDENONE

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it, e sui siti web delle Camere di Commercio.

Art. 33 – Elenco degli allegati

1. Gli allegati al presente bando sono i seguenti:
 - a) Allegato A (Campo applicazione Regolamento (CE) n. 1998/2006);
 - b) Allegato B (Criteri di ammissibilità POR FESR – Attività 1.2.c);
 - c) Allegato C (Modulo di domanda);
 - d) Allegato D (Parametri dimensionali).



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

Allegato A – CAMPO APPLICAZIONE REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 – (Riferito all'art. 6, comma 1)



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Ministero dello
Sviluppo Economico



Unione Europea
FESR

POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse 1 - "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità"

Attività 1.2.c - "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione"

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 **non sono concessi**:
 - a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
 - a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
 - c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1998/2006, si intende per:
 - a) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
 - b) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - c) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 dd. 1.10.2004:

1. **E' considerata in difficoltà** un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa **può comunque essere considerata in difficoltà** in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

Allegato B – CRITERI DI AMMISSIBILITA' POR FESR – ATTIVITA' 1.2.c)



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Ministero dello
Sviluppo Economico



Unione Europea
FESR

POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse 1 - "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità"

Attività 1.2.c - "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione"

CRITERI DI AMMISSIBILITA' FORMALE

- ammissibilità del proponente;
- correttezza e completezza formale della proposta progettuale;

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

- coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività per la quale il progetto è proposto a finanziamento;
- coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal REG(CE) n. 1083/2006, rispetto dei campi di intervento del FESR definito dal REG(CE) n. 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) ed obiettivi specifici previsti dallo stesso;
- rispetto dei criteri di demarcazione con altri Fondi;
- coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 RECE n. 1083/2006);
- coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento;
- coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015), a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività;
- rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (siti di importanza comunitaria SIC, zone speciali di conservazione ZSC e zone di protezione speciale ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e /o gestione delle aree medesime;



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

- rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) n. 800 del 06/08/2008 (regime di esenzione per categoria) e del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C323/01 del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C82/01 del 01/04/2008.

CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA'

- conformità al Reg. CE n. 1998/2006 e s.m.i.;
- rispondenza dei progetti ai requisiti previsti nei Regolamenti di attuazione;
- unità operativa localizzata nel territorio regionale;
- coerenza con la strategia regionale dell'informazione.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

Allegato C – MODULO DI DOMANDA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Ministero dello
Sviluppo Economico



Unione Europea
FESR

POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse 1 - "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità"

Attività 1.2.c - "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione"

Spazio riservato al protocollo

Alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura
di

MARCA
DA
BOLLO

DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Macrotipologia di iniziativa

Selezionare la macrotipologia prevalente

- Acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico** (art. 4, comma 1, lettera a)
- Acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico** (art. 4, comma 1, lettera b)
- Promozione del sito di commercio elettronico** (art. 4, comma 1, lettera c)

Gli elementi di dettaglio relativi all'iniziativa devono essere forniti nella relazione tecnica illustrativa dell'intervento da allegare alla presente domanda.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

2. Localizzazione dell'intervento

| | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Comune: indirizzo (via piazza, ecc) | | Cap. | Prov. n. |
| Area 87, 3 c: | | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No | |
| Zona montana: | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> Fascia A <input type="checkbox"/> Fascia B <input type="checkbox"/> Fascia C | <input type="checkbox"/> No |

3. Dimensione dell'impresa e settore attività

(SELEZIONARE L'OPZIONE PERTINENTE)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PMI | <input type="checkbox"/> GI |
| <input type="checkbox"/> Impresa industriale | <input type="checkbox"/> Consorzio, società consortile o cooperativa costituito/a da imprese industriali |
| <input type="checkbox"/> Impresa artigiana | <input type="checkbox"/> Consorzio, società consortile o cooperativa costituito/a da imprese artigiane |
| <input type="checkbox"/> Impresa commerciale | <input type="checkbox"/> Consorzio, società consortile o cooperativa costituito/a da imprese commerciali |
| <input type="checkbox"/> Impresa turistica | <input type="checkbox"/> Consorzio, società consortile o cooperativa costituito/a da imprese turistiche |
| <input type="checkbox"/> Impresa di servizi | <input type="checkbox"/> Consorzio, società consortile o cooperativa costituito/a da imprese di servizi |

Ai fini della classificazione dell'impresa, deve essere compilato l'**Allegato D – Parametri dimensionali**

4. Soggetto richiedente

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|--|
| Il/la sottoscritto/a | nome | |
| | cognome | |
| | codice fiscale | |
| | Nato/a a (comune, provincia, Stato) | |



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

| | |
|---------|---|
| in data | |
| sesto | F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> |

in qualità di¹

| |
|--|
| |
|--|

del soggetto
richiedente

| | |
|---|---|
| denominazione | |
| forma giuridica Registro imprese | |
| natura giuridica ISTAT | |
| codice fiscale | |
| partita IVA | |
| data iscrizione Registro imprese | |
| data di costituzione | |
| capitale sociale (Euro) | |
| occupati in ULA ² | |
| descrizione attività | |
| e-mail a cui inviare le comunicazioni | |
| C.C.N.L. | |
| matricola INPS | |
| <input type="checkbox"/> impresa giovanile ³ | <input type="checkbox"/> impresa femminile ⁴ |

SEDE LEGALE⁵

| | | |
|-------------------------------|------|---------|
| Comune: | Cap. | Prov. |
| indirizzo (via piazza, ecc) | | n. |
| Telefono: | Fax: | E-mail: |
| Codice ATECO prevalente 2007: | | |
| Codice ATECO secondario 2007: | | |

UNITA' OPERATIVA ATTIVA NEL TERRITORIO REGIONALE (qualora diversa dalla sede legale)

| | | |
|-------------------------------|------|---------|
| Comune: | Cap. | Prov. |
| indirizzo (via piazza, ecc) | | n. |
| Telefono: | Fax: | E-mail: |
| Codice ATECO prevalente 2007: | | |
| Codice ATECO secondario 2007: | | |

Modalità di pagamento del contributo:

Banca

Filiale/Agenzia

¹ Titolare e/o legale rappresentante del soggetto richiedente

² Occupati in ULA dell'impresa, come riportato nella dichiarazione inerente i parametri dimensionali dell'impresa sub Allegato F.

³ Imprese giovanili: le imprese individuali gestite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni.

⁴ Imprese femminili: le imprese individuali gestite da donne o le società di persone e società cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne e le società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per 2/3 da donne.

⁵ Per evidenziare la scelta dell'indirizzo a cui inoltrare la corrispondenza, barrare in alternativa la casella riferita alla sede legale o all'unità operativa attiva nel territorio regionale.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

| Iban | paese | cin eur | cin | codice ABI (banca) | codice CAB (sportello) | numero conto corrente |
|------|-------|---------|-----|--------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | |

5. Presentazione dell'impresa

CENNI STORICI E SVILUPPO AZIENDALE:
(breve storia dell'impresa e del suo sviluppo nel tempo - max 15 righe)

PRODOTTI E TECNOLOGIE:
(tipologie dei prodotti, caratteristiche particolari, ciclo produttivo, età media degli impianti - max 20 righe)

ORGANICO DELL'IMPRESA:
(forza lavoro occupata - max 10 righe)

6. Tipologia di intervento che si intende realizzare



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

chiede l'ammissione a finanziamento del Progetto denominato

Riferito alla/alle seguente/i attività :

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> a) progetti diretti alla realizzazione di siti nei quali si perfeziona la compravendita on line |
| <input type="checkbox"/> b) realizzazione di nuovi siti orientati al commercio elettronico |
| <input type="checkbox"/> c) potenziamento ed ammodernamento di siti già esistenti |
| <input type="checkbox"/> d) promozione del sito con le modalità previste nel regolamento di attuazione |

per un costo complessivo pari ad euro

7. Quadro economico

| MACROCATEGORIA | TIPOLOGIA DI SPESA | COSTO AL NETTO DI IVA |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| ACQUISIZIONE DI SERVIZI | | |
| | acquisizione di servizi di consulenza rivolti alla creazione di siti orientati al commercio elettronico; | |
| | acquisizione di servizi di consulenza specialistici per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o promozione via internet quali applicazioni di e-Commerce, applicazioni business-to-business, etc; | |
| | acquisizione di consulenze per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM); | |
| | acquisizione di servizi di assistenza iniziale all'imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico, quali la consulenza per l'iniziale utilizzo, limitatamente agli addetti destinati alla gestione, manutenzione o controllo del sito e con esclusione delle spese di trasferta; | |
| | spese per il collegamento con il sistema regionale di teleinformazione e teleprenotazione turistica, escluse le spese di gestione dei sistemi; | |
| | spese per la traduzione dei testi del sito; | |
| | spese per la promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente a quelle previste per l'acquisizione di | |



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

| | | |
|-------------------------|--|--|
| | consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico; | |
| BENI MATERIALI | | |
| | acquisizione di hardware, relativamente al massimo ad una postazione completa (incluso sistema operativo); | |
| | acquisizione di hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System; | |
| BENI IMMATERIALI | | |
| | acquisizione di sistemi informatici (software, brevetti) acquistati o ottenuti in licenza, semprechè strettamente necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica; | |
| | acquisizione software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System; | |
| | acquisizione di applicazioni e programmi per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM). | |
| | TOTALE | |

8. Cronoprogramma

| FASI | Date previste (gg/mm/aaaa) |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Avvio dell'iniziativa | |
| Conclusione dell'iniziativa | |

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e pertanto consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e false dichiarazioni;



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

- (eventuale⁶) che l'impresa, per la certificazione di cui all'art. 11 punto 3 del Bando, si avvale della consulenza, ed ha quale referente, lo studio professionale:

dati studio
professionale

| | |
|---------------|--|
| denominazione | |
| indirizzo | |
| CAP | |
| località | |
| telefono | |
| fax | |
| e-mail | |

9. Prospetto indicatori

| | Unità di misura | Valore atteso |
|--|-----------------|---------------|
| Giornate uomo prestate (da valorizzare solo nel caso di acquisizione di servizi) | N. | |
| Postazioni di lavoro collegate | N. | |

10. Dichiarazioni

Dichiara, ai fini dell'ammissione a finanziamento:

- che il progetto è coerente con gli obiettivi e il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della Linea d'intervento indicati nel bando;
- che il progetto è coerente con gli obiettivi e le condizioni previste dal RE(CE) n. 1083/2006, rispetta il campo di intervento del FESR definito dal RE(CE) n. 1080/2006 e le condizioni e gli obiettivi specifici previsti dallo stesso;
- che il progetto è coerente con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- che il progetto rispetta, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (siti di Importanza comunitaria – SIC, Zone speciali di Conservazione – ZSC e Zone di Protezione Speciale – ZPS) gli strumenti e le misure di salvaguardia / conservazione e/o gestione delle aree medesime;
- che le tempistiche di realizzazione del progetto sono coerenti con il termine massimo di rendicontazione della spesa, fissato al 30 giugno 2015.

Al fine della concessione del contributo dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e pertanto consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e false dichiarazioni

- che l'impresa non opera nei settori richiamati all'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, né si trova in situazione di difficoltà, secondo la definizione di difficoltà fornita al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02, pubblicata sulla GU C 244 del 01.10.2004 e riportata nell'**Allegato A del bando**;

⁶ Da compilare solo nell'ipotesi in cui l'impresa si avvalga di consulenti per la certificazione delle spese.

Ai sensi dell'art. 11 punto 3 del bando **sono ammissibili** le spese per attività di certificazione della spesa rendicontata. Ai sensi dell'art. 12 del bando **non sono ammissibili** le spese per servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

2. che l'impresa è in attività e non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

3. che l'impresa non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

4. che l'impresa non si trova nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;

5. (SELEZIONARE SOLO LA/E DICHIARAZIONE/I PERTINENTE/I):

che all'impresa non sono stati concessi, durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, altri aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 379, del 28.12.2006, di qualsiasi fonte pubblica;

che all'impresa non sono stati concessi, a partire dal 1 gennaio 2008, aiuti di importo limitato ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009;

che all'impresa sono stati concessi i seguenti contributi "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti⁷, e/o, a partire dal 1 gennaio 2008, aiuti di importo limitato ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, di qualsiasi fonte pubblica, come di seguito riepilogato:

| Soggetto concedente/regime d'aiuto | Normativa di riferimento | Data concessione | Importo dell'aiuto |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

6. di non avere richiesto, né ottenuto la concessione di altri contributi, agevolazioni od altri benefici pubblici a fronte delle iniziative o delle medesime spese oggetto della presente domanda di contributo, relativamente alle quali non è consentito il cumulo⁸;

7. di trovarsi in una situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC (o documentazione equipollente) /dalla richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti, da allegare al presente Modulo di domanda;

8. di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;

9. di rispettare la normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nonché osservare le condizioni normative e retributive prevista dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;

10. che, come risulta dalla dichiarazione resa sub Allegato D – Parametri dimensionali (SELEZIONARE SOLO L'OPZIONE PERTINENTE), l'impresa:

è in possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

11. in relazione all'investimento progettato (SELEZIONARE SOLO L'OPZIONE PERTINENTE):

che non sussiste alcun rapporto di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado tra uno o più soci/amministratori/legale rappresentante/titolare dell'impresa medesima e uno o più soci/amministratori/legale rappresentante/titolare dell'impresa fornitrice dei beni e/o servizi oggetto del contributo (art. 31 L.R. 7/2000);

⁷ Ai sensi dell'art. 2 del REG(CE) n. 1998/2006 (de minimis) "L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

⁸ Ai sensi dell'art. 7 del bando, "Fatta eccezione per l'eventuale cumulabilità con il conto energia per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera b.1 del bando, gli incentivi concessi per le finalità di cui all'art. 1 del bando stesso, non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per la stessa iniziativa ed aventi ad oggetto le stesse spese. Ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26 gennaio 2010, i contributi concessi con il bando in oggetto non sono cumulabili con la detrazione IRPEF/IRRES del 55% ("sconto fiscale") attivata dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica".



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

ovvero

che sussiste il seguente tipo di rapporto (DESCRIVERE DETTAGLIATAMENTE IL TIPO DI RAPPORTO SUSSISTENTE):

11. Obblighi

1. Si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- a) rispettare la tempistica per l'avvio, la conclusione e la rendicontazione delle iniziative prevista nel bando e nel provvedimento di concessione, salvo eventuali autorizzazioni di proroghe di cui al successivo art. 26;
- b) rispettare e mantenere i vincoli di destinazione e operatività dell'intervento, nonché trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei suddetti vincoli, come stabilito al successivo art. 24;
- c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) per tutta la durata dell'intervento e fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 24, comma 10;
- d) predisporre un sistema contabile distinto oppure un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie oggetto di finanziamento, al fine di facilitare la verifica delle spese da parte delle autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;
- e) conservare in plico separato, fino al 31 dicembre 2020, ai fini dei controlli, la documentazione relativa ai procedimenti amministrativi e contabili, in originale o in copia conforme all'originale;
- f) rispettare la normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nonché osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;
- g) rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel POR Obiettivo Competitività e Occupazione, nei regolamenti comunitari inerenti i Fondi Strutturali, nonché le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione;
- h) rispettare, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000, gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
- i) rispettare i disposti normativi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui all'art. 54 del Regolamento (CE) 1083/2006, comma 3, lettere b) e c) ed il divieto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 196 del 3/10/2008, pubblicato sul GURI n. 294 del 17/12/2008;
- j) non ricevere né richiedere altri contributi sulle iniziative oggetto di finanziamento;
- k) consentire ed agevolare ispezioni e controlli da parte della Commissione Europea, dell'Amministrazione nazionale e regionale e delle C.C.I.A.A.

3. Si impegna altresì a:

- a) comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali, rinunce ovvero ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'iniziativa;
- b) trasmettere alle C.C.I.A.A. in qualità di organismi intermedi, la documentazione richiesta nelle varie fasi di istruttoria, nonché le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'iniziativa, necessari alle stesse C.C.I.A.A. ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio MIC Fvg 2007-2013, alle scadenze e con le modalità comunicate nella richiesta stessa, anche successivamente all'erogazione del contributo;
- c) rispettare le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1828/2006 in materia di azioni informative e pubblicitarie. In particolare, al fine di favorire la massima diffusione della conoscenza dei fondi comunitari, i partecipanti alle iniziative (ad es. i fornitori), sono informati del finanziamento dell'iniziativa nell'ambito del POR mediante indicazione, in ogni comunicazione, del cofinanziamento della UE e, in particolare, del fondo FESR;
- d) accettare l'inclusione nell'elenco dei beneficiari di cui all'art. 31, comma 2;
- e) inviare, su richiesta motivata da esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione del progetto;
- f) trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei vincoli di destinazione e operatività delle iniziative, ai sensi dell'art. 24, comma 7;



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

g) richiedere autorizzazione preventiva alla C.C.I.A.A. territorialmente competente per eventuali variazioni in corso d'opera, come previsto all'art. 18, comma 2.

12. Allegati

Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti:

- Relazione tecnica illustrativa dell'intervento (da redigere su carta libera);
- Curriculum vitae di ciascuno dei professionisti incaricati di consulenze utilizzate per la realizzazione delle attività progettuali, da redigere in formato europeo scaricabile dal sito www.europass-italia.it ;
- Copia dei preventivi di spesa, redatti e sottoscritti dai rispettivi fornitori, relativi ai previsti acquisti di beni e servizi;
- Dichiarazione sostitutiva relativa ai parametri dimensionali dell'impresa richiedente (allegato D);
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare in corso di validità (3 mesi dal rilascio) o documentazione equipollente in corso di validità / Richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti.

.....
(luogo e data)

.....
(timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)

La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che la sottoscrive.

Trattamento dei dati personali ed inserimento nell'elenco dei beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di trattamento dei dati personali", i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio presso la quale è presentata la domanda; responsabile del trattamento dei dati è il funzionario della Camera di Commercio designato in conformità all'ordinamento camerale.

2. Ai sensi dell'art. 6 del REG(CE) 1828/2006, il beneficiario, in caso di ottenimento del finanziamento, verrà incluso nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione del progetto e dell'importo del finanziamento concesso.

Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di valutare le domande.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

Allegato D- PARAMETRI DIMENSIONALI



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Ministero dello
Sviluppo Economico



Unione Europea
FESR

POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse 1 - "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità"

Attività 1.2.c - "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione"

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto _____

codice fiscale _____ in qualità di¹

dell'impresa/società _____

con sede legale in² _____

codice fiscale³ _____

in riferimento all'istanza di contributo relativa al progetto denominato _____

presentata ai sensi del bando inerente la concessione di incentivi a valere sul POR FESR 2007-2013 Asse 1 - "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità" -Attività 1.2.c - "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione", per la realizzazione di iniziative per l'utilizzo del commercio elettronico da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia,

- ai fini della classificazione della predetta impresa ai sensi del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres. del 29 dicembre 2005 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000);

consapevole delle **responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci** e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

dichiara

1) che alla data dell'ultimo bilancio approvato, chiuso il 31/12/....., **gli occupati e le soglie finanziarie**, di cui agli articoli 2 e 10 del citato DPR n. 0463/2005, erano i seguenti:

| IMPRESE | n. occupati espressi in ULA | fatturato (in milioni di euro) | totale di bilancio (in milioni di euro) |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Dichiarante | | | |
| Associate ⁴ | | | |
| Collegate o bilancio consolidato ⁵ | | | |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| TOTALE | | | |
|--------|--|--|--|

2) che alla data di presentazione della domanda **la composizione sociale** era la seguente:

| NOMINATIVO SOCI | sede legale (per le imprese) | codice fiscale | quota % | | * |
|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|---|
| | | | parteci pazione | diritto voto | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

** indicare "A" per associate, "C" per collegate, "I" per investitori istituzionali, "IC" per investitori istituzionali collegati, "P" per persone fisiche collegate ad altre imprese. In caso non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.

dichiara inoltre ⁶

- che l'impresa rappresentata è un'impresa AUTONOMA, così come definita dal citato DPRReg. 0463/2005⁷;
- che l'impresa rappresentata è un'impresa ASSOCIATA, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera b) del citato decreto, in quanto non è identificabile come impresa collegata, e si trova in relazione con le imprese indicate nella sezione A) della presente dichiarazione;
- che l'impresa rappresentata è un'impresa COLLEGATA, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera c) del citato decreto, in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui alla sezione B) della presente dichiarazione.
- che l'impresa rappresentata non rientra nella definizione di PMI di cui al DPRReg 0463/2005, in quanto già sulla base dei propri parametri dimensionali, riportati al punto 1) della presente dichiarazione, può classificarsi grande impresa [oppure, in quanto partecipata da ente pubblico nei termini previsti dall'art. 3 del citato decreto]. Per gli scopi della presente dichiarazione, le Sezioni integrative A) e B) non vengono di conseguenza compilate.

Si allega copia del documento di identità

.....
Luogo e data

.....
Timbro dell'impresa e firma del dichiarante

¹ titolare di impresa individuale, legale rappresentante o procuratore speciale

² indirizzo completo dell'impresa/società

³ da riportare per le società

⁴ riportare i totali della sezione A) della presente dichiarazione

⁵ riportare i totali della sezione B) della presente dichiarazione

⁶ selezionare le opzioni di interesse barrando le relative caselle

⁷ per impresa autonoma si intende quella che rientra ad esempio nelle seguenti ipotesi:

- non è identificabile come impresa associata o collegata;
- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente o indirettamente per il 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del citato DPRReg. 0463/2005;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati;

-
- gli investitori istituzionali, qualora presenti, non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa;
 - il capitale è "disperso" in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e ritiene, in buona fede, l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

SEZIONI INTEGRATIVE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA

Dettaglio delle imprese associate e collegate all'impresa dichiarante
con sede legale in

NOTA BENE

- gli occupati (espressi in ULA) e gli importi finanziari devono riferirsi all'esercizio contabile chiuso e approvato prima della presentazione della domanda di contributo
- in caso di partecipazione incrociata tra due imprese, vanno indicate entrambe le relazioni ma i valori nel riepilogo si sommano una volta sola, tenendo conto della partecipazione più elevata

sezione A)

imprese ASSOCIATE all'impresa dichiarante

1. imprese associate direttamente all'impresa dichiarante

Ai dati delle imprese direttamente associate riportate nella prima delle griglie successive, vanno sommati per intero i dati della catena di collegate e, in proporzione alla percentuale di partecipazione (o di diritti di voto, se più elevata), i dati delle eventuali associate delle collegate. Il totale ottenuto va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce alla sezione A, e sarà sommato ai dati dell'impresa dichiarante in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale (o di diritti di voto, se più elevata).

NB precisare se l'associazione è a monte o a valle

| n | ragione sociale, codice fiscale e sede legale | anno di riferimento | n. occup. i in ULA | quota % di partecip. e diritti voto | fatturato annuo (ML) | totale di bilancio (ML) |
|---|---|---------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | <i>Esempio: ROSSI SRL - 012541225487248 UDINE - (associata a monte della dichiarante)</i> | | | | | |
| 2 | | | | | | |

2. imprese collegate delle suddette imprese associate, per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della dichiarante)

NB indicare le collegate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento

NB indicare a quale impresa è riferito il collegamento

NB riportare anche i collegamenti tramite persona (o gruppo di persone) fisica indicando il nome del soggetto (o soggetti)

| ragione sociale, codice fiscale e sede legale | anno di riferimento | n. occup. in ULA | quota % di partecip. e diritti voto | fatturato annuo (ML) | totale di bilancio (ML) |
|---|---------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <i>Esempio: BIANCHI SRL - 012541225488899 PADOVA - (collegata a monte alla ROSSI SRL)</i> | 2009 | | | | 10.000 |

3. imprese associate alle suddette imprese collegate (con esclusione della dichiarante)

NB indicare le associate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione

NB indicare a quale impresa è riferita l'associazione

NB non si computano le associate delle associate

| ragione sociale, cod. fisc. e sede legale (e rif. all'impresa con cui è associata) | anno di rif.to | n. ULA | fatturato annuo (ML) | totale di bilancio (ML) | quota % partecip. e diritti voto | dati in proporzione alle % | | |
|---|----------------|--------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | n. ULA | fatt.annuo (ML) | tot.bilancio (ML) |
| <i>Esempio: NERI SRL - 012541225487111 - GORIZIA - (associata a valle alla BIANCHI SRL)</i> | | | | | | | | |

4. **quadro riepilogativo** imprese associate all'impresa dichiarante

| n. | ragione sociale | n.occ in ULA | fatturato annuo (ML) | totale di bilancio (ML) | quota % di partecip. e diritti voto | dati in proporzione alle % | | |
|--|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | n. ULA | fatturato annuo (ML) | tot.bilancio (ML) |
| 1A | | | | | | | | |
| 1B | | | | | | | | |
| Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva | | | | | | | | |

sezione B)

imprese COLLEGATE all'impresa dichiarante

1. imprese **collegate** direttamente all'impresa dichiarante

Ai dati delle imprese direttamente collegate riportate nella prima delle griglie successive, vanno sommati per intero i dati della catena di collegate e, in proporzione alla percentuale di partecipazione (o di diritti di voto, se più elevata), i dati delle eventuali associate. Il totale ottenuto va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce alla sezione B, e sarà sommato per intero ai dati dell'impresa dichiarante.

| n | ragione sociale, codice fiscale e sede legale | anno di riferimento | n. occup. in ULA | quota % di partecip. e diritti voto | fatturato annuo (ML) | totale di bilancio (ML) |
|---|---|---------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | <i>Esempio: VERDI SRL - 012541225489090 - UDINE - (collegata a valle della dichiarante)</i> | | | | | |
| 2 | | | | | | |

2. imprese **collegate** delle suddette imprese **collegate**, per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della dichiarante)

NB indicare a quale impresa è riferito il collegamento

NB indicare le collegate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento

NB riportare anche i collegamenti tramite persona (o gruppo di persone) fisica indicando il nome del soggetto (o soggetti)

| ragione sociale, codice fiscale e sede legale | anno di riferimento | n. occup. in ULA | quota % di partecip. e diritti voto | fatturato annuo (ML) | totale di bilancio (ML) |
|--|---------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <i>Esempio: GIALLI SRL - 012541225488899 - TRIESTE - (collegata a monte alla VERDI SRL tramite socio sig. Filippi)</i> | | | | | |

3. imprese **associate** alle suddette imprese **collegate** (con esclusione della dichiarante)

NB non si computano le associate delle associate

NB indicare a quale impresa è riferita l'associazione

NB indicare le associate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione

| ragione sociale, cod. fisc. e sede legale (e rif. all'impresa con cui è associata) | anno di rif.to | n. ULA | fatturato annuo (ML) | totale di bilancio (ML) | quota % partecip. e diritti voto | dati in proporzione alle % | | |
|---|----------------|--------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | n. ULA | fatt.annuo (ML) | tot.bilancio (ML) |
| <i>Esempio: LILLA SRL - 012541225487111 - GORIZIA - (associata a valle alla GIALLI SRL)</i> | | | | | | | | |

4. **quadro riepilogativo** imprese **collegate** all'impresa dichiarante

| n. | ragione sociale | n. occup. in ULA | fatturato annuo (ML) | totale di bilancio (ML) |
|---|-----------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| 1A | | | | |
| 1B | | | | |
| 1C | | | | |
| Totale dati da riportare nella tabella al punto 1 della dichiarazione sostitutiva | | | | |

Si allega rappresentazione grafica della struttura societaria

.....
Luogo e data

.....
Timbro dell'impresa e firma del dichiarante

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_52_1_DGR_2695_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2010, n. 2695

Approvazione disciplina sulla costituzione della lista annuale di esperti in materia comunitaria e internazionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1274 di data 30 maggio 2005 con la quale è stata disciplinata la costituzione di liste di esperti in materia comunitaria al fine di soddisfare specifiche esigenze riguardo l'utilizzo e l'implementazione delle risorse derivanti dai fondi strutturali e delle altre fonti di finanziamento comunitario, per poter disporre di professionalità di alta specializzazione tecnica presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

VISTE le successive deliberazioni della Giunta regionale n. 2247 di data 14 settembre 2005 e n. 3230 di data 29 dicembre 2005 con le quali è stato ampliato l'ambito delle professionalità previste nelle predette liste di esperti in materia comunitaria;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2903 dd. 23 novembre 2007 con la quale è stata ridefinita la disciplina della costituzione di una lista unica di esperti in materia comunitaria presso la Presidenza della Regione Relazioni internazionali e comunitarie;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3057 dd. 07 dicembre 2007 con la quale vengono apportate modifiche alla DGR n. 2903 dd. 23.11.2007 riguardo ai requisiti personali e motivi di incompatibilità;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2537 dd. 11.12.2009 con la quale vengono apportate ulteriori modifiche alla DGR n. 2903 dd. 23.11.2007;

ATTESA la necessità di semplificare le procedure di presentazione delle candidature, unificando i termini annuali di presentazione delle medesime e revisionando la modulistica per la documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione alla lista;

CONSIDERATA pertanto la necessità di modificare di conseguenza l'Allegato 1, parte integrante del testo della delibera n. 2903 dd. 23 novembre 2007, come successivamente modificato dalla DGR n. 3057 dd. 07.12.2007 e dalla DGR n. 2537 dd. 11.12.2009;

RITENUTO di modificare, come sopra precisato, il testo dell'Allegato 1 della delibera n. 2903 dd. 23 novembre 2007, ora denominato "Disciplina della lista unica degli esperti in materia comunitaria e internazionale" come successivamente modificato dalla DGR n. 3057 dd. 07.12.2007 e dalla DGR n. 2537 dd. 11.12.2009, al fine di raggiungere le seguenti finalità:

- a) unificazione dei termini di presentazione delle candidature nuove e delle conferme ed eventuali richieste di aggiornamento delle candidature già iscritte alla lista;
- b) fissazione del termine di presentazione di tutte le candidature dal 10 gennaio al 15 febbraio di ogni anno;
- c) integrazione della modulistica, con l'aggiunta dell'Allegato D, con cui i candidati interessati a confermare e aggiornare l'iscrizione dell'anno precedente autocertificano sinteticamente i nuovi elementi relativi alla propria candidatura;
- d) previsione che le domande di ammissione delle candidature vadano redatte in carta semplice e non su carta bollata;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1, ora denominato, "Disciplina della lista unica degli esperti in materia comunitaria e internazionale" parte integrante del testo della presente delibera che sostituisce il precedente Allegato 1 alla delibera n. 2903 dd. 23.11.2007, successivamente modificata dalla delibera n. 3057 dd. 07.12.2007 e dalla delibera n. 2537 dd. 11.12.2009;

2. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva degli allegati, sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_52_1_DGR_2695_2_ALL1_MOD

Allegato 1

Disciplina della lista unica degli esperti in materia comunitaria e internazionale

1. Istituzione e finalità

Presso la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie è istituita una **lista di esperti individuali**, per le esigenze di cui in premessa, cui verrà conferito, secondo necessità, un apposito incarico.

La Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie intende mettere a disposizione dell'Amministrazione Regionale una banca dati per selezionare esperti di elevata specializzazione che abbiano requisiti tali da rispondere alle diverse attività di assistenza tecnica ed alle tipologie di intervento che di volta in volta saranno attivate in considerazione delle esigenze dell'Amministrazione regionale.

2. Risorse finanziarie

Le spese faranno carico alle voci del bilancio regionale corrispondenti ai progetti e iniziative afferenti ai fondi strutturali e agli altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali specificatamente connessi all'oggetto dell'incarico assegnato.

3. Documenti da presentare

Le nuove candidature e la conferma ed eventuale richiesta di aggiornamento delle candidature già iscritte nell'anno precedente devono essere presentate compilando i documenti di seguito descritti di cui agli allegati A, B, C e D che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- **Allegato A:** richiesta di iscrizione, debitamente sottoscritta in forma autografa, redatta in carta semplice, alla quale è allegata fotocopia di entrambi i lati di un valido documento di identità a pena di inammissibilità.
- **Allegato B:** scheda personale riassuntiva.
- **Allegato C:** *curriculum vitae* in formato europeo (*Europass*), firmato in originale con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il CV dovrà contenere indicazione specifica della quantificazione temporale per mm/aa dell'esperienza lavorativa maturata e l'indicazione per esteso dell'ente/datore di lavoro presso cui sono state prestate le proprie prestazioni professionali. Un mese di esperienza lavorativa è pari ad almeno 16 giorni.
- **Allegato D:** scheda di aggiornamento della candidatura (**solo per chi è già iscritto alla lista unica degli esperti e richiede di confermare e aggiornare la propria candidatura**).

a) Le nuove candidature devono essere presentate compilando gli allegati A, B, C.

b) I candidati già iscritti alla Lista devono annualmente confermare la propria iscrizione: a tale fine devono presentare gli allegati A, C se non viene richiesto alcun aggiornamento della candidatura, mentre devono presentare gli allegati A, C, D se viene richiesto anche l'aggiornamento della candidatura.

La Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità dei dati riportati nel CV e di richiederne i documenti giustificativi.

I candidati prendono atto che la verifica di congruità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comporta l'immediata cancellazione dalla Lista e l'adozione di ogni altra azione legale eventualmente conseguente.

Le candidature incomplete, imprecise o non corrispondenti ai criteri minimi di iscrizione saranno escluse. In particolare saranno escluse le schede che non presenteranno corrispondenza tra le aree professionali/programmi/settori e le esperienze professionali indicate nel *curriculum vitae*.

E' ammessa la candidatura di sole persone fisiche.

La Lista unica non prevede la predisposizione di graduatorie.

L'Amministrazione regionale si avvarrà di tale strumento per selezionare esperti che possiedano requisiti tali da rispondere alle singole finalità ed alle tipologie di intervento che si vorranno di volta in volta attivare.

4. **Requisiti personali minimi richiesti**

Sono richiesti per l'ammissione alla lista i seguenti requisiti personali:

- cittadinanza italiana o della Repubblica di San Marino o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, di cui al D.P.C.M. n.174/94, fermi restando l'adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- compimento del 18° anno di età;
- godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza ovvero ad altro Comune;
- non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- non avere riportato condanne penali che costituiscano impedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni.

Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.

5. **Conoscenze minime richieste**

Conoscenze linguistiche:

- perfetta padronanza scritta e orale della lingua italiana;
- **buona** conoscenza di **almeno una delle seguenti lingue ufficiali della UE: inglese, francese, tedesco.**

Conoscenze informatiche: buona conoscenza di

- sistemi operativi e applicativi informatici di larga diffusione (Windows; Office Professional - Word, Excel);
- Internet e Posta elettronica.

Tutte le conoscenze previste devono essere possedute alla data di presentazione della candidatura.

6. Requisiti professionali minimi richiesti

Le persone interessate a presentare domanda per l'inserimento nella lista unica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- per l'ottenimento di incarichi professionali **limitatamente all'attività di controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali e attività di informazione, pubblicità e comunicazione istituzionale in materia comunitaria e/o internazionale anche attraverso l'utilizzo di risorse derivanti dai Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali:**

- Titolo di studio:
- Diploma di scuola media superiore conseguito in Italia o all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato Italiano e iscrizione ad ordini o albi pertinenti con l'incarico da svolgere;
- ovvero
- Titolo di studio di cui al nuovo ordinamento universitario del D.M. 03 novembre 1999 n. 509, ovvero Laurea (L.) oppure Laurea Specialistica (L.S.) oppure Laurea del Vecchio ordinamento conseguita in Italia o all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano;
- Esperienza professionale: successiva al titolo di studio conseguito, effettiva, complessiva **non inferiore ad un anno** di attività esperita e comprovata presso Enti pubblici o privati riferita ad **almeno tre delle aree professionali** di ambito comunitario o internazionale sotto-elencate:
 - Assistenza nell'individuazione di linee strategiche prioritarie nell'ambito dei programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali
 - Assistenza nell'elaborazione e redazione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
 - Assistenza tecnica nell'attuazione e gestione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
 - Monitoraggio di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
 - Valutazione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
 - Attività di controllo di I e II livello di programmi e progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
 - Elaborazione di progetti a valere su programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
 - Gestione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
 - Rendicontazione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
 - Verifica e validazione delle rendicontazioni presentate sui progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;

- Attività di informazione, comunicazione e pubblicità sui programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali.
- Elaborazione di documentazione su tematiche europee utile per renderne possibile la fruizione da parte degli utenti e degli operatori del settore;
- Realizzazione e aggiornamento di pagine web sul sito dell'Amministrazione di riferimento;
- Realizzazione di progetti grafici/pubblicazioni inerenti i programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Definizione ed implementazione delle linee programmatiche di un piano di comunicazione;
- Attività di organizzazione e gestione dei rapporti con le Autorità di Gestione dei Fondi strutturali per la realizzazione di informazioni sui Programmi operativi;
- Attività di promozione dell'Amministrazione e/o del territorio in ambito internazionale, per il confronto e gli scambi di esperienze a livello europeo;
- Approccio strategico alla comunicazione tra pubblico e privato;
- Gestione e diffusione delle normative e programmi comunitari ed europei presso le istituzioni locali attraverso coordinamento delle attività fra i settori;
- Teorie e tecniche della comunicazione pubblica e le strategie di informazione comunitaria.

e nell'ambito di almeno **uno dei programmi di riferimento** sotto-elencati:

- Programma Obiettivo 1 Convergenza, Obiettivo 2 Competitività;
- Programmi finanziati attraverso FSE;
- Programmi finanziati attraverso FEOGA (FEASR) e SFOP (FEP);
- Programmi Obiettivo 3 cooperazione territoriale (ex INTERREG): transfrontalieri, transnazionali, interregionale;
- Programmi finanziati attraverso altri fondi comunitari;
- Programmi di cooperazione internazionale finanziati con fondi regionali, nazionali, internazionali.

ovvero

- per l'ottenimento di incarichi professionali **in tutte le aree professionali in materia comunitaria e/o internazionale** sotto declinate:

- Titolo di studio: Titolo di studio di cui al nuovo ordinamento universitario del D.M. 03 novembre 1999 n. 509, ovvero Laurea (L.) oppure Laurea Specialistica (L.S.) oppure Laurea del Vecchio ordinamento conseguita in Italia o all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano.
- Esperienza professionale: post-laurea, effettiva, complessiva **non inferiore ad un anno** di attività esperita e comprovata presso Enti pubblici o privati riferita ad **almeno tre delle aree professionali** di ambito comunitario o internazionale sotto-elencate:
 - Assistenza nell'individuazione di linee strategiche prioritarie nell'ambito dei programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali
 - Assistenza nell'elaborazione e redazione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
 - Assistenza tecnica nell'attuazione e gestione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
 - Monitoraggio di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
 - Valutazione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
 - Attività di controllo di I e II livello di programmi e progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
 - Elaborazione di progetti a valere su programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
 - Gestione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;

- Rendicontazione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Verifica e validazione delle rendicontazione presentate sui progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Attività di informazione, comunicazione e pubblicità sui programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali.
- Elaborazione di documentazione su tematiche europee utile per renderne possibile la fruizione da parte degli utenti e degli operatori del settore;
- Realizzazione e aggiornamento di pagine web sul sito dell'Amministrazione di riferimento;
- Realizzazione di progetti grafici/pubblicazioni inerenti i programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Definizione ed implementazione delle linee programmatiche di un piano di comunicazione;
- Attività di organizzazione e gestione dei rapporti con le Autorità di Gestione dei Fondi strutturali per la realizzazione di informazioni sui Programmi operativi;
- Attività di promozione dell'Amministrazione e/o del territorio in ambito internazionale, per il confronto e gli scambi di esperienze a livello europeo;
- Approccio strategico alla comunicazione tra pubblico e privato;
- Gestione e diffusione delle normative e programmi comunitari ed europei presso le istituzioni locali attraverso coordinamento delle attività fra i settori;
- Teorie e tecniche della comunicazione pubblica e le strategie di informazione comunitaria.

e nell'ambito di almeno **uno dei programmi di riferimento** sotto-elencati:

- Programma Obiettivo 1 Convergenza, Obiettivo 2 Competitività;
- Programmi finanziati attraverso FSE;
- Programmi finanziati attraverso FEOGA (FEASR) e SFOP (FEP);
- Programmi Obiettivo 3 cooperazione territoriale (ex INTERREG): transfrontalieri, transnazionali, interregionale;
- Programmi finanziati attraverso altri fondi comunitari;
- Programmi di cooperazione internazionale finanziati con fondi regionali, nazionali, internazionali.

Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.

In considerazione dell'esperienza lavorativa pregressa la lista sarà distinta in due profili professionali:

- Junior da uno a cinque anni di esperienza professionale nel settore di competenza
- Senior oltre cinque anni di esperienza professionale nel settore di competenza

7. Criteri preferenziali

Possono costituire criteri preferenziali, ai fini dell'affidamento degli incarichi nella selezione degli esperti (da indicare dettagliatamente nel CV):

- l'aver svolto master/corsi di specializzazione post laurea nell'ambito delle materie di competenza presso enti ed istituti accreditati a livello nazionale comunitario;
- l'aver svolto tirocini formativi/*work experience* negli specifici settori lavorativi in considerazione presso Enti pubblici o privati;
- l'aver svolto la propria attività professionale presso un ufficio Politiche comunitarie oppure presso istituti che si occupano prevalentemente di relazioni internazionali e comunitarie o imprese quali: Agenzie di sviluppo locale, Enti di formazione, società di Consulenza, Enti di promozione europea ex LR 6/89 o comunque altri soggetti

privati specificatamente attivi nelle materie comunitarie e internazionali, sportelli informativi europei e di altri uffici (relazioni con il pubblico, comunicazione e rapporti con la stampa, cultura, giovani e istruzione, ecc) che svolgano al loro interno una attività legata all'Unione Europea od alle relazioni internazionali;

- possedere conoscenze di base delle procedure amministrative e contabili degli Enti pubblici e quelle di rendicontazione di contributi comunitari e/o delle Organizzazioni Internazionali;
- possedere una buona conoscenza di ulteriori **lingue ufficiali della UE oltre a quella richiesta al precedente punto 5.**
- possedere una buona conoscenza di Software di editing grafico come Photoshop (Adobe), Illustrator (Adobe), InDesign (Adobe), Acrobat (Adobe), Paint Shop Pro (Jasc).

Nell'attribuzione di specifici incarichi, nei quali si considererà rilevante la competenza per materia e/o l'area geografica di interesse, possono costituire criteri preferenziali di valutazione le indicazioni (facoltative) da parte dei candidati dei settori di specializzazione e delle aree geografiche di interesse di cui alle tabelle contenute nell'allegato B alla presente delibera.

8. Modalità di presentazione delle candidature

Sia le candidature nuove che le conferme delle candidature dell'anno precedente con eventuale richiesta di aggiornamento devono essere redatte secondo le modalità di cui al precedente punto 3. Documenti da presentare.

Tutte le candidature devono essere presentate in busta chiusa recante la dicitura "**Avviso per la costituzione di una lista di esperti in materia comunitaria e internazionale presso la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie**".

Le candidature devono pervenire presso la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Via Udine n. 9 – 34132 Trieste, **dal 10 gennaio al 15 febbraio di ogni anno, a pena d'inammissibilità.**

Nel caso i termini cadessero in un giorno festivo, essi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

La data di arrivo delle candidature presentate a mano è stabilita e comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime a cura della Direzione centrale. Qualora la candidatura sia inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a i fini del rispetto dei termini fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga alla Direzione centrale entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine. La data di arrivo delle candidature pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento è stabilita e comprovata dal bollo a data apposto dalla Direzione centrale.

La candidatura, oltre che in cartaceo, dovrà essere compilata anche in forma elettronica ed inviata, entro i termini sopra indicati, al seguente indirizzo mail: listaunicaesperti@regione.fvg.it.

In nessun caso l'invio della documentazione in forma elettronica potrà sostituire l'invio cartaceo della stessa nelle forme e nei termini sopra indicati.

Le candidature devono essere confermate ogni anno successivo a quello di presentazione. In difetto di tale conferma (con eventuale richiesta di aggiornamento) il nominativo dell'esperto iscritto sarà cancellato d'ufficio.

9. Approvazione della Lista unica

La Lista unica annuale viene approvata con Decreto del Direttore centrale e successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché sul sito ufficiale della stessa.

Eventuali modifiche agli Allegati A, B, C, D sono approvate con decreto del Direttore centrale.

Non sussiste obbligo per l'Amministrazione di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alla Lista medesima, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti.

10. Condizioni di incompatibilità

Sono incompatibili:

- i Dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti locali, salvo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;
- gli appartenenti ad organi istituzionali, associazioni di categoria, parti sociali, enti bilaterali;
- le persone fisiche inserite nei gruppi di lavoro, i soggetti singoli o raggruppati in A.T.I. che svolgano attività finanziate nell'ambito dei fondi strutturali di competenza della Presidenza della Regione Relazioni internazionali e comunitarie limitatamente al medesimo programma o iniziativa
- le persone fisiche che svolgano incarichi o attività di consulenza e assistenza a favore di terzi possibili beneficiari o effettivi beneficiari di progetti e iniziative, finanziate nell'ambito del medesimo programma o iniziativa qualora, a giudizio dell'Amministrazione regionale, rilevi un'effettiva incompatibilità nella gestione dei diversi incarichi o attività.

La condizione di incompatibilità rileva al momento dell'assunzione dell'incarico. E' pertanto consentito presentare la candidatura segnalando, nella richiesta di iscrizione, il motivo dell'incompatibilità e dichiarando, nel contempo, la disponibilità a rimuovere, immediatamente, detta condizione, prima dell'assunzione dell'incarico.

La mancata dichiarazione di quanto previsto nel presente articolo comporta automaticamente la non ammissibilità della candidatura e la cancellazione immediata dalla Lista.

11. Compenso

Il compenso per le prestazioni professionali oggetto degli incarichi sarà in ogni caso commisurato:

- a. al profilo professionale del singolo esperto;
 - b. all'impegno richiesto ed agli obiettivi da raggiungere in relazione al singolo incarico;
- e non potrà in alcun caso superare una quantificazione massima (a giornata/uomo) pari a:
- € 250,00.- (a giornata/uomo) per il profilo Junior;
 - € 350,00.- (a giornata/uomo) per il profilo Senior.

Per giornata/uomo si intende un impegno lavorativo giornaliero pari o comunque non inferiore a ore 7.30

12. Trattamento dei dati

La documentazione pervenuta dai candidati per l'iscrizione alla Lista verrà trattata nel rispetto del Decreto lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Si informa che:

- Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale.
- Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, con sede in Trieste, Via Udine n. 9, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
- I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato.
- Il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, dott. Augusto Viola.

Allegato A

Alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie
Via Udine, 9
34132 TRIESTE

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA LISTA UNICA DI ESPERTI

Nome
Cognome.....
nata/o a
Residente a
Codice fiscale
Partita IVA
Recapiti telefonici
E mail:.....

CHIEDE

di essere ammessa/o a far parte della Lista unica di esperti di cui all'Avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. dd.,

e presenta la domanda per (barrare la casella che interessa) :

- Conferma iscrizione senza richiesta di aggiornamento della candidatura
- Conferma iscrizione con richiesta di aggiornamento della candidatura
- Nuova iscrizione

A tal fine allega alla propria domanda:

- scheda personale riassuntiva (**Allegato B**) (solo per nuove iscrizioni);
- Curriculum vitae compilato utilizzando il formato *Europass* (**Allegato C**) e firmato in originale (per tutti);
- Scheda di aggiornamento curriculare (**Allegato D**) (**solo per chi è già iscritto alla Lista unica degli esperti e chiede l'aggiornamento della sua candidatura**)
- nonché

dichiara

- di avere una perfetta padronanza scritta e orale della lingua italiana;
- di avere una buona conoscenza di almeno una delle seguenti lingue ufficiali della UE: **inglese, francese, tedesco**.
- di avere una buona conoscenza degli strumenti informatici ed operativi previsti dall'avviso;
- di non aver subito alcuna sentenza penale di condanna passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- di essere in possesso dei requisiti personali richiesti dall'Avviso ai sensi dell' art. 4;
- di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'Avviso secondo quanto specificato nell'Allegato B;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 10 dell'Avviso;

ovvero

- di trovarsi nella seguente condizione di incompatibilità (ex art. 10 dell'Avviso):
-

e di essere disponibile a rimuovere, immediatamente, la condizione di incompatibilità al momento dell'assunzione dell'incarico da parte della struttura direzionale in indirizzo;

- di prendere atto che non sussiste obbligo per l'Amministrazione di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alla Lista medesima, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti;
- di prendere atto che la verifica di incongruità, tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e dell'allegato curriculum e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comporta, altresì, l'immediata cancellazione dalla lista e l'adozione di ogni altra azione legale eventualmente conseguente.

Data

Firma

Si allega alla presente:

Copia di un documento di identità chiaro e leggibile e in corso di validità del soggetto firmatario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Allegato B**SCHEDA PERSONALE**

Nome
Cognome
nata/o a
Residente a
Codice fiscale
Partita IVA
Recapiti telefonici
E mail:

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI

a)
per l'ottenimento di incarichi professionali limitatamente all'attività di controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali e attività di informazione, pubblicità e comunicazione istituzionale in materia comunitaria e/o internazionale anche attraverso l'utilizzo di risorse derivanti dai Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali:

Diploma

- Diploma di scuola media superiore
Diploma di
conseguito presso
- ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano
Titolo di studio
conseguito presso
- conseguita in Italia o
 all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano.
- iscritto presso l'albo o l'ordine

Laurea

Titolo di studio di cui al nuovo ordinamento universitario del D.M. 03 novembre 1999 n. 509, ovvero Laurea (L.)

- Laurea in (titolo e classe di appartenenza)*
conseguita presso
- ovvero Laurea Specialistica (L.S.)

Laurea in (titolo e classe di appartenenza)

.....
conseguita presso.....

- ovvero Laurea del Vecchio ordinamento
Laurea in (titolo e classe di appartenenza)

.....
conseguita presso.....

- conseguita in Italia o
 all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano.

b)

per l'ottenimento di incarichi professionali in tutte le aree professionali in materia comunitaria e internazionale

Laurea

Titolo di studio di cui al nuovo ordinamento universitario del D.M. 03 novembre 1999 n. 509, ovvero Laurea (L.)

Laurea in (titolo e classe di appartenenza)

.....
conseguita presso.....

- ovvero Laurea Specialistica (L.S.)
Laurea in (titolo e classe di appartenenza)

.....
conseguita presso.....

- ovvero Laurea del Vecchio ordinamento
Laurea in (titolo e classe di appartenenza)

.....
conseguita presso.....

- conseguita in Italia o
 all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano.

Master o corsi di specializzazione

- Master
Master in (indicare il titolo e la durata).....
conseguito presso.....

- Corso di specializzazione/perfezionamento
Corso di specializzazione/perfezionamento (indicare il titolo e la durata).....

conseguito presso.....

Tirocini formativi/Work experience *Tirocini formativi**Indicare l'Ente presso cui si è svolto il tirocinio, il settore di competenza e la durata in**mm/aa).....**.....* *Work experience**Indicare l'Ente presso cui si è svolto il tirocinio, il settore di competenza e la durata in**mm/aa).....**.....***Esperienza lavorativa***Junior:* da 1 anno a 3 anni da 3 anni a 5 anni*Senior:* da 5 anni a 10 anni da 10 anni a 15 anni oltre 15 anni**Aree di esperienza professionale**

(indicare le aree con un numero da 1 a 8 in relazione alle esperienze professionali maturate, con riferimento al CV presentato, partendo dal numero più basso per indicare l'area in cui si vanta una maggiore esperienza professionale; min 3 max 8 aree – non sono ammesse attribuzioni di punteggi identici per aree diverse)

- Assistenza nell'individuazione di linee strategiche prioritarie nell'ambito dei programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali
- Assistenza nell'elaborazione e redazione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Assistenza tecnica nell'attuazione e gestione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Monitoraggio di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Valutazione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Attività di controllo di I e II livello di programmi e progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Elaborazione di progetti a valere su programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Gestione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;

- Rendicontazione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Verifica e validazione delle rendicontazione presentate sui progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Attività di informazione, comunicazione e pubblicità sui programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali.
- Elaborazione di documentazione su tematiche europee utile per renderne possibile la fruizione da parte degli utenti e degli operatori del settore;
- Realizzazione e aggiornamento di pagine web sul sito dell'Amministrazione di riferimento;
- Realizzazione di progetti grafici/pubblicazioni inerenti i programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Definizione ed implementazione delle linee programmatiche di un piano di comunicazione;
- Attività di organizzazione e gestione dei rapporti con le Autorità di Gestione dei Fondi strutturali per la realizzazione di informazioni sui Programmi operativi;
- Attività di promozione dell'Amministrazione e/o del territorio in ambito internazionale, per il confronto e gli scambi di esperienze a livello europeo;
- Approccio strategico alla comunicazione tra pubblico e privato;
- Gestione e diffusione delle normative e programmi comunitari ed europei presso le istituzioni locali attraverso coordinamento delle attività fra i settori;
- Teorie e tecniche della comunicazione pubblica e le strategie di informazione comunitaria

Programmi di riferimento

(indicare i programmi con un numero da 1 a 5 in relazione alle esperienze professionali maturate, con riferimento al CV presentato, partendo dal numero più basso per indicare il programma in cui si vanta una maggiore esperienza professionale; min 1 max 5 programmi - non sono ammesse attribuzioni di punteggi identici per programmi diversi)

- Programma Obiettivo 1 Convergenza, Obiettivo 2 Competitività;
- Programmi finanziati attraverso FSE;
- Programmi finanziati attraverso FEOGA (FEASR) e SFOP (FEP);
- Programmi Obiettivo 3 cooperazione territoriale (ex INTERREG): transfrontalieri, transnazionali, interregionale;
- Programmi finanziati attraverso altri fondi comunitari;
- Programmi di cooperazione internazionale finanziati con fondi regionali, nazionali, internazionali;
- Altro (specificare)

Eventuali settori di specializzazione

(indicare i settori con un numero da 1 a 5 in relazione alle esperienze professionali maturate, con riferimento al CV presentato, partendo dal numero più basso per indicare il settore in cui si vanta una maggiore esperienza professionale; max 5 settori – non sono ammesse attribuzioni di punteggi identici per settori diversi)

- Sviluppo rurale/agroindustria
- Ambiente/biodiversità
- Infrastrutture
- Public Utilities
- Trasporti
- Sanità e welfare
- Informatica

- Società e tecnologie dell'informazione/Multimedialità
- Comunicazione/Pubblicità/Grafica
- Energia
- Commercio internazionale
- Internazionalizzazione delle PMI e/o dei sistemi produttivi locali
- Formazione alle imprese ed agli operatori della PA
- Politica industriale e commerciale/Servizi reali alle imprese
- Cultura/Spettacolo/Sport
- Ricerca scientifica e tecnologica
- Relazioni pubbliche
- Ufficio stampa
- Urbanistica/Gestione del territorio/Pianificazione territoriale
- Turismo
- Marketing territoriale
- Concorrenza e aiuti di Stato
- Servizi sociali e diritti umani
- Cooperazione allo sviluppo

Aree geografiche di interesse

(indicare le aree con un numero da 1 a 5 in relazione alle esperienze professionali maturate, con riferimento al CV presentato, e/o all'interesse personale, partendo dal numero più basso per indicare l'area in cui si vanta una maggiore esperienza professionale o si nutre un maggiore interesse; max 5 aree - non sono ammesse attribuzioni di punteggi identici per aree diverse)

- Unione Europea
- Paesi europei candidati
- Paesi Balcanici
- Paesi Europa dell'Est
- Paesi ex URSS
- Africa mediterranea
- America settentrionale
- America centrale e America latina
- Medio oriente
- Asia
- Oceania

Competenze linguistiche

(con riferimento al CV presentato)

| <i>Lingua</i> | <i>Elementare</i> | <i>Buono</i> | <i>Eccellente</i> |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lingua 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lingua 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lingua 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lingua 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Competenze informatiche

- Sistemi operativi e applicativi informatici di larga diffusione (Windows; Office Professional - Word, Excel);

- Internet e Posta elettronica
- Software di editing grafico come Photoshop (Adobe), Illustrator (Adobe), InDesign (Adobe), Acrobat (Adobe), Paint Shop Pro (Jasc)
- Altro (specificare)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Firma

ALLEGATO C**MODELLO DI CURRICULUM VITAE**
**Curriculum Vitae
Europass**

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i)

Nome(i) Cognome(i) Facoltativo (v. istruzioni)

Indirizzo(i)

Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Facoltativo (v. istruzioni)

Telefono(i)

Facoltativo (v. istruzioni)

Cellulare: Facoltativo (v. istruzioni)

Fax

Facoltativo (v. istruzioni)

E-mail

Facoltativo (v. istruzioni)

Cittadinanza

Facoltativo (v. istruzioni)

Data di nascita

Facoltativo (v. istruzioni)

Sesso

Facoltativo (v. istruzioni)

**Occupazione
desiderata/Settore
professionale**
Facoltativo (v. istruzioni)
Esperienza professionale

Date

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni)

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione

Date

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con successo. Facoltativo (v. istruzioni)

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o internazionale

Facoltativo (v. istruzioni)

**Capacità e competenze
personali**

Madrelingua(e)

Precisare madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Comprensione
Parlato
Scritto

| <i>Livello europeo (*)</i> | Ascolto | Lettura | Interazione orale | Produzione orale |
|----------------------------|---------|---------|-------------------|------------------|
| Lingua | | | | |
| Lingua | | | | |

(*) *Quadro comune europeo di riferimento per le lingue*

| | |
|-------------------------------------|---|
| Capacità e competenze sociali | Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) |
| Capacità e competenze organizzative | Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) |
| Capacità e competenze tecniche | Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) |
| Capacità e competenze informatiche | Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) |
| Capacità e competenze artistiche | Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) |
| Altre capacità e competenze | Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) |
| Patente | Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) |
| Ulteriori informazioni | Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. (facoltativo, v. istruzioni) |
| Allegati | Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) |

Allegato D**SCHEDA DI AGGIORNAMENTO**

Nome
Cognome
nata/o a
Residente a
Codice fiscale
Partita IVA
Recapiti telefonici
E mail:

Questo allegato deve essere compilato in aggiunta agli allegati A, e C solo da chi è già iscritto alla lista unica degli esperti e desidera confermare la sua candidatura e aggiornare i suoi dati per essere ammesso alla lista unica degli esperti.

DICHIARA I SEGUENTI AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLA PROPRIA CANDIDATURA

1) AGGIORNAMENTI RELATIVI ALL'ALLEGATO B (SCHEDA PERSONALE)

Indicare nuove competenze ed esperienze formative, professionali e linguistiche acquisite, oppure variazioni dei parametri rispetto all'ultima comunicazione:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) AGGIORNAMENTI RELATIVI ALL'ALLEGATO C (CURRICULUM VITAE)

Indicare nuovi elementi rispetto all'ultima comunicazione:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Firma

.....

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
 VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_52_1_ADC_AMB ENER GO 14-10 METSO

Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Gorizia

Publicazione ai sensi dell'art. 21, LR 3 luglio 2002, n. 16 Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua. Società Metso Paper Italy Spa.

Il sig. Osmo Olavi Lamminpää nato a Pori - Finlandia il 21.05.1949 Cod. Fisc. LMMSLV49E21Z109W, in qualità di Direttore Generale della società Metso Paper Italy S.p.A. con sede in Gorizia, via Anton Gregoric 46 (Cod Fisc. e Part. IVA 08954480151), ha chiesto in data 30.04.2010, il rinnovo della concessione per poter derivare acqua dalla falda sotterranea in Comune di Gorizia, mediante un pozzo terebrato sul terreno distinto in catasto al foglio 5, mappale 498, nella quantità di moduli 0,07 pari a 7 litri/secondo d'acqua ad uso industriale.

La relativa visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 31.01.2011, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Gorizia.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna, Servizio Idraulica, Strutture delle Infrastrutture Civili e dell'Idraulica sede di Gorizia via Roma 7, per la durata di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopra citata o presso il Comune su cui ricadono le opere, entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

Gorizia, 14 dicembre 2010

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Mauro Bordin

10_52_1_ADC_AMB ENER UD 12-09 MARANO_CENTRALINA F

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Udine

Publicazione ai sensi art. 21 comma 1, LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua- Centralina F. Marano Fabrizio.

Il richiedente Marano Fabrizio, con sede in Udine, ha presentato in data 16.9.2010 domanda di concessione per derivare acqua in sponda destra del Torrente Cormor alla quota di m 43,76, subito a monte di una briglia esistente con sfioro a m 44,18, in Comune di Mortegliano, nella misura di indicati massimi 6400 l/sec., minimi 1000 l/sec e medi 4900 l/sec, atti a produrre con un salto indicato di m 1,37 la ride-terminata potenza nominale media di kW 65,81, con restituzione subito a valle della citata briglia, alla quota di m 42,56 s.l.m, in sponda destra dello stesso corso d'acqua.

Successivamente all' emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'albo Pretorio del Comune di Mortegliano, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.

Udine, 9 dicembre 2010

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

10_52_1_ADC_AMB ENER UD 12-09 MARANO_CENTRALINA M

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Udine

Publicazione ai sensi art. 21 comma 1, LR 3 luglio 2002, n. 16.
Domanda di concessione di derivazione d'acqua - Centralina M. Marano Fabrizio.

Il richiedente Marano Fabrizio, con sede in Udine, ha presentato in data 15.10.2010 domanda di concessione per derivare acqua in sponda sinistra del Torrente Cormor alla quota di m 28,74, subito a monte di una briglia esistente con sfioro a m 27,50, in Comune di Castions di Strada, nella misura di indicati massimi 3000 l/sec., minimi 750 l/sec e medi 2800 l/sec, atti a produrre con un salto indicato di m 0,83 la rideterminata potenza nominale media di kW 22,78, con restituzione subito a valle della citata briglia, alla quota di m 25,75 s.l.m, in sponda sinistra dello stesso corso d'acqua.

Successivamente all' emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'albo Pretorio del Comune di Castions di Strada, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.

Udine, 9 dicembre 2010

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

10_52_1_ADC_AMB ENER UD 12-10 RINALDI

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Udine

Publicazione ai sensi art. 21 comma 1, LR 3 luglio 2002, n. 16.
Domanda di concessione di derivazione d'acqua - Impianto idroelettrico ex presa D'Agaro.

I richiedenti Rinaldi Gino, con sede in Tolmezzo, e Infinity Energy srl, con sede in Ovaro, in solido hanno presentato in data 13.8.2010, con successive integrazioni, domanda di concessione per derivare acqua in sponda sinistra del Torrente Pesarina alla quota di m 666,20, subito a monte di una briglia esistente con sfioro a m 666,10, in Comune di Prato Carnico frazione Pieria, nella misura di indicati massimi 2830 l/sec., minimi 280 l/sec e medi 2185 l/sec, atti a produrre con un salto indicato di m 3,90 la potenza nominale media di kW 83,54, con restituzione subito a valle della citata briglia, alla quota di m 661,50 s.l.m, in sponda sinistra dello stesso corso d'acqua.

Successivamente all' emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'albo Pretorio del Comune di Prato Carnico, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.

Udine, 10 dicembre 2010

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

10_52_1_ADC_AMB ENER UD 12-15 PZ_POIANA

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Udine

Publicazione ai sensi art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domande di concessione di derivazione d'acqua di ditte varie.

La Ditta PZ Costruzioni, con sede legale in Fiumicello, ha chiesto in data 09.08.2010 la concessione per derivare mod.0,015 di acqua, mediante un pozzo, in Comune di Terzo di Aquileia al fg. 12 mapp.863/1, ad uso potabile.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 18.02.2011, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Terzo di Aquileia.

Il Consorzio Acquedotto Poiana ora Acquedotto Poiana Spa ha chiesto in data 10.08.2000 la concessione in sanatoria per continuare a derivare complessivi mod.0.115 di acqua in Comune di San Pietro al Natisone dalle sorgenti: Cocevoro distinta catastalmente al fg. 8 mapp.230, Sottovernassino distinta catastalmente al fg. 5 mapp.123, Sorzento distinta catastalmente al fg. 10 con punti di prelievo sui mapp. 154-155-180, Mezzana con punti di prelievo al fg. 4 mapp.222 e al fg. 2. mapp.213, Costa con punti di prelievo al fg. 3 mapp.742 e al fg. 3 mapp.190, Puoie con punti di prelievo al fg. 5 mapp.54-55, Vernassino distinta catastalmente al fg. 3 mapp.103, Oculis distinta catastalmente al fg. 14 mapp.28 e Brocchiana distinta catastalmente al fg. 2 mapp.5, ad uso potabile ed antincendio.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 30.03.2011, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di San Pietro al Natisone

Si avvisa che le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna - Servizio Idraulica - Struttura delle Infrastrutture Civili e dell'Idraulica di Udine, Via Sabbadini n.31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 29.12.2010 e pertanto fino al 12.01.2011, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o documenti di cui all'art.16 della legge regionale 7/2000 potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

Udine, 15 dicembre 2010

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

10_52_1_ADC_INFR MOB COM MORTEGLIANO 14 PRGC

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio pianificazione territoriale

Comune di Mortegliano. Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis, co. 9 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il comune di Mortegliano, con deliberazione consiliare n. 77 del 28 settembre 2010, ha adottato la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

10_52_1_ADC_INFR MOB COM TOLMEZZO 95 PRGC

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio pianificazione territoriale

Comune di Tolmezzo. Avviso di adozione della variante n. 95 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis, co. 9 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il comune di Tolmezzo, con deliberazione consiliare n. 43 del 29 settembre 2010, ha

adottato la variante n. 95 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 95 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

10_52_1_ADC_SAL INT ELENCO AMBITI CARENTI 2008

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali

Elenco degli ambiti territoriali carenti per l'anno 2008.

Con riferimento alla pubblicazione sul BUR n. 7 del 17 febbraio 2010 dei criteri per le graduatorie e le procedure per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, in applicazione all'Accordo modificativo dell'Accordo Regionale del 15 dicembre 2005, e successive intese, attuativo dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato e reso esecutivo con D.G.R. n. 2179 del 30.09.2009, in ottemperanza al giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 1802/2009 come stabilito dalla suddetta delibera, si procede a pubblicare l'elenco degli ambiti territoriali carenti per l'anno 2008, tenuti in considerazione gli ambiti lasciati liberi dai trasferimenti e quelli andati deserti nelle precedenti procedure di assegnazione degli incarichi.

Aziende per i servizi sanitari della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - Pubblicazione per l'anno 2008

| AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI | AMBITI TERRITORIALI CARENTI | MEDICI |
|---|--|--------|
| ASS n. 2 "Isontina" Via Vittorio Veneto, 174 34170 GORIZIA | Ambito territoriale dei comuni di: Doberdò del Lago, Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo e Turriaco | 1 |
| ASS n. 4 "Medio Friuli" Via Pozzuolo, 330 33100 UDINE | Comune di Codroipo | 1 |
| | Comune di Faedis | 1 |
| | Comune di Martignacco | 1 |
| | Ambito territoriale dei comuni di: Nimis-Taipana | 1 |
| | Comune di Pavia di Udine | 1 |
| | Comune di Povoletto | 1 |
| | Comune di Pradamano | 1 |
| | Comune di Treppo Grande | 1 |
| Comune di Udine | 5 | |
| ASS n. 5 "Bassa Friulana" Via Natisone loc. Jalmicco 33057 PALMANOVA (UD) | Comune di Bagnaria Arsa | 1 |
| | Comune di Cervignano del Friuli | 1 |
| | Comune di Fiumicello | 1 |
| | Comune di Palazzolo dello Stella | 1 |
| | Comune di Torviscosa | 1 |
| ASS n. 6 "Friuli Occidentale" Via della Vecchia Ceramica, 1 33170 PORDENONE | Comune di Cordenons | 1 |
| | Ambito territoriale dei comuni di: Cordovado, Morsano al Tagliamento e Sesto Al Reghena | 1 |
| | Comune di Pordenone | 1 |
| | Ambito territoriale dei comuni di: San Giorgio della Richinvelda e Spilimbergo | 1 |
| | Ambito territoriale dei comuni di: Sequals e Travesio | 1 |
| | | |

AVVERTENZE

I medici interessati al conferimento degli incarichi relativi alla pubblicazione per l'anno 2008, in possesso dei requisiti riportati nei criteri in premessa, dovranno compilare apposita domanda, secondo gli schemi riportati di seguito:

- la domanda per graduatoria dovrà pervenire all'ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali - riva N. Sauro n. 8 - 34124 Trieste - entro il 15 giorno successivo alla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Si informa che l'ufficio protocollo segue i seguenti orari:
dal lunedì al giovedì: dalle ore 9.30 alle ore 15.30
il venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
- la domanda per trasferimento dovrà pervenire all'ufficio protocollo dell'Azienda per i servizi sanitari competente entro il 15 giorno successivo alla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. I medici interessati dovranno assumere le necessarie informazioni in merito all'orario di apertura del relativo ufficio protocollo.

10_52_1_ADC_SAL INT ELENCO AMBITI CARENTI 2008_DOMANDA PER GRADUATORIA

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
CARENTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L'ASSISTENZA PRIMARIA
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo
€ 14,62

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, integrazione
socio-sanitaria e politiche sociali
Riva Nazario Sauro, 8

34124 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa _____ cod. fiscale _____
iscritto nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale della Regione Friuli Venezia
Giulia, **valevole per l'anno 2008** (BUR n. 2 dd. 9.1.2008),

chiede

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza
primaria, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23.3.2005, pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. _____ dd. _____, e segnatamente
per i seguenti ambiti:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) Ambito _____ A.S.S. _____ | 6) Ambito _____ A.S.S. _____ |
| 2) Ambito _____ A.S.S. _____ | 7) Ambito _____ A.S.S. _____ |
| 3) Ambito _____ A.S.S. _____ | 8) Ambito _____ A.S.S. _____ |
| 4) Ambito _____ A.S.S. _____ | 9) Ambito _____ A.S.S. _____ |
| 5) Ambito _____ A.S.S. _____ | 10) Ambito _____ A.S.S. _____ |

In osservanza di quanto previsto dall'articolo 16, commi 7, 8, 9, 10 dell'A.C.N. del
23.3.2005 e dall'Accordo regionale di cui alla DGR n. 323/2003 chiede, inoltre, di poter accedere
alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (barrare una sola casella; in caso di barratura di
entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere
valutata):

(N.B.: la scelta tra le due percentuali vale soltanto per i medici che possiedano sia l'attestato di
formazione specifica in medicina generale, sia il titolo ad esso equipollente)

riserva del 67% (Accordo regionale di cui alla DGR n. 323/2003 cit.) per i medici in possesso
del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91, n. 368/99 e n.
277/2003 (dall'art. 16, comma 7, lettera a) dell'A.C.N. del 23.3.2005);

riserva del 33% (Accordo regionale di cui alla DGR n. 323/2003 cit.) per i medici in possesso
del titolo equipollente (dall'art. 16, comma 7, lettera b) dell'A.C.N. del 23.3.2005).

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, e successive modifiche consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76,
del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a _____ prov. (____) in data _____

-di risiedere a _____ prov. (____) CAP _____
via _____ tel: ____/_____
indirizzo e mail _____

dal _____ (2)(5)

-di essere/non essere (1) residente nella Regione Friuli Venezia Giulia (3) e precisamente dal _____ (4)(5), località di residenza _____ (4)

-di essere/non essere in possesso (1) dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91, n. 368/99 e n. 277/2003, conseguito in data _____

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:

Soggetto _____ ore settimanali _____

via _____ comune di _____

tipo di rapporto di lavoro _____

periodo: dal _____;

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di medicina generale ai sensi dell'ACN del 23.3.2005 con massimale di n. _____ scelte e con n. _____ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di _____ Azienda _____

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi dell'ACN del 15.12.2005 con massimale di _____ scelte Periodo dal _____

4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda _____ branca _____ ore sett. _____

Azienda _____ branca _____ ore sett. _____

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni
provincia _____ branca _____ periodo dal _____

6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione:

Regione _____ Azienda _____ ore sett. _____

in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

7) di essere/non essere (1) iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n. 256/91 o al corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n.257/91, n. 368/99 e n. 277/2003:

Denominazione del corso _____

Soggetto pubblico che lo svolge _____ Inizio dal _____

8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:

Organismo

via _____ comune di _____ ore sett. _____
 Tipo _____ di _____ attività _____

Tipo di rapporto di lavoro _____ Periodo dal _____

9) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:

Organismo _____
 via _____ comune di _____ ore sett. _____
 Tipo _____ di _____ attività _____

Tipo di rapporto di lavoro _____ Periodo dal _____

10) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:

Azienda _____ ore sett. _____
 via _____ comune di _____ periodo dal _____

11) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:

Azienda _____ comune di _____ periodo dal _____

12) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:

_____ periodo dal _____

13) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:

14) di fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

periodo dal _____

15) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)

Periodo dal _____

16) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato o a tempo indeterminato (1):

Azienda _____ Comune _____ ore sett. _____
 Tipo _____ di _____ attività _____

periodo dal _____

17) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 16):

Soggetto pubblico _____

via _____ comune _____

Tipo _____ di _____ attività _____

Tipo di rapporto di lavoro _____

Periodo dal _____

18) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di :

Periodo: dal _____

19) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:

Soggetto erogante il trattamento di adeguamento _____

Periodo dal _____

NOTE _____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):

comune _____ () CAP _____

via _____ Tel. _____/_____

indirizzo e mail _____

In fede.

data _____

Firma _____

(leggere l'avvertenza)

(LA DOMANDA DEVE ESSERE DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE)

AVVERTENZA

A pena d'esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa – se inviata per posta – copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005). In caso di presentazione della domanda presso il competente ufficio della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, la sottoscrizione avverrà in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del suddetto documento di identità. **L'invio di una domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d'identità comporta l'esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.**

Qualora il medico alleggi alla domanda fotocopie di documenti deve produrre l'apposita dichiarazione di conformità agli originali ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. innanzi citato, secondo lo schema di seguito riportato, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità:

- 1) Fotocopia prot. n. _____ del _____ descrizione _____
 - 2) Fotocopia prot. n. _____ del _____ descrizione _____
 - 3) Fotocopia prot. n. _____ del _____ descrizione _____
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

NOTE

(1) Cancellare la parte che non interessa.

(2) Ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. b), dell'A.C.N. del 23.3.2005, verranno attribuiti 5 punti al medico residente, nello stesso ambito territoriale dichiarato carente e per il quale concorre, fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2007) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

(3) Ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. c), dell'A.C.N. del 23.3.2005, verranno attribuiti 20 punti al medico residente nella Regione Friuli Venezia Giulia da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2007) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

(4) Da compilare solo in caso affermativo.

(5) qualora i periodi non siano correttamente indicati (giorno, mese e anno) **verranno valutati a partire dall'ultimo giorno del mese/anno indicati.**

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 34, comma 13, dell'A.C.N. del 23.3.2005, deve pervenire all'ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro il 15 giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria;
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici;
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria;
4. I dati personali che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, riguardano il nome e il cognome;
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. - sostituisce
6. L'art. 13 della citata legge Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
7. Titolare del trattamento dei dati è, in base alle decisioni assunte dalla Giunta regionale, il Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali – riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste.

(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all'ACN.

10_52_1_ADC_SAL INT ELENCO AMBITI CARENTI 2008_DOMANDA PER TRASFERIMENTO

**SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
CARENTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L'ASSISTENZA PRIMARIA
(per trasferimento)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)**

| |
|------------------|
| Bollo € 14,62 |
|------------------|

All'Azienda per i servizi sanitari

n. _____

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa _____ cod. fiscale _____

chiede

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23.3.2005, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ____ dd. _____, e segnatamente per i seguenti ambiti:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1) Ambito _____ | 6) Ambito _____ |
| 2) Ambito _____ | 7) Ambito _____ |
| 3) Ambito _____ | 8) Ambito _____ |
| 4) Ambito _____ | 9) Ambito _____ |
| 5) Ambito _____ | 10) Ambito _____ |

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a _____ prov. (____) in data _____

-di risiedere a _____ prov. (____) CAP _____

via _____ tel: ____ / _____

indirizzo e mail _____

dichiara inoltre

-di essere attualmente iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale per l'assistenza primaria della Regione _____ A.S.S. _____ ambito territoriale _____ dal _____ (2)(3)

-di essere/non essere (1) stato iscritto, precedentemente al periodo sopraindicato, negli elenchi dei medici di medicina generale per l'assistenza primaria della Regione Friuli Venezia Giulia A.S.S. _____ ambito territoriale _____

dal _____ al _____ (2)(3)
 A.S.S. _____ ambito territoriale _____
 dal _____ al _____ (2)(3)

-di essere/non essere (1) stato sospeso dall'incarico di assistenza primaria, ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'ACN 23 marzo 2005, nei seguenti periodi:

dal _____ al _____ (2)
 dal _____ al _____ (2)

-di avere/non avere (1) presentato domanda ad altre A.S.S., per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti (4)

Azienda n. _____
 Azienda n. _____
 Azienda n. _____

Azienda n. _____
 Azienda n. _____

-di svolgere/non svolgere (1) altra attività a qualsiasi titolo

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):

comune _____ () CAP _____
 via _____ Tel. _____ / _____
 indirizzo e mail _____

In fede.

data _____ Firma _____
 (leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA

A pena d'esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa – se inviata per posta – copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005). In caso di presentazione della domanda presso il competente ufficio dell'Azienda per i servizi sanitari, la sottoscrizione avverrà in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del suddetto documento di identità. **L'invio di una domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d'identità comporta l'esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.**

Qualora il medico alleggi alla domanda fotocopie di documenti deve produrre l'apposita dichiarazione di conformità agli originali ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. innanzi citato, secondo lo schema di seguito riportato, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità:

- 1) Fotocopia prot. n. _____ del _____ descrizione _____
 - 2) Fotocopia prot. n. _____ del _____ descrizione _____
 - 3) Fotocopia prot. n. _____ del _____ descrizione _____
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

NOTE

- (1) cancellare la parte che non interessa
- (2) Ai sensi dell'art. 34, comma 7, dell'A.C.N. del 23.3.2005, l'anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata sommando:
 - a) l'anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi dell'assistenza primaria della Regione Friuli Venezia Giulia, detratti i periodi di eventuale cessazione dell'incarico;
 - b) l'anzianità di iscrizione nell'elenco di provenienza ancorchè già compresa nell'anzianità di cui alla lettera a).
- (3) qualora i periodi non siano correttamente indicati (giorno, mese e anno) **verranno valutati a partire dall'ultimo giorno del mese/anno indicati.**
- (4) ove l'interessato abbia presentato domanda ad altre A.S.S., indicare quali.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 34, comma 13, dell'A.C.N. del 23.3.2005, deve pervenire all'ufficio protocollo dell'Azienda per i servizi sanitari entro il 15 giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria a trasferimento;
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici;
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria;
4. I dati personali che saranno pubblicati nel _____ riguarderanno _____ (2);
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. -
sostituisce
6. L'art. 13 della citata legge Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
7. Titolare del trattamento dei dati è _____

NOTE:

- (1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all'ACN;
- (2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

10_52_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| GN 1699/10 presentato il 28.07.2010 | GN 2186/10 presentato il 01.10.2010 |
| GN 1723/10 presentato il 30.07.2010 | GN 2187/10 presentato il 01.10.2010 |
| GN 1742/10 presentato il 02.08.2010 | GN 2191/10 presentato il 04.10.2010 |
| GN 1744/10 presentato il 03.08.2010 | GN 2196/10 presentato il 04.10.2010 |
| GN 2094/10 presentato il 17.09.2010 | GN 2198/10 presentato il 04.10.2010 |
| GN 2152/10 presentato il 28.09.2010 | GN 2209/10 presentato il 05.10.2010 |
| GN 2153/10 presentato il 28.09.2010 | GN 2230/10 presentato il 08.10.2010 |
| GN 2154/10 presentato il 28.09.2010 | GN 2238/10 presentato il 08.10.2010 |
| GN 2155/10 presentato il 28.09.2010 | GN 2240/10 presentato il 11.10.2010 |
| GN 2156/10 presentato il 28.09.2010 | GN 2289/10 presentato il 20.10.2010 |
| GN 2157/10 presentato il 28.09.2010 | GN 2290/10 presentato il 20.10.2010 |
| GN 2159/10 presentato il 28.09.2010 | GN 2385/10 presentato il 27.10.2010 |
| GN 2169/10 presentato il 30.09.2010 | GN 2601/10 presentato il 22.11.2010 |
| GN 2176/10 presentato il 30.09.2010 | |

10_52_1_ADC_SEGR GEN UTCORM ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cormons

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| GN 1068 presentato il 16.11.2010 | GN 1106 presentato il 25.11.2010 |
| GN 1079 presentato il 19.11.2010 | GN 1107 presentato il 25.11.2010 |
| GN 1080 presentato il 19.11.2010 | GN 1108 presentato il 25.11.2010 |
| GN 1084 presentato il 22.11.2010 | GN 1115 presentato il 29.11.2010 |
| GN 1085 presentato il 22.11.2010 | GN 1116 presentato il 29.11.2010 |
| GN 1086 presentato il 22.11.2010 | GN 1117 presentato il 29.11.2010 |
| GN 1089 presentato il 23.11.2010 | GN 1126 presentato il 01.12.2010 |
| GN 1090 presentato il 23.11.2010 | GN 1127 presentato il 01.12.2010 |
| GN 1091 presentato il 23.11.2010 | GN 1131 presentato il 02.12.2010 |
| GN 1099 presentato il 25.11.2010 | GN 1132 presentato il 02.12.2010 |
| GN 1100 presentato il 25.11.2010 | GN 1134 presentato il 06.12.2010 |
| GN 1101 presentato il 25.11.2010 | GN 1136 presentato il 06.12.2010 |
| GN 1103 presentato il 25.11.2010 | GN 1156 presentato il 14.12.2010 |
| GN 1105 presentato il 25.11.2010 | GN 1157 presentato il 14.12.2010 |

10_52_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| GN n. 2210 presentato il 26/10/2010 | GN n. 2449 presentato il 26/11/2010 |
| GN n. 2287 presentato il 02/11/2010 | GN n. 2454 presentato il 26/11/2010 |
| GN n. 2309 presentato il 04/11/2010 | GN n. 2474 presentato il 30/11/2010 |
| GN n. 2316 presentato il 05/11/2010 | GN n. 2475 presentato il 30/11/2010 |
| GN n. 2323 presentato il 08/11/2010 | GN n. 2477 presentato il 30/11/2010 |

GN n. 2482 presentato il 01/12/2010
GN n. 2487 presentato il 02/12/2010
GN n. 2489 presentato il 02/12/2010
GN n. 2490 presentato il 02/12/2010
GN n. 2491 presentato il 02/12/2010
GN n. 2492 presentato il 02/12/2010
GN n. 2503 presentato il 03/12/2010
GN n. 2507 presentato il 06/12/2010
GN n. 2508 presentato il 06/12/2010
GN n. 2509 presentato il 06/12/2010
GN n. 2511 presentato il 06/12/2010
GN n. 2512 presentato il 06/12/2010
GN n. 2513 presentato il 06/12/2010
GN n. 2514 presentato il 06/12/2010
GN n. 2515 presentato il 06/12/2010
GN n. 2517 presentato il 07/12/2010
GN n. 2524 presentato il 07/12/2010

GN n. 2525 presentato il 07/12/2010
GN n. 2526 presentato il 07/12/2010
GN n. 2527 presentato il 07/12/2010
GN n. 2528 presentato il 07/12/2010
GN n. 2533 presentato il 07/12/2010
GN n. 2534 presentato il 07/12/2010
GN n. 2535 presentato il 09/12/2010
GN n. 2536 presentato il 09/12/2010
GN n. 2551 presentato il 10/12/2010
GN n. 2552 presentato il 10/12/2010
GN n. 2553 presentato il 10/12/2010
GN n. 2554 presentato il 10/12/2010
GN n. 2555 presentato il 10/12/2010
GN n. 2556 presentato il 10/12/2010
GN n. 2557 presentato il 10/12/2010
GN n. 2583 presentato il 15/12/2010
GN n. 2585 presentato il 15/12/2010

10_52_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30,
della legge regionale 12/2009.

G.N. 1048 2010 presentato il 18/08/2010
G.N. 1147 2010 presentato il 23/09/2010
G.N. 1181 2010 presentato il 28/09/2010
G.N. 1182 2010 presentato il 28/09/2010
G.N. 1196 2010 presentato il 4/10/2010
G.N. 1202 2010 presentato il 5/10/2010
G.N. 1206 2010 presentato il 5/10/2010
G.N. 1239 2010 presentato il 11/10/2010
G.N. 1249 2010 presentato il 13/10/2010
G.N. 1250 2010 presentato il 13/10/2010
G.N. 1251 2010 presentato il 13/10/2010
G.N. 1327 2010 presentato il 29/10/2010
G.N. 1328 2010 presentato il 29/10/2010
G.N. 1345 2010 presentato il 3/11/2010
G.N. 1346 2010 presentato il 3/11/2010
G.N. 1353 2010 presentato il 4/11/2010
G.N. 1354 2010 presentato il 4/11/2010
G.N. 1359 2010 presentato il 8/11/2010
G.N. 1389 2010 presentato il 16/11/2010
G.N. 1397 2010 presentato il 18/11/2010
G.N. 1405 2010 presentato il 23/11/2010
G.N. 1406 2010 presentato il 23/11/2010
G.N. 1407 2010 presentato il 23/11/2010
G.N. 1416 2010 presentato il 24/11/2010

G.N. 1426 2010 presentato il 25/11/2010
G.N. 1427 2010 presentato il 25/11/2010
G.N. 1428 2010 presentato il 25/11/2010
G.N. 1429 2010 presentato il 25/11/2010
G.N. 1446 2010 presentato il 30/11/2010
G.N. 1447 2010 presentato il 30/11/2010
G.N. 1448 2010 presentato il 30/11/2010
G.N. 1449 2010 presentato il 30/11/2010
G.N. 1451 2010 presentato il 30/11/2010
G.N. 1455 2010 presentato il 1/12/2010
G.N. 1456 2010 presentato il 1/12/2010
G.N. 1459 2010 presentato il 2/12/2010
G.N. 1471 2010 presentato il 6/12/2010
G.N. 1477 2010 presentato il 7/12/2010
G.N. 1478 2010 presentato il 7/12/2010
G.N. 1480 2010 presentato il 7/12/2010
G.N. 1501 2010 presentato il 10/12/2010
G.N. 1508 2010 presentato il 13/12/2010
G.N. 1510 2010 presentato il 13/12/2010
G.N. 1515 2010 presentato il 14/12/2010
G.N. 1516 2010 presentato il 14/12/2010
G.N. 1517 2010 presentato il 14/12/2010
G.N. 1518 2010 presentato il 14/12/2010

10_52_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, com-
ma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 5238/10 presentato il 12/08/2010
GN 5239/10 presentato il 12/08/2010
GN 5940/10 presentato il 12/08/2010
GN 5241/10 presentato il 12/08/2010
GN 5242/10 presentato il 12/08/2010
GN 4684/10 presentato il 23/07/2010
GN 5897/10 presentato il 30/09/2010
GN 6274/10 presentato il 21/10/2010
GN 6275/10 presentato il 21/10/2010
GN 6278/10 presentato il 21/10/2010
GN 6279/10 presentato il 21/10/2010
GN 6280/10 presentato il 21/10/2010
GN 6281/10 presentato il 21/10/2010
GN 6289/10 presentato il 22/10/2010
GN 6290/10 presentato il 22/10/2010
GN 6291/10 presentato il 22/10/2010
GN 6292/10 presentato il 22/10/2010
GN 6784/10 presentato il 15/11/2010
GN 6632/10 presentato il 08/11/2010
GN 7009/10 presentato il 24/11/2010
GN 7058/10 presentato il 25/11/2010
GN 7058/10 presentato il 25/11/2010
GN 7059/10 presentato il 25/11/2010
GN 7060/10 presentato il 25/11/2010
GN 7087/10 presentato il 25/11/2010
GN 7131/10 presentato il 30/11/2010
GN 7186/10 presentato il 01/12/2010
GN 7228/10 presentato il 02/12/2010
GN 7238/10 presentato il 03/12/2010
GN 7239/10 presentato il 03/12/2010
GN 7241/10 presentato il 03/12/2010

GN 7242/10 presentato il 03/12/2010
GN 7243/10 presentato il 03/12/2010
GN 7252/10 presentato il 06/12/2010
GN 7253/10 presentato il 06/12/2010
GN 7254/10 presentato il 06/12/2010
GN 7256/10 presentato il 06/12/2010
GN 7259/10 presentato il 06/12/2010
GN 7260/10 presentato il 06/12/2010
GN 7263/10 presentato il 06/12/2010
GN 7266/10 presentato il 06/12/2010
GN 7276/10 presentato il 07/12/2010
GN 7282/10 presentato il 07/12/2010
GN 7283/10 presentato il 07/12/2010
GN 7297/10 presentato il 09/12/2010
GN 7298/10 presentato il 09/12/2010
GN 7299/10 presentato il 09/12/2010
GN 7306/10 presentato il 09/12/2010
GN 7307/10 presentato il 09/12/2010
GN 7308/10 presentato il 09/12/2010
GN 7309/10 presentato il 09/12/2010
GN 7310/10 presentato il 09/12/2010
GN 7311/10 presentato il 09/12/2010
GN 7314/10 presentato il 10/12/2010
GN 7315/10 presentato il 10/12/2010
GN 7316/10 presentato il 10/12/2010
GN 7324/10 presentato il 10/12/2010
GN 7339/10 presentato il 13/12/2010
GN 7360/10 presentato il 13/12/2010
GN 7361/10 presentato il 13/12/2010
GN 4983/10 presentato il 02/08/2010

10_52_1_ADC_SEGR_GEN_UTTS_ELENCO_DECRETI_TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30,
della legge regionale 12/2009.

GN 9525/06 presentato il 23/06/2006
GN 9526/06 presentato il 23/06/2006
GN 3881/07 presentato il 29/03/2007
GN 9851/07 presentato il 31/07/2007
GN 9852/07 presentato il 31/07/2007
GN 7512/08 presentato il 04/06/2008
GN 8198/08 presentato il 17/06/2008
GN 8202/08 presentato il 17/06/2008
GN 8203/08 presentato il 17/06/2008
GN 12682/08 presentato il 02/10/2008
GN 12683/08 presentato il 02/10/2008
GN 745/09 presentato il 22/01/2009
GN 2977/09 presentato il 13/03/2009
GN 2978/09 presentato il 13/03/2009
GN 3316/09 presentato il 19/03/2009
GN 3317/09 presentato il 19/03/2009
GN 4640/09 presentato il 16/04/2009
GN 4641/09 presentato il 16/04/2009
GN 4642/09 presentato il 16/04/2009
GN 5468/09 presentato il 30/04/2009

GN 7043/09 presentato il 05/06/2009
GN 7044/09 presentato il 05/06/2009
GN 8827/09 presentato il 10/07/2009
GN 8830/09 presentato il 10/07/2009
GN 8831/09 presentato il 10/07/2009
GN 8832/09 presentato il 10/07/2009
GN 8833/09 presentato il 10/07/2009
GN 8834/09 presentato il 10/07/2009
GN 8835/09 presentato il 10/07/2009
GN 8836/09 presentato il 10/07/2009
GN 8837/09 presentato il 10/07/2009
GN 8838/09 presentato il 10/07/2009
GN 8839/09 presentato il 10/07/2009
GN 8841/09 presentato il 10/07/2009
GN 8842/09 presentato il 10/07/2009
GN 8847/09 presentato il 10/07/2009
GN 8848/09 presentato il 10/07/2009
GN 9223/09 presentato il 21/07/2009
GN 9224/09 presentato il 21/07/2009
GN 9841/09 presentato il 31/07/2009

GN 12498/09 presentato il 02/10/2009
GN 12499/09 presentato il 02/10/2009
GN 15158/09 presentato il 24/11/2009
GN 16217/09 presentato il 14/12/2009
GN 16219/09 presentato il 14/12/2009
GN 16277/09 presentato il 15/12/2009
GN 16334/09 presentato il 16/12/2009
GN 16637/09 presentato il 18/12/2009
GN 16718/09 presentato il 21/12/2009
GN 17116/09 presentato il 24/12/2009
GN 17455/09 presentato il 31/12/2009
GN 17457/09 presentato il 31/12/2009
GN 17458/09 presentato il 31/12/2009
GN 1171/10 presentato il 26/01/2010
GN 2087/10 presentato il 12/02/2010
GN 2215/10 presentato il 16/02/2010
GN 2216/10 presentato il 16/02/2010
GN 2364/10 presentato il 18/02/2010
GN 2862/10 presentato il 26/02/2010
GN 2863/10 presentato il 26/02/2010
GN 3444/10 presentato il 11/03/2010
GN 3808/10 presentato il 18/03/2010
GN 4169/10 presentato il 25/03/2010
GN 5244/10 presentato il 16/04/2010

GN 5245/10 presentato il 16/04/2010
GN 5246/10 presentato il 16/04/2010
GN 5247/10 presentato il 16/04/2010
GN 5248/10 presentato il 16/04/2010
GN 5468/10 presentato il 22/04/2010
GN 5966/10 presentato il 30/04/2010
GN 5967/10 presentato il 30/04/2010
GN 5968/10 presentato il 30/04/2010
GN 5973/10 presentato il 30/04/2010
GN 7084/10 presentato il 24/05/2010
GN 7500/10 presentato il 01/06/2010
GN 8621/10 presentato il 21/06/2010
GN 8622/10 presentato il 21/06/2010
GN 8625/10 presentato il 21/06/2010
GN 9099/10 presentato il 30/06/2010
GN 9100/10 presentato il 30/06/2010
GN 10072/10 presentato il 19/07/2010
GN 10073/10 presentato il 19/07/2010
GN 10074/10 presentato il 19/07/2010
GN 10075/10 presentato il 19/07/2010
GN 10076/10 presentato il 19/07/2010
GN 10077/10 presentato il 19/07/2010
GN 10078/10 presentato il 19/07/2010
GN 10679/10 presentato il 28/07/2010

10_52_1_ADC_SEGR_GEN_1_UTGO 10-11 COMPLETAMENTO CONTADO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

LR 15/2010. Completamento del Libro fondiario del CC di Contado n. 11/COMP/2010.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Gorizia, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c. 355/71 del C.C. di Contado. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia, in Gorizia, via Roma 12, da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20 e venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dalla data del 29 dicembre 2010.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio tavolare di Gorizia:
dott. Giulia Brumat

10_52_1_ADC_SEGR_GEN_1_UTGO 10-12 COMPLETAMENTO GORIZIA

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

LR 15/2010. Completamento del Libro fondiario del CC di Gorizia n. 12/COMP/2010.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Gorizia, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c. 618/14 del C.C. di Gorizia. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia, in Gorizia, via Roma 12, da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20 e venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dalla data del 29 dicembre 2010.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto. Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio tavolare di Gorizia:
dott. Giulia Brumat

10_52_1_ADC_SEGR GEN_1_UTTS EDITTO 02-09 BARCOLA_III PUBBL

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici- Ufficio tavolare di Trieste

**Completamento del Libro fondiario del CC di Barcola 2/
COMP/09. III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello
emesso con provvedimento del 12 ottobre 2010.**

La Corte di Appello di Trieste ha emesso l'Editto dd. 12 ottobre 2010 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli da 3 a 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

La sezione prima civile, così riunita in camera di consiglio:

dott. Alberto Da Rin - Presidente

dott. Salvatore Daidone - Consigliere Relatore

dott. Manila Salvà - Consigliere

in conformità alla legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'art. 1 co. 2 RD 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Barcola, relativamente al cat. ed. 38 di tq. 4,17 - mq. 15 marcato "1" e cat. ed. 38 di tq. 2,22 - mq. 8 marcato "2", con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Krecic Antonio, nato a Trieste il 5.8.1911, in base alla sentenza n. 1115/2007 del Tribunale di Trieste, che ha dichiarato l'intervenuto acquisto della proprietà di siffati cespiti per usucapione;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 1.3.2011;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'art. 9 testo all. al RD 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà;

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione,

a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 31.1.2011, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'art. 9 testo allegato al RD 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste nella camera di consiglio del 12 ottobre 2010

IL PRESIDENTE:
dott. Alberto Da Rin

10_52_1_ADC_SEGR GEN_1_UTTS EDITTO 10-09 BASOVIZZA_III PUBBL

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici- Ufficio tavolare di Trieste

Completamento del Libro fondiario del CC di Basovizza 10/
COMP/09. III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello
emesso con provvedimento del 19 ottobre 2010.

La Corte di Appello di Trieste ha emesso l'Editto dd. 19 ottobre 2010 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli da 3 a 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

Sezione prima civile, riunita in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Alberto Da Rin - Presidente relatore

dott. Salvatore Daidone - Consigliere

dott. Manila Salvà - Consigliere

in conformità alla legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'art. 1 co. 2 RD 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Basovizza con l'inclusione in una neoformata Partita Tavolare dell'immobile contrassegnato dalla frazione del Cat. Tav. n. 351 con la p.c. 351/1 bosco 2 di mq 350, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Nada Marzi,

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 1.3.2011;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'art. 9 testo all. al RD 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà;

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione,

a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 31.1.2011, a pena di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'art. 9 testo allegato al RD 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 19 ottobre 2010

IL PRESIDENTE:
dott. Alberto Da Rin

010_52_1_ADC_SEGR GEN_1_2_UTTS_2_EDITTO 05-09 CC PROSECCO_II PUBBL

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici- Ufficio tavolare di Trieste

Completamento del Libro fondiario del CC di Prosecco 5/
COMP/09. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello
emesso con provvedimento del 9 novembre 2010.

La Corte di Appello di Trieste ha emesso l'Editto dd. 9 novembre 2010 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli da 3 a 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

La sezione prima civile, così riunita in camera di consiglio:

dott. Alberto Da Rin - Presidente

dott. Salvatore Daidone - Consigliere Relatore

dott. Manila Salvà - Consigliere

in conformità alla legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'art. 1 co. 2 RD 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Prosecco, relativamente alle pp.cc. 1284 seminativo 5 di mq. 109, 1292/1 seminativo 4 di mq. 23, quali corrispondenti della frazione del cat. 2052 di tq. 42, e alla p.c. 1287 seminativo 4 di mq. 450, quale corrispondente del cat. 2040 di tq. 124, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Stocca Igor, nato a Trieste il 27.8.1969, in base al decreto del Tribunale di Trieste di data 17.7.2008, divenuto irrevocabile, che ha dichiarato l'intervenuto acquisto della proprietà di siffatti cespiti per usucapione speciale;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 1.4.2011;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'art. 9 testo all. al RD 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà;

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 15.2.2011, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'art. 9 testo allegato al RD 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste nella camera di consiglio del 9 novembre 2010

IL PRESIDENTE:
dott. Alberto Da Rin

10_52_1_ADC_SEGR GEN_1_UTTS_2_EDITTO 18-09 CC CONTOVELLO_II PUBBL

**Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici-
Ufficio tavolare di Trieste**

Completamento del Libro fondiario del CC di Contovello 18/
COMP/09. Il pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello
emesso con provvedimento del 9 novembre 2010.

La Corte di Appello di Trieste ha emesso l'Editto dd. 9 novembre 2010 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli da 3 a 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Sezione prima civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone di:

dott. Alberto DA RIN Presidente

dott. Salvatore DAIDONE Consigliere

dott. Pietro LISA Consigliere relatore

ha così pronunciato nel ricorso iscritto al n. 288 del Ruolo 2010 del sistema informatizzato volontaria giurisdizione:

LA CORTE

Vista la l. 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'art. 1 co. 2 RD 499/1929

RENDE NOTO

- Che è stato predisposto dall'ufficio Tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Contovello, con l'inclusione di una neo formata Partita Tavolare quanto all'immobile contrassegnato dalla p.c.n. 406/2 ente urbano di mq. 9, mai censita (perché derivata dalla p.lla 753), da intavolarsi a titolo di proprietà a nome di Starc Vanda, n. Trieste il 20 marzo 1926, senza aggravio alcuno;
- che alla neo formata partita tavolare sarà attribuita efficacia di iscrizione tavolare dal giorno 1 maggio 2011;
- che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali di cui all'art. 9 testo all. al RD 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro Fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prendere visione presso l'Ufficio Tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dall'art. 5 l. 25 luglio 1871 in R.G.B. -B.L.I. 96 e si

INVITANO

tutte quelle persone che:

- a. intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà;
 - b. avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile in questione un diritto d'ipoteca, di servitù o altro diritto suscettibile d'iscrizione,
- a presentare la propria insinuazione entro il giorno 31 marzo 2011, a scanso di decadenza dai loro diritti reali, di cui all'art. 9 testo allegato al RD 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e la dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Trieste, 9 novembre 2011

IL PRESIDENTE:
dott. Alberto Da Rin

10_52_1_ACR_CONS DEL 262

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Delibera dell'Ufficio di Presidenza 9 dicembre 2010, n. 262 -
Struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata "Ufficio di supporto all'attività del tutore dei minori". Soppressione.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO il titolo V (Protezione e tutela dei minori) della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, "Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori", che istituisce e disciplina l'Ufficio del tutore pubblico dei minori;

VISTA la propria deliberazione n. 148 del 16 giugno 2005, così come modificata dalla propria deliberazione n. 270 del 23 gennaio 2007, con cui era stata istituita la Struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata "Ufficio di supporto all'attività del Tutore dei minori" e determinata la relativa dotazione organica;

VISTO l'articolo 12, comma 35 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21", pubblicata sul II supplemento ordinario n. 18 del 22 agosto 2008 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 34 del 20 agosto 2008, che prevede che, nelle more del riordino normativo in materia di famiglia e minori, le funzioni del Tutore dei minori sono esercitate in via transitoria dal Presidente del Consiglio regionale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 52 del 24 settembre 2008, con cui la Struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata "Ufficio di supporto all'attività del Tutore dei minori" è stata collocata in via transitoria alle dipendenze organizzative del Segretario generale del Consiglio generale;

VISTO il capo III (Disciplina della funzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza) della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7, pubblicata sul I supplemento ordinario n. 11 del 28 maggio 2010 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 21 del 26 maggio 2010, che prevede, in particolare:

- all'articolo 48, comma 1, l'istituzione della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
- all'articolo 50, comma 1, che per l'esercizio di tale funzione è istituita una specifica struttura di riferi-

mento, con articolazione sul territorio regionale;

- all'articolo 52, comma 1, l'abrogazione, a decorrere dall'1 gennaio 2011, del titolo V della legge regionale 49/1993 (articoli da 19 a 22 ter), nonché del comma 35 dell'articolo 12 della legge regionale 9/2008;

VISTO l'articolo 48, comma 1, lettera a), dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 che, nel quadro del riassetto generale dell'articolazione e della declaratoria delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale, prevede che il Servizio affari giuridici, di vigilanza e garanzia, incardinato nella Direzione centrale Istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, sovrintenda "all'esercizio della funzione di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, come disciplinata dalla legge regionale, assicurando mediante la struttura di riferimento a tal fine individuata e articolata nel territorio, lo svolgimento dei compiti amministrativi e di vigilanza ad essa spettanti";

PRESO ATTO che, con l'abrogazione del citato titolo V della L.R. 49/1993 e la conseguente eliminazione dell'Ufficio del Tutore dei minori, nonché con l'istituzione della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza presso la competente struttura dell'Amministrazione regionale, risulta necessario provvedere alla soppressione della suddetta struttura di supporto all'attività dell'Ufficio del tutore dei minori;

DELIBERA

1. A decorrere dall'1 gennaio 2011 è soppressa la Struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata "Ufficio di supporto all'attività del Tutore dei minori".

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE:

Maurizio Franz

IL SEGRETARIO GENERALE:

Mauro Vigni



Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

10_52_3_AVV_ASS INTERCOM BCM DET 682 CLASSIFICAZIONE STRUTTURA COM ZOPPOLA_006

Associazione Intercomunale del Bacino del "Cellina - Meduna" - Cordenons (PN)

Riclassificazione, ai sensi degli artt. 57 e 58 della LR 2/2002 e ss.mm.ii., della struttura ricettiva alberghiera denominata "Albergo da Luciano", per il quinquennio 2010/2015. Determinazione del Responsabile Unico del procedimento n. 682 del 10/12/2010. (Estratto).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(omissis)

DETERMINA

1. di classificare, ai sensi della L.R. 2/2002 (Allegato «A», lettera A1, sezione A1.1), la struttura ricettiva alberghiera denominata "Albergo da Luciano", ubicata a Orcenico Superiore di Zoppola in Via Casarsa n. 106, albergo a "tre stelle";
 2. di dare atto che, a termini dell'art. 57, comma 2, della L.R. 2/2002 e ss.mm.ii., la presente riclassificazione ha validità per un periodo di cinque anni decorrente dalla data odierna (10.12.2010 / 09.12.2015);
 3. di rendere noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 della L.R. 2/2002 e ss.mm.ii., che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni e integrazioni;
 4. di rendere pubblica la suddetta classificazione, ai sensi dell'art. 60 della L.R. 2/2002 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 2, ultimo periodo, del D.P.Reg. 07/05/2002, n. 0128/Pres., mediante pubblicazione di un sunto della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- (omissis)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
geom. Roberto Piccin

10_52_3_AVV_COM AZZANO DECIMO DGC 215 RA VAS 49 PRGC_016

Comune di Azzano Decimo (PN)

Estratto della DGC n. 215/2010 in merito alla valutazione da parte dell'Autorità competente, ai sensi, dell'art. 15, del DLgs. n. 152/2006, del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni circa gli effetti significativi sull'ambiente (VAS) prodotti dalla variante n. 49 al PRGC.

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) di esprimere, per quanto in premessa e visti i seguenti elaborati a firma dell'arch. Bertin Giovanni acquisiti al Prot.n°0024784-0025543 il 18.11.2010-30.11.2010 e depositati presso il servizio Programmazione e Promozione del Territorio:

- RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEI PARERI ALLA VAS;
- RAPPORTO AMBIENTALE AGGIORNATO AI PARERI DI ARPA FVG E ASS N°6;
- SINTESI NON TECNICA ai sensi delle direttive approvate con DCC n°57/2009;

parere favorevole alla Valutazione del Rapporto Ambientale relativo alla Variante al PRGC n°49 con la seguente motivazione:

“La relazione di valutazione dei pareri alla VAS (integrativa al RA), con conseguenti modifiche ed integrazioni al rapporto ambientale, risponde esaustivamente alle questioni poste dall'ASS e dall'ARPA.

Si rileva infatti come la valutazione integrativa evidenzi meglio le criticità ambientali poste in essere dalla variante e come la variante stessa abbia dato risposta alle vertenze ambientali considerando tutte le componenti interessate nonché rilevando, come nel corso degli anni, il PRGC abbia integrato sempre di più l'analisi, le conoscenze e le salvaguardie in campo ambientale (vedi le ampie aree individuate in ZTO P).

In particolare le previsioni del RA modificato, inerenti le integrazioni alle NTA del PRGC da effettuarsi in successive varianti, appaiono ampiamente motivate dal fatto che la variante n°49 non è intervenuta in maniera consistente negli ambiti commerciali, produttivi e per attrezzature.

Inoltre nel corso del 2011 dovrà essere redatta la variante di reiterazione dei vincoli dove troveranno posto, in modo maggiormente coordinato, tutte le indicazioni di cui al RA.

In ogni caso il predetto RA è e rimarrà un punto di riferimento per le successive analisi ambientali a supporto della pianificazione.

Il RA risulta inoltre sufficientemente adeguato rispetto alle misure di monitoraggio previste, tenuto conto delle previsioni puntuali della variante n°49”;

2) di dare atto, per quanto in premessa, che i monitoraggi da eseguirsi ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. n°152/2006, come precisato dalle Direttive di cui alla DCC n°57/2009, sono quelli previsti al punto n°9.11 del RA AGGIORNATO AI PARERI DI ARPA FVG E ASS N°6 e che sarà cura della U.O. ambiente - ecologia (Servizio Progettazione e Gestione Patrimonio), alla quale è trasmessa la presente deliberazione, effettuare i controlli necessari con l'ausilio dell'ARPA e della ASS;

3) di dare atto che negli elaborati di cui sopra dovranno essere indicati gli estremi della presente deliberazione;

4) di dare atto infine che, ai sensi delle direttive di cui alla DCC n°57/2009, la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul BUR nonché, integralmente, nel sito WEB comunale unitamente agli elaborati su indicati.

(omissis)

Azzano Decimo, 14 dicembre 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO:
arch. Golfredo Castelletto

10_52_3_AVV_COM CAVASSO NUOVO DECR 6325 ESPROPRIO_017

Comune di Cavasso Nuovo (PN)

Estratto del decreto di esproprio prot. n. 6325 del 06/12/2010
- Intervento urgente di Protezione civile a salvaguardia del traffico e della pubblica incolumità in località Runcis - Comune di Cavasso Nuovo (PN).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

VISTA la delibera n. 53 del 31/07/2008, immediatamente eseguibile, della Giunta Comunale di Cavasso Nuovo con la quale viene approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori riguardanti l'intervento urgente di protezione civile a salvaguardia del traffico e della pubblica incolumità in località Runcis - Comune di Cavasso Nuovo (PN);

CHE con l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera in parola;

VISTO il piano particellare di esproprio approvato unitamente al suddetto progetto definitivo- esecutivo;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera di cui alle premesse del presente decreto, è pronunciata, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/01, a favore del Comune di Cavasso Nuovo, l'espropriazione degli immobili di seguito indicati, di proprietà delle ditte a fianco segnate, siti nel Comune di Cavasso Nuovo (PN), e ne è autorizzata l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario:

COMUNE DI CAVASSO NUOVO (PROVINCIA DI PORDENONE)

1) Ditta catastale:

LOVIS Alfredo nato a Cavasso Nuovo (PN) il 03/11/1934 c.f. LVS LRD 34S03 C385P prop. 1/15
 LOVISA Angela nata a Cavasso Nuovo (PN) il 22/01/1911 c.f. LVS NGL 11A62 C385P prop. 3/15
 LOVISA Armido nato a Cavasso Nuovo (PN) il 03/02/1947 c.f. LVS RMD 47B03 C385Y prop. 1/15
 LOVISA Clementina nata a Cavasso Nuovo (PN) il 31/01/1932 c.f. LVS CMN 32A71 C385N prop. 3/15
 LOVISA Gemma nata a Cavasso Nuovo (PN) il 25/07/1902 c.f. LVS GMM 02L65 C385Z prop. 3/15
 LOVISA Lucia nata a Cavasso Nuovo (PN) il 11/12/1956 c.f. LVS LCU 56T51 C385L prop. 1/15
 LOVISA Quinto nato a Cavasso Nuovo (PN) il 07/04/1909 c.f. LVS QNT 09D07 C385A prop. 3/15

| Foglio | Mappale | Superficie mq. | Superficie mq. espropriata | indennità di esproprio depositata |
|--------|---------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 5 | 609 | 5,00 | 5,00 | € 400,00 |
| 5 | 610 | 11,00 | 11,00 | |

2) Ditta catastale:

LOVISA Domenico nato a Cavasso Nuovo (PN) il 12/06/1905 c.f. LVS DNC 05H12 C385R prop. 1/6
 LOVISA Duilio nato a Cavasso Nuovo (PN) il 04/11/1909 c.f. LVS DLU 09S04 C385V prop. 1/6
 LOVISA Lucia nata a Cavasso Nuovo (PN) il 13/09/1912 c.f. LVS LCU 12P53 C385Q prop. 1/6
 LOVISA Luigia nata a Cavasso Nuovo (PN) il 03/01/1917 c.f. LVS LGU 17A43 C385C prop. 1/6
 LOVISA Romano nato a Cavasso Nuovo (PN) il 03/11/1920 c.f. LVS RMN 20S03 C385J prop. 1/6
 LOVISA Severino nato a Germania Repubblica Federale il 01/07/1903 c.f. LVS SRN 03L01 Z112L prop. 1/6

| Foglio | Mappale | Superficie mq. | Superficie mq. espropriata | indennità di esproprio depositata |
|--------|---------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 5 | 607 | 31,00 | 31,00 | € 1.000,00 |
| 5 | 608 | 9,00 | 9,00 | |

3) Ditta catastale:

LOVISA Celestino nato a Cavasso Nuovo (PN) il 04/08/1921 c.f. LVS CST 21M04 C385D prop. 1/8
 LOVISA Elisabetta nata a Cavasso Nuovo (PN) il 29/09/1924 c.f. LVS LBT 24P69 C385G prop. 1/8
 LOVISA Regina nata in Francia il 25/11/1951 c.f. LVS RGN 51S65 Z110Y prop. per 2/8 e prop. per 1/8 in comunione legale con Stefano Vincenzo
 STEFANO Vincenzo nato a Messina il 19/01/1949 c.f. STF VCN 49A19 F158X prop. per 2/8 e prop. per 1/8 in comunione legale con LOVISA Regina

| Foglio | Mappale | Superficie mq. | Superficie mq. espropriata | indennità di esproprio depositata |
|--------|---------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 5 | 605 | 23,00 | 23,00 | € 575,00 |

4) Ditta catastale:

LOVISA Angela nata a Tarcento (UD) il 07/02/1946 c.f. LVS NGL 46B47 L050A prop. 1/2
 LOVISA Olvino nato a Cavasso Nuovo (PN) il 24/07/1908 c.f. LVS LVN 08L24 C385V prop. 1/2

| Foglio | Mappale | Superficie mq. | Superficie mq. espropriata | indennità di esproprio depositata |
|--------|---------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 5 | 603 | 24,00 | 24,00 | € 600,00 |

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
 geom. Paolo Rangan

10_52_3_AVV_COM FIUME VENETO DECR 58 ESPROPRIO_008

Comune di Fiume Veneto (PN) - Ufficio Espropriazioni

Estratto del decreto di esproprio n. 58 del 14.12.2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per ogni effetto di legge ed ai sensi dell'art.23 del DPR n.327/01,

RENDE NOTO

che con decreto n.58 del 14.12.2010 è stata pronunciata a favore del Comune di Fiume Veneto, ai sensi dell'art.20 comma 11 e dell'art.23 del DPR n.327/01, l'espropriazione dei terreni necessari per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione di un edificio da adibire a biblioteca comunale - 1° lotto - di seguito indicati:

Comune di Fiume Veneto

fg. 9 mapp. 68 di mq.400, superficie da espropriare mq.400

fg. 9 mapp. 67 di mq.450, superficie da espropriare mq.450 (compreso fabbricato)

Indennità di esproprio: € 180.290,00.

Ditta catastale: Morello Luigi, nato a Fiume Veneto il 14.11.1932, proprietario.

Il decreto di esproprio:

- è opponibile da terzi entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto sul BUR.
- è impugnabile avanti al TAR del Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla notifica, o dell'avvenuta conoscenza, ovvero, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Fiume Veneto, 15 dicembre 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Roberto Bravin

10_52_3_AVV_COM FONTANAFREDDA 30 PRGC APPROVAZIONE_009

Comune di Fontanafredda (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 30 al PRGC.

IL COORDINATORE DELL'AREA SERVIZI URBANISTICI

Visto l'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 68 del 23.11.2010, esecutiva nei termini di legge, ha approvato la variante n. 30 al P.R.G.C.

Fontanafredda, 15 dicembre 2010

IL COORDINATORE DELL'AREA
SERVIZI URBANISTICI:
geom. Roberto Fratter

10_52_3_AVV_COM FONTANAFREDDA 30 PRGC RIADOZIONE PARZIALE_018

Comune di Fontanafredda (PN)

Avviso di riadozione parziale della variante n. 30 al PRGC.

IL COORDINATORE DELL'AREA SERVIZI URBANISTICI

Visto l'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 23.11.2010, esecutiva nei termini di legge, è stata approvata la variante n. 30 al Piano Regolatore Generale Comunale con riadozione puntuale dei punti di variante n. 29 e n. 44 a seguito dell'accoglimento delle rispettive osservazioni n.ro 9 e n.ri 8-10. Successivamente alla presente pubblicazione, i suddetti punti inerenti la variante n. 30, saranno depositati presso l'Ufficio dell'Area Servizi Urbanistici per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque

possa prenderne visione, durante le ore di apertura al pubblico.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni.

Fontanafredda, 17 dicembre 2010

IL COORDINATORE DELL'AREA
SERVIZI URBANISTICI:
geom. Roberto Fratter

10_52_3_AVV_COM FONTANAFREDDA PRPC LE ROGGE_023

Comune di Fontanafredda (PN)

Avviso di approvazione della variante al PRPC di iniziativa privata, denominato "Le Rogge".

IL COORDINATORE DELL'AREA SERVIZI URBANISTICI

Vista la L.R. 05/2007 e s.m.i. e il D.P.Reg. n.086/2008;

RENDE NOTO

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato "Le Rogge".

Fontanafredda, 17 dicembre 2010

IL COORDINATORE DELL'AREA
SERVIZI URBANISTICI:
geom. Roberto Fratter

10_52_3_AVV_COM FORNI DI SOPRA 49 PRGC_001

Comune di Forni di Sopra (UD)

Avviso di adozione della variante n. 49 al vigente Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5 e del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. nonché loro successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 dd. 28 novembre 2010, esecutiva a termini di legge, è stato adottata la Variante n. 49 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente.

Detta variante, in tutti i suoi elaborati, è depositata presso la Segreteria Comunale del Comune di Forni di Sopra per 30 (trenta) giorni effettivi dalla data del presente avviso.

Gli atti della variante in argomento possono essere visionati dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,30.

Così come previsto dall'art. 17, 5° comma, del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres., entro il periodo di deposito della variante in argomento, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente. Osservazioni e opposizioni saranno presentate in carta resa legale.

Il termine di 30 (trenta) giorni effettivi sopra indicato è perentorio e pertanto le osservazioni/opposizioni che perverranno successivamente a tale termine non saranno prese in considerazione.

Il procedimento rientra nelle competenze dell'Area tecnico-manutentiva - Settore edilizia privata e urbanistica, dell'Associazione intercomunale "Alta val Tagliamento" - Responsabile del Settore ing. Candotti Nazzareno, Responsabile del Procedimento p.i. Ferigo Marco.

Forni di Sopra, 13 dicembre 2010

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
IL RESPONSABILE:
ing. Nazzareno Candotti

10_52_3_AVV_COM FORNI DI SOPRA 50 PRGC_022

Comune di Forni di Sopra (UD)

Avviso di adozione della variante n. 50 al vigente Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5 e del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. nonché loro successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 dd. 09 dicembre 2010, esecutiva a termini di legge, è stata adottata la Variante n. 50 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente.

Detta variante, in tutti i suoi elaborati, è depositata presso la Segreteria Comunale del Comune di Forni di Sopra per 30 (trenta) giorni effettivi dalla data del presente avviso.

Gli atti della variante in argomento possono essere visionati dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,30.

Così come previsto dall'art. 17, 5° comma, del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres., entro il periodo di deposito della variante in argomento, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente. Osservazioni e opposizioni saranno presentate in carta resa legale.

Il termine di 30 (trenta) giorni effettivi sopra indicato è perentorio e pertanto le osservazioni/opposizioni che perverranno successivamente a tale termine non saranno prese in considerazione.

Il procedimento rientra nelle competenze dell'Area tecnico-manutentiva - Settore edilizia privata e urbanistica, dell'Associazione intercomunale "Alta val Tagliamento" - Responsabile del Settore ing. Candotti Nazzareno, Responsabile del Procedimento p.i. Ferigo Marco.

Forni di Sopra, 17 dicembre 2010

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
IL RESPONSABILE:
ing. Nazzareno Candotti

10_52_3_AVV_COM GONARS 5 PRGC_033

Comune di Gonars (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. 63 c. 1 della L.R. 5/2007 ed il DPGR 086/Pres del 25/03/2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 07.12.2010, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 5 al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 63 c. 1 della L.R. 5/2007.

Ai sensi dell'art. 63 c. 1 della L.R. 5/2007 del DPGR 086/Pres e della ex L.R. 52/91 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 21.12.2010 al 19.01.2011 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 19 gennaio 2011, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Gonars, 20 dicembre 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
p.i.e. Tiziano Felcher

10_52_3_AVV_COM MARTIGNACCO 36 PRGC_012

Comune di Martignacco (UD)

Avviso di adozione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 1, della L.R. 5/2007 e s.m.i. e dell'art. 17 c. 4 e 5 del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 n. 096/Pres e s.m.i.

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29.11.2010, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. 5/2007 e s.m.i. il progetto preliminare di opera pubblica (Riordino idraulico della collina a monte di Torreano) che costituisce variante non sostanziale n. 36 al Piano Regolatore Generale Comunale di Martignacco per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Che la predetta Deliberazione con i relativi elaborati progettuali sarà depositata presso l'Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata in via Della Libertà n. 1 per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, nelle medesime ore di apertura al pubblico dell'Ufficio Segreteria - Affari Generali.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Martignacco, 15 dicembre 2010

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
arch. Andrea Giorgiutti

10_52_3_AVV_COM MARTIGNACCO 37 PRGC_011

Comune di Martignacco (UD)

Avviso di adozione della variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale.

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 1, della L.R. 5/2007 e s.m.i. e dell'art. 17 c. 4 e 5 del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 n. 096/Pres e s.m.i.

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29.11.2010, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. 5/2007 e s.m.i. il progetto preliminare di opera pubblica (Lavori di ristrutturazione e ampliamento del Centro comunale di raccolta rifiuti urbani e assimilati di Martignacco) che costituisce variante non sostanziale n. 37 al Piano Regolatore Generale Comunale di Martignacco per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Che la predetta Deliberazione con i relativi elaborati progettuali sarà depositata presso l'Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata in via Della Libertà n. 1 per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, nelle medesime ore di apertura al pubblico dell'Ufficio Segreteria - Affari Generali.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Martignacco, 15 dicembre 2010

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
arch. Andrea Giorgiutti

10_52_3_AVV_COM MONFALCONE 37 PRGC_019

Comune di Monfalcone (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 37 al PRGC vigente: progetto preliminare per la realizzazione di opere di viabilità da parte di FVG Strade, ai sensi dell'art. 11 c. 2° del DPR n. 086/2008.

IL RESPONSABILE P.O.

Visti gli artt. 11 c. 2° e. 17 c. 3° del D.P.Reg. 086/Pres 20 marzo 2008

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/111 del 14 dicembre 2010, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 37 al PRGC vigente: progetto preliminare per la realizzazione di opere di viabilità da parte di FVG Strade, ai sensi dell'art. 11 c.2° del D.P.Reg. n. 86/2008 .
Monfalcone, 17 dicembre 2010

IL RESPONSABILE P.O.:
arch. Marina Bertotti

10_52_3_AVV_COM MONFALCONE 38 PRGC_029

Comune di Monfalcone (GO)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 38 al PRGC: modifiche non sostanziali al PRGC ai sensi dell'art. 63, comma 5, lettera a) della LR 5/07.

IL RESPONSABILE P.O.

Visti gli artt. 11 c.2° e 17 c. 3° del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008 ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/112 del 14 dicembre 2010, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 38 al PRGC: Modifiche non sostanziali al PRGC ai sensi dell'art. 63, comma 5, lettera a) della L.R. 5/07;

Ai sensi della L.R. 5/07 e e suo regolamento di attuazione, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 30 dicembre 2010 al 10 febbraio 2011 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 10 febbraio 2011, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Monfalcone, 17 dicembre 2010

IL RESPONSABILE P.O.:
arch. Marina Bertotti

10_52_3_AVV_COM OVARO 58 PRGC_030

Comune di Ovaro (UD)

Avviso di deposito variante n. 58 al Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

VISTO l'art. 17 del Dpr. 20-03-2008, n° 086/Pres.;
VISTA la Variante n° 58 al PRG. del Comune:

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n° 42 del 16-12-2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la Variante n° 58 al Piano Regolatore Generale del Comune, relativa ad alcune modifiche alle norme di attuazione ed alla zonizzazione di Ovaro capoluogo;

Che la suddetta delibera di adozione e tutti gli elaborati verranno depositati nella segreteria comunale dalla data di affissione del presente avviso all'Albo Pretorio e che gli stessi rimarranno a disposizione del pubblico nelle ore d'ufficio, per 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione di analogo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Che entro il medesimo periodo di deposito di 30 (trenta) giorni, chiunque abbia interesse, può presentare "Osservazioni" alla Variante.

Ovaro, 20 dicembre 2010

IL SINDACO:
Romeo Rovis

10_52_3_AVV_COM POCENIA 2 PRPC CENTRO_007

Comune di Pocenia (UD)**Avviso di adozione della variante n. 2 al PRPC di iniziativa pubblica di recupero del centro di Pocenia.****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 25 della L.R. 23/02/07 n. 5

RENDE NOTO

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29 novembre 2010, è stata adottata la variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica di recupero del centro di Pocenia;

- che il piano di cui trattasi verrà depositato presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno 30 dicembre 2010;

- che, entro il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, osservazioni alla variante urbanistica su carta resa legale; nel medesimo termine e con le stesse modalità i proprietari vincolati dalla variante urbanistica possono presentare opposizioni;

- durante tutto il periodo di deposito, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.

Pocenia, 15 dicembre 2010

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TERRITORIO E PAESAGGIO:
ing. Paolo Tion

10_52_3_AVV_COM PORCIA PAC LE FAGHERE_026

Comune di Porcia (PN)**Avviso approvazione del PAC di iniziativa privata denominato "Le Faghere".**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. si rende noto che con deliberazione n. 85 del 30/09/2010 il Consiglio Comunale ha approvato il P.A.C. di iniziativa privata denominato "Le Faghere".

Porcia, 16 dicembre 2010

IL RESPONSABILE U.O.C.
INCARICATO DI P.O.:
dott. arch. Flavia Canderan

10_52_3_AVV_COM PULFERO 2 PRGC_014

Comune di Pulfero (UD)**Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 2 Piano regolatore generale comunale.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. 17, comma 4 del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n.086/Pres. "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n.5 Approvazione" e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24.11.2010, esecutiva il 15.12.2010, è stata adottata la variante n. 2 a Piano regolatore generale comunale, ai sensi dell'art.63, comma 5° lettera a), della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n.5 e dell'art.11, comma 2°, della Legge Regionale 11 novembre 2009, n.19.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n.086/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 29.12.2010 al 7.03.2011 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 7 marzo 2011, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pulfero, 15 dicembre 2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
geom. Gianfranco Terranova

10_52_3_AVV_COM PULFERO 3 PRGC_013

Comune di Pulfero (UD)**Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 3 Piano regolatore generale comunale.****IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Visto l'art. 17, comma 4 del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n.086/Pres. "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n.5 Approvazione" e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 24.11.2010, esecutiva il 15.12.2010, è stata adottata la variante n. 3 a Piano regolatore generale comunale, ai sensi dell'art.63, comma 5° lettera a), della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n.5 e dell'art.11, comma 2°, della Legge Regionale 11 novembre 2009, n.19.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n.086/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 29.12.2010 al 7.03.2011 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 7 marzo 2011, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pulfero, 15 dicembre 2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
geom. Gianfranco Terranova

10_52_3_AVV_COM ROVEREDO IN PIANO 2 PRPC AREA CENTRALE_020

Comune di Roveredo in Piano (PN)**Avviso di adozione variante n. 2 al PRPC n. 2 di iniziativa pubblica <<Area Centrale>> - Aree di Coordinamento n. 1 - 2 -3.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 1, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 13.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata la Variante n. 2 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) n. 2 di iniziativa pubblica <<Area Centrale>> - Aree di Coordinamento n. 1- 2 - 3, ai sensi dell'art. 25 comma 1 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

La deliberazione di adozione della Variante n. 2 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) N. 2 di iniziativa pubblica denominato "Area Centrale" - Aree di Coordinamento n. 1 - 2 - 3, completa di tutti gli elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante n. 2 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) N. 2 di iniziativa pubblica denominato "Area Centrale" - Aree di Coordinamento n. 1 - 2 - 3, possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo Comunale ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Roveredo in Piano, 13 dicembre 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA:
arch. Domenico Zingaro

10_52_3_AVV_COM ROVEREDO IN PIANO 5 PRPC AREA CENTRALE_020

Comune di Roveredo in Piano (PN)

Avviso di adozione variante n. 5 al PRPC n. 2 di iniziativa pubblica <<Area Centrale>> - Area di Coordinamento n. 4 - Aree Progetto A e B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 1, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 13.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata la Variante n. 5 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) n. 2 di iniziativa pubblica <<Area Centrale>> - Area di Coordinamento n. 4 - Aree Progetto A e B, ai sensi dell'art. 25 comma 1 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

La deliberazione di adozione della Variante n. 5 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) N. 2 di iniziativa pubblica denominato "Area Centrale" - Area di Coordinamento n. 4- Area Progetto A - Area Progetto B, completa di tutti gli elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante n. 5 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) N. 2 di iniziativa pubblica denominato "Area Centrale" - Area di Coordinamento n. 4- Area Progetto A - Area Progetto B, possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo Comunale ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Roveredo in Piano, 16 dicembre 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA:
arch. Domenico Zingaro

10_52_3_AVV_COM SAN DANIELE DEL FRIULI 9 PPR CENTRO STORICO_028

Comune di San Daniele del Friuli (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano particolareggiato di ricostruzione del centro storico.

IL T.P.O. SERVIZIO PIANIFICAZIONE

Visto l'art. 25 della L.R. 05/2007 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 19.12.2010, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 9 al Piano Particolareggiato di Ricostruzione del Centro Storico.

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 05/2007 e s.m.i., la variante n. 9 al PPR entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso.

San Daniele del Friuli, 20 dicembre 2010

IL T.P.O. SERVIZIO PIANIFICAZIONE:
arch. cons. Eva Benetti

10_52_3_AVV_COM TERZO DI AQUILEIA 5 PRGC_PRPC VIANELLI_005

Comune di Terzo di Aquileia (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 5 Piano regolatore generale comunale e del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata delle zone "A1.2" e "S" - Comparto di Palazzo Vianelli.

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 05/2007 e s.m.i. e D.P.R. 86/2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 20 del 29.11.2010, è stata adottata la variante, non sostanziale, n. 5 al P.R.G.C ed il piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata - Comparto di Palazzo Vianelli.

La deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, è depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante adottata, possono presentare opposizioni.

Terzo di Aquileia, 13 dicembre 2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Agnese Roppa

10_52_3_AVV_COM TREPPO CARNICO 1 PRGC_003

Comune di Treppo Carnico (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 1 Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO TECNICO, LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto l'art. 63, comma 5, della L.R. 5/2007, l'art. 17 del regolamento di attuazione della parte I urbanistica e l'art 1 della L.R. 12/2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30.11.2010, esecutiva, è stata adottata la varian-

te n. 1 a Piano regolatore generale comunale.

La deliberazione di adozione ed i relativi elaborati vengono depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 03.01.2011 al 15.02.2011 compreso. Le opposizioni e le eventuali osservazioni degli aventi diritto, redatte su carta semplice, dovranno essere presentate al protocollo del Comune o tramite raccomandata postale entro la data improrogabile del 15 febbraio 2011.

Treppo Carnico, 14 dicembre 2010

IL RESPONSABILE:
dott. Andrea Citran

10_52_3_AVV_COM TRIESTE PAC PADRICIANO_010

Comune di Trieste - Area Economia e Territorio - Servizio Pianificazione Urbana - Ufficio pianificazione attuativa

Approvazione PRPC Padriciano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. 5/2007 e s.m.i. si rende noto che con deliberazione n. 65 dd. 17.11.2010 il Consiglio Comunale ha approvato il P.R.P.C. di iniziativa privata avente per oggetto le pp.cc. n.ri 6/1, 6/2, 7/3 e 7/5 del c.c. di Padriciano.

Trieste, 16 dicembre 2010

IL RESPONSABILE INCARICATO:
arch. Manuela Parovel

10_52_3_AVV_COM VAJONT 6 PRGC_021

Comune di Vajont (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 6 al PRGC.

IL RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Visto l'art. 17 del DPR. del 25.03.2008, n° 086/Pres;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 26.11.2010 è stata adottata la variante n° 6 al PRGC.

Ai sensi dell'art. 17 commi 4 e 5, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 29.12.2010 al 09.02.2011 compresi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo del deposito e pertanto entro il 02.02.2011, chiunque può presentare al comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Vajont, 17 dicembre 2010

IL RESPONSABILE:
geom. Giuseppe Pasquini

10_52_3_AVV_COM VITO D ASIO PAC SAN MARTINO D ASIO_034

Comune di Vito d'Asio (PN)

Avviso di adozione del PAC di Iniziativa Privata "San Martino d'Asio".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA COMUNALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e del D.P.R. n. 086/Pres. del 20 marzo 2008-

RENDE NOTO

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 adottata il 15 dicembre 2010 - esecutiva ai sensi di

Legge - è stato adottato il Piano Attuativo Comunale di Iniziativa Privata denominato "SAN MARTINO D'ASIO" - in Zona "C" - di Espansione - catastalmente individuato al Foglio n. 36 - Mappali n. 19 - n. 21 - n. 581 - n. 664/p - - presentato in data 10 agosto 2010 - al n. 3421 di Protocollo Municipale - ai sensi dell'art. 25, della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5.

CHE presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune è depositata - per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data del presente Avviso - la Deliberazione di Adozione con i relativi Elaborati Progettuali adottati - affinché chiunque possa prenderne visione.

CHE entro il periodo di Deposito - chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e nel medesimo termine i Proprietari degli Immobili vincolati dallo Strumento Urbanistico potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Per informazioni rivolgersi al Responsabile dell'Area Tecnica Comunale: p.e.i. Paolo GARLATTI COSTA - (tel. n. 0427 - 80130).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA COMUNALE:
p.e.i. Paolo Garlatti Costa

10_52_3_AVV_CONS SVIL COSINT DECR 12 ESPROPRIO_004

Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo - Tolmezzo (UD)

Decreto d'esproprio n. 12/2010. Espropriazione immobili per i lavori di "Recupero, sistemazione ambientale e urbanizzazione lotto industriale <<Bardini>> Z.I. di Villa Santina" - Opera n. 118. Decreto di esproprio sottoposto a condizione sospensiva (Art. 23 del DPR 8 giugno 2001, n.327).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Co.S.In.T. numero 146 di data 09.12.2004 con la quale è stato istituito l'ufficio espropriazioni dello scrivente Consorzio come previsto dal D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i.

CHE con decreto del Presidente della Regione numero 0135/Pres di data 27.04.2006 (B.U.R. numero 14 del 17.05.2006) è stato approvato il Piano Territoriale Infraregionale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo, nei comuni di Amaro, Tolmezzo e Villa Santina.

RILEVATO che detta approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per tutte le opere ed interventi in esso previsti.

RILEVATO altresì, che la validità di detto piano è fissata in anni dieci a decorrere dalla data della sua approvazione e perciò fino al 17.05.2016.

CHE, con decreto numero 19/2009 di data 22.10.2009 - ai sensi dell'art.20 del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. - è stata determinata l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo, per l'attuazione dell'intervento in oggetto.

VISTI i provvedimenti del Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo autorizzanti il pagamento delle indennità accettate:

- numero 8/2010 di data 07.07.2010 (mandato di pagamento n. 418 del 09/07/2010).

- numero 9/2010 di data 20.07.2010 (mandato di pagamento n. 447 del 20/07/2010)

VISTO il provvedimento numero 11/2010 di data 18.08.2010 autorizzante il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Udine delle indennità provvisorie determinate nel precitato decreto numero 19/2008 di data 22.10.2009 e non liquidabili (ordine di pagamento numero 527 di data 26.08.2010).

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legge e richiamati:

- la Legge Regionale 31.05.2002 n.14;

- il D.P.R. 08.06.2001 n.327 e s.m.i.;

- l'art. 22 dell'allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642;

- l'art.32 del D.P.R. 601 del 29.09.1973;

- la Legge n.1149 del 21.11.1967;

DECRETA**Art. 1**

Per la realizzazione dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art.23 del D.P.R. n.327/2001, è pronunciata a favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo con sede in Tolmezzo - codice fiscale 93003340309 - l'espropriazione degli immobili di seguito indicati - sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito nei modi e termini previsti dall'art.24 del citato D.P.R. 327/2001 - autorizzandone nel contempo l'immissione in possesso:

COMUNE DI VILLA SANTINA - N.C.E.U. (Nuovo Catasto Terreni):

- 1) Foglio 9 Mappale 726 di mq 4103 - quota da espropriare 1/1
Corrispondente al N.C.T. al foglio 9 particella 726 - ente urbano di are 41.03 (mq 4.103)
Indennità totale liquidata: € 40.619,70 *
* Imponibile da assoggettare ad I.V.A. di legge
Ditta:
EXPLORER ESECUZIONE DI OPERE SPECIALIZZATE SOC. A.R.L. IN LIQUIDAZIONE -
c.f. 00168050250 - proprietà 1/1

COMUNE DI VILLA SANTINA - N.C.T. (Nuovo Catasto Terreni):

- 2) Foglio 9 Mappale 140 di mq 70 - quota da espropriare 1/1
Indennità depositata: € 630,00
Foglio 9 Mappale 138 di mq 60 - quota da espropriare 1/1
Indennità depositata: € 540,00
Indennità totale depositata: € 1.170,00
Ditta:
CARNIA SALUMI DI MARINI E SAVOLDELLI SNC con sede in Villa Santina -
c.f. 00597890300 - proprietà 1/1
- 3) Foglio 9 Mappale 139 di mq 80 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale liquidata: € 792,00
Ditta:
FANTINI ERIKA n. a Udine il 05.09.1972 -
c.f. FNTRKE72P45L483H - proprietà 1/1

Art. 2

A cura del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo, il presente decreto, dovrà essere notificato alle ditte espropriate, nelle forme degli atti processuali civili, registrato e trascritto presso i competenti uffici nei termini di legge, nonché inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art.21 della legge 6 dicembre 1971 n.1034 avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza ovvero, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. L'opposizione di terzi è proponibile entro i 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto di cui al precedente art.3 del presente decreto; decorso tale termine in assenza di impugnazioni anche per i terzi l'indennità rimane fissata nelle somme relative agli importi depositati.
Tolmezzo, 3 settembre 2010

per il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni
IL DIRETTORE:
Giovanni Battista Somma

Responsabile del procedimento: Somma Giovanni Battista

Unità Operativa: Ufficio Tecnico

Via Cesare Battisti n.5 33028 Tolmezzo (UD) - Tel. 0433-467116 fax 0433-467964

"Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003"

I dati personali saranno trattati su supporto cartaceo ed informatico, dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti normative. All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 al quale si rinvia. Titolare del trattamento è il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di con sede in Via Cesare Battisti n.5 33028 Tolmezzo (Ud).

10_52_3_AVV_PROV PORDENONE_ART 45 STATUTO_MODIFICHE-INTEGRAZIONI_027

Provincia di Pordenone

Modifiche ed integrazioni all'art. 45 dello Statuto provinciale.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 30.11.2010, affissa all'Albo Pretorio provinciale e pubblicata nello spazio "web" riservato agli "Atti" del sito internet istituzionale "www.provincia.pordenone.it", per 15 giorni consecutivi dal 03.12.2010 al 18.12.2010 è stata approvata la seguente modifica allo Statuto provinciale:

"Art. 45 Controllo di gestione, valutazione e controllo strategico

1. La Giunta provinciale nomina una commissione composta da Dirigenti dell'ente, presieduta dal Direttore Generale se nominato o, in mancanza, dal Segretario Generale, per sovrintendere al controllo di gestione.

2. La Giunta nomina un Organismo indipendente di valutazione della performance, composto dal Direttore Generale o, in mancanza, dal Segretario Generale che lo presiede e da due membri scelti tra dirigenti di altre amministrazioni o aziende o professionisti esperti in tecniche di valutazione e controllo, per assicurare lo svolgimento delle attività previste all'art.14 del D.Lgs.150/2009, comprese quelle di supporto per la valutazione dei Dirigenti da parte del Presidente della Provincia e l'individuazione dei parametri e degli indicatori da utilizzare per il controllo di gestione.

3. Il regolamento di organizzazione disciplina il controllo di gestione, la nomina, il funzionamento e gli adempimenti della commissione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance."

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE:
Giovanni Blarasin

10_52_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 160 RIFIUTI_002

Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta provinciale n. 160 del 10 giugno 2010. Società Carlet Andrea e F.Lli Srl di Fontanafredda. Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006, di un impianto mobile di gestione rifiuti speciali non pericolosi, mod. Franzoi TRI 1611 FP.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...", in particolare l'art. 5 che recita " nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006,continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.;"

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n. 30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" come modificato dal D.M. n. 186/2000 e s.m.i.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata dalla Società CARLET ANDREA e F.LLI S.r.l di Fontanafredda datata 18.02.2010, assunta al protocollo di questo Ente al n. 16597 del 18.02.2010, per un impianto mobile di frantumazione e vagliatura, modello FRANZOI TRI 1611 FP matricola n. 1070, finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante le operazioni di cui al D.M. 05.02.1998. Il predetto impianto può essere affiancato da un vaglio modello KEESTRACK NOVUM, per la selezione del materiale in base a particolari esigenze di impiego;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Ambiente acquisita agli atti di questo Ente con protocollo n. 23359 del 12.03.2008 nella quale si chiarisce che gli impianti mobili vengono autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e pertanto, sono sottoposti all'iter autorizzativo ivi previsto;

DATO ATTO che in Regione Friuli Venezia Giulia il predetto iter autorizzativo, si sostanzia con l'applicazione del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998;

DATO ATTO che allegata alla predetta istanza, la Società ha trasmesso una Relazione tecnica che descrive le caratteristiche dell'impianto di che trattasi;

DATO ATTO che l'impianto mobile ha una potenzialità massima di 150 Mg/h per l'unità di frantumazione e 350 Mg/h per il vaglio, inoltre la Società prevede di avviare al recupero un massimo di 30.000 Mg/anno di rifiuti;

RILEVATO, che l'attività di recupero della Società CARLET ANDREA e F.LLI S.r.l. è quella di cui alle tipologie 7.1 e 7.2 del D.M. 05.02.1998;

VISTA la nota del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia protocollo n. 17918 del 23.02.2010, di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, e di invio della documentazione agli Enti coinvolti nel procedimento;

ATTESO che la Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98, riunitasi il giorno 27.04.2010 ha espresso parere favorevole con le prescrizioni e precisazioni di seguito riportate:

- l'impianto mobile non può svolgere l'attività di campagna presso impianti autorizzati o in regime di comunicazione di cui al D.Lgs. n. 152/2006 o presso siti contaminati, se non previsto dai progetti;
- qualora necessario il materiale da vagliare, il materiale vagliato, i cumuli di rifiuti e le aree di manovra dovranno essere mantenute costantemente umidificate al fine di evitare la produzione e la propagazione di polveri nella zona circostante;
- qualora necessario si dovranno utilizzare idonei sistemi di schermatura, anche con i cumuli di rifiuti da vagliare e vagliati, per attutire l'inquinamento acustico verso possibili bersagli;
- l'impianto per svolgere l'attività è soggetto alle comunicazioni di campagna di attività i cui contenuti di seguito si elencano:

Contenuti della Comunicazione di campagna (art. 208 del D.Lgs. 152/06):

- la data di inizio e la durata della campagna di attività, deve essere inviata alla Provincia competente almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;
- copia dell'autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/06;
- copia del contratto o della lettera di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
- la Società dovrà preliminarmente verificare che il soggetto al quale saranno conferiti i rifiuti originati dall'impianto sia autorizzato alla gestione degli stessi.
- specifico diagramma giornaliero e settimanale che evidenzia, fra le varie attività, il tempo di effettivo utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna oggetto della comunicazione;
- i dati specifici inerenti l'attività ad esempio:
 - descrizione delle caratteristiche dei rifiuti trattabili nell'impianto con relativa codifica (codice CER), quantità (in peso e volume);
 - indicare, tipologia, quantità e destinazione dei rifiuti che si originano dall'attività di vagliatura;
 - la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando un planimetria del sito in scala adeguata (minimo 1:2000), riportante l'esatta ubicazione dell'impianto, i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti nelle aree circostanti, al fine di valutare sotto il profilo ambientale ed igienico sanitario i potenziali effetti correlati all'esercizio dell'impianto;
 - le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività);
 - indicazione di un responsabile tecnico dell'impianto;
- l'impianto per svolgere l'attività è soggetto alle comunicazioni di campagna di attività i cui contenuti di seguito si elencano:

Condizioni generali della campagna:

- preventiva acquisizione del favorevole giudizio in materia di VIA (o di eventuale verifica di assoggettabilità) qualora l'attività rientri nelle categorie progettuali di cui agli allegati II, III e IV della Parte Seconda del D. Lgs. 152/06;
- per lo svolgimento delle singole campagne di attività, la Società è tenuta ad osservare gli adempimenti previsti dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (catasto rifiuti, registri di carico e scarico, formulario di trasporto).
- documentazione di impatto acustico, subordinatamente al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso, indicare gli orari di utilizzo e i valori limite di emissione che dovranno comunque rispettare la vigente normativa in materia di emissioni sonore.
- preventiva acquisizione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ove la vigente disciplina na-

zionale e regionale lo richieda, ovvero l'attività deve essere condotta adottando tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per evitare la diffusione delle polveri nell'ambiente circostante, mantenendo costantemente umido il rifiuto, evitando nel contempo la produzione di reflui liquidi;

- dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro e gli addetti al macchinario ed al carico-scarico devono avere qualifiche professionali adeguate ed essere dotati di dispositivi di protezione individuale.

- nella gestione dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazione di odori o emissioni moleste.

- Certificato di iscrizione all'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ovvero (prima dell'emanazione dei previsti decreti ministeriali di regolamentazione delle modalità) copia della richiesta di iscrizione

DATO ATTO che l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", ha inviato con nota protocollo n. 30912/DP.sa del 26.04.2010, pervenuta il 04.05.2010 ed assunta al protocollo n. 40158 del 04.05.2010 il parere favorevole con prescrizioni;

DATO ATTO che l'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Pordenone non ha inviato osservazioni nel termine previsto, ma ha partecipato alla riunione della Conferenza Tecnica ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n. 16/2008;

EVIDENZIATO inoltre che con successivo provvedimento la Società sarà autorizzata alla gestione dell'impianto mobile ai sensi del D.Lgs. 152/06, con le relative prescrizioni comprese quelle stabilite dalla Conferenza Tecnica;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Legale rappresentante della Società CARLET ANDREA E F.LLI S.r.l. del 18.02.2010, in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 della L. 575/65;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Legale rappresentante della Società CARLET ANDREA E F.LLI S.r.l. del 18.02.2010, in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei requisiti soggettivi per svolgere l'attività;

RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza presentata dalla Società CARLET ANDREA e F.LLI S.r.l. e di rilasciare la relativa autorizzazione;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è approvato il progetto nelle premesse descritto, presentata della Società CARLET ANDREA E F.LLI S.r.l., con sede legale in comune di Fontanafredda, via Lirutti n. 117, relativo ad un impianto mobile di frantumazione e vagliatura, modello FRANZOI TRI 1611 FP matricola n. 1070, finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante le operazioni di cui al D.M. 05.02.1998. Detto impianto ha una potenzialità oraria massima di 150 Mg/h e potrà trattare un quantitativo massimo di 30.000 Mg/anno di rifiuti speciali non pericolosi.

2. Di stabilire che con l'impianto di cui al punto 1, le cui caratteristiche tecniche sono descritte nella relazione tecnico illustrativa datata 18.02.2010, allegata all'istanza, saranno recuperati, secondo le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1, tipologie 7.1 i CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, e 7.2, i CER 010408, 010410 e 010413. del D.M. 05.02.1998.

3. Di stabilire che, al fine di favorire la identificazione, anche in funzione della registrazione delle campagne di attività, sull'impianto venga apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia il la dizione "modello modello FRANZOI TRI 1611 FP matricola n. 1070 Autorizzazione Provincia di Pordenone" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e data della Deliberazione.

4. Di dare atto che con successivo provvedimento, la Società CARLET ANDREA e F.LLI S.r.l. sarà autorizzata alla gestione dell'impianto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. 01/98, che prevederà, oltre alle prescrizioni stabilite dalla Conferenza tecnica del 27.04.2010 di cui alle premesse, anche quanto di seguito riportato:

- il vaglio KEESTRACK NOVUM potrà essere affiancato all'impianto di cui al punto 1, per la per la selezione del materiale in base a particolari esigenze di impiego;

- deve essere accertata la natura dei rifiuti per evitare il trattamento di rifiuti diversi di quelli indicati dal punto 1;

- deve essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente normativa in materia;

- l'impianto deve essere tenuto in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici, in particolare tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni, con riguardo agli obblighi di legge in materia, al fine di garantirne l'efficienza originaria.

- deve essere trasmessa a questa Provincia una relazione per ogni anno solare, dell'attività svolta dall'impianto di cui al punto 1, nonché tutte le operazioni di manutenzione, verifica e controllo effettuate sullo stesso.

5. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. n.152/2006, ha validità 10 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché sugli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti.

6. Di stabilire che la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006.

7. Di dare atto che l'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione, si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o qualora vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.

8. Di stabilire che la Società CARLET ANDREA e F.LLI S.r.l. di Fontanafredda dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato.

9. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata la Società CARLET ANDREA e F.LLI S.r.l. di Fontanafredda dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia di Pordenone e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione. La Società CARLET ANDREA e F.LLI S.r.l. di Fontanafredda sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.

10. Di stabilire che la Società CARLET ANDREA e F.LLI S.r.l. di Fontanafredda dovrà tempestivamente comunicare alla Provincia di Pordenone qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.

11. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.

12. Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso alla Società CARLET ANDREA e F.LLI S.r.l. di Fontanafredda, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", all'A.R.P.A Dipartimento di Pordenone e alla Direzione Centrale dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL VICE PRESIDENTE:
dott. Eligio Grizzo

10_52_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 167 RIFIUTI_002

Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta provinciale n. 167 del 17 giugno 2010. Società Trans Ghiaia Srl di Arzene. Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006, di un impianto mobile di gestione rifiuti speciali non pericolosi.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...", in particolare l'art. 5 che recita " nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006,continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n. 30, approvato con Decreto del Presidente

della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" come modificato dal D.M. n. 186/2000 e s.m.i.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata dalla Società TRANS GHIAIA S.r.l di Arzene datata 24.02.2010, assunta al protocollo di questo Ente al n. 20299 del 02.03.2010, per un impianto mobile di frantumazione e vagliatura, modello REV GCR 106 matricola n. 10740, finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante le operazioni di cui al D.M. 05.02.1998;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Ambiente acquisita agli atti di questo Ente con protocollo n. 23359 del 12.03.2008 nella quale si chiarisce che gli impianti mobili vengono autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e pertanto, sono sottoposti all'iter autorizzativo ivi previsto;

DATO ATTO che in Regione Friuli Venezia Giulia il predetto iter autorizzativo, si sostanzia con l'applicazione del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998;

DATO ATTO che allegata alla predetta istanza, la Società ha trasmesso una Relazione tecnica datata 24.02.2010, che descrive le caratteristiche dell'impianto di che trattasi;

DATO ATTO che l'impianto mobile ha una potenzialità variabile a seconda dei rifiuti sottoposti a recupero, di cui la massima è di 160 Mg/h riferita al calcestruzzo, inoltre la Società prevede di avviare a recupero un quantitativo massimo di 30.000 Mg/anno di rifiuti;

RILEVATO, che l'attività di recupero della Società TRANS GHIAIA S.r.l. è sintetizzata nel seguente schema:

| codici dei rifiuti trattati | provenienza dei rifiuti | attività svolta | Caratteristiche delle materia prime o dei rifiuti ottenuti |
|---|--|--|--|
| 100199 rifiuti non specificati altrimenti; 101311 rifiuti della produzione di materiali a base di cemento; 161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche; 170101 cemento; 170102 mattoni; 170103 mattonelle e ceramiche; 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche; 170302 miscele bituminose; 170504 terra e rocce; 170506 fanghi di dragaggio; 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie; 170802 materiali da costruzione a base di gesso; 170904 rifiuti misti di costruzione e demolizione 191209 minerali; 1901302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni; 200202 terra e roccia; Rifiuti di rocce da cave autorizzate provenienti da attività di lavorazione dei materiali lapidei (010408, 010409, 010413) | Attività di scavo, demolizione, e costruzione. | I prodotti ottenuti dall'attività di recupero saranno impiegati anche per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, aeroportuali e ferroviari. | Materie prime secondarie conformi all'Allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 e rispettanti le caratteristiche previste dalle norme UNI 13242:2004, UNI 13285:2004 e UNI EN ISO 14688-1:2003, che hanno sostituito le norme CNR - UNI 1006. |

VISTA la nota del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia protocollo n. 24309 del 11.03.2010, di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, e di invio della documentazione agli Enti coinvolti nel procedimento;

DATO ATTO che l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", non ha inviato il parere nel termine previsto e pertanto lo stesso si intende reso favorevolmente a norma dell' art. 5, comma 3 del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998;

DATO ATTO che l'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Pordenone non ha inviato osservazioni nel termine previsto, ma ha partecipato alla riunione della Conferenza tecnica ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n. 16/2008;

ATTESO che la Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98, riunitasi il giorno 27.04.2010 ha espresso parere favorevole con le prescrizioni e precisazioni di seguito riportate:

- l'impianto mobile non può svolgere l'attività di campagna presso impianti autorizzati o in regime di comunicazione di cui al D.Lgs. n. 152/2006 o presso siti contaminati, se non previsto dai progetti;

- qualora necessario il materiale da vagliare, il materiale vagliato, i cumuli di rifiuti e le aree di manovra dovranno essere mantenute costantemente umidificate al fine di evitare la produzione e la propagazione di polveri nella zona circostante;
- qualora necessario si dovranno utilizzare idonei sistemi di schermatura, anche con i cumuli di rifiuti da vagliare e vagliati, per attutire l'inquinamento acustico verso possibili bersagli;
- l'attività deve essere ricondotta alle tipologie del D.M. 5/2/98, Allegato 1, tipologia 7;
- l'impianto per svolgere l'attività è soggetto alle comunicazioni di campagna di attività i cui contenuti di seguito si elencano:

Contenuti della Comunicazione di campagna (art. 208 del D.Lgs. 152/06):

- la data di inizio e la durata della campagna di attività, deve essere inviata alla Provincia competente almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;
- copia dell'autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/06;
- copia del contratto o della lettera di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
- la Società dovrà preliminarmente verificare che il soggetto al quale saranno conferiti i rifiuti originati dall'impianto sia autorizzato alla gestione degli stessi.
- specifico diagramma giornaliero e settimanale che evidenzia, fra le varie attività, il tempo di effettivo utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna oggetto della comunicazione;
- i dati specifici inerenti l'attività ad esempio:
 - descrizione delle caratteristiche dei rifiuti trattabili nell'impianto con relativa codifica (codice CER), quantità (in peso e volume);
 - indicare, tipologia, quantità e destinazione dei rifiuti che si originano dall'attività di vagliatura;
 - la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando un planimetria del sito in scala adeguata (minimo 1:2000), riportante l'esatta ubicazione dell'impianto, i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti nelle aree circostanti, al fine di valutare sotto il profilo ambientale ed igienico sanitario i potenziali effetti correlati all'esercizio dell'impianto;
 - le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività);
 - indicazione di un responsabile tecnico dell'impianto;
- l'impianto per svolgere l'attività è soggetto alle comunicazioni di campagna di attività i cui contenuti di seguito si elencano:

Condizioni generali della campagna:

- preventiva acquisizione del favorevole giudizio in materia di VIA (o di eventuale verifica di assoggettabilità) qualora l'attività rientri nelle categorie progettuali di cui agli allegati II, III e IV della Parte Seconda del D. Lgs. 152/06;
- per lo svolgimento delle singole campagne di attività, la Società è tenuta ad osservare gli adempimenti previsti dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (catasto rifiuti, registri di carico e scarico, formulario di trasporto).
- documentazione di impatto acustico, subordinatamente al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso, indicare gli orari di utilizzo e i valori limite di emissione che dovranno comunque rispettare la vigente normativa in materia di emissioni sonore.
- preventiva acquisizione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ove la vigente disciplina nazionale e regionale lo richieda, ovvero l'attività deve essere condotta adottando tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per evitare la diffusione delle polveri nell'ambiente circostante, mantenendo costantemente umido il rifiuto, evitando nel contempo la produzione di reflui liquidi;
- dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro e gli addetti al macchinario ed al carico-scarico devono avere qualifiche professionali adeguate ed essere dotati di dispositivi di protezione individuale.
- nella gestione dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazione di odori o emissioni moleste.
- Certificato di iscrizione all'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ovvero (prima dell'emanazione dei previsti decreti ministeriali di regolamentazione delle modalità) copia della richiesta di iscrizione

EVIDENZIATO inoltre che con successivo provvedimento la Società sarà autorizzata alla gestione dell'impianto mobile ai sensi del D.Lgs. 152/06, con le relative prescrizioni comprese quelle stabilite dalla Conferenza Tecnica;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Legale rappresentante della Società TRANS GHIAIA S.r.l. del 24.02.2010, in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 della L. 575/65;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Legale rappresentante della Società TRANS GHIAIA S.r.l. del 24.02.2010, in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei requisiti soggettivi per svolgere l'attività;

RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza presentata dalla Società TRANS GHIAIA S.r.l. e di rilasciare la relativa autorizzazione;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è approvato il progetto nelle premesse descritto della Società TRANS GHIAIA S.r.l., con sede legale in comune di Arzene, via Grava n. 28, relativo all'impianto mobile di frantumazione e vagliatura, modello REV GCR 106 matricola n. 10740, finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Detto impianto ha una potenzialità oraria massima di 160 Mg/h pari e potrà trattare un quantitativo massimo di 30.000 Mg/anno di rifiuti speciali non pericolosi.

2. Di stabilire che con l'impianto di cui al punto 1, le cui caratteristiche tecniche sono descritte nella relazione tecnico illustrativa allegata all'istanza, datata 24.02.1020, saranno recuperati i rifiuti, secondo lo schema seguente:

| codici dei rifiuti trattati | provenienza dei rifiuti | attività svolta | Caratteristiche delle materia prime o dei rifiuti ottenuti |
|---|--|--|--|
| 100199 rifiuti non specificati altrimenti; 101311 rifiuti della produzione di materiali a base di cemento; 161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche; 170101 cemento; 170102 mattoni; 170103 mattonelle e ceramiche; 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche; 170302 miscele bituminose; 170504 terra e rocce; 170506 fanghi di dragaggio; 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie; 170802 materiali da costruzione a base di gesso; 170904 rifiuti misti di costruzione e demolizione 191209 minerali; 1901302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni; 200202 terra e roccia; Rifiuti di rocce da cave autorizzate provenienti da attività di lavorazione dei materiali lapidei (010408, 010409, 010413) | Attività di scavo, demolizione, e costruzione. | I prodotti ottenuti dall'attività di recupero saranno impiegati anche per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, aeroportuali e ferroviari. | Materie prime secondarie conformi all'Allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 e rispettanti le caratteristiche previste dalle norme UNI 13242:2004, UNI 13285:2004 e UNI EN ISO 14688-1:2003, che hanno sostituito le norme CNR - UNI 1006. |

3. Di stabilire che, al fine di favorire la identificazione, anche in funzione della registrazione delle campagne di attività, sull'impianto venga apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia il la dizione "modello REV GCR 106 matricola n. 10740 Autorizzazione Provincia di Pordenone" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e data della Deliberazione.

4. Di dare atto che con successivo provvedimento, la Società TRANS GHIAIA S.r.l. sarà autorizzata alla gestione dell'impianto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. 01/98, che prevederà, oltre alle prescrizioni stabilite dalla Conferenza tecnica del 27.04.2010 di cui alle premesse, anche quanto di seguito riportato:

- l'attività deve corrispondere allo schema di cui al punto 2;
- deve essere accertata la natura dei rifiuti per evitare il trattamento di rifiuti diversi di quelli indicati dal punto 1;
- deve essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente normativa in materia;
- l'impianto deve essere tenuto in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici, in particolare tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni, con riguardo agli obblighi di legge in materia, al fine di garantirne l'efficienza originaria.

- deve essere trasmessa a questa Provincia una relazione per ogni anno solare, dell'attività svolta dall'impianto di cui al punto 1, nonché tutte le operazioni di manutenzione, verifica e controllo effettuate sullo stesso.

5. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. n.152/2006, ha validità 10 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché sugli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti.

6. Di stabilire che la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006.

7. Di dare atto che l'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione, si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o qualora vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.

8. Di stabilire che la Società TRANS GHIAIA S.r.l. di Arzene dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato.

9. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata la Società TRANS GHIAIA S.r.l. di Arzene dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia di Pordenone e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione. La Società TRANS GHIAIA S.r.l. di Arzene sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.

10. Di stabilire che la Società TRANS GHIAIA S.r.l. di Arzene dovrà tempestivamente comunicare alla Provincia di Pordenone qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.

11. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.

12. Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso alla Società TRANS GHIAIA S.r.l. di Arzene, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", all'A.R.P.A Dipartimento di Pordenone e alla Direzione Centrale dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
dott. Alessandro Ciriani

10_52_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 267 RIFIUTI_002

Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta provinciale n. 267 del 13 ottobre 2010. Società Tellfer Srl di Fiume Veneto. Approvazione progetto di variante ed autorizzazione alla realizzazione di opere relative all'impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Fiume Veneto.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...", in particolare l'art. 5 che recita " nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006,continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente

della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";

VISTA la Pianificazione di settore, in particolare il "Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi", approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres., ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.Reg. n. 0161/Pres. del 19.06.2009, nonché il "Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. 19.02.2001 n. 044/Pres, ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.G.R. 08.10.2004 n. 0321/Pres.;

PREMESSO che la Società TELLFER S.r.l. con sede legale e produttiva in via dei Pinali n. 29-31 a Fiume Veneto è titolare di un impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi dell'impianto in argomento:

- Deliberazione di G.P. della Provincia di Pordenone N. 201 del 17.10.2008, di approvazione del progetto dell'impianto;

- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2515 del 11.12.2008, di rilascio dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto;

- Deliberazione di G.P. della Provincia di Pordenone n. 158 del 27.05.2009, di approvazione di un progetto di variante non sostanziale dell'impianto;

VISTA l'istanza dalla Società TELLFER S.r.l. del 08.03.2010, pervenuta il 09.03.2010 ed assunta al protocollo n. 23136 del 09.03.2010, di approvazione di un progetto di variante riguardante sostanzialmente:

- modifiche impiantistiche con l'inserimento di un pre-trituratore per la riduzione volumetrica, di due nuove linee in parallelo per la macinazione e separazione e di una nuova foratrice per il trattamento dei compressori;

- installazione di un distributore carburanti per autotrazione ad uso privato della Società;

- aumento della quantità annua di rifiuti trattati (da 14.500 a 30.860 t/anno), pur mantenendo invariata la quantità complessiva istantanea di rifiuti stoccati nell'impianto (1.970 t);

- identificare con il codice di recupero R12 quelle attività da cui non si ottengono MPS, bensì rifiuti destinati ad altri impianti di recupero;

- riconsiderare l'attuale divieto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti urbani stabilito nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2515 del 11.12.2008;

EVIDENZIATO che il progetto di variante in argomento non prevede modifiche delle strutture e/o dei fabbricati o del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue esistente. Inoltre non è prevista alcuna modifica rispetto all'attività di recupero rifiuti speciali pericolosi, che rimarrà pertanto invariata rispetto alla situazione attuale;

RILEVATO che il progetto in argomento è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica - data 08.03.2010;

- Allegati alla relazione tecnica - data 08.03.2010;

- Tavola 1- Planimetria dell'impianto. Tavola comparativa stato di fatto e stato di progetto - data marzo 2010;

- Tavola 2- Prospetti e sezioni. Tavola comparativa stato di fatto e stato di progetto - data marzo 2010;

- Tavola 3 - Planimetria dell'impianto con localizzazione dei nuovi impianti in progetto e aree di stoccaggio e lavorazione rifiuti. Rete di raccolta e trattamento delle acque - data marzo 2010;

- Tavola 4 - Particolari delle nuove macchine di progetto.

VISTO il Decreto n. 190 del 12.02.2010 del Direttore Centrale dell'Ambiente che stabilisce, con prescrizioni, che il progetto in argomento non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla L.R. 43/90 e s.m.i. e al D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che il progetto presentato costituisce variante sostanziale e pertanto, con la nota del Settore Ecologia della Provincia di Pordenone, protocollo n. 26609 del 18.03.2010, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/98 ed inviato il progetto agli Enti e agli Uffici competenti compreso all'ARPA FVG, Dipartimento Provinciale di Pordenone, per le eventuali osservazioni e pareri;

VISTA la nota protocollo n. ALP.8-25923-PN/ESR/1900 del 20.04.2010 del Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione, con la quale ha chiesto alcune integrazioni;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 755 del 11.05.2010 dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" con cui esprime parere favorevole con prescrizioni;

VISTO i pareri dell'Autorità di Bacino dei fiumi Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, di cui alle note prot. n. 665/B. 35/4 del 03.05.2010 e n. 1453/B. 35/4 del 28.07.2010;

ATTESO che il Comune di Fiume Veneto non ha trasmesso il parere che pertanto si intende reso favorevole, come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. 01/1998;

ATTESO che il Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG non ha trasmesso osservazioni;

VISTA la nota della Società TELLFER S.r.l. del 17.05.2010, acquisita agli atti con protocollo n. 44364 del 21.05.2010, di trasmissione del Piano di monitoraggio acustico redatto in ottemperanza alle prescrizioni

del precitato Decreto n 190 del 12.02.2010 del Direttore Centrale dell'Ambiente;

ATTESO che il Servizio tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, con nota protocollo n. 45759 del 27.05.2010, ha chiesto alla Società TELLFER S.r.l., sulla scorta, tra l'altro, dei suddetti pareri ed osservazioni, l'invio di integrazioni progettuali;

VISTA quindi la nota della Società TELLFER S.r.l. del 16.06.2010, acquisita agli atti con protocollo n. 50963 del 18.06.2010, di trasmissione delle integrazioni e di richiesta di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTA inoltre la nota della Società TELLFER S.r.l. del 28.06.2010, acquisita agli atti con protocollo n. 54075 del 01.07.2010, di trasmissione delle integrazioni relative alle emissioni in atmosfera a riscontro della nota del Servizio tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone protocollo n. 52243 del 24.06.2010;

DATO ATTO che il Servizio tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, con nota protocollo n. 54365 del 01.07.2010, ha trasmesso le predette integrazioni a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento.

DATO ATTO che la Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98 riunitasi in data 07.09.2010, ha espresso parere favorevole con limitazioni e prescrizioni che di seguito si riportano:

- non è possibile autorizzare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, in quanto la pianificazione regionale prevede che gli stessi vengano gestiti dagli impianti di bacino;

- non è possibile autorizzare l'aumento di potenzialità massima per i rifiuti pericolosi, in relazione a quanto evidenziato dall'Autorità di Bacino;

- l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione (gasolio) ad uso privato, ubicato esternamente all'attività, dovrà essere conforme a quanto stabilito dal D.M. 19/03/1990 (norme per il conferimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) pubblicato sulla Gazz.Uff. 31/03/1990 n.76, ed la LR. N. 8/2002 e relativo regolamento;

- i rifiuti stoccati andranno divisi (così come descritto nella relazione tecnica) per singola tipologia e identificati dal codice CER apposto all'esterno di ogni singolo contenitore e verranno stoccati in recipienti con caratteristiche di resistenza e aventi proprietà chimico-fisiche adeguate alla pericolosità dei rifiuti stessi.

- deve essere presentata una relazione contenente le modalità di controllo della radioattività e di gestione delle anomalie radiometriche riscontrate;

- l'esecuzione di un monitoraggio acustico post-operam che preveda la misura dei livelli acustici sia a verifica dei limiti assoluti che di quelli differenziali -residuo vs.ambientale-, durante il tempo di riferimento diurno, nei pressi dei 4 punti (ricettori) indicati nell'area di cui alla nota prot. 7276/2010 dell'ARPA - Dipartimento provinciale di Udine e allegata al Verbale della Conferenza Tecnica Provinciale. Il monitoraggio delle emissioni acustiche deve avvenire (secondo le modalità descritte), quando saranno in funzione sia l'impianto di separazione che i mezzi di movimentazione del materiale;

DATO ATTO che nella predetta Conferenza Tecnica, il Servizio qualità dell'aria della Provincia di Pordenone ha formalizzato gli obblighi e le prescrizioni inerenti la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

RILEVATO che, secondo la vigente normativa di settore, presso l'impianto in argomento potranno essere gestiti i rifiuti urbani pericolosi in conformità alla pianificazione di settore, in particolare al "Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi", approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres., ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.Reg. n. 0161/Pres. del 19.06.2009, nonché al "Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. 19.02.2001 n. 044/Pres, ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.G.R. 08.10.2004 n. 0321/Pres.;

DATO ATTO che l'A.R.P.A., Dipartimento Provinciale di Pordenone ed il Settore di Fisica Ambientale del Dipartimento provinciale di Udine, hanno partecipato alla riunione della Conferenza Tecnica;

EVIDENZIATO inoltre, che con successivo provvedimento sarà aggiornata e modificata la vigente autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2515 del 11.12.2008, prevedendo, tra l'altro, le relative prescrizioni gestionali, comprese quelle stabilite dalla Conferenza Tecnica Provinciale;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Legale rappresentante della Società TELLFER S.r.l. del 06.10.2010, in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 della L. 575/65;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Legale rappresentante della Società TELLFER S.r.l. del 06.10.2010, in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei requisiti soggettivi per svolgere l'attività;

RITENUTO, pertanto, di accogliere parzialmente l'istanza presentata dalla Società TELLFER S.r.l., non consentendo la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi nonché l'aumento del quantitativo di rifiuti speciali pericolosi richiesto dalla Società;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, e vista l'istanza del 08.03.2010, presentata della Società TELLFER S.r.l. con sede legale e produttiva in via dei Pinali n. 29-31 a Fiume Veneto, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 ed del D.P.G.R. 01/98, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, di approvare il progetto di variante descritto in premessa, relativo all'impianto di trattamento, mediante operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di rifiuti urbani pericolosi, sito in via dei Pinali n. 29-31 a Fiume Veneto, catastalmente censito al foglio n. 24, mappale n. 483 del comune censuario di Fiume Veneto, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica - data 08.03.2010;
- Allegati alla relazione tecnica - data 08.03.2010;
- Tavola 1- Planimetria dell'impianto. Tavola comparativa stato di fatto e stato di progetto - data marzo 2010;
- Tavola 2- Prospetti e sezioni. Tavola comparativa stato di fatto e stato di progetto - data marzo 2010;
- Tavola 3 - Planimetria dell'impianto con localizzazione dei nuovi impianti in progetto e aree di stoccaggio e lavorazione rifiuti. Rete di raccolta e trattamento delle acque - data marzo 2010;
- Tavola 4 - Particolari delle nuove macchine di progetto;
- Nota di trasmissione delle integrazioni dd. 16.06.2010;
- allegato 1 - sottostazione filtrante;
- allegato 2 - punti emissione atmosfera;
- allegato 3 - contenitori stoccaggio;
- allegato 4 - contenitori stoccaggio liquidi;
- allegato 5 - vasca a tenuta;
- Piano di monitoraggio acustico dd. 17.05.2010;
- Nota di trasmissione delle integrazioni relative alle emissioni in atmosfera dd. 28.06.2010;
- Nota di trasmissione delle integrazioni relative al computo metrico estimativo dd. 05.07.2010.

2. Di stabilire che nell'impianto della Società TELLFER S.r.l., con le modalità descritte nel progetto di cui al punto 1, potranno essere sottoposti alle sottoelencate attività i rifiuti individuati con i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti di cui al seguente elenco:

| CER | DESCRIZIONE | ATTIVITÀ DI RECUPERO |
|---------|---|----------------------|
| 100210 | scaglie di laminazione | R4 - R13 |
| 100299 | rifiuti non specificati altrimenti | R4 - R13 |
| 100899 | rifiuti non specificati altrimenti | R4 - R13 |
| 110299 | rifiuti non specificati altrimenti | R4 - R13 |
| 110501 | zinco solido | R4 - R13 |
| 110599 | rifiuti non specificati altrimenti | R4 - R13 |
| 120101 | limatura e trucioli di materiali ferrosi | R4 - R13 |
| 120102 | polveri e particolato di materiali ferrosi | R4 - R13 |
| 120103 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi | R4 - R12 - R13 |
| 120104 | polveri e particolato di materiali non ferrosi | R4 - R12 - R13 |
| 120105 | limatura e trucioli di materiali plastici | R13 |
| 120117 | materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116 | R4 - R13 |
| 120121 | corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120 | R4 - R13 |
| 120199 | rifiuti non specificati altrimenti | R4 - R13 |
| 150101 | imballaggi in carta e cartone (rifiuti speciali) | R13 |
| 150102 | imballaggi in plastica (rifiuti speciali) | R12 - R13 |
| 150103 | imballaggi in legno (rifiuti speciali) | R13 |
| 150104 | imballaggi metallici (rifiuti speciali) | R4 - R12 - R13 |
| 150105 | imballaggi in materiali compositi (rifiuti speciali) | R13 |
| 150106 | imballaggi in materiali misti (rifiuti speciali) | R4 - R12 - R13 |
| 150107 | imballaggi in vetro | R13 |
| 150110* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | R4 - R12 - R13 |
| 160106 | veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose | R4 - R12 - R13 |
| 160112 | pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 | R4 - R13 |
| 160116 | serbatoi per gas liquido | R4 - R13 |
| 160117 | metalli ferrosi | R4 - R12 - R13 |
| 160118 | metalli non ferrosi | R4 - R12 - R13 |
| 160119 | plastica | R4 - R12 - R13 |
| 160120 | vetro | R13 |

| | | |
|---------|--|----------------|
| 160122 | componenti non specificati altrimenti | R4 - R12 - R13 |
| 160199 | rifiuti non specificati altrimenti | R4 - R12 - R13 |
| 160209* | trasformatori e condensatori contenenti PCB | R13 |
| 160210* | apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi o contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209 | R4 - R12 - R13 |
| 160211* | apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC | R4 - R12 - R13 |
| 160213* | apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212 | R4 - R12 - R13 |
| 160214 | da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13 | R4 - R12 - R13 |
| 160215* | componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso | R4 - R12 - R13 |
| 160216 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 | R4 - R12 - R13 |
| 160604 | batterie alcaline (tranne 160603) | R13 |
| 160605 | altre batterie ed accumulatori | R13 |
| 160801 | catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) | R4 - R13 |
| 170202 | vetro | R13 |
| 170401 | rame, bronzo, ottone | R4 - R12 - R13 |
| 170402 | alluminio | R4 - R12 - R13 |
| 170403 | piombo | R4 - R13 |
| 170404 | zinco | R4 - R13 |
| 170405 | ferro e acciaio | R4 - R12 - R13 |
| 170406 | stagno | R4 - R13 |
| 170407 | metalli misti | R4 - R12 - R13 |
| 170410* | cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose | R4 - R12 - R13 |
| 170411 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 | R4 - R12 - R13 |
| 170604 | materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 | R13 |
| 190102 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti | R4 - R13 |
| 190118 | rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117 | R4 - R13 |
| 191002 | rifiuti di metalli 11011 ferrosi | R4 - R13 |
| 191202 | metalli ferrosi | R4 - R13 |
| 191203 | metalli non ferrosi | R4 - R12 - R13 |
| 191204 | plastica e gomma | R12 - R13 |
| 191212 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 | R4 - R12 - R13 |
| 200121* | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | R13 |
| 200123* | apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | R4 - R12 - R13 |
| 200135* | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi | R12 - R13 |
| 200136 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (rifiuti speciali) | R4 - R12 - R13 |
| 200140 | metallo (rifiuti speciali) | R4 - R12 - R13 |

3. Di stabilire che i quantitativi dei rifiuti che potranno essere gestiti nell'impianto e la relativa potenzialità sono riassunti nella seguente tabella:

| Capacità massima di stoccaggio | | |
|---|------------------|---------------------------|
| piazzale pavimentato esterno | 1154 Mg | 1952 m ³ |
| capannone | 815 Mg | 1359 m ³ |
| deposito oli | 1 Mg | 1 m ³ |
| totali | 1970 Mg | 3312 m³ |
| Quantità massime annue di rifiuti in ingresso | | |
| rifiuti pericolosi | 2640 Mg | |
| rifiuti non pericolosi | 26360 Mg | |
| totali | 29000 Mg | |
| Potenzialità giornaliera per 306 giorni/anno | | |
| rifiuti pericolosi | 8,60 Mg | |
| rifiuti non pericolosi | 112,65 Mg | |
| totali | 121,25 Mg | |

4. La Società TELLFER S.r.l. è autorizzata come da richiesta e per le finalità ivi previste, a realizzare le opere e gli interventi di cui dal progetto di variante sostanziale, come approvato al precedente punto 1, subordinatamente all'ottemperanza anche delle seguenti prescrizioni:

- l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione (gasolio) ad uso privato, dovrà essere conforme a quanto stabilito dal D.M. 19/03/1990 (norme per il conferimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) pubblicato sulla Gazz. Uff. 31/03/1990 n.76, ed la LR. N. 8/2002 e relativo regolamento;

- deve essere redatta una relazione contenente le modalità di controllo della radioattività e di gestione delle anomalie radiometriche riscontrate;

5. Per l'ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente punto 4., la Società TELLFER S.r.l. dovrà presentare idonea documentazione, in concomitanza con il certificato di collaudo di cui al seguente punto 7.

6. Con successivo provvedimento sarà integrata la vigente autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2515 del 11.12.2008, tenendo in considerazione anche le prescrizioni e limitazioni del parere della Conferenza Tecnica:

- non è possibile autorizzare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, in quanto la pianificazione regionale prevede che gli stessi vengano gestiti dagli impianti di bacino, nel rispetto del "Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi", approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres., ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.Reg. n. 0161/Pres. del 19.06.2009, nonché del "Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. 19.02.2001 n. 044/Pres, ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.G.R. 08.10.2004 n. 0321/Pres.;

- non è possibile autorizzare l'aumento di potenzialità massima per i rifiuti pericolosi, in relazione a quanto evidenziato dal parere dell'Autorità di Bacino;

- i rifiuti stoccati andranno divisi (così come descritto nella relazione tecnica) per singola tipologia e identificati dal codice CER apposto all'esterno di ogni singolo contenitore e verranno stoccati in recipienti con caratteristiche di resistenza e aventi proprietà chimico-fisiche adeguate alla pericolosità dei rifiuti stessi.

- dovrà essere eseguito un monitoraggio acustico post-operam che preveda la misura dei livelli acustici sia a verifica dei limiti assoluti che di quelli differenziali -residuo vs.ambientale-, durante il tempo di riferimento diurno, nei pressi dei 4 punti (ricevitori) indicati nell'area di cui alla nota prot. 7276/2010 dell'ARPA - Dipartimento provinciale di Udine e allegata al Verbale della Conferenza Tecnica Provinciale. Il monitoraggio delle emissioni acustiche deve avvenire (secondo le modalità descritte), quando saranno in funzione sia l'impianto di separazione che i mezzi di movimentazione del materiale;

- potrà essere autorizzata la gestione dei rifiuti urbani pericolosi in conformità alla pianificazione di settore, in particolare al "Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi", approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres., ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.Reg. n. 0161/Pres. del 19.06.2009, nonché al "Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. 19.02.2001 n. 044/Pres, ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.G.R. 08.10.2004 n. 0321/Pres.;

7. Di stabilire che, in relazione al progetto di variante di cui al punto 1:

- le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, al Comune di Fiume Veneto, al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA e all'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" Dipartimento di Prevenzione;

- la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dall'esecutività del presente provvedimento di approvazione e terminare entro 36 mesi dall'effettivo inizio;

- le opere di cui alla variante in argomento, non potranno essere poste in esercizio prima di essere state sottoposte a collaudo, da effettuarsi in corso d'opera.

8. Per la realizzazione della predetta variante, il collaudo in corso d'opera riguarderà la compiuta realizzazione della variante in argomento, la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi, l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato.

La Società TELLFER S.r.l. deve provvedere alla nomina del collaudatore munito dei requisiti di cui all'art. 54 della L.R. 14/2002, per eseguire il collaudo dell'impianto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/1987 e s.m.i. e darne comunicazione alla Provincia di Pordenone con congruo anticipo rispetto all'inizio lavori. Gli oneri del collaudo sono posti a carico della Società TELLFER S.r.l. che dovrà tempestivamente trasmettere alla Provincia di Pordenone il certificato di collaudo.

9. Ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 12 del D.P.G.R. 01/98, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla parte V del D.Lgs. 152/2006 con i seguenti obblighi e prescrizioni:

- la Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

| | |
|--|-----------------------|
| Punto di emissione E1 (impianto di taglio al laser di componenti metallici) | |
| Polveri totali | 10 mg/Nm ³ |
| Sostanze riportate nel D. Lgs. 152/2006, in Allegato 1, Parte 2, Tabella B: | |
| Classe III (metalli) per una soglia di rilevanza □ 25 g/h | 5 mg/Nm ³ |
| Punto di emissione E2 (impianto di macinazione cavi di rame e alluminio/plastica) | |
| Polveri totali | 10 mg/Nm ³ |

b) L'impianto nuovo (punto di emissione E2) deve essere messo in esercizio entro due (2) anni dalla data della autorizzazione alla gestione dell'impianto.

c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell'impianto la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.

d) Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in (6) sei mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.

e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

f) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

- La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

b) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.

c) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.

d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:

- il posizionamento delle prese di campionamento;

- l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

e) Per quanto riguarda l'impianto esistente (punto di emissione E1) e l'impianto nuovo (punto di emissione E2) dopo la sua messa a regime, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

f) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

| | |
|---------------------------|--|
| Manuale UNICHIM n. 158/88 | Misure alle emissioni - Strategie di campionamento e criteri di valutazione |
| Norma UNI 10169:2001 | Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot. |
| Norma UNI EN 13284-1:2003 | Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico. |
| Norma UNI EN 14385:2004 | Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V. |

g) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni

convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

- Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- il condotto di emissione deve essere preferibilmente verticale; esso deve raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;

- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva, lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

10. Di stabilire che la Società TELLFER S.r.l. prima dell'avvio dell'attività con le modifiche all'impianto apportate dal progetto di variante approvato con il presente provvedimento, dovrà anche aggiornare la garanzia finanziaria ai sensi della L.R. 30/87 s.m.i., già costituita a favore del Comune di Fiume Veneto, fino all'importo totale di € 353.247,12 (trecentocinquantatremiladuecentoquarantasette/12);

11. Di riservarsi di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.

12. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata la Società TELLFER S.r.l. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione. La Società TELLFER S.r.l. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo. In tal caso il Comune di Fiume Veneto potrà rivalersi della costituita garanzia finanziaria per l'esecuzione degli eventuali interventi di recupero ambientale.

13. Di stabilire che la Società TELLFER S.r.l. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'assetto societario.

14. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. 152/06.

15. Di stabilire, inoltre che, a norma dell'art. 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98, il presente provvedimento verrà trasmesso alla Società TELLFER S.r.l. di Fiume Veneto, al Comune di Fiume Veneto, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici - Servizio Disciplina Smaltimento Rifiuti, alla Direzione Centrale della Pianificazione Territoriale della mobilità e delle Infrastrutture di Trasporto, alla Direzione Centrale della salute e della Protezione Sociale.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
dott. Alessandro Ciriani

10_52_3_AVV_PROV UDINE DET 10025 ESPROPRI_035

Provincia di Udine - Servizio viabilità

Avviso di pagamento e di deposito di indennità relativamente a procedura espropriativa per interventi per la riduzione dei rischi di allagamento nei Comuni di Aiello del Friuli, Campolongo al Torre, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano e Visco - 1° lotto funzionale. Determinazione n. 10025 del 14/12/2010.

IL DIRIGENTE

(omissis)

VISTO - omissis - del DPR n° 327/2001;

DETERMINA

impegnare a favore delle ditte sottoindicate - omissis -

- a) PARROCCHIA DEI SANTI VITO E ANDREA APOSTOLO con sede in SAN VITO AL TORRE prop. per 1/1 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 4, mappale numero 255/2 (ex 255) - omissis - - superficie da espropriare mq 46 - importo da pagare € 276,00 - omissis -
- b) AZIENDA AGRICOLA CONTI DI MANIAGO DI MARTINENGO FILIPPO S.S. - SOCIETA' AGRICOLA con sede in Maniago prop. per 1/1 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 3, mappale numero 268/4 (ex 268/1) - omissis -superficie da espropriare mq 198 - omissis - importo da pagare € 2.376,00 - omissis -
- c) AZIENDA AGRICOLA CONTI DI MANIAGO DI MARTINENGO FILIPPO S.S. - SOCIETA' AGRICOLA con sede in Maniago prop. per 1/1 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 4, mappale numero 269/2 (ex 269) - - omissis -superficie da espropriare mq 798 - omissis - importo da pagare €9.576,00- omissis -
- d) VIRGULIN Michele prop. per 1/1 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 3, mappale numero 273/2 (ex 273) - omissis -- superficie da espropriare mq 25 - omissis - importo depositare € 100,00 - omissis -
- e) GIOITTI Gianfranco nato a TRIESTE il 01/07/1921 prop. per 1/1 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 3, mappale numero 274/2 (ex 274)- omissis - superficie da espropriare mq 154 - omissis -
GIOITTI EMANUELA nato/a a TRIESTE il 26/3/1954- omissis -importo da pagare € 924,00- omissis -
- f) CARGNELUTTI Lucia nata a PALMANOVA il 21/04/1960 prop. per 1/1 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 336/24 (ex 336/9) - omissis - superficie da espropriare mq 72 - omissis -- omissis -importo da pagare € 432,00 omissis -
- g) CARGNELUTTI Lucia nata a PALMANOVA il 21/04/1960 prop. per 1/1 - omissis -Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 406/4 (ex 406/1) - omissis -- superficie da espropriare mq 175 - omissis -importo da pagare € 1.050,00- omissis -
- h) ROSSI Loredana nata a SAN VITO AL TORRE il 24/01/1954 prop. per 1/1 - omissis -Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 353/2 (ex 353) - omissis - - superficie da espropriare mq 2 - omissis -importo da pagare € 12,00 - omissis -
- i) BEARZOT Luca Giovanni nato a UDINE il 06/12/1963 prop. per 1/1 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 354/2 (ex 354) - omissis -- superficie da espropriare mq 30 - omissis -importo da pagare € 180,00- omissis -
- l) BEARZOT Luca Giovanni nato a UDINE il 06/12/1963 prop. per 1/1- omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 355/6 (ex 355/2) - omissis -superficie da espropriare mq 56 - omissis -importo da pagare € 336,00- omissis -
- m) BEARZOT Luca Giovanni nato a UDINE il 06/12/1963 prop. per 1/1 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 355/4 (ex 355/1) - omissis - - superficie da espropriare mq 1 - omissis -importo da pagare € 6,00- omissis -
- n) BANELLO Paolo nato a UDINE il 27/02/1963 prop. per 1/1 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 368/4 (ex 368/1) - omissis - - superficie da espropriare mq 360 - omissis -importo da pagare € 2.160,00- omissis -
- o) NARDIN Maria Zaira nata a SAN VITO AL TORRE prop. per 1/1- omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 369/4 (ex 369/1) - omissis - superficie da espropriare mq 408 - omissis -importo da pagare € 2.448,00 - omissis -
- p) NARDIN Maria Zaira nata a SAN VITO AL TORRE prop. per 1/1- omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 369/6 (ex 369/2) - omissis -- superficie da espropriare mq 606 - omissis - importo da pagare € 3.636,00 - omissis -
- q) BANELLO Dino Noè nato a TRIVIGNANO UDINESE il 01/10/1938 prop. per 1/2 - TIBERI(O) Maria Francesca nata a UDINE il 29/05/1961 prop. per 1/2- omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 370/4 (ex 370/1) - omissis -- superficie da espropriare mq 464 - omissis -
BANELLO DINO NOE' nato/a a TRIVIGNANO UDINESE il 7/10/1938- omissis -importo da pagare € 2.784,00 - omissis -
TIBERIO MARIA FRANCESCA nato/a a UDINE il 29/5/1961- omissis -importo da pagare € 1.392,00- omissis -
- r) MONTINA Guido nato a SAN VITO AL TORRE il 04/01/1936 prop. per 1/2 - MONTINA Mario nato a SAN VITO AL TORRE il 07/12/1943 prop. per ½ - omissis -

- Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 370/6 (ex 370/2) - omissis -superficie da espropriare mq 773 - omissis -
MONTINA GUIDO nato/a a SAN VITO AL TORRE il 4/1/1936- omissis - importo da pagare € 4.638,00- omissis -
MONTINA MARIO nato/a a SAN VITO AL TORRE il 7/12/1943- omissis - importo da pagare € 2.319,00- omissis -
- s) CETTOLO Roberto nato a UDINE il 19/01/1968 prop. per 1/1- omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 9, mappale numero 372/8 (ex 372/1) - omissis - superficie da espropriare mq 87 - omissis - importo da pagare € 1.044,00- omissis -
- t) CETTOLO Roberto nato a UDINE il 19/01/1968 prop. per 1/1- omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 9, mappale numero 372/9 (ex 372/1- omissis -superficie da espropriare mq 170 - omissis - importo da pagare € 2.040,00
- u) CETTOLO Roberto nato a UDINE il 19/01/1968 prop. per 1/1- omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 9, mappale numero 372/11 (ex 372/2) - omissis - superficie da espropriare mq 16 - omissis - importo da pagare € 192,00 - omissis -
- v) CETTOLO Roberto nato a UDINE il 19/01/1968 prop. per 1/1- omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 372/6 (ex 372/3) - omissis - superficie da espropriare mq 140 - omissis - importo da pagare € 1.680,00 - omissis -
- z) CETTOLO Roberto nato a UDINE il 19/01/1968 prop. per 1/1- omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 9, mappale numero 374/2 (ex 374) - omissis -superficie da espropriare mq 101 - omissis - importo da pagare € 1.212,00 - omissis -
- w) SECCHIUTTI Aldo nato a SAN VITO AL TORRE il 28/08/1950 prop. per 1/1- omissis -Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 9, mappale numero 385/4 (ex 385/2) - omissis - superficie da espropriare mq 85 - omissis - importo da pagare € 1.020,00 - omissis -
- j) ALESSIO Arrigo nato a SAN VITO AL TORRE il 13/03/1937 prop. per 1/1 - omissis -Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 407/2 (ex 407) - omissis -superficie da espropriare mq 52 - omissis - importo da pagare € 312,00 - omissis -
- k) DEIURI Annamaria nata a RONCHI DEI LEGIONARI il 24/11/1934 prop. per 2/8 - GRATTON Alfeo nato a PALMANOVA il 16/09/1955 prop. per 2/8- GRATTON Tullio nato a SAN VITO AL TORRE il 10/06/1938 prop. per 4/8 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 408/2 (ex 408) - omissis -superficie da espropriare mq 17 - omissis -
DEIURI ANNAMARIA nato/a a RONCHI DEI LEGIONARI il 24/11/1934- omissis - importo da pagare € 25,50 - omissis -
GRATTON ALFEO nato/a a PALMANOVA il 16/9/1955- omissis - importo da pagare € 25,50 - omissis -
GRATTON TULLIO nato/a a SAN VITO AL TORRE il 10/6/1938- omissis - importo da pagare € 51,00
- aa) BALDASSI Luigia nata a SAN VITO AL TORRE il 15/01/1935 prop. per 1/2 - MENON Aldo nato a SAN VITO AL TORRE il 25/06/1932 prop. per 1/2- omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 406/6 (ex 406/2) - omissis - superficie da espropriare mq 156 - omissis -
BALDASSI LUIGIA nato/a a SAN VITO AL TORRE il 15/1/1935- omissis - importo da pagare € 468,00 - omissis -
MENON ALDO nato/a a SAN VITO AL TORRE il 25/6/1932- omissis - importo da pagare € 468,00
- bb) SACCAVINO Fabiano Giovanni nato a SAN VITO AL TORRE il 16/04/1934 prop. per 1/1 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 420/10 (ex 420/2) - omissis - superficie da espropriare mq 14 - omissis - importo da pagare € 168,00
- cc) SACCAVINO Fabiano Giovanni nato a SAN VITO AL TORRE il 16/04/1934 prop. per 1/1 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 420/12 (ex 420/3) - omissis - superficie da espropriare mq 881 - omissis - importo da pagare € 10.572,00 - omissis -
- dd) SACCAVINO Fabiano Giovanni nato a SAN VITO AL TORRE il 16/04/1934 prop. per 1/1 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 420/14 (ex 420/4) - omissis - superficie da espropriare mq 3 - omissis - importo da pagare € 36,00- omissis -
- dd) SACCAVINO Fabiano nato a SAN VITO AL TORRE il 06/04/1934 prop. per 1/1 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 422/4 (ex 422/2) - omissis -superficie da espropriare mq 3 - omissis - importo da pagare € 36,00- omissis -

- ee) NONINO Malvina nata a BAGNARIA ARSA il 29/10/1943 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 423/4 (ex 423/2) - omissis -superficie da espropriare mq 544 - omissis - importo da pagare € 3.264,00- omissis -
- ff) NONINO Malvina nata a BAGNARIA ARSA il 29/10/1943 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 423/5 (ex 423/2- omissis -superficie da espropriare mq 1 - omissis - importo da pagare € 6,00- omissis -
- gg) PAVIOTTI Delfina Luigia nata a PALMANOVA il 01/07/1921 prop. per 3/9 - SECCHIUTTI Bruno nato a SAN VITO AL TORRE il 06/03/1948 prop. per 2/9 - SECCHIUTTI Gino Luigi nato a SAN VITO AL TORRE il 07/09/1942 prop. per 2/9 - SECCHIUTTI Silvano Italo nato a SAN VITO AL TORRE il 01/02/1951 prop.per 2/9 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 424/4 (ex 424/2) - omissis -superficie da espropriare mq 103 - omissis -
SECCHIUTTI BRUNO nato/a a SAN VITO AL TORRE il 6/3/1948- omissis - importo da pagare € 206,01- omissis -
SECCHIUTTI GINO LUIGI nato/a a SAN VITO AL TORRE il 7/9/1942- omissis - importo da pagare € 206,01- omissis -
SECCHIUTTI SILVANO nato/a a SAN VITO AL TORRE il 1/2/1951- omissis - importo da pagare € 206,01- omissis -
- hh) PAVIOTTI Delfina Luigia nata a PALMANOVA il 01/07/1921 prop. per 3/9 - SECCHIUTTI Bruno nato a SAN VITO AL TORRE il 06/03/1948 prop. per 2/9 - SECCHIUTTI Gino Luigi nato a SAN VITO AL TORRE il 07/09/1942 prop. per 2/9 - SECCHIUTTI Silvano Italo nato a SAN VITO AL TORRE il 01/02/1951 prop.per 2/9 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 436/28 (ex 436/5) - omissis -superficie da espropriare mq 414 - omissis -
SECCHIUTTI BRUNO nato/a a SAN VITO AL TORRE il 6/3/1948- omissis - importo da pagare € 828,00- omissis -
SECCHIUTTI GINO LUIGI nato/a a SAN VITO AL TORRE il 7/9/1942- omissis - importo da pagare € 828,00- omissis -
SECCHIUTTI SILVANO nato/a a SAN VITO AL TORRE il 1/2/1951- omissis - importo da pagare € 828,00- omissis -
- ii) STACUL Maria nata a SAN VITO AL TORRE il 21/10/1939 prop. per 1/1 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 436/22 (ex 436/15) - omissis -superficie da espropriare mq 290 - omissis - importo da pagare € 1.740,00- omissis -
- ll) ROSSI Angelo nato a UDINE il 30/03/1959 prop. per 1/2 - ROSSI Claudio nato a PALMANOVA il 25/02/1963 pror. per $\frac{1}{2}$ - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 436/24 (ex 436/16) - omissis -superficie da espropriare mq 97 - omissis -
ROSSI ANGELO nato/a a UDINE il 30/3/1959- omissis - importo da pagare € 291,00 - omissis -
ROSSI CLAUDIO nato/a a PALMANOVA il 25/2/1963- omissis - importo da pagare € 291,00 - omissis -
- mm) ROSSI Angelo nato a UDINE il 30/03/1959 prop. per 1/2 - ROSSI Claudio nato a PALMANOVA il 25/02/1963 pror. per 1/2- omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 441/2 (ex 441) - - omissis -superficie da espropriare mq 77 - omissis -
ROSSI ANGELO nato/a a UDINE il 30/3/1959- omissis - importo da pagare € 231,00 - omissis -
ROSSI CLAUDIO nato/a a PALMANOVA il 25/2/1963- omissis - importo da pagare € 231,00 - omissis -
- nn) ROSSI Angelo nato a UDINE il 30/03/1959 prop. per 1/2 - ROSSI Claudio nato a PALMANOVA il 25/02/1963 pror. per $\frac{1}{2}$ - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 443/2 (ex 443) - omissis -superficie da espropriare mq 253 - omissis -
ROSSI ANGELO nato/a a UDINE il 30/3/1959- omissis -importo da pagare € 759,00- omissis -
ROSSI CLAUDIO nato/a a PALMANOVA il 25/2/1963- omissis - importo da pagare € 759,00 - omissis -
- oo) ROSSI Angelo nato a UDINE il 30/03/1959 prop. per 1/4 - ROSSI Claudio nato a PALMANOVA il 25/02/1963 pror. per 1/4 - SILVESTRI Alide nata a SAN VITO AL TORRE il 29/08/1926 prop. per $\frac{1}{2}$ - omissis -

Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 6, mappale numero 436/26 (ex 436/17) - omissis - superficie da espropriare mq 85 - omissis -
ROSSI ANGELO nato/a a UDINE il 30/3/1959- omissis - importo da pagare € 127,50 - omissis -
ROSSI CLAUDIO nato/a a PALMANOVA il 25/2/1963- omissis - importo da pagare € 127,50- omissis -
SILVESTRI ALIDE ROSA nato/a a SAN VITO AL TORRE il 29/8/1926- omissis - importo da pagare € 255,00 - omissis -

- pp) BUTTAZZONI Dina nata a TRIVIGNANO UDINESE il 19/11/1945 prop. per 1/1 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 9, mappale numero 389/4 (ex 389/1) - omissis - superficie da espropriare mq 2685 - omissis - importo da pagare € 32.220,00 - omissis -
qq) BAIS Aristide Giuseppe nato a SAN VITO AL TORRE il 14/01/1941 - omissis -
Comune di SAN VITO AL TORRE, foglio 9, mappale numero 389/6 (ex 389/2) - omissis - superficie da espropriare mq 3276 - omissis - importo da pagare € 19.656,00- omissis -

IL DIRIGENTE:
ing. Daniele Fabbro

10_52_3_AVV_STU MAKÒ SPA VIA_031

STU Makò Spa - Pordenone

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA della "Domanda di Concessione per derivare acqua ad uso idroelettrico dal fiume Noncello in Comune di Cordenons (PN)".

Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 03.04.2006 n.152 e ai sensi della L.R. 43/90 art. 9 bis e successive modifiche e integrazioni, si rende noto che in data 29 dicembre 2010 la società STU Makò Spa, con sede in Pordenone (PN), viale Martelli n.51, in qualità di proponente, ha depositato presso la Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio VIA - della Regione FVG, e presso i Comuni di Cordenons (PN) lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA della "Domanda di Concessione per derivare acqua ad uso idroelettrico dal fiume Noncello in comune di Cordenons (PN)". Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni presso il Servizio VIA della Regione FVG e presso il Comune di Cordenons (PN).

Pordenone, 29 dicembre 2010

IL PRESIDENTE STU MAKÒ SPA:
geom. Alessio Scian

10_52_3_CNC_AZ PSP MUNER_SIRCH AVVISI MOBILITA_015

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Fondazione Emilia Muner De Giudici" - Pradamano (UD) - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giuseppe Sirch" - San Pietro al Natissone (UD)

Avvisi di mobilità, per titoli e colloquio per la copertura di n. 7 posti di Operatore socio sanitario - Categoria BS, n. 3 posti di Operatore Tecnico addetto all'Assistenza - Categoria B, n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista - Categoria D, n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale - Categoria D.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 19 del C.C.N.L. integrativo del Comparto Sanità del 20.09.2001 e l'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.s.m.i.i.

RENDE NOTO

Che con propria determinazione sono stati approvati i seguenti avvisi di mobilità volontaria fra enti per la copertura di:

- n. 7 posti di Operatore Socio Sanitario, categoria BS;
- n. 3 posti di Operatore Tecnico addetto all'Assistenza, categoria B;
- n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista, categoria D;
- n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale, categoria D.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le modalità previste negli avvisi, entro il termine perentorio del 3 gennaio 2011 ore 12.00.

Gli avvisi in formato integrale, sono reperibili sul sito istituzionale delle ASP convenzionate www.fondazionemuner.it e www.aspsirch.it

Pradamano, 15 dicembre 2010

IL DIRETTORE GENERALE:
dott.ssa Fabrizia Titon

10_52_3_CNC_AZ SS3 CONCORSO SANITA PUBBLICA_024

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli" - Udine

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

In attuazione della Determinazione n.298/M del 10.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:

Ruolo: sanitario

Profilo professionale: medici

Area di sanità pubblica

Posizione funzionale: dirigente medico

Disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

Posti: n. 1

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia. Il concorso è disciplinato dal D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 nonché dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite nel D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e D. Lgs. n. 198/2006).

Si applica inoltre, in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n.196/2003.

Sono di seguito riportati:

nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per il profilo professionale a concorso;

nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

laurea in medicina e chirurgia;

abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente o affine.

Ai sensi dell'art. 56, 2° comma del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del richiamato decreto, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 56, 1° comma del citato D.P.R. 483/97, ai fini del presente concorso, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina, sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline

equipollenti.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui al Decreto Ministeriale del 30.01.1998 e successive modifiche ed integrazioni. Le discipline affini sono individuate con Decreto Ministeriale del 31.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art.74 del D.P.R. 483/1997 e dell'art.15 comma 7 del D.Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii., la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline affini sono quelle indicate nel Decreto Ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Prove d'esame

prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

prova pratica:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quelle dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione e, salvo modifiche, rimane efficace per tra anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

idoneità fisica all'impiego:

l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;

il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.

titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema (allegato n. 1) deve esser rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli" di Gemona del Friuli (UD) e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità

il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per la partecipazione al concorso;

per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze;

il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1).

il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003).

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali incorso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La mancata dichiarazione di cui al punto 10) viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

- i tempi aggiuntivi necessari.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti in modo esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n.34070326 intestato a Azienda Servizi Sanitari 3 "Alto Friuli" Serv. Tes. - 33013 Gemona del Friuli (UD) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);

fotocopia in carta semplice, non autenticata, di un documento di identità personale, valido;

curriculum formativo e professionale, datato e firmato;

elenco, in carta semplice, di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.

Nel curriculum formativo e professionale vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate nel caso in cui il candidato non si avvalga dell'autocertificazione), non riferibili ai titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Nella certificazione o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi prestati, devono essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato - tempo pieno/parziale).

Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali, saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentan-

te dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati o dal funzionario delegato.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11, 20,21,22, 23 ed in particolare all'art. 27:

1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

2) I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

4) Titoli di carriera:

- a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
 - 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
 - 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
 - 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 - 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento
- b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5) Titoli accademici e di studio

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6) Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 o del D.Lgs.368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi.

Nell'attestato o nella certificazione sostitutiva deve essere indicata anche la durata legale del corso.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 del D.P.R. n. 483/1997) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 22 del D.P.R. n. 483/1997), anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'arma dei Carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (Allegato 2), ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (Allegato 3), ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Ove il candidato allegli documenti e titoli alla domanda, essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve

essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000);

l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalità di cui all'art. 43 (controlli d'ufficio);

qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che l'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/1991 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.3 "Alto Friuli" - Piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (UD) ovvero

devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.3 "Alto Friuli") direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

ovvero

devono essere inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) Ass3AltoFriuli.protgen@certsanita.fvg.it (in tal caso la sottoscrizione avverrà con firma digitale)

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

Commissione Esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. n. 483/1997.

Convocazione dei candidati

Il diario delle prove d'esame:

sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime;

oppure, nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia pratiche che orali, non possono avere luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia. La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda il quale, riconosciuta la regolarità tecnica degli atti del concorso, la approva e procede alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti dello stesso profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili.

Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
 - b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
- I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia. Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto individuale per l'immissione in servizio, sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Nel contratto individuale di lavoro, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui alla vigente normativa in materia.

In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda, fatto salvo quanto previsto in tema di aspettativa.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui al vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai

candidati saranno raccolti presso la S.O. Politiche del Personale - U.O. Concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato Decreto Legislativo. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il concorso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 3/1957, nel D.P.R. n. 686/1957 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. Politiche del Personale - ufficio concorsi - tel. 0432/989421-4 tutti i giorni feriali (Sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 oppure consultare il sito Internet www.ass3altofriuli.it

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

Allegato 1

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

(da redigersi in carta semplice)

AI DIRETTORE GENERALE
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.3 "Alto Friuli"
Piazzetta Portuzza, 2
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)

.....I..... sottoscritt.....
(cognome e nome)

C H I E D E

di essere ammess..... al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. posti di
..... a tempo
pieno, bandito con Determinazione n. del.....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art.76 del D.P.R.
n.445 del 28 dicembre 2000 e con finalità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art.46
del D.P.R. n.445/2000) o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47 del D.P.R.
n.445/2000), dichiara:

di essere nat..... a il

di possedere il seguente codice fiscale

di risiedere a..... via n.

di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente
requisito sostitutivo della cittadinanza italiana.....)

di essere iscritt..... nelle liste elettorali del Comune di.....

(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:.....)

di godere dei diritti civili e politici in

**(Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea; in caso di mancato godimento indicare i motivi)**

di non avere riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali -
da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non
menzione etc.)

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:

a) diploma di laurea in

conseguito il presso (Università)

b) abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione)

..... presso (Università)

c) iscrizione all'Albo professionale di

d) specializzazione nella disciplina di

conseguita il presso (Università)

(specificare se conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91 o del D.Lgs.368/1999) durata legale del
corso anni

di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:
..... (dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile)

di essere dispot..... ad assumere servizio presso qualsiasi Struttura/Servizio dell'Azienda per i
Servizi Sanitari n.3 "Alto Friuli"

di avere diritto alla riserva di posti ovvero di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso
di parità di punteggio per il seguente motivo (allegare
documentazione probatoria)

di necessitare, in relazione alla tipologia di disabilità, degli ausili e/o tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove come di seguito indicato

.....

.....

di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (*tale dichiarazione è riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea*)

di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs.196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da concorso;

di accettare, senza riserve, tutte le prescrizioni e condizioni fissate dal bando di concorso;

che l'indirizzo – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione – al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente:

via n. Città

tel.

DICHIARA INOLTRE CHE:

i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000; quanto riportato nell'allegato curriculum formativo e professionale, corrisponde a verità

Si allega:

- fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità
- elenco dei documenti e dei titoli presentati;
- curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Data

Firma

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt _____
 nat a _____ il _____
 residente a _____
 in via _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, li _____ Il/La dichiarante _____

ARTICOLO 46 DPR N.445/2000 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestata nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt_____
 nat_____ a _____ il _____
 residente a _____
 in via _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, li _____ Il/La dichiarante _____

ARTICOLO 19 DPR N.445/2000 - MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

ARTICOLO 47 DPR N.445/2000 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.

L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

10_52_3_CNC_AZ SS3 MOBILITA IGIENE EPIDEMIOLOGIA SANITA PUBBLICA_032

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli" - Udine

Bando di mobilità volontaria regionale per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

In esecuzione della determina n.297/M del 10.11.2010, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale, per titoli e colloquio, per la copertura di

un posto di dirigente medico della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica a tempo indeterminato e pieno

Art. 1

La partecipazione al presente avviso è riservata ai dipendenti delle Aziende ed Enti del S.S.R., con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, che siano inquadrati nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica e che abbiano superato il periodo di prova.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre che alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando, anche alla data del successivo ed effettivo trasferimento.

Art. 2

I dipendenti interessati dovranno presentare domanda di ammissione al presente avviso, debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice, corredata da ogni documento e titolo prodotto o autocertificato, utile alla formulazione della graduatoria, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.3 "Alto Friuli" - Piazzetta Portuzza 2 - 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD).

Le domande di partecipazione possono essere presentate:

direttamente all'ufficio protocollo dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.3 "Alto Friuli" - Piazzetta Portuzza 2 - 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00

ovvero

tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sotto indicato. In tal caso farà fede il timbro postale

ovvero

- inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) Ass3AltoFriuli.protgen@certsanita.fvg.it (in tal caso la sottoscrizione avverrà con firma digitale)

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla mobilità scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nel BUR Friuli Venezia Giulia.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Art. 3

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;

il possesso dei requisiti specifici e generali di ammissione al presente avviso;

di aver superato il periodo di prova nella posizione funzionale di dirigente medico della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

di essere o di non essere stato destinatario di provvedimenti limitativi della capacità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;

di non avere riportato condanne penali;

di non avere procedimenti penali in corso;

di godere dei diritti civili e politici;

il domicilio presso il quale l'aspirante desidera che eventuali comunicazioni relative alla selezione gli vengano effettuate. In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni verranno inviate al luogo di residenza;

Alla domanda il candidato dovrà allegare:

certificato di servizio o dichiarazione sostitutiva, con indicazione del superamento del periodo di prova;

un curriculum formativo e professionale del candidato, redatto in carta semplice, datato e firmato, relativo alle attività professionali svolte e ai titoli di studio, professionali e culturali posseduti, nonché ogni altro elemento essenziale e utile ai fini della formulazione della graduatoria;

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

L'omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dalla selezione, a meno che lo stesso non risulti esplicitamente da altro documento probatorio allegato.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4

Scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso, apposita Commissione nominata con deliberazione del Direttore Generale provvederà alla valutazione dei titoli, ai fini della formulazione della graduatoria.

La Commissione, per la valutazione dei titoli, dispone complessivamente di 20 punti così suddivisi:

titoli di carriera: punti 10

titoli accademici e di studio: punti 3

pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3

curriculum formativo e professionale: punti 4

Nella fase successiva la Commissione procederà all'effettuazione di un colloquio finalizzato ad accertare l'idoneità del candidato.

Per il colloquio la commissione dispone complessivamente di 20 punti. Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

Art. 5

Il personale reclutato dovrà avere la piena idoneità fisica a tutte le mansioni del profilo di appartenenza, previste nell'ambito del servizio di assegnazione, in funzione della peculiarità dei compiti da svolgere.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. Politiche del Personale - Ufficio Concorsi - per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Giuridico e dell'Ufficio Trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Art. 7

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al presente avviso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

INFORMAZIONI:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. Politiche del Personale - Ufficio Concorsi - tel. 0432/989421-4 tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 oppure consultare il sito aziendale all'indirizzo www.ass3.sanita.fvg.it

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

*Allegato 1**SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AVVISO DI MOBILITA'
(da redigersi in carta semplice)*

AL DIRETTORE GENERALE
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.3 "Alto Friuli"
Piazzetta Portuzza, 2
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)

.....I....sottoscritt.....
(cognome e nome)

C H I E D E

di essere ammess..... all'avviso di mobilità volontaria regionale, per titoli e colloquio, a n.
posti di a tempo
pieno, bandito con determinazione n. del.....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art.76 del D.P.R.
n.445 del 28 dicembre 2000 e con finalità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art.46
del D.P.R. n.445/2000) o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47 del D.P.R.
n.445/2000), dichiara:

di essere nat..... ail
di possedere il seguente codice fiscale
di risiedere a..... vian.
di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente
requisito sostitutivo della cittadinanza italiana.....)
di essere iscritt.....nelle liste elettorali del Comune di.....
(*ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:.....*)
di godere dei diritti civili e politici in

.....
(Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea; in caso di mancato godimento indicare i motivi)

di non avere riportato condanne penali (*ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali -
da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non
menzione etc.*)

di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:

- dipendente presso in qualità di a
tempo indeterminato e pieno

- di aver superato il periodo di prova nella qualifica di

di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:
..... (*dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile*)

di essere dispot..... ad assumere servizio presso qualsiasi Struttura/Servizio dell'Azienda per i
Servizi Sanitari n.3 "Alto Friuli"

di avere diritto alla riserva di posti ovvero di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso
di parità di punteggio per il seguente motivo (*allegare
documentazione probatoria*)

di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (*tale dichiarazione è riservata ai
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea*)

di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs.196/2003, al trattamento ed
alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al
bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella
consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da concorso;

di accettare, senza riserve, tutte le prescrizioni e condizioni fissate dal bando di avviso;
che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere
fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso, è il seguente:

via n. città
cap. telefono

DICHIARA INOLTRE CHE:

i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000;
quanto riportato nell'allegato curriculum formativo e professionale, corrisponde a verità
Si allega:

fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità
elenco dei documenti e dei titoli presentati
curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Data

Firma

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

*(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445**da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)*

Il/la sottoscritt _____
 nat_ a _____ il _____
 residente a _____
 in via _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, *li* _____ Il/La dichiarante _____

ARTICOLO 46 DPR N.445/2000 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____
residente a _____
in via _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, li _____ Il/La dichiarante _____

ARTICOLO 19 DPR N.445/2000 - MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

ARTICOLO 47 DPR N.445/2000 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.

L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

10_52_3_CNC_COM GORIZIA SELEZIONE FUNZIONARIO CAT D_025

Comune di Gorizia

Selezione pubblica per esami per 1 posto di Funzionario amministrativo - Cat. D, p.e. D1, con conoscenza della lingua friulana da adibire allo sportello linguistico friulano per le finalità della L 482/99 a tempo determinato e parziale.

IL SEGRETARIO GENERALE

RENDE NOTO

che è bandita la selezione di cui all'oggetto.

Le domande di ammissione devono pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio Personale del Comune di Gorizia, tel. 0481383202 o 383389. Copia del bando è disponibile sul sito Internet: www.comune.gorizia.it

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Roberto Capobianco

10_52_3_CNC_PROT CIV INCARICO CONSULENZA

Protezione civile della Regione - Palmanova (UD)

Selezione per titoli per l'affidamento di un incarico di consulenza tecnica per le attività previste nel progetto Rimacomm, "Risk Management and Communication on local and regional level", nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria 2007-2013.

Profilo 1: Incarico di consulenza tecnica specialistica nell'ambito delle procedure e delle attività di protezione civile legate alla pianificazione comunale di emergenza.

Art. 1 oggetto

1.1 La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia intende conferire, mediante ricorso alla lista unica di esperti in materia comunitaria ed internazionale predisposto dalla Regione ovvero esperimento di apposita selezione per titoli, un incarico di consulenza tecnica nell'ambito della realizzazione del Piano regionale delle Emergenze di protezione civile e di coordinati Piani comunali di emergenza, finalizzato a supportare le attività di gestione del progetto n. 4904 RIMACOMM collocato nella linea di intervento "Prevenzione di rischi naturali, tecnologici e protezione civile" della priorità 2 "Territorio e sostenibilità", nell'ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria.

1.2 Attività

- a) Supporto alla gestione del Progetto;
- b) Analisi, consulenza e supervisione tecnica delle attività specifiche previste nel Progetto, ai fini di protezione civile;
- c) Collaborazione all'organizzazione di riunioni, seminari e esercitazioni correlate al Progetto;
- d) Supporto ad ogni altra attività inerente il Progetto.

1.3. Durata

Il rapporto avrà durata massima di 26 mesi con un impegno previsto di 4160 ore distribuite in 520 giornate lavorative.

1.4. Compenso previsto

Il compenso previsto ammonta a 100.000,00 € lordi onnicomprensivi e 14.000,00 € di rimborsi spese rendicontabili.

Art. 2 requisiti di ammissione

2.1 Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a1) Laurea in Attività di Protezione Civile (Classe delle lauree 32 in Scienze dell'ambiente e della natura)

oppure Laurea in Coordinamento delle Attività di Protezione Civile (Classe delle lauree 18 in Scienze dell'educazione e della formazione);

a2) altre lauree equipollenti secondo la vigente normativa;

b) esperienza lavorativa di almeno 2 anni nell'ambito della pubblica amministrazione;

c) esperienza lavorativa di almeno 2 anni in materia di pianificazione di protezione civile a livello regionale e comunale;

d) conoscenza del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia e Austria 2007-2013;

e) approfondita conoscenza della normativa regionale e nazionale di protezione civile e dell'organizzazione dei sistemi di protezione civile regionale e nazionale;

f) buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;

g) padronanza nell'utilizzo dei programmi informatici di calcolo, database relazionali, videoscrittura, posta elettronica, GIS.

2.2 L'incarico sarà prevalentemente svolto in ambito Regionale; i candidati dovranno essere disponibili alle trasferte, anche in Italia e all'estero.

2.3 I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della domanda.

Art. 3 domanda di ammissione

3.1. Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare la domanda di ammissione, debitamente sottoscritta in forma autografa, che deve essere redatta in carta semplice sull'apposito modulo allegato al presente atto sub "All_Sub_A_2_domanda", ovvero su copia dello stesso.

3.2. La domanda, corredata di fotocopia leggibile di un valido documento di identità, deve essere spedita obbligatoriamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Protezione civile della Regione

via Natisone 43

33057 Palmanova UD

3.3 All'esterno della busta dovrà essere indicato in maniera chiara e a stampatello "Prova selettiva Progetto RIMACOMM - Profilo n.1".

3.4 Il plico dovrà pervenire entro le ore 12.00 di 17 gennaio 2011. In ogni caso farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga a destinazione entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine. Non verranno prese in considerazione eventuali domande pervenute fuori termine utile.

3.5 E' ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.

3.6 L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la selezione per motivate esigenze di pubblico interesse.

3.7 L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3.8 Alla domanda dovrà essere altresì allegato un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto, utilizzando il formato europeo.

3.9 La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione del candidato dalla selezione.

3.10 Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative alla selezione.

3.11 Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente avviso.

Art. 4 esclusioni

4.1. Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5 modalità di selezione

5.1. Ai titoli dichiarati dai candidati sarà attribuito un punteggio così ripartito:

a) Punteggio per il diploma di laurea con un massimo di 4 punti, come di seguito ripartiti:

- da 100 a 104 punti: 01.

- da 105 a 107 punti: 02.

- da 108 a 110 punti: 03.

- 110 e lode punti: 04.

b) comprovata esperienza professionale maturata nella amministrazione pubblica: punti 01 per ogni anno (o frazione superiore a 180 giorni anche non continuativi), fino ad un massimo di punti 03;

- comprovata esperienza professionale maturata presso la Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: punti 02 per ogni anno (o frazione superiore a 180 giorni anche non continuativi),

fino ad un massimo di punti 06;

c) comprovata partecipazione a corsi di formazione specialistica: punti 01 per ogni corso, fino ad un massimo di punti 05; comprovata partecipazione a corsi di formazione specialistica inerenti l'ambito della protezione civile: punti 02 per ogni corso, fino ad un massimo di 10 punti;

d) altri titoli e conoscenze valutabili:

d.1) Attestazione di pubblica benemeranza rilasciata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 22 ottobre 2004 e s.m.i.), con iscrizione all'albo dei beneficiari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 del 10 marzo 2009, e s.m.i. : punti 02.

d.2) Attestati di benemeranza di altri Enti o delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile (art.11 della L. 225/92), punti 01 per ogni attestato, fino ad un massimo di punti 02.

d.3) Patente superiore (C, CE, D, DE) conseguita da almeno un anno: punti 01; Carta di Qualificazione del conducente CQC, conseguita da almeno un anno: punti 01;

5.2 I titoli valutabili devono essere dichiarati in un separato elenco, allegato alla domanda di ammissione alla selezione e redatto in forma di dichiarazione sostitutiva, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; dovrà essere utilizzato preferibilmente l'apposito modello allegato al presente atto "All_Sub_B_2_titoli", ovvero copia dello stesso. L'elenco deve essere sottoscritto in forma autografa dal candidato, con allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Non si terrà conto, in alcun caso, degli elenchi titoli non sottoscritti ovvero non pervenuti con le modalità ed entro i termini di cui sopra.

5.3 La Protezione civile della regione procederà alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati; qualora emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ferme restando le sanzioni di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il candidato decadrà da qualunque beneficio eventualmente conseguito.

5.4 L'attività professionale dovrà essere documentata mediante produzione di copia del relativo contratto, ovvero dichiarazione resa dal soggetto cui sia stata erogata la prestazione, in cui dovranno essere indicate, con la massima precisione, la sede e la struttura nella quale l'attività è stata svolta, il periodo di attività con l'indicazione della data di inizio e termine, le mansioni svolte.

5.5 I corsi di formazione specialistica dovranno essere documentati mediante produzione di copia dei relativi attestati.

Art. 6 pubblicazione degli esiti della selezione

6.1 Gli esiti della selezione sono resi noti mediante pubblicazione sul sito web www.protezionecivile.fvg.it

Art. 7 informativa sul trattamento dei dati personali

7.1 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm., i dati conferiti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente atto e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Centrale della Protezione civile della Regione, dott. Guglielmo Berlasso.

Responsabile del procedimento: Direttore Centrale dott. Guglielmo Berlasso.

Per informazioni:

dott. Fabio Di Bernardo

fabio.dibernardo@protezionecivile.fvg.it

tel. 0432 926812

Allegati :

All_Sub_A_1_domanda: domanda di adesione;

All_Sub_B_1_titoli: elenco dei titoli.

RACCOMANDATA A.R.

Allegato A

SELEZIONE PER TITOLI PER L’AFFIDAMENTO DI 1 INCARICO DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LE ATTIVITA’ PREVISTE NEL PROGETTO RIMACOMM, “RISK MANAGEMENT AND COMMUNICATION ON LOCAL AND REGIONAL LEVEL”, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA.

Profilo n.1: Incarico di consulenza tecnica specialistica nell’ambito delle procedure e delle attività di protezione civile legate alla pianificazione comunale e sovra comunale di emergenza.

DOMANDA DI AMMISSIONE

Alla Protezione civile della Regione
Via Natisone 43
33057 PALMANOVA (UD)

Il/La sottoscritto/a:

(cognome e nome)

nato/a a _____ il _____

(Comune e Provincia di nascita)

(data di nascita)

residente a _____

(CAP, Comune e Provincia di residenza)

in via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____

presa visione dell’avviso della selezione per titoli, chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli per l’affidamento di un incarico di consulenza tecnica specialistica per le attività previste nel progetto RIMACOMM, “RISK MANAGEMENT AND COMMUNICATION ON LOCAL AND REGIONAL LEVEL”, nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Art. 46 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

- 1) di essere cittadino/a italiano/a;
 di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione europea _____;
 per i cittadini stranieri immigrati legalmente soggiornanti:
a) di essere cittadino/a del seguente Stato _____;
b) di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano; indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione _____;

- 2) per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea e per i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti: di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- 3) di godere dei diritti civili e politici;
in caso di mancato godimento indicarne i motivi: _____
_____;
- 4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____;
in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi: _____
_____;
- 5) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- 6) di essere in possesso della laurea in _____
classe _____ (da specificare in caso di laurea conseguita con il vigente ordinamento universitario)
conseguita presso l'Università di _____ in data _____
con votazione _____;

Nel caso di laurea conseguita all'estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza,
il riconoscimento o l'equiparazione _____
_____;

- 7) di avere padronanza nell'utilizzo dei programmi GIS;
- 8) di avere padronanza nell'utilizzo dei programmi informatici di calcolo, database relazionali, videoscrittura,
posta elettronica;
- 9) di conoscere la lingua inglese parlata e scritta;
- 10) di essere disponibile alle trasferte in Italia e all'estero.
- 11) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato
motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione ovvero dichiarato decaduto/a da un impiego
pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
- 12) di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30
giugno 1972, n.748;
- 13) di non aver riportato condanne penali;
in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, l'autorità che
l'ha emessa, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non
menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale _____

_____;

14) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;
in caso contrario dichiarare i procedimenti penali pendenti:

_____;

Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente recapito:

Cognome _____ Nome _____
via/piazza _____ n. _____
frazione/Comune _____ CAP _____
Provincia _____ numero telefono _____,

impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Allega:

- fotocopia di un valido documento d'identità
- elenco titoli e relativa documentazione
- curriculum formativo e professionale datato e firmato

Data _____ Firma _____

Allegato B

ELENCO TITOLI

riferito alla domanda di partecipazione alla selezione per titoli per l'affidamento di un incarico di consulenza tecnica, sperimentazione tecnica e analisi per le attività previste nel progetto RIMACOMM, "Risk Management and Communication on Local and Regional Level", nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria. - Profilo num. 1: Incarico di consulenza tecnica, sperimentazione tecnica e analisi nell'ambito delle procedure e delle attività di protezione civile legate alla pianificazione comunale e sovra comunale di emergenza.

 (cognome e nome)

 (luogo e data di nascita)

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei seguenti titoli:

- a) Comprovata esperienza professionale maturata in posizioni lavorative corrispondenti per contenuto a quanto scritto all'articolo 5, comma 1, lettera b), dell'avviso:**

1. rapporti di pubblico impiego:

I. dal _____ al _____ presso _____

categoria _____ profilo professionale _____

mansioni svolte _____

_____ ;

II. dal _____ al _____ presso _____

categoria _____ profilo professionale _____

mansioni svolte _____

_____ ;

III. dal _____ al _____ presso _____

categoria _____ profilo professionale _____

mansioni svolte _____

_____;

b) Partecipazione comprovata a corsi di formazione in base al articolo 5, comma 1, lettera c, dell'avviso:

I.

Titolo del Corso _____

Presso _____

II.

Titolo del Corso _____

Presso _____

III.

Titolo del Corso _____

Presso _____

IV.

Titolo del Corso _____

Presso _____

V.

Titolo del Corso _____

Presso _____

Partecipazione comprovata a corsi di alta specializzazione in base al articolo 5, comma 1., lettera c, dell'avviso:

I.

Titolo del Corso _____

Presso _____

II.

Titolo del Corso _____

Presso _____

III.

Titolo del Corso _____

Presso _____

IV.

Titolo del Corso _____

Presso _____

V.

Titolo del Corso _____

Presso _____

c) di essere in possesso dei seguenti titoli e conoscenze valutabili in base al articolo 5, comma 1., lettera d, dell'avviso:

d.1) Attestazione di pubblica benemeranza rilasciata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 22 ottobre 2004 e s.m.i.), con iscrizione all'albo dei beneficiari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 del 10 marzo 2009, e s.m.i., numero eventi _____

d.2) Attestati di benemeranza di altri Enti o delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile (art.11 della L. 225/92):

I.

Titolo _____

Rilasciato da _____

II.

Titolo _____

Rilasciato da _____

d.3) Patente di categoria superiore cat. _____ numero _____

Rilasciata da _____ il _____

Carta di Qualificazione del Conducente numero _____

Rilasciata da _____ il _____

d.4) Altri titoli inerenti le attività di protezione civile

I.

Titolo _____

Rilasciato da _____

II.

Titolo _____

Rilasciato da _____

(data)_____
(firma)

N.B. Allegare fotocopia non autenticata di un valido documento d'identità.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
- tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
- gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word).
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali - Servizio provveditorato e SS.GG. - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

| TIPO TARIFFA | MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO | TIPO PUBBLICAZIONE | TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC. |
|--------------|--------------------------------|--------------------|---|
| A) | Area riservata PORTALE | OBBLIGATORIA | € 0,04 |
| A.1) | Area riservata PORTALE | NON OBBLIGATORIA | € 0,05 |
| B) | Via e-mail a Redazione BUR | OBBLIGATORIA | € 0,06 |
| B.1) | Via e-mail a Redazione BUR | NON OBBLIGATORIA | € 0,08 |
| C) | Cartaceo (inoltrò postale/fax) | OBBLIGATORIA | € 0,10 |
| C.1) | Cartaceo (inoltrò postale/fax) | NON OBBLIGATORIA | € 0,15 |

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

| TIPO TARIFFA | MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO | TIPO PUBBLICAZIONE | TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE |
|--------------|--------------------------------|--------------------|--|
| A/tab) | Area riservata PORTALE | OBBLIGATORIA | € 120,00 |
| A.1/tab) | Area riservata PORTALE | NON OBBLIGATORIA | € 150,00 |
| B/tab) | Via e-mail a Redazione BUR | OBBLIGATORIA | € 180,00 |
| B.1/tab) | Via e-mail a Redazione BUR | NON OBBLIGATORIA | € 210,00 |
| C/tab) | Cartaceo (inoltrò postale/fax) | OBBLIGATORIA | € 300,00 |
| C.1/tab) | Cartaceo (inoltrò postale/fax) | NON OBBLIGATORIA | € 360,00 |

- Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
 PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti riduzione del 50% su tariffe A e B
 COMUNI con meno di 5.000 abitanti riduzione del 75% su tariffe A e B
 COMUNITÀ MONTANE riduzione del 50% su tariffe A e B
- Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio del provveditorato e servizi generali